OPERE COMPLETE
MELCHIORRE GIOJA
LE OPERE PRINCIPALI
Volume Quinto.

OPERE COMPLETE

DI

MELCHIORRE GIOJA.

Seconda Collezione

CONTENENTE

LE OPERE PRINCIPALI.

Volume Quinto.

OPERE PRINCIPALI

DI

MELCHIORRE GIOJA.

Volume Quinto.

NUOVO PROSPETTO

DELLE

SCIENZE ECONOMICHE.

TOMO V.

LUGANO
Presso Gius. Ruggia e C.
MDCCCXXXIX.

La parte di questo volume sino a pag. 297 fu pubblicata dall'Autore nel Maggio 1816, e il rimanente nell'Aprile 1817.

NUOVO PROSPETTO
DELLE
SCIENZE ECONOMICHE.

CONTINUAZIONE DELLA QUARTA PARTE

AZIONE GOVERNATIVA SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, CONSUMO DELLE RICCHEZZE.

LIBRO SECONDO

Influenza governativa sulla distribuzione delle ricchezze.

SEZIONE PRIMA

COMMERCIO INTERNO.

CAPO PRIMO

Influenza governativa sul prezzo de' servigi e loro esecuzione.

L'intrapreditore d' una manifattura abbisogna delle *braccia* de' lavoranti, l'ammalato è costretto a ricorrere alle *cognizioni* del medico; al pupillo è necessaria l'*affezione* del tutore . . . . .

In generale i *desiderii* non potendo essere eseguiti senza il soccorso delle *forze*; e *le forze di ciascuno essendo minori*

de' propri desiderii, è necessario chiamare in soccorso le forze altrui, ossia dimandare gli altrui *servigi* (1).

Sono tante le specie di servigi, quanti sono i modi con cui si può procurarci un piacere o preservarci da un dolore.

Per indurre gli altri ad associare le loro forze ai nostri desiderii ossia a prestarci de' servigi, offriamo loro qualche vantaggio ossia *ricompensa*.

Se ne' servigi preponderano le forze

Fisiche, le ricompense si dicono mercedi, salari, paghe;

Intellettuali, ... soldi, stipendi, onorari, assegni, proventi, provvisioni;

Morali, ... riconoscenze, gratificazioni, pensioni, premi, o soltanto ricompense.

L'uso di queste voci non è limitato in modo ad una specie di servigi che non si estenda talvolta promiscuamente alle altre, essendochè le tre suddette forze sogliono in diversi gradi combinarsi insieme nell'esecuzione.

Il motivo per cui si ricompensa il facchino che trasporta, il domestico che serve, il sensale che concilia i contraenti, il notaio che registra i contratti, l'avvocato che difende i diritti, il giudice che decide le liti, il medico che libera

(1) La preponderanza de' desiderii sulle forze costituisce la base della società che dall' uomo si estende a varie specie d' animali, e sussiste in tutte tra il figlio e la madre, sinchè le forze dell' individuo non giungono ad essere uguali a' suoi desiderii. Il diverso tempo che deve scorrere pria che si realizzi questa uguaglianza, è la causa per cui è diversa la durata di questa unione in tutte le specie animali, e per cui è massima nella specie umana. I cambiamenti in più o in meno che succedono ne' desiderii o nelle forze, spiegano la continuazione o lo scioglimento, l' intensità o la debolezza, i nuovi nodi o le nuove rotture delle associazioni qualunque.

delle malattie . . . . si rifonde in un servizio reso. Una catena di mutui servigi scende per tutte le classi della società e le unisce insieme dalla capanna al trono. Pare che da questa idea non fosse alieno quell'imperatore che parlando della propria dignità, la chiamava *honorata servitus.*

Si domanda ora quale influenza debba esercitare il governo sul movimento de' servigi e delle ricompense.

ARTICOLO PRIMO

IL GOVERNO DETERMINA LA RICOMPENSA DI CERTI SERVIGI.

§ 1. *Servigi privati.*

Se il governo volesse regolare tutte le ricompense, ossia il prezzo di tutti i servigi;

1.° Egli resterebbe aggravato da una somma eccedente di piccoli affari privati, che esaurirebbero gli istanti ch'egli debbe agli affari più importanti e pubblici;

2.° Opporrebbe ostacolo allo sviluppo di certe forze, le quali non si esercitano se non mosse dall'impulso di ricompensa vistosa, quindi impedirebbe molti associazioni utili, a danno di chi ne abbisogna;

3.° Aprirebbe il campo a rinascenti scontentezze e lagnanze, giacchè le vicende continue dell'esibizione e della dimanda fanno sentire che per lo stesso servigio si può dare e chiedere ricompensa diversa.

Il libero conflitto de' venditori di servigi e de' bisognosi di essi sarà dunque rispettato dal governo ovunque è possibile ed agevole; quindi l'operaio dimanderà la mercede che più gli aggrada, e il fabbricatore darà quella che più gli conviene . . . . .

Inesorabili sul principio della libera concorrenza, i più accreditati scrittori dello scorso secolo ricusarono di porgli

alcun limite, e declamarono a perdita di fiato contro *ogni* tariffa governativa.

Eppure, allorchè o per la natura della cosa, o per circostanze speciali *la concorrenza non è possibile, o nella concorrenza una parte soccombe*, è necessario che il governo intervenga colle sue tariffe. Infatti

1.° Supponete uno stato imperfetto di società in cui non essendo nè attivi i mezzi di trasporto, nè facili le comunicazioni, esista un solo molino, una sola gualchiera, una sola fornace . . . . per comune. In questi casi non potendo il bisognoso ricorrere ad altri venditori, dovrebbe necessariamente subire la legge di quell'unico che gli è vicino. In circostanze di scarsi capitali, di pessime strade, d'inabilità generale, d'assopimento, d'inerzia, e d'ignoranza di quanto succedeva fuori di paese, in queste circostanze, dissi, molti statuti municipali determinarono la ricompensa di vari servigi; e se non si può giustificarli tutti, certamente non tutti debbono soggiacere ad uguale condanna.

2.° È agevole cosa l'accorgersi che la mancanza di concorrenza ne' venditori può verificarsi in molti casi anche negli stati di società meno imperfetta, e che quindi di molti servigi debbesi stabilire il prezzo dal governo: per esempio i viaggiatori e i commercianti volendo passare il colle di Tenda resterebbero esposti a vessazioni e querele per le indiscrete pretese de' portantini, mulattieri, *colanti* e conducenti, se il governo non fissasse il prezzo delle loro mercedi (1).

3.° *Ovunque l'utilità pubblica richiede che sia limitato il numero de' venditori, acciò resti salva la qualità del servizio*, l'utilità stessa prescrive che la tariffa governativa ne limiti la ricompensa; quindi anco attualmente usano i più saggi governi di stabilire il massimo provento che si può richiedere dai notai, dagli avvocati, dai pubblici tubatori per

(1) Vedi i regolamenti del Piemonte 17 giugno 1788 e 4 novembre 1814.

le aste ..... Talvolta questo provento ha per limite una determinata somma; così per esempio il senato romano sotto l'imperatore Claudio non permise che un avvocato potesse per una causa ricevere più di 10,000 sesterzi (1); talvolta il detto provento è fissato ad un tanto per cento sul valore che è oggetto del servizio reso; così gli statuti di Milano prescrivono che la pretesa del sensale non possa superare la mezza per cento dell'oggetto contrattato (2).

Negli accennati e simili casi l'intervento del governo è giustificato dalla *scarsezza de' venditori unita all' importanza del servigio*; quindi tale intervento non si potrebbe egualmente giustificare, se si trattasse di servigi puramente piacevoli; così per esempio non sarebbe cosa convenevole che il governo fissasse il prezzo de' ritratti nel caso che esistesse un solo pittore ....

4.° Facendo la supposizione contraria, cioè supponendo nulla la concorrenza ne' compratori, e massima ne' venditori, si scorgerà che il governo può intervenire e fissare la minima ricompensa che si potrebbe pagare per certi servigi: questo caso può verificarsi allorchè, per esempio, il governo appalta l'esecuzione d'una grande quantità di lavori estesi sopra grande superficie, nuove strade, nuovi canali, nuovi porti ..... In queste combinazioni non restando al basso popolo la scelta tra più compratori di servigi, egli sarebbe costretto a piegarsi alle voglie d'un solo appaltatore. Pare che in casi simili dovrebbe il governo porre per base all'appalto che le minime mercedi non potrebbero essere minori d'una somma determinata ed uguale al valore del minimo consumo giornaliero d'una famiglia. Con questa clausola il costruttor delle piramidi egiziane avrebbe giornalmente conseguito più che cipolle ed aglio.

---

(1) Tacito, An. XI, cap. 7.
(2) Vol. II, cap. CCCCXX.

Si scostarono da questi principii que' governi che invece di porsi dal lato de' più deboli, prestarono il loro soccorso ai più forti; quindi

I. Talora le leggi vietarono al povero di portarsi ove più gli piaceva per ritrovare maggior prezzo a' suoi servigi, e cadono sotto questo articolo quelle stoltissima a barbare leggi

1.° Che interdissero agli artisti di passare da una parrocchia all'altra e prendervi domicilio (Vedi il IV volume pag. 399-404);

2.° Che vietarono agli artisti d' uscire dallo Stato e portarsi all'estero;

3.° Che per concedere il permesso dell' uscita richiesero straordinarie formalità, garanzie, promessse e sborsi per passaporti.

II. Talora condannarono i concerti degli operai, tendenti a far crescere le mercedi, e lasciarono impuniti i concerti degli intraprenditori tendenti a scemarle. Lo statuto dell'anno VIII di Giorgio III d' Inghilterra proibisce sotto gravi pena ai capi-sarti di Londra, e nel circondario di cinque miglia, di dare ai loro lavoranti più di 2 soldi sterlini e 7 denari e 1/2 al giorno. Egli era questo un furto che la legge autorizzava a danno di dieci ed a profitto di uno.

Per migliorare la sorte de' venditori più deboli, cioè più numerosi, furono tentati dai governi due mezzi egualmente inefficaci.

I. Fu ordinato che gli artisti sarebbero pagati con danaro e non con roba.

Il pagamento con roba è vantaggioso all' intraprenditore che vorrebbe guadagnare e sulla compra da' lavori e sulla vendita delle manifatture; è nocivo al lavorante che non abbisognando di quella roba, è costretto a venderla con discapito.

Ma la citata misura rimarrà sempre ineseguita, ovunque siano pochi gli intraprenditori di lavori, e molti quelli che gli esibiscono; quindi i pagamenti con roba sono più frequenti nelle provincie che nelle capitali, più in tempo di

commercio languido che in tempo di commercio florido ed attivo. Aggiungi che è impossibile escludere il pagamento con roba nelle campagne, e forse sarebbe più nociva che utile l'esclusione totale.

II. Il secondo mezzo fu di tenere *forzatamente* basso il prezzo de' commestibili, acciò fosse raggiunto dalle mercedi.

Anche questo mezzo è poco sensato, come si vedrà nel capo III.

Allorchè si lasciano da banda i palliativi *momentanei*, facilmente si scorge che *la misura più favorevole al popolo consiste non nel diminuire il prezzo de' commestibili, ma nell' accrescere il prezzo della giornata, ossia le mercedi.*

Ora le mercedi non possono crescere se non quando

1.° O scema la massa de' lavoranti,

2.° O cresce la massa de' lavori.

Si ottiene il proprio scopo, facilitando l'emigrazione e difficultando i matrimoni;

Si ottiene il secondo, favorendo ogni specie d'intraprese private e pubbliche.

Il primo scopo è contrario alle chimere che sull'argomento della popolazione predicarono ad una voce gli scrittori dello scorso secolo.

Il secondo scopo trova ostacolo nell'ignoranza, inerzia, spilorceria de' governanti, e ne' pregiudizi che predicarono loro i discepoli di Quesnay (1).

§ 2. *Servigi pubblici.*

A misura che ne' servigi pubblici prevalgono le forze intellettuali e morali, cresce la difficoltà a determinarne i prezzi col mezzo della concorrenza. Per tema che il vantaggio

---

(1) Si ritoccherà quest'argomento nella conclusione alla IV parte.

del minimo prezzo tragga seco il danno del cattivo servigio, le ricompense per servigi d'amministrazione, milizia, istruzione .... restano fissate con speciali tariffe *a quote piuttosto generose dai governi saggi*, i quali talvolta aprono un concorso per giudicare quale tra i concorrenti potrà prestare servigio migliore.

Questo metodo che sembra il meno cattivo, trae seco talvolta l'inconveniente d'allontanare dal concorso le persone più abili e più accreditate. Ricusano esse non di rado di esporsi all'eventualità d'un falso giudizio dettato dall'ignoranza o dall'invidia, falso giudizio che attirerebbe loro la mortificazione di vedersi posposte a persone che valgono meno di esse.

Usarono per altro alcuni governi di determinare col mezzo della concorrenza anche il minimo prezzo di certi servigi politici, ma ebbero l'avvertenza di ristringere alquanto il numero de' concorrenti. Lo statuto d'Intra, Pallanza e Vallintrasca ci fa sapere che quando trattavasi di spedire al duca di Milano un ambasciatore, si apriva un'asta per determinare il minimo prezzo di questo servigio, ma non permettevasi di comparire al concorso che alle persone giudicate più abili e più idonee (1).

Nell'addotto caso la natura del viaggio cioè alla capitale del regno, cui molti solevano concorrere, la qualità della

(1) « *Item statuerunt et ordinaverunt, quod si contigat com-*
« *munitatem Intri, Palantiae et Vallisintraschae debere mittere ali-*
« *quem Ambasciatorem ad Magn. D. D. nostrum, quod potestas*
« *qui est, et pro tempore erit, teneatur vinculo sacromenti, et sub*
« *poena librar. decem imper. de suo salario poni facere incredentia*
« *tia generali ad incantum, si quis voluerit ire in dictam amba-*
« *sciatam pro minori pretio, et facere meliorem conditionem dictae*
« *communitatis; quod ille eligatur ad eundum in dicta ambasciata,*
« *seu pro quovis alio servitio communis, et quod praedicta locum*
« *habeant inter personas idoniores dictae communitatis, inter quos*
« *procedat incantus*, inter alias, non, *cop. XLVII* ».

persona cui dirigevasi l'ambasciatore, cioè il signor del paese, i rapporti di commercio che univano Intra con Milano permisero d'appigliarsi al metodo dell'asta per ridurre al minimo il prezzo dell'ambasciata; ma quando trattavasi d'altre missioni politiche, que' popoli, benchè all'estremo economici, s'appigliavano al metodo delle tariffe (1).

Molto meno poi possono essere determinate dalla libera concorrenza le ricompense per servigi straordinari; quindi i regolamenti fissano una somma speciale per chi uccide un lupo, arresta un delinquente, denuncia uno sfroso, salva un annegato, concorre ad estinguere un incendio, somministra le prove per ricuperare un diritto demaniale . . . . In questi casi si procura che la ricompensa sia alquanto alta, *acciò agisca sul massimo numero delle persone capaci di rendere il servigio bramato.*

Vi sono de' servigi che il governo deve vendere al pubblico e venderli senza concorrenza; perciò particolari tariffe prescrivono i prezzi della trasmissione delle lettere e de' pacchetti in ragione della distanza e del peso. — Tra i servigi pubblici venduti al popolo v'è il servigio religioso. Ora la convenienza non ci permette d'aprire un' asta per ritrovare chi a miglior mercato ci darà il battesimo o celebrerà una

(1) « *Item statuerunt et ordinaverunt, quod si contigat aliquem « dictae communitatis, quod habeat, si iverit cum uno equo seu « equa, in die soldos XVI imper., si iverit sine equo vel equa, ha« beat soldos octo, et si iverit per navem, habeat soldos octo, et « expensis navis et nautarum. Et qui ambasciatores teneantur fa« cere se scribi in libro communitatis, et diem et horam qua re« cedent a Burgo Intri, vel Pallantiae, et ea die et hora, qua ap« plicuerint et reversi fuerint a dicta ambasciata. Similiter etiam « faciant scribi in dicto libro, et tunc teneantur jurare in mani« bus dicti potestatis, quod steterunt in sua ambasciata solummodo « pro negotiis dictae communitatis, et quod non in minori tempore « excusare potuerunt, cap. XLVI* ».

messa . . . . Quindi sì per reprimere l'avidità degli uni che per dirigere l'ignoranza degli altri, furono limitati i diritti che per ciascun servigio religioso competono a chi lo presta, essendo giusto che chi serve all' altare tragga dall' altare alimento.

ARTICOLO SECONDO

IL GOVERNO IMPONE L' OBBLIGO DI CERTI SERVIGI.

L' associazione delle altrui forze ai nostri desiderii, ossia il servigio, si spiega facilmente, quando interviene la ricompensa; ma quando la ricompensa è nulla o quasi nulla, il servigio non può essere *generalmente* prodotto che per un ordine governativo. È impossibile spiegare lo sviluppo delle forze umane e i movimenti della macchina sociale colle idee di Smith che ad ogni porzione di ben pubblico facendo corrispondere nell' esecutore una porzione di bene privato, crede inutile l' intervento della legge.

Lasciando queste chimere, diremo che quando il bisogno di ricevere un servigio è molto maggiore dell' incomodo di renderlo, la legge lo prescrive, cioè toglie la libertà di non farlo, ed impone l' aggravio di farlo. In queste circostanze v' è una porzione di felicità sacrificata da una parte, ma v' è una porzione decupla, centupla, salvata o promossa dall' altra; così i servigi del padre verso i figli possono essere onerosi per lui; ma questo male è nulla a fronte di quelli che risulterebbero se fosse trascurata la prole. Il dovere di difendere lo Stato può essere ancora più gravoso, ma se lo Stato non è difeso cessa d' esistere; quindi in caso d' estero assalto o d' interna turbolenza si può giustificare la legge che vieta l' emigrazione, giacchè l' obbligo della difesa s' aggrava sui cittadini restanti, in ragione di quelli che emigrano.

La somma degli obblighi che la legge impone ai privati cittadini, cresce in ragione della debolezza del governo, e per debolezza qui intendo gli scarsi mezzi di finanza e di milizia. Allorchè i governi non potevano alimentare un corpo di *pompieri* destinati alla pronta estinzione degli incendi (e molti governi si trovano tuttora in questo stato), i muratori, i falegnami, i facchioi, i *brentatori*, dovevano accorrere al luogo in cui succedeva l'incendio, tosto che facevasi sentire il tocco di certa campana. E siccome queste aventualità funeste erano per l'addietro più frequenti che attualmente, attesa la maniera di fabbricare, quindi la rinascente esecuzione di quegli obblighi scusava in qualche modo i privilegi di cui que' cittadini fruivano come membri di corporazioni esclusive (1).

Nello stesso imperfetto stato di società fu ingiunto ai paesani il micidiale obbligo delle *corvate*, ossia il servigio personale e reale per la costruzione e riparazione delle strade, senza corrispondente compenso.

Ma anco quando i mezzi di finanza e di milizia giungono al sommo grado, restano sempre de' servigi utili ai privati e al pubblico che i governi non possono eseguire da sè stessi. L'occhio del magistrato non può giungere a tutti i punti del paese sopra cui comanda, per conoscere i gravi bisogni de' cittadini; e il braccio della legge non può arrestare e colpire in tutti gli istanti il delinquente. Quindi il governo mette a riquisizione le forze de' particolari, e di quelle azioni che sfuggono al pubblico potere, ne fa altrettanti obblighi per alcune classi speciali della società e talora anco per tutte, e ne assicura l'esecuzione, minacciando multe pecuniarie o perdita di diritti civili ai trasgressori. Mille regolamenti ordinano ai chirurghi di denunciare le ferite, alle ostetrici le nascite, agli albergatori i forestieri, ai guardaboschi

(1) Vedi un saggio d'ignoranza storica e di dotte bambolaggini sull'origine delle corporazioni nel IV volume.

i guasti ne' campi, ai proprietari delle stalle le epizoozie, ai cavalieri le trame contro il sovrano, ai testimoni i delitti di qualunque specie.

Antichi legislatori e moderni imposero ai cittadini l'obbligo di mantenere i poveri. Zoroastro ordinò che in tutti i banchetti di religione, ed erano numerosi a quel tempo, i ricchi spedissero ai poveri delle vivande e del danaro, acciò questi potessero celebrare con dignità la festa corrente. La limosina era un obbligo presso gli Ebrei sotto pena di frusta. I più generosi davano il quinto della loro rendita, e gli altri non davano meno del decimo. In alcuni Stati moderni l'obbligo di mantenere i poveri si riparte in ragione della rendita fondiaria . . . . Si parlerà altrove dei danni che può cagionare allo Stato una compassione malintesa, giacchè *a misura che cresce la confidenza nel soccorso altrui, decresce la somma degli sforzi individuali.*

Allorchè i legislatori hanno più sentimento che giudizio, o vogliono mostrare un sentimento che non hanno, allungano la catena degli obblighi e la estendono per le più minute circostanze della vita civile, fermi sull' idea del vantaggio che si propongono, senza vedere i mali che dall'esecuzione de' loro ordini nasceranno.

Infatti per punire l'omissione d'un servigio, conviene assicurarsi che *esisteva il potere di renderlo* e che *non v'era scusa per dispensarsi.*

Ora la determinazione di questi due elementi rende necessaria una serie di ricerche e d'inquisizioni che da una parte incomodano i cittadini, dall'altra diffondono dei timori ne' pusillanimi.

Quindi vi sono molti servigi che il legislatore non deve ordinare,

1.° Perchè non può definirli precisamente.

2.° Perchè non può punirne l'omissione,

3.° Perchè la coazione ne cambierebbe l'indole.

Zoroastro ordinò, per esempio, al marito d'essere fedele alla moglie, e di renderle il dover coniugale almeno una

volta ogni 9 giorni (1). Ecco una legge presto fatta, conforme al desiderio delle donne e forse alla quiete delle famiglie; ma può forse il legislatore farla eseguire senza rendersi estremamente importuno ed estremamente ridicolo (2)?

L' Israelita era obbligato a porgere aiuto sino agli animali del suo nemico, se oppressi della carica cadevano a terra, e ricondurli ad esso se si erano smarriti per via. Il buon Samaritano recandosi sul dosso il viaggiatore ferito, gli salvò la vita. In questi e simili casi *il potere di rendere il servigio è facilmente verificabile*, ma molta incertezza rimane sulle *scuse che si potrebbero addurre per dispensarsi*; quindi la filosofia ammirando queste virtù, confessa che una legge generale non potrebbe cambiarli in doveri.

A queste imperfezioni delle leggi civili supplisce in parte la legge dell' opinione. Ella distribuisce le lode o il biasimo, secondo che il potere degli uni soccorre o non soccorre il bisogno degli altri. Dispensando i titoli di giusto, umano, generoso, eccita il desiderio d' eseguire queste virtù, e ritiene dai vizi opposti, minacciando la taccia d' ingiusto, inumano, avaro .... Quindi se il legislatore è mosso da buone intenzioni, procurerà di mantenere incorrotta l' opinione, onde farne supplimento alle sue leggi e ritrovare in essa, per promovere l' esecuzione di parecchi atti utili, quelle forza che a lui manca. L' opinione può creare une probità profonda che serba i patti e rende il servigio anco ove non sono testimoni; la legge forse non può creare che quella probità che basta per non andare al patibolo.

---

(1) *Usages civils*, pag. 562.

(2) Diedero saggio d' eguale giudizio que' gravissimi amministratori che vollero spingere lo sguardo tra le domestiche pareti, per espiare ora se nelle marmitte de' cittadini bolliva carne di storione o carne di vitello; ora se un povero uomo tranguggiava alla sera sett' once di pane ovvero dodici.

A misura che decrescono le difficoltà nel *verificare il potere* e nell' *escludere le scuse*, ci avviciniamo al punto in cui il legislatore può imporre l'obbligo del servigio bramato. Le sue operazioni dunque non debbono essere condannate in ragione de' gradi di libertà tolta, come opinarono Smith, Condorcet, Verri, Beccaria e la turba de' loro copisti, giacchè è vera in generale l' idea che debb' essere scemata la libertà d'eseguire un delitto e di schermirsi da un obbligo, ma in ragione

1.° Della cattiva qualità degli obblighi imposti (1).

2.° Dell' impotenza a farli eseguire.

ARTICOLO TERZO.

IL GOVERNO IMPONE L' OBBLIGO DI CERTE RICOMPENSE.

È possibile che succedano de' servigi, senza essere stati richiesti da quelli cui recano vantaggio. — Un chirurgo che trasse alla vita un ammalato da cui non fu richiesto, perchè privo di sentimento. — Un uomo che s' espose ai pericoli d'un incendio per salvare oggetti preziosi, o incontrò il furore d'un fiume per trarre dalle onde un annegato. — Un depositario che fece delle spese per conservare un deposito senza averne ricevuto l' ordine. — Un particolare che gettò

(1) Gli obblighi imposti sono condannabili

1.° Quando sono nocivi al pubblico, perchè si oppongono allo scopo della società, per es. (*sabatum propter homines non homines propter sabatum*);

2.° Quando sono indifferenti al pubblico, perchè tolgono il piacere d' agire o non agire, senza compenso;

3.° Quando sono inegualmente ripartiti, perchè nell' intrapresa sociale gli obblighi de' caratanti si debbono ripartire *per quanto è possibile* in ragione de' vantaggi.

nel mare la sua mercanzia per alleggerire un vascello e salvare il restante . . . In tutti questi casi l' incomodo è reale da una parte, ed è parimenti reale il vantaggio dall'altra; il legislatore deve dunque ordinare ricompensa e supplire alla mancanza della convenzione. Infatti

1.° Posta la ricompensa, quello che la dà, si trova tuttora in guadagno; ommessa la ricompensa, chi rese servigio resterebbe perdente.

2.° Questa ricompensa fa superare gli ostacoli che l'interesse privato o l'inerzia od altra affezione opporrebbe all' esercizio de' sentimenti benevoli.

3.° Il servigio successo essendo un fatto facilmente verificabile, se il legislatore impone l'obbligo della ricompensa non si trova impotente a farlo eseguire.

L' ingratitudine era punita in Atene come una infedeltà che nuoce al commercio de' beneficii, indebolendo questa specie di credito. Senza punire l' ingratitudine, si può prevenirla in molti casi, imponendo l'obbligo della ricompensa.

Il servigio reso è l'unica base di molti diritti sociali, ed in ispecie dei diritti de' padri sui figli. Allorchè nell' ordine naturale il potere dell'individuo diviene uguale a' suoi desiderii, ossia la forza dell' età succede alla debolezza dell' infanzia, il bisogno di ricevere cessa e il dovere della restituzione comincia. In questa ragione fondasi il diritto delle donne alla durata dell' unione maritale, allorchè il tempo cancellò le attrattive che ne furono il primo mobile.

Ordinando una ricompensa per un servigio reso si devono avere presenti quattro precauzioni.

1.° Impedire un' ipocrita generosità di cambiarsi in tirannia ed esigere il prezzo d' un servigio che non si sarebbe permesso, se fosse stato creduto interessato;

2.° Non autorizzare uno zelo mercenario ad esigere una ricompensa per servigi che il servito avrebbe potuto rendersi da sè stesso, od ottenere a prezzo minore (1);

(1) Forse esagerando questo principio, lo statuto della Valtellina

3.° Non lasciar opprimere un uomo da una folla di soccorrenti che sarebbe impossibile di ricompensare senza una perdita maggiore del vantaggio ottenuto (1);

4.° Escludere dal calcolo quegli atti che non erano necessari all'esecuzione del servigio.

Per diminuire le contese fu saggiamente dalle leggi stabilito il tempo entro cui si poteva richiedere il prezzo del servigio; così lo statuto milanese priva i sensali del diritto suddetto se nol riclamarono pria che scorressero sei mesi dachè resero il servigio (2); lo stesso termine è stabilito alle dimande de' servitori pel suddetto titolo dallo statuto di Lodi (3). Queste prescrizioni furono poscia sancite dai codici moderni.

Gli anni di servigio costituiscono un titolo per essere promossi ai gradi superiori nella milizia, e danno diritto ad

---

negò ai sensali il diritto d'essere ricompensati, e volle che questi si contentassero di quanto veniva loro offerto gratuitamente da amendue i contraenti, ovvero dall'uno o dall'altro; ecco il testo: « È ancora « statuito che niuno marossero abbia nè possa avere alcuna mercede « tanto dal compratore quanto dal venditore. Eccetto se spontanea- « mente di volontà di tutti duoi o d'una delle parti gli sarà data ». Cap. LXXIV degli statuti criminali.

Questa legge può avere due inconvenienti:

1.° Diminuire il numero de' sensali in modo che il pubblico ne soffra incomodo;

2.° Escludere dalla classe de' sensali le persone abili e oneste

Mi sembra quindi preferibile la regola dello statuto milanese già riferita alla pag. 5.

(1) Bentham, *Traités des législation.*

(2) « *Marosserii, elapsis sex mensibus post mercatum, non au- « diantur, occasione mercedis suae, nisi interim querimoniam de- « posuerint* ». Vol. II, cap. 421.

(3) « *Nullus servitor audiatur post sex menses, de mercede ali- « cujus requisitionis vel alterius actus quod fecerit nisi infra sex « menses querimoniam deposuerit, vel cartam vel condemnationem « recepesit* ». Cap. 319.

una parte della pensione o alla pensione intiera negli impieghi civili.

Chuo, imperatore chinese, permise o tutti i cittadini di scrivere sopra una tavola esposta al pubblico ciò che sembrava loro più riprensibile nella condotta del sovrano (1). Queste osservazioni se erano giuste, fruttàvano al loro autore il diritto d'essere innalzato ai posti più luminosi. Questo stesso servigio reso al pubblico bastava per mandare un uomo alla galera od alla morte sotto Domiziano.

ARTICOLO QUARTO.

IL GOVERNO S'INTROMETTE NELLE CONTESE PER SERVIGI E RICOMPENSE.

Non si espresse con troppa esattezza, per non dire che ci vendette un grave errore Destutt-Tracy, allorchè disse: « L'autorità pubblica *non deve mai intervenire nelle transa-* « *zioni particolari se non per accertarne l'esecuzione*, e por- « tare il suo appoggio alla fedeltà degli impegni (2) ». Chi mai ignora che vi sono delle convenzioni che il governo deve annullare, e delle quali lungi dal garantire l'esecuzione deve impedirla?

L'associazione delle nostre forze alle altrui voglie è prodotta dalla speranza d'un utilità; è questa utilità che costituisce la forza del patto; colla di lei scorta si distinguono i casi ne' quali il patto debb'essere confermato da quelli in cui debb'essere sciolto. Se l'esistenza del patto costituisse

(1) *Mémoires concernant les Chinois*, tom. 3.
(2) *Élémens d'Idéologie*, tom. IV, p. 268.

la di lui validità, questi avrebbe sempre il medesimo effetto. Ma se la sua tendenza perniciosa lo rende nullo, è dunque la sua tendenza utile che lo rende legittimo e valido.

Nelle vicende sociali si cambiano gli interessi de' cittadini, ed un sistema d'azioni daprima utile, diviene nocivo ed a vicenda. Allorchè l'utile cessa da ambe le parti, la convenzione si scioglie da sè stessa; e certamente sarebbe pazza la legge che volesse la continuazione d'un patto nocivo a ciascuno de' contraenti, se non segue danno ad una terza persona. Allorchè cessa l'utile da una banda e sussiste dall'altra, la soluzione delle contese può riuscire più difficile.

Se il governo non garantisse l'esecuzione d'alcun patto, non si realizzerebbero molte associazioni delle altrui forze alle nostre, quindi scemerebbe la massa de' vantaggi sociali. Se il governo garantisse l'esecuzione di tutti i patti, autorizzerebbe molte frodi ed errori, cioè accrescerebbe la massa de' danni sociali. Da un lato la buona fede debb' essere sicura e nel tempo stesso punita la fraude; dall' altra conviene diminuire la moltiplicità de' processi, ma nello stesso tempo i danni dell' errore.

Le massime generali additate dagli scrittori sopra questo argomento sono:

1.° Ricusare la sanzione ai patti in cui la lesione supera la metà del valore contrattato;

2.° Punire la malafede anche quando la lesione è minore della metà;

3.° Guardarsi dal produrre il dispiacere dell' aspettazione delusa;

4.° Allorchè una porzione di questo male è inevitabile, diminuire il sentimento, ripartendo la perdita tra le parti interessate, in ragione delle loro facoltà;

5.° Nel riparto accollare la maggior perdita a colui che avrebbe potuto con cure attente prevenire il male, cosicchè resti punita la negligenza;

6.° Evitare di produrre un male più grande di quello dell'aspettazione delusa (1).

CAPO SECONDO

Influenza governativa sul nolo delle cose, ed in ispecie sul nolo del danaro.

Per nolo s'intende l'uso delle cose nostre concesso ad altri mediante pagamento.

Chi noleggia le cose sue, si priva del vantaggio che potrebbe trarre da esse.

Questa privazione succede in forza del prezzo che si stipula tra il compratore dell'uso e il venditore di esso.

I tre motivi addotti alla pagina 3 ci persuadono che ovunque è agevole il conflitto tra i venditori e i compratori, debbe il governo restare spettatore indifferente, e lasciare alla libera concorrenza la determinazione del prezzo de' noli, ossia degli affitti delle cose.

Sono per lo più gli spiriti piccoli che estendono un principio al di là de' suoi confini. Se infatti un solo principio basta per tutti i casi, siamo sciolti dalla pena d'esaminar le eccezioni.

Si abusò del principio della libera concorrenza allorchè, per esempio, invece di ridurre a tariffa il prezzo dell' uso delle alpi comunali, si deliberò con pubblico incanto al miglior offerente, lasciando a questo il diritto di ripartirle ai proprietari delle vacche. Infatti un' alpe data ad un appaltatore diviene occasione d' angheria pe' comunisti che abbisognano di que' pascoli estivi. Non potendo essi contrattare con più appaltatori, e deboli per la loro moltitudine, sono costretti

(1) Bentham, *Traités de législation.*

a pagare quanto dall'unico appaltatore si richiede. Altronde costui caricando di eccessive bestie quel terreno, rende scarso il pascolo per ciascuna.

In questo e in tutti gli altri casi simili in cui il compratore non può preferire un venditore all'altro, deve il governo intervenire colle sue tariffe. Invece dunque di ricercare coll'asta pubblica chi offeriva maggior somma per l'uso delle alpi comunali, dovevano i municipii fissare il massimo numero delle bestie di cui può essere caricata ciascuna alpe, ed il prezzo da pagarsi per ciascuna bestia, quindi appaltare l'esigenza de' pagamenti ad un tanto per cento, da fissarsi col mezzo dell'asta.

Allorchè si tratta di far passare un'acqua d'irrigazione sopra l'altrui fondo, sarebbe stoltezza l'abbandonare al proprietario la determinazione del prezzo del terreno da occuparsi. In questo caso il proprietario ha a suo favore il bisogno del compratore, senza che questi possa farsi forte sul bisogno d'altri proprietari: altronde l'uso bramato ossia l'oggetto del contratto, lungi d'essere una frivolezza, è fecondo di speciali utilità. Quindi il governo viene in soccorso del bisognoso, ossia colle sue tariffe pone limite alle pretese del venditore. Si dica lo stesso de' terreni da occuparsi per lo scavo di miniere, erezione di fabbriche, costruzione di strade . . . . Allorchè l'uso bramato ossia l'oggetto del contratto non è accompagnato da speciale utilità, l'intervento del governo cessa, e il bisognoso paga il prezzo in ragione delle altrui pretese.

Le quistioni principali che si sogliono agitare sopra questo argomento, hanno per oggetto il nolo del danaro; dico nolo del danaro, giacchè chi dice *prestito del danaro*, parlando del danaro dato ad interesse, fa uso d'una espressione così inesatta e così falsa, come che dicesse *prestito del terreno*, parlando d'un terreno dato in affitto. Un capitalista che dà il suo danaro ad interesse, è affatto simile ad un proprietario che affitta la sua casa, ad un vetturale che dà a nolo

il suo cavallo, ad un rigattiere che vi permette l'uso d'un suo abito da maschera a tre lire al giorno. Un proprietario che da in affitto il suo terreno a sì gravose condizioni che il paesano non può trarvi il necessario sostentamento lavorando tutto l'anno, è un vero usuraio così indiscreto, così inumano come lo è il capitalista che dà il suo danaro a sì alto interesse, che l'intraprenditore, facendone uso, non conserva quanto gli abbisogna per vivere (1).

Gli scrittori d'economia che talvolta si compiacciono di far riguardare come misteriose delle quistioni semplicissime, hanno dimandato con molta serietà se è utile che sia basso l'interesse del danaro.

Dimandare se è utile che sia basso l'interesse del danaro è dimandare se è utile che sia a basso prezzo il nolo degli abiti, de' sacchi, de' carri, delle barche, de' buoi, de' cavalli, delle case, in somma di tutte le cose di cui si può concedere ad altri l'uso. Presentata così la quistione, ogni difficoltà sparisce, e l'utilità del basso interesse non può più essere negata che dai pazzi.

Per provare i vantaggi del basso interesse dal denaro, Genovesi adduce le tre seguenti ragioni:

1.° Il basso interesse facilita molti lavori;

2.° I generi d'industria nazionale trovano maggior spaccio che gli analoghi de' paesi esteri, ove gli interessi sono alti:

3.° Gli alti interessi attirando danaro estero nello Stato lo rendono dipendente.

---

(1) Anzi il proprietario ossia il noleggiatore del terreno ha un vantaggio speciale sul capitalista, ossia noleggiatore del danaro e di qualunque altra cosa mobile, giacchè il primo accrescendo l'affitto accresce il suo capitale, essendochè il prezzo del terreno si regola per lo più sul prezzo dell'affitto; ora questa eventualità non si realizza pel secondo.

A favore della stessa opinione Pagnini dice: « E quanto « ai terreni non v'è cosa più distruttrice e più contraria « all'agricoltore quanto lo è l'altezza degli interessi del da- « naro, e all'opposto non v'è mezzo più sicuro per favo- « rirlo quanto il basso frutto e moderato. Ognuno sfugge « d'azzardare con troppa fatica e ad un interesse molto te- « nue in terreni que' capitali che comodamente e senz'altra « applicazione che quella di contarli e riscuoterli, e al più « di ritrovarne buona cauzione, può impiegare ad un frutto « migliore o in crediti pubblici o in altra consimil sorta di « traffico. Per evitare le conseguenze di questa preferenza « immancabilmente dannosa all'agricoltura, l'Inghilterra e « l'Olanda hanno saviamente ridotto ad un frutto molto me- « diocre questa sorta d'impieghi (1) ».

Destutt-Tracy adotta la stessa opinione pe' seguenti motivi:

1.° « Perchè tutte le rendite che gli uomini industriosi « pagano a' capitalisti sono altretanti fondi tolti alla classe « laboriosa a profitto degli oziosi;

2.° « Perchè quando quelle rendite sono forti, tolgono « una così gran parte de' beneficii delle imprese industriose « che molte diventano impossibili;

3.° « Perchè quanto più quelle rendite sono forti, tanto « maggior numero di gente ci vive sopra senza far nulla (2) ».

Persuasi della citata opinione gli scrittori inglesi predicarono per quasi due secoli che tutte le viste del governo dovevano tendere ad abbassare l'interesse del danaro. Tra questi scrittori primeggiano Josias Child e il celebre Loke.

È facile cosa l'accorgersi che qui la quistione comincia a complicarsi, giacchè si tratta di decidere se il governo debba o non debba immischiarsi in questa faccenda.

---

(1) PAGNINI, *Del pregio delle cose.*

(2) *Elémens d'Idéologie*, tom. IV, pag. 268 269.

ARTICOLO PRIMO

I.

SAGGIO DI REGOLAMENTI SUL NOLO DELLE COSE ED IN ISPECIE DEL DANARO.

Il prezzo dell'*uso* del danaro si chiama *usura*.

L'idea primitiva di questa parola rappresenta il compenso che il venditor riceve per cedere l'uso del suo danaro (1).

La stessa parola e la stessa idea si estende anco alla mercede pattuita per l'uso

1.° Delle frutta, o simili corpi che si consumano e si restituiscono con *altri della medesima specie*;

2.° Delle vesti, macchine, statue, o simili corpi che si debbono *essi stessi* restituire al padrone.

Si distinguono cinque specie d'usure:

1.° *Usure di tempo*, e son quelle che corrispondono unicamente alla mercede data dal debitore per l'uso del capitale; si vede quindi che i censi perpetui sono vere usure di tempo.

2.° *Usure di pericolo*, e son quelle che si danno in compenso del rischio che corre il creditore di perdere il capitale; appartengono a questa specie tutti i noli senza pegno od ipoteca.

3.° *Usure miste*, e son quelle che si danno nel tempo stesso e per mercede e per compenso del rischio; i vitalizj ne sono un caso particolare.

4.° *Usure palliate*, e son quelle che sebbene coperte da condizioni e circostanze diverse, pure all'una o all'altra delle tre suddette specie appartengono; tale si è per esempio

---

(1) « *Usura est incrementum foenoris ab usu oeris crediti non-* « *cupata* ». ISIDORO, *Orig.*, lib. V, cap. XXV.

il contratto detto *anticresi*, per cui il debitore rimette al creditore in pegno un fondo fruttifero (1).

5.° *Usure giudiciarie*, e son quelle che vengono imposte dal giudice qual compenso pel ritardato pagamento, ancorchè non fossero pattuite.

Sarà facile l'osservare, continua l'abate Vasco che mi servirà di norma in questa discussione, che ai tempi nostri rarissime esser possono le usure di tempo. Conviene per questo che non si corra alcun rischio di perdere sul capitale o almeno che il rischio sia tanto leggiero da potersene trascurare la considerazione. Due casi soli sembra che escludano ogni rischio, l'ipoteca o il pegno dato dal debitore. Ma il pegno può deteriorarsi o smarrirsi in mano del creditore, e l'ipoteca non è sufficiente cautela *ove si può temere* che il medesimo fondo già sia obbligato a' creditori anteriori, o che le cavillazioni del foro ne rendano dispendiosa e forse inutile almeno per lunghissimo tempo la dimanda.

Nella stessa maniera si vedrà che anche le usure di pericolo difficilmente si ristringono al compenso del rischio, ma abbracciano quasi sempre la mercede dell'uso del denaro, onde si risolvono in miste. A meno che la negoziazione non fosse di tal natura da potersi terminare in brevissimo tempo, per esempio d'un mese, chi dà una somma

(1) Se si pattuisce che cedano al creditore i frutti del pegno invece delle usure, il contratto è un' anticresi espressa, ed è una vera specie di usura di tempo. Quest' è il caso espresso in varie leggi romane (*a*).

Ma se rimettendosi dal debitore un fondo fruttifero in pegno, non si fa menzione alcuna di frutti nè di usure, allora per disposizione della legge romana (*b*) le usure si compensano coi frutti, e questa anticresi tacita è un' *usura di tempo palliata*.

(*a*) L. 11, § 1, ff. *de pignoribus et hypoth.*, leg. 14 e 17, *Cod. de usuris.*
(*b*) L. 8, *in quibus cad. pignor.*

altrui perchè la impieghi in una certa negoziazione, terminata la quale la rende colle pattuite usure, egli certamente nel determinar queste ha riguardo non solo al pericolo cui si è sottomesso di perdere il suo capitale, ma ancora alla lunghezza del tempo per cui non dev' essere privato.

Non era nota al tempo della romana repubblica l'usura imposta al debitore dal giudice, ma non pattuita dal creditore. Opina Noodt (1) che il primo ad immaginare questa nuova specie d' usura sia stato Labeone, imitato poscia da Pomponio, i quali in alcune specie di contratti, detti di buona fede, introdussero, che essendo danneggiato il creditore nel caso del ritardato pagamento, il giudice di proprio uffizio condannasse il debitore a pagare un compenso secondo la prudente estimazione del danno; e la somma prescritta per questo compenso non chiamossi già usura, perchè non era una mercede pattuita per l' uso del capitale, ma interesse, ossia latinamente *id quod interest.* Ma presto si estese anche a questo interesse il nome di usura, dopo che per la costituzione imperiale (di cui il Noodt nel citato luogo crede autore Antonino Pio) fu generalmente ordinato che in altri casi si prescrivesse dal giudice l'interesse dovuto al creditore a titolo di ritardato pagamento (2). Ecco per quale maniera ormai nel volgar linguaggio usura ed interesse sono divenuti sinonimi.

Allorchè la mercede e il compenso chiesto per l'uso e pel rischio divenne sì esorbitante che ne soffrirono i bisognosi, alla parola usura s'associarono i sentimenti d'inumanità mostrati dal venditore, ed i sentimenti di disagi provati dal compratore.

Nel linguaggio attuale la parola usura equivale a compenso inumano ed abborrito per denaro noleggiato.

---

(1) Lib. III, cap. VI.
(2) Leg. 1 et 37, *Cod. de usuris.*

Quindi gli scrittori che difendono la legittimità del compenso per la concessione dell' uso e per la possibilità della perdita del capitale, corrono pericolo d'essere condannati dal volgo che sente e non ragiona, ossia nel cui animo si risvegliano tosto alla parola usura i sentimenti d'inumanità e d'abbominazione.

E siccome l'intolleranza degli scorsi tempi cacciando gli Ebrei dalle arti e dagli impieghi, vietando loro il possesso e la condotta de' terreni, li forzò a ristringersi al commercio del danaro, quindi la parola usuraio venne confusa colla parola ebreo, e si trovò caricata di nuova abbominazione per gli associati sentimenti religiosi.

Siccome però, come tutti sanno, vi sono ebrei di questa specie anco tra i cristiani, quindi si scorge che a torto si tenterebbe di crear onta all' una religione o all' altra, giudicandone dai costumi de' suoi seguaci (1).

La filosofia che lascia l'intolleranza a chi manca di ragione, e che imprimendo l'infamia sulla fronte de' privati cittadini che la meritano, ne vorrebbe sciolte le diverse classi della società: la filosofia mentre crede legittima ed utile l'usura, condanna l'inumanità e la frode, qualunque sia il sentimento religioso di chi la palesa ne' suoi contratti.

Dopo queste spiegazioni additerò i pensieri de' legislatori sull'argomento attuale.

---

(1) M. Grenus, avvocato ginevrino, parlando del dipartimento del Lemano dice: « Le nostre piaghe sono più profonde che non « quelle aveva fatto l'usura nei dipartimenti orientali, e che hanno « fissato l'attenzione di un governo riparatore.

« Gli usurai hanno in proporzione fatto qui molto più guadagni « illeciti in sette od otto anni che non ne hanno fatto là gli Ebrei « in mezzo secolo: giammai hanno essi regolata l'usura come è in « questo dipartimento ». (*Premier essai sur la législation de l'usure*, pag. 109).

Alcuni teologi, avvezzi a ragionare sopra cose che non comprendono, pretesero che Mosè, il più antico scrittore di cui rimangano le opere, vietò assolutamente l'usura. Altri teologi, e sembrano i più ragionevoli, dimostrano facilmente che questo legislatore vietò di esigere l'usura dai poveri e non dai facoltosi (1).

Dopo il codice mosaico gli eruditi ci presentano gli scritti chinesi e ci accertano che in uno de' più antichi codici di questa nazione si legge: « Chi ha dato danaro a pre-« stito può in virtù del suo contratto esigere dal debitore « per usura tre centesime del capitale ciascun mese. Cesse-« ranno le usure quando la loro somma uguaglia il capi-« tale. Chi trasgredirà questa legge, sarà punito con 40 ba-« stonate, e quanto avrà riscosso di più del permesso sarà « riguardato come un furto ».

In Atene l'usura era senza freno, come suol essere ovunque sono molti bisognosi. Il diritto de' creditori s'estendeva sino a poter vendere o ritenere schiavi i debitori morosi. Solone lasciando l'antica libertà all'usura, le tolse il diritto di schiavitù (2). La quota consueta dell'usura di tempo presso i Greci era una sesta annua del capitale, e l'usura mercantile una quinta ripartita sui dieci mesi del loro anno (3).

Zoroastro vietò d'accrescere la quota pattuita dell'usura, sotto pretesto che non era stato pagato il capitale nel tempo promesso. Permettendo l'usura, vietò l'*anatocismo*, ossia l'usura dell'usura (4).

---

(1) *Traité des prêts de commerce ou de l'intérêt legitime ou illegitime de l'argent.* Amsterdam 1759, tom. I, pag. 335 e seg.

(2) SALMASIO, *de usuris*, cap. XIX, pag. 505.

(3) *Idem ibid.*, cap. I. Vedasi anche lo stesso scrittore nei libri *de mutuo*, *de modo usurarum*, *de fœnore trapezitico*.

(4) *Zend-Avesta*, tom. I, part. II.

Ne' primi tempi della repubblica romana l'usura fu senza limite come in Atene. Le leggi delle dodici tavole la fissarono all'unciaria (1), cioè alla dodicesima parte del capitale, il che equivale all'8 1/2 per cento. Chi conosce i bisogni del popolo romano, supporrà facilmente che quella legge andò in disuso; quindi i tribuni del popolo la rinnovarono nell'anno 397 di Roma, e con scandalo del senato ridussero la detta quota alla metà nel 406, cioè a un quarto e un sesto per cento.

Si congettura che in un tumulto popolare, successo nel 411 sotto il tribuno Lucio Genucio, fu vietata ogni usura (2). Ma se il popolo può distruggere le leggi, non può distruggere i suoi bisogni; quindi l'usura rinacque.

L'usura semi-unciaria, cioè ridotta al quattro e un sesto per cento, essendo troppo piccola, non se ne contentarono i ricchi capitalisti; quindi s'introdusse la frode di riscuotere maggiori usure dai Romani stessi sotto nome dei soci del popolo romano. Fu messo freno a questa frode dalla legge Sempronia circa l'anno di Roma 560, per cui si dichiarò che dai soci latini non si potessero riscuotere maggiori usure che dai cittadini di Roma (3).

Negli ultimi tempi della repubblica furono stabilite dal senato le usure centesime, quelle cioè per cui pagavasi al creditore ciascun mese la centesima del capitale (4).

---

(1) « *Duodecim tabulis sancitum ne quis unciario fœnore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletum ageretur* ». Tac. Ann., lib. VI, cap. XVI.

(2) Tacito, l. 1, cit. « *Invenio apud quosdam L. Genucium Tribunum plebis tulisse ad populum ne fœnerare liceret* ». Tit. Liv., lib. VII, cap. XLIII.

(3) Tit. Liv. lib. XXXV, cap. VII.

(4) Cic. *epist. ad Atticum*, lib. V, epist. ultima.

Oltre le sin qui dette non trovasi nella giurisprudenza della romana repubblica altra limitazione per riguardo alle usure espressamente pattuite, eccettuati i senatori cui per testimonianza di Cicerone fu vietato anticamente di prestare ad usura (1). Ma gli imperadori Arcadio ed Onorio dichiararono che questo divieto non comprendeva i figliuoli dei senatori costituiti in minor età, e poscia permisero ai senatori medesimi di riscuotere a titolo d'usura l'annuo sei per cento (2).

Le usure dei frutti pattuite da riscuotersi in natura continuarono senza limiti sino alla legge di Costantino che le fissò alla somma tuttochè enorme del cinquanta per cento (3).

Il senatus-consulto Macedoniano sotto Vespasiano o sotto Claudio, su di che disputano gli eruditi, minacciò una pena a coloro che prestavano danaro ai figli di famiglia non risponsali, obbligatisi alla restituzione quando fossero sciolti dalla patria podestà. Si rese vana ogni azione di questi creditori contro ai loro debitori anche dopo la morte del padre, in pena dello scandalo e dei cattivi costumi che per questa specie di contratti si fomentavano nei figli di famiglia (4).

Ulpiano parla di due altre limitazioni:

La prima riguarda l'accumulamento delle usure non pagate a' suoi tempi. Queste cessavano, allorchè aggiunte le

---

(1) Cic. *de leg*, lib. III.

(2) *Cod. Theod*, lib. II, tit. XXXIII, leg. 3-4.

(3) L. 1. *Cod. Theod.*, *de usuris*.

Non v' e quindi luogo a sorpresa se Bruto esigeva il 48 per cento dai popoli di Salamina. Per poter condannare questa od altra maggior quota, converrebbe sapere se grande o piccolo rischio s'incorresse noleggiando il danaro in quel tempo ed a quegli abitanti.

(4) L. 1, *ff. de* S. C. MACEDON.

une alle altre formavano una somma uguale al capitale; nè poteva il creditore pretendere nulla più che il suo capitale, ed altretanto per le usure retratte. Ma non si estendeva già questa limitazione in favore di quelli che pagavano annualmente le usure pattuite, il che vuol dire che la legge puniva la fedeltà alla promessa (1).

La seconda limitazione vieta di patteggiare col debitore che non pagando egli nel tempo prescritto le usure, queste riducansi in capitale, e debba egli pagare in avvenire anche le usure delle usure, qual patto chiamasi da Cicerone *anatocismo* (2).

Furono certamente vietate le usure delle usure dalle costituzioni imperiali, e coloro che le esigevano vennero dichiarati infami da Diocleziano e Massimiano (3).

Ma non si impedirono due altre maniere di rendere fruttifere presso il debitore medesimo le prime usure.

La 1.ª maniera si fu d' interpellare il debitore al pagamento delle usure maturate, il che non trovandosi egli in caso di fare, costituire in nuovo capitale di debito le usure decorse, cosicchè le posteriori usure riscosse dal creditore non si presentavano come usure di usure, ma di usure immediate d' un capitale novello (4).

2.ª Se il debitore non voleva con nuova stipulazione ridurre le usure in capitale con prometterne le usure, facevasi allora condannare dal giudice al pagamento del capitale e delle usure decorse; qual pagamento non facendosi dal debitore, era egli sottoposto all' usura di tutta la somma, e in questa guisa si riscuotevano da lui sostanzialmente le usure

---

(1) L. 26, § 1, *ff. de cond ind.*
(2) Cic, lib. V, *Epist. ad Att.*, ep. ult.
(3) L. 20, *Cod. de usuris.*
(4) L. 28, *Cod. de usuris.*

delle usure, benchè sotto aspetto di usure d'una somma al cui pagamento era stato condannato (1).

Giustiniano moderò assai la quota legale delle usure con legge generale (2), prescrivendo che le semplici usure di tempo pe' capitali in danaro, dati a nolo da persone illustri, non oltrepassassero il terzo delle centesime, che vuol dire il quattro per cento all'anno; da tutti gli altri la mezza centesima, cioè il sei per cento.

Alle chiese però non permise quel legislatore di prendere a nolo a maggior interesse del tre per cento (3). Ristrinse anche poscia in favore degli agricoltori l'usura del danaro noleggiato all'annua ventiquattresima del capitale (4).

Le usure di puro pericolo, che erano in prima illimitate, furono ridotte alla centesima, cioè all'annuo dodici per cento (5).

Le usure miste, quali solevansi allora esigere dai negozianti, Giustiniano le ridusse ai due terzi della centesima, che vuol dire all'otto per cento; e ciò fu esteso in appresso anche nel caso che non fossero state espressamente pattuite (6).

Le usure dei frutti che erano state limitate da Costantino al 50 per cento, come si disse di sopra, vennero dalla legge generale di Giustiniano ristrette al dodici, e portate poscia al 12 1/2 per cento (7).

Ordinò egli finalmente che le usure giudiciarie non potessero eccedere i fissati confini sotto alcun pretesto di consuetudine in alcun luogo vegliante.

---

(1) Leg. unic., *Cod. Theod. de usuris rei judic.*

(2) Leg 26, § 1. *Cod. de usuris.*

(3) Nov. 120. cap. IV.

(4) Nov. 32-34.

(5) Nov. 110.

(6) Nov. 136, cap. IV.

(7) Nov. 32-34

Osservano gli scrittori che nella citata legge Giustiniano non minacciò alcuna pena ai contravventori, ma solo generalmente prescrisse che qualunque usura, oltre la legale, riscossa dai creditori, debba imputarsi in estinzione dei capitali, e qualunque contratto fatto in frode di questa legge sia ridotto alla misura in essa determinata.

Con nuova legge prescrisse Giustiniano che anche le usure annualmente pagate non potessero eccedere il capitale; cosicchè chi avesse pagato per 25 anni usure al 4 per 100, non fosse più tenuto ad ulteriore pagamento di usure, e chi avesse pagato per anni 50, fosse sciolto da ogni debito anche di capitale (1).

Continuò la legislazione di Giustiniano in Oriente sino a Basilio Macedone che cominciò a regnare nel 867. Questo imperatore sancì la prima legge civile, che vietò l'usura come contraria al diritto divino.

Leone il Filosofo, benchè poco meritevole di questo titolo, abrogò la legge di suo padre Basilio, ed ordinò che le usure avessero luogo ne' contratti di mutuo, fissandone la quota al quattro per cento (2).

Il medesimo imperatore nella raccolta e correzione di leggi giustinianee, fatta assieme a suo fratello Costantino, pose nuovo limite all'anticresi, prescrivendo che i frutti del fondo dato in pegno, dopo sette anni, siano per la metà imputati in estinzione del capitale (3).

L'imperatore Michele Duca, nel nuovo suo codice, disteso dal proconsole Michele Ataliata (l'ultimo pubblicato dagl' imperatori greci), rimise in pieno vigore la prima legge

---

(1) Leg. 27, § 1, leg. 29 30, *Cod. de usur.*, Nov. 121-138.

(2) *Imp. Leon*, Const. 83.

(3) *Delectus legum compendiarius* . . . . . . , tit. 22. *Vide Jus Graec Rom.*, tom. II, pag. 79.

di Giustiniano (1) senza far menzione delle limitazioni e ristrizioni posteriori.

Passato l'impero d'Oriente sotto la dominazione dei munsulmani, fu assoggettato alle leggi di Maometto comprese nell'Alcorano, sotto cui vive ancora presentemente. Non trovasi in questo libro alcuna pena minacciata agli usurai, benchè si riguardino questi come trasgressori della legge divina, perchè esercitano un mezzo odioso per accrescere la loro ricchezze (2). *Gli usurai* (leggesi in esso) *usciranno dalla tomba agitati dai demonii, perchè dissero che non vi era differenza tra la vendita e l'usura. Avrebbe Iddio permessa l'una e vietata l'altra? Chi ascolterà questo avviso del Signore, e rinuncierà al male, avrà il perdono, e sarà testimonio il cielo della sua azione. Chi ricaderà nel delitto sarà preda di fuoco eterno. Dio allontana la sua benedizione dall'usura* (3). Vedesi qui che non si dichiaran nulli i contratti usurai, che non si prescrive la restituzione delle usure riscosse, o la loro imputazione nel capitale. È dunque questa di Maometto una legge religiosa, e per nissun modo civile.

La caduta dell'impero romano in Occidente non cagionò molte variazioni nella legislazione intorno all'usura. I Goti, gli Ostrogoti, i Lombardi in Italia, e i Visigoti nella Spagna e in parte della Francia lasciarono in uso le antiche leggi romane. Solo nel codice de' Visigoti pubblicato in Ispagna dal re Egica dopo l'approvazione del sedicesimo concilio toletano, adunato l'anno 693, trovansi tre leggi risguardanti l'usura;

(1) Leg. 26, § 1, *Cod. de usuris*.
(2) Koran, tom. I, pag. 49, 50, 61, 69, 84; tom. II, pag. 175.
(3) Tom. I, cap. 2. pag. 275.

La 1.a prescrive che perdendosi il capitale senza colpa nelle mani del debitore prima che ne abbia tratto profitto, non sia più egli tenuto a pagare l'usura promessa (1).

La 2.a rinnova la tassazione dell'usura alla quota di un ottavo annuo del capitale, aggravando ai contravventori la pena che non solo sia invalida la convenzione di una quota maggiore, ma che cessi in questo caso, ristringendosi il credito al solo capitale (2).

La 3.a rimette in vigore la legge romana sopracitata per riguardo ai frutti che si dovevano restituire con accrescimento in natura, prescrivendosi qui la quota del cinquanta per cento, che chiamavasi dai Romani usura *hemiolia* o *sescupla* (3).

I Visigoti, i Borghignoni, i Franchi, divenuti padroni della Gallia, nulla v'innovarono per riguardo all'usura. Nulla di ciò si trova nella legge Salica, e dalle formole raccolte da Marcolfo circa l'anno 660, comprendesi che era in uso libero presso i Franchi l'usura (4).

Riunitosi l'impero d'Occidente sotto Carlo Magno, continuarono ad essere osservate le leggi romane, e quelle particolarmente del codice teodosiano, ne incontransi tra i capitolari di Carlo Magno o de' suoi successori nuove limitazioni all'usura.

Era cosa naturale che in questi tempi di miseria alcuni uomini facoltosi estorcessero gravissime usure da chi abbisognava del loro danaro, come si estorce altissimo prezzo del grano in tempo di carestia; quindi Lotario pubblicò nel

(1) Leg. *Wisig*, lib. V, tit. 15, cap. 4.

(2) *Ibid.*, leg. 8.

(3) *Ibid.*, leg. 9.

(4) Lib. II, form 25, 26, 27, 28. *Appendice di* Bignon, form. 15, 35, 50. Sirmondi, form. 13.

castello d'Olona presso Vercelli nel 840 la seguente legge: *Prohibemus ut nemo usuram facere praesumat post Episcopi sui contestationem: quod si quis post ejus interdictum facere praesumpsit, a Comitibus, sicut supra dictum est de contemptoribus, praecipimus ut distringatur* (1). (Proibiamo che nissuno si ardisca fare usura dopo che glielo abbia divietato il suo vescovo, e se dopo il divieto di lui alcuno si ardirà di farla, comandiamo che sia castigato dai conti, siccome è detto di sopra dei violatori). Non fu certamente vietata a tutti l'usura per questa legge, ma a quelli che ne facevano professione in modo disumano a danno dei poveri, dopo che fosse loro intimato dai vescovi di astenersene.

Più generale, ma nel medesimo senso fu la legge dell'imperator Lodovico: *Quia ergo*, dic' egli, *in multimodis adinventionibus usurarum quosdam laicos et clericos* (*oblitos praeceptionis dominicae qua dicitur: Pecuniam tuam non dabis ad usuram et frugum superabundantiam non exiges, ego Dominus Deus vester*) *in tantam turpissimi lucri rabiem exarsisse cognovimus, ut in multiplicibus atque innumeris usurarum generibus sua adinventione et cupiditate repertis pauperes affligant, opprimant et exhauriant; adeo ut multi fame confecti pereant, multi etiam propriis derelictis alienas terras expetant: in quibuscumque locis hoc fieri didicimus, ne alterius fieret cum ingenti protestatione modis omnibus inhibuimus* (2). (Essendochè abbiamo noi conosciuto da molti fatti, che certi cherici e laici (senza far conto del precetto del Signore il quale dice, non darai ad usura il tuo denaro e non esigerai un di più dalle somministrazioni di derrate, così comando io che sono il vostro Signore Iddio), si sono accesi fuor misura della smania di guadagni turpissimi in

(1) *Leg. Longob.*, tit. 54, lib. II.
(2) *Lud. Imp. Capit add.* 2, cap. XVII.

guisa che con usure moltiplici, e di ogni genere inventate dalla loro cupidigia, affliggono i poveri, gli opprimono e gli spogliano affatto, a segno che molti periscono di fame e molti sono costretti ad abbandonare le proprie terre e trasportarsi in luoghi forestieri, noi dichiariamo solennemente e proibiamo in modo assoluto che si abbia ciò a fare in nissun luogo).

Sia per queste leggi, sia per le continue esortazioni dei vescovi che fino da' primi secoli della Chiesa costantemente declamarono contro le usure riscosse dai poveri, la professione d' usuraio, cioè di quello che invece di negoziare il suo danaro lo serbava per darlo a nolo medianti gravi usure a chi ne aveva bisogno, divenne in ogni luogo odiosissima; e quel santo re d' Inghilterra Eduardo III, che vivea nella metà del secolo XI, scacciò tutti gli usurai dal suo regno avendone veduto in Francia gl' inconvenienti. Ecco le parole del codice inglese: *Usurarios quoque defendit rex Eduardus ne rimaneret aliquis in toto regno suo; et si quis inde convictus esset quod fœnus exigeret, omni substantia propria careret et postea pro exlege haberetur. Hoc autem asserebat ille rex se audisse in Curia regis Francorum dum ibidem moraretur: quod usura summa radix omnium vitiorum est* (1). (Anche il re Edoardo proibì agli usurai di restare nel suo regno; ed ordinò che chiunque fosse in seguito convinto di usura fosse spogliato di ogni suo avere, e poscia messo fuori della legge: e quel re asseriva di avere udito nella corte del re di Francia, intanto che egli dimorava colà, che l' usura è la principale radice di tutti i mali).

Non pare che si estendessero queste leggi ad ogni interesse del danaro dato a nolo, poichè restarono in vigore le leggi romane in più luoghi, come appare da un editto

---

(1) Leg. 1. Eduardi, lib. XXII.

del 864, in cui leggesi: *In illis autem regionibus, in quibus secundum legem Romanam judicantur judicia, juxta ipsam legem committentes talia judicentur; quia supra illam legem vel contra ipsam legem, nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt, nec nos aliquid constituimus* (1). (Ma in que' paesi i quali sono regolati secondo la legge romana vogliamo che tali cose siano giudicate secondo tal legge; imperocchè sopra la medesima o contro di essa nè i nostri antecessori hanno statuito alcun capitolo, nè lo abbiamo statuito noi).

Rimangono vari esempi di vere usure sancite in quei tempi dai vescovi stessi e da venerati personaggi che al fastigio della santità s' innalzarono (2).

---

(1) *Edict. Pist.*, an. 864, cap. XX.

(2) Bellissimo esempio di usura approvata in que' tempi, continua l'abate Vasco, che in questa discussione mi serve di scorta, ci somministra il contratto di Notkero vescovo di Liegi con Jugelardo abate di san Richerio, fattosi nell'anno 989, che ci fu conservato intiero dal monaco Ariulfo nella sua cronica di san Richerio (*a*). La somma del contratto consiste in che il vescovo di Liegi ha dato a prestito all'abate di san Richerio trentatre lire per anni venti, e questi gli ha dato in pegno alcuni poderi dell'abazia, posti nella diocesi di Liegi, a condizione che ne ritenga i frutti per detti venti anni senza pretendere altra usura, e dopo i venti anni restituendosi il danaro dal debitore siagli restituito il pegno dal creditore. Questa è una espressa anticresi da tutti compresa fra i contratti di usura. Parlando dei medesimi, il Tommasini dice: *Questi atti, quantunque usurari, si facevano con grande solennità, e non so per quale disgrazia ci sono stati conservati. I vescovi che succedettero a Notkero rinnovarono più volte questo medesimo contratto* (*b*). Infatti con nuovo atto Notkero ad istanza dell'abate Jugelardo, obbligò i suoi successori ad osservare il contratto, ed a restituire il pegno qualunque volta fosse

---

(*a*) *Spicil.*, Luc. Achen., tom. II, pag. 329.

(*b*) Thomas, *Traité du négoce*, part. I, ch. XIV.

Sembra adunque che sia nata in que' secoli la distinzione tra l'usura e l'onesto interesse. Mentre questo si praticava sotto la protezion delle leggi e senza minima taccia, l'usura, ossia, come intendevasi allora, l'abuso della povertà altrui per trarre dal proprio danaro smoderati profitti, era vituperatissima e da molti legislatori vietata. Invece adunque di dire, usando nel proprio senso il vocabolo usura, è *lecita l'usura moderata*, dicevasi, *l'interesse moderato non è usura.*

---

restituito il danaro. Fu osservato il contratto dai successori di Notkero, cioe Balvico, Woldobone e Durando, e da Angilrano successore di Jugelardo. Anzi essendo trascorsi i vent'anni pattuiti, si rinovò il medesimo contratto tra Durando vescovo di Liegi e Angilrano abate di san Richerio nell'anno 1022 (*a*).

È qui da notarsi che il vescovo Notkero fu collocato tra i santi da Molano nelle sue addizioni al martirologio d'Usuardo; Woldobone e Durando sono chiamati beati dal Mira; l'abate Jugelardo è nominato con molta lode nella cronaca dell'abazia di san Richerio, e nella stessa si narrano i miracoli operati dopo la morte dall'abate Angilrano.

Altro esempio nel secolo seguente ci somministra la vita di santa Juetta scritta dal monaco Ugone. Essa rimasta vedova nel 1181, per provvedere a se ed a' suoi figli, impiegò le poche sue sostanze presso un negoziante ad interesse. « *Metuens Juetta tam sibi quam filiis* « *cavere volens in posterum*, *de volontate et consiglio patris con-* « *sensit in hoc*, *ut pecunia quae sibi proveniebat ex substantiola* « *sua publicis negotiationibus accomodaretur*, *ut supercrescentis lu-* « *cri negotiantium esset particeps*, *sicut multi et honesti secundum* « *saeculum viri facere consueverant* (*b*) ». (Questa volendo, contro ogni evento, provvedere in avvenire a se ed ai figli, colla volontà e consiglio di suo padre accomodò sopra pubblici banchi il denaro che le proveniva dalla sua picciola sostanza, in guisa che partecipasse al guadagno sopracrescente de' negozianti, siccome erano soliti di fare molti onesti secolari).

(*a*) *Spicil*, loc. cit.

(*b*) Fleg., *in vita B. Juettæ apud Bolland*, 13 *Jan*.

La scoperta delle Pandette fiorentine nel secolo XII fece cessare questa distinzione. Avendo ordinato Lottario II imperadore che il diritto romano, novellamente ritrovato, fosse ovunque la norma delle pubbliche lezioni e dei giudizi nei tribunali (1), si riconobbe che qualunque interesse esatto per danaro noleggiato, quantunque ristretto fra i limiti dalla legge prescritti, era compreso sotto il nome di usura.

Sgraziatamente nacque non molto dopo la teologia scolastica, che sostituendo le proprie idee ai testi sacri, sfigurò i dogmi e la morale, turbò la quiete de' cittadini e le operazioni del commercio.

Avvezzi i teologi ad abborrire l' usura nel senso limitato, poc' anzi esposto, quando intesero che anco gli interessi moderati chiamavansi usure, si divisero in più partiti.

Prevalse in breve l' opinione del dottor d' Aquino che riguardò l' usura presa nella più ampia sua significazione come contraria al diritto naturale e divino.

Questa dottrina degli scolastici influì grandemente nelle leggi riguardanti le usure, pubblicate nel secolo XIII e seguenti dai principi cristiani. In Francia, dopo che furono da Filippo II espulsi i Giudei professanti l' usura, confiscati i loro beni ed assolti i loro debitori, quindi richiamati i Giudei con ristringere in alcuni limiti le loro usure; dopo che Luigi VIII annullò nuovamente tutti i contratti usurari degli Ebrei, S. Luigi promulgò nell' anno 1230 una legge contro ogni usura, primo esempio di sì generale divieto (2). Conti-

---

(1) Gravina, *De origine juris* lib. I, cap. CXLIII.

(2) Ecco le parole della legge: « *Statuimus quod nos et baro-* « *nes nostri Judaeis nulla debita de coetero contrahenda faciemus* « *haberi . . . Debita vero quae nunc Judaeis debentur solvantur* « *tribus terminis, videlicet in instanti omnium sanctorum tertia* « *pars, in sequenti festo omnium sanctorum tertia pars, et in* « *alio sequenti festo omnium sanctorum tertia residua pars.* « *De Christianis vero statuimus, quod nullas usuras debitis*

nuarono i successori di S. Luigi ora a vietare l' usura, ora a ristringerla a certa quota o al solo commercio, ed hanno altri alternativamente tollerato e scacciato i Giudei e i Lombardi che facevano professione di dar danaro a nolo mediante usura. Anzi, essendo prevalsa in tutti i paesi che professavano la religione cristiana l' opinione degli scolastici, cioè che *il mutuo è necessariamente gratuito*, che *il danaro non è per sè fruttifero*, e che per conseguenza *ogni aumento pattuito, oltre al capitale da restituirsi, è ingiusto e contrario al diritto naturale e divino*, tutte le leggi di quei paesi vietarono generalmente l' usura di tempo, come fu spiegata alla pag. 23. Questa legislazione durò, si può dire costantemente, sino al principio del XVI secolo, e tutte le leggi che vietarono l' usura, non soffersero alcun benchè modico interesse a puro titolo di nolo o, come si dice, prestito del danaro (1).

La severità di queste leggi, destinate principalmente a reprimere gli eccessi dell' usura, produsse un effetto contrario. Gli uomini onesti, che non volevano nè trasgredire la

---

« *contrahendis eos faciemus habere nos seu barones nostri*; *usu*« *ram autem intelligimus quidquid est ultra sortem* ». (Ordiniamo che tanto noi quanto i nostri baroni non abbiano più in avvenire a contrar debiti co' Giudei . . . . In quanto a' debiti già esistenti coi Giudei ordiniamo che si abbiano a pagare in tre rate; cioè una terza parte alla imminente Ognisanti, un' altra terza parte all' Ognissanti del susseguente anno; e l' ultima terza parte, nell'altra susseguente festa di Ognisanti. In quanto a Cristiani, ordiniamo che non si abbiano a contrar debiti con usura nè da noi ne dai nostri baroni: e per usura intendiamo ciò che è al di sopra della sorte).

(1) I principi, probabilmente per mostrare tutti i loro scrupoli contro l' usura, non mancavano d' impossessarsi dei beni de' Giudei, e fin di quelli che si facevano cristiani; il che se non era un mezzo efficacissimo per convertirli, certamente li purgava da ogni peccato d' usura.

legge nè meritarsi l'infamia annessa ad ogni specie d'usura, non offrivano più il loro danaro a chi ne aveva bisogno, ma l'impiegavano o in comprar fondi fruttiferi o in eriger Chiese o in altri usi o lo serbavano ne' loro scrigni o nascondevanlo talvolta sotterra, come si usa ne' paesi dispotici. Per l'opposto gli uomini senza riputazione valevansi delle momentanee urgenze altrui, e trovarono sempre mille maniere di eludere la legge, palliando le usure sotto il velame di compre e vendite, affittamenti, cambi marittimi .... I debitori che non avevano altra maniera di provvedere alle loro urgenze, guardavansi dallo svelare le frodi di questi contratti; e se talvolta il facevano, le pene, a cui erano perciò sottoposti gli usurai, divenivano per essi un nuovo titolo per chiedere un compenso mediante usure più gravi.

Gli sforzi che fece il senso comune per sottrarsi alle decisioni della teologia scolastica, i titoli apparenti ch'egli inventò per colorire le usure, allorchè non poteva far prevalere il titolo reale, cioè la concessione de' vantaggi di cui era suscettibile la cosa noleggiata e di cui privavasi il venditore, sono i seguenti:

1.° Si fece osservare che nel mutuo v'era per lo più danno emergente o lucro cessante pel mutuante.

Disputarono caldamente i teologi sull'uno e l'altro titolo, ma principalmente sul secondo, ricusando di rinunciare alla sterilità che essi attribuivano al danaro, ed alla graziosità che dichiaravano essenziale al mutuo.

Finalmente scortata dall'autorità del dottor d'Aquino divenne generale l'idea che negli accennati casi potevasi considerare l'usura non come un profitto sul debitore, ma come un'indennizzazione del creditore; da ciò nacque la distinzione delle usure lucratorie e delle compensatorie. Chiama il sullodato dottore danno emergente qualunque privazione certa che avvenga al creditore per aver dato a nolo il suo danaro. Tale sarebbe il caso di chi per soccorrere con danaro alcun altro vendesse un suo fondo fruttifero. Può egli

allora esigere dal debitore a titolo d'indeooizzazione l'annua usura corrispondeote ai frutti di cui si è privato. Ma se il mutuaote si priva di cosa che non possedesse, ma che sperava solo di avere, qual sarebbe colui che avesse in vista l'acquisto di un fondo fruttifero con fondata speranza di ottenerlo col suo capitale in danaro, e rinunciasse a questa speranza per dare quel capitale a oolo, allora può il mutuante pel lucro ooesto di cui si priva, esigere parimenti dal debitore un'usura corrispondente, non all'intiero profitto che sperava, ma a quanto si poteva stimare questa speranza; poichè la cosa sperata e noo posseduta è di mioor valore della cosa posseduta realmente. In questa maniera fu ammesso anche il titolo del lucro cessaote per colorire l'usura.

Queste idee che tranquillarono alcune coscieoze, incontravano ostacoli nell'esecuzione. Infatti si pattuiva nei contratti di prestito, che dovesse il debitore ricompensare il danno emergente o lucro cessante al creditore, seoza determinare il modo o la sommn. Era dunque necessaria in ciascun caso un'esatta verificazione delle circostanze particolari del creditore, cosa imbarazzantissima, e che avrebbe aperto il campo a liti lunghe, difficili e dispendiose.

Questo imbarazzo fece nascere l'idea di determinare nel contratto la somma fissa che per titolo d'indenoizzazione dovesse annualmente pagarsi ai creditori.

Ma poteva aocora nascere controversia se la somma pattuita non eccedesse la giusta compensazione del danno emergente o del lucro cessante. In questi casi ricorrevasi alla estimazione di uomini probi ed esperti, o alla consuetudine del luogo a somiglianza di quaoto fu prescritto nelle leggi romane (1).

Resosi più esteso e più vivace il commercio, massimamente dopo la scoperta delle Indie, si ricooobbe general-

(1) L. I, 37, *ff. de usuris.*

mente che poteva chiunque trovare quando volesse un impiego fruttifero del suo danaro o in fondi stabili o nel mercimonio. Esplorarono di tempo in tempo i legislatori quanto soleva fruttare in ciascun paese un capitale impiegato nell'una o nell'altra maniera, e dichiararono per legge questa quota, cosichè furono o espressamente approvate o per consuetudine almeno tollerate le usure pattuite nei contratti di mutuo sotto il nome meno odioso d'*interessi*, ancorchè si omettesse nel contratto la protesta del danno emergente o del lucro cessante, quando però gli interessi pattuiti non eccedevano la quota fissata dalla legge, sia per gl'interessi in ragione di puro tempo, sia pei mercantili.

Appartengono a questa medesima specie le usure giudiziarie prescritte dalla legge romana, abolite poscia dalle leggi generali contro l'usura, emanate nel secolo XIII e XIV, ed approvate di nuovo sotto titolo di *danno emergente* o *lucro cessante* ne' secoli posteriori. Non havvi altra differenza fra queste e gli interessi pattuiti in somma determinata o indeterminata, se non che chiamansi *usure*, e col nome raddolcito modernamente *interessi giudiciari* quelli cui si astringe dal giudice al pagamento il debitore che non ha restituito il capitale nel tempo prescritto dalla natura stessa del debito, o promesso nel contratto colla clausola *sotto pena dei danni ed interessi*. Questa maniera di riscuotere usure precedette forse la consuetudine di pattuirle espressamente nel mutuo. Chi volea evitare la taccia obbrobriosa di usuraio senza privarsi dell'onesto lucro che aspettar potea dal suo capitale, costringeva il suo debitore alla restituzione del medesimo entro un certo breve termine, per esempio di tanti mesi o tanti giorni, sotto pena che rendendosi moroso il debitore dovesse soddisfare al creditore il danno che avrebbe sofferto pel ritardato pagamento. Questo danno che sotto le antiche leggi romane si determinava dall'arbitrio del giudice, secondo la consuetudine di ciascun paese, nei secoli a noi più vicini fu determinato a norma dell'interesse comune

fissato dal principe. Si riconobbe facilmente che la forma artificiosa di questi contratti gli eguagliava perfettamente alle usure di tempo palliate, quindi s' introdusse l' uso di patteggiare le usure legittime del mutuo sotto nome d'*interessi*.

2.° Giovò per palliare le usure e renderle legittime un altro pretesto, cioè di rimettere nelle mani del creditore un pegno fruttifero i di cui prodotti a lui si lasciarono invece delle usure. Accertano gli scrittori che questa anticresi fu riguardata come valida, principalmente in Allemagna, anche nei secoli teologici.

Ove però rimase vietata l' anticresi come contratto usurario, si trovò il modo di pattuirla sotto colore di vendita con riscatto; e fra gli scolastici, Soto istesso, rigidissimo avversario delle usure, consiglia le vendite con riscatto invece dell' anticresi.

3.° Si sostituì il nome di compra e vendita a quello di mutuo con usura in ogni genere di censi; contratti che divennero frequentissimi subito che fu generalmente vietata l' usura. Se Tizio diceva a Cajo io vi presto mille scudi a condizione che me li restituiate fra sei anni, e frattanto mi pagherete annualmente quaranta scudi, questo contratto era dichiarato usuraio e vietato dalle leggi divine ed umane. Ma se Tizio diceva invece a Caio, quaranta scudi annui formano una parte del vostro reddito, io compro da voi questa parte al prezzo di scudi mille che vi sborso, a condizione però che dobbiate tra dieci anni ricomprare il vostro reddito sborsandomi la detta somma di mille scudi, allora questo contratto chiamavasi censo, ed era riputato lecito ed onesto.

I pontefici di Roma, che un partito di teologi dichiara infallibili, condannarono ed approvarono questa sorta di contratti (1). *I censi formati coll' obbligo al venditore di estin-*

---

(1) Rota *Rom.*, dec. 24 presso Broederser, lib. VIII, cap. VI, pag. 1475.

guerli a piacimento del compratore, sono validi a cagione della lunga consuetudine introdotta d'apporsi un tal patto, purchè questa consuetudine sia ricevuta dalla maggior parte del popolo, non avente in ciò rimorso di coscienza. Da questa decisione della rota romana e degli autori in gran numero citati dal Broedersen si fa chiaro che erano generalmente ricevuti questi mutui palliati sotto il nome di censi, redimibili ad arbitrio anche del compratore (1).

Furono in ciò più severi i Francesi, i quali stabilirono per condizione essenziale a questi censi, chiamati da loro *constitutions de rente* o *rentes constituées*, che essi fossero perpetuamente redimibili ad arbitrio del venditore e non mai del compratore (2).

Pio V nel 1569 pubblicò una bolla per cui prescrisse qual condizione essenziale al censo, che sia costituito sopra un fondo immobile, e che sia pagato in contanti nell'atto stesso della compra. Vietò inoltre tra le altre cose, che vi si apponesse l'obbligazione al venditore di riscattarlo in alcun tempo. Nei regni ove fu accettata questa bolla, essa divenne la norma per l'avvenire di questi contratti, benchè per dispensa pontificia sia stato alcune volte permesso d'allontanarsi dalla medesima nelle condizioni riputate non sostanziali. Così per riguardo all'obbligo del riscatto imposto al venditore, permise Gregorio XIII ai Siciliani d'inserirlo nelle loro costituzioni di censi come patto semplicemente vietato per legge positiva di Pio V, e non giudicato essenzialmente contrario alla natura del censo, per cui vien distinto questo contratto dal feneratizio. Nei paesi ove non fu accettata la bolla di Pio V, continuarono a costruirsi i censi come prima.

Non è facile cosa il determinare sotto quale pretesto o colore siansi mascherate in Francia le usure pel ritardato pagamento delle doti, dei legati, delle eredità, e quelle per

---

(1) Broedersen, lib VIII, cap. 6

(2) Domat, *Lois civiles*, tom. I, liv. I, tit. 6, pag. 75.

qualunque modo dovute dai tutori ai loro pupilli, le quali comunemente si ripetano non dal giorno della giudiziale domanda, ma dal giorno della costituzione di dote o della dovuta restituzione per la morte del marito, e per le successioni e legati dalla morte del testatore, e per le pupillari dal giorno in cui trovasi in colpa il tutore. — Sembra che contro la massima della naturale sterilità del danaro (massima che fu base a tutte le leggi che vietarono l'usura) siansi riguardati come di sua natura fruttiferi i capitali in danaro destinati per dote o per parte di eredità. Non ebbero difficoltà di dire alcuni giureconsulti che la dote è destinata a sostenere i pesi del matrimonio, l'eredità paterna ad alimentare i figli, e quindi conchiudere che la dote e l'eredità, benchè consistenti non in terre o case, ecc., ma semplicemente in danari, debbono estimarsi quai fondi fruttiferi, onde spetti il diritto ai creditori di riscuoterne a guisa di frutti le usure.

Meno assurda è la ragione per cui s'accordano al venditore d'un fondo le usure pel ritardato pagamento del prezzo. È contro l'equità, dicevasi, che non sia simultanea la reciproca remissione del fondo e del prezzo. Finchè questo non è pagato, resta in diritto il venditore di ritenersi i frutti del fondo; se li cede al compratore, l'usura del prezzo ch'egli riscuote da lui, tien luogo del prezzo dei frutti medesimi.

Finalmente le usure dovute dai tutori furono rappresentate non tanto come un profitto del danaro sterile per sua natura di cui si fa gioire il pupillo, ma piuttosto qual pena imposta dalla legge alla negligenza dei tutori, ed applicata ai pupilli medesimi.

Abbiam finora parlato de' pretesti che s'introdussero per colorire molte specie di usure di tempo, dachè i principi ebbero la dabbenaggine di lasciarsi dirigere dai teologi, ed adottare la loro massima sulla sterilità del danaro per cui con leggi generali vietarono l'usura. Ci resta a parlare delle leggi e consuetudini introdotte ne' medesimi tempi per riguardo alle usure di pericolo e miste.

E quanto alle mercantili, si tentò sempre invano d'abolirle. Carlo V per editto del 4 ottobre 1540 contentossi di ridurre al dodici per cento le usure che pigliavano i negozianti per danari dati, come dicevasi, a *prestito*.

La città di Nizza in Provenza, nel memoriale dato al suo principe sotto li 20 marzo 1624, richiese al num. III che non sia ridotto l'interesse de' negozianti, atteso che il privilegio degli 8 maggio 1582 l'avea fissato al dieci per cento. Rispose il principe a questo articolo, che l'editto non parla degli interessi dovuti per la mora del debitore, ma li lascia nella disposizione della ragion comune.

Le leggi di Francia, che furono sempre le più severe in materia di usura, permisero le mercantili, autorizzando il cambio e ricambio sulle piazze di commercio. Così Luigi XI cogli editti del 1462 e 1467 per le fiere di Lione; così Enrico II nel 1555 per la città di Rouen; così Carlo IX nel 1560 e 1563 per tutto il regno, fissando l'interesse mercantile al duodecimo del capitale. Enrico III negli anni 1580 e 1581, ed Enrico IV nel 1595 permissero l'erezione delle cariche di banchieri e cambisti a somiglianza di quanto si usava in Lione, Venezia, Anversa, purchè l'usura ossia il cambio non eccedesse la quota legale. L'editto dello stesso Enrico IV pubblicato nel 1601, ristrinse di nuovo le usure mercantili alle fiere di Lione. Luigi XIV, rinnovando le leggi generali contro l'usura anche mercantile nel 1673 e nel 1679, eccettuò le fiere di Lione. Fondò egli per vantaggio del commercio una cassa di prestiti, che fu poscia soppressa, e quindi ristabilita nel 1702, e fissati gli interessi all'otto per cento, estesi sino al dieci negli anni seguenti, e ridotti al quattro nel 1715. Si possono vedere diffusamente sviluppate le leggi francesi in questo proposito, e le massime dei diversi parlamenti nell'opera: *Traité des prêts de commerce.*

Per dare una più compiuta idea di questa legislazione, conviene accennare sotto qual titolo o pretesto si credettero lecite allora le usure mercantili, mentre erano in pieno vigore le opinioni teologiche contro ogni usura.

Le usure mercantili cui si ha riguardo nelle leggi testè citate, erano di due specie: una era inviluppata nella contrattazione delle cambiali, l'altra era espressa nell'interesse che si pagava ai negozianti pe' danari da loro presi a nolo.

La prima specie rendevasi plausibile sotto titolo di contratto di compra e vendita. — Il valore d'ogni cosa è variabile di tempo in tempo, di luogo a luogo, secondo la varia premura dei ricercatori e degli esibitori. La medesima incostanza si verifica anco nel valore delle monete. Così, pigliando per misura comune gli scudi d'argento, i ducati d'oro potevano essere ora più ora meno apprezzati in diversi paesi, e cambiarsi or con maggiore, ed or con minore peso d'argento. Introdottesi le cambiali, furono anche queste necessariamente soggette alla medesima vicissitudine. Quando la piazza di Parigi era debitrice alla piazza di Lione, per evitare le spese e i pericoli del trasporto del danaro, i parigini debitori cercavano cambiali da quelli che erano creditori verso Lione; e poichè erano più i debitori che i creditori, le cambiali acquistavano un valore, direi così, maggiore dell'intrinseco. Succedendo alcuni mesi dopo il caso rovescio, scemavasi nella pubblica estimazione il valore delle cambiali. Chi dunque comperava cambiali a basso prezzo, e le rivendeva alcuni mesi dopo quando il prezzo n'era cresciuto, faceva un considerabile profitto sul cambio, il quale difficilmente sarebbesi ridotto ad una determinata annua quota, poichè dipendeva meno dal maggior o minor intervallo del tempo, che dalle circostanze che variavano il valore delle cambiali. Quel profitto ciò non ostante era compreso sotto nome d'interessi o di usure, perchè in fine dava al negoziante un di più del suo capitale. Erano poco noti in que' tempi questi principii, ma si conosceva per esperienza che non potevasi in modo alcuno impedire il vario corso de' cambi senza rovinare il commercio. Si volle ciò non ostante mettere un freno alle usure che poteano introdursi sotto pretesto di cambi e ricambi, e si limitarono dalle leggi i luoghi per questo mercimonio e la

quota del profitto, senza prevedere l'inutilità di queste leggi da cui ha sempre saputo con mille maniere sottrarsi il commercio.

L' altra specie di usure mercantili consisteva, come ho detto, negl' interessi che si pagavano ai negozianti per i capitali da essi presi a nolo. Quest' usura si è colorita anche nelle stesse leggi col titolo di danno emergente. Dicevasi allora che un negoziante poteva colla compra e vendita delle mercanzie far fruttare il suo capitale il dieci o dodici per cento all'anno. Privandosi di questo guadagno per dare il capitale ad altri, era giusto che fosse per ugual quota indennizzato dal suo debitore.

Sfuggirono ancora il rigore delle leggi generali contro l'usura le usure miste colorate sotto il nome di censi vitalizi. Non trovasi per essi alcun particolare divieto o fissazione di quota; e sono stati generalmente praticati questi censi in molti paesi senza alcuna contradizione.

Malgrado tante maniere approvate o tollerate dalle leggi di esercitare l' usura, mancavano ancora del necessario soccorso quelli che per breve tempo abbisognavano di qualche somma, nè potevano assicurarla che coll' esibizione d' un pegno. Gli uomini dabbene non volevano incorrere la taccia di usurai pigliando interesse per danari noleggiati previo pegno, e le persone non curanti la propria riputazione esigevano usure enormissime qual compenso dei pericoli a cui si esponevano frodando la legge. Si credette opportuno riparo l' erezione dei Monti di pietà, ossia di banchi pubblici che dessero a' poveri mediante pegno le piccole somme di cui abbisognavano, esigendo da essi per le spese del Monte un modico interesse. I teologi più fermamente attaccati ai principii onde traevano l' ingiustizia d'ogni usura, cioè la gratuità essenziale al mutuo, e la naturale sterilità del danaro, si opposero a questa istituzione, e tacciarono i Monti di pietà quai banchi usurari.

Ma siccome i Monti ebbero bisogno di prendere danaro a nolo per noleggiarlo ai poveri, quindi la compassione e la pietà fecero prevalere i dommi del senso comune in onta della teologia scolastica. I sommi pontefici approvarono il puro mutuo fatto dai particolari ai Monti di pietà mediante l'usura del cinque per cento, e lo stesso mutuo fatto a' poveri mediante pegno, esigendo dai medesimi un'usura anco maggiore per le spese del Monte.

L'esito non corrispose alle benefiche intenzioni dei sovrani e dei pontefici che moltiplicarono, principalmente in Italia, i Monti di pietà per sollievo de' poveri. Cominciarono anzi in que' tempi non solo a tollerarsi, ma ad autorizzarsi con espresse leggi le enormi usure giudaiche.

Le cause per cui i Monti feneratizi degli Ebrei ottennero preferenza sui Monti di pietà, si trovano sviluppate nel terzo volume, pag. 248-294.

Non v'ha attualmente nazione alcuna ove siano assolutamente vietate le usure di tempo pattuite nel contratto del mutuo. In Francia, in Roma, e forse in alcuni altri paesi ove non si ammette l'usura sotto il titolo preciso di mutuo, si ammette però sotto nome d'indennizzazione, e questa non è già da calcolarsi sulle particolari circostanze dei contraenti, ma pattuite annualmente in somma fissa. Poichè adunque la diversità della frase impiegata nel contratto nulla varia la sostanza del medesimo, si può francamente asserire che dalle leggi veglianti è generalmente approvato il mutuo a usura. Non so però se in alcun luogo sia permessa un'usura illimitata. Tutti i moderni codici ne prescrivono la quota variamente secondo le circostanze di ciascun paese. Per esempio nel codice di Modena è fissata al sei per cento (1), nel

(1) *Codice di Modena* del 1775, lib. II, tit. 20, num. 11.

fridericiano (1) e nell' inglese (2) al cinque, in Piemonte al tre e mezzo (3), nel regno Lombardo-Veneto (4) al cinque con pegno (al sei senza pegno). Anche le usure palliate sotto forma di censi sono comunemente tassate dalle moderne legislazioni ad una quota maggiore di quella delle usure pattuite nel mutuo. Così nel codice di Modena sono tassate all'otto per cento (5), in Piemonte al sei (6). La ragione di questa maggior quota si è la condizione in molti luoghi ricevuta dopo la bolla di Pio V, che non possa essere giammai costretto il debitore a riscattare il censo venduto.

Oltre alla limitazione della quota sono ancora presentemente in vigore varie altre restrizioni introdotte dalle leggi romane nei contratti d'usura di tempo. In primo luogo osservasi in molti Stati il Senatus-Consulto macedoniano. Per le leggi della repubblica fiorentina conservate nel codice toscano si è aggiunta ancora una pena pecuniaria a chi dà a mutuo ai figli di famiglia (7). Le costituzioni del re di Sardegna dichiarano nulli questi mutui, ed ove siano palliati con qualche finta vendita di mercanzie o altri mezzi illeciti, ne sottopongono gli autori anche ad altre pene (8). Il Codice modonese approva i mutui fatti ai figli di famiglia coll'autorità del giudice interposta, quando siasi riconosciuta ingiusta ed

(1) *Cod. Frederic.*, part. I, liv. III, tit. 6, art. 2, § 28, tom. I, pag. 321.

(2) Blackstone, *Commentaires on the laws of England*, tom. II, cap. 30, pag. 463.

(3) *Manifesto senatorio*, 24 aprile 1767.

(4) *Codice civile del regno Lombardo Veneto*, § 194.

(5) *Codice di Modena*, lib. II, tit. 20, num. 8.

(6) *Editto del* 1633, 12 dicembre, presso Borelli, pag. 1153.

(7) *Codice della legislazione toscana*, tom. IX, pag. 111.

(8) *Costituzioni di S. M.* stampata in Torino nel 1770, lib. IV, tit. 34, cap. 14, num. 10.

irragionevole la renitenza del padre od avo a prestarvi il consenso, e senza alcuna solennità approva tali contratti *quando un figlio di famiglia contraendo un debito si fosse fatto locupleziore, a misura però e dentro i limiti della locupletazione* (1).

La severità della legge di Giustiniano, che volle estinto il debito delle usure quando queste, ancorchè annualmente già pagate, eguagliassero il capitale (2), non è più in vigore a' nostri dì in alcun luogo ov'è permesso patteggiare le usure per il mutuo. Ma se il venditore lasciasse accumulare il debito delle usure senza farne giudiziale domanda, allora, a termine delle antiche leggi romane (3), i magistrati di Piemonte non accordano al creditore, a titolo di usure decorse prima della contestazione della lite, nulla più che una somma equivalente al capitale, lasciando in suo favore indefinito il corso delle usure dopo contestata la lite (4).

Nel codice toscano trovasi prescritto in questa materia come segue: *Chi ha dato o darà a persone non negozianti a cambio ordinario, sia tenuto almeno ogni sette anni far notificare per atto pubblico o in modo equivalente, al debitore la precisa somma del suo debito, altrimenti cessi l'interesse sino alla notificazione. Si eccettua dall' obbligo della notificazione il caso che i debitori vadano annualmente pagando* (5).

L'anatocismo severamente vietato dalle leggi romane è permesso dai moderni codici in varie circostanze. Il codice

(1) *Codice Modonese*, lib. II, tit. 5, num. 2-3.

(2) Leg. 21, § 1, l. 29-30- *Cod. de usuris*, nov. 121-138.

(3) Leg. 10, *Cod. de usuris*. nov. 131, leg. 1. *Cod. Theod. de usuris rei judicatae*.

(4) *Pratica legale*. Torino 1755, tom. II, pag. 257.

(5) Ordini sopra i cambi, 31 agosto 1693, num. 2 e 5, confermati per editto 27 settembre 1782. V. *Codice della Legislazione toscana*, tom. X, pag. XX, pag. 141.

modonese lo permette quando per nuovo contratto le usure decorse si convertono in capitale, purchè cessino le ipoteche assegnate nel contratto precedente (1).

I magistrati piemontesi permettono le usure delle usure.

1.° Quando il debitore è già condannato per sentenza al pagamento delle prime usure;

2.° Quando le prime usure fanno figura di capitale, come gli annui censi vitalizii, i frutti d'una eredità dovuta . . . . ;

3.° Quando si è cambiata la persona del creditore, poichè il nuovo creditore che ha pagato al precedente il capitale colle usure decorse, ha realmente sborsato tutta intiera la somma, e per essa gli si accordano le usure (2).

Il codice fiorentino permette l'accumulamento pattuito delle usure solo per sette anni. Eccone il testo: *Chi ha dato o darà in avvenire danari a cambio* (che vuol dire ad usura) *a persone negozianti, non possa tenere il debitore sui cambi correnti o, come suol dirsi, con la risorsa* (che vuol dire con progressive usure delle usure non pagate), *più che per sette anni, passati i quali cessino gli interessi; o volendo far nuovo cambio con la medesima persona, cessino le ipoteche del primo contratto, e non possa farlo se non a cambio ordinario e senza risorsa* (3).

Le usure che si esigono o puro titolo di rischio del capitale non sono tassate dalle leggi quasi in alcun luogo, poichè l'estimazione del pericolo non può a meno d'essere varia secondo la varietà d'infinite circostanze che influiscono nel medesimo. Esse riduconsi a un vero giuoco, e sono

---

(1) *Codice Modonese*, lib. XI, tit. 20, § 16.

(2) *Pratica legale* sovraccitata, tom. II, pag. 206 e seg.

(3) *Codice della legislazione toscana*, tom. X, pag. 229, t. XX, pag. 141.

vietate o permesse in vari paesi, come lo sono i giuochi d'azzardo. Darò di ciò un esempio tratto dalla legislazione inglese: *Chi dà danari a prestito a un negoziante che manda un vascello alle Indie Orientali può assicurare il suo capitale sul naviglio medesimo o sulle merci che vi sono caricate, esigendo qualunque rata di benefizio resti convenuta col debitore.* Allora, se il viaggio riesce felice, riscuoterà il suo capitale coll' usura pattuita; se perisce il bastimento egli perde pure ogni cosa. Così l'usura pattuita è un compenso del pericolo a cui si espone di perdere il suo capitale. Ma se la somma rimessa eccede il valore del naviglio e della mercanzia, può il creditore pretendere da quel negoziante per obbligazione personale nulla più che l' usura comune, cioè del cinque per cento pel soprapiù del capitale noleggiato. Che se taluno per puro spirito di giuoco, senza avere vascello o mercanzie imbarcate, mediante una somma ricevuta da un altro, si obbligasse personalmente con una semplice polizza di corrispondergli un certo benefizio nel caso che un tale bastimento avesse un prospero viaggio, questo contratto è riguardato come un puro giuoco, e dichiarato nullo dalle leggi inglesi le quali eccettuano soltanto in questo caso le assicurazioni sopra i. corsari e sui vascelli destinati al commercio di Spagna e di Portogallo. Sembra che questa eccezione abbia per iscopo di non disturbare il commercio lucroso di contrabando che fanno gl' Inglesi nei dominii di Spagna e Portogallo. — Tutte le altre assicurazioni sopra i bastimenti non si possono legittimamente patteggiare che dalle persone aventi vero interesse sui bastimenti medesimi. Sono permesse oltre ciò le assicurazioni per l' insolvibilità di un primo assicuratore, pel dubbio d'un fallimento, per la morte di chicchessia (1).

---

(1) Blackstone, luogo citato, pag. 461.

Finalmente per riguardo alle usure miste, se queste si accostano di molto alle semplici, è stato alle medesime provveduto colla fissazione dell' interesse legale; poichè come abbiamo già osservato di sopra, il mùtuo anche con pegno ed ipoteca non va mai scevro d'ogni pericolo: esso non è mai un impiego così sicuro come la compra di beni stabili. Quindi è che Blackstone, nel calcolare l' interesse legale d'Inghilterra, lo dice composto del naturale provento del danaro e del rischio cui si espone il capitale. Egli calcola per modo di supposizione il danno emergente o lucro cessante di chi si priva del suo danaro al tre per cento annuo cui aggiungendosi due per cento pe' pericoli, formasi l'interesse dsl cinque per cento autorizzato dalla legge inglese.

Ma se le usure miste si accostino di più alle usure di pericolo (quali sono quelle che sogliono corrispondersi dai negozianti fra loro a titolo di ritardato o anticipato pagamento), esse sono più determinate dalle consuetudini di ciascun paese che dalle leggi. La legge inglese non suppone alcuna differenza tra queste e le precedenti, non accorda a titolo di usura, anche tra' negozianti, più del cinque per 100. Nulla ha determinato in questo punto la legislazione toscana (1). In Piemonte questa usura, che chiamasi interesse mercantile, è regolata in ragione del sei per cento all'anno, ed a tale rata si costringe a pagarla chiunque ha un debito per merci con un negoziante, quantunque assicurato con buona ipoteca. A coloro che non sono negozianti, non si accorda giammai usure maggiore del tre e mezzo per cento sotto nessun pretesto, anche di pericolo del capitale.

Dalle cose dette risulta

1.° Che pria della teologia scolastica è stata generalmente riputata l'usura un contratto lecito ed equo, benchè

---

(1) *Codice della legislazione di Toscana*, tom. X, pag. 229; tom. XX, pag. 141.

avendone facilmente abusato i ricchi a pregiudizio de' poveri, abbiano variamente tentato le leggi di ristringerla in convenienti limiti;

2.° Che vietasi l'usura dalle leggi civili, quando cominciò ad essere riputata contraria al diritto naturale e divino, non cessò, ma divenne più esorbitante e più nociva;

3.° Che sgombratesi poi le tenebre dell'ignoranza, fu di nuovo da tutte le leggi ammessa, benchè in qualche luogo sotto altro nome, e si sono unicamente occupati i legislatori a prevenirne con varie limitazioni gl' inconvenienti e gli abusi (1).

ARTICOLO SECONDO

ESAME DE' REGOLAMENTI SUL NOLO DELLE COSE, ED IN ISPECIE SUL NOLO DEL DANARO.

§ 1. *Se convenga che il governo determini l' interesse del danaro per norma de' cittadini.*

Vi sono degli scrittori che, sebbene condannino qualunque tariffa governativa, e vogliano che i prezzi siano abbandonati alla libera concorrenza, cionnonostante opinano che il prezzo del nolo del danaro debba essere dalla legge determinato.

Fa tanto maggior sorpresa che Adamo Smith abbia adottata questa opinione, quanto che persuaso egli che le affezioni private si dirigono da sè stesse verso il pubblico bene, non vuole, come già si disse, che la legge intervenga ne' movimenti delle ricchezze (2).

---

(1) Vasco, tom. II, pag. 142-240

(2) Veggansi i testi contraddittorii di Smith nelle tavole in fine a questo volume, n.° 105.

Alla suddetta opinione, benchè abbracciata comunemente dai governi, s'oppongono scrittori saggissimi: ecco presso a poco le loro ragioni.

I.

L'uso del danaro ha nel comune commercio un prezzo come ogni altra cosa venale, giacchè, oltre d'essere comodissimo mezzo per eseguire i cambi, è una vera mercanzia comunemente desiderata.

Ora il prezzo d'ogni cosa venale, lungi d'essere arbitrario, è determinato dall'esibizione e dalla dimanda.

Il prezzo dell'uso del danaro soggiace a questa legge; vedi il III volume pag. 238-239.

Quindi il governo volendo determinarlo, deve danneggiare necessariamente o chi dimanda o chi esibisce.

A maggiore schiarimento della cosa si osservino le variazioni che succedono in questo ramo di commercio.

CAUSE E CIRCOSTANZE DI VARIAZIONE.	IL PREZZO DEL NOLO O L' INTERESSE DEL DANARO È MAGGIORE	È MINORE
I. Luogo	1.° Nelle campagne,	1.° Nelle città,
	2.° In alcune province,	2.° In altre dello *stesso* regno,
II. Tempo . . .	3.° Di fisco oberato bisognoso di somme eoormi,	3.° Di fisco opulento che offre capitali per estinguere i suoi debiti,
	4.° Di guerra,	4.° Di pace,
	5.° Talvolta di commercio florido,	5.° Talvolta di commercio languente,
III. Persone . .	6.° Commercianti,	6.° Proprietari,
	7.° Figli di famiglia,	7.° Maggiorenni,
	8.° Non somministranti pegno od altra garanzia,	8.° Somministranti pegno od altra garanzia,
	9.° Immorali o prodighe,	9.° Oneste ed econome,
IV. Governo . .	10.° Sotto un governo vacillante,	10.° Sotto un governo stabile,
	11.° Magistrati di dubbia fede,	11.° Magistrati integerrimi,
	12.° Leggi favorevoli ai debitori morosi,	12.° Leggi spedite e severe contro i fallimenti,
V. Affari	13.° Spedizioni marittime,	13.° Manifatture od agricoltura,
VI. Quantità del capitale . . .	14.° Piccole somme,	14. Somme vistose,
VII. Durata del nolo	15.° Per mesi.	15.° Per più anni.

Queste variazioni dimostrano che una legge generale non può convenire a tutti i punti d'uno Stato alcun poco grande; nè a tutte le persone ed affari; ed in ispecie è cosa evidente che quando è grande il pericolo di perdere, grande parimenti debbe essere l'interesse del capitale noleggiato; quindi se si dovesse prendere per norma l'interesse legale, molti noli non succederebbero.

Se la quota dell'interesse fissata dalla legge è favorevole a chi noleggia il danaro, ella nuocerà a chi lo prende a nolo, a vantaggio del quale fu fatta, quindi era meglio non farla. Se è favorevole a chi prende a nolo, ella nuocerà al noleggiatore, il quale sarà perciò ritenuto dal noleggiare; ed anche in questo caso non si ottiene lo scopo che si prefisse.

« La più generale limitazione alle usure, dice Vasco, si « è quella della quota delle usure di *tempo*, che può chia« marsi interesse comune o legale. Le moderne leggi riguar« dano come usura semplice di tempo quella che si riscuote « dal mutuo di un capitale non destinato al commercio. La « base di questa usura è la sicurezza del capitale che si « suppone prestato a persone risponsali, ed assicurato con « buone ipoteche. Allora l'impiego del danaro essendo egual« mente solido che lo sarebbe nell'acquisto di fondi stabili, « la quota del frutto naturalmente dovrebbe essere in ambi « i casi eguale. Così chi trova comunemente ad impiegare « il suo denaro al cinque per cento in acquisto di terre, « case, impieghi lucrativi . . . , lo darà egualmente a mutuo « al medesimo interesse medianti buone ipoteche o malle« verie. Se non che la varia proporzione che qui trovasi tra « gli esibitori di fondi a vendita e i ricercatori di capitali a « mutuo; e così pure il maggiore o minor numero compa« rato di quelli che preferiscono i frutti varianti delle terre « o i costanti dell' usura, può cagionare qualche disugua« glianza nel prodotto naturale di questi due impieghi; co« sichè può trovarsi in alcun luogo la quota dell' interesse

« comune ottenuto da un capitale eguale impiegato in fondi
« stabili. Su questa base hanno o bene o male fissato i legi-
« slatori la quota dell' interesse comune. Dissi o bene o
« male, perchè si può temere che non abbiano sempre ben
« calcolato per mancanza di cognizioni pratiche i sopra di-
« visati principii, da cui l'interesse comune deve natural-
« mente risultare. Ma per questa fissazione non si è ottenuto
« il bramato fine di facilitare i mutui senza eccesso di usu-
« ra. Imperciocchè la comune estimazione de' fondi stabili è
« sottoposta a molte varietà, e così pure la proporzione tra
« la ricerca e l' esebizione di capitale a mutuo; onde pro-
« viene che la quota naturale delle usure di tempo non
« può essere per lungo tempo costante. Hanno cercato al-
« cuni legislatori di determinarla in quella maniera che hanno
« creduto più conveniente al ben pubblico, ma non hanno
« potuto far forza all' andamento naturale delle cose. Altri
« lo hanno secondato, e cambiarono di tempo in tempo la
« quota legittima a seconda della naturale. Ma queste varia-
« zioni fatte dalla legge sarebbero di grande imbarazzo se
« fossero frequenti, e debbono naturalmente passare molti
« anni prima che i legislatore sappia di certo che conviene
« mutare la tassa delle usure (1).

« Sarebbe errore il credere, continua lo stesso scritto-
« re, che la quota delle usure di *pericolo* fosse fondata sulla
« quota del guadagno che comunemente far possono i ne-
« gozianti. Non è vano qui di ripetere ciò che ho già detto
« innanzi, che il profitto de' negozianti è sempre propor-
« zionale al pericolo; che presi in massa tutti gli affari
« di commercio il profitto certo non eccede la quota delle
« usure semplici riscosse da un impiego sicuro; che ogni

(1) Vasco, tom II, pag. 384-286.

« soprapiù d'interesse corrisponde ad un rimborso del capi-
« tale. Sarebbe ridicola cosa che il mutuante volesse pro-
« porzionare l'usura richiesta al profitto, che far potrebbe
« probabilmente in qualche particolar circostanza il mutua-
« tario col capitale improntato. La base adunque mercantile
« altro non è che il pericolo che accompagna le imprese
« di commercio. Ma poichè questi pericoli variano in tutte
« le circostanze e per riguardo a tutti gli individui, non è
« possibile che la legge determini la quota dell'usura che
« compensar deve questo pericolo. Qualunque volta lo ha
« fatto, lo ha fatto inutilmente. L'imperiosa necessità del
« commercio ha insegnato la via di render vane simili
« leggi. Il maggior o minor credito de' negozianti da un
« diverso valore alle loro cambiali, e sotto queste forme si
« riscuote sempre maggior usura da un negoziante di dubbia
« fede che da un negoziante accreditato. Ciò non hanno im-
« pedito le leggi. Guai se il potessero (1) ».

II.

La legge non può riuscire ad abbassare l'interesse del danaro al disotto dell'interesse corrente. « Malgrado l'edit-
« to del 1766, dice Smith, col quale il re di Francia pro-
« curò di ridurre l'interesse del 5 per 100 al 4 si continuò
« sempre a prestare in Francia al 5 per 100 e si trovarono
« assai mezzi per deludere la legge (2) ». Il bisogno di tôrre a nolo e il bisogno di noleggiare si concertano insieme per sottrarsi alla legge, il che riesce facile stipulando condizioni che non portano il nome d'interessi, ma che in realtà ne sono una parte (3).

---

(1) Vasco, tom. II, pag. 291-292.

(2) *Richesse des nations*, tom. II, pag. 367.

(3) Scrivendo nella carta di contratto l'interesse legale, a cagione d'esempio il 5 per 100, onde osservare in apparenza la legge,

Gli effetti della legge che fissa l'interesse del danaro son dunque

1.° Inceppare il corso delle transazioni e moltiplicare le remore, per le cautele che si debbono prendere, onde sottrarsi alla legge;

2.° Fomentare uno spirito di menzogna e di frode a disprezzo della legge;

3.° Accrescere l'usura per l'aumento de' rischi cui si espone il capitalista violando la legge;

4.° Escludere dalla circolazione que' capitali ai proprietari de' quali non aggrada o non conviene l'interesse legale;

5.° Danneggiare i capitalisti onesti che rispettano le leggi del loro paese a vantaggio di quelli che le violano;

6.° Rendere odiosa, principalmente nelle campagne, la professione di quelli che noleggiano danaro, il che, scemandone il numero, tende ad accrescere il prezzo del nolo;

7.° Indebolire il credito di quelli che colle migliori garanzie non possono talvolta procurarsi il danaro bisognevole se non col mezzo di usurai ed a quote esorbitanti;

8.° Diminuire le eventualità che dall'estero chiamano capitali nello Stato;

1.° Si confessa dal debitore d'avere ottenuto 12, mentre in realtà non ottenne che 10, e così si giunge ad oguagliare l'usura pattuita, ma che non comparisce nella transazione;

2.° Si *numera* e si ottiene realmente 12, ma si dà pegno o malleveria per la restituzione di 2.

3.° Si consegnano al creditore de' biglietti all' *ordine*. Il creditore presta per esempio 19,000 franchi al cinque per 100 all'anno in apparenza, ma al 12 in realtà. L' istrumento esprime l' interesse del 5 per 100; ma il debitore dà al creditore tanti vaglia di settecento franchi per quanti anni deve durare il contratto, cosicchè unendo i cinquecento franchi stipulati nell'istrumento ai settecento confessati con biglietti all' *ordine*, risulta l'annuo 12 per 100 convenuto tra le parti, ed eseguito in onta della legge.

9.° Moltiplicare i processi e le liti. Se la legge ha fissato l'interesse al 4 per 100, e il corrente sia all'8, è naturale che il debitore faccia tutti gli sforzi per non restituire (1).

Egli è quindi fuori di dubbio che lasciando ai capitalisti l'intiera libertà di noleggiare il loro danaro, e agli intraprenditori di torlo a nolo, è difficile che de' capitali restino stagnanti, e che de' rami d'industria manchino di risorse.

III.

È la compassione verso i più bisognosi che ha suggerito il vincolo dell'interesse legale, ed è appunto a favore di essi che si riclama l'intiera libertà. « Avviene frequentemente, « dice Vasco, che il mutuante non può trarre la quota na« turale dell'usura del suo danaro senza che il mutuario pa« ghi una quota maggiore. Servan d'esempio i prestiti su « pegno che si fanno alla povera gente. Qui siamo nella classe « delle usure di tempo, perchè si suppone che il pegno in « mano del creditore rimova ogni pericolo di perdita. Chi si « appiglia a questa negoziazione utilissima pel popolo, ha « bisogno di fare grave spese per esercitarla. Gli fa d'uopo

(1) A S. Domenico la legge aveva determinato l'interesse al 5 per 100 come in Francia. Ora danno le terre
in Francia il 2 al 3 per 100.
a san Domenico l'8 e più per 100.
Quindi il negoziante francese che aveva dato il suo capitale al coltivatore di san Domenico, e che dal suo commercio traeva maggiori profitti, declamava contro il debitore moroso, e questi che ricavava dal suo capitale l'otto mentre la legge non lo condannava che al 5, ritardava più che poteva la restituzione. Da questo conflitto d'interessi creato dalla legge doveva risultare contro san Domenico un discredito maggiore di quello che sarebbe stato giusto e ragionevole. Barré Saint Venant, *Colonies modernes*.

« pagare il fitto d'un ampio sito ove conservare i pegni per-
« chè non si guastino, e stipendiare persone ben capaci per
« estimare il loro valore, ed occupate continuamente al banco
« per dar il denaro a chi lo chiede. Finalmente non può a
« meno di tenere una porzione del capitale sempre oziosa per
« avere in pronto la necessaria scorta di danaro da dare a
« chi ne chiede. Supponiamo ch'io abbia destinato a questo
« commercio un capitale di due mila zecchini, i quali im-
« piegati all'interesse comune, che vuol dire o in fondi sta-
« bili o dati a mutuo sotto buone ipoteche, debban produrre
« cento zecchini annui. Intraprendendo io il negozio di distri-
« buire il mio capitale alla povera gente mediante pegno ed
« usura, dovrò spendere annualmente trenta zecchini pel fitto
« di magazzino, dieci per altre spese minute, sessanta di sa-
« lario a chi assisterà personalmente al banco per ricevere
« i pegni e distribuire il danaro. Spenderò dunque in tutto
« cento zecchini annui. Prescindendo ora e dalla porzione del
« capitale che resterammi oziosa in cassa, e dai pericoli che
« qualche pegno si smarrisca o si consumi, o sia stato per
« errore in mio danno estimato oltre al suo valore dal mio
« agente; vedesi in questo esempio chiaramente che io non
« posso ritrarre dal mio capitale così impiegato l'interesse
« comune di cento zecchini annui senza esigerne da' miei
« debitori duecento, che vuol dire fissando l'usura del da-
« naro loro somministrato alla quota dell'annuo dieci per
« cento. Quanto più saranno minute le somme che si distri-
« buiranno, tanto maggior consumazione di tempo si farà nel
« mio negozio, e crescerà la spesa dei salari. Quanto minore
« sarà il mio capitale, tanto maggiore sarà proporzionata-
« mente la parte che avranno le spese nell'usura che debbo
« riscuotere. Avuto riguardo a queste circostanze, che non s'i-
« gnorano nel comune commercio degli uomini, la quota de-
« gli interessi esatti in questa specie di commercio verrebbe
« naturalmente determinata ad una quota varia in vari paesi,
« ed anche in vari contratti nel medesimo paese, ma sempre

« proporzionata alle circostanze. Ma dove la legge avesse de-
« terminato per ogni mutuo l'interesse del cinque per cento,
« vietando di patteggiare una quota maggiore, non può tro-
« varsi la facilità d'avere a mutuo nell'urgenza mediante
« pegno, e quindi hanno avuto origine, e perciò più si con-
« servano le usure giudaiche ».

« Finalmente convien riflettere in questo proposito che
« rarissimo è il caso di mutui così sicuri, che nel calcolare
« l'usura non debbasi avere riguardo a qualche pericolo di
« perdere sul capitale. Il patrimonio del mio debitore po-
« trebb'essere, senza che io lo sapessi, oberato o sottoposto
« a vincoli di feudo o fedecomesso. Egli potrebb'essere un
« pagatore difficile che mi costringesse sovente a litigare per
« riscuotere gl'interessi; le cavillazioni forensi possono farmi
« spendere, inquietare, perder del tempo assai. Posso ripa-
« rare à questi pericoli calcolandoli nella quota d'interesse
« ch'io chiederò tanto maggiore, quanto riputerò più pe-
« ricoloso il mio impiego, e sarà il mio mutuo allora misto
« in parte di giuoco, e le usure chieste non più usure di
« tempo ma miste. Ciò far non si può dove la legge ha fis-
« sato la quota delle usure, e tutti quelli che non hanno
« le più sicure ipoteche ad offerire, e le più evidentemente
« disimpegnate, non potranno valersi mai del soccorso del
« mutuo. Peggio accade in que' paesi, ove non è lecito ai
« non negozianti di riscuotere usura mercantile dai nego-
« zianti che impiegano pure nel commercio i capitali presi
« a prestito, e che non hanno fondi stabili ad ipotecare per
« sicurezza del mutuante. Quanti capitali tolti per questa
« legge al commercio, che forse verranno in parti dissipati
« in oggetto di lusso (1)! »

---

(1) Vasco, tom. II, pag. 286-290.

IV.

Dalla libertà introdotta nel nolo del danaro « nasce un « altro importante vantaggio alla società; cioè di togliere « l'occasione a molti contratti inventati per palliare l'usura, « che sono comunemente nocevoli insieme ai debitori ed al « pubblico. Tali sono in primo luogo le anticresi e le ven- « dite con patto di riscatto. Questi due contratti si assomi- « gliano molto; e chi dà al suo creditore un fondo fruttifero « in pegno, acciò coi frutti siano compensati gl'interessi senza « determinazione di tempo finchè sia restituito il capitale, fa « sostanzialmente la stessa cosa che se avesse veduto il suo « fondo riservandosi la facoltà del riscatto perpetuo. L'anti- « cresi a tempo determinato, col patto che passi il pegno in « dominio del creditore se nel tempo prefisso non estinguesi « il debito, si assomiglia pure alla vendita mediante riscatto « limitato a certo tempo. Se nell'anticresi a tempo deter- « minato non si è apposto il patto suddetto, mancando il « debitore dal soddisfare il suo debito al tempo prescritto, « o resta tuttavia il pegno nelle mani del creditore e si ri- « solve l'anticresi in vendita col riscatto perpetuo; o mettesi « il pegno in vendita per soddisfazione del creditore, ed al- « lora il debitore ha il vantaggio di ricuperare l'eccesso « del valore del suo fondo, oltre la somma da lei dovu- « ta: vantaggio che non ha il venditore colla condizione del « riscatto. Ad ogni modo sono estremamente dannosi questi « contratti, perchè restando in ambi per un tempo conside- « rabile sospesa in certo modo la proprietà, non conviene « al possessore occuparsi di migliorare il fondo, con che si « scemano assai le ricchezze che può sperare la società dalla « perfezionata agricoltura. Egli è chiaro che sarebbero meno « frequenti questi contratti che sogliono sottoporre i debitori « ad usure gravissime, se fosse perfettamente libera la con- « trattazione dei mutui.

« Altra specie di contratti nocevoli sono, quelle vendite
« vere o simulate che si sono introdotte per palliare il mu-
« tuo, quando non è libera la contrattazione dell'usura. Mi
« si offre invece di danaro una merce a credito mediante
« l'usura legale per ritardato pagamento, ma si calcola il
« prezzo della merce al doppio suo valore; ed io che ho bi-
« sogno di pronti danari, nella mia premura di vendere avrò
« pena a ricavarne due terzi. Se mi si proponesse apertamente
« l'usura del dieci per cento, ove l'interesse comune è al
« cinque, rigetterei quella offerta, sperando in grazia delle
« buone ipoteche che posso offerire di trovare quanto mi ab-
« bisogna ad usura assai più discreta; ma ingannato sotto il
« doppio inviluppo d'una compra e d'una vendita, non m'av-
« vedo della gravezza dell'usura a cui mi sottopongono.
« Quale usura non paga per lo più il contadino che, abbi-
« sognando di grano in gennaio, lo compra a credito, e
« coll'obbligazione di pagarne il prezzo che sarà comune sui
« mercati di maggio o di giugno? Moverebbe probabilmente
« danaro a prestito ad usure più discrete, se fosse permesso
« di regolarne per vicendevole consenso dei contrattanti la
« quota, avuto anche riguardo alla dubbia solvibilità del
« mutuario (1) ».

§ 2. *Se convenga che il governo fissi l'interesse del danaro per norma dei tribunali.*

La maggior parte degli scrittori risponde affermativa-
mente a questa quistione, dicendo che il *giudice abbisogna
d'un regolamento per decidere i casi in cui il prezzo del*

(1) Vasco, tom. II, pag. 307-308.

nolo non fu per consenso delle parti stipulato. Lo stesso abate Vasco, che discusse con tanta saggezza l'argomento dell'usura, si sottoscrisse a questa opinione (1).

---

(1) « Tutte le limitazioni dell'usura pattuita per contratto tra le « parti sono generalmente inutili e nocive.

« Non è così di quelle usure che non essendo state in certa « quota determinate nel contratto, possono essere dovute per sen- « tenza del giudice. Chi ha promosso di restituire a un dato tempo la « somma prestatagli gratuitamente, se manca alla sua promessa è te- « nuto d'allora in poi a pagare le usure. Sopra ciò si fa differenza, « se questa pena sia stata imposta nel contratto medesimo o no. Nel « primo caso si accordano le usure dal giorno in cui era tenuto alla « restituzione del capitale, nel secondo caso solamente dal giorno in cui « fu dal creditore giudizialmente interpellato al pagamento. Ma in « ambi i casi, come ancora in varie specie particolari di debiti che « per natura sua portano usura e di cui diffusamente ragionano i giu- « reconsulti, spetta al giudice il tassare la quota delle usure poichè « non è stata dai contrattanti determinata.

« Nei tempi e nei paesi, ove sia molto ristretto il commercio e « lenta la circolazione del danaro, pare che giustamente spetti al cre- « ditore il preciso *quod interest;* per valermi dell'espressione della « legge romana. Così provando io che pel ritardo d'un anno a con- « seguire mille scudi dovutimi ho sofferto un danno di cento scudi, « a tanto risarcimento dovrebbe essere condannato il mio debitore, « benchè l'interesse comune corrente nel paese non fosse che di cin- « quanta. Al rovescio, se nessun danno avess' io sofferto da questo « ritardo, nulla dovrebbemi assegnare il giudice a titolo d'usura, a « meno che si fosse apposta nel contratto la pena al debitore mo- « roso di pagare le usure in certa quota o almeno alla quota co- « mune. Ma la discussione del danno sofferto dal creditore (sotto di « cui s' intende anche la privazione del lucro che avrebbe potuto far « lecitamente col danaro restituitogli in tempo) è generalmente fa- « stidiosa e difficile, onde si aggraverebbe la società di lunghe liti e « dispendiose. Altronde non vi ha quasi società in Europa, ove la ra- « pida circolazione del danaro non somministri a chicchessia facili « mezzi di vendere il suo credito per procacciarsi nell'opportunità il

Il senatore Garnier nelle dottissime sue note alla traduzione francese dell'opera di Smith, dopo d'avere riconosciuto che l'interesse del danaro segue come ogni altro prezzo le vicende dell'esibizione e della dimanda: soggiunge: « Dopo ciò si potrebbe pensare che la tassa dell'interesse, come tutti li altri prezzi qualunque, debb'essere « abbandonato al suo corso libero e naturale, la via più « sicura per la quale possa prendere il suo giusto e « vero livello. Ma fra l'*interesse* e il prezzo vi è un punto « di differenza essenziale; ed è che questi sono sempre o possono sempre essere il risultato di una convenzione volontaria, mentre che vi sono molte circostanze in cui l'interesse può essere voluto senza che siavi stato fra le « parti nessun accordo per fissarlo. Per esempio un debitore

---

« necessario danaro. Quindi è stata saviamente determinata dalle leggi « la quota a cui debbono essere fissate dal giudice le usure che non « sono state per consenso delle parti determinate. Le basi per determinare questa quota sono *il prezzo de' beni stabili paragonato* « *con l'annua loro rendita*, e più ancora la quota delle usure che « si suole determinare in ciascun paese nei contratti di mutuo. Ma « poichè queste quote sono di loro natura variabili, conviene che il « legislatore s'adatti a queste naturali variazioni, e di tempo in tempo « corregga la quota legale dell'usura per uguagliarla alla naturale. « Per la stessa ragione non si deve prescrivere in un vasto impero « per tutte le nazioni soggette una medesima quota, ma questa deve « essere corrispondente alla varia quota naturale usata in ciascuna « provincia nei contratti di mutuo (a) ». (Vasco, t. II, p. 299 302.)

(a) Queste massime sembrano in qualche modo opposte alle altre dello stesso scrittore che ho riportate alla pag. 59.

« o un depositario, che trattiene un valore contro il buon « grado del proprietario, un tutore, un amministratore, « un marito che hanno restituzioni da fare devono in molti « casi l' interesse dei capitali di cui sono debitori, *e ben « convenne che la legge fissasse la tariffa sopra cui questo « interesse debb' essere aggiudicato dai tribunali.* Obbligata « ad intervenire fra le parti par supplire alla mancanza di « una valutazione volontaria, è indispensabile che essa rico- « nosca un corso qualunque che le serva di misura. Un « regolamento della tariffa dell' interesse è necessario soltanto « per queste circostanze (1). ».

Questa eccezione al principio generale che ricusa alla legge l' incarico di determinare la quota degli interessi, sembra più speciosa che ragionevole. Infatti

---

(1) Nota XXII all'opera di SMITH, tom. V, pag. 201 205.

Anche Destutt-Tracy, l'ultimo scrittore che abbia fatto motto di questo argomento, riconosce la necessità d'un interesse legale: « Nondimeno evvi quello che si chiama *interesse legale*. Ed è quello che « i tribunali aggiudicano nelle azioni giudiziarie, nel caso in cui le « parti non hanno potuto accordarsi, e dove è giusto nondimeno che « il debitore ne paghi uno qualunque. Bisogna bene che la legge lo « abbia determinato anticipatamente. Non debb' essere nè troppo « forte, nè troppo debole : non troppo forte acciocchè il debitore di « buona fede che ha voluto liberarsi, ma che alcune circostanze estra- « nee a lui ne lo hanno impedito, non sia aggravato per essere « stato obbligato a tenersi il danaro ; non troppo debole acciocchè il « debitore di cattiva fede che ha cercato cavilli per differir di pa- « gare, non guadagni collo avere conservato la disposizione de' suoi « fondi. In una parola, bisogna procurare che sia tale che nè il cre- « ditore nè il debitore non siano lesi. Pertanto bisogna che la legge « lo fissi come è da presumere che le parti ne sarebbono convenute, « cioè come alla tariffa più consueta nelle circostanze analoghe ». (*Élémens d'Idéologie*, tom. IV, pag. 267-268.)

1.° Se è necessario che la legge fissi la detta quota, *acciò il giudice abbia una norma ne' casi in cui non fu stipulata*, sarà parimenti necessario che fissi il prezzo delle cose tutte, onde provvedere ai casi in cui le parti non lo stipularono; quindi avremo il prezzo legale d'un cavallo, d'un bue, d'una pecora, d'un sacco, d'una barca, d'una carrozza . . . , giacchè potendo succedere che queste cose siano state o derubate o distrutte per altrui colpa, è necessario che il giudice determini la dovuta indennizzazione non convenuta tra le parti. Si dica lo stesso di tutte le spese eseguite da un contraente in conseguenza d'un dolo ordito dall'altro; quindi vi dovrebbe essere il prezzo legale della calce, de' mattoni, de' chiodi, de' legnami . . . , il che sembrerà assurdo. All'opposto siccome in questi casi invece di ricorrere alla decisione della legge, si ricorre al giudizio degli esperti, così pare che lo stesso metodo seguir si dovrebbe per gli interessi non stipulati.

2.° Questa massima sembra tanto più vera, quanto che, come già si disse, lo stesso *interesse legale* non può convenire nè a tutte le provincie dello stesso regno, nè a tutti gli affari per le diverse eventualità di perdita ad essi frammiste, nè a tutte le circostanze economiche della stessa nazione; cosicchè dalla determinazione legale dell'interesse deve sempre qualche danno risultare all'uno dei litiganti od all'altro.

Nel caso poi che in onta de' principii più luminosi volessero i governi stabilire l'interesse legale, ragion vorrebbe che s'attenessero ad una quota superiore alla media ordinaria, essendo falso quanto dice Smith; cioè che se l'interesse legale fosse alquanto più alto del corrente, ne risentirebbe danno il commercio (1). Infatti

---

(1) *Richesse des nations*, tom. II, pag. 366-367.

1.° Se la legge fissasse l'interesse per esampio al 10 per 100, mentre l'interesse corrente fosse all'otto, non impedirebbe le contrattazioni a quote più basse, come un edifizio superiore al livello di un fiume non impedisce il corso alle di lui acque.

Invano obbietta Smith che, supposta quell'alta quota legale, il danaro sarebbe noleggiato ai prodighi e progettisti a danno de' fabbricatori e commercianti, giacchè quella legge non iscemerebbe nè la diffidenza che ispirano i primi, nè il credito di cui godono i secondi. I capitalisti sì prima che dopo la legge preferiranno sempre di noleggiare i loro capitali ad interesse moderato unito alla sicurezza di ricuperarlo; e se vi sono persone imprudenti disposte al contrario azzardo, certamente la legge non ne accrescerbbe il numero. In tutti i noli la quota stipulata non giunge sempre alla quota legale. Pria della rivoluzione, dice Garnier, certe case di commercio di primo ordine sulla piazza di Parigi, non davano che il 4 per 100 pe' capitali che venivano loro affidati, benchè la legge permettesse il 5, e l'uso autorizzasse il 6. Siccome questo impiego del danaro lasciava il vantaggio di ricuperarlo in tutto o in parte quando volevasi, e scioglieva dall'aggravio delle formalità richieste dalle obbligazioni ipotecate sugli immobili, perciò era ricercato da molti.

2.° Una legge che fissasse l'interesse del danaro a quota più alta della corrente, avrebbe il vantaggio d'infliggere una vera pena ai debitori di cattiva fede, ai depositari infedeli, agli amministratori inesatti. Il timore d'essere multati ad un interesse maggiore del plateale li renderebbe più attenti e più premurosi a sdebitarsi. Coglierebbero essi vantaggio nel prendere danaro a nolo per saldare i loro conti: tal ordine di cose accrescerebbe forza al credito. Allorchè l'interesse legale è precisamente o presso a poco eguale al corrente, i cattivi debitori sono evidentemente favoriti

con pregiudizio dei loro creditori, giacchè, in onta di questi, essi gioiscono di capitali che non si vuole più lasciare ad essi, e nulla pagano di più per questo doloso godimento; da ciò nascono dilazioni d'ogni specie e liti interminabili.

§ 3. *Riassunto e succinta confutazione de' regolamenti sul nolo del danaro.*

REGOLAMENTI.	DIMOSTRAZIONE DEGLI INCONVENIENTI CHE NE RISULTANO.
Vietare ogni usura.	1.° Ristagno di capitali in una banda; mancanza degli stessi in altre, cioè guadagni perduti e bisogni non soddisfatti in tutte. 2.° Mutui concerti de' venditori e compratori per violare la legge, e colorire con menzogne la violazione. 3.° Aumento eccessivo d'usura a danno dei compratori, proporzionato al pericolo cui si espongono i venditori violando la legge. Ora in generale aumento eccessivo di usura equivale a diminuzione di commercio. 4.° Uscita di capitali dallo Stato onde trovare impiego ove è permessa l'usura (1).
Fissare l'usura legale.	5.° Impossibilità a far eseguire la legge (n.° 2.°), quindi discredito all'autorità che la sancisce. 6.° Danno agli onesti capitalisti a vantaggio di quelli che vogliono violare la legge. 7.° Danno ai bisognosi che la legge si propone di favorire, danno per aumento d'usura (n.° 3.°). 8.° Ritardi alla circolazione e decremento nella massa de' capitali circolanti. 9.° Ostacolo eventuale ai capitali esteri di rifluire nello Stato.

ANNOTAZIONI.

(1) *L'acutezza teologica de' secoli di mezzo non essendo riuscita a capire che se ne' movimenti commerciali i carri producono il vantaggio come 10, il danaro ne produce come 100, permise che si riscuotesse usura pel nolo de' carri, e nol permise pel nolo del danaro; quindi se il divieto di noleggiare i carri avrebbe prodotto al commercio il danno come 10, il divieto di noleggiare il danaro ne produsse come 100. L'idea di sterilità applicata alle monete tenne il mondo commerciante in convulsione per quattro secoli, e autorizzò furti, rapine, esilî, prigionie e persecuzioni d'ogni specie. Dopo questi fatti, chi potrà negare i vantaggi della teologia scolastica?*

(2) *Ridurre i capitali, abbassare gli interessi, abolire i debiti furono spesso le risorse de' tribuni che vollero rendersi popolari nell'antica Roma.*

Tutte queste misure diminuivano la confidenza ne' contratti, ossia la probabilità di ricuperare i capitali e conseguirne gli interessi, quindi accrescevano e dovevano accrescere l'usura. Ecco uno de' tanti esempi dimostranti che le misure più apparentemente favorevoli al popolo finiscono per essergli fatali.

(3) « *Parve cosa strana un tempo, che continuandosi* « *senza limiti l'annuo pagamento delle usure, la somma di*

Abbassare l'usura convenuta.

10.° Mancanza alla fede pubblica, violazione delle libere ed utili contrattazioni, autorizzazione di parziale fallimento.

11.° Dispetto ne' capitalisti o diminuzione negli esibitori di danaro a nolo.

12.° Quindi aumento d'usure ed arrenamento nelle speculazioni commerciali.

Sospendere il pagamento delle usure.

Come ai numeri 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10.°, 11.°, 12.° (2).

Vietare che la somma delle usure oltrepassi il capitale.

13.° Rendere il creditore sollecito a farsi restituire il capitale, quando le usure già lo eguagliano, benchè tale dimanda possa riuscire gravosa al debitore.

14.° Privare di quanto giustamente gli spetterebbe un creditore meno sollecito.

15.° Impedire tutti que' contratti (che pure potrebbero essere molte volte utilissimi) per cui si patteggiasse la restituzione del capitale ad un'epoca più remota di quella in cui la somma delle usure uguaglia il capitale (3).

Vietare l'usura dell'usura.

16.° Legge balorda e inconseguente,

a) Che permette l'interesse del capitale *A* grande come per es. 10,000 lire, e vieta l'interesse del capitale *B* piccolo come 500;

b) Che autorizza il creditore a riscuotere l'usura del capitale *B*, se dato a Pietro nuovo debitore, e non l'autorizza, se lasciato a Paolo debitore antico;

c) Che crede di favorire Paolo, liberandolo dall'azione del creditore dopo alcuni anni, e autorizza questo a tormentarlo annualmente (4).

« essi in alcuni anni eguagliasse il capitale; e così conti-
« nuando venisse questo dal debitore pagato più e più volte
« senza avere mai estinto il suo debito.

« Le usure centesime de' Romani uguagliavano il capi-
« tale in otto anni e quattro mesi, onde in 50 anni il debi-
« tore aveva sei volte restituito il capitale al suo creditore
« senza essere sciolto ancora dal debito. Per ovviare a ciò,
« che credevasi grave abuso, fu prescritto che non potesse
« mai la somma delle usure pagate eccedere il capitale, e
« tutte quelle che si pagassero in appresso estinguessero il
« capitale medesimo, cosicchè nel caso delle sopradette usure
« centesime chi avesse pagato puntualmente l'usura per se-
« dici anni ed otto mesi, avrebbe estinto ogni suo debito an-
« che di capitale.

« Queste leggi ebbero origine in tempo in cui si igno-
« rava che un capitale in danaro era egualmente fruttifero
« per mezzo dell' industria che un fondo di terra. Non vi è
« però maggior difficoltà a concepire che in 50 anni io ab-
« bia riscosso sei volte in tante usure il mio capitale, o che
« abbia ricuperato col valore de' frutti di un podere sei volte
« il capitale che ho speso per comperarlo ».

(4) *A questo regolamento, che fu sancito anche da Zoroastro, si sottrae in due modi*,

1.° *Costringendo il debitore a pagare il capitale colle usure decorse, e ripristinandogli di nuovo la somma intiera in forma di capitale; il che aggrava inutilmente il debitore di spese giudiziarie;*

2.° *Vendendo ad una terza persona tutto il credito, poichè a questo compratore novello accordano in molti luoghi le leggi di riscuotere l'usura di tutto il prezzo sborsato per la compra del credito, il che deteriora la condizione del debitore senza suo assenso e per un puro fatto altrui.*

Diminuire i noleggiatori del danaro.

Allorchè la legge romana vietò ai senatori di dar danaro a nolo,

17.° Diminuì il numero de' noleggiatori, cioè accrebbe il prezzo del nolo;

18.° Sparse sui noleggiatori del danaro una specie d'odiosità, il che tendeva a scemarne di nuovo il numero (5).

Diminuire l'usura per certa specie di bisognosi.

19.° Allorchè Giustiniano non permise alle chiese di torre a nolo danaro al di là del 3 per cento, e agli agricoltori al di là del 4 1/4, li costrinse

O a rimanere senza danaro in caso di bisogno,

O a violare la legge per provvedere al bisogno, quindi come al n.° 3.° (6).

Diminuire il numero delle persone che prendono a nolo; vedi l'esame del Senatus-Consulto Macedoniano nel seguente § 4.

(5) *Fomentò la stessa odiosità contro i noleggiatori del danaro Giustiniano, allorchè prescrisse che le semplici usure di tempo per danaro noleggiato da persone* illustri *non oltrepassassero il terzo delle centesime, cioè il quattro per cento, e da tutti gli altri la mezza centesima, cioè il sei per cento.*

(6) *Con questo e gli altri suoi regolamenti sull'usura, Giustiniano dimostrò d'ignorare che nel nolo del danaro in cui non resta quasi mai traccia della successa contravvenzione, ed è quasi impossibile provarla in altro modo, le voglie private nella fissazione de' prezzi sono più forti che le voglie del principe.*

§ 4. *Continuazione dello stesso argomento.*

« Il piacere della crapola, della magnificenze, del liber-
« tinaggio, e sopratutto del giuoco, diventano in breve nel-
« l'incauta gioventù una passione sfrenata che non può sa-
« tollarsi senza profusione di danaro. Il mal esempio di po-
« chi è un incentivo per molti altri, e ove non sia con prov-
« vide leggi frenato, influisce moltissimo nella pubblica sco-
« stumatezza ».

Tentarono i legislatori di porre argine a questi mali,

1.° Minacciando pene a coloro che noleggiavano danaro ai figli di famiglia, che non risponsabili s'obbligavano alla restituzione quando fossero sciolti dalla patria potestà;

2.° Rendendo vana ogni azione di questi creditori contro i loro debitori anche dopo la morte del padre.

Disputano gli scrittori se queste leggi siano utili o no.

I. *Ragioni per l'inutilità.*

Da quanto si disse di sopra è chiaro che il prezzo del nolo o l'usura cresce in ragione dell'improbabilità di ricuperare il capitale.

Questa improbabilità risulta da due dubbi relativi alla persona del debitore, cioè

1.° Sul *potere* di pagare; perciò l'usura è massima in Oriente ove ogni proprietà è incerta;

2.° Sulla *volontà* di pagare; perciò le persone poco onorate pagano usure più forti.

Ciò posto: chi noleggia ai figli di famiglia s'espone a due rischi,

1.° Che il figlio non sopraviva al padre, cioè che si estingua il *potere* di pagare;

2.° Che il figlio, sopravivendo al padre, non *voglia* pagare.

Ora le suddette leggi sciogliendo il figlio, divenuto maggiorenne, dall' obbligo d' ogni pagamento, cioè accrescendo il secondo rischio, devono necessariamente far crescere l' usura, e questa conclusione è conforme ai fatti. « L' esperienza « fa vedere tutto giorno, dice Vasco, che tenta invano la « legge d' impedire queste enormissime usure palliate sotto « mille forme di contratti diversi. Trovano sempre gli avari « il mezzo d'eludere la legge: e i figli di famiglia, quando « abbisognano di denaro per soddisfare le loro passioni, lo « cercano e lo hanno a qualunque prezzo. Quindi più pronta, « più grave la loro rovina; quindi maggiori i disordini e le « cattive conseguenze della loro scostumatezza ». Altronde queste leggi

1.° Nulla giovano per quelli che hanno proprietà indipendenti dalla potestà patria:

2.° Privano i figli di famiglia di que' soccorsi di cui possono abbisognare talvolta in un' urgenza per conservare il proprio onore;

3.° Gli invitano ed avvezzano alla frode, cioè a promettere una restituzione che forse hanno in mente di non fare giammai quando siano divenuti padroni.

Quindi il sullodato autore pensa che il vizio debba essere piuttosto attaccato direttamente e di fronte con tutte quelle leggi di patria potestà, di educazione, di castighi, se fia d' uopo, che tendono al buon costume. Poscia proponendo.

1.° Che l' età maggiore sia fissata agli anni diciasette o diciotto;

2.° Che tutti i contratti nelle età minori siano riguardati come fatti da imbecilli.

3.° Che tutte le obbligazioni stipulate dai maggiorenni siano riconosciute per valide, soggiunge:

« La varietà dei peculii che ha distinto la legge nei « figli di famiglia, può somministrare le regole delle obbli« gazioni contratte dopo compita la maggior età. Chi non

« ha peculio non può contrarre che un' obbligazione perso-
« nale. Se dunque un maggiore, figlio di famiglia e privo di
« peculio, contrae un debito colla promessa di pagarlo, fatto
« che sia padrone, si troverà allora nel medesimo caso che
« se avesse dopo la morte del padre contratto il debito
« personale, senza alcuna ipoteca. Chi ha peculio castrense,
« o tale di cui goda l' usufrutto, è per l' importare del suo
« peculio riguardato come fuori della patria potestà. Chi
« finalmente ha solo la proprietà del suo peculio e non
« l' usufrutto, potrà trasferire nel suo creditore l'ipoteca so-
« pra quella proprietà, quale non bastando gli resterà sempre
« l' azione personale contro il debitore, quando sia sciolto
« dalla patria potestà, per l' intiera soddisfazione del suo
« debito (1) ».

II. *Ragioni per l' utilità.*

Non contenti di queste ragioni altri scrittori suppongono che la legge civile possa se non isradicare tosto il vizio, indebolirlo almeno a poco a poco e distruggerlo col tempo.

Essi osservano dapprima che i debiti dei figli di famiglia verso gli usurai si riducono quasi sempre ai seguenti titoli (ne' quali i numeri sono posti a foggia d' esempio):

1.° *Danaro*, confessato per . . .	fr. 4000;	realmente ricevuto per	fr. 500.
2.° *Roba*, ricevuta pel convenuto valore di . .	» 1000,	di valor reale . .	» 50.
3.° *Carte* di credito cedute per.	» 1000,	inesigibili, o al più . .	» 50.
Totale . .	fr. 6000	. . . .	fr. 600

(1) Vasco, tom. II, pag. 320-322.

Osservano in secondo luogo che gli usurai per sottrarsi al potere della legge, inducono i figli di famiglia a più falsità, acciò le pena unita a queste li ritenga dallo svelare il contratto e i sovventori. Sogliono adunque gli usurai indurre i figli di famiglia

1.° A dichiarare avanti notaio d'essere maggiorenni e liberi amministratori delle loro sostanze, ovvero emancipati;

2.° A dichiarare beni propri quelli che appartengono al padre o loro congiunti;

3.° A stendere scrittura colla quale il padre concede loro ampia procura e facoltà d'agire illimitatamente in di lui nome: scrittura sottoscritta con falsa firma del padre;

4.° A stendere dei vaglia *senza data* a favore del sovventore acciò questi possa porla allorchè i sovvenuti saranno sciolti dalla patria podestà.

Supposte queste osservazioni, i sullodati scrittori aggiungono: è verissimo che l'usura cresce a misura che cresce l'improbabilità di ricuperare il capitale, ma è anche vero che l'usura deve cessare, se cessa la possibilità di ricuperarlo.

Per far cessare questa possibilità propongono due mezzi;

I. Da una parte tutti gli atti provanti la supposta maggiore età, la supposta morte dei genitori, le supposte procure, i supposti possessi, la supposta professione di commerciante . . . saranno inseriti negli instrumenti; dall'altra qualunque falsità che venga a scoprirsi negli atti suddetti, sarà punita con pene pecuniarie nel sovventore e prigionia nel notaio, oltre la cessazione dall'esercizio della professione.

II. I vaglia all'ordine rilasciati da persone non negozianti debbono essere firmati da due proprietari o negozianti, i quali attestano d'avere veduto

1.° Il debitore a sottoscriversi,

2.° Il nome del creditore scritto nel vaglia.

La data di esso è scritta dai due proprietari o negozianti, e corrisponde al giorno in cui si sottoscrivono.

La formola di questi vaglia è stampata, e rammenta la pena del falso ai due testimoni che l'attestassero (1).

Il secondo mezzo ristringe alcun poco la libertà dei non-commercianti relativamente all'emissione dei vaglia. Egli è questo uno dei casi in cui il legislatore toglie a molti un grado di libertà del valore in tutto come 10, acciò dall'abuso che ne potrebbero fare alcuni, non ne risulti un male come 12.

---

(1) Invece di questo progetto è stato proposto il seguente: « Il « minore ed il figlio di famiglia potrà pria dell' età maggiore dichia« rare avanti la polizia i vaglia che avrà lasciati senza data o con « data posteriore, specificando l'epoca del rilascio, la persona cui « furono rilasciati, e la somma che contengono. Questa dichiarazione « darà luogo alla polizia di citare la persona a cui sarà stato rila« sciato il vaglia, acciò lo presenti, sotto diffidazione, in caso di ri« fiuto, che sarà di nissun valore in qualunque tempo avanti i tri« bunali ».

Non si crede di dover ammettere questo articolo,

1.° Perchè è possibile che il figlio di famiglia, emettendo dei vaglia, non solo non v'inserisca la *data*, ma lasci anche in bianco *il nome della persona* a cui li rilascia, il che rende vana la di lui deposizione e l'intervento della polizia.

2.° Perchè la deposizione del sovvenuto contro il sovventore per motivo di sovvenzione, involge un'idea diametralmente contraria alle abitudini di moralità e onoratezza che si debbono inspirare alla gioventù.

3.° Questa notificazione dei vaglia alla polizia e questa minaccia che non avranno valore avanti i tribunali, sparge una diffidenza quasi generale sopra tutti i vaglia, giacchè si può supporre che chi ne ricevette dai figli di famiglia, gli abbia ricusati alla polizia, e dopo di avervi posta la data, gli abbia messi in circolazione, cosicchè per essere sicuri sulla validità di molti vaglia converrebbe sempre ricorrere alla polizia, e riportarne attestati simili a quelli che si rilasciano dagli uffici delle ipoteche, il che incomoderebbe di troppo i cittadini, ralleterebbe il corso agli affari, oltre la spesa di uffici particolari che attendessero a questa faccenda.

Del resto allorchè la spensieratezza de' governi permetta a chiunque le professioni di sensale, rigattiere, pignoratario o montista, non deve far meraviglia che molte non troppo onorate persone s'introducano in esse, ed impieghino il loro unico talento nell'adescare al vizio i giovani ricchi con offerte di danaro, e nel colorire le enormi usure con tutti i pretesti e le falsità possibili. La somma de' guadagni leciti essendo limitata, se cresce la concorrenza in queste professioni, deve crescere necessariamente la somma de' guadagni illeciti, ossia *la cattiva merce*, come crescono le liti in ragione degli avvocati, le malattie in ragione de' medici, allorchè questi oltrepassano il punto del bisogno; e *questo passaggio succede naturalmente e con tanta maggior facilità in alcune professioni, quanto è più difficile al basso popolo di scoprire le qualità del servigio o delle cose che smerciano.*

Finalmente nell'argomento dell'usura, come in ogni altro vizio, si devono osservare le seguenti regole:

1.° Non ammettere prove troppo deboli, acciò l'innocente non corra pericolo di vedersi cambiato in reo;

2.° Nel prescrivere restrizioni contro d'un vizio, esaminare quanti beni possono per esse rimanere estinti;

3.° Tollerare piuttosto l'esistenza d'un vizio, di quello che mostrare l'impotenza a distruggerlo.

ARTICOLO TERZO.

MEZZI GENERALI PER DIMINUIRE IL PREZZO DEL NOLO DEL DANARO, OSSIA L'USURA.

I. Tutte le cause rendono ricca una nazione, concorrono da una parte ad accrescere i fondi che si vogliono noleggiare, dall'altra a diminuire le persone che abbisognano di prenderli a nolo; due circostanze che abbassano il prezzo di esso come d'ogni altro servizio e cosa qualunque nella sua sfera particolare.

Specialmente poi si propongono degli scrittori in questo argomento le tanto decantate casse di risparmio ad uso del popolo. « Se i debiti contratti dal Monte di pietà, dicon essi, sono « cautelati dalla pubblica autorità, accorreranno ad esso le per- « sone del popolo per depositarvi le piccole somme che riesce « loro di risparmiare, a condizione che siano dal Monte resti- « tuite cogl'interessi composti a qualunque richiesta del padro- « ne. Il Monte, che ha un continuo impiego fruttifero delle « piccole somme riscosse, distribuendole in prestiti su pegno, « non soffrirà alcuna perdita; ed avendo per questa via fondi « eccedenti le richieste di chi esibisce pegni per avere danaro, « potrà in molte altre maniere impiegare all'interesse co- « mune i fondi soverchi. Il popolo industrioso che troverà « un sì vantaggioso impiego de' suoi risparmi, diverrà più fru- « gale, più laborioso, per fare maggiori risparmi, quindi « più corretti i costumi, maggiore la pubblica ricchezza (1) ».

II. Tutte le cause e tutti i mezzi che accrescono la sicurezza di ricuperare i capitali noleggiati, abbassano il prezzo del nolo.

§ 1. *Mezzi per accrescere la sicurezza reale.*

Si accresce la sicurezza reale,

1.° Con sufficienti e disimpegnate ipoteche;

2.° Con fondi stabili rimessi dal debitore in pegno al creditore per anticresi;

3.° Con pegni non fruttiferi, comunemente bene mobili rimessi dal debitore in mano del creditore.

I. *Ipoteche.*

La sicurezza reale giunge al grado massimo ovunque esistono pubblici registri delle ipoteche speciali.

---

(1) Vasco, tom, pag. 389

Il *capitalista* ha interesse all' esistenza di questi registri, perchè ha interesse

1.° Di non ricevere dal proprietario una caparra ingannatrice,

2.° Di ritenere meno che sia possibile il suo capitale stagnante ed infruttifero.

Il *proprietario* di buona fede ha interesse all' esistenza de' suddetti registri,

1.° Perchè giustificando egli la risponsabilità o il potere di restituire, ottiene i capitali di cui abbisogna a minor prezzo (1):

2.° Perchè la facilità della vendita accresce il valore della cosa vendibile, come la difficoltà lo scema. Ora la facilità della vendita, in pari circostanze, è massima ove è nullo il timore di comprare ciò che può essere già stato venduto, od essere aggravato di debiti ignoti; e questo timore è nullo ove esistono i registri sudetti;

3.° Perchè il proprietario ha interesse a vendere nel minimo tempo e colla minima spesa; vantaggio speciale che gli procura l' ispezione delle ipoteche.

Il *pubblico* ha interesse all' esistenza de' registri ipotecari, perchè risente vantaggio se è

1.° Sicuro il credito,

2.° Libera la circolazione delle proprietà,

3.° Pronta la verificazione de' diritti,

4.° Economica l' espropriazione,

5.° Impossibili le doppie vendite e simili frodi.

---

(1) Ne' piccoli comuni ove sogliono essere scarsi i capitalisti disposti a noleggiare il loro danaro, può il proprietario in caso di bisogno accrescerne la concorrenza col mezzo d' *avviso pubblico*, offrendo a garanzia del chiesto capitale un suo fondo speciale scevro da ulteriori ipoteche.

Ove non esiste la benefica istituzione delle ipoteche, allorchè si tratta di vendere una proprietà, si suole con pubbliche gride dimandare i creditori, onde provarla sciolta da debiti od accertarne la quantità, ed escludere il timore di una doppia vendita (1).

Gli inconvenienti di questo metodo sono:

1.° Differire le vendite, quindi ristagno di capitali in quelli che vorrebbero comprare, mancanza di capitali in quelli che ne abbisognano e potrebbero ottenerli vendendo;

2.° Alienare i capitalisti dalla compra delle proprietà fondiarie, attesa la difficoltà di cambiarne il valore in danaro in caso di bisogno;

3.° Diminuire il valore delle proprietà, diminuendo i capitali che si sarebbero presentati per comprarle;

4.° Accrescere l'interesse del danaro, od inalzarne il valore sul valore delle terre;

5.° Costringere i proprietari a caricarsi di debiti e preferire questi alla vendita, come mezzo più sicuro per velare il disordine de' loro affari;

6.° Moltiplicare all' infinito i processi e le spese giudiciarie per l'esame delle ragioni proposte dai creditori concorrenti;

7.° Lasciare delle proprietà senza proprietario, ridurle a quello stato speciale d'abbandono e degradazione che si

---

(1) « Temendo il compratore che il fondo offertogli sia con pre« cedenti vincoli obbligato, il venditore è autorizzato a cautelarlo « citando con pubblico proclama tutti i pretendenti aver qualche ra« gione su quel fondo, a doverla dentro il termine dalla legge pre« fisso proporre. Trascorso questo termine, se non v' ha chi abbia « proposto, o se proponendosi pretensioni da alcuno, siano state in « contraditorio del supposto debitore reiette dal giudice, prescrive la « legge che sia giudicato libero il fondo, preclusa perpetuamente la « via a chiunque di promovere alcuna ragione sopra il medesimo ».

facilmente fa riconoscere i beni posti sotto sequestro, e diretti da chi non ha interesse di promoverne i vantaggi. Anche escludendo il sequestro e l' ispezione giudiciaria, facilmente s' intende che un proprietario, il quale è costretto a vendere per mancanza di capitali, non può pensare nè a riparazioni, nè a migliorie nel lungo intervallo legale concesso al concorso de' creditori.

II. *Anticresi.*

L' anticresi è un contratto nocivo alla società, perchè contrario alla conservazione e miglioria delle cose immobili e fruttifere date in pegno al creditore, e che è meglio lasciar cadere da sè stesso facilitando la libera contrattazione de' mutui e delle usure, di quello che vietarlo con leggi dirette.

III. *Pegni.*

L' istanza d' un bisogno poco suscettibile di dilazione; la difficoltà di ritrovare compratori di certi mobili; l' improbabilità d' ottenerne il giusto valore; il bisogno che si può avere di essi in breve tempo; la possibilità di ricuperarli fra non molto, restituendo quanto si ottenne impegnandoli, tali sono le ragioni per cui si suole preferire il pignoramento alla vendita.

Chi noleggia al pubblico il suo danaro ricevendo dei mobili in pegno, soggiace a spese numerose, alle quali non soggiace chi noleggia il suo danaro ricevendo ipoteca sopra beni immobili; quindi, come già si disse, chi fa pegni non può concedere l' uso del suo danaro all' interesse corrente; ed è parimenti certo che l' interesse richiesto da quelli che esercitano questa professione, debb' essere tanto maggiore quanto è minore il capitale che le destinano, ed all' opposto. (Vol. II, pag. 188-194).

Quindi, affine di abbassare l'interesse sui pegni, furono eretti i Monti di Pietà, i quali esercitano questa professione in grande e con vistosi capitali. Per non esporre qui quanto sarà diffusamente spiegato nell' *Amministrazione della pubblica beneficenza*, mi ristringerò ad accennare sotto questo articolo le seguenti comuni osservazioni.

1.° Oltre il servigio che i Monti rendono ai bisognosi concedendo a bassa quota d'interesse l'uso del danaro, potrebbero prestare ulteriore servigio, e alcuni lo prestano, accettando qualunque mobile per essere venduto ai pubblici incanti. Già si sa che, trascorso un tempo prefisso, si espongono dal Monte ai pubblici incanti tutti i mobili che non sono stati disimpegnati. La quantità delle merci esposte a questi incanti attrae un gran numero di compratori, che non s'affollerebbero all'incanto d'una merce sola fatto da un particolare. Dunque quel cittadino, cui meglio converrebbe vendere il proprio mobile che impegnarlo, ricaverebbe dal Monte qualche beneficio, potendolo esporre cogli altri del Monte all'incanto, e il Monte stesso profitterebbe d'una maggiore concorrenza di compratori, allettata da un maggior numero e varietà di merci, quale proverrebbe dall'aggiungersi alle proprie del Monte anche quelle dei particolari.

2.° Non sembra troppo illuminata la pietà d'alcuni fondatori, che si prefisse di non riscuotere interesse alcuno nemmeno in compenso delle spese d'amministrazione, giacchè in questa maniera, principalmente nelle città popolose, resta sempre limitato di troppo il capitale relativamente alla dimanda, e non si può aprire il banco che per poche ore alla settimana; quindi rinasce la necessità di ricorrere ai banchi privati e pagarvi più gravi usure. Supponendo che il Monte ricerchi un interesse minore del corrente, molti che non abbisognano dei soccorsi pubblici, otterranno dal Monte de' capitali per le loro imprese, e resterà minore risorsa pei veri poveri.

Per seguire gli impulsi della pietà e prevenirne gli inconvenienti, fu saggiamente fissato in alcuni Monti un certo limite, per cui si obbligarono al pagamento degli interessi le somme superiori, mentre le inferiori furono concesse *gratis*.

3.° Se i Monti sono sparsi ne' piccoli comuni, riesce grande la spesa del servigio reso al pubblico, quindi rilevante l'interesse che si debbe ricercare ai bisognosi; e se sono concentrati nelle grandi città, non soddisfanno ai bisogni giornalieri de' campagnuoli, quindi ritorna la necessità di ricorrere ai privati peculi, e ricercate la minima quota non nelle determinazioni della legge, ma nella concorrenza de' capitalisti.

IV. *Pronta esecuzione sui beni mobili e immobili del debitore.*

La lentezza e il dispendio delle decisioni giuridiche, e le cavillazioni che tanto facilmente s'introducono nel foro, saranno sempre una giusta cagione di timore pe' mutuanti; quindi non deve recar meraviglia se ne cercano frequentemente compenso con maggior quota d'usure.

Sono cause di lenta esecuzione

1.° L'oscurità e l'indefinita congerie delle leggi,

2.° Le inutili formalità della procedura,

3.° La male scelta situazione de' tribunali (1),

---

(1) Palmieri parlando del regno di Napoli, diceva: « Le liti tra « tanti mali che producono, formano pure un ostacolo all'agricoltura, « la quale prospera all'ombra della tranquillità e sicurezza. Doven- « dosi decidere nella capitale per un disordine fatale a tutto il re- « gno, contro cui tutti declamano e niuno provvede, gli agricoltori « sono obbligati ad abbandonare le provincie e le funzioni agrarie « per accorrere alla difesa de' loro interessi nella capitale, dove con-

4.° La moltiplicità degli avvocati al di là del bisogno.

« La legge Piemontese (1) e la Modonese (2) hanno ec-
« cettuato dal sequestro e dall'esecuzione gli animali neces-
« sari per l'agricoltura e gli stromenti propri dell'arte eser-
« citata dal debitore, ma solo nel caso che trovinsi altri
« mobili di sufficiente valore per estinguere il debito. Gl'im-
« peratori romani avevano generalmente eccettuato dal se-
« questro i servi, gli animali, ed ogni cosa inserviente al-
« l'agricoltura (3). Converrebbe in ciò distinguere gli stro-
« menti d'agricoltura appartenenti al padrone del fondo, da
« quelli che sono propri d'un coltivatore non proprietario.
« Quelli del padrone del fondo sarebbe male il torli per
« sequestro o esecuzione, perchè ciò sarebbe di pregiudizio
« all'agricoltura, e può rendersi cauto abbastanza il creditore
« pigliando in sequestro tutto o parte del fondo medesimo.
« Ma se gli stromenti d'agricoltura appartengono a un mas-
« saro che altro non abbia con che pagare il suo debito,
« nulla soffre l'agricoltura se trovasi costretto il proprietario
« a valersi d'altro massaro, e al contadino resta il mezzo di
« guadagnarsi il vitto colle sue fatiche in qualità di lavora-
« tore salariato, purchè non gli si tolgano i pochi stromenti
« puramente necessari all'esercizio di quella professione. Que-
« sti, come pure quelli che sono necessari a qualunque ar-
« tigiano per l'esercizio dell'arte sua, non dovrebbero to-
« gliersi mai a un debitore decotto, per non costringerlo alla

---

« sumano quel danaro che doveva essere impiegato ne' campi, dove
« perdono lo spirito d'economia ed acquistano quello di dissipazione;
« onde non hanno più la voglia nè la forza di ripigliare le abbando-
« nate operazioni ». (Tom. II, pag. 173).

(1) *Leggi e Costit. di S. M.*, lib. III, tit. 32, § 16 e 17. Torino 1770.

(2) *Codice di leggi ec.*, lib. I, tit. 9, § 5. Modena 1771.

(3) *Cod. quae res pignori*, leg. 7, 8, e nella seguente autentica *Agricultores*

« mendicità, e dovrebbero essere senza restrizione eccettuati
« in qualunque sequestro, come lo sono nel Codice Piemon-
« tese *le vesti*, *le vittovaglie*, *i mobili*, *per quanto è pura-*
« *mente e modestamente necessario all' uso quotidiano del*
« *debitore* (1) ».

§ 2. *Mezzi per accrescere la sicurezza personale.*

Nissuno ignora di quanti vantaggi sia feconda nell' umano commercio la facilità dei mutui senza ipoteca, senza pegno, assicurati soli dalla personale risponsabilità del debitore. Tali sono quasi tutti i debiti mercantili, tali quelli di tutti coloro che, privi di fondi stabili, vivono di salari o dei proventi della propria industria.

Riesce più difficile in questa sorta di debiti assicurare al creditore la restituzione del suo capitale, che nei debiti

(1) Lo stesso scrittore parlando dei debiti delle classi nobili e del sequestro sui frutti de' loro fondi vincolati da fedecommesso, dice: « Alcune leggi hanno prescritta una limitazione a questo sequestro, « lasciando una porzione de' frutti al debitore a titolo d'alimenti pro- « porzionati alla sua condizione. Io trovo assai ragionevole che si as- « segni in questo caso una parte dei frutti pel decoroso sostenta- « mento della moglie e dei figli, e per la conveniente loro educa- « zione. Per riguardo al debitore medesimo, è interesse dei credi- « tori che egli si conservi vivo, poichè alla sua morte eglino perde- « rebbero ogni cosa. Ma non sembra giusto che gli sia assegnato più « del puro necessario vitto. Se per qualunque considerazione politica « credesi conveniente che un uomo distinto per nascita o per dignità « non appaia al pubblico in figura di pezzente o mendico, spetta al « pubblico erario a provvedergli un decoroso sostentamento. Non vi « è ragione perchè questo debba essere a peso dei creditori (che vuol « dire di chi affidato alla sua parola gli ha dato merci, gli ha pre- « stato opere, e forse è ridotto in miseria per non avere avuto le « pattuite mercedi) piuttosto che del pubblico erario, quando non si « altro motivo di accordare al debitore un pingue o comodo sosten- « tamento che una ragione di Stato ».

ipotecari; quindi esser debbono e sono comunemente maggiori le usure che si esigono dai debitori semplicemente chirografari.

I mezzi finora proposti per iscemare anco in questi debiti il pericolo del creditore, in conseguenza le usure, si riducono ai seguenti:

1.° Perdita di privilegi semplicemente onorifici o realmente utili per certe classi;

2.° Cessione ignominiosa de' beni per tutte;

3.° Curta prescrizione all' esigenza de' debiti de' particolari coi mercanti;

4.° Pronta esecuzione sui beni mobili, del che si è già parlato;

5.° Arresto personale;

6.° Cautele e pene speciali contro i fallimenti dolosi.

I. *Impiego dell' onore.*

Ovunque esistono classi privilegiate che mancando di merito personale abbisognano per farsi valere dei pretesi diritti del sangue, e perciò sono ammesse a speciali onori, si potrebbero renderle puntuali al pagamento de' loro debiti, minacciando la perdita de' privilegi ai debitori morosi. « È « cosa assai comune, dice Vasco, che un nobile paghi colla « più scrupolosa puntualità un debito di giuoco d' azzardo, « e che non avendo danari faccia il più rovinoso contrattu « per non mancare alla sua parola, mentre sarà ritrosissimo « a pagare chi l' ha nutrito, calzato e vestito. Perchè questa « differenza? perchè il creditore per giuoco d' azzardo non ha « alcuna azione in giudizio per farsi pagare, la sola parola « d' onore del debitore gli serve di cauzione .... Chi sia con« vinto d' avere mancato alla promessa data ad alcun suo « creditore, se fosse privato delle insegne d' un ordine caval« leresco, se non fosse ammesso alle adunanze di corte o « della nobiltà finchè non avesse soddisfatto il suo debito, la

« più scrupolosa puntualità diverrebbe in breve una qualità
« così comune fra i nobili, che la loro parola sarebbe esti-
« mata al pari di qualunque più sicura ipoteca.

« Non sarebbe difficile estendere questo punto d'onore
« per riguardo ad ogni sorta di debiti. Un impiegato civile
« o militare che non sa vivere co' suoi stipendi aggiunti al
« suo patrimonio, che senza delicatezza fatiga i suoi credi-
« tori con artifiziosi ritardi, che nulla cura la parola data
« di soddisfarli in tempo prefisso, non è certo un uomo d'o-
« nore; egli può essere giustamente sospetto di venalità nel-
« l'esercizio del suo impiego, o almeno di usare ingiuste
« preferenze e riguardi a' suoi creditori per non esserne mo-
« lestato. Dunque se fosse privato d'impiego toglierebbesi al
« pubblico un'occasione di scandalo, e s'indurrebbe nello
« stesso tempo una vantaggiosissima opinione, che imprimereb-
« be ai debitori insolventi una taccia poco soffribile per le per-
« sone di questa classe. Null'altro si propone qui che di esten-
« dere ad ogni sorta di debiti la legge romana contro i de-
« bitori della città (1).

---

(1) L. 6, § 1, *de muneribus et hon.* L. 1, *Cod. de debit. civit.*
« Nè v'è a temere che si trovassero per tal maniera i nobili e gl'im-
« piegati in gravi imbarazzi. Nascono questi dalla facilità ch'essi in-
« contrano di comprare a credito, e più di ciò che possono pagare,
« di contrarre impegni certi sulla speranza incerta, e spesse volte
« fallace di avere a tempo il danaro per soddisfarli. Il freno suddetto
« dell'opinione li renderebbe da principio circospetti e guardinghi, e
« benedirebbero eglino stessi quella legge che gli avesse tolti dal
« pericolo di rovinare le loro sostanze e la loro riputazione ».

Nel regno Lombardo-Veneto è stato messo in attività il regola-
mento austriaco del 25 ottobre 1798, relativamente ai debiti degli im-
piegati. Questo regolamento proponendosi

1° Di porre freno a quegli impiegati che s'aggravano di debiti
per sregolata condotta,

2.° Di porgere qualche sollievo a quelli impiegati che ne abbi-
sognano per istraordinaria incolpabile circostanza, prescrive quanto
segue:

II. *Cessione ignominiosa de' beni.*

Basta poca esperienza per conoscere che ciascuno tende ad imprimere nell'altrui animo un'alta idea della proria ricchezza, lusingandosi che il suo merito personale sarà calcolato in ragione del valor e delle sue case e de' suoi poderi,

---

I.

« La cessione spontanea e l' ipoteca del soldo d' un impiegato « pubblico non avranno da qui innanzi effetto alcuno.

II.

« Non potrà quindi esser accordato alcun sequestro giudiziario, « nè potranno tampoco dai tribunali ammettersi atti giudiziari od « esecuzioni personali, che verrebbero a sottrarre al pubblico servi- « zio gl'individui sui quali ricadessero tali procedure. Dovranno anzi « in tali casi, rimossa ogni eccezione, ritirarsi i fogli di salario dati « in cauzione, e restituirsi ai proprietari.

III.

« Quelli tra i pubblici impiegati che, in onta a tale divieto, per « seduzione o con qualunque altro mezzo inducessero qualcuno ad « accondiscendere ai prestiti della mentovata natura, sapendo di non « poter provvedere alla loro estinzione se non col proprio soldo, « sono da castigarsi col massimo rigore, e senza riguardo alcuno da « dimettersi dall' impiego.

« Per sovvenire però quegl' impiegati benemeriti e privi di mezzi « che senza loro colpa si trovino in penose circostanze, è decretato

IV.

« Che dalla cassa centrale sia loro accordata un'anticipazione senza « alcun interesse, che potrà estendersi da una a tre mesate del ri- « spettivo annuo appuntamento; e che la resituzione sia facilitata ai « medesimi, dividendola in piccole ritenute.

« Quelli pertanto che si trovano nella situazione di approfittare « della presente clementissima disposizione, si rivolgeranno al rispet- « tivo loro presidente o superiore ».

o dello splendore delle sue vesti ed altre cose *mobilari*. La pubblica confessione della propria povertà offende tanto più l'amor proprio, quanto è più elevata la classe sociale a cui in addietro si apparteneva; altronde privando l'uomo di tutte le risorse del credito, lo getta in uno stato d'abbandono.

Profittarono di questi sentimenti i legislatori, e ne fecero una molla di reazione contro la spensieratezza de' debitori, allorchè non trovarono bastante motivo per punirla col carcere.

« La cessione de' beni è un atto col quale il debitore « dimetta tutti i suoi beni ai suoi creditori, quando non si « trova più in caso di pagare i propri debiti.

« La cessione de' beni è volontaria o giudiziaria.

« La cessione de' beni volontaria è quella che i creditori « accettano volontariamente, e che non ha altro effetto fuori « che quello che risulta dalle stipulazioni medesime del con« tratto fatto tra essi ed il debitore.

« La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge « accorda al debitore di buona fede e che ha sofferto di« sgrazie, cui, per conservare la libertà personale, è per« messo di fare giudizialmente l'abbandono di tutti i suoi « beni ai suoi debitori, non ostante qualunque stipulazione « in contrario (1) ».

---

(1) *Codice civile dell'ex-regno d'Italia*, art. 1265-1268.

La cessione de' beni si può dire un *beneficio* a fronte del carcere da cui libera, ma in sè stessa è una *pena* reale per le ragioni addotte di sopra; perciò in alcuni paesi, come in Piemonte, sono esenti non solo dalla carcerazione, ma anco dalla cessione de' beni le persone qualificate, e di condizione, come suol dirsi, civile (a).

(a) *Leggi e costit. di S. M.*, lib. III, tit. 33, parag. 44.

Dopo questa cessione, se il debitore acquista nuove sostanze che non eccedano il necessario pel suo vitto, esse restano sempre obbligate ai creditori sino all'intiero pagamento, senza che però possa mai più il debitore essere per gli antecedenti debiti carcerato, nè sia tenuto ad esporsi all'ignominia d'una nuova cessione (1).

III. *Corta prescrizione ai debiti de' particolari coi mercanti.*

Tende questa legge a prevenire gli effetti della irriflessione che accumula i debiti sopra debiti, in ragione della condiscendenza de' creditori, senza riflettere alla gravità del peso totale cui dovrà finalmente soccombere.

I creditori sogliono talvolta usare maggior condiscendenza quanto più prodigo riconoscono il debitore; non di rado segnano ne' loro libri merci in quantità maggiore delle somministrate, o fissano un prezzo maggiore assai del consueto.

Cresce la facilità a coprire queste frodi a misura che è differito a più lungo termine il pagamento.

Perciò il codice civile del cessato regno d'Italia ordina da una parte che « le azioni de' mercanti, per le merci che « vendono ai particolari non mercanti, siano prescritte col « decorso d'un anno » (art. 2722); vuole, dall'altra che « i registri de' mercanti non facciano prova delle somministra- « zioni che vi sono allibrate contro le persone che non sono « mercanti ». (art. 1329).

IV *Pronta esecuzione* ....

Vedi pag. 91-93.

---

(1) Leggansi i titoli del Digesto *de cessione bonorum*, e del Codice *qui bona cedere possint*.

V. *Arresto personale.*

Avviene frequentemente che le sostanze del debitore non bastano a soddisfare il creditore.

Severissime furono in questo caso le leggi decemvirali, le quali anche senza premettere l'escussione sopra i beni del debitore confesso o condannato, il dichiaravano schiavo del suo creditore.

Ne' tempi posteriori, alla schiavitù del debitore insolvente fu sostituito il carcere pubblico.

Questa legge, che è anteriore a Giustiniano, divenne quasi comune a tutte le nazioni incivilite, ma fu moderata coll' introdottosi uso della cessione di tutti i beni, mediante cui il debitore togliesi al rischio d'essere imprigionato.

In alcuni paesi sono esenti dall'arresto per debiti certe classi di persone; per esempio in Piemonte non vengono arrestate per debiti le persone qualificate e di condizione civile. In Genova i patrizii, che pur formavano collettivamente la sovranità di quella repubblica, erano incarcerati come gli altri per debiti, quando non erano senatori o collocati in certe altre dignità.

Il sistema presente si è dunque, che previa l'esecuzione sopra tutte le sostanze mobili ed immobili del debitore, ove non trovisi onde pienamente soddisfare il creditore, sull'istanza di questo è posto in carcere il debitore, ed ivi nutrito a spese del creditore.

Disputano gli scrittori se questa legge sia giusta o no.

Si dice contra di essa: 1.° da una parte vi sono de' debitori impotenti al pagamento senza loro colpa; dall'altra è quasi impossibile, fuori della classe de' mercanti, ritrovare un criterio legale che distingua il debitor colpevole dall'innocente.

2.° Questa prigionia non è una pena al delitto inflitta dalla pubblica vendetta, ma una soddisfazione che dassi al

creditore unicamente a sua richiesta, e che cessa quando a lui piace. E polchè nulla serve direttamente all' estinzione del debito, che anzi toglie per lo più i mezzi al debitore di estinguerlo col prodotto de' suoi lavori eccedente il proprio scarso sostentamento, non v'è plausibile ragione di conservare quest'uso che diventa crudele pe' debitori innocenti.

Si dice a favore della legge: moltissimi abusano della facilità di trovar danaro a nolo per vivere voluttuosamente e nutrire i loro vizi, e sotto pretesto di mentita povertà ricusano di pagare i loro debiti.

Se viene ordinata l'esecuzione sui mobili, siccome questa è preceduta da preventivo precetto, perciò i debitori o li fanno facilmente sparire, o lasciandoli al loro posto fanno comparire terza persona che strascina in giudizio il creditore, e s' oppone alla vendita col pretesto di proprietà degli effetti oppignorati, facendo uso di scritture con antidata, d' immaginari testimoni, o di simulati già predisposti contratti d' acquisto debitamente registrati, cosicchè il creditore deluso porta la pena d' avere molestato un cattivo debitore.

Altronde in molti luoghi il carcere del debitore è assai mite, egli vi è nutrito a spese del creditore. Quindi la continuazione della prigionia trova un limite dell' interesse di esso. Finalmente hanno creduto i legislatori di provvedere abbastanza ai debitori innocenti, offrendo loro il beneficio della cessione de' beni, da cui hanno forse creduto che risentir non dovessero gran fatto ignominia.

VI. *Cautele e pene speciali contro i fallimenti dolosi.*

Da un lato scemerebbero i vantaggi delle speculazioni commerciali, se i negozianti, oltre i propri, non facessero uso de' capitali altrui, dall'altra tutte le speculazioni commerciali sono accompagnate da pericolo; e per quanto accreditato sia un negoziante, si può sempre temere che non restituisca i capitali affidati alla sua onoratezza.

Quindi le usure mercantili sono proporzionate alla probabilità d' un fallimento.

Questo fallimento può essere o effetto necessario del corso delle cose indipendente dal negoziante, e quindi innocente, o effetto volontario della frode, ossia doloso.

Perciò le leggi prescrissero varie discipline, onde trarre pe' criteri sicuri per distinguere il fallimento doloso dall'innocente, stabilirono pene severe contro il dolo.

Queste discipline che sono ceppi pe' negozianti di mala fede, divengono ale pe' negozianti onorati.

Quella severità delle pene costituisce la forza del credito, giacchè non possono esservi creditori, ove i debitori possono sottrarsi impunemente al pagamento.

Quindi il timore di perdere il capitale riesce minore, e perciò minore l'usura quanto più severe sono le leggi contro i fallimenti dolosi, e più spediti i processi e più facili i criteri per verificarli.

Ove non si osservano quelle discipline, ove sono addolcite quelle leggi, il fallimento, lungi d'essere un motivo di rossore, diviene un mezzo di fortuna, una specie di speculazione preparata dalla frode, sostenuta dall'artifizio, approvata dalla debolezza.

Quelle discipline e quelle leggi, che svilupperò nell'*Amministrazione del commercio*, dimostrano quanto si scostarono dal senso comune Smith, Say, Simonde, Condorcet, Verri, Beccaria, e il restante *servum pecus*, allorchè pretesero che *senza alcun intervento di legge*, *senza alcuna specie di regolamento* procedevano le private passioni colla massima regolarità verso il massimo vantaggio pubblico. Vedi le tavole in fine a questo volume dal N. 92 al 123.

§ 3. *Mezzi per prevenire il danno de' debitori.*

I.

« *La misura dell' interesse convenzionale deve essere determinata in iscritto* ».
(Codice civile del cessato regno d'Italia, art. 1907)

Da una parte abbiamo veduto che la legge civile non deve fissare la quota dell'usura, perchè non potrebbe far eseguire i suoi ordini; dall'altra è facile che i capitalisti abusino dall'altrui bisogno.

Allorchè la legge civile è impotente contro un disordine che vorrebbe prevenire, chiama in soccorso la legge dell' opinione, come si disse di sopra (pag. 12).

Nel caso che si discute, la legge ordinò dunque che non fosse dovuta la liberamente stipulata usura, se non era posta in iscritto. Ella volle colla pubblicità della stipulazione porre un freno agli usurai. Se essi possono riclamare il 20, il 30 per 100 segretamente, non osano farlo sotto lo sguardo de' tribunali. Il legislatore si lusingò che chiunque legesse le condizioni del contratto senza vedervi accennata la quota nell' usura, inclinerebbbe a dire quest' è uno scrocco.

« Oimè ! i vampiri, *diceva Boutteville nel suo rapporto* « *al tribunato*, oimè, i vampiri che abusano della miseria « dell' infortunio non è alla luce che destinano le ignominiose « loro stipulazioni colle quali preparano la rovina delle loro « vittime; e non è dai tribunali che invocano il pagamento « delle scandalose e spaventevoli usure che non arrossiscono « di permettersi.

« Ma la loro iniquità la consumano nell'ombra e lon« tano dagli occhi del pubblico; e così se ne accertano i « frutti. *Questa sola precauzione della legge sarebbe una* « *garanzia sufficiente* per la morale pubblica contro i stra« vagamenti e le rovine dell'usura che si teme ».

Convenendo che la suddetta condizione può produrre qualche eventuale vantaggio, sono lontanissimo dal supporre che possa essere una *garanzia sufficiente* contro le manovre degli usurai, come mostrarono di credere i redattori del citato codice, giacchè questa condizione lascia intatti tutti i mezzi citati nella nota 3 alla pag: 61, e per cui, anche osservandola, si può scostarsi dallo scopo del legislatore.

II.

Diritto di rescissione per lesione enorme nelle usure di tempo.

Pare che nelle usure di tempo, le quali essendo scevere di pericolo, perchè assicurate a valide ed evidenti ipoteche, si possa lasciare al giudice il diritto di moderarle, allorchè la quota pattuita supera della metà la quota corrente al tempo del contratto. Dico pare, giacchè il potere privato per eludere la legge, *allorchè si tratta di noleggiato danaro*, mi sembra maggiore del poter pubblico per farla osservare. Altronde è cosa alquanto improbabile che chi è dotato di mezzi per assicurare il capitale che gli viene dato a nolo, sia costretto a sottoporsi ad un'usura maggiore della plateale.

Ho detto *allorchè si tratta di danaro noleggiato*, giacchè se si trattasse per es. di fondi stabili dati a livello perpetuo, il che è una vera e reale usura di tempo, si potrebbe applicare benissimo la rescissione per lesione enorme. In questo caso però non si dovrebbe prendere per regola il prezzo *corrente*, giacchè l'eccessivo numero delle persone che dimandano questi livelli ne' paesi montuosi, fa si che il prezzo corrente sia assolutamente esorbitante, come si vede per esempio nell'Adda; ma si dovrebbe consultare il prezzo di stima, ossia il prodotto confrontato colla spesa; ed allora converrebbe stabilire che il canone *A* del livello sottratto dal prodotto lordo *B* del fondo lasciasse al coltivatore un guadagno *C*, corrispondente al numero delle giornate necessarie per

la produzione, quindi resterebbero annullati tutti i livelli in cui B meno A riuscisse minore di C. Egli è questo un caso importantissimo, nel quale i governi si debbono ridere della libera concorrenza proclamata *senza le debite eccezioni* dai sognatori dello scorso secolo, e porre un limite di tariffa alle esorbitanti pretese de' proprietari, i quali esercitano l'usura non sopra qualche figlio di famiglia, ma sopra popolazioni intere per più e più generazioni. Ma siccome i legislatori degli scorsi secoli non conoscevano talvolta che la capitale in cui abitavano, perciò abbiamo un Senatus-Consulto macedoniano che tenta di salvare i figli di famiglia delle avanie de' capitalisti, e non abbiamo un Senatus-Consulto ragionevole che sottragga il montanaro dalle usure de' proprietari.

L'accennato diritto di rescissione non può applicarsi alle usure di tempo garantite da semplice pegno, giacchè, come abbiamo veduto, la professione di dar danaro sopra pegno soggiace a gravi spese, e tanto maggiori quanto è esercitata più in piccolo; quindi se l'interesse corrente si trova al cinque, sarà difficile che in questa professione si possa noleggiare il danaro al sette e mezzo soltanto.

Molto meno converrebbe applicare il diritto di rescissione per titolo di lesione alle usure di pericolo, giacchè se si eccettuano le assicurazioni marittime e vitalizi, mancano assolutamente le regole per calcolare i vari pericoli cui resta esposto chi noleggia il suo danaro senza ipoteca e senza pegno. Sarebbe quindi più nociva che utile alla società quella legge che chiamando in dubbio la validità de' suddetti noli per titolo di lesione, aprisse il campo a lunghe liti difficili e dispendiose.

III.

Condizioni ristrittive alle usure delle usure.

Il dispiacere di pagare e rinascenti bisogni, inducono molti debitori a differire d'anno in anno lo sborso delle usure convenute.

Molti creditori lasciano volentieri in deposito queste usure

1.° Per sottrarsi alla tentazione di spenderle;

2.° Per esimersi dal pericolo di perderle ne' casi d'incendio, furto, terremoto . . . . ;

3.° Per assicurarsi l'acquisto di qualche podere del debitore che più loro convenga.

Giova per tutti questi fini al creditore di non mai molestare il suo debitore, finchè non siasi colle usure decorse accumulata la somma che ambisce. Tanto più utile sarà questa speculazione al creditore, ove avesse pattuito nel suo contratto che le usure lasciate in mano del debitore si aggiungessero di mano in mano al capitale per produrre nuove usure. Ove ciò non sia dalla legge permesso, chi prevede che il debitore sarà imbarazzato al pagamento dell'usura dovuta, lo fa condannare, nè più sollecita all'effettivo pagamento, e ottiene per questa maniera l'anatocismo giudiziale. Quanto sono più poveri i debitori, tanto più facilmente saranno tratti all'amo, e troveransi in breve tempo rovinati.

Bastando il senso comune per accorgersi che i frutti d'un capitale possono darsi ad interesse come fu dato il capitale medesimo, quindi essendo legittima l'usura dell'usura, sarebbe inconseguente, inutile, dannosa la legge che la vietasse.

« Alcuni legislatori, dice Vasco, hanno trovato un mezzo
« di scuotere l'indolenza dei debitori e prevenirne la rovina,
« senza pregiudicare sostanzialmente ai diritti dei creditori.
« Prescrive una legge fiorentina, emanata nell' 1693, confer-
« mata dal gran-duca Leopoldo, che non si possano accu-
« mulare le usure oltre a sette anni, senza che si notifichi
« al debitore per atto pubblico, o per modo equivalente, la
« quantità intiera del suo debito. Tralasciandosi questa no-
« tificazione oltre il corso di sette anni, non corrono più le
« usure, sino a che sia fatto di nuovo la notificazione. Per
« riguardo poi all'anatocismo prescrive la stessa legge che

« non possano continuare gli interessi degli interessi più di
« sette anni in virtù del primo contratto, e che volendosi
« pure dal debitore offerire la continuazione, ciò debba farsi
« con contratto nuovo, per cui si estinguano le ipoteche del
« contratto precedente.

« Sembra assai plausibile questa legge, a meno che non
« si preferisse di limitare a pochi anni (ad esempio della le-
« gislazione piemontese riguardo ai canoni enfiteutici (1)) la
« prescrizione per le usure dovute e non pagate: prescrizione
« che non potesse interrompersi se non per giudiziale inter-
« pellanza. In questa maniera non si potrebbero mai accumu-
« lare le usure che di un piccol numero d'anni determinato
« dalla legge. Dovrebbesi ciò non ostante eccettuare dalla
« prescrizione il caso, in cui si fosse preveduto e voluto nel
« contratto dal debitore l'accumulamento delle usure per
« un numero d'anni nel contratto stesso determinato. Così
« le usure prescritte non potrebbero più produrre l'anato-
« cismo giudiziale, il quale sarebbe necessariamente ristretto
« alle usure prescritte. Ma per riguardo all'anatocismo pat-
« tuito espressamente, per cui siasi nel contratto del mutuo
« lasciato in libertà al debitore o di pagare annualmente
« l'usura o di ritenerla in accrescimento del capitale debito,
« devesi presumere che abbia il mutuatario fin dal principio
« calcolato le conseguenze di questo contratto, e non ha ra-
« gione di chiedere dalla legge soccorso alcuno, se si lascia
« per questa maniera condurre in rovina.

« Potrà ciò non ostante, non solo per questo riguardo,
« ma per altri ancora molto importanti di felicità pubblica,
« ordinarsi che i contratti di mutuo non possano durare
« maggior tempo di quello in cui la somma delle usure,
« comunque pattuite, uguagliar possa il capitale. Passato

(1) Vasco, tom. II, pag. 317-319.

« quel tempo o si risolve col pagamento il contratto o si « rinnova, se così piace alle parti, ma con nuove costituzioni « d'ipoteca, estinte interamente le ipoteche anteriori. È ine« stimabile il vantaggio di questo provvedimento per ab« breviare le liti e scemarne il numero (1) ».

CAPO III.

Influenza governativa sul prezzo delle cose, ed in ispecie sul prezzo de' grani.

Pretesero quasi sempre i governi d'intromettersi tra i venditori e i compratori delle cose *mobiliari*, talora annientando la concorrenza, talora favorendo il minor numero a danno del maggiore.

Questa pretesa giunse al delirio in Francia, allorchè la Convenzione Nazionale osò stabilire il prezzo di tutte le mercanzie.

Gli scrittori più sensati s'accordano nel dire che lo stabilimento di quei così detti *maximum* produsse confusione, disordini, turbolenze. Creare nell'agricoltore e nell'artista il timore di produrre, nel mercante il timore di vendere, nel consumatore il diritto di rubare, tale fu lo spirito di quei regolamenti. La tirannia giunse al punto che il prezzo fissato a moltissime merci era più basso della spesa necessaria per produrle.

Dopo quindici mesi l'eccesso del male costrinse a ritrattare nel 4 nevoso, anno III que' decreti che cominciarono a comparire nel 27 settembre 1793.

---

(1) *Idem*, *ibid.*

Una costosa esperienza aveva già insegnato ai governi in tutti i secoli che il loro potere sul prezzo delle cose *mobiliari* è assai ristretto. Infatti allorchè vollero, per esempio, fissare il prezzo alle monete d'oro e d'argento, che pure erano una loro manifattura esclusiva, videro il pubblico disobbedire alle loro tariffe, ed ora inalzare ora abbassare i valori delle monete con sì impetuoso corso che i governi stessi furono costretti a seguirlo.

In nissun commercio si mostrarono così universalmente solleciti i governi a fissare il prezzo delle cose quanto nel commercio de' commestibili. Assordati dai clamori della plebe urbana, essi tentarono quasi sempre di tenere forzatamente basso il prezzo de' grani con danno della plebe campestre, cioè cagionarono vantaggio ad uno e perdita a quattro almeno ne' paesi agricoli. Il governo dell'antica Roma aveva dato il primo esempio (1).

Allorchè queste misure giunsero all'eccesso, osservarono ne' vari paesi gli stessi inconvenienti che si osservarono in Francia. Di Comodo scrive Lampridio che *vilitatem* (*prætiorum*) *proposuit ex qua majorem postea penuriam fecit.* (Che ordinò la viltà de' prezzi da che nacque poi maggior carestia.). Socrate lo storico ecclesiastico dice di Giuliano: *prætia rerum venalium plus æquo imminuit; itaque coeiones et Dardanarli dispendium, quod ex imperatoris præcepto sibi contigerat ægre ferentes, a negotiatione deinceps abstinuerunt. Hinc factum est ut annona in foro deficeret.* (Diminuì al di là del giusto il prezzo delle merci, per cui i mercanti ed i rivenduglioli non potendo sopportare il danno che loro veniva

---

(1) *Sempronia lex de frumento pauperibus, semissibus et trientibus distribuendo jubebat. Manut. de legib. Rom.*

Tacito ci accerta che Tiberio: *Sevititiam annonae, incusante plebe, statuit frumento praetium.* An. II, cap. 87.

dal comando dell' imperatore, cessarono affatto dal commercio, e le derrate vennero a mancare sulla piazza.) Il lettore può vedere una serie di fatti analoghi nella nota (1).

---

(1) Nel 301, al tempo di Diocleziano, successe penuria in Oriente, perchè i magistrati s'arrogarono il diritto di tassare arbitrariamente il genere frumentario; ed una atroce fama, accompagnata da discordie ed uccisioni, ne fu la naturale conseguenza.

« Aviamo, dice Fabbroni, ricordi di tentativi non meno infelici « di tassazioni arbitrariamente effettuate in Firenze negli anni 1329 (*a*), « 1331 (*b*), 1323, 1534 (*c*), 1497 (*d*), 1551, 1554, 1668, 1678, 1728 « e 1790, che dovettero abbandonarsi tosto che promulgate, perchè « rendevano deserti i mercati; perchè cambiavanò il caro prezzo in « vera carestia, o mancanza totale della rispettiva derrata.

« Fu luminoso esempio in questo il regolamento del 1564 tra gli « altri, nel quale il duca volle arbitrariamente tassare a lir. 6. 4. 4 il « grano, che ai mercanti valeva lir. 8. 4. 4. E quest'alto arbitrario « affamò subito la città in modo che, *ridotto a miglior consiglio*, « *fu forzata a lasciar ire il pregio del grano liberamente*, *il quale* « *tanto più alzò*, *e tanto più fece abbondanza per tutto*. Ciò non « ostante per questo funesto abbaglio si videro 18,000 poveri andare « accattando per la città; e tra la città e dominio perirono di fame « 60,000 persone.

« Il principe Gennaro di Cantaluppo scrive nella sua Annona che « nel 1648 si fece dalla città di Napoli nuovo tentativo regolamentario su i prezzi dei grani, il quale non mancò anco in quel fertile « regno di cambiare il caro vivere in carestia assoluta.

(*a*) « Disperato il comune di non potere ottenere quel che non era possibile, « non ostante la minaccia di tagliar piedi e mani, dovette rinunziare alle sue prescrizioni, e dire ai fornai: *Andate, fate pane, e vendetelo più che potete* ».

(*b*) « Anche in quest'anno gli ufficiali abbandonarono i loro provvedimenti, dicendo ai fornai: *Togliete grano e fatene ciò che vi piace* ».

(*c*) « Restituita la libertà ai granaioli e fornai *di fare come pareva a loro*, abbassò il prezzo di più della metà ».

(*d*) « A rovescio del sistema dei regolamenti, furono esortati gli speculatori a « far venire grano di fuori, a *poi lo vendessino quello pareva a loro* ».

Mentre i prezzi delle cose tutte s'alzano e s'abbassano in ragione dell'esibizione e della dimanda, gli amministratori vollero che il prezzo de' commestibili fosse costantemente infimo, anche in onta della sterilità e delle tempeste.

« Nell'anno 1792 avvenne che i grascieri di Firenze vollero tassare arbitrariamente le carni; e Firenze mancò affatto di agnelli.

« Nel 1797 la municipalità di Milano, pretendendo fare invilire il burro, annullò con legge tutti i contratti fatti in questo genere tra i pizzicagnoli e le cascine: ma per quindici giorni che ebbe di sussistenza la legge, non calò burro in città, se non portatovi dai soldati violentemente (*a*).

« Con ragione osservano i distillatori belgi, nella loro recente memoria indirizzata al governo, ed espongono che *quando i grani abbondano in un paese, e quando, malgrado l'abbondanza, i prezzi sono alti, le precauzioni che prende il governo per farli abbassare fanno credere ai proprietari detentori che i grani mancano realmente. Quest'opinione genera timore e diffidenza, e queste fanno ammassare ed incarire i grani. Il caro del 1740 equivalse ad una fame pel Belgio. Nel 1741 i mercati erano così pieni di vecchi grani, che non avrebbono potuto consumarli due anni di una vera carestia. Le misure prese allora dal governo austriaco, per prevenire la carestia, la produssero.*

« *Li stessi effetti furono prodotti dalle medesime cause, durante l'anno III, e si ripeterono l'anno X.*

« *Il censimento generale ordinato dai decreti dell'amministrazione superiore del Belgio in data del 26 brumale e 6 frimale anno III avevano fatto sparire tutti i grani. Noi provammo una carestia generale per la sola ragione che fu creduto, quella gran misura essere stata presa per prevenire la carestia. Dopo la messe dell'anno IV i grani vecchi si vendettero al di sotto del prezzo de' grani nuovi.*

« La natura delle cose è per tutto la stessa; ed in economia come nelle scienze fisiche, simili cagioni producono costantemente eguali effetti.

(*a*) Gioja, *Commercio de' commestibili.*

Tra il piacere di sentirsi chiamare padri del popolo se reprimevano il corso de' prezzi ed il timore di qualche sollevazione se lo lasciavano libero, gli amministratori non poterono restare indifferenti.

« Zavalà racconta, nelle sue miscellanee, che Alfonso il Savio, « volendo procedere alla tassazione dei viveri, trovò in opposizione « il voto dei teologi, che la dichiararono illecita quando non si tas- « savano egualmente le opere ed i lavori. Ciò non ostante si passò « alla tassa, perchè speravasi in essa un rimedio al caro vivere; ed « in quella vece si produsse la fame per cui fu forza restituire ai « prezzi la libertà naturale. Ma l'esito dell'esperienza sventurata- « mente non è istruttivo nemmeno ad un popolo istesso: si ripro- « dusse la tassazione in Ispagna diverse volte di poi come nel 1558, « 1600, 1629, 1632, 1771, 1782, e sempre il tristo effetto obbligò ad « abolirla. I deputati del regno nel 1608 mostrarono che tali tariffe « *cagionavano l' abbandono della coltivazione*. I nuovi deputati del « 1632 egualmente provarono che la tassa faceva *diminuir la se- « mentà*. Ma queste rimostranze e questi esempi non impedirono che « nel 1669 si ricorresse allo stesso pernicioso sistema; poichè l'esem- « pio dei vecchi tempi suol essere nullo per i magistrati novelli. Lo « stesso Zavalà scrive che di nuovo, a cagione delle tasse, si ritornò « alla carestia: e che la sola deroga e inosservanza delle tariffe fece « sì che si trovasse grano e minorasse il suo prezzo (*a*).

« Eppure, anco nella scarsità del 1788 furono trascinati i ma- « gistrati spagnuoli al funesto errore di una tassazione novella, che « provocò luttuosissimi inconvenienti. Il prezzo medio del grano in « Ispagna è, secondo i calcoli del conte di Campomanes, 37 reali la « fanega (*b*). La scarsità lo accrebbe sino a 120, ma pur se ne tro- « vava il bisogno. Il governo volle tassarlo a 40 reali per li statisti, « a 60 per li stranieri; l'effetto fu che il grano disparve, nè pote- « vasene avere che all' esorbitante prezzo di 240 reali. Fu abolita la

(*a*) *Real Prammatica del* 1765.

(*b*) *Ag. à l'Education popol.*

« La fanega è libb. 100, ed il reale valutasi soldi 6. 4 moneta toscana. Que- « sto darebbe per prezzo medio lir. 5. 18. 9 lo staio fiorentino in Ispagna ».

Ignorando che ogni speculazione commerciale consiste nel comprare per rivendere con profitto; che non l' umanità ma l' interesse si è quello che fa tutte le provviste della società in occasione di qualunque bisogno; che se i movimenti de' negozianti si riducessero a perdite, non vi sarebbe commercio di cosa alcuna; ignorando, dissi, queste triviali verità, gli amministratori si finsero ne' mercanti di grano altretante arpie dotate di sentimenti diversi da quelli degli altri negozianti.

Partendo da questa idea, essi immaginarono ogni sorta di vincoli per legare e mani e piedi a quelli che comprano grano ove abbonda, per portarlo ove manca; quindi sancirono pene terribili contro chiunque uscisse dal circolo da essi tracciato. Se il potere avesse corrisposto alle voglie, essi avrebbero annientata la classe sociale che s' interpone tra il produttore e il consumatore con vantaggio dell' uno e dell' altro.

Nell' accesso del loro zelo gli amministratori non s' accorsero che i regolamenti sono tanto meno eseguiti

---

« mal consigliata tassa : e da quel giudizioso momento si videro ab« bondar di derrate i già deserti mercati, ed una copiosa affluenza « di grano comparve, quasi miracolosamente, nei porti ». (FABBRONI, *Dei provvedimenti onorari*).

« Nel 1763, dice Pompeo Neri, poco dopo la raccolta che era « stata scarsa, cominciando i prezzi del grano nel regno di Napoli ad « alzare, fu promulgata una legge di fissazione di prezzo. Questa fece « l'effetto di far allontanare il genere e produrre una eccessiva man« canza, onde non essendo stata sufficiente la revocazione della legge « fatta un poco troppo tardi, produsse poi la necessità dell' espe« diente disperato di mettersi con mano armata a fermare l' altrui « provvisioni, e di dare commissioni nei porti di provvedere e fer« mare il grano a qualunque prezzo senza limitazione, per il che si « vide contrattare il grano nel nostro porto di Livorno per Napoli « fino sopra le 40 lire il sacco ». (*Memoria sopra la materia frumentaria.*)

1.° Quanto sono più complicati;

2.° Quanto più la pena è sproporzionata al supposto delitto;

3.° Quanto maggiori sono gli arbitrii che rimangono ai subalterni esecutori;

4.° Quanto è maggiore il travaglio imposto ad essi senza corrispondente compenso.

Non è necessaria molta perspicacia per accorgersi che i regolamenti annonari procurano agli esecutori di essi l'occasione

1.° Di vendere la trasgressione al miglior offerente (1);

2.° Di vessare qualche miserabile, acciò questa vittima provi che il regolamento si eseguisce, e insegni agli altri a procurarsi l'amicizia degli esecutori;

3.° Di favorire gli amici, i parenti, i conoscenti;

4.° D'esercitare private vendette (2);

5.° Di fare il monopolio all'ombra del regolamento;

---

(1) La storia della Lombardia dimostra che i così detti capitani del divieto, che vegliavano sull'esecuzione delle tratte, benchè mal pagati, divenivano ricchi in poco tempo.

(2) Supponete che un regolamento dica: per negoziare grano conviene essere *riconosciuto probo*, e che il giudizio di questa probità sia lasciato all'esecutore. Non è egli facile l'accorgersi che costui non riconoscerà probità ne' propri nemici, e ricusando loro il permesso di negoziare, tenterà di privarli della pubblica considerazione?

Supponete che un regolamento dica: per negoziare grano, conviene prestare sigurtà *idonea*; e non la specifichi. Non è egli facile l'accorgersi che col pretesto dell'*idonea* sigurtà saranno escluse dal commercio de' grani molte persone, acciò tutto il vantaggio si riunisca nelle poche che getteranno un'offa in bocca al cerbero custode?

6.° D'eseguire ingiusti sequestri per procurarsi una parte dell'altrui grano (1);

7.° Di creare certa importanza e considerazione sociale ad un imbecille che appena sa scrivere il suo nome sopra una licenza.

A questi disordini aggiungi

8.° La spesa non indifferente dell'esecuzione;

9.° Il ritardo del soccorso sollecitato dai bisogni pubblici, ritardo crescente in ragione delle formalità e delle ispezioni;

10.° I timori panici nel popolo e la falsa persuasione di carestia, persuasione che genera una carestia reale sul mercato a danno de' bisognosi;

11.° L'esclusione delle persone oneste dal commercio de' grani, perchè incapaci o di ricorrere alla corruzione o di tollerar le avanie, cioè il monopolio creato dalla legge;

12.° L'aumento de' prezzi per diminuzione di venditori e inquietudine de' compratori (2).

L'argomento dell'annona è stato discusso da moltissimi scrittori presso tutte le nazioni; si potrebbe formare colle loro opere una biblioteca. Ma se si lasciano da banda le declamazioni, le ripetizioni, le idee inutili, non sarà forse impossibile di presentare l'argomento sotto tutti gli aspetti in poche pagine.

---

(1) Successe talvolta in Lombardia che degli esecutori de' regolamenti annonari profittando dell'odio popolare contro i venditori de' commestibili, indussero de' poverelli ad attestare una falsità per procurarsi il guadagno d'un' *invenzione*.

(2) « Esistono prove incontrastabili, (dice Condorcet, che le ca« restie provate da Parigi nel 1709, 1726 e 1740 sono state meno « l'opera della natura che di cattive leggi ». (*OEuvres*, tom. XIX, pag. 162.

In ogni contesa *la lusinga di poter cambiare le opinioni dominanti deve decrescere in ragione de' sentimenti che ingombrano i rapporti ideali.* Ora nell' argomento annonario conviene combattere

1.° I pregiudizi e i terrori panici del popolo e dei suoi capi;

2.° La vanità degli amministratori;

3.° L' interesse degli esecutori de' regolamenti;

4.° Le pretese degli abitanti della città, radicate in lunga abitudine (1);

5.° Una falsa politica che ha voluto adulare il popolo per violare impunemente i suoi diritti;

6.° Una politica meschina che spaventata da un male presente vi applica casualmente il primo rimedio che le si offre, senza prevedere i danni che ne verranno al corpo politico.

Aggiungi che più l' argomento è complicato, più il lettore s' abbandona alle idee diverse che gli si presentano allo spirito. Mentre voi cercate di fissare la sua attenzione sopra una parte, egli vi obbietta che dimenticate l' altra, e vi fa rimprovero perchè non potete dir tutto in un fiato.

ARTICOLO PRIMO

VANTAGGI DELLA LIBERTA'; NUMERAZIONE DE' PRINCIPALI VINCOLI ANNONARI.

Il lettore non dimenticherà che questa sezione è dedicata all' esame del *commercio interno*; del commercio estero si parlerà nella sezione seguente.

---

(1) Queste pretese sono un filo di quel sentimento da cui erano animati i Romani, i quali a grado a grado giunsero a voler essere nutriti gratuitamente a spese dell'universo soggiogato.

La legge che lascia a chiunque nell'interno dello Stato il diritto di commerciare grano in qualunque luogo, tempo, quantità e specie, produce generalmente i seguenti vantaggi:

I. *Fa rifluire le derrate dai cantoni in cui abbondano ai cantoni in cui scarseggiano o mancano, con reciproco vantaggio degli uni e degli altri.*

La cognizione che hanno i negozianti

1.° De' prezzi correnti ne' diversi paesi,

2.° De' mezzi di trasporto per terra e per acqua,

3.° De' rispettivi bisogni o consumi,

4.° Le relazioni coi loro corrispondenti,

Sono causa per cui, finchè v'è qualche guadagno a far passare grano da un paese all'altro, questo passaggio si eseguisce. Il mercante è indotto a far succedere questo passaggio, affine di trarre ad ogni istante qualche profitto dal capitale di cui decorrono gli interessi ad ogni istante.

II. *Prepara anticipatamente delle misure e delle risorse pria che si manifestino i bisogni.* Esiste pel negoziante un avvenire al quale il volgo pensa di rado. Persuaso egli che il primo che corrisponde alla dimanda del pubblico, coglie maggiori guadagni, sviluppa un' attività tripla della media nazionale, e presenta grani sul mercato pria che siano vuoti i granai. L'esperienza ha dimostrato che nissun amministratore agisce con tanta celerità, economia, sicurezza, con quanta agisce l'interesse privato del negoziante. La stessa esperienza prova che a misura che crescono i vincoli annonari, decresce la celerità del moto provveditore, e passano molti istanti di bisogno non soddisfatto.

III. *Stabilisce una vivissima guerra tra i negozianti, i quali sono costretti a vendere a minimo prezzo, onde procurarsi il massimo numero di avventori.* La concorrenza sforza il negoziante a porre de' limiti alle sue pretese facendogli temere che altri vendano pria di lui. Questo timore cresce in ragione de' concorrenti, perchè crescendo questi

1.° Decresce la probabilità di concertarsi contro il pubblico;

2.° Cresce la probabilità che si trovino in essi de' bisognosi di vendere presto, e che quindi costringano gli altri ad imitarli.

Questo aumento di concorrenti non è temibile nel commercio de' grani, perchè la *qualità della merce non è tale che un comprator comune non possa discernere la frode.*

IV. *Incoraggia l'agricoltura per la sicurezza dello smercio.* Questa sicurezza infatti deve crescere a misura che crescono i negozianti avidi di comprare.

V. *Impedisce i saltuari sbalzi nel prezzo del pane, sì fatali al basso popolo*, le cui mercedi non soggiacciono a tante variazioni. Il popolo nell'abbondanza non ha l'avvertenza di formare de' fondi di riserva pe' momenti di bisogno, quindi gli riesce meno vantaggioso un momentaneo basso prezzo, di quello che gli riesca fatale un prezzo elevato.

Allorchè è libera la concorrenza, il mercato resta sempre provveduto, perchè vi sono sempre persone che hanno bisogno di vendere. In Inghilterra fu solennemente verificato che dal 1689 al 1756, intervallo di libertà, il grano non variò nel suo prezzo che in proporzione di 24 a 25. Sembra che la cosa non potesse essere altrimenti; giacchè il mercante compra, allorchè i prezzi sono bassi, ed è causa per cui non s'avviliscano; il mercante vende, allorchè i prezzi s'alzano, ed è causa per cui non divengano estremi (1). Vedi le pagine 143-144.

(1) *Confronto delle vicende de' prezzi nel sistema della libertà e de' vincoli.*

Elementi di confronto.	*Amministrazione economica.*	
	Libertà in Inghilterra dal 1711 al 1770. lir. sol. d.	*Vincoli in Francia per 145 anni.* lir. sol. d.
Prezzo medio del grano allo staio di Parigi	20. 15. 6	32. 15. —
» massimo	30. 16. —	77 e 86 — —
» infimo		9 e 10 — —
» medio di 2 anni		63. — —

Allorchè cresce la concorrenza, cresce la probabilità che

1.° I tempi e i luoghi delle compre e delle vendite saranno meglio scelti,

2.° I mezzi di trasporto più conosciuti e più numerosi,

3.° I rischi e le perdite meno frequenti.

Ora siccome la differenza tra i prezzi da un luogo all'altro corrisponde ai tre suddetti elementi, quindi se questi saranno ridotti al grado minimo, sarà pure minima la differenza tra i prezzi locali.

Vi sono delle contrade in Europa che non producono grano, ciò non ostante

1.° Non mancano del bisognevole,

2.° Non comprano a prezzi altissimi,

3.° Comprano quasi sempre allo stesso prezzo.

I loro bisogni sono quasi costanti, sono preveduti, sono calcolati. Il commercio spedisce loro la quantità bisognevole e nulla più.

All'opposto nelle nazioni agricole i bisogni sono più vari, perchè varie le stagioni. Da un lato sono meno noti i bisogni, dall'altra vi sogliono essere de' vincoli; quindi sono men pronti i soccorsi, e i prezzi più ineguali.

VI. *Arresta le speculazioni del monopolio e ne distrugge il successo*: la rivalità di tanti negozianti rende ciascuno impotente a nuocere al pubblico. Infatti il monopolio non

---

Anni in cui il prezzo fu costantemente vicino al medio, an. 41. an. 9 (a).

Da ciò risulta 1.° che la libertà diminuisce il prezzo medio.

» 2.° » tende ad uguagliare i prezzi.

Nella sezione seguente dimostreremo che da quanto succede in Inghilterra, non si può *sempre* ragionevolmente dedurne conseguenze applicabili agli altri Stati.

(a) CONDORCET, *Œuvres*, tom. XIX, pag. 240.

può realizzarsi che quando i venditori sono ridotti a piccolo numero. In questo caso ciascuno lusingandosi ragionevolmente che il pubblico avrà assoluto bisogno della sua derrata, tende a conservarla, finchè ella salga a prezzo altissimo, e tale da non poter essere abbassato che dal concorso del grano estero.

VII. *Scema il prezzo del grano* (oltre la diminuzione prodotta dalla concorrenza)

1.° Distruggendo tutti i rischi, tutte le avanie che sogliono accompagnare i vincoli annonari. Regola generale: o il commercio cessa o le avanie fatte ai commercianti sono pagate dai consumatori.

2.° Distruggendo i pregiudizi e i terrori popolari, tanto più funesti quanto più si diffondono nelle classi superiori che ne dovrebbero essere prive. Tutte queste cause tendono ad accrescere il prezzo del grano; e la libertà ne è l'unico rimedio.

Invece della libertà le leggi moltiplicarono i vincoli. Esse

1.° Esclusero certe persone dal commercio de' grani;

2.° Vietarono gli ammassi e gli incaparramenti;

3.° Proibirono le vendite fuori di mercato;

4.° Ordinarono il trasporto di certa quantità di grano nella città;

5.° Fissarono il prezzo del pane;

6.° Eressero pubblici magazzini;

7.° Vollero la notificazione de' grani;

8.° Proibirono l'estrazione ora interamente ed ora in parte, o ne turbarono il corso con arbitrarie tratte;

9.° Premiarono l'importazione o l'esportazione.

Talvolta gli amministratori ordinarono visite a mano armata nelle case private, e condussero sul mercato tra le baionette una carretta di grano; talvolta proibirono che uscisse dalle città il grano che era stato esposto a pubblica vendita, o che passando per esse dirigevasi ad altro destino, il che

non era il miglior mezzo per attirarvelo (1); ora vietarono ai paesani di provvedersi di pane dai panattieri delle città, benchè delle sovvenzioni fatte dal municipio a questi, paghi la súa parte il paesano; ora vietarono ai panattieri foresi di portar pane nelle città, cioè vietarono un mezzo d'abbondanza (2) . . . .

Pria di esaminare ad uno ad uno i suddetti principali regolamenti annonari, mi piace d'addurre due serie di fatti, dedotti da una *Memoria* di Pompeo Neri *sopra la materia frumentaria.*

« La Francia, che nei diversi governi ha sperimentato « tanto l'uno quanto l'altro sistema (della libertà e dei vin- « coli) ha modernamente creduto essere migliore quello « della libertà, avendola pubblicata generalmente con i suoi « regi editti.

« Ma non abbiamo motivo di cercare fuori del nostro « paese esempi ed esperienze sopra questa materia. Quello

---

(1) « Nel tempo in cui Rheims provava una carestia, or sono « alcuni anni, il grano della Borgogna attraversava la Sciampagna « per andare in Fiandra. Esso doveva passare per Reims; ma il ma- « gistrato non permise l'uscita del grano una volta che fosse entrato; « e i vetturali facevano un giro di molte leghe per evitare di pas- « sare da quella città ». (CONDORCET, *OEuvres*, t. XIX, p. 162-163.)

(2) Allorchè la libertà non è intiera, oppure allorchè è stabilita di fresco, vi sono pochi mercanti di grano; quindi non riesce loro impossibile di produrre una carestia apparente Essi diffondono tra il popolo voci di mancanza e di vicina fame; il popolo bevone le crede e tumultua; il governo cerca grani per acquietarlo; i pochi trafficanti, che produssero tutto il male, si presentano per servire il pubblico, comprano dai subalterni la preferenza, e gli vendono a prezzo d'oro il grano de' loro magazzeni.

Nell'affare delle sussistenze la plebe somiglia a quegli ammalati che si lagnano del medico perchè non ordina loro de' sempre nuovi rimedi, e corrono con confidenza da un ciarlatano che gli avvelena.

« che è successo nella presente annata della raccolta del 1763,
« non può somministrare una prova più chiara e convin-
« cente.

« Da tutti i riscontri apparisce che in quest' ultimo
« anno le nostre raccolte sono state quasi la metà minori
« di quelle che furono nel detto anno 1763. Inoltre la scar-
« sezza del 1763 successe immediatamente a più annate
« ubertose, e che perciò trovò molti magazzini pieni di vec-
« chi generi; quella di quest' anno è successa ad altra an-
« nata di carestia, poco minore a quella del 1763.

« Esaminiamo i diversi sistemi tenuti dal governo in
« queste due annate calamitose, e gli effetti che ne sono
« venuti.

« Nel 1763 al 1764 si ordinano e si eseguiscono per-
« quisizioni a tutti i granai e magazzini; si moltiplica la vi-
« gilanza e le cautele sopra i trasporti e sopra le vendite
« dei grani; si provvede per conto dello Stato quantità di
« generi esteri; si fanno trasportare per l' istesso conto con
« gravi spese; si sostiene il peso del pane a scapito dello
« Stato in vantaggio, si dice, dei poveri. E quello che suc-
« cesse fu:

« 1.° Che il grano saltò subito ad un prezzo eccedente;

« 2.° Che il pane diventò scellerato;

« 3.° Che in molti luoghi mancò;

« 4.° Che tutti i fornai della campagna riempirono il
« governo ed il pubblico di clamorosi strepiti, per essere
« forzati a dare a scapito la loro mercanzia, e per non potere
« riparare all' eccessivo consumo; e dimandavano con appa-
« renza di giustizia riparo alla loro rovina, alla quale per
« altro avevano l' abilità di riparare da loro colla deteriora-
« zione della qualità del pane;

« 5.° Un eccessivo scapito dello Stato da ripararsi negli
« anni successivi con un aggravio che ridonda solamente so-
« pra i poveri.

« Nel settembre del 1766 si muta sistema, e con un
« salutare editto del nostro clementissimo sovrano si dà li-
« bertà a ciascheduno di comprare, vendere, trasportare
« grano, e di più di fabbricare alcuna specie di pane ».

Il successo è stato:

« 1.° Che tutti quelli, che erano a portata della nego-
« ziazione del grano, hanno procurato di farne venire da
« tutte le parti, ed hanno corso l'eventualità dello scapito e
« del guadagno;

« 2.° Che si sono veduti moltiplicati i forni ed ammas-
« sato il pane per le piazze;

« 3.° Che la qualità del pane è migliorata a segno di
« non esserci memoria, nelle campagne particolarmente, ove
« è stata la maggiore libertà del panificio, d'avere gustato
« pane così buono nelle annate più doviziose;

« 4.° Che i prezzi dei grani sono andati sempre dimi-
« nuendo.

« Dopo questo confronto di fatti freschi, e successi sotto
« gli occhi di tutto il pubblico, non so con qual coraggio
« si possa seguitare a fare il panegirico dei regolamenti so-
« pra questa materia ».

ARTICOLO SECONDO

ESCLUSIONE D'ALCUNE PERSONE DAL COMMERCIO DE' GRANI.

I regolamenti si compiacquero d'escludere dal com-
mercio de' grani molte persone pe' seguenti titoli:

I. *Religione.*

Sembra che non si possa applicare a questo titolo al-
cuna apparenza ragionevole. Infatti

1.° La religione giudaica o cristiana, protestante o cattolica, professata da chi commercia, non può essere argomento nè di buona, nè di cattiva fede.

2.° Un protestante od altro, benchè escluso dal commercio de' grani, può realmente commerciare sotto il nome di persona cattolica;

3.° In caso di contravvenzione, in qual modo proverete che chi era protestante od ebreo un mese fa, non sia cattolico quest' oggi, o nulla? Vorrete forse negare a qualcuno il diritto di recitare il simbolo che voi recitate, e di assistere alle vostre religiose cerimonie?

4.° Invece di fomentare l' odiosità tra i cittadini che obbediscono alle stesse leggi e portano gli stessi aggravi, conviene promoverne l' unione e la reciproca tolleranza, rendendoli partecipi degli stessi vantaggi.

II. *Forensità.*

Anche questo titolo d' esclusione può soggiacere a censura. Infatti

1.° Esclusione di capitali e d' industria da un ramo di commercio sembra equivalente ad esclusione di vantaggi.

2.° Il titolo di forensità può coprirsi col nome d' un cittadino, come il titolo di protestante può coprirsi col nome d' un cattolico; quindi si può da un forestiero in uno Stato, come da un protestante tra i cattolici, esercitare il commercio de' grani in onta della legge.

3.° Il titolo di forensità, *discusso in un municipio*, può divenire pretesto di illegittime esclusioni, ed allontanare dei soccorsi ne' momenti di maggior bisogno, onde concentrare l'eventualità del guadagno in altri concorrenti. Infatti mentre voi unite le prove per dimostrarvi cittadino, l' occasione della vendita è già scomparsa.

4.° In caso che lo Stato scarseggi di grano, direte voi ai forestieri: vi vietiamo di pensare a mandarci quanto ci ab-

bisogna, di seguirne il trasporto sul nostro territorio; di farne il deposito ne' nostri magazzini, di venderlo nelle nostre botteghe al popolo che lo dimanda ad alte grida? Così questa esclusione de' forestieri scemando la possibilità di soccorso estero, deve far crescere il prezzo del grano nello Stato.

III. *Professione.*

Furono esclusi dal commercio de' grani principalmente i mugnai e i panattieri, senza alcun' ombra di ragione. Infatti

1.° Non vi è cosa più strana del vietare che si compri la materia prima da quelli che fanno le operazioni per ridurla a manifattura, e la conoscono meglio degli altri.

2.° I mugnai cogliendo guadagno dal ridurre il grano in farina, si possono contentare più facilmente di piccolo profitto nel venderla, quindi divengono rivali temibili pe' mercanti più facoltosi.

Nella stagione piovosa sono spesse volte oziosi i mulini, perchè non vi si porta tutto il grano che potrebbero macinare; l'acqua manca talvolta nella state, perchè occupata nelle irrigazioni. Allora in parecchi luoghi la macinatura diventa arbitraria.

Il mugnaio, che comprando grano macinerà per conto suo, approfitterà delle acque abbondanti nel verno, e venderà farina nella state con vantaggio proprio, e de' suoi avventori.

Infatti il paesano bisognoso di grano è spesso costretto a portarsi al mercato, quindi andare al molino, e rimettersi alla discrezione del mugnaio. Non troverebbe egli il suo conto nel comprare la farina dal mugnaio per panizzarla, senza aver a soffrire doppio incomodo, doppia perdita di tempo, e forse doppio rischio di restare ingannato?

3.° Allorchè il panattiere coglie l'occasione di comprar grano a buon mercato, cresce forse la propabilità ch' egli venderà il pane a caro prezzo?

4.° Se è facile al panattiere ed al mugnaio il commercio de' grani sott'altro nome, con quale ragionevolezza, che il ciel vi salvi, vorrete stabilire un regolamento che non potrete far osservare?

IV. *Mancanza di sigurtà idonea.*

Il danno di questo vincolo cresce a misura che è maggiore la sigurtà richiesta qual condizione per negoziare grano. Infatti.

1.° Supposta questa condizione, restano esclusi del commercio de' grani tutti quelli che non possono presentare la sigurtà suddetta, cioè i più meschinelli, che pressati dal bisogno di vendere costringerebbero gli altri ad essere meno ostinati. Questo commercio diviene quindi proprietà esclusiva de' cittadini più facoltosi, cioè di quelli che non essendo pressati dal bisogno di vendere, differiscono ostinatamente la vendita, acciò il prezzo del grano giornalmente rincari.

2.° Vi sarebbero spesso tra due luoghi vicini, e da una stagione all'altra, considerabili differenze, senza il commercio che fanno i più meschini capitalisti. Questo commercio impedisce agli agricoltori e proprietari più ricchi d'essere in un villaggio, in un piccolo cantone, i soli proprietari del grano. I piccoli biadaiuoli non possono sussistere che facendo circolare rapidamente i loro fondi; è per essi una necessità il vendere e il comprare più volte all'anno. Il loro concorso è molto utile per impedire ne' prezzi delle alzate locali e momentanee (1).

---

(1) Verso la fine dell'anno frumentario non resta grano da vendersi nelle campagne che presso i ricchi coltivatori; e potrebbe sorgere monopolio contro il popolo che non può andare molto lungi a ricercare le sussistenze, se non vi fosse de' meschini negozianti che con un asino, un mulo, un carretto vanno frugando in ogni angolo

3.° Prestando costoro continuo grano sul mercato, reprimono le voci di carestia, che si diffonderebbero necessariamente senza di essi. Ora le voci di carestia, quand' anco false, producono sempre aumento di prezzi.

In generale più crescono le qualità negative o positive che si richieggono ne' mercanti di grano, più scema il loro numero. Lo stesso numero scema a misura che crescono i vincoli imposti ad essi. Se per es. i regolamenti autorizzano i *ricevitori di finanza a tenere le contrachiavi de' privati magazzini*, è cosa fuori di dubbio che parecchi negozianti cesseranno dal commercio de' grani.

---

per ritrovare grano, o lo comprano nel verno per rivenderlo sul finire della primavera, e lo diffondono per le borgate, contenti di tenuissimo profitto. Ma v' ha di più:

« Nel 7 ottobre 1591 fu tolta (in Firenze) la libertà di comprare « grano ai granaiuoli;

« Fu loro restituita nel 1618, 17 agosto; 1633, 14 settembre; 1687, 22 giugno.

« Si munirono per altro dal governo i barulli con una patente « di permissione, sia per conoscerne inutilmente il numero, sia per « assicurare il popolo ne' suoi mal fondati sospetti. Ma ciò fu cagione « di nuovo inconveniente; perchè i patentati impadronitisi del mo- « nopolio a loro soli esclusivamente concesso ne crebbero con artifi- « cio i timori, e sollecitarono la severità del governo. La plebe, sem- « pre cieca sul suo vero interesse, unì ad essi anche le sue proprie « querele, e con singolare errore, il governo agli uni ed all' altra « compiacque nel 21 dicembre 1733, minacciando di pena pecuniaria, « corda, confino e galera i sensali non patentati, quasi che un mag- « gior numero di concorrenti sommamente non giovi alle contratta- « zioni. Molti dovevano essere, ed erano i contravventori: nel 23 « luglio 1734 furono rinnovate le precedenti minacce; lo furono pure « nel 1740, nel 10 maggio 1745, 17 giugno 1746 . . . .; leggi tutte « che avevano per oggetto l'abbassamento dei viveri; e che per con- « fessione dei loro stessi preamboli, facevano un effetto diametral- « mente opposto a quello desiderato dal popolo e dal governo ». (Fabbroni, *Provvedimenti annonari*, pag. 314 316.)

Ora questa diminuzione di commercianti

1.° È fatale ai proprietari, i quali non potendo trattare che con pochi, saranno costretti a vendere a basso prezzo;

2.° È fatale al pubblico, il quale non potendo comprare che da pochi, sarà costretto a comprare a prezzi alti. La massima parte del pubblico compra giornalmente ed al minuto, quindi non può comprare dai proprietari ma solo dai rivenditori.

3.° Finalmente atteso lo scarso numero de' negozianti, il prezzo del grano può ritrovarsi assai basso dopo il raccolto, in conseguenza può esservi vantaggio ad esportarlo in grosse partite. Questa eventualità riesce più difficile a misura che il numero de' negozianti è maggiore; e questo non succede allorchè pel negozio de' grani è necessaria sigurtà.

ARTICOLO TERZO

AMMASSI E INCAPARRAMENTI.

§ 1. *Cause dell' odio del popolo contro i mercanti di grano o ammassatori.*

I. Ogni compratore inclina, quasi direi, macchinalmente a riguardare ogni venditore come un nemico.

Quest' odio cresce in ragione del bisogno che si ha di una merce; ed è necessaria una riflessione maggiore della comune per sentire che senza il rivenditore o il mercante la merce ci costerebbe di più. Quindi il popolo in generale odia tutti i mercanti, e non parla bene che di quelli che gli vendono le loro merci a credito.

L' odio contro i mercanti di grano deve dunque essere massimo, perchè questa derrata è necessaria. Come è mai possibile che il popolo vegga di buon occhio una classe di individui ne' quali suppone la voglia e il potere di tôrre la

sussistenza ad esso e a' suoi figli? Questa supposizione, o reale timore che si rinnova giornalmente, perchè giornalmente si rinnova il bisogno di mangiare, diviene sentimento costante, abituale, fortissimo, e superiore a qualunque contrario riflesso.

II. Se da un lato è facile al popolo di vedere che la concorrenza de' mercanti fa salire il prezzo allorchè comprano, dall'altra gli è difficile d'accorgersi che la loro concorrenza impedisce al prezzo di salire allorchè vendono.

III. Il popolo sente l'interesse che ha il mercante di non vendere che quando la vendita gli frutta profitto, ma non vede che questo interesse oltre d'essere legittimo, perchè ogni servigio chiama la ricompensa, è anco favorevole all'uniformità od eguaglianza de' prezzi, come si vedrà nelle pagine seguenti.

IV. La qualità delle persone che esercitarono finora il commercio de' grani, concorse ad accrescere quell'odio, e quasi lo giustificò. Queste persone erano

1. De' mugnai e panattieri, che in forza di privilegi delle corporazioni, de' molini, de' forni vessarono il popolo, e gli divennero odiosi;

2.° Degli uomini, che incaricati dai governi, agirono con prepotenza ed arbitri per eseguire delle provviste pubbliche;

3.° De' negozianti accreditati che avevano ottenuto particolari licenze con tutt'altro mezzo che quello dell'onoratezza, ossia de' veri monopolisti che riunivano quasi tutto il commercio in poche mani, e il cui intervento, spesso accompagnato da abusi d'autorità municipale, arrestava più che non promoveva la distribuzione delle sussistenze; in una parola, l'odio popolare cadeva sopra degli uomini che seppero profittare de' vincoli a danno del pubblico.

V. Le leggi che vietarono gli ammassi, resero odiosi quelli che gli eseguivano.

§ 2. *Necessità degli ammassatori.*

Il grano non si produce che una volta all'anno, e non si consuma che a poco a poco giornalmente. È quindi necessario che, acciò la risorsa corrisponda al bisogno, il grano sia conservato presso qualcuno in quantità decrescente da una messe all' altra. Ora

I. *Sarebbe follia il pretendere che la massa da conservarsi restasse presso gli agricoltori*,

1.° Perchè questi hanno bisogno di vendere per pagare gli affitti, le imposte, le decime, i giornalieri, gli strumenti, e di provedere al proprio sostentamento e all' educazione dei propri figli;

2.° Perchè il grano disperso per tanti piccoli granai, nè sorvegliato da speciali cautele, soggiacerebbe al massimo discapito ed a consumo maggiore dell' attuale;

3.° Perchè l' agricoltore occupato ne' suoi lavori, non può continuamente comparire sul mercato per corrispondere alle continue dimande de' consumatori.

II. *Non è possibile che il grano bisognevole ad una famiglia per tutto l' anno si conservi presso ciascun consumatore*, giacchè

1.° Sono ben pochi quelli che al principio dell' anno posseggano tutto il danaro per comprarlo o potessero ottenerlo a credito;

2.° I più bisognosi non hanno neppure spazio sufficiente nelle loro case per collocarlo;

3.° Il basso popolo, abituato a cedere alle tentazioni momentanee senza pensare gran fatto all' avvenire, farebbe un consumo straordinario ne' primi mesi dell' anno, e proverebbe negli ultimi costante carestia, per non dire assoluta mancanza;

4.° Crescerebbe a dismisura l' inconveniente 2.°, accennato sotto il numero I.

È dunque necessaria una persona intermedia che somministri all'agricoltore i capitali bisognevoli, e dispensi ai consumatori il grano necessario; una persona che unisca in sommo grado il talento di comprare, di conservare, di vendere a proposito (1).

Altronde in ciascuno Stato vi sono de' cantoni che abbisognano costantemente di trarre grano dagli altri; e vi sono de' cantoni che ne abbisognano solo di quando in quando e per accidente. In questi casi il solo ammassatore o negoziante può provedere ai loro bisogni, non potendo l'agricoltore andare a vendere lungi da sè, nè convenendo ai consumatori l'andare in traccia del grano di cui mancano. Egli è del pari evidente che il cantone mancante di grano troverà il suo vantaggio, se molti negozianti a gara gli offriranno grano; come il cantone che ne soprabbonda ritroverà il suo vantaggio, se molti negozianti a gara glielo dimanderanno; il che vuol dire che *il massimo numero degli ammassatori di grano è vantaggioso sì al cantone che ne abbonda che a quello che ne manca.*

La conservazione del grano annuale e la distribuzione ne' luoghi di bisogno debb' essere eseguita colla massima economia, sicurezza, celerità.

Queste qualità possono ritrovarsi soltanto nelle persone che occupate esclusivamente in questo mestiere, hanno

1.° Magazzini in cui conservano il grano per chi ne abbisogna;

---

(1) Giunsero all'eccesso della pazzia gli autori dello statuto fiorentino, allorchè scrissero l'articolo: *De non emendo granum caussa revendendi*

Questo statuto confermato da successive leggi, avendo cagionato arrenamento nella distribuzione della più importante derrata, fu abrogato nel 17 agosto 1618.

2.° Corrispondenti col mezzo de' quali conoscono i luoghi di bisogno;

3.° Cognizioni per eseguire i trasporti a tempo colla minima perdita e spesa.

Se al contrario si dovessero impegnare in questo commercio altre persone, sarebbe necessario che il bisogno si fosse fatto sentire in modo terribile, e promettesse de' profitti immensi.

Senza l' intervento dell' ammassatore

1.° L' abbondanza negli anni favorevoli disgusta l' agricoltore dal migliorare la coltivazione;

2.° Per non restare esposto a perdite, l' agricoltore impiega il grano a nodrire il bestiame;

3.° Succede straordinaria dispersione per mancanza di cure conservatrici.

Quindi i magazzini dell' ammassatore sono cause per cui

1.° Il superfluo degli anni abbondanti supplisce al *deficit* degli anni sterili;

2.° I prezzi da un anno all' altro tendono, per quanto è possibile, all' uguaglianza, il che, conviene ripeterlo, è sì necessario al popolo, le cui mercedi non soggiacciono a molte variazioni.

In qual modo puossi dubitare del vantaggio degli ammassatori, quando si riflette che per la loro opera sussistono gli Stati che non producono grano?

Ora siccome nissuno, generalmente parlando, serve il pubblico se non in forza d' una ricompensa proporzionata

1.° Ai capitali primitivi che dovette impiegare per abilitarsi al servigio;

2.° Ai capitali necessari per l' esecuzione del servigio;

3.° Alle perdite e pericoli cui si espone;

4.° Al tempo che consuma e alle cure che si addossa; quindi si troverà cosa ragionevole che i mercanti di grano traggano profitto dal servizio che rendono agli agricoltori ed ai consumatori.

§ 3. *Sicurezza necessaria agli ammassatori.*

Per formare de' magazzini conviene essere sicuri di conservare sempre la libera disposiziona di ciò che contengono.

Quindi non si debbono sperare magazzini numerosi, finchè negli ammassatori sussisterà il timore che possano essere aperti per ordine dell' autorità (1); che si possa essere costretti a vendere con perdita o col profitto che piacerà al governo di fissare.

Finchè tutta la forza della legge non difenderà i magazzini dagli insulti de' sediziosi; finchè l' ammassatore sarà sottomesso a visite e formalità; finchè i depositari delle leggi accresceranno l' odio popolare, il commercio de' grani resterà concentrato in piccolo numero di mani, e non si farà che in alcuni luoghi, in certe circostanze, e per così dire a sbalzi e alla sfuggita.

Puossi supporre infatti che molti oseranno confidare de' grossi capitali ad un commercio che non saranno sicuri d' essere sempre liberi di fare; che compreranno senza sapere se sarà loro permesso di vendere; che trasporteranno la loro mercanzia lungi da essi senza potersi dire quale ne sarà la sorte?

Altronde il grano è una derrata di grosso volume, di conservazione difficile, di smercio vantaggioso soltanto in certi tempi. Se il mercante ha la disgrazia di soggiacere ad un ingiusto sequestro, è costretto o a sottomettervisi pazientemente o perdere l' occasione favorevole alla vendita mentre dimanda giustizia, e di rado può sottrarre la sua derrata

(1) Questo sussiste allorchè la legge non permette che certa quantità di grano a certe professioni, e minaccia perdita del grano e la carcere a chi ne ha sul granaio un moggio di più.

alle cento zanne de' famelici esecutori de' regolamenti annonari.

Solo all'ombra d'una intiera libertà può sorgere un commercio di grani regolare e costante. Ogni altra legislazione è variabile, e le leggi vincolanti, secondo che ne dicono i loro apologisti, devono cambiarsi colle circostanze. Ora ogni cambiamento arbitrario nelle leggi, e non previsibile dal negoziante, altera i piani delle speculazioni e allontana i concorrenti. Dunque in questi casi tutte le risorse del commercio saranno ridotte ad intraprese straordinarie, solo eseguibili allorchè si sperano grandi profitti, e che non si eseguiscono se non da quelli che seppero assicurarsi dell'indulgenza della legge.

§ 4. *Se la libertà degli ammassi possa nuocere al pubblico.*

In Atene era vietato, sotto pena di morte, comprare grano al di là di determinata e piccola quantità (1).

Furono probabilmente causa di questa legge

1.° Il suolo ristretto e sterile che abbisognava di grano estero per la sua popolazione;

2.° L'agricoltura affidata agli schiavi, quindi poco suscettibile di migliorie;

3.° La meschinità della marina mercantile non fiancheggiata da marina militare, in tempi di piraterie;

4.° Il popolaccio sempre errante e ciarliero sulla piazza, e prontissimo a tumultuare;

5.° Le fazioni violente che con poche *medine* di grano, distribuito a un popolo famelico, avrebbero potuto crescere in forza;

---

(1). *Lys. in Dardan.*, pag. 388; *Pett. Leg. Att.*, pag 420.

6.° La più profonda ignoranza de' principii dell'economia (1).

Quella legge servì poscia di modello a molti legislatori. Per esempio nello statuto fiorentino si trova un titolo: *De non emendo ultra duos sextarios grani* (Rubr. 161, pag. 278); un altro: *De non emendo granum magis quam expediat emere pro sua familia.*

Non si può ricusare la taccia di barbara a questa legge, che vietava al buon padre di famiglia di provvedere nell'anno d'abbondanza quel grano che poteva essergli necessario nell'anno di carestia.

Dopo il padre di famiglia, si vietò ai panattieri di comprare grano al di là della quantità necessaria al consumo del loro forno in un certo tempo, a cagione d'esempio, in un mese o due.

Questa legge sempre dannosa, come è stato dimostrato alla p. 124-125, può essere suscettibile di maggiori danni o minori, secondo le abitudini economiche del popolo. Il danno sarà minimo ne' piccoli comuni, ove usa ciascuna famiglia di fabbricare il proprio pane. Il danno sarà massimo nei grandi comuni, ove quasi tutti i particolari sogliono provvedersi di pane dai pubblici panattieri. Infatti

1.° Se succede per es. il caso non raro che il grano di già esistente sul granaio abbia contratto qualche difetto, ed il panattiere non possa venderlo tosto, non gli sarà permesso di comprare grano migliore; quindi dovrà o fabbricare cattivo pane pel pubblico, o violare la legge.

2.° Se si presenta al panattiere il destro di comprare buon grano a buon mercato e sufficiente al suo consumo di quattro o cinque mesi, egli non potrà coglierlo, e dovrà

(1) Su di queste proposizione vedi nel volume seguente, le tavole della Parte VI, n.° 145.

piuttosto tenere il suo capitale giacente di quello che darlo al possessore che ne abbisogna, e sarà costretta a comparire sul mercato forse una volta al mese. Ora la mensile concorrenza de' panattieri sul mercato tende ad accrescere il prezzo del grano.

3.° Se il panattiere è possessore, egli potrà tenere nei suoi granai due o tre mila moggia di grano, giacchè il grano raccolto ne' propri poderi sfugge alla taccia di ammasso, ed alle pene che lo inseguono; ma se il panattiere non è possessore, egli non potrà tenere che cento moggia al mese e non più. Voi vedete poi che riuscirà alquanto difficile il distinguere il grano raccolto ne' propri poderi dal grano comprato pel consumo del forno.

Questo regolamento debbe dunque essere infallibilmente violato; e siccome ogni violazione porta seco qualche pericolo od incomodo per tessere una serie d' apparenze che coprano la violazione, quindi benchè il regolamento sia una tela di ragno contro il volo degli uccelli, ciò non ostante produrrà

1.° Abitudine di menzogne ne' privati;

2.° Disprezzo alla pubblica autorità;

3.° Aggravio inutile al comercio;

4.° Aumento di prezzi;

5.° Aumento di timori panici, giacchè i panattieri sono interessati a diffondere le voci di carestia, e il regolamento ne porge loro propizia occasione, chiamandoli frequentemente sul mercato.

Forse fin qui non tutti i lettori discorderanno dal mio parere, ma forse sussisteranno i loro dubbi se trattasi di ammassi eseguiti dai trafficanti. Si suppone infatti che questi possano con grandiosi capitali comprare tutto il grano d'una provincia ed anco d' un regno, quindi differendo le vendite, costringere il pubblico allo sborso di prezzi altissimi; da ciò si deduce la necessità di porre degli stretti limiti agli ammassi.

La forza di questa obbiezione risulta meno dal raziocinio che dal timore; quindi talvolta viene proposta da chi manca di fatti per giustificarla, talvolta si riproduce in onta di fatti che la smentono, sempre è fomentato dalle apparenze più fallaci, e sempre si diffonde con ispeciale celerità, cosicchè non sembra irragionevole il sospetto ch'ella sia una specie di que' sofismi popolari, con cui provavasi per l'addietro l'esistenza della magia (1).

---

(1) Conviene qui rispondere ad una obbiezione che si fa dal volgo, ed anco da persone che non sono volgo. Si dice: a prezzo altissimo si trova grano, ma non si trova a prezzo basso; il prezzo altissimo non dipende dunque dallo mancanza del grano, ma dal monopolio de'trafficanti. — Questo raziocinio non è concludente. Infatti

I. A prezzo altissimo si trova grano in quantità molto minore dell'ordinaria, ma non si troverebbe in quantità eguale. Allorchè il prezzo è altissimo, succede realmente diminuzione di consumo in tutte le famiglie povere, e risparmio nelle ricche (V. il secondo volume pag. 239.) Queste diminuzioni moltiplicate per tanti individui e pel numero de' giorni della carestia, formano una massa considerabile non più ricercata, quindi la massa esistente può corrispondere alla dimanda de' consumatori che possono comprare il grano a prezzo altissimo.

Allorchè il prezzo del grano turco nella scorsa state giunse a lire 53. 95 il moggio, non si vide più in vendita nelle botteghe di questa capitale pane di grano turco, benchè fosse comunissimo nei mesi addietro. All' opposto si vendette gran quantità di pomi di terra cotti sulle pubbliche piazze. La messe eseguita attualmente in parte (1.° ottobre 1815), ed in parte sperata abbondante, ha fatto cessare la vendita de' pomi di terra cotti, e torna a comparire il pane di grano turco e la polenta.

II. Allorchè qualche nuovo regolamento annonario diffonde voci di carestia,

1.° Molti possessori e affittuari ricusano di vendere una certa quantità di grano superfluo, temendo di mancarne essi stessi.

2.° Molte famiglie fanno compre maggiori dell' ordinario per lo stesso motivo.

Daprima confesserò che non mi sembra rigorosamente dimostrativa la risposta, che da alcuni scrittori si suole opporre a questa obbiezione. Essi dicono che nissun particolare negoziante, nè compagnia di negozianti può possedere

---

Le famiglie accennate ne' due antecedenti paragrafi sono principalmente quelle che sogliono alimentare molti giornalieri o travagliatori.

3.° Vari panattieri cui le gride impongono l' obbligo di essere provvisti di grano per due mesi, hanno sempre fatto nell' accennata circostanza qualche compra maggiore dell' ordinaria, e la faranno sempre in onta di tutte le rancide gride che la vietano.

Ecco quindi tre fondi di riserva che sembrano suggeriti dalla prudenza, e che diminuendo la quantità contrattabile devono accrescerne il prezzo.

4.° Vi sono anco de' possessori che *sperando aumento ulteriore nel prezzo*, differiscono realmente la vendita.

Queste quattro cause possono spiegare l'aumento de' prezzi anche quando non v' è carestia reale, e possono spiegarlo colla *sola azione de' regolamenti annonari.*

Supponete ora che alle voci di carestia succedano voci di prossimo raccolto abbondante di frumento o grano turco, le quattro accennate quantità compariranno prontamente sul mercato, e dalle 90 lire il prezzo del grano balzerà in otto giorni alle 45 in onta di tutti i monopolisti possibili.

Prescindendo per un istante dall' azione de' regolamenti aggiungerò che è più naturale il supporre che sia scemato di qualche grado ne' proprietari *il bisogno di vendere*, di quello che siano sorti, quasi direi, in un istante dal suolo de' trafficanti, tutti muniti di capitali e di granai, e tutti intenti a sottrarre il grano dalla circolazione colla lusinga di farlo incarire.

Ma in qual modo può succedere questa diminuzione nel bisogno di vendere? — Non è difficile a concepirlo. Supponete un sistema economico in cui A, che rappresenta il movimento delle speranze, delle vanità, dell'ambizione, sia al grado massimo, ossia 10; il bisogno B di vendere in parità di circostanze sarà parimenti massimo, cioè 5. In conseguenza se il movimento A scende dal 10 all' 8, il

capitali sufficienti per comprare tutto il grano d'una provincia o d'un regno. Infatti chi mai ignora che nove decimi di questa compra possano succedere *col solo intervento del credito ?* Vi sono molti ricchi proprietari, che abituati a vendere le loro grosse partite di grano a qualche negoziante accreditato, si contentano di ricevere il danaro in più rate, 1.° perchè se lo ricevessero tutto al momento della vendita, ristagnerebbe inutilmente nel loro scrigno per molti mesi dell'anno; 2.° perchè vendendo a credito, vendono a miglior prezzo.

Dopo questo riflesso riprendo l'obbiezione.

I. Quale epoca sarà scelta per eseguire la compra di tutto il grano d'una provincia o d'un regno? Certamente l'epoca meno distante dalla seguita messe.

---

bisogno *B* scenderà dal 5 al 4. La discesa di *A* dal 10 all'8 è visibile, non può quindi restare dubbio sulla discesa di *B* dal 5 al 4.

Ma via: supponiamo che de' capitali rimasti senza impiego in qualche ramo di commercio si siano rivolti verso il commercio dei grani. Tutti gli sforzi di questi nuovi trafficanti nell'interno dello Stato (giacche in questa sezione non si parla che di commercio interno) potranno mai accrescere il prezzo del grano d'un solo soldo al moggio? No certamente; l'esperienza ce n'è garante. A misura che abbiamo veduto crescere le botteghe da caffe, e le cantine da vino, non abbiamo veduto crescere d'un centesimo il prezzo del caffè alla tazza, nè del vino al bicchiere.

Converrebbe dunque attribuire l'aumento del prezzo del grano all'esportazione, ed è ciò che si crede comunemente non sempre con buone prove. Infatti se l'aumento del prezzo dovesse essere attribuito all'esportazione, converrebbe attribuire all'importazione i decrementi che succedono anche *alcuni mesi dopo la messe*. Ora questa seconda supposizione nel nostro paese darebbe per lo più in falso, v'è dunque sospetto di qualche falsità anche nella prima; e l'esistenza del monopolio de' trafficanti nel sistema della libertà è simile all'esistenza de' morti ambulanti nelle immaginazioni ammalate.

Il monopolio peraltro sorgerebbe infallibilmente, se a norma dello spirito delle vecchie gride, dieci avessero le mani legate, e tre le avessero sciolte.

Ma il grano allora si trova disperso ne' granai degli agricoltori, degli affittuari, e di que' possessori che ricevono la loro rendita in grano.

Egli è quindi necessario e molto tempo e gran numero d'agenti per eseguire tante particolari compre sopra luoghi sì distanti.

Altronde egli è impossibile che questi agricoltori, affittuari, proprietari osservino esattamente il segreto, e che i moti degli agenti del monopolio non siano conosciuti.

Quindi appena una certa quantità di grano sarà stata così incaparrata, i proprietari e i coltivatori ricchi vorranno vendere a più caro prezzo; alcuni ricuseranno il grano a meno che non s'offrano loro prezzi esorbitanti; altri, persuasi che gli incaparratori s'ingannano ne' loro calcoli, pretenderanno caparre più considerabili o intiero pagamento. Il prezzo de' grani crescerà dunque sul mercato.

In forza di questo rincaro i magazzini dell'anno antecedente s'apriranno; i mercanti de' cantoni, in cui non saranno ancora successi questi incaparramenti, specuelranno sopra questo straordinario aumento; i grani stranieri, *se l'accesso è facile*, giungeranno sui mercati; si ristabilirà quindi la concorrenza anco ne' paesi in cui quella speculazione sarà stata tentata, e il monopolio si troverà soffocato sotto l'ammasso de' grani concorrenti.

Se poi si riflette che la compra di tutto il grano d'una provincia o d'un regno richiede, per essere sicura, il credito riunito di più centinaia e forse migliaia di negozianti, se il regno è vasto, si converrà facilmente che l'esecuzione di questo progetto è impossibile, e che l'obbiezione si riduce a dire, che se tutti quelli che posseggono grano s'accordassero a non vendere finchè non fosse giunto a certo prezzo, riuscirebbero a farvelo giungere. Ora la supposizione di questo accordo è ridicola.

Non è dunque possibile affamare una provincia od un regno, finchè la legge lascierà libero corso al grano, da qua-

lunque persona sia trasportato od offerto sul mercato, ed in qualunque quantità.

All' opposto il progetto riuscirà meno improbabile a misura che saranno maggiori i vincoli che incepperanno i venditori, e maggiori i privilegi che potranno procurarsi i monopolisti.

« Colla libertà, dice P. Verri, sono impossibili le grosse « incettazioni e gli ammassi. Basta esaminare come si fac« ciano queste presentemente tra di noi, per convincerci ad « evidenza di questa verità. I possessori de' grani non pos« sono nè trasmetterlo al forestiero, nè trasportarlo da un « distretto all' altro dello Stato senza licenza, la quale o non « si può ottenere o debbesi ricercare attraverso di molti in« comodi, dilazioni e spese; quindi la maggior parte nem« meno vi pensa. Ecco dunque avvilito il possessore, e co« stretto a ringraziare chi voglia comprare una merce di « cui egli non può far traffico. Alcuni pochi uomini d' af« fari o ricchi mercanti privilegiati e protetti, ai quali è fa« cile ottenere le tratte e le licenze, profittano dei vincoli « universali e vanno incaparrando i grani della maggior parte « de' possessori. Così si formano gli ammassi e le incetta« zioni, cioè per un effetto immediato de' vincoli attuali. « Data la libertà, ogni possessore sarà d' egual condizione « con ogni altro cittadino, quindi cesserà la necessità di « dover cadere nelle mani d' un compratore monopo« lista (1) ».

Le verità predicate dal sullodato scrittore sono confermate dalla storia della Lombardia. Essa presenta i seguenti risultati:

(1) Tom. II, pag. 236.

Generi.	*Contrattazione.*	*Conseguenze.*
Burro, Filogello, Grano.	Vincolata.	Ammassi, grandiose esportazioni; prezzi saltuari e irregolari; talvolta scarsezza e carestia (1).
Caci, Lardo, Vino.	Libera.	Non ammassi, non grandiose esportazioni; prezzi poco ineguali; mai scarsezza nè carestia.

II. Consideriamo l'argomento sotto altro aspetto.

Poichè i vincoli al commercio de' grani tendono a procurare speciale vantaggio agli abitanti delle città, esaminiamo

---

(1) « Nel 1751 per favorire le fabbriche del filogello si proibì « l'esportazione di questo naturale frutto delle nostre terre. Si credette « che in tal guisa rimanendo nello Stato la materia prima, sarebbe « stata a miglior mercato e più abbondante, onde alimentare i tessi- « tori di stoffe e di filogello. Si proibirono gli ammassi, se ne vin- « colò il commercio. La raccolta annua dello Stato appare, dai noti- « ficati, di rubbi circa quattrocento mila di bozzoli, dei quali per « verisimile se ne cavano trenta mila rubbi di filogello. Dopo questa « operazione sono nati immediatamente i monopolisti di filogello, i « quali malgrado l'ottimo fine che si era proposto la legge, si ren- « dono arbitri di questo genere, defraudano il coltivatore del giusto « prezzo e spogliano lo Stato con un privato lucro. La università dei « filogellai è in rovina; più di quaranta tessitori di quest'arte andavano « mendicando, due anni sono, nè mai la manifattura del filogello è « stata desolata al segno al quale si trova presentemente.

« Nell'anno passato 1768 si è proibita l'uscita delle uova dal Lo- « digiano per mantenervele a buon mercato. Questo è un capo di « commercio utile che facciamo con Genova. Nel 1762 ne uscirono « rubbi 8274, i quali calcolati a lir. 6 soldi 5 per ogni rubbo, danno « l'utile di lire 51,712. 10, ossia gigliati tremila quattrocento cin- « quanta. L'effetto che ne accadde fu di vedere, appena dopo se- « guita la legge vincolante, accresciuto il prezzo delle uova che si « mantenne a un livello superiore al solito per tutto l'inverno ». (Verri, tom. II, pag. 226-227).

in che si oppongono gli interessi del cittadino e del trafficante, e se possono essere conciliati dalla libera concorrenza.

Elementi dell' interesse del cittadino.

Sicurezza di sussistenza.	Al commercio che provede le città popolose abbisognano 1.° Grande estensione di paese, perchè più questa estensione è grande, più è verosimile che gli accidenti si compensino; 2.° Indipendenza dal capriccio degli amministratori e loro subalterni; 3.° Indipendenza dall' irregolarità delle condotte e trasporti (1);
Basso prezzo.	4.° Illimitata concorrenza di trafficanti, perchè aumento di venditori è uguale a diminuzione di prezzi; 5.° Grandi magazzini, perchè un magazzino grande soggiace a minori spese e minori perdite che dieci magazzini piccoli; 6.° Cognizioni pratiche nel trafficante per comprare, trasportare, conservare colla minima spesa, perchè la diminuzione di questa spesa, unita al 4.° elemento, è uguale a diminuzione di prezzo.

(1) Se i piccoli carrettieri forensi che vengono giornalmente con grano in città, fanno una guerra vivissima ai grossi trafficanti ed utilissima al pubblico, sono però incapaci d'alimentare la popolazione, e il loro arrivo può essere per più cause interrotto e sospeso.

Elementi dell' interesse del trafficante.

Sicurezza di guadagno.	A misura che il grano ristagna nel magazzino del trafficante 1.° Cresce il pericolo che deteriori (1): 2.° Può arrivare grano estero; 3.° Vendono i piccoli biadaiuoli; 4.° S' avvicina l' epoca del raccolto;
Alto prezzo.	5.° Cresce la spesa per custodire il grano; 6.° Cresce la perdita pel capitale stagnante ed infruttifero; 7.° Decresce il consumo nel popolo, crescendo soverchiamente il prezzo.

Dal confronto degli *elementi* che compongono gli interessi dell' abitante delle città e del negoziante di grano, risulta

1.° Che questi interessi tendono quasi a confondersi, allorchè v' è libera concorrenza;

2.° Che se il consumatore ha bisogno di comprare, il trafficante ha bisogno di vendere;

3.° Che se il secondo bisogno è meno forte del primo, l' unico mezzo di rinforzarlo consiste nell' accrescergli timore col mezzo della libera concorrenza, giacchè, supposta questa, l' ostinazione a non vendere si cambia in sicura perdita. Ora

(1) Il grano

1.° È soggetto a riscaldarsi per umidità e per mancanza d'aria;

2.° Diviene preda delle tignuole, de' vermi, de' sorci;

3.° Contrae cattivo odore invecchiando, il che ne scredita lo smercio;

4.° Non si conserva al di là di tre o quattro anni.

l' unico scopo del negoziante si è di guadagnare e di corrispondere alla somma totale de' suoi obblighi e de' suoi bisogni giornalmente rinascenti.

È questo il luogo di far osservare una inconseguenza ne' regolamenti. Mentre questi non temono gli ammassi di grano che i ricchi possidenti raccolgono sui loro fondi, e che spesso oltrepassano le mila, cinque mila, e più moggia, gli stessi regolamenti temono questi ammassi allorchè sono nel granaio del trafficante. Eppure

1.° Nel trafficante *il bisogno di vendere* è molto maggiore che nel ricco proprietario; giacchè il primo dovendo pagare l'annuo interesse del capitale impiegato nel commercio, deve contare come una perdita ogni dilazione. Al contrario, il ricco possessore può essere indifferente alla perdita di quell' interesse, giacchè il danaro ricavato dalla vendita del suo grano è destinato alla sua spesa giornaliera.

2.° Nel trafficante sono maggiori le *cognizioni commerciali* che nel ricco possidente. Quindi il grano depositato nelle mani del primo risentirà meno il danno de' falsi calcoli di quello che se restasse nelle mani del secondo. Nel primo l'avidità di guadagnare trova il suo limite nella considerazione di tutte le eventualità contrarie; nel secondo quella avidità spesso cieca espone il grano alla corruzione, ostinandosi a differire la vendita senza motivo, ossia per speranze chimeriche.

Ho detto più volte che quando è nulla la concorrenza o uno de' concorrenti soccombe, il governo deve intervenire. Supponete dunque che come al tempo di Teodorico immensi poderi siano uniti in una sola mano. In questa ipotesi i prezzi dipenderanno interamente dalle voglie del possessore tanto meno pronto a cedere al bisogno altrui, quanto meno vessato dal bisogno proprio. In questi casi *straordinari* il governo deve forzarsi di creare quella concorrenza che non esiste, quindi o divenire mercante egli stesso facendo venire grano estero, ovvero, il che è meno male, assicurare un

vantaggio a que' cittadini che lo fanno venire. Il lettore non dimenticherà che si parla qui d' un caso straordinario, e che *exceptio non firmat regulam in contrarium.*

Restano da dirsi due parole sull' incaparramento. Molte gride della Lombardia vietano di stabilire prezzo alle biade, se pria non sono segate, battute e raccolte, sotto pena della perdita della roba al compratore, del prezzo al venditore e di pena corporale nel caso d' inabilità. Le stesse gride dichiarano nulli tutti i contratti d'incaparramento, se v'è espresso il prezzo delle biade. I medesimi provvedimenti s' estendono all'uva e agli altri frutti.

Questi ordini tendono a tôrre la previsione al negoziante e ad aggravarlo di inutili spese, nel tempo stesso che si propongono di procurare massima sicurezza nelle sussistenze e minimo prezzo; quindi non furono mai osservati, nè meritavano d' esserlo. Infatti

1.° In qual modo un negoziante sarebbe egli sicuro ne' tempi che precedono il raccolto, di somministrar grano ai paesi che ne abbisognano, se non avesse la libertà di comprarlo e riunirlo anticipatamente? In qual modo potrebbe far giungere ad un dipartimento che soffre la carestia, dei grossi convogli di grano, se non gli si lasciasse la facoltà di raccorre tranquillamente la massa necessaria pel loro carico ? Non è egli evidente che se invece d' incaparrare grano, egli fosse costretto a comprarne, pagarne, trasportarne l' intiera massa al *momento del bisogno*, risulterebbero inutili spese il cui effetto sarebbe un aumento di prezzo a danno del consumatore ?

2.° Questi incaparramenti succedono quando i prezzi sono alquanto alti, quindi guadagna il produttore;

3.° Impediscono ai proprietari ricchi d'essere in un cantone i soli detentori del grano; quindi guadagna il consumatore campagnuolo;

4.° Sciolgono l' affittuario e il paesano dalla pena di trasportarsi qua e là per vendere: danno agli uni la cer-

tezza di ottenere il danaro bisognevole senza essere obbligati di vendere a vil prezzo, agli altri d'avere del pane senza essere esposti al monopolio. Se fosse possibile annullare questi utilissimi contratti, il paesano, tolto, dalle mani degli incaparratori, cadrebbe, nel giugno e nel luglio, in quelle degli usurai.

5.° Finalmente questi regolamenti e quelli che sono stati addotti nell'antecedente articolo, e s'addurranno in seguito, incapaci di produrre l'effetto bramato, diffondono sempre nel pubblico, allorchè vengono promulgati, o confermano le voci di carestia più fatali dell'intemperie delle stagioni e della carestia reale.

ARTICOLO QUARTO

DIVIETO DI VENDERE FUORI DE' MERCATI.

Appunto finito il raccolto, si può dire che vi sono tanti mercanti di grano quanti sono i coltivatori; quindi è impossibile il monopolio in questo tempo, a meno che non si vieti ai coltivatori di vendere, ed è appunto ciò che si fa in un modo equivalente, vietando le vendite fuori di mercato; giacchè in quella stagione i coltivatori non possono condurvi i loro grani. Questo divieto merita particolare discussione.

Furono e dovettero essere stabiliti i mercati per comodo del pubblico, cioè affine di facilitare ai venditori e ai compratori il mezzo di ritrovarsi al momento del bisogno.

Ma i signori ne' loro feudi per indennizzarsi della protezione accordata a queste unioni, v' introdussero presto il diritto di misuratori, pesatori, piazzaiuoli, spazio, deposito, registro . . .

Era quindi cosa naturale che i feudatari cercassero di accrescere il concorso ai mercati per accrescere l' esazione.

Quindi se sul principio furono invitati i contraenti coll'occasione del comodo, si ricorse poscia agli ordini per obbligare i vassalli. Fu trattato per così dire il mercato come il forno o il molino pubblico del feudatario.

Per iscemare l'odiosità delle esazioni fu fatto credere al popolo che s' erano stabiliti i mercati per impedire il monopolio, dal che nacque come naturale conseguenza l'ordine generale che vietò di vendere grano fuori di mercato. Non fu allora più lecito a un contadino di vendere al suo vicino il grano da esso raccolto col sudor della sua fronte; vennero entrambi obbligati a comparir sul mercato per dar l' ultima mano ad una vendita già pattuita, e portarvi il grano e riportarlo. Previdero le leggi che si poteva far uso di finzioni per sottrarsi all'obbligo imposto; quindi vietarono ai possessori di grano di portare al mercato una semplice mostra: convenne esporre il grano in natura ed in totalità, nè si potè esigere di più del prezzo chiesto a prima giunta, e convenne diminuirlo al terzo mercato.

A difesa di questo regolamento si fa supporre che possa produrre i seguenti vantaggi:

1.° Il consumatore comprando immediatamente dal produttore, il prezzo del grano non è carico dei guadagni del commerciante che lo compera per rivenderlo.

2.° Il numeroso concorso degli agricoltori e il loro pressante bisogno di vendere mantiene assai basso il prezzo del grano.

3.° Non v'è timore che il negoziante speculi sul grano, o se specula non può rivendere che su quello stesso mercato in cui comprò, ed a cui la legge lo chiama come tutti i proprietari; quindi le sue compre debbono essere minori, la sensazione che fanno nel pubblico, meno viva, le sue rivendite poco lucrose, giacchè trova sempre contro di lui i primi produttori la cui concorrenza pone freno alla sua cupidigia.

4.° Ogni monopolio deve sparire alla presenza del pubblico.

5.° I prezzi devono soggiacere a minori variazioni, perchè effetti di cause naturali e cognite, indipendenti dall'azione degli speculatori, non lasciano luogo nè a falsi calcoli, nè ad erronei timori.

A questi promessi vantaggi si possono opporre i seguenti danni reali.

I. Traslocazione degli agricoltori al mercato, inutile in molti casi egualmente che onerosa, in ragione

1.° Della distanza de' mercati,

2.° Delle cattive strade,

3.° Dell'impiego che l'agricoltore potrebbe fare del suo tempo e della sua industria. Pressato dal bisogno di vendere, egli deve abbandonare l'aratro e l'occasione favorevole alla coltura, per andar esso e le sue bestie a quattro leghe lontano, con pericolo di trarre dal suo grano un prezzo minore di quello che gli era stato offerto sulla porta della sua casa;

II. Deperimento di carri, di bestie, di strade per gite inutili e inutili ritorni;

III. Aumento *eccedente* e *forzato* ne' piccoli mezzi di trasporto (asini, muli, carretti), mentre il vantaggio pubblico richiede che ogni trasporto, come qualunque altra operazione dispendiosa, si eseguisca in grande, *finchè resta impossibile la collusione;*

IV. Aumento negli accidenti diversi cui restano esposti i grani nel trasporto sino al momento della vendita;

V. Incomodo a quegli abitanti di campagna che mancando di grano dovrebbero comprarlo in mercato distante, mentre avrebbero potuto ritrovarlo vicino ad essi. « Sono 60 « libbre (1) di grano circa per ogni famiglia, dice Condorcet, « che bisogna andar a cercare, spesso qualche leghe lon« tano, ogni otto o dieci giorni; e quelli che vivono del

(1) Di 14 once.

« loro lavoro non possono perdere il loro tempo o le loro « fatiche se non a spese della loro sussistenza (1) »;

VI. Aumento di prezzo pe' consumatori campagnuoli per la spesa che costa il trasporto del grano daprima dal luogo del raccolto al luogo della vendita, poscia dal luogo della vendita alla casa del mugnaio. Aumento di prezzo pel consumatore cittadinesco nel tempo in cui i lavori della campagna impediscono gli affittuari di far tradurre colle loro bestie grano al mercato, giacchè, stante il regolamento, i venditori sarebbero scarsi a fronte de' compratori;

VII. Aumento di monopolio, perchè i raggiri, le cabale e le manovre per le quali si giunge a produrre nel prezzo un aumento o una diminuzione momentanea, riescono più facili, allorchè la vendita non può farsi che in un luogo e ad un' ora indicata.

Se il concorso eccedente forza i più bisognosi a vendere a prezzo infimo, ed anco con perdita, per non restare esposti alla spesa della dilazione in città, o del trasporto del grano in campagna, a questi casi possono moltiplicarsi se i piccoli agricoltori, dissi, sono costretti a vendere ad ogni costo, chi impedirà il ricco affittuario di comprare e quindi prendere il posto del trafficante che si vorrebbe escludere dalle compre?

VIII. Aumento d'inquietudini e di terrori panici, perchè il regolamento riunendo i compratori in uno stesso luogo, ne facilità la diffusione e li rinforza.

All'opposto moltiplicando i mercati, rendendoli interamente liberi, permettendo di vedere e di comprare in qualunque luogo, quindi l'abitante dalla campagna provvedendosi di grano nel suo circondario e nell' ora in cui gli abbisogna, l' abitante delle città provvedendosi ora al mercato, ora ai granai aperti a tutte le ore; crescera per tutti la

(1) *OEuvres*, tom. XIX.

facilità di procurarsi le necessarie sussistenze. Ciascuno occupato a ricercare i mezzi particolari onde ottenere il grano che gli abbisogna, non sarà agitato che dalla propria inquietudine: l'abitante della campagna, l'operaio della città compreranno a credito dall' affittuario e dal proprietario che li fanno lavorare, mentre sarebbero costretti a comprare sul mercato a pronti contanti.

Qual legge più stolta si può immaginare di quella che costringe gli abitanti delle campagne, siano venditori o compratori, ad andare a conchiudere lungi da essi un contratto che possono effettuare sulla loro porta?

La maggior parte poi de' cittadini non compra grano sul mercato, ma si provede di pane dal panattiere; quindi non v'è pericolo, come voleva far credere Neker, che il povero artigiano sia per essere costretto ad andare di podere in podere o di villaggio in villaggio per procurarsi del pane, egli non anderà giammai che dal panattiere. La libertà non impedisce che si porti e si venda grano nelle città; e il senso comune ci dice che qualunque merce concorre là ove essendo più numerosi i consumatori, è più sicuro e più lucroso lo spaccio.

Propone il citato scrittore di proibire la vendita altrove che sul mercato, allorchè il grano fosse giunto a certo prezzo; il che equivale a proporre

1.° Che si colga il momento in cui le inquietudini popolari sono dannose, per forzare i consumatori ad unirsi e comunicarsi i loro terrori;

2.° Che si accerti con questa precauzione che la carestia è poco distante, e che fa d'uopo cautelarsi contro di essa;

3.° Che si avvertano quelli che abbondano di danaro a fare provviste di grano al di là del necessario.

Questa legge quindi farebbe crescere infallibilmente il prezzo del grano e ne terrebbe stagnante una parte considerabile ne' granai de' ricchi. Ella sarebbe fatale alle campagne, perchè i momenti del caro prezzo corrispondono ai momenti

de' travagli campestri, cioè quando le giornate sono più lunghe, e il tempo del paesano più prezioso; finalmente ella sarebbe tanto più inutile, quanto che *ne' tempi vicini alla messe sono i magazzini delle città che nutrono gli abitanti delle campagne.*

Dopo che fu ordinata la vendita esclusiva sui mercati, si tentò di difficultare la compre ai trafficanti.

Il citato scrittore propose che fosse vietato ai mercanti di comprar grano se non ne dichiaravano il destino, e questo non potrebba essere la rivendita sul luogo.

Ma 1.° se dopo che il trafficante ha comprato, cresce il prezzo del grano, vorreta voi impedirgli di concorrere a scemarlo colla sua esibizione sul mercato? Ora se il senso comune non permetta di tôrre al mercante questa libertà, la legge si ridurrà dunqua a vietargli la vendita quando la vendita non offre guadagno. Vala la pena di fare una legge simile?

2.° Per essere sicuri che il grano vada al suo destino, sono necessarie visite, formalità, ispettori .... Il prezzo del grano si troverà dunque accresciuto per le mance date a questa gente, pel prezzo della loro corruzione, pel prodotto delle loro vessazioni. Finalmente i mercanti non amano confidare nè ad un sindaco nè a qualunqua altro il segreto delle loro speculazioni, per non essere prevenuti.

I regolamenti non osarono vietare interamente ai mercanti il diritto di comprare sul mercato, non già acciò l'avanzo, dopo le proviste fatte dai cittadini, non divenisse un danno o un non-valore pel paesano, ma acciò questo eventuale accidente non diminuisse il concorso ai mercati della città; perciò essi ordinarono che nella prime ora del mercato potessero i cittadini comprare a loro piacimento, e soltanto nelle seguenti fossero permessa le compre ai rivenditori. Acciò non succeda confusione ne' due intervalli, una bandiera colorata garantisce ai cittadini il loro privilegio esclusivo, e sparendo essa, lascia ai rivenditori la libertà di comprare.

Ella è questa una meschina vessazione de' borghiggiani contro i contadini, la quale ad altro non giova che a far perdere del tempo ai venditori senza ritenerli dall' aspettare il momento favorevole e coglierlo.

Questa limitazione alla libertà de' rivenditori fu applicata ad ogni genere di commestibili, frutti, erbe, uova, polli..., poscia fu stabilito un certo circondario intorno alle città, e in esso furono interamente vietate le compre ai rivenditori, cioè gli agricoltori in esso racchiusi non poterono più eseguire le vendite se non comparendo in persona sui mercati delle città.

Questo gotico regolamento, per non dir nulla di più, è dannoso ai venditori e ai compratori.

I. *Danno ai venditori.*

Posto il regolamento, il trasporto e la vendita de' commestibili, entro il fissato circondario, si eseguisce in piccolo a braccia d'uomini, per es. da 500 paesani, mentre potrebbe essere eseguito in grande con animali da soma e carri da 50 rivenditori.

Ora cinquecento paesani costretti ad abbandonare giornalmente il campo, perdono per termine medio soldi 30, valore della loro giornata, onde ottenere il valore de' loro frutti, per cagione d'esempio e per termine medio soldi 50.

Se all' opposto il paesano potesse vendere sul campo le sue frutta ad un trafficante o rivenditore, invece di soldi 50 non otterrebbe forse che 40, ma conserverebbe il valore della sua giornata; quindi il regolamento cagiona al paesano la perdita di una lira al giorno.

Avremo dunque per 500 paesani . . lir. 500.

Moltiplicando 500 lire per 300 giorni di lavoro, avremo . . . . » 150,000, che rappresentano la perdita totale cui soggiace il circondario suddetto.

A questo danno si potrebbero aggiungere 1.° i vizi che il paesano contrae nelle città e diffonde per le campagne; 2.° i consumi disordinati, cui talvolta il paesano s'abbandona con danno della sua famiglia.

II. *Danno ai compratori.*

I. In generale il valore delle merci riesce tanto maggiore quanto è minore la massa vendibile.

Ora il citato regolamento tende a diminuire la massa vendibile in due modi:

1.° *Diminuendo la produzione* colla perdita delle suddette 150,000 giornate;

2.° *Aumentando i consumi inutili nelle campagne*, e questi consumi devono succedere

a) Allorchè il paesano, impedito dai lavori, non può assolutamente portarsi alla città;

b) Allorchè il paesano venendo alla città, il valore dei frutti non compenserebbe la perdita della giornata;

c) In tutti i casi in cui il valore de' frutti, poco superiore al valore della giornata, non basterebbe a superare i piccoli ostacoli e considerazioni di famiglia che s' oppongono alla traslocazione.

All' opposto questi inutili consumi non succederebbero, se fosse permesso ai rivenditori di frugare per tutti gli angoli delle campagne, e comprare ovunque si presenta l' occasione.

II. Il regolamento tende a favorire poche persone ricche o non bisognose a danno delle persone povere e realmente bisognose. Infatti i frutti che i rivenditori comprano dopo che fu tolta dal mercato la citata bandiera, li rivendono poscia giornalmente ai loro banchi sparsi per la città o li trasportano qua e là essi stessi, aggirandosi per le contrade. Ora

Le maggiori compre sul mercato in tempo d'esposta bandiera si fanno	Dagli osti; Dai trattori; Dagli spenditori delle case opulente; Dalle serventi delle famiglie che possono mantenerle; Dai cittadini non obbligati a sedentario lavoro, o cure domestiche.	Piccola somma di persone o ricche o non bisognose.
Le maggiori compre al banco de' rivenditori o fissi o circolanti si fanno, nel decorso della giornata,	Dai garzoni de' calzolai, sarti, falegnami, tessitori, filatori . . . , mentre stanno lavorando o vanno a casa per pranzare. Dai facchini e simili persone di basso servizio che consumano al momento ciò che al momento guadagnano; Dai ragazzi e ragazze che vanno alle scuole particolari; Dalle donne cui gli impegni di famiglia impediscono di portarsi sul mercato; Dalle persone che non ricevono qualche soldo che alla fine della giornata.	Immensa somma di persone povere, poverissime.

III. Il regolamento tende a mandare giornalmente tutta la popolazione cittadinesca sulla piazza per comprare i frutti bisognevoli ed allontanare un centinaia di rivenditori, i quali risparmiando questo incomodo alla popolazione, li presentano alle case di ciascuno. Contando per ogni compratore almeno mezz'ora di tempo, perduta tra la gita, la dimora, il ritorno, si vedrà che questa faccenda, se fosse realmente eseguito il regolamento da ciascun compratore, assorbirebbe per lo meno la ventesima parte della giornata consacrata ai lavori, mentre eseguita dai rivenditori non ne assorbe la centesima.

IV. Il guadagno de' rivenditori in ricompensa del servigio che rendono al pubblico, crescerà al punto da divenire

esorbitante, a misura che scemerà il loro numero, e decrescerà al punto da non essere più oggetto di desiderio, e misura che il loro numero diverrà maggiore. Ora i regolamenti invece di lasciare libero il campo ai rivenditori, tendono a limitarlo, tal ore obbligandoli a dimandare annualmente la licenza per rivendere, tal ora minacciando pene sproporzionate per delitti chimerici, tal ora costringendoli a comparire in pubblico con certi determinati segni per renderli ridicoli.

V. La piazza occupata da tanti paesani poco diffidenti ed inesperti, diviene opportuna scuola, in cui i ragazzi oziosi s'addestrano al ladroneggio, rubacchiando frutti, scatole, fazzoletti, danari, e quindi cresciuti in età senza alcuna professione, sono costretti a divenire assassini.

VI. Il regolamento poi riesce in gran parte inutile, giacchè i paesani, cui non torna conto d'esporre per esempio l'uva bellissima all'indiscretezza de' compratori al minuto, che la sommovono e la danneggiano, aspettano che sparisce la bandiera per vendere le intere corbe ai rivenditori, il che cagiona perdita di tempo ai paesani, ai rivenditori ed ai facchini che attendono per trasportare, e talvolta diviene occasione di contese e di risse.

ARTICOLO QUARTO

ORDINE D'INTRODURRE GRANO NELLE CITTÀ.

Le merci, qualunque esse sieno, si portano naturalmente ed a preferenza ai luoghi in cui v'ha massimo consumo e più ricchi consumatori, giacchè ivi è massima la probabilità della vendita, e della vendita più lucrosa. Quindi in un paese in cui il governo non s'intromettesse nel commercio dei grani, sarebbe più facile che restasse privo di pane un piccolo villaggio, di quello che la capitale del regno. L'immensità de' bisogni, sì spaventevole a prima vista, è la più

sicura garanzia che non mancherà il necessario. È dunque chiaro che il regolamento per cui fu ordinato ai proprietari d'introdurre nelle città ora la parte colonica del loro grano, ed ora una quota soltanto, fu dettato da irragionevole paura.

§ 1. *Danni che il regolamento arreca ai proprietari.*

1.° I proprietari sono condannati a tenere granai sì in città che in campagna.

2.° Chi manca di granaio è costretto a vendere a qualunque prezzo: quindi il regolamento tende a moltiplicare que' trafficanti cui fa guerra, giacchè il popolo non può comprare grosse partite di grano.

3.° Il proprietario distante è aggravato da spesa maggiore che il proprietario vicino.

4.° Chi è stato colpito dalla tempesta o per altra sventura manca di grano, è obbligato a comprarlo.

5.° Soggiace allo stesso obbligo chi non raccoglie grano bastante per l'annuale consumo della sua famiglia.

6.° Il proprietario non può vendere quando gli si presenta occasione propizia alla vendita, ed ha bisogno di vendere.

7.° Se il grano introdotto eccede il consumo che succede nella città, il regolamento cagiona la spesa necessaria per farlo uscire.

8.° Alcuni più potenti restano sciolti dall' obbligo, gli altri vi restano avvinti.

§ 2. *Facilità ad eludere il regolamento.*

1.° Il mercante che introduce grano in città, e che non vi è obbligato, lo dichiara proprietà del possessore Pietro, alquanto distante da essa.

2.° Il proprietario che ha introdotta la sua quota, dichiara che la restante parimenti introdotta appartiene al possessore Paolo.

3.° Il grano denunciato agli ispettori di una porta della città esce da un' altra col pretesto d' andare alla macina, non bastando i molini della città al bisogno de' cittadini; quindi collo stesso carro di grano si soddisfa all' obbligo di dieci possessori.

4.° Con poche lire regalate agli ispettori di finanza, 50 moggia si cambiano in 500.

5.° Non contenti i legislatori lombardi d' avere comandata l' introduzione del grano, ordinarono a ciascuno di consumare il grano introdotto, o di venderlo pria del nuovo raccolto, ed altre simili minute notizie richiesero, le quali diedero luogo ad altretanti scappatoi. Infatti i panattieri rilasciarono de' biglietti di consumo a chi ne volle, i particolari stabilirono de' contratti illusori; s' inventarono dei motivi di cambiamento; talora il loro grano si era dato in pagamento alla servitù, talora si era venduto sul mercato; qui si era guasto sul granaio, là ne avevano divorata una gran parte i sorci .... Finalmente siccome i visitatori che andavano ad esaminare i granai era giusto che vivessero, e vivessero a spese di quelli cui rendevano servigio, quindi non si trovavano mai contravvenzioni se non ne' granai degli ingrati, i quali per altro dovevano essere assai pochi (1).

6.° Gli stessi legislatori vollero che il grano comparso sul mercato dovesse rimanervi, e che i proprietari o i loro agenti lo vendessero nel medesimo giorno, o al più nel giorno seguente (2).

Questo regolamento era inutile e dannoso; inutile, perchè quando il prezzo non garbeggiava ai proprietari, questi

---

(1) Vedi le gride 28 giugno 1702 e 10 luglio 1708

(2) Vedi la grida 16 settembre 1622.

facevano comprare il grano da una terza persona; dannoso, perchè tendeva ad allontanare il grano dal mercato, cioè ad aumentarne il prezzo.

§ 3. *Danni che il regolamento arreca al popolo.*

Dopo d'avere ordinata l'introduzione del grano nelle città, era cosa naturale di vietarne l'uscita. Fu questo un mezzo efficacissimo per tener lungi dalle città molto grano che vi si sarebbe naturalmente introdotto. « Spesse volte fu « veduto nelle province, dice Condorcet, grandi città provare « il caro, intanto che convogli di grano prendevano altra via « per la tema di leggi proibitive che un momento di ter-« rore o i propositi del popolo avevano estorto agli uffi-« ciali di polizia (1) ».

ARTICOLO QUINTO

TASSAZIONE DEL PREZZO DEL PANE, OSSIA CALMIERE, E NEL LINGUAGGIO LOMBARDO META.

Non si teme di mancare nè di buone scarpe nè di buoni cappelli, benchè la legge lasci a ciascuno la libertà di fabbricar cappelli e scarpe.

Non si teme di mancare nè di buon olio nè di buon vino, benchè ciascuno possa vendere vino ed olio.

Ovunque si fa sentire nel pubblico un bisogno, e vi son mezzi di soddisfarlo, quasi sempre si presentano speculatori per servire il pubblico. Ora il bisogno del pane essendo il più costante e più universale, ed alla soddisfazione

(1) *OEuvres*, tom. XIX.

di esso essendo consacrati i primi capitali della popolazione, sembra che lasciando a ciascuno la libertà di panizzare, non si correrebbe pericolo di mancar di pane. L'avidità del guadagno procura a tutti i luoghi que' generi che offrono sicuro spaccio, fossero anco stranieri. Il bacalà, che è un prodotto marino delle nazioni remote, non manca in qualunque cima delle nostre montagne.

Sembra quindi che si potrebbe stabilire di primo slancio la massima: *faccia pane chi vuole, e sia punita la frode.*

Ma, acciò non ci fidiamo troppo dell'analogia, gli apologisti del *calmiere* ci fanno osservare che la contrattazione del pane

1.° Cade sopra un oggetto necessario, di universale ed incessante consumo;

2.° Si ripete in tutte le ore del giorno, quindi debb'essere spiccia in modo che consumi il minimo tempo;

3.° Si eseguisce dalle persone in cui l'intelligenza è minima, quindi fa d'uopo che sia

a) Nulla la possibilità della frode nel venditore,

b) Massima la certezza nel compratore di comprare a prezzo minimo.

Da queste particolari circostanze si deduce da molti che il governo dobbe intervenire in questa contrattazione e fissare il prezzo del pane relativamente alla qualità.

Il celebre Carli, opponendosi all'opinione che vorrebbe sciolta dalla tassazione la manifattura pane, aggiunge: « Io « non credo abbastanza approfondata questa questione tanto « più importante, quanto si tratta di cambiare non solo ciò « che si usa, ma ciò che si è sempre usato in quasi tutte « le nazioni; mentre l'immemorabile consuetudine si ha in « molte contrattazioni piegata da lungo tempo la direzione « e l'economia de' contratti, dalle quali sarebbe estrema« mente pericoloso il recedere ». Questo saggissimo scrittore ci avverte a non lasciarci facilmente sedurre dalla parola libertà, e non prestare una forza magica alla concorrenza.

Seguendo questi riflessi, confesseremo che contro l'uso del calmiere non si potrebbero con ragione addurre i fatti citati nella nota 1 della pag. 109: giacchè essi tendono a condannare la tassazione arbitraria del grano, mentre il calmiere lungi dal dare la legge al prezzo comune, la riceve da esso. Egli è, o per dir meglio, si suppone che sia il risultato delle libere oscillazioni de' prezzi e rappresenti la loro oscillazione media.

Le antecedenti osservazioni però non distruggono due fatti:

1.° Vi sono dei paesi in cui si fabbrica buon pane ed a prezzo discreto senza l'intervento del governo, come per esempio a Venezia.

2.° Vi sono de' paesi in cui il governo s'intromette nel commercio del pane, e ciononostante il pane riesce non di rado di cattiva qualità, come per esempio a Milano.

Dunque *il calmiere regolatore, proposto dal governo, nè è necessario per ottenere buon pane, nè è efficace per escludere il cattivo.*

Per esaminare più addentro l'argomento conviene premettere che il sistema vigente presso la maggior parte delle nazioni europee consiste

1.° Nel limitare a piccolo numero di fornai la fabbrica e la vendita del pane per uso pubblico;

2.° Nell'obbligarli a venderlo a prezzo determinato dall'amministrazione municipale, prezzo detto calmiere, o *meta*;

3.° Nel volere provvisti i pubblici fornai di certa quantità di grano corrispondente al consumo ora di due, ora di tre mesi, e nulla più (1).

---

(1) Questo regolamento, dettato dalla paura, è inutile e dannoso. Infatti i fornai sono interessati a comprare grano a buon prezzo per

Ora questo sistema è condannabile pe' seguenti titoli:

1.° *Il calmiere non è il miglior mezzo per ottenere pane di buona qualità;*

2.° *Il calmiere non è il miglior mezzo per ottenere pane a prezzo infimo;*

3.° *Il calmiere oltre d'essere dispendioso all'amministrazione, è impolitico.*

Dimostriamo queste proposizioni ad una ad una.

§ 1. *Il calmiere non è il miglior mezzo per ottenere pane di buona qualità.*

Dapprima osservo che esiste un mezzo sicuro ed infallibile per determinare il peso del pane, cioè la bilancia, ma non esiste un mezzo egualmente sicuro per determinare la qualità. I gradi di bianchezza, porosità, sapore, le diverse sostanze frammiste al frumento, i di lui principii costituenti non si possono precisare con esattezza, come si precisano col soccorso del termometro i gradi di calore. Dal massimo al minimo grado di bontà vi è una certa latitudine sopra la quale si esercita l'arte del fornaio a danno pubblico, senza che si possa dal giudice condannarlo; quindi la degradazione nella qualità viene tollerata, finchè non giunge all'estremo. Non può infatti la pubblica autorità condannare qualunque degradazione:

---

rivenderlo, trasformato in pane, a prezzo maggiore. Essi fanno allora doppio profitto di fabbricatori di pane e di mercanti di grano.

Quindi essi faranno liberamente ciò che le gride ordinano loro di fare, e lo faranno più a proposito, cogliendo le occasioni di comprare e di vendere a misura che si presenteranno loro più opportune.

Se il governo, affine di non restare esposto al pericolo di mancare di pane, ordinasse ciascun anno dopo il raccolto ai proprietari di conservare il grano necessario per la seminagione, mostrerebbe una paura poco ragionevole e poco dissimile dall'antecedente.

1.° Perchè il prezzo del pane venale essendo calcolato sul prezzo medio del frumento, non si può ragionevolmente pretendere che ne sia eminente la qualità, giacchè questa qualità eminente costerebbe di più:

2.° Perchè, oltrechè la qualità del frumento dipenda spesso dalle stagioni e dalla coltura (1), l'arte stessa del fornaio ammette certe eventualità che non le possono essere ascritte a colpa;

3.° Il divieto al panattiere di essere mercante di grano influisce in questa degradazione, e se non la renda necessaria, le serve di scusa. Vedi pag. 134;

4.° Una delle qualità del buon pane si è la leggerezza che ne rende facile la digestione. Ora il metodo attuale prescrivendo che il pane sia venduto a peso, l'interesse costante del panattiere vorrà sempre che il pane venale s'avvicini ad una massa lorda, compatta, viscosa, pesante, indigesta, pasta non fermentata piuttosto che pane.

Supposte queste osservazioni s'intende facilmente che in piccolo numero di panattieri privilegiati sono facili i concerti contro il pubblico, cioè

1.° Nel convenire a fabbricar pane di qualità piuttosto inferiore alla media che superiore, così richiedendo l'interesse comune (2);

---

(1) Per esempio la sostanza glutinosa dello stesso peso di farina, secondo le esperienze di Beccaria, varia da 1/3 a 1/5. Questa differenza dipende probabilmente

1.° *Dalle stagioni*. Winter osserva che negli anni piovosi il glutine è in quantità minore che negli anni di siccità.

2.° *Dalla coltura*. Edlin dice: ho ragione di pensare che un grano cresciuto in terreno ben ingrassato contiene più glutine che un grano proveniente da un terreno negletto.

(2) « Ne' tempi del vincolo in Toscana, dice Fabbroni, quando « i fornai formavano un'arte o corporazione, non fu raro il vedere « processare quel fornaio più degli altri onesto ed industrioso, per« chè sapeva e voleva far pane miglior degli altri ».

2.° Nel convenire a corrompere gli esecutori de' regolamenti annonari, perchè il vantaggio della fabbricazione essendo riunito in poche mani, si ha maggior interesse a tentare la corruzione, e maggiori mezzi per eseguirla.

All' opposto allorchè la panizzazione invece d'essere previlegiata è interamente libera, scema la probabilità di concerti ne' fabbricatori, e si rinforza in ciascuno il desiderio di procurarsi avventori col mezzo della miglior qualità e miglior prezzo del pane. E se manca al giudice un *criterio esatto* e *legale* per caratterizzare i gradi condannabili nella qualità del pane, non manca certo al popolo *senso bastante* per preferire un pane all'altro, e non restare ingannato (1).

Allorchè Leopoldo spezzò in Toscana i minuti vincoli che inceppavano l' arte del panattiere « ciascuno, dice Fab« broni, si trovò talmente contento della superiore abilità « dei fornai che parve economico al pubblico di lasciar fare « il mestiere a chi sa; molto diminuì per questo la paniz« zazione domestica; quasi non più venne intorbidata la

---

(1) « Mi è noto, dice Pompeo Neri, che da molti si esagera per « un grande inconveniente l' essersi da alcuni fornai *volontari* ven« duto pane cinque o sei once di peso minore di quello che, per « forza della scaletta, erano obbligati a fare i fornai legali. Ma men« tre ho veduto nella medesima piazza esposto al pubblico il pane di « mescolo, che era la qualità libera, di sedici o diciotto once, e » dall' altra parte il pane di grano d' once ventitre, ed ho veduto « avere maggiore esito per i medesimi danari il primo che il secondo, « e questo maggiore esito essere continuo, non mi è mai caduto in « mente di prenderlo per un inconveniente, procedente da un abuso « che fosse fatto della credulità del pubblico, anzi ho creduto che « il pubblico che sapeva il peso, e non sapendolo facilmente lo con« frontava e lo provava nel ventricolo, trovasse più il suo conto in « quello di minor peso che nell' altro di maggiore, e che se inganno « vi era, fosse piuttosto in quello di maggiore peso per essere in so« stanza formato di minor materia riducibile a chilo ».

« quiete pubblica con tal pretesto; ed il nome di fame
« e carestia non fu pronunciato, durante un' intiera gene-
« razione ».

« Oltre i fornai urbani si videro concorrere alla ven-
« dita alcuni minuti panizzatori sulle pubbliche vie, ove con-
« corsero pure speculatori dalle campagne vicine.

« Dal libero conflitto degli interessi ne emerse il mi-
« glior pane ed il miglior vantaggio per la massa degli spe-
« culatori (1) ».

§ 2. *Il calmiere non è il miglior mezzo per ottenere pane a prezzo infimo.*

Si forma il prezzo del pane venale dopo i prezzi correnti del grano sul mercato.

Quindi per determinare a quanti soldi si debba vendere una libbra di pane, conviene sciogliere i tre seguenti problemi:

I.

Quale è il prezzo del grano che deve servire di norma al calmiere?

Questo problema si sottodivide in due parti;

1.° Tra i diversi prezzi del grano quali debbono essere inchiusi nel calcolo e quali no?

2.° In qual modo debb' essere eseguito il calcolo?

Relativamente alla prima parte, ed affine di non danneggiare il pubblico, vollero alcuni municipii che non entrassero nel calcolo i seguenti prezzi:

1.° I prezzi del grano da semente, sempre maggiori dell' ordinario;

(1) Fabbroni, *Provvedimenti annonari.*

2.° Le contrattazioni non effettuate con pronti contanti;

3.° Le contrattazioni effettuate col cambio di grani o di altri generi;

4.° Le compre che cadessero sopra piccole quantità, per es. minori di sei moggia;

5.° I prezzi non garantiti dal giuramento del venditore, compratore e sensale;

6.° I prezzi che si riconoscessero *ragionevolmente* esagerati, e non correlativi ai correnti al tempo della stipulazione del contratto.

Queste e simili precauzioni che dai municipii si rendono note al pubblico, onde convincerlo della vigilanza amministrativa, e che qual vernice superficiale nascondono il tarlo agli occhi degli imbecilli, servono realmente ad accrescere il prezzo del pane. Infatti, siccome le indagini verificatrici richiederebbero e tempo, e cure e zelo non ordinario, perciò quelle precauzioni vengono riguardate come semplici formalità che si possono trascurare impunemente. Siccome però lasciano sussistere negli agenti annonari il diritto di vessarvi, quindi resta in voi l'obbligo di rimunerarli in ragione del male che non vi fanno. Queste rimunerazioni date dai panattieri devono essere pagate dal pubblico, e pagate allorchè compra il pane.

Ove poi al calcolo del calmiere servissero i prezzi correnti sopra speciale mercato senza ulteriori precauzioni, riuscirebbe tanto più agevole ai panattieri il fingere sul mercato delle compre e delle vendite a prezzi arbitrari, quanto che i contratti delle grosse partite di grano passano e devono passare per le loro mani, ed i così detti *metieri* residenti sui mercati omettono ne' loro registri i prezzi delle minori partite.

È quindi evidente che il calmiere organizza delle forze che fanno crescere il prezzo del pane. Queste forze non esisterebbero, se fosse libera la panizzazione.

Relativamente alla seconda parte del problema, cioè al metodo con cui debbesi estrarre il prezzo medio che tra noi

chiamasi *adequato*, usavano per l'addietro i ragionieri dedurlo dalla somma de' prezzi divisa pel loro numero. Avendo dimostrato nel mio *Commercio de' commestibili* che questo metodo presentava un quoto diverso dal vero, cominciarono alcuni municipii a far entrare nel calcolo la quantità del grano relativa a ciascun prezzo, servendosi della formola che ho riprodotta nel terzo volume di quest'opera, pag. 97.

II.

Quante libbre di pane possono risultare da una determinata misura di grano, per es. da un moggio?

Questo problema lascia una certa latitudine nella soluzione. Infatti

1.° Si riguarda come cosa fuori di dubbio nel dipartimento dell'Adige che il grano di monte pesi di più, e somministri maggior farina che il grano di pianura.

2.° La macinatura così detta *economica* rende, nel convertire il grano in farina, una settima parte di più che la macinatura comune.

3.° Pare che gli sforzi de' panattieri e de' mugnai siano giunti talvolta ad ingannare i municipii sopra questo elemento: giacchè svolgendo gli statuti, le gride, i capitoli annonari, si trova che diversa quantità di farina fu supposta risultare dalla stessa misura di grano. Nella mia statistica inedita dell'Adige trovo la seguente osservazione: Allorchè il minale serviva di misura, si suppose negli statuti che un minale di grano dovesse dare 70 libbre veronesi di pane, ma nel 1592 si trovò che ne dava 74. Quando al minale si sostituì il sacco, si convenne di calcolare libbre 240 di farina grezza per sacco, ovvero 192 di farina abburattata. Dagli sperimenti eseguiti nel 1764 e 1769 risultò poi che un sacco di frumento del discreto peso di libbre 265, detratte cinque per calo, rendeva libbre 260 di farina sporca, ossia 220 di abburattata, e questa giunse a 222 in tempi posteriori.

4.° Siccome il grano presenta farina di finezza diversa, quindi il peso del pane che può risultare da una determinata misura debb'essere diverso secondo le di lui qualità.

E siccome la finezza della farine può essere con certa esattezza determinata dalla finezza del buratto, quindi tra le pazze idee che si presentarono agli apologisti della vincolata panizzazione, v'è quella che vorrebbe marcati i buratti, come sono marcati i pesi e le misure, quasichè dopo questo marco non restasse al panattiere la libertà di far uso di quella farina che più gli conviene.

In Milano si suppone che da un moggio di frumento debbano risultare libbre 128 da once 28 di pane da libbra soggetto al calmiere, restando escluso dal di lui impesto il così detto *roggiolo, roggiolone e crusca*.

III.

Quale compenso debbesi al panattiere per ogni libbra di pane fabbricato da esso?

Gli elementi per isciorre queste problema sono i seguenti:

Credito de' panattieri.

Prezzo del grano.	Lumi.
Senseria.	Affitto di casa e compenso per gli strumenti.
Dazi.	Mercedi ai lavoranti.
Facchinaggio.	Mercede al venditore.
Crivellatura.	Interesse de' capitali.
Legna.	Perdite eventuali.
Sale.	

Debito de' panattieri.

Farina.	Crusca.
Acqua pel 10 per 100.	Cenere.
Roggiolo.	Carbonella.
Roggiolone.	

Sarà facile il capire che la determinazione di tutti questi elementi diverrà nuova occasione d'aumento nel prezzo del pane in onta delle buone intenzioni degli amministratori, se si rammenta la riflessione del conte di Firmian, che ho riportata nel mio Commercio de' commestibili: *I corpi amministrativi* egli dice, *non s'uniscono che per istanti, mentre i segretari, gli aggiunti, gli scrittori .... seggono quasi continuamente nelle cancellerie.*

In Milano vengono abbonate ai panattieri per la fabbricazione del pane lir. 9. 10. 10 di Milano, ossia italiane lire 7 32 per ogni moggio, salvo il calcolo in più od in meno degli oggetti che soggiaciono a dazio, cioè sale, legna, farina.

« In Inghilterra si obbliga il fornaio a vendere il pane « ad un prezzo che stia in proporzione a quello del grano « come il 25 al 15, o come il 5 al 3 (1), ed il pane è di « tale qualità da non trarne più di libbre 50 per staio, cioè « di sola farina

« In Francia si accorda un soldo tornese per la fattura « d'ogni libbra di pane.

« In Toscana, la così detta scaletta, che non s'occupa « che dal pan bruno o da 57 libbre per staio, concede sol- « di 10 e den. 7 di effettivo massimo guadagno per ogni sta- « io (2) nella panizzazione: ma ripartitamente in modo sugli « aumenti dei prezzi cui va soggetto il grano, da discen- « dere sino ad un vero scapito, per ritornare poi colla stessa « regola al primitivo profitto.

« Il metodo parigino è ingiusto in sè stesso, perchè non « accorda al fornaio che un istesso premio costante (3), anco « quando il caro vivere aumenta ogni mano d'opera, e quando,

---

(1) ARBUTHNOT.

(2) La spesa essendo lir. 1. 8. 4.

(3) « Molto maggiore dell'accordato ai fornai toscani ».

« nella carestia, diminuisce d'alquanto la consumazione del
« pane per il domestico risparmio.

« Il metodo inglese è più ragionevole, poichè seguendo
« il prezzo del grano diminuisce o aumenta la fattura al
« fornaio con una qualche misura fondata sul valore delle
« sussistenze: ma se vogliamo vedere l' effetto, che questo
« metodo avrebbe prodotto tra noi (in Toscana) osserviamo
« che in quel poco tempo, nel quale pagammo il grano 60
« lire il sacco, il pane sarebbe stato venduto, con quella
« regola, un paolo la libbra e non meno!

« Il metodo tassativo a scaletta è di antica data tra noi;
« e ne' suoi vari modi di esistenza, ogni volte che è risorto,
« dopo successive abolizioni, è stato quasi che stabilito di con-
« certo con i periti nell'arte, i quali per mettersi al sicuro
« dalle difficoltà e vessazioni, si sono riserbati (coperti con
« la garanzia del governo) un guadagno tale cui non ar-
« rivano quando sono abbandonati a sè stessi. La scaletta
« non è dunque che un salvaguardia, non per il popolo, ma
« per i fornai, sotto il quale possono far pagare impune-
« mente il pane al compratore più caro di quello che na-
« turalmente sarebbe; e ciò senza temere gli effetti della li-
« bera concorrenza.

« Sia prova di questo il vedere che la scaletta stabilisce
« il prezzo del pane scuro, o di 57 libbre per staio a li-
« re — 3. 4 per libbra, quando il grano arriva a lir. 23
« il sacco: e noi vediamo attualmente, senza il precetto dei
« tassatori, che si vende a lire — 3. 4 la libbra quella
« stessa qualità di pane, abbenchè il grano costi sopra le
« trenta lire (1) ».

---

(1) « All' epoca della compilazione di questo scritto (1804) ».
(Fabbroni, *Dei provvedimenti annonari*).

§ 3. *Il calmiere, oltre d'essere dispendioso alla pubblica amministrazione, è impolitico.*

Sono causa di spesa

1.° L'ufficio della notificazione de' contratti pe' comuni in cui sono più frequentati i mercati;

2.° La trasmissione settimanale delle rispettive tabelle al comune centro amministrativo talvolta per istaffetta;

3.° La redazione della tabella generale, il che non può essere una breve operazione, giacchè le notificazioni si debbono fare in misura locale (1);

4.° L'ufficio che determina il prezzo legale de' commestibili;

5.° Il rimborso ai panattieri, allorchè si ordina loro di vendere a prezzo minore di quello a cui avrebbero diritto; rimborso che talvolta non succede a tempo, e che se non autorizza, certamente può essere motivo o scusa alle contravvenzioni.

Il calmiere è impolitico;

I. Perchè nella vigilia del giorno in cui il prezzo del pane viene aumentato, il popolo per risparmiare qualche soldo, fa una provista maggiore dell'ordinaria, quindi i fornai non trovandosi in istato di corrispondere alla straordinaria dimanda, e riguardandola come ingiusta e contraria alle convenzioni ed al loro interesse, succedono talvolta attruppamenti e contese.

II. Perchè il governo,

allorchè cresce il prezzo del pane si tira adosso un' odiosità come 10 *A*; allorchè decresce il prezzo del pane si pro-

---

(1) *Avviso della Delegazione provinciale di Milano*, 30 *agosto* 1816.

cura una riconosceoza come A; quindi risulta sempre a danno del governo . . . un' odiosità come 9 A

S' intende facilmente questo calcolo, allorchè si riflette

1.° Che supposte quantità uguali, il piacere dell' acquisto è minor del dolore della perdita;

2.° Che ogni uomo partecipa alcun poco della natura del cane, il quale morde il sasso che lo colpì, senza andare in traccia della mano che lo gettò.

Da ciò risulta che quando s' alza il calmiere, la plebe inclina sempre a dare la taccia di negligenza, durezza, corruzione alla persona morale che governa; all'opposto quando s'abbassa il calmiere, il popolo non l'attribuisce alla di lei sollecitudine; quindi ad ogni aumento di prezzo il governo s' assicura un grado d' odiosità, senza assicurarsi pari affezione ad ogni decremento. Questa costante odiosità che indebolisce nell'animo del popolo il sentimento dell'obbedienza e del rispetto verso l'autorità municipale, e talvolta diviene causa di sedizioni, è nulla nel sistema della libera panizzazione.

III. L'aumento legale del calmiere succede non di rado ne' giorni in cui il popolo è invitato a speciale allegrezza per ricordanza anniversaria di lieto avvenimento pubblico, e questa affezione che il governo vorrebbe ispirare, viene collisa dal lamento generale per l'aumentato calmiere.

ARTICOLO SESTO

MAGAZZINI PUBBLICI.

§ 1. Occasioni e scopo de' pubblici magazzini.

Gli imperatori romani che non seppero giammai che *costa meno al pubblico tesoro il porre il povero in istato di comprar grano aumentando i lavori, di quello che l' abbassare il prezzo del grano alla portata del povero*, gli imperatori romani fecero costruire de' pubblici magazzini, e finirono per rovinare la già decadente agricoltura dell'Italia.

I re Goti, sia per seguire le massime degli imperatori, accreditate al loro tempo, sia perchè ricevevano le imposte in natura, continuarono l'uso de' pubblici magazzini. Boezio che meritava d' essere perseguitato, perchè diceva delle verità forti contro le avanie de' cortigiani, da esso chiamati *canes palatini*, riclamò inutilmente contro quella misura (1).

Le incessanti guerre ne' tempi posteriori per cui il commercio soffriva continue interruzioni, le carestie più frequenti per l' addietro e pria dell' introduzione del grano turco in Europa, i clamori della plebe rimasta senza lavoro dopo la distruzione del commercio italiano, l' ignoranza de' principi che credevano tutto lo Stato rinchiuso nella loro capitale, il bisogno di rubare ne' pubblici amministratori che, per essere più creduti, parlavano dei bisogni del popolo, finalmente l' estrema piccolezza degli Stati e le insensate dimarcazioni

---

(1) *De consolatione philosophiae*, I, pros. 4. p 9.

in essi, fecero prevalere in Italia i pubblici magazzini, benchè la costante esperienza gli avesse dimostrati fatali al pubblico (1).

---

(1) « Quanto all' oggetto e all'uso, dice Fabbroni, la istituzione « dei pobblici magazzeni, praticata già dai Romaoi, ebbe loogo in « Firenze nel 1285: pare che si precedesse ad imitare qoel popolo fa« moso, anco nel modo di riempirli: oelle peoe contro le incette (*a*), « e nella proibizione ai particolari di commerciare in grano; e così « difficoltaodo, e reodeodo odioso questo importante geoere di con« trattazione, si produsse on rincarimento esorbitante nel graoo, che « valse più di uno zecchino lo staio a quell'epoca, e lo zecchioo « pesava un grano di più dell'attuale.

« Esistevano gli antichi pubblici granai di Firenze oella loggia « conosciuta adesso col oome di *Orsanmichele* (*b*), e dalla capacità « della fabbrica si può desumere la sufficienza della provvisione; e si « può concepir poi, perchè cambiasse carattere.

« Sotto Cosimo III fu comiociato l'elegaote granaio della piazza « dell'uccello, con buche, spiazzi, e quant'altro occorre per la coo« servazione d'uoa piccola quaotità di graoo (*c*) ».

Dopo avere indicata l' insufficeoza dei magazzini fiorentini al momento del bisogno, come si vede nella nota 1, pag. 176 di questo volume, l'autore aggiunge: « A gravi danoi e scapiti andò sog« getto anche l' uffizio dell'abbondanza di Siena dal 1478 in poi,

---

(*a*) « Vedansi le leggi del 30 luglio 1697, 2 agosto 1570, 22 giugno 1718, 2 » luglio 1580, luglio 1584, 31 luglio 1593, 9 novembre 1619, 7 maggio 1635, « ec., l'oggetto delle quali tutte è quello di *assicurare all' uffizio dell' abbondanza* « *l'esclusiva del traffico del grano* ».

(*b*) « Costò la costruzione di questa fabbrica 86,000 fiorini, e poi 28,000 più « per ridurla a chiesa, quale or si vede ».

(*c*) « Circa 43 mila sacca per una lunga ed utile custodia.

« Tanto è vero che i principii della pubblica economia erano allora nella mas« sima oscurità (dice l' osservatore fiorentino), che ci si compiacque di questa fab« brica, come di un benefizio fatto allo Stato, apponendovi l' appresso iscrizione:

« REI . FRVMENTARIAE . CONSERVANDAE
« EGENORVM . SVBSIDIO
« COSMUS . III . MAG. DUX . ETRVR.
« ANNO . SAL. 1695. »

A queste cause s'aggiunse in alcuni Stati l'idea di fare del grano un monopolio a favore dell'erario, come usa il Gran-signore per la città di Costantinopoli, e come aveva già consigliato Aristotile nella sua politica. Brunet parlando dei magazzini o pubblici granai di Ginevra, indica ben chiaro che in quella repubblica la ostentata provvidenza ai bisogni pubblici altro non era che un monopolio a carico de' cittadini: quel governo ne ritraeva un annuo assegnamento riguardevole al punto che l'aiutò a pagare quasi un milione di debiti contratti nelle guerre.

Gli apologisti de' pubblici magazzini dicono:

1.° La prudenza non permette d'abbandonarsi al caso negli affari di somma importanza, come è quello della sussistenze, quando si possono prevenire i sinistri;

2.° I pubblici magazzini servono a frenare l'avidità dei proprietari e commercianti, allorchè aprendosi opportunamente vendono a basso prezzo, se il grano rincara di troppo;

3.° Essi possono vendere a basso prezzo perchè comprano immediatamente dai proprietari senza l'intervento de' mercanti;

4.° Tengono tranquillo il popolo, allontanando ogni timore di carestia;

5.° Conservano una massa sufficiente per impedire le rapide e straordinarie variazioni de' prezzi.

« contando la sua nuova ristaurazione nel 1526. Dicesi ristaurazione « perchè nello statuto di Siena del 1260 si trova già l' esistenza di « *Quator Provisores* ...., poi *Octoviris super abundantia* ...., poi « uffiziali del biado ...., poi deputati della munizione ...., poi de- « putazione dell'abbondanza che sussistè sino al 1767. Munivasi il « pubblico magazzino, esigendo dai contadini, in danaro, il 5 per 100 « del loro raccolto; e poi ricomprando i grani con l' avanzo dal prezzo « dello spiano, superiore al prezzo della piazza. Ecco il vantaggio! »

§ 2. *Inconvenienti de' pubblici magazzini.*

Frodi nella compra de' grani.

Gli agenti governativi, incaricati di riempire i pubblici magazzini,

1.° Colgono l'occasione di fare il commercio de' grani a vantaggio proprio; e col timore che inspirano i loro poteri, allontanano i concorrenti.

2.° Screditano il Governo con arbitrii, prepotense, vessazioni usate sì coi venditori del grano, che coi padroni de' carri in occasione dei trasporti.

3.° O il prezzo del grano è arbitrario, e gli agenti fanno pagare al magazzino dieci ciò che loro costa otto; o il prezzo de' grani è determinato cosichè ogni proprietario debba somministrare una quota relativa a' suoi fondi, e gli agenti non vogliono ricevere dai proprietari che grano bellissimo, e versano ne' magazzini grano pessimo.

Enormi spese d'amministrazione.

4.° Gli edifizi, i custodi, i mobili, gli amministratori, gli scrittori, i contro-scrittori, le frodi nella compra, ne' trasporti, nella custodia, tutto il voluminoso apparato che accompagna quasi sempre la provvidenza pubblica sono cagioni di spese enormi. Questo fondo morto negli anni d' abbondanza costava al pubblico, in Firenze, 20 a 25 mila scudi di annua passività.

Aspettazione delusa ne' momenti di maggior bisogno.

5.° L'esperienza di tutti i tempi e paesi, dice Pompeo Neri, ha dimostrato che quando l'abbondanza di più anni rese oziosi i pubblici magazzini, si trovano per lo più insufficienti al bisogno, sia per deteriorazione naturale, sia per maliziosa consumazione, la quale si può tanto più agevolmente colorire, quanto che trattasi d'un genere soggetto a mille rischi (1).

Ingiusta ed odiosa preferenza.

6.° Mentre nelle città profittano del reale o supposto vantaggio de' pubblici magazzini sì i bisognosi che i *non bisognosi*, restano privi di questa risorsa i comuni di campagna, che pur concorrono alla spesa. E se uguale provvidenza si volesse estendere ad essi, crescerebbe il dispendio all'infinito.

Languore costante nel commercio de' grani con danno pubblico.

7.° Il commerciante operando sempre pe' bisogni dell'avvenire; obbligato a prevedere tutto ciò che può contrariarlo; sapendo che possono immediatamente aprirsi i pubblici magazzini anche ai cenni di finto e malfondato timore, o d'una artificiosa apparenza di bisogni pubblici, non osa cimentarsi contro queste formidabili riserve; in conseguenza nè fa venire grano dall'estero, nè raccoglie il superfluo d'un cantone per spedirlo in un altro; quindi lo specioso pretesto di riserbarsi delle risorse ne' momenti più pressanti, allontana l'abbondanza ne' tempi intermedi, ed apre il campo al monopolio degli agenti governativi, i quali soli possono sapere e sogliono dirigere i movimenti de' pubblici magazzini.

---

(1) La cura dell'approvvisionamento in Firenze, sotto Cosimo III, « dice Fabbroni, era affidata ad un magistrato di gentiluomini fio« rentini, e dovevasi credere bene appoggiata. Ma si ebbe chiarissima

Irregolarità ne' prezzi ed esportazione di grano.

8.° Allorchè segue la grandiosa compra per questi stabilimenti, deve succedere un rapido aumento o un salto ne' prezzi, perchè queste provviste alterano la fantasia del popolo, e cagionano rinserramenti di grano.

9.° Dopo queste grandiose compre, il prezzo del grano deve avvilirsi, essendo nulla la concorrenza degli interni commercianti (n.° 7.°); quindi il grano deve uscire dallo Stato, ed uscire per l'opera degli agenti governativi, ed ecco nuovi sbalzi seguiti da voci di carestia.

Imperfetta panizzazione pubblica.

10.° Lo smercio del grano provvisto per conto pubblico suppone la privilegiata panizzazione presso alcuni pochi, acciò il basso prezzo della vendita resti compensato dal guadagno ristretto in poche mani; i privilegiati forni pubblici vengono costretti a non valersi che del grano dei magazzini (1), e v'hanno in ciò interesse gli agenti governativi, perchè ogni movimento del grano frutta loro un guadagno. Ora fabbrica privilegiata d'oggetto *necessario* è uguale a fabbrica imperfetta.

« prova dell'insufficienza delle cautele e della inutilità dei mezzi, al« lorchè i bisogni del 1747, facendo ricorrere al contenuto supposto « nei magazzini, niente vi fu trovato ».

(1) In Lucca era proibito ai cittadini il farsi il proprio pane, e lo era anco (sotto pena di morte) in Napoli al tempo dei vice-re.

Violenza al gusto de' consumatori.

11.° Ogni consumatore resta quindi privo del piacere d'avere grano nuovo, e non può mangiarne che di due o più anni, degradato dai vizi di lunga e trascurata conservazione, e talvolta viene obbligato a comprarne contro sua voglia (1).

A misura che la pubblica economia ha fatto de' progressi, i pubblici magazzini sono andati in disuso. La teoria ossia il risultato delle esperienze ha fatto conoscere che questa misura, appena tollerabile nelle circostanze speciali di qualche piccola popolazione, è sorgente feconda d'innumerabili danni nelle grandi.

Ai pubblici sono sottentrati i privati magazzini de' mercanti, ed è desiderabile che questi si moltiplichino ovunque, e invece di vincoli ed aggravi trovino nelle leggi particolare protezione, perchè con maggiore economia e maggior quantità di grano tengono provvisto lo Stato.

« Quali dunque sono quei magazzini che anch'io stimo « sicurissimo presidio contro la fame, dice Genovesi ? Ri« spondo che son quelli, che fossero in ogni città, in ogni « terra, in ogni villaggio, senza *jus* proibitivo, nè timore di « monopolio. Se ne vorrebbero fabbricare delle migliaia in « una gran capitale: alcune centinaia nelle minori città: delle « decine ne' più piccoli villaggi. La loro fabbrica dovrebbe « costar poco, e poco il loro mantenimento. Dove ciò si

---

(1) « Si ricordano molti, dice Fabbroni, che (in Firenze) al « tempo dell' abbondanza mangiavasi spesso il pane infetto di grave « odor di buca. Un bando del 1573 fa vedere che l'offizio dell' ab« bondanza obbligava i cittadini a comprare continuamente, a tanto « per bocca, i grani provvisti sino da due anni, che non poteva con« servare più senza manifesta perdita ».

« facesse, e si pensasse di mantenerli sempre diligentemente
« provvisti e governati, chi non vede che si sarebbe fuor
« dell'attentato de' denti della carestia?

« Ma per farne tanti, per provvedergli e conservargli con
« diligenza e zelo, si vuol fargli fabbricare ai particolari, a
« loro spesa, per lor conto, e a loro perdita e guadagno.
« Brevemente, si vorrebbe fare, come si fa col vino (1), che
« le case di tutti fossero magazzini di grano (2) ».

---

(1) « Tutte le case di tutto il regno son magazzini di vino. Ecco
« perchè il vino non manca mai. Ed erano di farina e pane prima di
« Ferdinando il cattolico ».

(2) « *Un uomo di tribunale diceva*, guai guai alle annone. Tutti
« voglion fare commercio di grano; ognuno che ha 50 o 100 scudi
« ne compra del grano; crescono i monopoli; saremo affamati. Mi perdoni,
gli diss' io; pregate Dio che crescano questi negozianti per
« veder sparire i monopoli. *Ma quest' uomo non mi capì* ». (Genovesi, tom. II.).

Riassunto delle ragioni per cui il servizio de' privati magazzini è preferibile al servizio de' magazzini pubblici.

CONDIZIONI necessarie per miglior servizio annonario	NE' MERCANTI ATTUALMENTE.	NEGLI IMPIEGATI AI PUBBLICI MAGAZZINI PER L'ADDIETRO.	
		AMMINISTRATORI.	SUBALTERNI.
Cognizione,	In parità di circostanze la somma de' guadagni corrisponde alla somma delle cognizioni; v'è dunque una forza costante che tende e spingere le cognizioni al grado massimo; quindi compre opportune, pronti trasporti, salubri granai	Si era amministratore perchè si era nobile. Ora da un lato la più profonda ignoranza è componibile colla più sublime nobiltà; dall'altra l'ignoranza non fruttava alcun danno speciale all' amministratore.	Una persona perspicace non poteva essere scelta nè da un amministratore ignorante, che voleva restassero ignoti i suoi errori, nè da un amministratore corrotto, che voleva restassero ignote le sue frodi.
Attività,	Ogni momento d' indolenza fa cessare un guadagno od assoggetta ad una perdita. Questi due sentimenti scemano le ore del sonno e de'piaceri, e accrescono quelle delle cure e degli affari. Si superano i pericoli per non vedersi superati dai concorrenti. Ogni grano di frumento è tolto dal luogo in cui ristagna, a portato al luogo in cui abbisogna.	Ordini, minacce, riprensioni nel primo mese dell'anno per non mostrarsi inferiore alla pubblica aspettazione; abbandonare tutto a qualche subalterno negli altri undici mesi, perchè il sentimento pel proprio ben-essere è più forte dell' affezione pel pubblico Lunghi consulti, allorchè si dovrebbe operare.	Mostrare attività bastante per non essere cacciato dall'impiego; Esagerare la difficoltà degli affari per differirne lo scioglimento all'indomani, ossia prudenza degli indolenti, *la dilazione*; quindi Talvolta ristagno di biade ne' granai de' proprietari, obbligati a somministrarle ai pubblici magazzini.
	Celerità del cervo.	*Trotto dell'asino.*	*Passi da bue.*
Economia.	Ogni spesa diminuisce la somma de' guadagni, cioè il proprio ben-essere. Ogni spesa richiede un capitale di cui decorrono gli interessi ad ogni istante. Il ben-essere in tutti, l'impotenza in molti ordinano la più rigorosa economia.	Pagare dieci quel che vale otto, onde assicurare a sè stesso il titolo di generoso a spese altrui; Talvolta fasto nelle fabbriche, acciò il popolo possa menarsi per bocca il nome dell' amministratore, di cui altrimenti sarebbe ignota l'esistenza.	Far constare le necessità di nuove spese per procurarsi nuove occasioni di guadagno; Rubare grano a man salva, e intentare processi ai sorci ed alle stagioni; Ottenere sovvenzioni di grano a questo o quel panattiere che finisce per fallire.
Impossibilità di monopolio.	Ci avviciniamo al punto in cui il monopolio è impossibile, a misura che cresce il numero de'mercanti. Ora aumento nel numero de'mercanti è uguale a minimo guadagno sì nelle compre che nelle vendite.	Vessare gli abitanti delle campagne col pretesto di favorire i poveri della città, cioè rubare a sedici per dare a quattro; e NB. in questi quattro vi sono persone *non-bisognose*.	Calunniare costantemente i mercanti di grano, ed allontanarli con abuso di potere, perchè a misura che scema il loro numero, cresce il guadagno che i subalterni possono procurarsi nel commercio de' grani.
Regolarità ne' prezzi.	Vendere per 1.° Soddisfare i bisogni giornalieri; 2.° Pagare gli interessi de' capitali, 3.° Non vedersi superati dai concorrenti; Tre forze convergenti e costanti, quindi prezzi regolari.	Capricci ed allarmi insensati negli amministratori, brama di sentirsi chiamare padri de' poveri, quindi operazioni irregolari che riscaldano la fantasia del popolo, in conseguenza voci di carestia e sbalzi ne' prezzi.	Suggerire vendite con perdita, appoggiandosi al pretesto della miseria pubblica; suggerire nuove compre onde aprirsi nuove sorgenti di guadagno; Due forze contrarie e costanti, quindi bassi ed alti prezzi.

ARTICOLO SETTIMO

NOTIFICAZIONE DE' GRANI.

§ 1. *Cause che indussero i governi a chiedere la notificazione de' grani.*

Benchè i governi non abbiano imposto obbligo speciale ai calzolai di notificare le scarpe da essi fabbricate, ai tessitori le tele, ai cappellari i cappelli, ai vignaiuoli il vino, ai vaccari il latte . . . , cionnonostante imposero quasi generalmente ai proprietari de' terreni l'obbligo di notificare il grano annualmente raccolto.

Affine d' ottenere l'esatta notificazione furono minacciate in Lombardia le seguenti pene ai contravventori.

Anno 1593. Multa uguale al doppio valore del grano non notificato.

» 1619. Multa uguale al solo valore del grano non notificato.

» 1719. Perdita del grano non notificato, ed uno scudo per moggio; la forca e la confisca de' beni a chiunque sottraesse grani, riponendoli in luoghi immuni.

» 1749. Perdita del grano, 2 scudi per moggio, tre tratti di corda e la galera (1).

---

(1) Fabbroni, scrittor fiorentino, dice: « Si incominciarono a pra« ticare regolarmente tali portate (notificazioni) per noi nella Roma« gna, val di Nievole, Firenzuola, montagna di Pistoia, sino dal 1569; « e perchè forse mancarono molte delle aspettate denunzie, fu nell'a« gosto 1570 con severità minacciata la pena di due scudi d'oro per « ogni sacco di grano non denunziato nel termine di 15 giorni, con « più la perdita del medesimo; nel 1643 si aggiunse anco la grave

Quelli che bramando rinnovate attualmente le notificazioni, invocano pene severe, mostrano da un lato d' ignorare ciò che è stato fatto negli scorsi secoli, dall'altro di non sapere che la severità delle pene è occasione d' impunità, allorchè il supposto delitto non è proporzionato ad esso.

Indussero i governi ad ordinare la notificazione de' grani:

1.° La curiosità, la quale cresce in ragione dell'importanza attribuita all'oggetto che si brama di conoscere;

2.° La disposizione generale ad impossessarsi del grano, ovunque fosse, in ogni eventualità di bisogno, in tempo di guerra, di carestia, di tumulti popolari . . . . ;

3.° L' esecuzione dell' obbligo imposto ai proprietari di introdurre nelle città la parte colonica o un'aliquota di essa, non potendosi giudicare della contravvenzione, se non era noto il raccolto;

4.° Il desiderio di lasciar uscire il superfluo senzachè uscisse il necessario;

5.° Il desiderio di far provviste di grano fuori di Stato, allorchè il raccolto non bastasse al consumo.

In onta delle minacciate pene i legislatori non poterono ottenere notificazioni veraci. È un fatto costante, e noto a chiunque conosce alcun poco la storia economica della Lombardia, che mentre il ducato di Milano ha sempre prodotto assai più di quel che occorresse al suo interno consumo, le *notificazioni indicavano appena la metà del bisognevole.* « Ecco dunque, soggiunge il saggissimo P. Verri, abitualmente

---

« condizione di dar conto dell' esito del raccolto per mezzo di sicuri « attestati. Furono in diversi anni rinnovate simili ingiunzioni, sino « al 30 luglio 1697, epoca della legge generale della così detta abbondanza, che comanda tali denunzie o portate per una volta per sempre. Le proroghe frequenti, che si vedono accordate, mostrano la « renitenza dei denunzianti. Le inefficaci penali furono diminuite; e « finalmente nel 7 marzo 1778 furono liberati da questa superflua in- « quietudine i coltivatori toscani ».

« fallace la notificazione del doppio almeno. Nè si speri « giammai d'averla esatta ; l'esperienza di secoli ci deve di- « singannare. Ogni anno questa notificazione si intima con « un editto in cui si minaccia la confiscazione del grano non « notificato, la pecuniaria d'uno scudo per moggio di grano « non notiziato, e maggiori pene anche corporali; eppure più « di *un milione di moggia* viene celato alla notificazione (1) ».

§ 2. *Cause per cui riescono e devono riuscire fallaci le notificazioni.*

Dall' indicata fallacia si possono addurre le seguenti cause :

1.° *Il desiderio vivissimo di spezzare qualunque vincolo ci viene imposto, allorchè si può farlo impunemente.* Infatti chiunque ci impone un vincolo, ci toglie una porzione della nostra libertà , di quella libertà che è pregiata anche da quelli che la calunniano. Spezzando questo vincolo , sembra al nostro amor proprio di vendicare i nostri diritti ; è questa la spiegazione del detto volgare *nititur in vetitum.*

2.° *Il sospetto che la notizia richiesta debba servire di base a qualche tassa od altro aggravio.* Quanto più erano severe le pene minacciate ai contravventori , tanto più doveva confermarsi nel pubblico l'idea che il governo fosse per fare qualche scherzo sulla quantità notificata.

3.° *La facilità a deludere la legge*, il che autorizza alcuni a credere che la notificazione sia una semplice formalità. Riuscirebbe infatti alquanto difficile il verificare quanto grano sia stato realmente raccolto da un proprietario o da un altro.

---

(1) VERRI, tom. II. pag. 171.

4.° *Il consumo e le vendite che succedono prima che sia scaduto il termine entro cui si debbono fare le notificazioni.* Un paesano s'induce facilmente a credersi sciolto dall'obbligo di notificare un grano che più non ha.

5.° *La distanza degli uffici ai quali si debbono fare le notificazioni, e talvolta la mancanza del funzionario incaricato a riceverle.*

6.° *La tardanza de' paesani a portare il grano ai loro padroni da cui tengono in affitto i terreni, o la mancanza a questo dovere per successo consumo; il che rende impossibile al proprietario l' esatta notificazione.*

7.° *La renitenza de' grossi affittuari a svelare il prodotto de' fondi*, temendo che il ricco prodotto possa eccitare nel proprietario l'idea di nuove pretese, o tôrre ad essi il diritto di qualche compenso per le eventualità funeste; od essere occasione ad altri di proporre affitto maggiore.

8.° *L'interesse particolare di quelli che dirigendo gli altrui fondi, aspirano a procurarsi straordinario lucro.* Possono cadere sotto questo titolo i prodotti de' terreni diretti dai fattori, tutori, *sequestratari*, amministratori di luoghi pii . . .

9.° *Il desiderio costante de' municipalisti che i loro comuni non siano sottoposti a gravose requisizioni.*

10.° *L'inclinazione generale de' proprietari a diffondere voci di carestia*, acciò non s'avvilisca il prezzo del grano, principalmente in tempo di rinascenti imposte.

11.° *La rifusione delle particolari tabelle comunali in una tabella generale di riassunto negli uffici de' cancellieri*, lavoro mortalmente noioso, eseguito in pochi giorni senza corrispondenti braccia e analogo compenso. Secondo il corso delle eventualità ordinarie si deve supporre che da una parte per risparmiarsi fatica, dall'altra per mostrarsi pronto nell'esecuzione de' propri doveri, molte notificazioni non saranno calcolate. Questa osservazione si deve applicare anche alla redazione delle tabelle comunali.

§ 3. *Danni che cagionano le notificazioni de' grani.*

I danni costanti delle notificazioni sono i seguenti :

1.° *La spesa non indifferente per la sussistenza di tanti uffici*, il cui risultato è una palpabile menzogna, che può essere stimolo a imprudentissimi regolamenti.

2.° *Gli arbitrii che sogliono dominare in questi uffici.* « Gli ufficiali sparsi per le terre lontani dall' occhio superiore, dice il saggissimo P. Verri, avranno, semprechè lo vogliano, i mezzi di obbligare i possessori a dar loro mercedi o per il timore di una accusa, o per quello d' una omissione, o per la pronta spedizione, o con altri sì fatti pretesti, il che forma un vero e reale aggravio sull' agricoltura (1).

3.° *Il timore che la notificazione non sia « fatta per « una sterile curiosità, ma bensì per togliere e sospendere la « libertà di commerciare i grani da un giorno all' altro se- « condo le circostanze.* E chi mai vorrà, ciò posto, impie- « gare il proprio capitale in comprar grani per commerciarli « in questa incertezza? Nessuno certamente, trattine quei « pochi che attualmente lo fanno, perchè protetti e privile- « giati personalmente, o perchè più scaltri e più pratici nel- « l' addormentare i custodi. Ecco dunque che questa sola

(1) A conferma di quanto dice questo illustre scrittore, e di quanto ho detto più volte di sopra, aggiungerò la taccia di venalità data agli agenti annonari, lungi d' essere fondata sopra semplici sospetti, non è che una ripetizione di quanto si legge specificato in parecchie gride. In questa venalità trovono i legislatori la causa per cui *si fanno pochissime invenzioni*, *mentre si veggono molti trasgressori* (*Grida del 21 gennaio 1621*). Vedi il mio *Commercio de' commestibili*, tom. I. pag. 38-40, nota 15.

« formalità che voglia ritenersi, basterà per impedire la con-
« correnza, lascerà sussistere il monopolio, spargerà univer-
« salmente la diffidenza ed esporrà lo Stato al pericolo di
« mancare di sussistenza, lasciando nelle mani dei pochi que-
« sto commercio, e sciogliendo nel tempo medesimo quei
« pochi da ogni vincolo con una mal intesa libertà che si
« riduce ad un privilegio ».

4.° « Se vogliamo essere conseguenti non si può per-
« mettere la libertà del commercio, meno poi dell'uscita
« nello spazio di tempo che trascorre dal raccolto al termine
« del conteggio delle notificazioni; altrimenti se in questo
« frattempo vi è libertà, prima che siano compilate le tabelle
« rappresentanti l'annuo raccolto, può essere spogliato il
« paese e giungere inutilmente. Perchè quando i mercanti
« de' grani e gl' incettatori prevederanno che la somma del
« notificato sarà per riuscire tenue, si affretteranno, se loro
« si dà la libertà, di far uscire frattanto e riporre in luogo
« sicuro la mercanzia sul timore d'una imminente sospen-
« sione. Dunque bisogna, se si vuole ritenere in vigore la
« notificazione, bisogna, dico, sospendere la libertà sin tanto
« che la notificazione sia compiuta. Per compierla bisogna
« raccogliere in un sol punto di vista la notificazione di mille
» e quattrocento comunità: bisogna dalle estremità dello
« Stato (antica Lombardia), dai confini dei Grigioni e del
« Bozzelese, che sieno state trasmesse le notificazioni; biso-
« gna che i cancellieri del censo le abbiano conseguente-
« mente prese sul luogo, abbiano costrutta la tabella delle
« loro comunità, l'abbiano trasmessa a Milano, e da queste
« sia formato il prospetto in un sol colpo d'occhio. Ognuno
« facilmente intenderà che vi vogliono più mesi per effet-
« tuare questo conteggio. Ed ecco come la libertà del com-
« mercio de' grani necessariamente bisognerebbe sospenderla
« per la quarta parte dell'anno, cioè in quei mesi appunto
« dopo il raccolto, ne' quali il proprietario del fondo ha il
« maggior bisogno di venderlo; e così avute che si fossero

« le notificazioni, il grano sarebbe già radunato nelle mani
« di pochi, e la nazione non ricaverebbe alcun utile dalla
« libertà, ma bensì i soli incettatori, monopolisti e mercanti
« ne profitterebbero (1) ».

ARTICOLO OTTAVO.

RISPOSTA ALLE OBBIEZIONI.

Obbiezione prima.

Se sono utili i piccoli ammassatori, perchè pressati dal bisogno affrettano la vendita; dunque gioverà impedire che si formino ammassatori grandi, perchè in essi essendo minore il bisogno di vendere, tiranneggiano il pubblico colle loro dilazioni.

Risposta.

1.° Si è già veduto che quando si tratta di popolazioni grandi, i piccoli ammassatori non possono corrispondere alle comuni dimande.

2.° I piccoli ammassatori possono bensì somministrare agli affittuari qualche piccolo capitale comprando grano, ma non il capitale corrispondente agli affitti, alle imposte, alle spese d' agricoltura e al mantenimento delle loro famiglie. Quindi impedire ai mercanti di fare ammassi, è impedire ai proprietari di vendere, il che vuol dire arrenare i movimenti della produzione e l' esazione dell' imposta diretta.

3.° I grandi ammassi costano minori spese di conservazione che i piccoli. Impedire i grandi ammassi, è volere

(1) P. Verri, tom. II pag 166-169.

dieci batelli invece d'un barcone, dieci custodi invece di tre, dieci magazzini invece di due, 20 staia invece di 5... (Vedi il secondo volume, pag. 188-194).

4.° Per impedire gli ammassi al di là di certa quantità, conviene tormentare, a così dire, ogni famiglia, per verificare se qualche ammasso supera la quota fissata (1). Queste ispezioni che rallentano sempre la celerità del commercio, se sono fatali ai piccoli ammassatori, riescono innocue ai grandi

---

(1) Chi avrebbe creduto che per vincolare gli ammassatori, si potesse lasciare ai finanzieri la libertà di entrare in qualunque granaio, dimandare ad ogni capo di famiglia quanto grano possiede, e vessarlo con sequestri, se pare ad essi che la quantità esistente eccede il *bisogno* o la *scorta* d'una famiglia? Chi crederebbe che se il di lei capo è abbastanza fiero per ricusare la mancia a chi lo molesta, verrebbe obbligato a portarsi alla capitale per qualche moggio di grano controverso, sollecitare la decisione di chi presiede alla provincia, ed anco di ricorrere al governo, se la prima decisione lo aggrava?

Dopo questo ordine di cose mi pare che ciascun capo di famiglia, possessore di grano, ragionerà così: per farmi rendere giustizia nella capitale spenderei lire 100; per liberarmi dalla molestia del finanziere ne spenderò sei. Ora è meglio pagare 6 che 100. — I finanzieri che sentono tutta la forza di questo raziocinio, troveranno, in onta di tutti i divieti possibili, mille mezzi per moltiplicare le vessazioni, e col pretesto d'*eseguire il loro dovere* costringeranno molti capi di famiglia a sborsare loro indebite mance.

Per iscemare le vessazioni sarebbe stato almeno necessario il determinare *una certa quantità* di grano per ciascun individuo, perchè con questa norma si avrebbe potuto speditamente dichiarar oggetto di contravvenzione ogni quantità superiore.

Dico *una certa quantità*, giacchè nissuno ignora che i filosofi stessi sono discordi sulla quantità del grano bisognevole per ciascun individuo, e la discordia non potrebbe ultimarsi se si trattasse non del *bisognevole* soltanto, ma anco della *scorta* (quantità quasi indefinibile), e se sotto questi due articoli si intendesse compreso non il solo grano, ma anche il pane, il riso e la pasta.

che possono pagare l' impunità, quindi producono il monopolio.

5.° Supponendo bianco ciò che in tutti i secoli e in tutti i paesi è stato veduto nero', cioè supponendo massima l' integrità e massimo lo zelo in *tutti* gli agenti annonari, voi otterrete colla legge distruttrice degli ammassi che sotto il nome di Pietro non esista ammasso maggiore, per esem., di 60 moggia, ma non riuscirete ad impedire a Pietro la compra e il possesso di 6,000 moggia sotto altri nomi diversi dal suo. Avete forse conseguito il vostro scopo, quando siete giunti a fare scrivere sull'ammasso appartenente a Pietro i nomi di Paolo, Giuseppe e Giovanni? Valeva la pena di vessare le famiglie e intorbidare il commercio per dividere un pezzo di carta in quattro?

6.° Il maggior male che si suol produrre da questi divieti e dalle conseguenti ispezioni, si è la voce di carestia che necessariamente si diffonde, e diffondendosi, aumenta ad ogni passo il prezzo del grano con sommo e non necessario danno del popolo. Allorchè in una fortezza si limita la porzione di giornaliero consumo per ogni famiglia, il popolo deduce che le sussistenze vanno mancando. Allorchè in uno Stato si eseguisce un' operazione consimile, si apre il campo e si dà corso alla stessa voce. Il governo dà il segno d' allarme e lo giustifica: quindi i regolamenti annonari sogliono essere seguiti da improvvisi sbalzi nel prezzo del grano.

Obbiezione seconda.

Si sa che le leggi annonarie non si eseguiscono rigorosamente; si tollerano alcune piccole contravvenzioni, ma si reprimono le grandi. Tutti gli uomini, quand'anco avessero voglia, non hanno bastante audacia per violare impudentemente una legge, quindi qualche disordine resta sempre represso.

Risposta.

Daprima l'obbiezione si riduce a dire, che le leggi annonarie non sono tollerabili se non quando se ne permette la violazione.

Con queste tolleranze arbitrarie non sono componibili la sicurezza e l'economia sì necessarie alla regolarità e costanza del commercio. Gli agenti annonari sparsi sulla superficie dello Stato potendo lasciar dormire la legge o farla eseguire, il commerciante si trova in balia del loro interesse e del loro capriccio. La sostituzione d'uno di questi agenti ad un altro può paralizzare in un istante un florido ramo di commercio, e quindi produrre straordinario sbalzo ne' prezzi. In mezzo agli arbitrii della finanza il monopolio diviene il premio della corruzione e dell'audacia; e i mercanti più timidi e più onorati, come si disse più volte, e più volte si deve ripetere, portano la pena del loro rispetto alla legge. Se non che le piccole contravvenzioni introducono le grandi, e l'esempio d'alcuni impuniti autorizza gli altri ad imitarli. La legge esposta al ludibrio degli uni e alle lagnanze degli altri diviene occasione per cui scema giornalmente il sentimento generale d'obbedienza e di rispetto dovuto all'autorità che l'ha emanata.

SEZIONE SECONDA

COMMERCIO ESTERO.

Il commercio estero si suole dividere in due rami, esportazione e importazione.

Le combinazioni governative sopra ciascuno di questi rami si riducono a quattro.

1.° Libertà nulla, o proibizioni.

2.° Libertà intiera, o abolizione di qualunque vincolo.

3.° Libertà dimezzata, o tratte e dazi.

4.° Libertà promossa, o gratificazioni, porti franchi, trattati di commercio . . . .

Ciascuna di queste combinazioni ha avuto de' partigiani più o meno numerosi; i governi le hanno realizzate tutte, ad eccezione della seconda che ha ottenuto maggior favore tra i filosofi.

Esaminerò ciascuna di queste combinazioni sì relativamente al commercio de' grani che a quello delle altre merci.

Da questo esame risulteranno forse tre verità.

I. Che per isciorre i problemi del commercio estero, conviene valutare la somma delle circostanze interne ed esterne d'ogni paese; che quindi non si può tentarne la soluzione con principii assoluti, applicabili a qualunque caso, come pretendono molti filosofi moderni, ma che tante sono le soluzioni quanti gli stati particolari; che in ispecie conviene esaminare,

1.° Se sono alte o basse le spese di produzione nell'interno e nell'estero;

2.° Se facile, difficile, impossibile la circolazione interiore;

3.° Se il paese è marittimo o terracqueo;

4.° Se montuosa o piana la linea di confine, circolare o allungata la superficie;

5.° Se i prodotti da estrarsi o da introdursi siano esclusivi e propri ad un solo clima o no;

6.° *Idem*, se voluminosi e di difficile trasporto o no;

7.° *Idem*, se si possa differirne o non differirne il consumo;

8.° Se i vicini ne manchino o ne abbondino;

9.° I rapporti d'amicizia o nimicizia con essi e i loro sistemi daziari e relative leggi e costumanze.

II. La seconda verità si è che siccome, acciò riescano le operazioni del commerciante, sono necessari fondi, magazzini,

secondo che altereranno o non altereranno in più o in meno il rapporto tra il prezzo de' commestibili e il valore della giornata.

CAPO PRIMO

Libertà nulla, o proibizioni.

ARTICOLO PRIMO

GRANI.

§ 1. *Esportazione nulla.*

Il popolo, nella cui mente *esportazione di grano è uguale a mancanza di pane*, ha sempre creduta l'esportazione dannosa, e ad alte grida ha dimandato che fosse proibita in qualunque tempo (1).

Per conoscere se questo sentimento abituale del popolo dia o non dia in falso, distinguiamo due stati estremi:

1.° L'uso in cui il grano abitualmente manca.

2.° L'altro in cui abitualmente abbonda.

---

(1) Londra 17 giugno, 1814.

« Sabbato è stato impiccato in effigie, sull'angolo della strada « d'Ormood, sir Enrico Parner, il quale propose il *bill* sull'espor- « tazione delle biade. Dirimpetto a lui si era posto un altro caval- « letto su cui stava un piccolo pane di cattiva qualità, per indicare « il misero stato a cui il suo *bill* avrebbe ridotto il popolo, qualora « fosse stato adottato. Quattro officiali di polizia sono accorsi per le- « vare l'effigie di sir Parner, e per disperder la folla, ma durarono « gran fatica a far cessare il tumulto, e non poterono impedire che il « popolo abbruciasse l'effigie ». (*Giornale Italiano*, 1813, n.° 183.)

Non si dimentichi che in ciascuno di questi due stati l'interesse del consumatore richiede che sia

1.° Sicura la sussistenza,

2.° Basso il prezzo medio,

3.° Minima la variazione ne' prezzi.

I. *Stato di abituale mancanza.*

Questo stato abbisogna di costante importazione. Ora *l'importazione non è costante quando l'esportazione è proibita.* Infatti potendo succedere che la quantità importata sia talvolta superiore alla dimanda, e quindi ne segua sensibile ribasso ne' prezzi, molti negozianti ricuserebbero d'entrare co' loro grani, se non fosse permesso l'uscire coll'avanzo non venduto. Questo Stato permettendo la libera esportazione,

1.° Non s'espone al pericolo di veder uscire il proprio grano, giacchè questi vi è ritenuto dall'alto prezzo;

2.° Si assicura la massima importazione, giacchè distrugge il timore che potrebbe arrestare i concorrenti.

Infatti i mercanti sanno che ne' paesi in cui è libero l'importare e l'esportare, l'opinione influisce assai poco sui prezzi. Quindi le speculazioni fatte dopo i prezzi correnti, soggiacendo a minori eventualità sinistre, i mercanti preferiscono di dirigersi ai suddetti paesi ove veggono intiera libertà.

3.° Non ha bisogno di intavolare negoziazioni cogli esteri, comprare permessi, costruire magazzini pubblici, ordinare acquisti di grano o d'appigliarsi ad altre simili precauzioni cui sogliono ricorrere i governi in caso di carestia;

Ne' suddetti paesi di costante mancanza alcuni governi usarono di offrire magazzini gratuiti, onde accrescere la concorrenza de' mercanti, e sotto l'apparenza del favore ottenere ribasso di prezzi (1).

(1) Infinitamente superiore ai pregiudizi popolari merita speciale encomio e somma lode il seguente editto di S. A. R. Francesco IV,

II. *Stato di abituale abbondanza.*

Sia *A* la quantità di grano bisognevole per lo Stato, *B* la superflua; e resti vietata l'esportazione: esaminiamone gli effetti.

---

duca di Modena, Regio, Mirandola . . . , arciduca d'Austria, principe reale d'Ungheria e di Boemia:

« La scarsa raccolta di frumento, seguita anche in quest' anno « ne' nostri Stati, esigendo delle sollecite misure che ne facilitino « l' importazione onde assicurarci che non ne manchi al mantenl- « mento della popolazione, e riconoscendo noi che nelle *attuali cir-* « *costanze il mezzo migliore per promovere ed agevolare l' impor-* « *tazione medesima è quello di lasciarne perfettamente libero il* « *commercio*, ci siamo determinati di concedere per quest' anno an- « nonario, cioè dalla pubblicazione del presente editto sino a tutto « il mese di luglio del ventoro anno 1817, libera ed esente da qual- « siasi pagamento di dazio tanto l' introduzione quanto l' estrazione « del frumento in tutta l' estensione dei nostri dominii, e libera pure « ed esente dalle cautele prescritte nell' art. 44 e seguenti del no- « stro decreto sulle dogane del 15 maggio p.° p.°, la circolazione « del frumento medesimo nel circondario confinante, salve però le « disposizioni relative alle denunzie da farsi alle ricettorie di confine « sia per l' introduzione, sia per l' uscita, ed allo stacco delle bol- « lette giustificanti le professioni daziarie, che verranno emesse gra- « tuitamente.

« Ritenuto quindi libero a chiunque l' introdurre quanto l' e- « strarre qualsiasi partita di frumento, accordando noi per tal modo « una illimitata facoltà di commerciare questo genere, siamo venuti « nell'ulteriore determinazione, per sempre più agevolare i mezzi di « rendere attivo il commercio suddetto, di concedere l' uso gratuito « dei granai di pubblica ragione, che possono essere disponibili in « Modena, Reggio, Carpi, Finale e Gualtieri a favore di quelli che « nel decorso del presente anno annonario introdurranno dall' estero « partite di frumento, al qual effetto ne presenteranno la domanda

La ragione per cui fatica l'agricoltore e qualunque altro, si è la speranza d'essere compensato delle spese, e procurarsi un vantaggio collo smercio.

Ora lo smercio non va al di là del consumo cioè di *A*, e ciò che non è consumato resta senza valore.

Dunque il divieto dell'esportazione tende a ridurre *B* a zero, e ristringere la produzione ad *A*.

Infatti essendo vietata l'esportazione, è naturale il supporre

1.° O che l'agricoltore tenti di sostituire al grano un altro prodotto,

2.° O che non potendolo, abbandoni in parte la coltivazione, *se il prezzo s'abbassa al segno da non compensarlo delle spese.*

(*Dimostrazione del 1.° caso*). Si suppone che il divieto d'esportare i grani abbia accresciuti i pascoli nello Stato romano, i vigneti in Francia, le risaie in Lombardia (1). Vedi anche la nota 1, pag. 204.

« al rispettivo governatore, indicando in essa la quantità del frumento « che dall'estero sono per introdurre nell'interno dello Stato.

« Affidiamo al nostro consigliere di Stato ministro della finan« za ed ai nostri governatori, nella parte che rispettivamente li ri« guarda, l'esecuzione delle presenti nostre determinazioni, tale es« sendo la nostra mente e volontà.

« Dato in Modena dal nostro ducale palazzo questo giorno 19 « agosto 1816.

« Francesco ».

(1) Allorchè sotto i regni d'Enrico III, d'Enrico VIII e d'Elisabetta era vietata l'esportazione de' grani in Inghilterra, ed era grande il lusso degli abiti di lana in Europa, i proprietari trovarono loro interesse a cambiare i campi in pascoli. I villaggi furono distrutti; in alcuni un pastore e qualche cane costituiva tutta la popolazione.

Allorchè l'intolleranza cacciò i manifattori dalle Fiandre, e l'Inghilterra non potè più smerciarvi le sue lane, il prezzo di queste de-

(*Dimostrazione del* 2.° *caso*). È fuori di dubbio che il suddetto divieto d'esportare cagionò la rovina della maremma toscana. Perciò in una dichiarazione del magistrato di Sienna del 14 ottobre 1384 si accorda l'estrazione dei grani dalla maremma, acciò si continui a seminarla ... *Et marittimani*, vi si dice, *nolunt serere, quia non datur eis postea Tracta*. (I maremmani non vogliono seminare perchè non si concede loro la tratta.) L'esperienza infatti ci fa vedere che per diminuire la produzione, basta un poco di trascuratezza, figlia dello scoraggiamento, mentre per accrescerla sono necessarie cure e capitali (1).

---

crebbe, e lasciò la preferenza a quello del frumento. I proprietari videro sparire i loro beneficii dai pascoli, e tornarono a riprendere l'aratro. (HANRY, *Histoire d'Angleterre*, tom. VI, pag. 385-386).

(1) « Credere, dice Anderson, che i fittabili coltiveranno sempre più grano che non ne bisogna, supponendo un anno comune, « per far fronte a tutte le domande del paese, e che prenderanno l'abitudine di conservare ne' loro granai l' eccedente di un anno di « abbondanza fino che arrivi un anno di carestia, è una idea, lo confesso francamente, che mi sembra essere dell'ultima assurdità ».

« Dico adunque, dice Genovesi, ch' è più da temersi l' abbondanza se se ne impedisce lo scolo, che non la sterilità medesima; « perchè la sterilità, anzi che d'avvilire l'agricoltore, l'incoraggia per « l'accrescimento del prezzo delle derrate: dove che l' abbondanza « senza un proporzionevole smercio, l'opprime per la viltà de' prezzi, « e porta la rovina dell'agricoltura, per rifar poi la quale non basta « una lunga serie di anni. Per far toccare colle mani quel che dico, « fo un po' di calcolo.

« Supponghiamo che noi abbiam bisogno tra cibo e semenza di « venti milioni di tomoli di grano ciascun anno, e che un anno ne « raccogliamo venticinque, e l'anno appresso altri venticinque. Già « stagneranno dieci milioni di tomoli. Se il prezzo del grano ordinariamente sia di carlini dodici, il primo anno dovrà scendere d' un « quarto (*a*), perchè per legge immutabile, dove i bisogni sieno i

---

(*a*) Questa idea non è del tutto esatta. (V. il terzo volume, pag. 27.)

La proibita estrazione tendendo dunque a ridurre la produzione presso a poco a livello del consumo,

1.° La diminuzione nel prezzo medio non sarà che passeggiera.

2.° Essendo scarso il fondo di riserva, scemerà la sicurezza della sussistenza; infatti, acciò si creda di possedere grano bastante, è necessario si creda di possedere grano superfluo.

3.° Succederanno sbalzi ne' prezzi, appena succeda il più piccolo sbilancio nelle stagioni.

Ma supponiamo che il prezzo medio del grano, posto il divieto d'esportare, si conservi costantemente minore di quello che sarebbe del caso di libera esportazione; resteranno,

1.° Danneggiati i coltivatori; e questa massa cresce secondo che prevalgono i mezzatici, i livellari, i proprietari piccoli.

2.° Favoriti i bisognosi *e non bisognosi*. Tra i non bisognosi entrano molti abitanti delle città e delle campagne.

Ora se l'umanità prescrive di soccorrere i poveri, non si debbono far gratificazioni con danno altrui a chi non ne abbisogna.

All'opposto lasciate che esca il grano superfluo, ed accrescete i lavori; le conseguenze saranno

---

« medesimi, i prezzi son sempre in ragion reciproca della quantità « de' generi. Di un altro quarto dovrà sbassar poi il secondo anno. « Allora essendo il prezzo de' grani la metà dell'ordinario, chi potrà « intraprendere le spese di una agricoltura, donde si può anche te- « mer di peggio il terzo anno? Questo dismette in parte la coltura « de' campi. E se per questo male d' abbondanza non dura più che « due anni, il terzo avremo mezza carestia, il quarto un'intiera, e « quel che è peggio con poco rimedio, trovandosi lo Stato senza l'a- « juto di quel danaro, il quale tratto dai grani usciti, potrebbe com- « pensarne ». (Tom. II. 88-89).

1.° Maggior vantaggio allo Stato pe' valori che rientreranno in cambio de' grani esportati.

2.° Il popolo guadagnerà co' suoi sudori ciò che ora gli date con una specie di limosina.

3.° Non succederanno gratificazioni indebite con altrui danno.

Contro la libera esportazione si dice: v'è pericolo che col superfluo esca il necessario, e che il prezzo del pane s'alzi al punto da non essere più in proporzione colle mercedi.

A questa obbiezione gli scrittori hanno dato varie risposte, non tutte concludenti. Essi dicono,

I. A misura che uscirà grano da una parte entrerà grano dall'altra, giacchè i prezzi si livellano come l'acqua ne' tubi comunicanti (1).

Ma questa livellazione, si può replicare, succederà e non succederà secondo che la linea di confine sarà piana o montuosa, e i trasporti seguiranno per terra o per acqua.

---

(1) « Coloro che temono, dice Franklin, che l'esportazione possa « talmente spogliare il paese, sino ad affamarlo, temono ciò che non « fu nè può esser giammai. Il prezzo del grano trova, come l'acqua, « il suo naturale livello. Più se ne esporta, più rincara in paese; più « ne viene ricevuto altrove, e più colà si abbassa. E subito che i « prezzi qui e là sono uguali, l'esportazione cessa per conseguenza; « siccome le stagioni variano in diversi paesi, la calamità di cattive « raccolte non è mai universale. Se dunque tutti i porti sono aperti, « ed il commercio è libero, ogni paese marittimo mangerà general- « mente il pane ad un prezzo medio o all'adequato di tutte le rac- « colto dell'universo, il quale prezzo probabilmente sarà più eguale « di quello che noi potessimo farlo con i nostri artificiali regolamenti, « e quindi un più costante incoraggiamento godrebbe l'agricoltura. « Le nazioni tutte avrebbero pane a questo medio prezzo; e quella « nazione che in qualunque tempo inumanamente ricusa di soccor- « rere i mali d'un'altra, non merita compassione nelle sue proprie « disgrazie ».

Altronde conviene vedere se gli Stati confinanti abbondano di grano o ne scarseggiano, e se hanno o non hanno l'abitudine di lasciarlo uscire, come possono avere l'abitudine di lasciarlo entrare.

II. Gli scrittori dicono che i compratori esteri avendo contro di essi i pericoli de' viaggi, le spese di trasporto e di assicurazione, il consumator nazionale è sicuro d'ottenere la preferenza.

Anche questa risposta, che i lettori potranno vedere presentata in più modi nella dissertazione sul Colbertismo del sig. Mengotti, non sembra del tutto convincente. Infatti supponete tuttora il Belgio unito alla Francia come per l'addietro. Agli abitanti di questo paese basta, per così dire, un passo per versare i loro grani colla minima spesa nell'Olanda ed Inghilterra che ne mancano. Al contrario non potrebbero eseguire questi versamenti ne' dipartimenti interiori della Francia, se non se con ispesa molto maggiore, qualunque sia la bontà delle strade e de' canali.

III. L'esportazione, lungi d'accrescere i prezzi, tende a diminuirli per due ragioni;

1.° *Aumento di produzione.* Infatti da un lato la produzione cresce a misura che cresce la sicurezza e l'estensione dello smercio (1); dall'altra la quantità esportata è assai piccola in ragione della quantità prodotta; il rapporto fissato tra l'una e l'altra da Arturo Young per l'Inghilterra si è come 1 a 74, e da altri per *maximum* da 1 a 31.

2.° *Aumento di venditori.* Allorchè l'esportazione è libera, da un lato entrano nella classe de' mercanti parecchi proprietarj; dall'altro la differenza de'prezzi correnti nello Stato e fuori è appena uguale alle spese di trasporto. Al contrario allorchè è vietata l'esportazione, da un lato la differenza tra

(1) La produzione del *grano* trova però il limite ne' confini dello Stato e qualità del terreno.

i detti prezzi è grande; dall'altro pochi eseguiscono l'esportazione per contrabando. Padroni del commercio estero, dominano nell'interno; essi comprano a qualunque prezzo, perchè raccolgono tutto il vantaggio dell'esportazione.

IV. Siccome le mercedi medie tra due paesi non molto distanti (giacchè a non molta distanza può essere trasportato il frumento) non sono gran fatto diverse, perciò que' prezzi del grano che sarebbero sproporzionati alle mercedi de' nazionali, lo debbono essere alle mercedi degli esteri. Quindi l'esportazione che si presenta alla fantasia come una quantità indefinita, trova limite nelle facoltà pecuniarie degli esteri consumatori.

V. Opinano finalmente gli scrittori che sia impossibile impedire l'esportazione, allorchè il maggior prezzo negli Stati vicini invita ad effettuarla (1).

---

(1) « È interesse del popolo e del governo, dice Fabbroni, il far « sì che il grano, base fondamentale della sussistenza, fosse sempre « di qualche poco più alto nell'interno del paese che altrove. È fa- « cile il concepire che, se vi sarà più caro, non ne proverrà mai pe- « nuria, poichè non vi è guadagno ad estrarlo, e poichè tutte le « altre nazioni avranno interesse a cercare di portarvene; e si sarà « trovato così il vero ed unico modo per assicurare al popolo la non « estrazione del grano, come costantemente desidera; estrazione che « tutta la vigilanza e forza del governo è insufficiente a impedire, « quando l'interesse lo consiglia.

« Ne siano prova le ripetute leggi proibitive, che dopo la prima « del principato (nel 17 ottobre 1547) l'una all'altra con poco ef- « fetto si successero, aggravando sempre la pena.

« Quella del 1569 contro gli estrattori dei generi frumentari ..., « commina perdita di roba e bestie, con più 5 scudi d'oro, due « tratti di corda e arbitrio.

« Con altra del 1570 si aggiunge relegazione a Porto Ferraio, « galera e forca.

« Nel 1588 si unisce alla condanna del trasgressore, anche chi « avesse dato consiglio, e tentato estrarre, comminando la perdita « del genere, bestie, armi, galera e vita, e confiscazione di beni.

« L'aumento delle pene e la frequenza dei bandi ne mostra sin- « golarmente la inefficacia; infatti nel 28 giugno 1591 richiamando

La forza di queste ragioni dipende da due elementi:

1.° Dalle circostanze topografiche che rendono facile o difficile l'uscita, e dai mezzi di trasporto (1);

2.° Dall'organizzazione finanziera e giudicaria che veglia sulle contravvenzioni, e le punisce. (L'assicurazione delle merci sfrosate in Francia era pria del 1789 dal 4 al 5 per cento, attualmente e dal 12 al 15, attesa la maggior vigilanza).

« gli ordini all'osservanza, si confessano molte contravvenzioni; si « minacciano le pene stesse, non solo a chi estrae, ma anco a chi « vende a' forestieri in paese; e contro quelli che estraggono per via « di mare, o *tentino estrarre*, o chi venderà scientemente a simili « estrattori o volenti estrarre . . ., incorra nella pena della vita e « confiscazione di tutti li suoi beni, e di più possa essere *ammaz-* « *zato impune, anzi chi l'ammazzerà guadagni il medesimo premio* « *e taglia che guadagnano quelli che ammazzano i banditi*. Non « si possono leggere senza ribrezzo simili disposizioni severe, anzi « atroci tanto più, quanto che vedesi in esse una inutile cru- « deltà: testimonianza autenticissima di inefficacia risulta dal vedere, « che a reprimere i contravventori occorreva, oltre la legge, uno « stuolo di bargelli e di sbirri a cavallo, mantenuti con pubblico « aggravio, come apparisce dalla tasse imposte perciò nel 1580, « 1547, nell'8 gennaio 1557, nel 64, nell'87 e nel 1620.

« Da una potenza limitrofa furono anco aggiunte punizioni spi- « rituali, per più efficacemente reprimere il contrabando; ma non « perciò con un miglior risultato. Il di lei grano scese ciò non ostante « in Toscana, sempre che vi fu alquanto più caro; e non escì, nè « escirà di Toscana, ancorchè libero, se non sia invitato da un prezzo « bastantemente maggiore, e non avanzi al consumo ». (FABBRONI, *Provvedimenti annonari*, pag. 149-152).

(1) Allorche al tempo di Teodorico vastissimi fondi trovavansi uniti in poche mani, e lo Stato dell'Italia era tale che l'esportazione del grano non poteva essere compensata da corrispondeute importazione quel re ordinò che nissuno potesse trasportare grano sopra *bastimenti esteri*, finche non fosse raccolto quanto abbisognava per mantenere l'abbondanza nel regno.

Si vede in questo esempio che stante la mancanza della marina nazionale l'esportazione era ristretta agli esteri mezzi di trasporto.

§ 2. *Importazione nulla.*

Questa combinazione, fatale ai popoli che abbisognano di grano, è utile e necessaria a quelli che ne abbondano, il che, sebben chiaro per sè stesso, risulterà meglio dai seguenti fatti:

1.° Nel XV secolo si vendette talvolta a sì vile prezzo il grano in Inghilterra, che in alcuni cantoni ottenevasi un *quarter* di frumento per un soldo sterlino (1). Questo eccessivo ribasso non fu effetto di florida agricoltura, ma di immenso grano importato in cambio delle lane inglesi. S'alzarono molti gridi contro un' importazione che minacciava rovina a tutti i coltivatori Inglesi, e questo evento diede luogo nel 1460 ad una legge sui grani, la quale ne vietò l' importazione, finchè il prezzo del frumento resterebbe al di sotto di sei soldi sterlini il *quarter*, la segale al di sotto di 4, e l' orzo al di sotto di tre. Questi prezzi erano allora riguardati per assai alti, quindi bastanti ad autorizzare l' importazione di grani esteri (2).

2.° Simili lagnanze sorsero nella camera de' comuni nel 1663 contro i mercanti di Steel-Yard, perchè questi importando eccedente quantità di grano, ne avevano fatto cadere sì basso il prezzo che non conveniva più coltivarlo in Inghilterra. Per opporsi a questo danno fu rinnovata la legge suddetta sotto pena di confisca (3).

3.° Una delle cause a cui il comitato d' agricoltura di Londra attribuisce i progressi agrari negli ultimi trascorsi anni, si rifonde negli eventi politici, i quali durante la guerra

---

(1) Un *quarter* inglese corrisponde a moggia milanesi 1, st. 4, quart. 21 la lira sterlina a lire 33 di Milano.

(2) *Stor.*, pag. 398,

(3) *Statuts*, an. III, d'Edoardo IV, cap. 2.

posero ostacolo all' importazione de' grani. Non si ricuserà di ammettere per questa causa, allorchè si rifletta che se il prezzo del grano non giunge ad 80 scellini il *quarter*, l'agricoltore inglese, a giudizio delle persone pratiche, non è abbastanza indennizzato per le sue spese e fatiche. Se 20 anni addietro la parte aliquota del proprietario sul prodotto totale d'un podere giungeva ad un terzo, attualmente appena è uguale ad un quarto o ad un quinto; le spese di coltivazione sono quasi doppie atteso l'aumento delle tasse. Quindi nello stato attuale delle cose non può quel paese, senza esporsi a maggior rovina, accettare il grano estero, allorchè il nazionale non supera gli 80 scellini il *quarter*.

4.° Nel maggio del 1663 deliberarono i *Provenzali* di porgere suppliche al re di Francia, acciò non permettesse l'introduzione del grano, allorchè ne' luoghi marittimi restasse di sotto alle lire 40 tornesi al *boisseau*.

5.° Se la Russia pel facile sbocco che il porto d'Odessa offre al prodotto delle fertilissime sue terre, inonda di grani il Mediterraneo, molti Stati d'Italia dovranno o sostituire al frumento altri prodotti (1), o cambiarsi in deserti.

E dunque evidente che un paese abbondantemente provvisto di grano nazionale non può ammettere il grano estero, senza esporre la sua agricoltura ad infallibile rovina.

Lauderdale mostra di non avere riflettuto troppo sopra gli esposti fatti e cento altri simili che si potrebbero addurre allorchè scrisse « Li ostacoli messi al commercio *ritardano* « *sempre i progressi della ricchezza generale*, tanto collo

(1) Allorchè gli imperatori chiamavano dall'Affrica e dall' Egitto immenso grano a Roma, e lo distribuivano *gratis*, o a basso prezzo, ne decadde la coltivazione in Italia; l'agricoltore fu costretto ad applicare le sue fatiche ad altri prodotti; Catone raccomandava di preferire agli arvali il prato, il prato, il prato.

« scoraggimento onde colpiscono l'industria del popolo in-
« sensato che li fa nascere quanto dal nissuno effetto che
« possono avere sopra quella dello stato a cui si vuol nuo-
« cere (1). La puntigliosa politica de' negozianti in materia
« di commercio, che nella loro ignoranza s' inorgogliscono
« dei pretesi vantaggi che hanno l'uno sopra l'altro, sarebbe
« ben pagata se ottenesse tutto il disprezzo che merita. Lo
« stesso genio non scoprirebbe, e non stabilirebbe fra due
« paesi *un rapporto* di commercio, che non facesse avanzare
« *del paro* la prosperità dell' uno e dell'altro (2).

« Tutti gl' inciampi onde si attedia il commercio da
« nazione a nazione, si oppongono all' accrescimento della
« ricchezza per un effetto che non meno scoraggisce l' *indu-*
« *stria dello stato che proibisce* di quella del popolo colpita
« dalla proibizione (3) ».

---

(1) Allorche abbondando grano nazionale un popolo rispinge il grano estero, non vuole nuocere all'altrui industria agraria, ma salvare intatta la propria. Egli sarebbe certamente insensato, se non opponesse ostacolo all' estera inondazione che farebbe sparire i suoi campi, e con essi gran parte della sua popolazione. Questo ostacolo lungi di scoraggiare l'agricoltor nazionale, gli infonde nuova vita, giacchè gli garantisce lo smercio de'suoi prodotti.

(2) I fatti sopraccennati dimostrano che non è necessario molto genio, e basta il senso comune per conoscere de' rapporti commerciali che possono fruttare ricchezza ad un popolo, e miseria ad un altro.

(3) *Recherches sur la nature et l'origine de la richesse publique*, p. 278 281.

ARTICOLO SECONDO.

ALTRE MERCI.

§ 1. *Esportazione nulla.*

Primo esempio.

S' accorsero da molto tempo gli Inglesi che era per essi fonte di più copiosi vantaggi il manifatturare le loro lane di quello che venderle greggie agli stranieri, che s' incaricavano di ridurle a manifattura; e che le lane convertite in stoffe presentavano articoli d'esportazione più preziosi che le lane greggie.

Quindi i re e i parlamenti proibirono l'esportazione delle lane greggie e l'introduzione delle lane manifatturate.

Contro questa proibizione declamarono concordemente i discepoli di Quesnay e di Smith.

I primi appoggiati a idee metafisiche, vollero darci ad intendere che *relativamente alla ricchezza nazionale non v'ha differenza tra l'uscita delle materie greggie e l'uscita delle materie manifatturate*, se si eccettua la diminuzione che permette di portarle a più lontano mercato.

Questa chimera fu diffusa per l' Italia dal dottissimo sig. conte Mengotti nella sua Dissertazione sul Colbertismo.

I primi ed i secondi scrittori ci dicono che la concorrenza degli esteri venditori accrescerebbe il prezzo delle lane con vantaggio dello Stato, e che quindi il divieto d'esportarle arreca un danno ai produttori per garantire un lucro ai fabbricatori nazionali.

Queste ragioni non sembrano abbastanza concludenti agli apologisti della legge che vieta l' esportazione delle lane. Essi dicono :

Scopo di quella vietata esportazione si è la prosperità del lanificio.

Il lanificio occupa in Inghilterra circa due milioni e mezzo di persone, e fabbrica pel valore annuale di quattrocento quaranta milioni di franchi.

La parte che per queste manifatture pagano gli esteri, monta a più di duecento milioni.

Supponiamo libera l'esportazione delle lane ed osserviamone i vantaggi e i danni.

Sarebbero vantaggi della libera esportazione

1.° Aumento di prezzo nelle lane greggie, quindi guadagno ai proprietari e incoraggiamento alla produzione;

2.° Prodotto finanziero pel pubblico tesoro, se vuolsi porre qualche dazio sull' esportazione.

Sarebbero danni della libera esportazione

1.° Tutte le nazioni circostanti che hanno manifatture di lana, e che ne possono erigere, trarrebbero lana dall' Inghilterra, quindi scemerebbe progressivamente la dimanda di stoffe inglesi (1).

2.° Cessando la dimanda cesserebbe il lavoro di circa un milione di operai che dovrebbero o espatriarsi o vivere a spesa della pubblica beneficenza, e quindi estinguersi senza riproduzione.

3.° Questo decremento, sensibilissimo nella popolazione, farebbe decadere almeno d' un decimo il prezzo di tutti gli

(1) « I lavori a maglia di Lione prosperavano a tempi in che Luigi XIV « permise l'esportazione de' telai. La Spagna, il Portogallo, la Rus« sia, la Germania e la Prussia ne estrassero ottocento da questa sola « città e non domandarono più calze (a) ».

(a) *Mémoires de M. Verninac, préfet du département du Rhone.*

oggetti di consumo, cioè danneggerebbe, sopra *tutti* i prodotti terrieri, i proprietari vantaggiati nella *sola* lana.

4.° L'aumento nel prezzo delle lane aumenterebbe il prezzo delle stoffe pe' *consumatori* inglesi.

5.° Il pubblico tesoro raccogliendo il dazio dell'esportazione, soffrirebbe danno per la diminuzione delle tasse sui consumi.

Alla fine de' conti, posta la libertà dell'esportazione, la somma de' danni sarebbe infinitamente superiore alla somma de' vantaggi (1).

Cesserà finalmente ogni dubbio, se si riflette da una parte che il lanificio è sì animato in Inghilterra, che la produzione della lana non corrisponde alla dimanda de' manifattori (2), e se si osserva dall' altra che il monopolio non ne ha alterata la qualità (3).

Secondo esempio.

In Francia è vietata l'esportazione degli stracci, di cui scarseggiano, e fanno grande ricerca gli Inglesi.

Nel 1805 valevano gli stracci in Francia 5 franchi il quintale, a Londra 30 circa.

Lasciamo ora la libertà agli stracci, ed osserviamone gli effetti:

1.° Il prezzo di questa merce monterà per es. dai 5 franchi ai 15, ed ecco un beneficio considerabile pe' venditori.

---

(1) Si vede quindi quanto stranamente si sia ingannato l'autore del Colbertismo, allorchè ha asserito che il delitto d' esportare le materie prime dallo Stato, le lane per esempio dall' Inghilterra, è affatto simile alla costruzione del ponte di Wesminster sul Tamigi, dichiarata delitto dai battellieri, pag. 244.

(2) Garnier, nota XXVIII all'opera di Smith.

(3) Smith, tom. III, pag. 485.

2.° Triplicandosi il prezzo degli stracci, è naturale che cresca in proporzione il prezzo della carta, manifattura che si consuma da tutte le classi della società, e di cui quasi nissuna può far senza; quindi il beneficio ottenuto dai venditori sarà pagato dalla nazione. Infatti nel caso degli stracci, come in altri simili, non si può applicare il principio che l'*alto prezzo promove la produzione*, giacchè nissuno accrescerà la coltivazione del lino, nè farà in pezzi le sue camicie, per farne stracci (1).

3.° Non credo inutile d'aggiungere che quell'aumento nel prezzo della carta potrebbe esercitare una funesta influenza sulla prima e più necessaria istruzione del basso popolo, cioè ristringerla entro più angusti confini.

4.° Siccome gli Inglesi, dopo essersi procurato vastissimo mercato di smercio con ogni sorta di mezzi, sono forniti di maggiori capitali, e conoscono meglio l'arte d'economizzare il tempo e il travaglio che i Francesi, non è improbabile (principalmente se continua in Francia la mania per le merci estere) che riescano a vendere la loro carta sulle piazze francesi, e tolgano il lavoro a 20 mila operai impiegati nelle cartiere della Francia.

Tale effetto succederà infallibilmente 1.° se il governo inglese, come suole, concede una gratificazione agli importatori degli stracci ed agli esportatori della carta, 2.° se alla

(1) Soggiace quindi ad eccezione il seguente riflesso di Beccaria, se si applica alla proibita esportazione degli stracci affine di procurare lavoro alle cartiere nazionali, se di essi scarseggiano. Egli dice: « Proibendo assolutamente l'uscita della materia prima, meno s'in« coraggirà una manifattura introdotta o languente coll'avvilimento « del prezzo della materia, di quello che un tale avvilimento alienerà « la mano disanimata dell'oppresso agricoltore ». (Tom. I, p 300-301)

Di queste proposizioni semi-vere e semi-false, spacciate come assolutamente vere, si trovano parecchi esempi negli scrittori d'economia.

libera esportazione degli stracci in Francia vada unita la libera importazione della carta, come predicano ad una voce i discepoli di Quesnay e di Smith.

Se poi è vietata la libera importazione della carta, i mercanti francesi in cambio degli stracci porteranno in Francia dei *basins*, dei *piqués*, delle mussoline, delle chincaglierie; quindi altretanti operai francesi rimarranno senza pane; unendo i primi ai secondi avremo 40,000 circa lavoratori passati dalla Francia all' Inghilterra.

Questa diminuzione da una parte e aumento dall' altra riuscirà di maggior peso, se si riflette che le due nazioni sono sempre state rivali.

Gli addotti fatti dimostrano che è saggio il divieto di esportare,

1.° Quando questi garantisce ai nazionali una somma considerabile di lavori, e nello stesso tempo un minor prezzo ai consumatori;

2.° Quando l' oggetto nazionale non basterebbe ai bisogni della nazione. Per questo motivo, a cagione d' esempio, il legname da doghe necessario alla costruzione delle botti, non può uscire dalla Francia, come il legname per la costruzione delle navi e la resina del monte Parnis non poteva uscire dal territorio Ateniese. Questi legnami, assai rari e costosi, non si producono colla celerità che suppongono nelle loro teorie generali gli economisti, e quindi esportati da quei territori, non lasciano certezza d' una pronta importazione proporzionata al bisogno. Per eguale ragione il secondo dei Tolomei vietò l' esportazione del *papirus*, temendo di mancarne egli stesso, allorchè volendo arricchire la biblioteca d' Alessandria di tutti i libri dotti, ne faceva trarre copie nella Grecia (1).

(1) Il bisogno di supplire al *papirus*, che non potevasi più esportare dall' Egitto, fu causa per cui il re di Pergamo perfezionò gli instrumenti, e rese più pronto il processo per cui le pelli si rendono capaci di ricevere i caratteri della scrittura.

Qualunque divieto d' esportare, che non sia giustificato da uno de' suddetti motivi, tende a far ristagnare inutilmente delle merci oello Stato, privarlo di que' valori che in cambio di esse si potrebbero ottenere dall' estero, e può giungere ad estinguerne la produzione.

Il divieto d' esportare merita maggiore censura, allorchè all' inutile ristagno de' valori s' unisce l' impotenza a farlo eseguire. Questa impotenza cresce a misura che scema il volume delle merci cui si proibisce l' uscita. Cadono sotto questo articolo le leggi che vietarono l' esportazione delle monete d' oro e d' argento.

§ 2. *Importazione nulla.*

Primo esempio.

Federico il Grande proibì l' importazioni delle estere stoffe di seta nella Prussia, affine d' incoraggiare le nazionali.

Dopo questa proibizione i telai salirono in quel paese al di là di tre mila, il cui prodotto era valutato a 9 milioni di franchi.

La manodopera ritenendo più della metà di questa somma nella Prussia, faceva vivere 15 in 18 mila operai d' ogni età.

Supponiamo che fosse stata libera l' importazione, cioè che il commercio, non le manifatture, avesse somministrato alla Prussia le suddette stoffe. Egli avrebbe fatto passare all' estero 9 milioni, quasi senza alcun guadagno per lo Stato, mentre le manifatture ne mandarono fuori appena la metà per la compra della materia prima; gli altri milioni formano dunque un guadagno reale che le manifatture procacciarono alla Prussia.

Una ventina di mercanti possono dirigere un commercio di seta, il cui valore monta a 9 milioni. Ciascuno di

questi avrà una casa composta di 10 a 12 persone tra la sua famiglia e i suoi agenti, il che dà 240 persone al più. Ora che cosa è un simile numero a fronte di 15 in 18 mila individui che travagliano nelle manifatture, e la cui pullulazione mantenendo quella delle campagne nutrici, moltiplica le forze d'un impero, non solamente pe' soldati ch'ella gli dà, ma anco per la somma che le imposte le fanno versare nelle pubbliche casse?

Secondo esempio.

Supponete che nell'ex-Regno d'Italia fosse vietata l'importazione del panno estero.

Siccome lo smercio del panno nazionale sarebbe stato molto esteso, quindi si può asserire che sarebbero surte grandi fabbriche munite di quelle macchine costose che sono in uso presso gli stranieri. Essendo altronde i fabbricatori sparsi per le diverse città, e sciolti da ogni vincolo di corporazione, nè di monopolio vi sarebbe stato timore nè di negligenza, quindi tra non molto si sarebbero ottenuti panni presso a poco uguali nella qualità e nel prezzo ai panni forestieri.

Ma suppongasi anco che per qualche tempo fossero rimasti i panni italiani alcun poco inferiori agli esteri. Questa differenza sia nel prezzo, sia nella qualità, avrebbe forse potuto essere posta in bilancia.

1.° Colla nuova popolazione di artisti mantenuti col capitale che ora va all'estero (1)?

---

(1) Una balla di lana lavorata in panno largo tiene per lo spazio d'una settimana occupate 58 persone, e la stessa balla lavorata in istamigne, in saie ed in camellotti, occupa nello stesso spazio di una settimana cento cinquanta persone.

2.° Colla produzione delle lane spagnuole di cui sono suscettibili i nostri monti?

3.° Coll' abbondanza delle carni che unitamente alle lane sarebbero state prodotte?

4.° Coi vantaggi pubblici già accennati di sopra?

Si persuaderà facilmente di questi vantaggi, se si riflette che nel trattato del 1703 essendosi obbligato il Portogallo a far consumo di panni inglesi ed altri generi della stessa nazione, circa 500,000 persone crebbero all' Inghilterra ed altretante sparvero dal Portogallo, e si diffuse la sterilità sulle di lui campagne (1).

Si vede quindi che non è troppo vittorioso il seguente raziocinio che i discepoli di Quesnay e di Smith oppongono a qualunque proibizione d' importare. « Un governo, dice « Say, che proibisce assolutamente l' introduzione di certe « mercanzie estere, stabilisce un monopolio a favore di quelli « che *producono* questa mercanzia nello interno, contro « quelli che la *consumano*: vale a dire che quelli dello in« terno che la producono avendo il privilegio esclusivo di « venderla, possono levarne il prezzo al di sopra della ta« riffa naturale e che i consumatori dello interno non po« tendo comperare altrimenti che da loro, sono obbligati di « pagarla più caro (2) ».

Ho detto che questo raziocinio non è vittorioso. Infatti

1.° I consumatori del panno nazionale, per ritenermi all' esempio sopracitato, sono produttori d'altre merci *A*, *B*, *C*, *D* .... Ora il valore di ciascuna di queste merci scemerebbe, se dall' interno dello Stato sparissero i numerosi

(1) Tutti gli utensili di rame verso gli anni 1720 e 1730 andavano in Inghilterra dall' Olanda e da Amburgo. Attualmente la fabbrica di questi strumenti occuperà in Inghilterra 60,000 persone, impiegando 84 milioni di franchi circa.

(2) Tom. I, pag. 100-101.

fabbricatori suddetti. I guadagni di questi si versano sulla fabbrica *A* che li provede di scarpe, sulla fabbrica *B* che somministra loro le mobiglie, sulla fabbrica *C* che alimenta il loro lusso, sulla fabbrica *D* che serve al loro divertimento....

2.° La risposta acquista maggior forza, se la materia da cui risulta la manifattura, è nazionale, giacchè la libera importazione della materia estera analoga le torrebbe quasi tutto il valore.

Supponete, a cagione d'esempio che nell'Inghilterra, abbondante di stagno, si possa introdurre stagno estero, e che il prezzo di questo, giunto colà, sia a un soldo la libbra meno del nazionale. L'estero metallo otterrà la preferenza nelle manifatture.

Ma quanto metallo estero sarà importato, altretanto metallo inglese rimarrà stagnante nella miniera. Sia il valore di quel metallo soldi 25 la libbra. Sopra ogni libbra di metallo estero consumato nella manifattura, la nazione guadagnerà un soldo da una parte, e ne perderà 25 dall'altra. Si può dire che lo stagno inglese sarà ridotto a zero dal metallo estero, come il kermes fu ridotto a zero dall'uso della cocciniglia, ma con danno molto maggiore.

Pecca quindi per più ragioni il seguente argomento di Beccaria: Mi si domanderà, egli dice, se non è possibile che l'introduzione delle « materie prime forestiere pregiudichi e « disanimi la coltura delle medesime nel proprio paese, per- « chè la concorrenza di quelle con queste facendone abbas- « sare il prezzo, il proprietario e l'agricoltore ne ricavassero « una rendita troppo vile e insufficiente (1). A ciò è facile

(1) Abbiamo veduto che questa supposizione si verificò più volte in Inghilterra, allorchè il grano estero introdotto valendo meno del grano nazionale, l'agricoltura diveniva impotente alla produzione, pag. 146, 151-152.

« il rispondere per chi riflette, che l'affluenza delle cose me-
« desime ne scema il prezzo, ma ne aumenta lo spaccio;
« che le materie forestiere hanno contro loro medesime il
« valor del trasporto, e che perciò ad ugual grado di bontà
« avranno sempre la preferenza le nazionali (1); e quando
« pure le forestiere siano facilmente introdotte, o siano su-
« periori in bontà alle nazionali, ne nascerà uno sforzo nei
« produttori di queste di perfezionarne la coltura (2), perchè

---

(1) *Distinguo*, se le spese di produzione saranno uguali si nel-l'interno che nell'estero, *concedo*; se saranno minori nell'estero che nell'interno, *nego*. Questo caso si verifica nel grano russo a fronte del grano italiano, pag. 152.

Gli economisti hanno insistito sulle spese del trasporto, affine di mostrare assolutamente inutili le proibizioni d'importare e d'esportare. Se infatti le spese del trasporto sono tali che il prezzo delle merci estere debba sempre essere superiore al prezzo delle nazionali analoghe ed uguali in bontà, sembra stoltezza il proibire l'importazione di quelle per garantire a queste la preferenza.

Ma ho già fatto osservare nel IV volume pag. 158, che gli scrittori insistendo sopra quell'elemento contrario, hanno dimenticato gli altri favorevoli, che talvolta lo superano. Perciò i nastri inglesi fatti fatti a Coventry con seta tratta dall'estero, si vendono a minor prezzo che i nastri francesi sui mercati della Francia. La chincaglieria inglese, eseguita con ferri provenienti dalle più lontane parti del globo, si spaccia a minor prezzo che la chincaglieria francese in tutti gli articoli in cui la bontà costituisce qualche parte del prezzo. Gli Inglesi ricevono dalla Francia il cotone, lo riducono a manifatture nella loro isola, trasportano queste in Francia, cioè pagano due volte le spese di trasporto, di dazio, di assicurazione, e le vendono al 10 ed al 20 per cento meno che i Francesi non vendono le loro.

(2) La nascita di questo sforzo è meno probabile che la nascita d'uno scoraggiamento. Infatti

1.° Di alcuni prodotti non è possibile perfezionare la coltura in tutte le situazioni.

2.° Sta contro de' prodotti nazionali la mania pe' prodotti stranieri.

3.° Pria che si giunga a perfezionare la coltura, la prevalenza o l'esclusivo spaccio de' prodotti esteri rovina il produttor nazionale.

« gareggino colle forestiere nella bontà, onde venderle al me-
« desimo prezzo, ed anche a preferenza (1) »;

Ammettendo per legittimo il divieto d'importare quando l'importazione reca più danni che vantaggi (2), intendo di condannare tutti i divieti, allorchè l'importazione più di vantaggi che di danni suol essere feconda. Erano quindi condannabili gli operai di Marsiglia, allorchè dimandarono che fosse proibita l'entrata di Francia ai cappelli di paglia fabbricati nell'estero, perchè scemavano lo smercio de' loro cappelli di lana. Questa proibizione avrebbe privato i paesani, e specialmente quelli che sudano sotto il sole ardente delle province meridionali della Francia, gli avrebbe privato, dissi, di un cappello leggiero, poco costoso, sufficientemente difensivo, e di

---

(1) Beccaria, tom. I, pag. 302 i *idem*, alla pag: 215.

(2) Cresce la ragionevolezza del divieto allorchè questi ha per oggetto la difesa nazionale; perciò

1.° Il celebre atto di navigazione diretto da Cromwel contro gli Olandesi, vietò con ragione l'entrata ne' porti d'Inghilterra ai bastimenti i cui armatori ed equipaggi non fossero per tre quarti inglesi. Questo atto tendeva ad ingrandire la marina per garantirsi dal nemico.

2.° È saggio consiglio il vietare l'entrata alla polve da cannone, se così richiede la sussistenza delle polveriere nazionali necessarie alla sussistenza del regno.

Si può per altro anche nel caso di non immediato vantaggio vietare l'importazione d'un genere, se si temono gli inconvenienti dell'abuso. Per esempio alcuni popoli delle Gallie, i Nervii sopratutto proibirono l'importazione del vino nel loro paese, perchè negli eccessi cui abbandonavasi di frequente il popolo, sembrò ad essi di vedere che il vino istupidiva il genio ed effeminava il costume (*a*). Per analoga ragione, nel 1463 il parlamento inglese vietò l'importazione delle carte da giuoco (*b*).

(*a*) Picot, *Histoire des Gaulois*, tom. II, pag. 295.

(*b*) Henry, *Histoire d'Angleterre*, tom. V, pag. 566.

cui in conseguenza conveniva estendere l'uso invece di limitarlo.

Dopo il calcolo dell'interno guadagno e della perdita, conviene che l'amministratore consulti le relazioni esteriori, argomento complicato e difficile, forse più per l'ambizione dei principi che per l'interesse de' popoli. L'antico governo francese, prevedendo lunghi contrasti coll'Inghilterra, e sapendo che le forze inglesi basterebbero per bloccare i porti della Francia sull'Oceano, tentò di moderare la produzione de' vini che ordinariamente trovano sbocco per quel mare, e proibì la piantagione delle viti in tutti i terreni suscettibili di produrre grani. Ho addotto questo esempio a solo fine di far conoscere fin dove può estendersi il riflesso delle relazioni esteriori.

I motivi per cui alcune nazioni vietarono affatto l'entrata di certe manifatture estere indussero l'Inghilterra nel 1660 a stabilire col celebre atto di navigazione che quasi tutti i generi che si portavano ne' suoi dominii, o si estraevano da essi, dovessero essere caricati sopra navi nazionali od appartenenti ai nazionali. Alla brama d'accrescere il commercio s'unì la brama di assicurare la difesa da quello Stato marittimo; brama legittima, se non fosse stata macchiata da un odio riprensibile contro gli Olandesi.

Si dimanda se, nel caso che un paese *A* proibisca l'importazione de' prodotti del paese *B*, questa proibizione possa bastare per indurre *B* ad opporre eguale proibizione ai prodotti di *A*.

Se gli amministratori consulteranno non il risentimento ma il vantaggio pubblico, conosceranno che questa specie di rappresaglia non può essere giustificata se non se quando va unita alla speranza in *B* di far cessare la proibizione in *A*. In altri casi sarebbe follia in *B* tagliarsi un dito perchè *A* lo esclude dalla sua casa.

CAPO II.

Libertà intiera, o abolizione di qualunque vincolo

ARTICOLO PRIMO.

GRANI.

I discepoli di Quesnay e di Smith sono d'accordo nel proclamare intiera e illimitata libertà d'importazione ed esportazione. Essi ci accertano che quanto grano esce da un lato, altretanto ne entra dall'altro, e che ogni vincolo, sempre nocivo o al venditore o al compratore, altera quel regolare movimento delle derrate, che, simile affatto al movimento delle acque, si livella da sè stesso. La libertà del commercio de' grani, dice Condorcet, riesce tanto più utile quanto è più grande il terreno sopra cui s'estende, dal che è forza conchiudere che l'utilità sarà massima quando la libertà si estenda a tutto l'universo. Se una nazione, dice il signor Mengotti, avrà il diritto di libera vendita anche agli esteri, lo farà senza fallo al miglior prezzo possibile, quando avrà per compratori tutti i popoli della terra, e l'esportazione coll'uscita della minima materia prima farà entrare la massima quantità di denaro. Se poi la nazione comprerà, non v'ha dubbio che allora potrà farlo al minor prezzo possibile, quando i mercanti di tutte le nazioni verranno ad offrirle i generi forestieri, e quando la concorrenza, radunando insieme e gran numero di venditori e gran quantità di cose, farà che si abbassi necessariamente il loro prezzo. O vende dunque una nazione alle altre nazioni, o compri da esse, l'illimitata concorrenza le procura un amplissimo vantaggio.

Questo sistema si distrugge da sè stesso, se si applica ad una nazione che *abbondi di grano*. Infatti s'ella coglie il massimo vantaggio, allorchè ai compratori nazionali s'uniscono gli stranieri, deve trovare il massimo danno, se concorrono alla vendita e stranieri e nazionali. Pretendere nell'accennato caso che la libertà indeterminata d'importare e d'esportare possa accrescere la ricchezza d'uno Stato, è pretendere che un uomo possa arricchirsi sì guadagnando che perdendo. Se l'esportazione è utile perchè aumenta il numero di quelli che vogliono comprare, l'importazione debb'essere dannosa perchè moltiplica il numero di quelli che vogliono vendere. Negli anni d'abbondanza la libera importazione scoraggirebbe l'agricoltura del mezzodì della Francia pel basso prezzo al quale le biade di Barberia possono essere vendute sui mercati meridionali.

Altronde, conviene ripetterlo, quel libero movimento delle derrate che simile al movimento delle acque si livella da sè stesso, suppone che siano perfetti da ogni banda, ed *egualmente* poco costosi i mezzi di trasporto; ora questa supposizione si scosta talvolta dal vero. Perciò se dallo stato astratto scendiamo allo stato concreto, vedremo non essere impossibile la combinazione che, per esempio, i dipartimenti marittimi della Francia cagionino grave scarsezza ne' dipartimenti interni, giacchè i trasporti per mare all'estero sono meno costosi che i trasporti per terra ai nazionali. Quindi riflettendo.

1.° Che ogni Stato è composto di cantoni costantemente abbondanti di grano, e d'altri costantemente mancanti;

2.° Che sono diverse le risorse degli Stati esteri confinanti;

3.° Che quasi sempre sono ineguali i mezzi di trasporto;

4.° Che nissun ramo di commercio è suscettibile di sì rapide alterazioni quanto il commercio de' grani, sì per cause interne che esterne;

5.° Che il bisogno di mangiare non è suscettibile di dilazione;

6.° Che la facoltà media di comprare il pane è diversa, secondo che scarseggiano o abbondano i lavori;

Risulta che il problema dell' importazione ed esportazione del grano è un problema indeterminato, cioè non suscettibile d' una sola soluzione generale applicabile a tutti gli Stati, come predicarono i sullodati scrittori.

Alcuni di questi scrittori modificarono un poco la libertà indeterminata dell' esportazione, proponendo che fosse sempre libera l' uscita alle farine e vincolata a quella del grano, onde assicurare allo Stato il valore della macina. Quindi essi fecero molti elogi della macina, così detta *economica*, la quale rimette due o tre volte sotto la mola il tritello e la semola ricca di sostanza farinosa. « Il vantaggio che la « Francia ha di possedere quasi sola buone pietre molari « sarebbe un motivo da aggiungere perchè vi si occupasse « di più alla macinatura, e che l' esportazione dei grani non « fosse autorizzata se non quando fossero da prima ridotti « in farina ».

« Molini composti di molte macine messe in azione dalle « macchine a vapore sarebbono indipendenti dalle variazioni « della temperatura, dei geli, dei tempi di calma e d' inondazione. Sarebbono un supplimento utile ai molini a vento « e potrebbono permettere la soppressione di una quantità « considerevole di molini ad acqua che impacciano il corso « de' fiumi ed inondano spesso terreni fertili che sarebbono « così restituiti all' agricoltura (1) ».

---

(1) *Essai sur les arts économiques*, par A. F. Silvestre.

ARTICOLO SECONDO.

ALTRE MERCI.

I principii di libertà indeterminata nel commercio dei grani, esposti nell'articolo antecedente, furono estesi a qualunque altro oggetto: quindi fu garantito ad ogni materia primo il diritto d'uscire liberamente dallo Stato, come ad ogni manifattura estera di liberamente entrarvi.

« Infatti, si disse, se per favorire gli artisti nazionali « voi vietate l'uscita delle vostre materie prime, danneggiate « i produttori; e se vietate l'entrata delle estere manifatture, « danneggiate i consumatori ».

« Il produttore danneggiato o diminuisce la produzione, « o cessa dal migliorarla ».

« Il consumatore danneggiato in un articolo conserva « minori fondi per la compra degli altri ».

« Se il manifattor nazionale in onta de' vantaggi che « gode per la vicinanza alle materie prime, non può gareggiare « cogli esteri nè nel prezzo nè nella qualità, incolpi la « sua insufficienza, e non aspiri a privilegi ulteriori ».

« I diritti proibitivi che concedete all' artista nazionale « diminuiscono l'emulazione: egli vi fa pagare a caro prezzo « una cattiva manifattura, perchè la legge lo salva dall'estera « concorrenza ».

« I privilegi concessi all' artista inalzando i di lui profitti « sopra quelli dell'agricoltore, tendono a privar le campagne « d'una parte di que' capitali che ad esse si dirigono « naturalmente ».

« Comprando a basso prezzo le materie prime, vendendo « a prezzo altissimo le manifatture, l'artista nazionale « s'ingrassa a spese di tutte le classi della società, pretendendo « nel tempo stesso di far credere che egli è questo il « più pronto e più sicuro mezzo per arricchir la nazione.

« Invece d'accrescere si diminuisce la ricchezza nazio-
« nale, allorchè si tenta d'eseguire con grave dispendio in
« casa propria ciò che si può comprare dall'estero a buon
« mercato.

« Siccome non si cambiano valori che con valori, quindi
« sia che compriate una mercanzia da un nazionale, sia che
« la compriate da un estero, il cambio avrà sempre eccitata
« la produzione del valore cambiato.

« Volere che ogni manifattura fiorisca in ogni suolo,
« lusingare la vanità nazionale per una pretesa indipendenza
« da ogni produzione estera, non è saggezza amministrativa,
« ma ciarlatanismo politico.

« Li uomini di ogni paese, dice Condorcet, non hanno
« che uno stesso interesse, quello che tutte le terre produ-
« cano quanto più è possibile (1); e che fra tutte le nazioni
« le arti siano al più alto grado di perfezione poichè il vero
« interesse di tutti li uomini è di avere, con maggiore ab-
« bondanza, le derrate migliori e le merci più perfette.

« Per le nazioni che abitano il globo, come per li uo-
« mini uniti nella stessa società, l'interesse particolare bene
« inteso si confonde con l'interesse generale (2).

« Annullare il commercio estero, dice Bentham, bastare
« a sè, vender tutto, comperar niente, ecco la pazzia che
« passò invece di politica profonda fra li uomini di Stato.

« Nel procedere da nazione a nazione li uomini con-
« sentono a sostenere con grandi spese manifatture svan-
« taggiose per non comperare dai loro rivali. Tali eccessi

---

(1) Se si tratta di prodotti *diversi*, la proposizione è vera; ma se i prodotti sono *simili*, può essere falsa. In un paese abbondante di legnami da costruzione cresce la ricchezza, se ne scarseggiano i circostanti, ma decresce se ne abbondano. Supponete che tutta la terra si copra di gelsi; resterà forse istessa la ricchezza del Piemonte e del regno Lombardo-Veneto, se non succede altro cambiamento?

(2) *OEuvres*, tom. I.er

« di stravaganza non si vedono da individuo ad individuo.
« Se un negoziante si governasse a questo modo si direbbe
« che corre alla sua ruina, ma il suo interesse lo guida as-
« sai bene. Gli amministratori pubblici sono i soli capaci di
« una tale svista; ed anche non ne sono capaci se non
« quando operano pel conto altrui.

« La vanità vuole abbracciare più che non può; la
« malevolenza preferisce gastigarsi anzichè permettere a'suoi
« nemici un beneficio.

« *Avere li occhi più grandi del ventre* è una frase pro-
« verbiale delle balie che conviene ai ragazzi e che si ap-
« plica sempre alle nazioni. L'uomo individuale si corregge
« da questo difetto colla esperienza: l'uomo politico, quando
« n'è tocco, non si corregge mai.

« Se un fanciullo rifiuta una medicina, le madri e le
« balie lo dispongono talvolta a prenderlo minacciando di
« darla al gatto o al cane. Quanti uomini di stato, figliuoli
« mal corretti, si ostinano a sostenere un commercio nel
« quale essi pendono per evitare la mortificaziona di lasciarlo
« fare ad una nazione rivale.

« L'uomo di Stato che crede poter estendere infinita-
« mente il commercio, senza avvedersi che è limitato dai ca-
« pitali, è il fanciullo in cui li occhi sono maggiori del
« ventre.

« L'uomo di Stato che si sforza di mantenere un com-
« mercio svantaggioso per la tema che un'altra nazione non
« lo guadegni, è il ragazzo che inghiotte la pillola amara
« per non la dare al gatto.

« Questi paragoni non sono nobili, ma sono giusti, e
« quando li errori si coprono con una maschera imponente,
« uomo è indotto a trascinarli ad una luce che umilia (1) ».

---

(1) *Bibl. Brith*, n. 457-458, (*Janv.* 1815).

Dalle accennate massime i sullodati scrittori dedussero che il legislatore deve abbandonare interamente a sè stessa l' onda commerciale, e guardarsi dall' opporle il minimo ostacolo sì nell' entrata che nell' uscita.

I lettori perspicaci si saranno accorti che alle verità esposte in alcuni degli antecedenti paragrafi vanno frammisti forse uguali errori. Gli scrittori suddetti esagerano alcune misure amministrative al di là del punto della saggiezza, onde assicurarsi il diritto di dichiararle interamente stolte. Se infatti è follia il pretendere che ogni terra si copra d' ogni sorta di biade, è follia uguale l' abbandonare la terra alla natura e guardarsi dal coltivarla. Sarebbe certamente ridicolo un uomo che ricusasse di comprare un frutto da mani nemiche, ma non sarebbe ridicolo, se col mezzo dell' innesto tentasse di farlo produrre dal proprio albero. Voler abbracciare tutti gli oggetti che si presentano alla nostra vista, è una cosa; voler abbracciare quelli a cui possono giungere le nostre braccia, è un' altra. Privarsi d' ogni manifattura estera per conservare intiera l' indipendenza, è una condotta censurabile; contentarsi d' una manifattura nazionale analoga, benchè un po' meno perfetta per non perdere tutta l' indipendenza, è una condotta lodevole. — Mi sembra che Palmieri pensi un po' meglio degli accennati scrittori; egli dice:

« L' equilibrio generale tanto vantato, a cui tende la « natura, è un bene che finora non si è ottenuto.

« Le gare delle nazioni per far inclinare la bilancia del « commercio in loro particolar favore, se sono portate al- « l' eccesso con violenza e con raggiri, sono certamente con- « dannabili; ma non è meno condannabile l' indolenza di « alcune le quali in mezzo a tali gare niente si scuotono, « anzi si contentano di servir loro di bersaglio e di vittime. « Se di queste cose si fosse da tutti lasciata la direzione alla « natura intenta al bene universale, il non far niente per « conservarsi vantaggio, sarebbe un atto di giustizia; ma « quando tutti procurano per qualunque mezzo di tirare a

« sè tutto l'utile, il non far ciò che conviene per non la-
« sciarsi spogliare della propria porzione, mi sembra una
« stupidezza senza scusa. Io non pretendo nè approvo che
« si procuri tener sempre co' mezzi vietati fissamente inchi-
« nata la bilancia a proprio favore; ma nelle varie oscilla-
« zioni ch' essa riceve dalle vicissitudini della cose umane,
« il procurare con mezzi permessi e resi necessari dall' altrui
« condotta, ch' essa sia piuttosto favorevole che contraria,
« mi pare che sia un dovere di qualunque nazione (1) ».

Palmieri ha opposto osservazioni generali ad osservazioni generali. Acciò la discussione riesca più utile scenderò a qualche particolarità; e me ne porge il destro il seguente testo di Lord Lauderdale, a cui farò risposta nelle note. Gli scrittori, a cui mi oppongo, avendo presentata sotto diverse forme la stessa idea, mi costringono a ritoccare più volte lo stesso argomento.

« Il commercio, dice Lauderdale (2), non può aver luogo
« fra due paesi senza eccitare *egualmente* l' industria del-
« l' uno e dell' altro (3). Non si saprebbe immaginare un

---

(1) Tom. I, pag. 154-155.

(2) *Recherches sur la nature et l'origine de la richesse publique*, pag. 277-278.

(3) Supponete che l' Inghilterra riceva orologi svizzeri, e la Svizzera vasi inglesi di rame.

Il cambio di questi valori deve animare la produzione nel loro rispettivo paese, ed animarla con forze uguali.

Ma dopo che la Svizzera ha ricevuto i vasi di rame, non prova alcun danno susseguente. Al contrario l' Inghilterra vede successivamente divenir non-valori altretanti orologi nazionali quanti ne ricevette dall' estero (*a*).

(*a*) Riguardando l' argomento sott' altro aspetto, si può dire che vi furono «

« mezzo di *cambiare le mercanzie* che incoraggisca esclusi-
« vamente al lavoro una sola delle parti interessate (1), e le
« obbiezioni insensate che fa l'ignorante gelosia contro una
« comunicazione di commercio, ritarda altretanto i progressi
« della industria fra i popoli che li prende per regola, quanto
« fra quelli contra la prosperità del quale sono dirette (2).

« L'Inghilterra non può proibire in sua casa i mer-
« letti e le batiste di Francia, senza obbligare quelli Inglesi
« che ne fanno uso a consecrarvi una maggior porzione dei
« loro fondi a motivo del caro che verrebbe in conseguenza

---

(1) Questo è verissimo, ma non bisogna considerar solo l'effetto prodotto sulla fabbrica de' vasi di rame, ma anche quello che succede nella fabbrica degli orologi (vedi la nota antecedente).

(2) Lo stesso Smith, che su questo argomento opina con Lauderdale, dice: « Se si venisse a permettere la libera importazione dei « lavori esteri, molte manifatture dello interno ne patirebbono ve- « rosimilmente, forse alcune di esse sarebbono ruinate al tutto e una « parte considerevole de' capitali e della industria impiegati oggi nelle « nostre fabbriche, sarebbe obbligata di cercare un altro impiego ». (*Richesse des nations*, tom. III, pag. 67).

---

vi possono essere varii rami di commercio che, realmente vantaggiosi ad uno Steto, si debbono chiamare vera pessività per gli eltri.

La compre delle merci che si fabbricavano negli scorsi secoli in certa città d'Italia, fruttavano certemente ad essa de' grossi cepitali; ma forse dimanderanno elcuni che rendiete loro visibili i ventaggi che ne treevano gli Stati che le compravano. Uno scrittore inglese che he osservelo i movimenti d'un commercio quesi simile, ma meno esteso, ci dice: « Trovo un gran numero di permessi conceduti « dai nostri re pedroni di neve per trasportare un certo numero di pellegrini di « diversi porti nei luoghi ove si trovavano le reliquie de' santi nominati in quelli « atti: per esempio nel 1434 Enrico VI permise di esportare 2433 pellegrini a « san Giecomo di Compostella; per fortuna vi era ancora una maggiore importa- « zione di pellegrini che dal continente venivano in Inghilterra per visitare le re- « liquie di san Tommaso di Cantorbery, e la bilancia di questo commercio fu sempre « in favore della nostra patria (Henry V, pag. 203) ».

« di questa misura; ed è tanto meno da portare al mer-
« cato nazionale (1). Altronde le domande della Francia per
« gli articoli che l'Inghilterra fabbrica con superiorità, si tro-
« verebbono *perciò* diminuite di tutto il valore de' merletti
« e delle batiste proibite (2); perchè qualunque sia la li-
« bertà che gode il commercio, non vi sarà mai trasporto
« di mercanzie da un paese ad un altro senza equivalente (3).

---

(1) A misura che cresce il prezzo scemano i consumatori; e la diminuzione in un consumo lascia corrispondente capitale disponibile per gli altri.

Dunque di tanto crescerebbe il capitale nazionale sui mercati inglesi, di quanto scemasse il consumo delle manifatture francesi in Inghilterra.

(2) Questa proposizione può essere falsissima. Infatti;

1.° Noi siamo entrambi francesi, voi fabbricator di merletti, io proprietario e consumatore di stoffe inglesi. Ciò posto, se l' Inghilterra non vuole più i vostri merletti, rinuncierò io perciò al consumo delle sue stoffe? Che importa a me che voi andiate in rovina; io consulto la mia vanità non il vostro interesse. Tanto meglio poi se l'Inghilterra non vuole i vostri merletti; io li comprerò a più buon mercato, e sulle stoffe d' Inghilterra innesterò i merletti di Francia. — L' autore tacitamente suppone che il fabbricatore della merce estera importata sia il fabbricatore della merce nazionale esportata; ma in questo caso zoppica l' argomento come ai scorge nel seguente paragrafo.

2.° Se uno Stato *A* abbisogna assolutamente dei prodotti di *B*, e se *B* non abbisogna assolutamente dei prodotti di *A*, la proibita importazione in *B* non farà cessare la dimanda di *A*. Se a cagione d' esempio il regno Lombardo-Veneto proibisse l' importazione anco di tutte le manifatture svizzere, non perciò gli Svizzeri cesserebbero di domandare grano alla Lombardia.

(3) Certamente che nissuno da sè non riceve. Ma se l'Inghilterra non vuole i vostri merletti, io impiegato, io fornitore, io capitalista spedirò all' Inghilterra del danaro: dunque dal rifiuto de' merletti francesi in Inghilterra non si può dedurre in buona logica diminuzione di stoffe inglesi in Francia.

« D'altra parte la Francia non potrebbe proibire l'im-
« portazione delle *chincaglierie* di Birmingham nè dei panni
« di Leeds senza mettersi nel caso di applicare una più
« forte parte delle sue derrate alla compera di panni lani
« ordinari e di oggetti di *chincaglieria* (1). Inoltre sarebbe
« un diminuire la rendita interna delle sue altre produzioni
« sia naturali, sia industriali (2): gl'Inglesi ne esporterebbono
« una quantità di meno proporzionata al valore degli og-
« getti che si rifiuterebbe di prendere da loro (3).

« Il massimo di tutti li errori, dice Bentham, è d'im-
« maginare che nelle proibizioni, sia di manifatture estere,
« sia di manifatture domestiche, si ottenga un commercio
« maggiore. La quantità del capitale, questa causa efficiente
« di tutti li aumenti, restando la medesima, tutto ciò che
« è aggiunto a un commercio favorito in conseguenza della
« proibizione, è altretanto di levato ad altri commerci (4) ».

Per quanto sia imponente per me l'autorità di Bentham, ardisco dire ch'egli ha preso un granchio. Infatti, *restando istesso il capitale nazionale, può benissimo crescere il commercio*. Eccone la dimostrazione, o, per dir meglio, il riassunto di quanto è stato detto finora.

---

(1) Forse la Francia spedirà il valor *A* più del solito, volendo consumare stoffe e chincaglierie nazionali, ma acquisterà un valor *B* uguale alle mercedi di quelli che le fabbricano, oltre gli altri vantaggi pubblici di finanza e di difesa. Ora *B* è molto maggiore di *A*.

(2) La Francia acquistando nuovi lavoranti muniti del capitale *B*, e quindi consumatori di prodotti qualunque, vedrà crescere la vendita interna di questi prodotti sì naturali che artificiali.

(3) La conseguenza pecca in logica, e la proposizione può essere falsa, come è stato dimostrato nella nota 2 della pagina antecedente. Infatti è cosa ben evidente che sebbene la Francia ricusasse la chincaglieria di Birmingham e le stoffe di Leeds, *non perciò* i lordi inglesi e i ricchi mercanti sbandirebbero dalle loro mense i vini di Bordò e di Champagne.

(4) *Bibl. Brith.*, n. 457-458, pag. 78.

Il paese *A* riceve dal paese *B* scarpe da donna pel valore *C*.

Il valore *C* si divide come segue:

Mercedi a' calzolai n.° *E*, a 3 lire al giorno	*M*.
Valor del cuoio	*N*.
Idem degli ornamenti	*P*.
Guadagno degli intraprenditori	*Q*.
Spese di trasporto e commissione	*R*.
Totale . . .	*C*.

Persuaso il legislatore di *A* che le scarpe da donna possono essere eseguite nel suo paese egualmente che altrove, vieta l'importazione delle scarpe del paese *B*.

Dopo questo divieto è risparmiato il capitale	*R*.
Sorgono in *A* calzolai pagati col capitale .	*M*.
» concie di pelli	*N*.
» fabbriche d'ornamenti . . .	*P*.
Rimane il guadagno degli intraprenditori . .	*Q*.
Totale . . .	*C*.

Ora il valor *Q*, assolutamente disponibile, può essere impiegato come si vuole, per esempio in suoni e canti, ed ecco un piacere cresciuto. I valori *M* si suddividono in minuti consumi giornalieri, pane, vino, lardo, pasta, riso, tela, cappelli . . . . Questi consumi, nuovamente aggiunti ai consumi primitivi, devono necessariamente accrescere il commercio interno. Si dica lo stesso delle concie delle pelli che, anco non aumentando il valore delle pelli greggie e della corteccia di quercia, somministrano mercedi ai lavoranti. Si ripeta lo stesso raziocinio sulle fabbriche degli ornamenti. Dunque benchè non sia successa alcuna variazione nel capitale *C*, è realmente successo aumento nel commercio: *Quod erat demonstrandum* (Vedi vol. IV, pag. 8 e 9).

Il risultato di questa discussione si è che il governo lasciando generalmente libera l'importazione delle merci estere, procurerà d'escludere a poco a poco quelle che si possono fabbricare nello Stato. Dico a poco a poco, giacchè un'improvvisa proibizione, quando l'industria patria non potesse corrispondere al consumo ed al bisogno dello Stato, renderebbe legittimo il contrabando.

« Non bisogna dimenticare, continua Bentham, i mali « collaterali che accompagnano questo sistema proibitivo. È « una sorgente di false spese, di vessazioni e di trasgres- « sioni.

« La spesa perduta la più apparente è quella de' doga- « nieri, ispettori, guardacoste; ma la più reale è quella « della perdita del lavoro, o il lavoro sterile di quelli che « esercitano il contrabando e di quelli che attendono o fin- « gono di attendere a prevenirlo ».

Questi mali sono gravi gravissimi, nè si può abbastanza inculcare la necessità di minorarli, del che si parlerà nel-l'*Amministrazione delle finanze*.

Ma se si debbe condannare la legge che vieta l'importazione di certe merci, perchè vi sono de' contrabandieri, si dovrà condannare la legge che protegge la proprietà, perchè vi sono de' ladri.

Il travaglio del ladro è certamente un travaglio sterile, come è quello de' contrabandieri.

Per impedire il travaglio del ladro si mantennero in tutt'i tempi e in tutti i paesi de' soldati, de' gendarmi, degli sbirri; come per impedire il travaglio de' contrabandieri si mantengono degli ispettori, de' doganieri, de' *guardacoste*.

Se ogni pezza di panno forestiero che s'introduce in contrabando impedisce che se ne lavori un'altra consimile nello Stato, perchè ne impedisce la vendita, ognuno vede che in quanto agli effetti viene ad essere identicamente lo stesso introdurre merci in contrabando, e rompere violentemente i telari che si trovano nello Stato; e se parimenti è

incontrastabile che i poveri non hanno altra risorsa ed altro patrimonio fuorchè l'industria delle arti, l'impedire che in esse si esercitino, è lo stesso che strappar loro il pane di bocca.

La proprietà non è che un utilissimo monopolio, cioè una somma di vantaggi assicurati ad uno, ad esclusione degli altri. La vietata esportazione delle *suddette* merci estere è un monopolio affatto simile, cioè una somma di vantaggi assicurati ai produttori nazionali, ad esclusione de' forestieri.

Ma voi stesso, mi si dirà, non avete fatto valere l'argomento tratto dai danni che cagionano gli esecutori de' regolamenti annonari? È verissimo; ma

1.° Que' regolamenti sono assolutamente dannosi, principalmente nel commercio interno, ed è stato provato l'opposto della proibizione delle merci estere analoghe alle nazionali.

2.° Ogni arbitrio degli agenti annonari produce un rapido allarme nel commercio de' grani, il che non succede in altro ramo commerciale.

3.° Nel volume VI vedremo che si possono far prevalere le manifatture nazionali sulle estere, senza ispettori e guardacoste.

CAPO III.

Libertà dimezzata, o tratte e dazi.

ARTICOLO PRIMO

GRANI.

Benchè tardi, conobbero finalmente i governi la necessità di lasciar uscire il grano superfluo acciò non rimanesse scoraggiata la produzione. Ma non osando fidarsi all'illimitata e intiera libertà, la dimezzarono, concedendo soltanto di

quando in quando i permessi d'esportare; questi permessi furono detti *tratte*.

Alla concessione delle tratte presiedettero due sentimenti:

1.° Il timor di mancare del necessario;

2.° Il desiderio d'impinguare l'erario coll'assegno d'una gabella.

Secondo che prevalse or l'uno or l'altro di questi sentimenti, furono concesse con maggiore o minore difficoltà le tratte.

Questo metodo fu un passo verso la libertà, aperse il campo alle speculazioni dell'interesse, non lasciò timore di soprabbondanza, quindi incoraggiò la produzione.

In alcuni governi le tratte furono concesse arbitriamente, in altri legalmente.

I. *Inconvenienti delle tratte arbitrarie.*

I. Le tratte arbitrarie si danno tardi, perchè i governi pria di concederle vogliono conoscere la quantità del raccolto e del consumo. Si deduce il raccolto dalle notificazioni dei proprietari, le quali da una parte sono assai lente, dall'altra aprono il campo a mille errori (V. pag. 182). La tardanza delle tratte danneggia

1.° Il proprietario che ha bisogno di vendere presto;

2.° Il negoziante che non può far nascere l'occasione di vendere, ma deve coglierla quando si presenta.

II. Le tratte arbitrarie diminuiscono l'attività de' negozianti onesti, perchè diminuiscono la sicurezza del libero spaccio (V. la pag. 181-187).

III. Queste tratte si concedono più al favore ed all'intrigo che ai bisogni del commercio. Tolti di mezzo i mercanti onorati, il grano cade nelle mani degli intriganti, e sorge il monopolio.

IV. Nel sistema delle tratte esce maggior grano dallo Stato e a prezzo più svantaggioso che nel sistema della libertà. Infatti nell' uno e nell' altro sistema l' esportazione non succede che quando i negozianti vi trovano lucro. Ora nel primo sistema i monopolisti sogliono cagionare momentaneo ribasso allorchè comprano, sì perchè son pochi, sì perchè eseguiscono finte vendite. All' opposto nel secondo sistema, essendo molti, non possono far legge ai proprietari, e comprando a prezzo piuttosto discreto, l' esportazione è minore.

V. Il governo concedendo le tratte, si tira addosso l' odio del popolo. Infatti la libertà d' esportare non essendo accordata che con particolari permessi, il popolo inclina a credere che lo stato di proibizione sia lo stato naturale e legittimo. Egli riguarda questi permessi come ordini di torgli una parte della sua sussistenza per arricchire alcune persone che l'amministrazione protegge. Quest' idea eccita in lui un odio ragionevole; giacchè ogni permesso accordato ad un particolare è un vero furto fatto o al proprietario o al popolo; al primo, perchè se fosse stato libero di portare il suo grano all' estero, l'avrebbe venduto a prezzo maggiore; al secondo perchè senza quel permesso l'avrebbe comprato a prezzo minore.

VI. « Il negoziato dei grani, dice Fabbroni, essendo « ridotto in quel sistema alla semplice vendita all' estero, « fa sì che vi siano abili venditori, ma non già compratori « di grani nel paese. Questi venditori conoscono benissimo « le nazioni che penuriano di grano, ma non già quelle « che ne hanno circostanziale abbondanza: e quanto sono « bravi per l' estrazione a loro pro, altretanto sarebbero in- « capaci a provvedere in tempo di carestia, ancorchè il go- « verno fattosi provisioniere, non slontanasse chiunque dal « pensare di far venire un genere che può essere tassato « arbitrariamente, o requisito ».

II. *Tratte legali.*

All' arbitrio del governo fu in alcuni paesi sostituita la volontà della legge; cioè venne stabilito che il grano potesse uscire dallo Stato finchè rimanesse al di sotto di certo prezzo dalla legge prescritto.

Non saprei ben decidere se questo metodo sia una invenzione italiana o inglese, giacchè, se da una parte, come abbiamo veduto alla pag. 151, fu in uso in Inghilterra sino dal 1463; dall' altra poco dopo la metà del XV secolo trovasi la seguente rubrica XXXIV tra gli Statuti *Tribunorum plebis inclytae civitatis Bononiae*: « *Quod ipsum fru-* « *mentum et bladum impune exportari posset, quando prae-* « *tium frumenti non excederet solidos viginti pro quolibet* « *corbe* ». (Statuti dei Tribuni della plebe dell' inclita città di Bologna: « che il frumento e la biada si possa traspor- « tare lecitamente, quando il prezzo del frumento non ec- « ceda i 20 soldi per ogni corba »).

La Spagna nel 1765 adottò questo sistema, permettendo che il grano potesse uscire liberamente dal regno pe' porti di Cantabria e Santander, sempre che il prezzo non oltrepassasse i 32 reali la fanega, e pe' porti di Asturia, Murcia e Valenza, sinchè non giungesse ai 35. La Fiandra austriaca e la Prussia seguirono lo stesso metodo.

Queste tratte legali vanno scevre di tutti gli inconvenienti che accompagnano le tratte arbitrarie; cionnonostante non sono immuni di alcuni altri, essendochè la fissazione de' prezzi normali richiede molte formalità, ed apre il campo a molti abusi; ed in ispecie

1.° I negozianti si concertano insieme per far decadere sul mercato i prezzi con finti contratti, ne' quali sono venditori e compratori, e la corruzione s' introduce nelle carte di chi li registra e li calcola, e che può essere interessato nel commercio de' grani. Avendo i mercanti già preparato i

convogli sul confine, li fanno uscire precipitosamente appena il prezzo s'abbassa al segno stabilito. In questi casi passando il pubblico dall'abbondanza alla penuria, devono succedere degli sbalzi improvvisi ne' prezzi, il che è sempre nocivo al basso popolo, e sarebbe assai difficile nel caso di libera esportazione.

2.° Il grano non è sempre destinato ad essere venduto all'istante; quindi sia che la speculazione di chi lo comprò tenda all'estero, sia che si ristringa ai mercati nazionali, sia che senza scopo aspetti un aumento di prezzi solito succedere in certe stagioni, è fuori di dubbio che debb' essere collocato in qualche sito. Siano dunque due paesi, uno *A* con tratta legale, l'altro *B* con libera esportazione. Sembra fuori di dubbio che il mercante amerà meglio collocare il suo grano in *A* da cui può trarlo quando vuole, che in *B* da cui non può trarlo che in certo tempo. Dunque se nell' intervallo del ristagno del grano succede carestia, il paese *A* avrà una risorsa che non avrebbe *B*, giacchè da questo il grano sarebbe uscito tosto per timore d'un ribasso che gli vietasse l'uscita.

In generale, ed in parità *di circostanze*, le eventualità per cui il grano può giungere e fermarsi in un paese, debbono essere tanto maggiori quanto è più estesa la facoltà d'esportarlo: dunque le tratte legali tendono a diminuire le risorse dell' importazione in caso di bisogno.

3.° Se il prezzo che regola l'esportazione è troppo alto, l'esportazione non succede; quindi nascono i danni dell' inutile ristagno; se troppo basso, l'esportazione riesce maggiore che nel caso di libertà intiera, giacchè il timore che il grano sia arrestato alle frontiere, se accade improvviso ribasso, ne accelera l'esportazione.

4.° In uno Stato di certa estensione ed in cui la navigazione non permette ai dipartimenti che scarseggiano di trarre grano da quelli che ne abbondano, come per esempio la Francia, il sistema delle tratte legali potrebbe essere nocivo sì ai primi che ai secondi;

autori dello Statuto di Novara, allorchè scrissero : *Item quod si aliquis venerit ad aliquem burgum jurisdictionis Novariae cum aliqua negociatione ad ducendum et ipsam ibi vendere nequiverit, quod liceat ei ipsam reducere retro sine aliquo signo habendo, statuto aliquo in contrarium non obstante* (1). (Se alcuno venisse a qualche borgo della giurisdizione di Novara portandovi qualche merce che non potesse poi vendere , egli potrà riportarla con lui senza metterci alcuno segno , e non ostante alcuno statuto in contrario).

« Ma che il termine per l' estrazione , dice Fabbroni , « che il premio stesso per la introduzione siano inefficaci « provvedimenti alla carestia , non si lasci pronunciare alla « teoria, ma al fatto. La Sicilia, ove son tratte ; la Spagna, « ove è stabilità estrazione per adequato ; e finalmente l'In- « ghilterra stessa, che dell'uno e dell'altro gode, ebbero al- « cune carestie atroci. Si videro diverse volte in quei paesi « molte vittime della fame andar morendo sulle ripe , ove « disputavano il pasto con i bruti; ed ebbe luogo colà que- « sto spettacolo doloroso , in quell' istesso periodo in cui la « Toscana , *benedetta del godimento di una libertà pienissima*, concessa o tollerata, pagò caro il suo pane, ma non « ne mancò, e nemmeno ne ebbe penuria, mentre scarseg- « giava ne' vicini paesi (2) ».

ARTICOLO SECONDO

ALTRE MERCI.

Fu dimezzata la libertà d' introdurre e d' esportare gli altri generi diversi dal grano e del grano stesso, coll' azione de' dazi , facendo cioè pagare qualche cosa all' entrata ed uscita delle merci in ragione del loro peso, misura o valore.

---

(1) *Statuta civitatis Novariae*, pag. 154.
(2) *Provvedimenti annonari*, pag. 101-102.

Tre sono gli scopi de' dazi:

1.° Procurare una risorsa all'erario; e di ciò si parlerà nell' *Amministrazione delle finanze.*

2.° Favorire i prodotti e le manifatture nazionali; ed è l'oggetto di questo articolo.

3.° Ottenere il soccorso e i favori di potenze estere con trattati di commercio; e se ne troverà la discussione nel capo seguente.

§ 1. *Necessità e utilità de' dazi.*

Dimostrano la necessità e l'utilità de' dazi le seguenti circostanze:

I. *L'uso comune di considerare i dazi come risorse erariali.* Siccome tutti i principi riguardano attualmente i dazi come un ramo di finanza, e quindi aggravandone le merci estere importate, ne limitano lo spaccio; perciò se una nazione lasciasse libero corso alle merci estere analoghe alle sue, correrebbe rischio d'essere soppiantata. Infatti il mercato per nesso ai di lei manifattori essendo esteso come 8, mentre il mercato permesso agli esteri s'estenderebbe come 10,

1.° Non potrebbero i primi vendere al prezzo a che vendono i secondi,

2.° Nè ritrarre dal commercio que' capitali che sono necessari alla compra delle migliori macchine. Ora si sa che la mancanza di queste impedisce la perfezione delle manifatture e la bassezza de' prezzi, due qualità necessarie all'estensione dello smercio.

Non sarebbe possibile indurre i principi a privarsi della risorsa de' dazi, come finora non è stato possibile indurli ad ammettere uniformi pesi e misure, benchè tale novità nè sacrifizi richiegga nè dispendi.

Quindi si scorge che la libertà illimitata delle importazioni ed esportazioni, scevra d'ogni vincolo, come predicarono i così detti *economisti*, è una bellissima chimera, simile

affatto alla pace perpetua. Allorchè si riflette che è quasi impossibile unire nello stesso sentimento i cittadini d'una medesima nazione, gli abitanti d'una stessa città, i paesani d'un solo villaggio, talvolta i membri d'una famiglia, è forza conchiudere che la libera liberissima concorrenza di tutti i popoli della terra sopra tutti i mercati, è un vero vaneggiamento dell'intelletto umano in delirio.

II. *La soprabbondanza delle merci nazionali analoghe alle estere.* Finchè vi sarà soprabbondanza di materie prime o manifatture proprie, l'interesse pubblico vorrà che si esporti piuttosto che s'importi, cioè che si estenda lo smercio invece di ristringerlo, affine di procurare maggior vantaggio e ai produttori delle materie e ai manifattori di esse, il che vuol dire che se non si proibirà assolutamente l'ingresso delle merci estere analoghe alle nazionali, se ne dovrà limitare l'esito con un dazio.

III. *La novità delle intraprese.* Nissuno stabilimento novizzo può lottare cogli stabilimenti già adulti; nissuna merce di cui è poco esteso lo spaccio, può stare in concorrenza con una merce simile che si vende sui mercati di più nazioni. La storia de' popoli moderni dimostra che ogni manifattura sorta allo stato di floridezza, fu preservata a così dire nella sua infanzia da assoluta proibizione o forti dazi sull'entrata delle merci estere identiche. Si scorge quindi che lo stabilimento de' dazi deve precedere lo stabilimento delle manifatture, come la siepe deve precedere i vegetabili cui servirà di difesa (1).

---

(1) Ferrier parlando del pesce salato in Francia, e dello stesso salato nelle altre nazioni, dice: « Noi facciamo la pesca lontana come « quella della balena, del merluzzo, ecc.; ma ossia che non adoperiamo processi convenevoli ossia che i nostri bastimenti da pe- « scatori non navighino con sufficiente economia, noi non possiamo « ridurre il pesce salato a un prezzo tanto modico quanto le nazioni

IV. *La mania per le merci estere.* Alla prosperità delle manifatture in uno Stato è necessario pronto e facile smercio. Per ottenere questo scopo fa d' uopo che le manifatture nostrane si vendano a più basso mercato che le straniere, giacchè senza questo vantaggio, supposta uguale bontà, le merci straniere otterrebbero sempre la preferenza, solamente perchè sono straniere. Ora si abbassa rispettivamente il prezzo delle merci nostrane assoggettando ad un dazio le straniere analoghe. In qual modo poteva l' Italia migliorare i suoi vini, allorchè in mezzo all' immensa popolazione dell' antica Roma altri vini non avevano credito che quelli della Grecia, dell' Arcipelago e dell' Asia? Questa preferenza pei vini forestieri è stata, come tutti sanno, una delle cause per cui gli Italiani anco ne' secoli moderni hanno trascurata la fabbricazione de' vini, benchè il loro clima somministri tutti gli elementi per farli ottimi.

V. *La scarsezza de' capitali.* Allorchè gli esteri all' esteso commercio florido uniscono grossi capitali, possono comprare le nostre materie prime a maggior prezzo che i nostri manifattori. Si procura a questi un vantaggio su quelli imponendo un dazio sull' uscita delle materie nazionali.

VI. Allorchè una *manifattura è caricata d' un' imposta nel nostro Stato, e ne va esente nell' estero*, è chiaro che,

---

« rivali. D'altra parte la pesca nazionale non basta al consumo; bi-
« sogna dunque ricorrere a quella degli esteri, ma è di evidenza che
« se fosse ammessa liberamente nel mercato interno sarebbe preferita
« alla pesca indigena la cui rovina sarebbe infallibile. Si previene
« questo inconveniente tassando il pesce straniero a 40 franchi. Que-
« sta tassa considerevolissima ristabilisce in circa l' equilibrio. In tal
« guisa incoraggiti li armatori raddoppiano di zelo e d' industria af-
« fine di moltiplicare le loro spedizioni. Ogni anno acquistano espe-
« rienza e diminuisce insensibilmente il nostro consumo in pesce
« estero ». (*Du Gouvernement considéré dans ses rapports avec le commerce*).

mercanti esteri potendo vendere a minor prezzo sul nostro mercato, toglierebbe lo smercio ai fabbricatori nazionali. In questo caso lo stesso Smith conviene essere necessario che un dazio tolga all' estera manifattura la preponderanza, e l' abbassi al livello della nazionale (1).

---

(1) Dopo d'avere concessa queste proposizione, Smith dimanda se la merce trasportata da un paese sciolto dalle tasse sui consumi ad altro paese che vi è soggetto, debba essere caricata di dazio, e risponde negativamente, benchè il caso sembri affatto identico con quello che è addotto nel testo. Le ragioni per le quali Smith ammette questa diversità di pareri sono le seguenti:

1.° Non è facile cosa il sapere in qual proporzione la tassa sui consumi di prima necessità influisca sull' aumento del prezzo di ciascun prodotto (*a*).

2.° Le tasse sui consumi, relativamente al popolo, producono lo stesso effetto che produce un terreno povero ed un cattivo clima. E siccome in questo secondo caso sarebbe assurdo il regolare il modo con cui ciascuno deve dirigere i suoi capitali e la sua industria, così debb' esserlo parimenti nel primo (*b*); fa d'uopo lasciare a ciascuno cura di trovar l' impiego più vantaggioso nel mercato nazionale o straniero (*c*).

3.° Caricare di dazi i prodotti stranieri, perchè ne sono carichi i prodotti nazionali, sarebbe un modo assurdo di rimediare al male risultante dalla tassa sui consumi di prima necessità (*d*).

(*a*) Questa ragione dimostra che converrà far uso di maggiore perspicacia nel calcolare il dazio, ma non ne indebolisce la necessità.

(*b*) Fa d'uopo dire al contrario, che siccome le circostanze fisiche che vincolano i manifattori sono una ragione per prestare soccorso a questi contro le manifatture estere cresciute in clima migliore, così le tasse sui consumi che agiscono come le circostanze fisiche, giustificano lo stesso soccorso.

(*c*) Perchè non adducete questa ragione pel caso esposto nel testo, e pel quale permettete un dazio?

(*d*) Quando non vi sia altro mezzo, ci permetterete di far uso di quello che suggerite voi stesso in caso simile.

§ 2. *Principii regolatori dei dazi riguardati come influenti sulla produzione.*

Lo scopo de' dazi considerati dal lato delle produzioni nazionali essendo di procurare

1.° Al popolo la massima somma possibile di lavori;

2.° Alle merci la massima estensione possibile di mercato e celerità di smercio;

Risultano le seguenti massime direttrici del sistema daziario:

I. I dazi debbono essere stabiliti sui confini degli Stati, perchè a difesa di tutti i nazionali son posti, non di alcuni solamente.

Siccome per l'addietro i governi consideravano i dazi *più come risorse fiscali che come mezzi per favorire l'industria*, quindi moltiplicarono i dazi nell'interno dello Stato, e ne stabilirono sui confini d'ogni provincia, d'ogni distretto, d'ogni contado, cosicchè non si poteva far poche leghe senza essere arrestato da un doganiere. Conseguenze necessarie di questo metodo erano

1.° Lentezza ne' trasporti commerciali;

2.° Danni alle merci poco durevoli;

3.° Diminuzione di commercianti, giacchè *a misura che cresce la somma delle vessazioni, decresce il numero di quelli che vi si vogliono assoggettare*;

4.° Eccessiva moltiplicazione di guardie e d'ispettori.

« L'uomo, dice saggiamente Beccaria, s'arresta in una « carriera piena d'inciampi e di pericoli, dove ad ogni mo« mento deve anticipare con proprio incomodo un valore « che tardi sarà ricompensato, e meno sicuramente lo sarà « a misura che sia esso più grande e più insuperabile ».

II. Il dazio sull'uscita delle merci nazionali deve decrescere in ragione de' lavori che subirono; quindi il dazio sarà

1.° Massimo per le materie grezze che è facile lavorare nello Stato;

2.° Medio per le materie che furono in parte lavorate;

3.° Minimo o nullo per le materie già ridotte a manifattura perfetta.

A norma di questi principii l'esportazione delle seguenti merci dalla Francia venne calcolata come segue:

Merci esportate.	*Dazio, al quintale*
Ghisa	fr. 5. 10
Ferro bianco	» 2. 55
Cera gialla	» 10. 02
Cera imbiancata	» 1. 02
Tabacco indigeno in foglia .	» 7. 00
Tabacco fabbricato	» —. 51
. . . .	(1)

(1) Contro l'esposto principio obbietta il dottissimo sig. Simonde: « Siccome non si può mettere imposta sopra li esteri se non a « misura che si possiede il monopolio delle merci che loro si vende, « così in ogni altro caso bisogna affrancarli di ogni diritto di uscita; im- « perocchè non si può sottometterli a diritti senza diminuire il consumo « degli esteri; una imposta sopra l'uscita delle materie grezze o la « sua proibizione non aumenteranno i capitali nazionali per metterli in « opera; una imposta sopra quella delle materie lavorate non au- « menterà il numero de' consumatori nazionali: l'uno e l'altro ten- « dono dunque direttamente a diminuire la produzione poichè pri- « vano i produttori di consumatori esteri senza loro sostituirne altri ».

Le riflessioni che si trovano nell'antecedente paragrafo, fanno ampia risposta a questa obbiezione. I fatti le confermano. « Sotto il « felicissimo nostro governo, diceva Beccaria parlando de' gelsi, alla « voce rianimatrice di tanti sovrani provvedimenti si è rinvigorita un « poco una tale coltura in questo paese. Fissato il tributo alle terra

III. Il dazio sull'entrata delle merci estere deve decrescere in ragione de' lavori di cui sono suscettibili, e crescere in ragione de' lavori che già subirono: quindi debb'essere riservato il dazio

1.° Massimo alle manifatture pienamente perfette;

2.° Medio alle manifatture appena abbozzate;

3.° Minimo o nullo ai generi grezzi, sui quali può esercitarsi tutta l'industria degli artisti.

A norma di questi principii l'importazione delle seguenti merci in Francia venne calcolata come segue:

Merci importate.	*Dazio, al quintale*
Ghisa	fr. 4.
Ferro in verghe	» 6.
Ferro bianco	» 8.
Guado verde	» 2.
Guado macinato	» 15.
Zucchero grezzo	» 55.
Zucchero raffinato	» 100.
. . . .	. (1).

« sull'attuale loro stato di coltura, si è animata dal bisogno e dal« l'attività la coltura de' gelsi, che danno un accrescimento di ren« dita senza un accrescimento di tributo. Sortiva raccolta la seta « dalle mani inoperose de' nazionali per correre al di fuori ad essere « travagliata da mani forestiere e nemiche, che ci rendevano tribu« tarie dei nostri prodotti; l'ostacolo d'una gabella ha fermato que« sta materia prima, che nelle parti tutte dello Stato si diffonde, e « si lavora da mani cittadine e sociali ». (Tom. I, pag. 237).

(1) Sono saggissimi i riflessi del sig. Simonde sulla necessità di sciorre da ogni dazio le materie estere che abbisognano alle nostre arti:

« Ogni materia prima dovrebb' essere libera da ogni tassa al suo « ingresso sul territorio della Repubblica: quest'assioma è il solo forse

Le due antecedenti massime vogliono essere modificate secondo le circostanze particolari degli Stati, abbondanza o scarsezza delle materie prime, facile o difficile introduzione della loro coltura, esistenza o mancanza delle manifatture, perfettibilità delle fabbriche introdotte o da introdursi.

Al tempo in cui Colbert fu nominato controllore generale, il sistema daziario era sì male organizzato in Francia che i dazi più gravosi si esigevano sulle manifatture nazionali esportate, e i più lievi sulle manifatture estere importate.

IV. « Il dazio, dice Beccaria, deve essere previamente « calcolato sulla differenza dei valori della materia venduta « al di dentro e al di fuori. Quando la differenza, ossia « l'eccesso del prezzo forestiero sul nazionale sarà maggiore; « ed il trasporto sarà più piccolo e più corto, tanto il da- « zio dovrà essere più forte. Per lo contrario quando a dif- « ferenza di questi prezzi e più lungo e più dispendioso sia « il trasporto, tanto il dazio dovrà essere più piccolo, sino « ad essere perfettamente inutile a questo oggetto (1) ».

Risulta da questo principio che il dazio non deve essere lo stesso in tutti i punti della circonferenza dello Stato,

---

« a riguardo del quale tutti i sistemi di economia politica siano per- « fettamente di accordo; e perciò strano che non sia stato adottato « nella legislazione delle nostre dogane. Se non si considera che il « consumo interno di queste materie dopo che saranno lavorate, sic- « come esse possono passare per dieci mani differenti prima di per- « venire al consumatore, questi rimborsando anticipatamente il de- « naro di tutti quelli che li hanno comperati e rivenduti, l'accidente « può equivalere per lui a due o tre volte l'ammontare della imposta. « Tassare la materia prima è di tutte le maniere di levare una con- « tribuzione la più costosa per lui; l'aumento del prezzo che ne ri- « sulta in pari tempo che aggrava la spesa del Francese, distrugge « ogni commercio con l'estero, che si procurerà d'altrove ciò che si « è fatto rincarire imprudentemente » (*De la richesse commerciale*, tom II, pag. 233-234).

(1) Tom. I, pag. 303.

principalmente se questo è alquanto esteso, e la sua linea di confine scorra per terre e per acque, per monti e per pianure (per cui riescono più o meno costosi i trasporti), e trovi nel suo corso abbondanza o scarsezza ne' diversi punti a fronte dell' estero. Se per esempio un dazio ristringesse l'uscita de' vini del regno Lombardo-Veneto, non dovrebbe certamente essere lo stesso alla periferia dell'Adda che ne abbonda, come a quella dell' Olona che ne scaseggia.

V. Per la stessa ragione per cui nella concorrenza tra le merci estere e le merci nazionali il governo aggiunge un aggravio alle prime, acciò le seconde non restino soccombenti, per la stessa ragione, dissi, dalle nazioni dotate di marina s'accrescono i dazi sui mezzi di trasporto se esteri, si diminuiscono se nazionali. Per esempio il tabacco in foglia trasportato in Francia da bastimento straniero paga 100 franchi il quintale, e da nazionale 80 solamente. Acciò l' utilità de' trasporti accrescesse la ricchezza della nazione, il sommo pontefice Pio VI ordinò con editto 3 gennaio 1788 che tutte le merci le quali si introducessero nello Stato pontificio, e che rispettivamente dal medesimo si estraessero col mezzo di navi nazionali o spettanti ai nazionali, godessero del rilascio della sesta parte delle prescritte gabelle (1).

---

(1) E queste viste di Sua Santità, dirette ad incoraggiare la navigazione mercantile nello Stato pontificio, dice il sagacissimo monsignor Vergani, sono tanto più sensate e da encomiarsi che niente manca al medesimo di ciò che si richiede, onde possa in questa parte assicurarsi i più brillanti successi. Esso abbonda di tutte le differenti specie di legnami necessari alla costruzione delle navi, e ad un segno tale che regolarmente in ciascun anno se ne trasmette agli esteri una considerevole quantità. Nè solo esiste il genere, ma si trova inoltre già introdotta l' arte di metterla in opera. I porti dell' Adriatico, testè nominati (Rimino, il Cesenatico, Pesaro, Sinigaglia, Ancona, il porto di Recanati, il porto di Fermo, Grottamare, S. Benedetto), sopratutto si distinguono in questo oggetto della lavorazione delle

VI. Sia che i dazi si riguardino come risorse di finanza o come sostegni della produzione nazionale, vogliono essere moderati,

1.° Perchè, secondo il notissimo detto di Swift, nell' aritmetica delle finanze due e due non fanno quattro, ma spesso quattro e quattro non fanno che uno, giacchè l'eccessivo dazio diminuisce il consumo dell'oggetto daziato;

2.° Perchè il dazio troppo forte fa sparire la sorgente sopra cui è posto, e invece di favorire la produzione nazionale, la distrugge. Il grave dazio sull'uscita delle manifatture di bambagia di Lecce e d'Otranto, dice Palmieri, le fece decadere nel regno di Napoli, ove daprima erano ricercatissime e floridissime;

3.° Perchè a misura che il dazio è più forte, va estendendosi in molti il desiderio di fare il contrabando, e questi trovano facilmente de' complici e de' rivenditori per cui s' organizza e sorge contro la finanza una forza, che tutta la sagacità de' ministri e la vigilanza delle guardie non può distruggere;

4.° Perchè dai forti dazi nascono necessariamente le rappresaglie.

« L'aumento dei diritti (daziari), diceva Palmieri, se « si avanza sino al segno che produca lo stesso effetto della

---

navi, in alcuni di essi, come per esempio in Sinigaglia, questa è talmente accreditata che continuamente se ne fabbricano per conto degli esteri. Egualmente si ritrova nello Stato pontificio la canape per uso delle vele e de' cordaggi; anzi e per la copia e per l' eccellente qualità di un tal genere, è da noi che le altre nazioni tirano la maggior parte di quella che consumano per questo doppio uso dei cordaggi e delle vele. E infine noi non manchiamo neppure delle vettovaglie necessarie per l' approvvisionamento delle navi, ed anche in questa parte noi ne trasmettiamo continuamente agli esteri una prodigiosa quantità. *Della importanza e dei pregi del nuovo sistema di finanza dello Stato pontificio*, pag. 186-187.

« proibizione, e chiuda affatto l'entrata alle merci straniere, « potrebbe eccitare le doglianze e le rappresaglie di quelle « nazioni, le quali quantunque regolino queste cose in casa « propria come meglio lor torna conto, pretendono che altri « non possa farlo nella sua. Avvegnachè tali pretensioni non « sembrino troppo giuste nè troppo discrete, pure si veg- « gono ne' fogli pubblici avanzate al più potente sovrano « d'Europa dagli Inglesi e dagli Olandesi. Che non faranno « contro i men potenti, se dubitano che possa minorarsi o « cessare affatto il tributo che ne ricevono? Egli è vero che « noi (Napoletani) più di tutti potremo bravare questa so- « verchieria, poichè di tutti men soggetti alle rappresaglie; « giacchè quello che si prende da noi è necessario, e non « si potrebbe avere così facilmente d'altronde, e ciò che ci « si dà è superfluo (1). Ma ogni briga ed imbarazzo di- « spiace ».

VII. La quota imposta dalle tariffe daziarie dovendo essere determinata con precisione, risulta riprovevole il me-

---

(1) « Si propose al parlamento d' Inghilterra di non prender più « la seta d'Italia per l'uso delle proprie fabbriche, e di servirsi piut- « tosto di quella delle Indie e delle proprie colonie; ma tal propo- « posizione fu generalmente rigettata, essendosi considerato che il « chiudere nell' Inghilterra l'entrata alle sete d' Italia, avrebbe po- « tuto farla chiudere in Italia a' salumi inglesi, con danno gravissimo « di quella nazione. Per questa volta dunque l' Italia deve alla grata « accoglienza che fa al baccalà, che le sue sete sieno ben ricevute. « Ma se si chiudesse dall' una e l' altra parte egualmente la porta a « tali merci, chi vi perderebbe? L' Inghilterra sarebbe priva di un « grosso introito, senza saper che fare de' suoi salumi. L' Italia non « ha tanto introito per le sue sete, quanto soffre di esito per i sa- « lumi stranieri; e da tali circostanze sarebbe obbligata a far uso « migliore e più vantaggioso delle sue sete, e procurare loro un' u- « scita in altra forma più utile alla nazione. La natura colle produ- « zioni particolari, concedute a certe regioni, difende i popoli deboli « dall' intiera oppressione ». (PALMIERI, tom. I. pag. 251-255).

todo di far pagare il negoziante a norma della stima fatta dal doganiere. Infatti, questo metodo (sia che il doganiere s' inganni per ignoranza, sia che ceda all' impulso dell' affetto o dell' odio)

1.° Può alterare le rispettive forze de' negozianti, aggravando più l' uno che l' altro;

2.° Può opporsi allo scopo cui tendono i dazi, sconvolgendo i rapporti tra i prezzi delle merci interne ed estere;

3.° Fa perdere molto tempo al commercio;

4.° Accresce l' odiosità contro il sistema daziario, autorizzando i lamenti per causa di reali o supposti arbitrii.

Per isfuggire questi inconvenienti si sostituì alla tassa desunta dalla stima, la tassa in ragione di peso e di misura per ciascuna classe di merci.

Questo secondo metodo porta seco necessariamente l' incongruenza d' assoggettare allo stesso pagamento delle merci di valore molto diverso, perchè molto diverse nelle qualità, benchè uguali nel peso e nelle dimensioni.

In questi casi alcuni governi ricorrono di nuovo alla tassazione per stima, ma ne ristringono gli inconvenienti entro più angusti confini, col prescrivere che succedendo controversia tra il negoziante e lo stimatore, sia questi tenuto ad acquistare la merce, giusta la stima fatta dal negoziante, e dargli di più, a titolo di lucro mercantile, la sesta parte, oltre il prezzo della merce.

VIII. Per quanto modici siano i diritti daziari, un grosso bastimento può essere occasione del gravoso sborso di più di 100,000 lire. Se il negoziante fosse obbligato a pagare il dazio all' istante, talvolta impreveduto, in cui riceve quel carico, potrebbero risultare de' gravi incomodi, modestia e tortura al commercio. I governi saggi sogliono prevenire questi inconvenienti, lasciando al mercante certa dilazione al pagamento. Così il governo francese concede il credito di due mesi estensibili sino a quattro pel pagamento del dazio sugli

zuccheri destinati alle raffinerie nazionali, e sino a dodici pe' tabacchi; succede quindi talvolta che la merce è già entrata nel circolo della consumazione, pria che ne sia stato pagato il dazio.

IX. Egli è evidente che il dazio sull'importazione necessario per favorire i prodotti nazionali, potrebbe arrenare il commercio di trasporto di quelle merci, che non consumate nell'interno, passano all'estero; giacchè il prezzo della merce aumentato del dazio potrebbe ritenere gli esteri dall'accettarla. In questo caso la nazione perderebbe i vantaggi del commercio di trasporto. A scanso di questo danno, sogliono gli Inglesi restituire all'uscita della merce quel dazio che ricevettero all'entrata, e questa restituzione si chiama *drawback*. Ma forse il rimedio è peggiore del male, giacchè i mercanti, appena usciti dal porto, scaricano il vascello sulle coste, e quindi tornano ad uscire, onde ricevere rimborso per un dazio che non pagarono. Perciò al *drawback* degli Inglesi sono stati sostituiti altri espedienti, de' quali parlerò nel seguente capitolo.

X. Acciò le manifatture forestiere non si usurpino il privilegio accordato alle nazionali, cioè, acciò non entrino nelle circolazione senza avere pagato il dazio, è necessario un segno che faccia conoscere le une e le altre; questo si ottiene coll'apposizione de' bolli cui si assoggettano entrambe. « Senza « questi contrasegni, dice il sullodato monsignor Vergani, « vi sarebbe sempre un tal pericolo, e per realizzarsi non « si avrebbe che ad introdurre furtivamente nello Stato le « predette manifatture forestiere, mentre allora resterebbero » confuse colle somiglianti manifatture del paese; ma la cosa « procede diversamente, ove sia stabilita la legge che ob- « bliga le manifatture nostrali ad avere una caratteristica ed « un particolar contrasegno. Data questa legge, non gioverà « più di aver passato felicemente la linea del confine colla « manifatture forestiere, e senza esser sorpreso dalla guar- « dia. Esse saranno sempre perseguitate in qualunque luogo

« si trovino, subito che siano destituite del bollo solito ap-
« porsi alla stessa manifattura forestiera nell' atto della sdo-
« ganazione, e non potranno più confondersi colle nazionali,
« giacchè queste pure debbono avere il loro contrasegno.

« O bisogna dunque negare che le gabelle sull' intro-
« duzione delle merci forestiere abbiano una influenza di-
« retta e necessaria sul prosperamento dell' industria delle
« arti, conforme la ragione, il consenso di tutti gli scrittori (1),
« e l' esempio di tutti gli attuali governi d' Europa lo di-
« mostrano, ovvero conviene confessare che questa istitu-
« zione dei bolli per le manifatture nostrali è visibilmente
« diretta al vantaggio dell' industria stessa, giacchè senza di
« essa le gabelle medesime riuscirebbero del tutto elu-
« sorie ».

Acciò il lettore possa formarsi una compiuta idea dei diversi usi ed abusi fatti dell' istituzione de' bolli, aggiungo la nota (2).

---

(1) Questo non è esattamente vero, giacchè sì i discepoli di Quesnay che quelli di Smith opinano diversamente, e alla libera introduzione delle merci estere fanno andare compagna la prosperità delle manifatture nazionali.

(2) « In molti Stati si è andato ancora più avanti, e oltre a que-
« sti bolli di nazionalità se ne sono prescritti degli altri per dinotare
« la qualità e perfezione delle manifatture. Un atto del Parlamento
« d' Inghilterra, passato nel quarto anno del regno di Giacomo I, fissa
« non solo la larghezza delle differenti specie di drappi, e il peso
« delle pezze, ma la loro lunghezza ancora, essendo stati creati de-
« gl' ispettori per procurarne l' osservanza; e l' incombenza dei quali
« era, come lo è tuttavia, di esaminare tali stoffe, e di apporvi il
« piombo, quando abbiano le qualità che si richieggono. Ma a que-
« sta istituzione è stata data una estensione molto più grande in
« Francia sotto il regno di Luigi XIV, stante le cure del signor
« Colbert: secondo i regolamenti generali del mese di agosto 1669,
« concernenti le manifatture di lana, come pure i decreti del Con-
« siglio, dei 4 novembre 1687 e 7 agosto 1693, ogni pezza di stoffa

A norma di quanto ho detto di sopra e di quanto è stato esposto nell'antecedente volume, l'*istituzione de' bolli* si ristringe ai seguenti usi:

« di tale materia doveva onninamente esser munita di parecchi bolli « e contrasegni, cioè 1.° dell'artefice dal quale era stata fabbricata, « e che si soleva apporre nel principio della pezza stessa con della « lana di un colore diverso dal restante, e conteneva, senza alcuna « abbreviatura, il nome, cognome e dimora dello stesso fabbricante; « 2.° di quello del tintore dal quale veniva colorata, e consistente « in un piombo applicato parimenti alla testa della stoffa; 3.° di « quello delle guardie o giurati destinati a visitarla nel luogo della « fabbricazione, e che consisteva pure in un piombo il quale si de- « nominava bollo di fabbrica; e finalmente del bollo dei maestri e « guardie della drapperia, e che significava di essere stata vista e vi- « sitata nella città o fiera, dove si esponeva alla vendita. Parimenti « i drappi d'oro, di argento e di seta, e di tutte le altre specie di « stoffe non potevano essere esposte alla vendita, se prima non ve- « nivano corredate del marco o contrasegno dell'artefice che le aveva « fabbricate, e di quello dei maestri e guardie che le avevano visitate « per assicurarsi della loro bontà. Una tale disposizione è stata ordi- « nata coi regolamenti di marzo e luglio del 1667. Il regolamento « del 4 gennaro 1701 prescrive che i tessitori non possano consegnare « ai mercanti alcuna pezza di fustagno e di basino, che non sia mu- « nita del piombo di visita dei giurati delle loro università. Le tele « di lino e di canape, secondo i regolamenti dei 14 agosto 1667 e « 20 gennaio 1680, dovevano avere il contrasegno del luogo in cui « erano state fabbricate, ed inoltre quello del sito in cui si traspor- « tavano per esser esposte alla vendita; ambedue i quali contrase- « gni s'imprimevano alle due estremità di ciascuna pezza con del nero « di fumo stemperato nell'olio. E infine, secondo un decreto del Con- « siglio del 10 agosto 1700, oltre al dovere i fabbricatori imprimere « con un ferro caldo sui cappelli le lettere iniziali del loro nome e « cognome, erano tenuti di designare nella stessa guisa le materie « delle quali i cappelli stessi erano composti, cioè un *C* per quelli « di puro castoro, un *D* e un *C* per i mezzi castori, un *M* per gli « altri formati di parecchie sorti di peli tanto con castoro che senza, « e finalmente un *L* su di quelli di semplice lana. Molti altri rego- « lamenti sono stati emanati dal monarca indicato, circa al bollo di

1.° Assicurare il governo che fu pagato il dazio d'importazione;

2.° Garantire ai cittadini la qualità d'una merce che essi non possono distinguere coi loro sensi, per esempio il titolo dell'oro e dell'argento;

3.° Garantire agli stessi la giustatezza de' pesi e delle misure;

4.° Garantire agli esteri la qualità delle merci spedite in grosso, onde scemare l'incomodo e il danno delle ispezioni, e mantenere il credito delle fabbriche nazionali; ne somministravano un esempio i panni bollati in Francia e i barili di pesce in Olanda.

« altre manifatture nazionali, non essendovene assolutamente alcuna « la quale non sia stata assoggettata a questo peso. Gli stessi lavori « di ferro non ne furono esentati, essendo stato per essi stabilito un « marco particolare, e creati degli ufficiali a bella posta per apporre « velo nel luogo stesso della fabbrica.

« I nostri manifattori, i quali mostrano tanta avversione in sot« toporsi al semplice regolamento dei bolli nazionali, ritroverebbero « estremamente onerosa l'accennata ulteriore estensione del regola« mento stesso, e griderebbero altamente, che l'industria deve es« ser libera, e che l'assoggettarla a tante regole è lo stesso che man« darla del tutto in rovina. Ma in una maniera affatto diversa pen« sarono Luigi XIV e il di lui valente ministro, nè certamente s'in« gannarono, giacchè all'ombra di questi regolamenti videro nascere « e dilatarsi tanto le manifatture del regno. Una falsa idea di uti« lità e l'apparente ragione che il genio delle arti deve godere di « una totale indipendenza, fecero circa a quindici anni fa proscrivere « tutti questi regolamenti; ma gli effetti non corrisposero punto ad « una tale teoria. Il regno si riempì in un momento di cattive ma« nifatture, che in breve tempo avrebbero interamente rovinata la « riputazione delle fabbriche francesi; così pochi mesi dopo le re« gole ripresero il loro vigore ». *Della importazione e dei pregi del nuovo sistema di finanza nello Stato pontificio*, pag. 239-245.

§ 3. *Risposta alle obbiezione.*

Obbiezione prima.

« Quando si vuol far servire le imposte, dice Bentham,
« come mezzi indiretti d'incoraggimento o di scoraggimento
« per tale o tale specie d'industria, il governo non riesce
« che a disordinare il corso naturale del commercio ed a
« dargli la direzione meno vantaggiosa (1) ».

Risposta.

Il corso del commercio abbandonato a sè stesso, ossia il corso naturale, non è sempre il più utile, come non lo è sempre nè il corso delle acque nelle campagne, nè il corso del suco negli alberi; il governo può così dirigere il primo, come l'agricoltore i due altri.

Lasciando i paragoni, soggiungerò che tutta la storia smente la proposizione di Bentham, il che consta in parte dai fatti esposti nel IV volume. Il lettore ritroverà una serie di nuovi fatti dimostranti lo stesso risultato nella nota (2).

---

(1) *Bibl. Brith.*, n. 457-458, pag. 81.

(2) Monsignor Vergani, nella sua sensatissima opera *Sul nuovo sistema di finanza nello Stato pontificio*, ne sviluppa la felice influenza sulle manifatture nazionali parlando della fiera di Sinigagalia. « I bor-« dati, sorta di tessuto rigato composto di filo e cotone, del quale « si veste il basso popolo in una gran parte dello Stato pontificio, « provenivano tutti dal Levante all'occasione della fiera, tanto che « in più luoghi dello Stato medesimo, come per esempio a Bologna, « hanno essi la denominazione di tele di Sinigaglia. Ne fu imitata, « pochi anni sono, in Sinigaglia stessa la fabbricazione, ma non fece « che deboli progressi sino all'epoca dello stabilimento delle dogane. « Fu allora che questa si aumentò mirabilmente tanto in detta città,

Obbiezione seconda.

« Quando invece di una proibizione assoluta si obbliga « soltanto l'importatore a pagare un diritto, allora si dà al « produttore dello interno il privilegio di levare il prezzo dei

---

« quanto in Ancona, in Fano e in altri luoghi, di modo tale che « al presente non solo i bordati forestieri non s'introducono più nello « Stato pontificio, ma i nostri invece vengono acquistati dai forestieri « medesimi. I contadini della Marca e dello Stato d'Urbino sogliono « far uso nell' interno delle proprie abitazioni, per l'oggetto di rin- « chiudervi le loro vesti, di una sorta di casse di legno dipinte gros- « solanamente, e del valore dai dieci sino ai venti paoli. Queste casse « prima del predetto nuovo stabilimento delle dogane provenivano in- « tieramente da Venezia, dove unicamente si fabbricavano; ma al dì « d'oggi delle estere o non ne vengono più affatto, o solamente una « molto piccola quantità, mentre sono state imitate benissimo in Si- « nigaglia. Prima della stessa nuova legislazione di finanza la fiera e « per conseguenza lo Stato restava inondato da' vetri forestieri, ed « ora all' opposto le sole fabbriche di Pesaro provvedono l'intiero bi- « sogno, e questa stessa città trasmette ancora dei molto valutabili « lavori di cristallo, ed altre molte manifatture, come fustagni, lavori « di seta, cardi servibili per uso dei cappellari e de' lanari, manifat- « ture tutte che in addietro non si tiravano che dagli esteri dominii. « Il cremor di tartaro, ingrediente così necessario per tante manifatture « e di un uso si esteso prima del nuovo sistema delle dogane, veniva tutto « dalle estere fabbriche, e il peggio si era che queste fabbriche venivano « quasi tutte alimentate colla materia prima dello Stato pontificio; ma « da quattro anni a questa parte se ne è introdotta la lavorazione in Fa- « no, Pesaro e Ancona, ed in modo sì esteso e con successo sì prospero « che al presente queste tre fabbriche ne inondano la fiera, e da uno « stato totalmente passivo, in cui per lo passato eravamo per questo « capo, siamo pervenuti in così poco tempo ad un commercio del « tutto attivo. La manifattura tanto interessante delle cotonine per « uso delle vele, prima dello stesso nuovo regolamento delle finanze, « era quasi del tutto sconosciuta nello Stato pontificio, ed ora si « fabbrica in un modo molto esteso nel porto di Fermo ed in An- « cona, dai quali due luoghi se ne manda in fiera una prodigiosa

« prodotti analoghi di tutto l'ammontare del diritto, e si fa « questo premio dal consumatore. Così se introducendo « una dozzina di piatti di terraglia che vale tre franchi, si « fa pagare un franco alla dogana, il negoziante di qualsiasi « nazione è obbligato di esigere quattro franchi dal consu- « matore; lo che permette al fabbricatore dello interno di

---

« quantità. Nella predetta città di Ancona, come anco in quella di « Foligno sonosi introdotte moltissime fabbriche di sapone perfettis- « simo, e queste ne mandano in fiera una quantità sì vistosa che ora « pressochè niente ne viene più da Venezia. Sellano, piccola terra, « sotto il governo di Spoleto, nella quale da tempo immemorabile si « fabbricano le lime e le raspe, dopo quest'epoca delle nuove dogane « ha talmente estesa una tale manifattura, e ne fornisce la fiera di « tanta quantità, che non solo se ne provvedono gli statisti, ma si « trasmettono eziandio agli esteri. Rimini, dopo l'epoca della predetta « nuova legislazione, trasmette in fiera, e in una quantità rispettabile, « gli ombrelli e gli altri lavori di tela incerata, che in addietro pro- « venivano da Firenze e da Genova. I cappelli di paglia, le sporte « ed altri consimili lavori, che in passato venivano dalla suddetta « città di Firenze, al presente si fabbricano con gran perfezione in « monte Vidon Corrado, uno dei castelli di Fermo, che ne trasmette « in fiera un'assai grande quantità. Spoleto manda in fiera un nu- « mero rispettabile di cappelli di feltro, tanto grossolani che fini, e « questi vengono ancora da Cesena. Jesi, Castignano, Monte Albod- « do spediscono alla fiera una quantità grande di tela di lino e di « canapa, tanto liscia che in opera. Parecchie altre manifatture si « mandano in fiera da molte altre parti dello Stato, che sarebbe « troppo lungo il riferire. Bologna solo ne spedisce un numero pro- « digioso; e niona di tutte queste manifatture resta invenduta. Que- « sti sono fatti a tutti noti, o che ognuno potrà di leggieri verifica- « re; ma questi stessi fatti faranno altresì vedere a chiunque, come « il nuovo regolamento di finanza, anche all'occasione della fiera « di Sinigaglia, ha contribuito a promovere i veraci interessi dello « Stato ». *Della importanza e dei pregi del nuovo sistema di finan- za dello Stato pontificio, Discorso di monsignor Paolo Vergani*, pa- gina 300-306.

« far pagare piatti della stessa qualità sino a 4 franchi la « dozzina. Non lo potrebbe se non vi fosse dazio, perchè il « consumatore ne troverebbe di simili per tre franchi: al fab- « bricatore si dà adunque un premio uguale al dazio e que- « sto premio è pagato dal consumatore (1) ».

Risposta.

È verissimo che il dazio accresce la spesa del consumatore, ma previene una perdita maggiore nella nazione. Infatti siano consumati annualmente in paese piatti 10,000,

Non esistendo il dazio, la spesa del consumatore sarebbe . . . . fr. 30,000.
Esistendo il dazio . . . . sarà » 40,000.

Il dazio cagiona dunque al consumatore la maggiore spesa di . . . . fr. 10,000.
Ma se non esistesse il dazio, i piatti nazionali resterebbero invenduti, e la perdita della nazione sarebbe . . . . » 30,000.

Il dazio conserva dunque allo Stato il guadagno di . . . . fr. 20,000.

Obbiezione terza.

« Si dirà, continua Say, essere buono che la nazione « sopporti l'inconveniente di pagare più caro la maggior « parte delle derrate per godere il vantaggio di produrle;

(1) SAY, *Traité d'économie politique*, tom. I, pag. 201. — SISMONDE, *Richesse commerciale*, tom. II, pag. 159-160. — SMITH, *Richesses des nations*, liv. IV, chap. 2 e 3.

« che almeno allora i nostri operai e i nostri capitali sareb-
« bero adoperati a quelle produzioni e che i nostri concit-
« tadini ne ritraggono i profitti?

« Risponderò che i prodotti esteri che noi avremmo « comperati, non avrebbono potuto esserlo gratuitamente: « noi li avremmo pagati con valori di nostra propria crea- « zione, che avrebbono del paro adoperato i nostri operai « e i nostri capitali; non bisogna perdere di vista che in ef- « fetto noi comperiamo sempre prodotti con prodotti. Quello « che meglio ci conviene, è di adoperare i nostri produttori « non nelle produzioni ove lo straniero riesce meglio di « noi, ma in quelle ove riusciamo meglio di lui, e con que- « ste comperare le altre. Qui è il caso del particolare che « vorrebbe far egli le sue scarpe ed i suoi abiti. Che di- « rebbesi se alla porta di ogni casa si stabilisse un dazio di « entrata sopra le scarpe e sopra li abiti per mettere il pa- « drone nella felice necessità di farli egli? Non avrebbe « ragione di dire: lasciatemi fare il mio commercio, e com- « perare ciò che m'è necessario co' miei prodotti, o, il che « torna lo stesso, col denaro de' miei prodotti? — Sarebbe « appuntino lo stesso sistema, ma solamente portato più « lunge (1) ».

Risposta.

È fuori di dubbio che in ultima analisi si comprano prodotti con prodotti. È parimenti certo che il proprietario impiega capitali e coltivatori; ma se egli cambia i suoi prodotti colle merci estere, il paese si riduce a semplice Stato agricola, giacchè spariscono i manifattori nazionali. Ora è evidente che il proprietario stesso ha interesse all'esistenza di

---

(1) *Idem, ibid.*

costoro. Infatti, diminuzione di artisti è uguale a diminuzione di consumo de' prodotti agrari; e diminuzione di consumo è uguale a diminuzione di prezzi. L'autore tacitamente suppone che il proprietario, guadagnando sulla compra delle merci estere, non fosse per perdere sulla vendita de' prodotti propri.

Ma supponendo anco che il consumo degli artisti non recasse vantaggio al proprietario, il che è falsissimo, è fuori di dubbio che reca vantaggio ad altre classi. Ora se un individuo considera soltanto il suo interesse personale, il legislatore deve aver sott'occhio l'interesse di tutti.

Si possono benissimo fare in uno Stato delle intraprese stolte, nè il legislatore è obbligato a proteggerle; ma quando l'intrapresa o la manifattura è tale che il danno risentito dai consumatori per l'azione del dazio che la protegge, è minore del vantaggio che ne risente lo Stato, il dazio è legittimo.

Intorno alle parità dell'autore vedi il quarto volume, pag. 164-165.

Obbiezione quarta.

« La dogana come monopolio, dice il saggissimo signor « Simonde, diminuisce i poteri produttivi del lavoro e del- « l'industria perocchè ha una tendenza diretta ad estinguere « l'emulazione e ed istupidire il genio ed il talento. A che « serve distinguersi quando si è certi di vendere? A che « serve cercare di far meglio quando il governo ha assunto « l'impegno di trovar compratori a que' medesimi che la- « vorano più male? A che serve sorprendere il segreto dei « fabbricatori esteri, quando non si avrà mai a temere la « loro concorrenza? In questa posizione, quando il fabbri- « catore non vede più i suoi interessi legati colla sua ripu- « tazione, egli si allenta sopra la sua carraia e si trattiene « da qualsiasi generoso sforzo che potrebbe farnelo uscire ...

« Soltanto collo avere sotto gli occhi questi prodotti stra-
« nieri e col essere costantemente spauriti dal loro perfe-
« zionamento, i capi d'arte intenderanno ciò che possono e
« ciò che devono fare per l'interesse de' consumatori e pel
« loro proprio (1) ».

Risposta.

1.° Nel sistema dei dazi le manifatture estere possono entrare nello Stato, ed essere consumate sotto gli occhi dei manifattori nazionali. Questo consumo succede quasi sempre in forza della mania che dà loro la preferenza sulle indigene.

2.° Il sistema de' dazi lascia a ciascun manifattore la libertà d'imitare le manifatture estere; quindi ove sono più manifattori, resta sempre vivo il timore che qualcuno d'essi possa e voglia imitarle.

3.° Questo timore giunge al grado massimo, allorchè, come usa in tanti Stati d'Europa, il governo promette premii ed onori a chi le naturalizza nello Stato.

4.° Il sistema de' dazi non esclude la possibilità di qualche trattato di commercio che lasci libera l'introduzione delle manifatture straniere.

5.° La libera introduzione di esse, se talvolta agisce come stimolante, per lo più produce scoraggiamento. L'esperienza dimostra infatti che ove s'introducono liberamente le manifatture estere, i nazionali trascurano d'imitarle, benchè abbiano nello Stato la materia prima. « Sembra, dice

(1) *De la richesse commerciale*, tom. II, pag. 163 164. — Ganilh, *Des systèmes d'économie politique*, tom. II, pag. 48-50. — Bentham, *Bibl. Brith.*, n. 457-458, (1813).

« Palmieri, che le (manifatture) straniere potessero servire « e di esempio e di modello per movere i nostri artefici ad « imitarle, e rendere così le proprie più perfette; ma si os- « serva un effetto opposto. Dopo che in questa provincia « (di Napoli) si sono introdotti i vellutini stranieri di co- « tone, non si fanno più in Taranto quelle felpe fine che « prima si faceano . . .

« Gli Inglesi ed i Francesi non hanno bambagia, ed i « loro lavori in questa materia, che prendon da noi, hanno « inondata l'Europa e l'America. È sorprendente la quantità « del sapone che esce da Marsiglia e da Genova. L'una e « l'altra si provvedono dell'olio in questo regno e delle ce- « neri in Sicilia. Vi sono pure tali lavori e fabbriche presso « di noi, ma di gran lunga inferiori e per la quantità e per « la qualità e per lo spaccio. Invano dunque abbiamo il van- « taggio delle materie prime.

« È egli tollerabile che gli stranieri ci provvedano di cap- « pelli e di carta? Quest'arte, immensa per il consumo ed « importante per l'utile perchè occupa tante mani e pone « in valore cose che avanzano alla gente più meschina, non « ha presso di noi quell'estensione che potrebbe. Navi col « pieno carico di stracci partono da'nostri porti, e non vi « è quasi legno che approdi con merci straniere in cui una « porzion del carico non sia formata dalla carta. So che nel « regno vi sono moltissime fabbriche; ma giacchè ne viene « tanta da fuori, e con tutta la spesa di prender la mate- « ria da noi pure ci si dà a miglior mercato, bisogna dire « che le nostre fabbriche non sieno così ben regolate per « aver la preferenza. Questa non si può ottenere se non se « per il minor prezzo o per la miglior qualità. Se noi ci vo- « lessimo mettere sul piede di concorrere colle altre nazioni « nella vendita di tal merce, non potremo certamente riu- « scirvi senza prima aver acquistato o tutti due, o almeno « uno de'divisati mezzi; ma contentandosi per ora di esen- « tarci dal danno e dal bisogno di comprarla da fuori, ba-

« sta per ottenere questo fine l'accrescere i diritti d'en-
« trata (1) ».

CAPO IV.

Libertà promossa, o gratificazioni, trattati di commercio, porti franchi.

ARTICOLO PRIMO

GRANI.

Ci resta da esaminare la celebre legge inglese del 1689, per la quale l'estrazione del grano non solo venne permessa, ma anco premiata.

Gli economisti non si stancarono di profondere lodi a quella istituzione, e presenterla come modello da seguirsi da tutti i popoli. « Quell'atto, dice Algarotti, è padre dell'in-
« dustria inglese e l'autore della loro georgica. Ad esso deb-
« bono la tanta fertilità di quell'isola divenuta oggimai una
« Sicilia, un Egitto ».

Genovesi, alludendo più volte a quella legge, ripete le parole dell'inglese Nickols, il quale dice: « Li vantaggi che
« la coltura delle nostre terre ha da ciò tratti, sono senza
« contrasto grandissimi: può dirsi che tutto l'aspetto fisico
« dell'Inghilterra ne sia stato cambiato. Più d'un terzo delle
« terre che erano incolte e deserte sono divenute dei campi
« fecondi e ricchi ».

Il saggissimo P. Verri che predicò con tanto calore la libertà del commercio de' grani, dice: « L'Inghilterra, la quale

---

(1) Palmieri, tom. I, 251, 308-310.

« prima di accordare la libertà a questo commercio era nella
« necessità di comprar il grano dalla Polonia e dal Baltico
« per sussistere, dopo questa nuova legislazione si è sottratta
« dalla dipendenza de' forestieri, ha aperto anzi un ramo cospi-
« cuo di commercio attivo, trasportando agli esteri l'eccedente
« il proprio bisogno.

« Le memorande fami dell'Inghilterra, soggiunge il sig.
« Mengotti, si può dire che finissero con la famosa legge
« di gratificazione, la più grande ed ardita impresa che,
« dopo venti secoli, abbia osato di fare la politica econo-
« mia imitando gli esempi e la sapienza degli antichi Egizii
« e Siciliani ».

Herbert, Danguel, Morellet, Young . . . s'accordano nel lodare a cielo quella legge famosa.

Esaminando i progressi della ricchezza in Inghilterra, sembra che i sullodati scrittori abbiano attribuito all'influsso della legge de' vantaggi che si debbono ad altre cause.

Esaminando la legge in sè stessa, si scorgono molti difetti che ci fanno rinvenire da quell'entusiasmo che vollero ispirarci gli scrittori.

Il governo inglese adunque proponendosi d'incoraggiare l'agricoltura, promise un premio agli esportatori de' grani, allorchè i prezzi non oltrepassassero un certo limite, come segue:

Specie di grani.	*Gratificazioni agli esportatori, per ogni* quarter	*Prezzo, al quale giunto il grano, cessa la gratificazione.*
Frumento . .	scellini 5, denari -.	lire sterl. 2, scellini 8.
Segale . . .	» 3, » 6.	» 1, » 12.
Orzo	» 2, » 6.	» 1, » 4.

Collo stesso atto fu imposto un dazio sull'importazione del grano. In questo modo l'agricoltore avea un vantaggio grande nel coltivare, giacchè da una parte otteneva un premio esportando, dall'altra non poteva temere la concorrenza degli esteri.

§ 1. *Circostanze che precedettero e seguirono la legge.*

Il commercio in Inghilterra estendendo la civilizzazione, aveva preceduta l'agricoltura, come successe quasi da per tutto.

Gli Inglesi si erano di già nel 1660 molto bene avanzati nel dominio del mare con l'estensione d'un commercio lucroso tanto nell'America che nelle Indie Orientali. La compagnia delle Indie sino dal 1601 stabilì un fondo di commercio; ed il Lancaster fu il primo in Achem e a Bantam a stabilire una fattoria, che Middleton e gli altri comandanti estesero poscia fino al Giappone.

La regina Elisabetta che vedeva nel commercio grandi risorse, fino dal 1585 e 1588 aveva dato lettere patenti per le coste di Barberia e per quelle della Guinea sino a Sierra-Leona; e tali stabilimenti ebbero consistenza nel 1664, e più colla pace di Breda nel 1667.

Nel medesimo tempo le arti e manifatture inglesi, particolarmente di panni e di metalli, avevano acquistato credito presso gli esteri; e l'Inghilterra, che sino ad Enrico VII non conobbe che mercanti ed artefici forestieri, raggiunse, quindi superò l'industria di tutte le altre nazioni d'Europa.

Al contrario la maggior parte del terreno era incolto ed ingombrato di selve, e sebbene la popolaziona non fosse molto numerosa, pure il grano nazionale non bastava al consumo. Quindi il commercio speculava sull'introduzione, e riempiva i porti di vascelli carichi dei prodotti della Polonia e della Francia.

In tali circostanze, dice Carli, con quella sapienza che è degna d'un popolo libero e pensatore, si rivolse il governo a meditare sul mezzo più conveniente onde animare l'agricoltura interna, e passo passo diminuire il bisogno de' grani forestieri, aumentando il prodotto del proprio terreno, senza

pericolo che in una repentina rivoluzione il popolo potesse mancar di pane. Quindi

1.° Fu permessa la libera circolazione nelle province al grano nazionale;

2.° Fu posto un dazio di 6 scellini e 4 denari il *quarter* sull' importazione del grano forestiero;

3.° Fu concessa nel 1660 la libera uscita al grano nazionale, qualora il prezzo non fosse maggiore di scellini 24;

4.° Nel 1663 si allargò il limite dell' esportazione, cioè fu permesso l'esportare, purchè il prezzo del grano non oltrepassasse i scellini 48, restando al di là di questo limite ogni esportazione proibita.

Fu allora che i proprietari videro vantaggio nel disboscare le selve, che i mercanti versarono sopra terreni incolti parte di quei capitali che avevano raccolti nel commercio.

Per accescere il moto animatore che andava diffondendosi sulle campagne, il governo stabilì nel 1689 il suddetto premio agli esportatori.

Giunsero a questo passo gli Inglesi nello spazio di 30 anni. Ma in questo spazio, mentre andavano progressivamente crescendo grani nazionali, il governo andava rispingendo i grani forestieri con maggior dazio sull' introduzione, di modo che giunto questo a scellini 16, i grani esteri abbandonarono l'Inghilterra, ma l'abbandonarono solamente allora che l'abbondanza dava non solo il bisognevole per l'alimento della nazione, ma somministrava un superfluo da potersi estrarre.

Si vede quindi che la libertà ebbe dei limiti, giacchè

1.° L'esportazione rimase vietata, allorchè il prezzo del grano superava i 48 scellini;

2.° Il grano non poteva essere caricato e trasportato altrove che sopra vascelli nazionali.

Colla prima misura il governo assicurò l'esistenza dei grani necessari negli anni di scarso raccolto in cui il prezzo di essi s'alza al di sopra dell'ordinario.

Colla seconda misura il governo tentò di conoscere la

quantità precisa dell'estrazione, o almeno provvide perchè al vantaggio della vendita del grano si aggiungesse anche l'altro del trasporto e del noleggio in favore de'nazionali, ed in aumento della marina, oggetto per la nazione d'un'estrema e direi maggiore importanza.

Qui si deve avvertire, continua Carli, che nell'anno 1660, allorchè si permise l'estrazione de'grani alla condizione che il prezzo non oltrepassasse scellini 24 il *quarter*, questo era al prezzo di scellini 56. 6. Sicchè quell'atto di libertà non può riguardarsi che come un semplice tentativo. Nel 1663 era al prezzo di scellini 57, e fu data la libertà d'estrazione sino al prezzo di scellini 48. Finalmente nell'anno 1666 cominciò ad accrescersi il prodotto, o a diminuirsi il prezzo, onde nel 1689 si ritrovava a scellini 46, ed allora fu stabilita la gratificazione.

Anche dopo lo stabilimento di quella legge fu più volte proibita l'esportazione dei grani dall'Inghilterra. Questa proibizione si verificò negli anni seguenti:

1693 che il grano valse . . .	scellini	67.	8.
1694	»	64.	—.
1709	»	78.	8.
1710	»	78.	—.
1711	»	54.	—.
1713	»	51.	—.
1714	»	50.	4.
1728	»	54.	6.

Dal che risulta che l'estrazione non è illimitata in Inghilterra, come suppongono gli encomiatori della legge inglese.

Si scorge poi che i sullodati scrittori esagerarono l'efficacia di quella legge, allorchè si riflette alle circostanze che l'accompagnarono e la seguirono; eccone alcune:

I. *La sicurezza personale portata al più alto grado dalla*

rivoluzione inglese quasi nel tempo stesso, in cui fu stabilito il premio per l'esportazione de' grani.

La certezza di non essere disturbato ne' propri possessi da orgogliose prepotenze, la libertà dell'individuo sottratta agli arbitri delle autorità, la pubblica decisione de' tribunali sostituita alle oscure manovre della polizia, queste circostanze bastavano ad infondere nuova vita nella nazione. Egli è questo sì vero, che l'Irlanda, nella quale la sicurezza è molto minore, trovasi anco a molto minore grado di ricchezza, a fronte di quello cui potrebbe aspirare.

II. *L'imposta territoriale fissata immutabilmente al quinto della rendita nel 1692.*

Ciascun vede quanto questo sistema sia favorevole alle migliorie. Infatti crescendo il prodotto del fondo, non cresce il peso dell'imposta; al contrario se il fondo si deteriora, l'imposta resta la stessa; quindi è punita la negligenza. La sicurezza di questo sistema indusse gli Inglesi a coltivare le brughiere ed i terreni stimati incolti; e così si aumentarono le loro rendite senza che fossero aumentati gli aggravi.

III. *La legge che autorizzò a chiudere i terreni per salvarne il raccolto, dopo d'averli dallo stato di sterile pascolo ridotti a regolare coltivazione.*

IV. *I grandiosi lavori pubblici in istrade e canali.*

V. *La riduzione delle decime.*

Lo stesso Young, grande entusiasta della legge sulla esportazione de' grani, dice che la rigenerazione ed il progresso della coltivazione inglese si debbono all'esenzione delle decime di cui gode una parte delle terre del regno, e che per la parte che vi è soggetta, quasi dapertutto i decimatori hanno accettato un'onesta composizione.

VI. *La massa delle istruzioni diffuse rapidamente dagli scrittori d'agricoltura* che screditarono le pratiche dannose, e a molti fecero note le utili.

Hume assicura che le opere pubblicate in ogni sorta di forma, sopra l'economia campestre, sotto Jacopo I, formerebbero un numeroso catalogo.

« L'Inghilterra è debitrice a' suoi scrittori . . . . del pro-
« digioso avanzamento della sua agricoltura . . . . A forza di
« ripetere delle verità utili hanno portato lo Stato a for-
« mare un numero infinito di felici stabilimenti. I loro scrit-
« tori riscuotono dapprincipio l'applauso universale, perchè
« in Inghilterra si leggono gli scritti serii e le opere che hanno
« sol per oggetto la pubblica utilità con la stessa diligenza
« ed avidità con cui si leggono altrove gli scritti leggeri e
« frivoli; i romanzi e le opere di puro piacere. I voti di un
« infinito numero di leggitori cittadini e filosofi si uniscono
« e formano il voto pubblico; e il voto pubblico sforza al
« fine l'attenzione. Questa è la causa d'una gran parte della
« ricchezza della Gran Bretagna, di un gran numero di sta-
« bilimenti utili, e di monumenti innalzati appresso questa
« nazione in onore dell'umanità (1) ».

Ammettendo che l'istruzione ha influito sull'agricoltura in Inghilterra più che altrove, sono lontano dall'estenderne troppo l'efficacia, non ignorando che in onta di tanti lumi esistono tuttora condannevoli pratiche agrarie in molte contee di quell'isola (Vedi il vol. IV, pag. 195-196).

VII. *Il progressivo aumento delle arti dovette influire sull'agricoltura* (Vedi il vol. II. pag. 75-120).

All'azione riunita delle accennate cause debbesi attribuire parte de' vantaggi che gli *economisti* esclusivamente rifondono nell'istituzione del premio per l'esportazione de' grani

§ 2. *Esame della legge.*

I. Ogni gratificazione concessa all'esportazione d'una merce porta seco due inconvenienti;

1.° L'imposta *A* da pagarsi dai cittadini per formare il fondo della gratificazione;

---

(1) *Les intérêts des nations de l'Europe, développés, relativement au commerce.*

2.° L'aumento *B* nel prezzo della merce, la quale, spinta dalla gratificazione, uscendo in maggior copia dallo Stato, cresce di prezzo.

Questo secondo inconveniente riesce maggiore a misura che il consumo della merce è più esteso; dunque sarà massimo, allorchè si tratta di grano, perchè consumato da tutti.

Dunque ogni moggio di grano che esce di più dallo Stato di quello che sarebbe uscito senza la gratificazione, accolla al popolo il peso *A* più *B* (1).

Quindi le infime classi sociali che non possono pagare il grano al prezzo reso maggiore dalla legge, debbono soggiacere a disagi più o meno gravi nel mantenimento de' figli, ed a mortalità maggiore dell'ordinaria, giacchè la spesa pel vitto forma circa due terzi della spesa totale d'un operaio. Fin dove giungeranno le funeste conseguenze di questo disordine, se la nazione formicola di poveraglia come l'Inghilterra?

---

(1) Il premio (*A*) per l'esportazione de' grani costò, al dire di Smith, in alcuni anni all'Inghilterra più di 7.200 000 franchi (*a*).

Il popolo ne paga per lo meno altretanto per l'aumento *B* nel prezzo, cosicchè il peso totale *A* più B sarebbe salito in alcuni anni a più di 14,000,000.

Questo inconveniente è tanto più riprensible, quanto che mentre quel governo incoraggia l'esportazione

1.° Lascia inceppato da' vecchi statuti il commercio interno dei grani, cosicchè il mercante non gode dell'intiera libertà di comprare e di vendere come e quando gli sembra;

2.° Giustifica in qualche modo l'odio del popolo contro i venditori di grano, esposti non di rado ad insulti popolari, il che tende a diminuirne il numero;

3.° Lascia sussistere il nocivo metodo di tassare il pane.

(*a*) Tom. III, pag. 205.

Benchè la gratificazione sia sovente sospesa negli anni di carestia, ciononostante la grande esportazione ch'ella cagiona negli anni d'abbondanza, deve sovente essere causa per cui l'abbondanza d'un anno non allegerisca la carestia d'un altro. Così negli anni di carestia egualmente che negli anni d'abbondanza la gratificazione tiene il prezzo del grano al di sopra di quel livello in cui si fermerebbe senza di essa. Quindi essendo maggiore l'esportazione negli anni prosperi e maggiore l'importazione negli anni infausti, l'azione del premio avrà cagionato in altre parte del grano necessario due inutili ma dispendiosi moti, l'uno d'uscita l'altro d'entrata.

II. La gratificazione mette gli stranieri, e particolarmente gli Olandesi, in situazione non solo di consumare il grano inglese a minor prezzo che non potrebbero fare senza di essa, ma anco a consumarlo talvolta a più basso mercato, che non lo consumano gli Inglesi stessi nelle medesime circostanze.

E siccome il prezzo medio delle sussistenze è il limite, al di sotto del quale non può abbassarsi il prezzo delle manifatture senza che esse cessino (1); siccome l'estensione dello spaccio in parità di circostanze è proporzionato al basso prezzo; quindi la gratificazione tende ad estendere di tanto il mercato della manifattura estera di quanto ristringe quello della nazionale.

L'aumento delle mercedi toglie ai fabbricatori i mezzi d'impiegare quel numero d'operai che avrebbero potuto impiegare senza la gratificazione. Ora dice saggiamente Smith: « Tutto ciò che tende a diminuire il numero degli artigiani « e de' manifatturieri, tende a diminuire il mercato interno,

---

(1) Ad un operaio bastano 15 soldi per vivere a Parigi: gliene abbisognano 28 a Londra.

« il più importante di tutti i mercati pel prodotto grezzo « della terra, e tende quindi a scoraggire l'agricoltura (1) ».

III. Se la gratificazione arreca un vantaggio agli affittuari e proprietari, procurando loro più esteso e più sicuro mercato, ella li danneggia in due modi:

1.° Ristringendo il consumo interno del grano per l'aumento nel prezzo;

2.° Inalzando il prezzo delle manifatture di cui fanno consumo.

IV. Lo scopo della legge si è d'accrescere la produzione collo stimolo dell'utile. Ora l'utile si coglie ugualmente, sia che cresca il prezzo de' prodotti, sia che scemi la spesa di produzione; dunque se invece di gratificare gli esportatori si diminuisse l'imposta diretta, si otterrebbe meglio lo scopo che si desidera, giacchè da una parte si risparmierebbe la doppia spesa amministrativa

1.° Per esigere l'imposta voluta dalla gratificazione (2);

2.° Per isborsare la gratificazione agli esportatori;

3.° Dall'altra tutto il vantaggio si riunirebbe sui proprietari, mentre attualmente si divide tra i proprietari e i negozianti.

Questa misura è tanto più necessaria quanto che una massa enorme di imposte aggrava l'agricoltura inglese, la quale a giudizio d'alcuni scrittori è stazionaria da 40 anni in qua, in onta della legge che gratifica l'esportazione dei grani.

V. La gratificazione agli esportatori diviene un premio ai birbanti che fanno uscire grano da una banda per farlo entrare dall'altra (3). Dunque allorchè gli *economisti* ad una voce ci dicono che dal 1746 al 1750 furono premiati 5,290,000

---

(1) *Richesse des nations*, tom. II, pag. 413.

(2) Allorchè otto lire giungono al tesoro nazionale, il pubblico ne ha pagato per lo meno nove.

(3) SMITH, *Richesse des nations* tom. IV, pag. 401.

quarters di grano estratto per cui entrarono annualmente nello Stato, secondo che essi ne dicono, 3,258,000 zecchini (1), ci vendono lucciole per lanterne, e mostrano più buona fede che logica. È certo che la dogana sborsò la gratificazione; è certo che il popolo portò il doppio aggravio *A* a *B* accennato di sopra; ma la quantità de' valori realmente entrati, in qual modo determinarla?

VI. Con finte vendite e compre si può cagionare un momentaneo *apparente* ribasso ne' prezzi sul mercato normale, onde giungere all' adequato che permette l' esportazione. Il premio concesso agli esportatori tende dunque ad ingannare momentaneamente il governo, quando il grano trovasi di già sulle frontiere, e a farlo uscire in quantità non voluta dalla legge.

VII. Convenendo che è *assolutamente necessario che esca dallo Stato il superfluo*, convenendo che l'*esportazione del superfluo accresce sino a certo punto la produzione*, fa d'uopo guardarsi dall' esagerare l' idea di questo vantaggio, e l' influsso che esercita sulla ricchezza e popolazione nazionale. Infatti

1°. La Polonia che esporta per 10 milioni di grano all' anno, cioè mette in pratica il sistema che i seguaci di Quesnay credono più utile alla nazione, la Polonia, dissi, con tutta la sua esportazione rimane spopolata e miserabile (si dica lo stesso delle coste di Barberia). Ella troverebbe il suo vantaggio ad esportare meno e consumare di più, accrescendo la massa de' suoi artisti. Da ciò risulta che la quantità de' *grani* esportati che ci si dà come un segno infallibile di ricchezza, può riuscire un segno assai equivoco (2).

---

(1) P. Verri, tom. II, pag. 76

(2) Un *economista* vedendo *per ipotesi* che la Polonia esportò grani nel 1800 per milioni 10,
nel 1805 . » . 6,
nel 1810 . » . 4,
dedurrebbe che la ricchezza della Polonia decade, e la conseguenza sarebbe falsa, se nell' interno della Polonia fossero cresciuti gli artisti.

2.° Si celebra, dice Rinaldo Carli, dagli economisti quest' ultimo Stato (del 1689 in cui fu stabilita la gratificazione): « Si riempiono i libri con i calcoli dell'utile immenso « fatto dagli Inglesi nell'estrazione de' grani; si dimostra che « dal 1746 sino al 1750 si sono estratti *quarter* 5,290,000 « pel valore di 7,405,900 lire sterline, ma non si osserva « che tal somma divisa in quattro anni fa un adequato di « circa un milione e ottocento mila lire sterline all' anno. « Questo grand' utile, sparso in tutta la nazione, rinviene in « ragione di scellini 4 in 5 per testa; il che non è neppure « il valore di un paio di scarpe all'anno, senza computare « le spese che esige la coltura del terreno, ed il perfezio- « nare e trasportare il prodotto. Non vi è alcuno in In- « ghilterra che non guadagni in un giorno solo quanto in « un anno per sua quota parte produce di profitto il com- « mercio de' grani. Ecco dunque in che consiste il super- « fluo del grano dell' Inghilterra. Può egli chiamarsi col « nome ampolloso di *ricchezza* un commercio che non rende « neppure tanto danaro alla nazione da provvedersi un paio « di scarpa all' anno? Se non vi fossero in Inghilterra al- « tre sorgenti di ricchezza che questa, sarebbe certamente « alla medesima condizione della Polonia, dell' Ungheria, « della Sicilia, delle coste d'Africa, e per conseguenza non « sarebbe al livello delle grandi potenze, nè manterrebbe « cento cinquanta navi di primo rango sul mare (1).

« Una spedizione ed una campagna nell'India producono « più ricchezze in un anno, che tutto il grano d'Inghilterra

(1) Per conoscere quanto sia cresciuta la potenza inglese in mezzo secolo circa, cioè dal tempo in cui scriveva Carli sino a noi, basti il dire che giusta lo stato officiale della marina britanica, primo ottobre 1816, esistono in Inghilterra 207 navi con patenti di corso; 378 disarmate o in racconciamento, e 23 sui cantieri; in tutto 608.

« in sei. Watson e Clive nell'impresa contro Angria, alle co-
« ste del Malabar, in contanti, ori, perle, diamanti ritras-
« sero il valore di sette milioni e mezzo di lire sterline.
« Jaffet, Soubà di Golconda e delle altre province vicine con-
« trattò la propria esaltazione con milord Clive al prezzo di
« circa tre milioni di lire sterline. Clive non ebbe riguardo
« di confessare l'acquisto di questi ed altri tesori in parla-
« mento dicendo: *un milione ho dato al mio segretario*,
« *due a miei amici*, *ed il resto ho tenuto per me.* Il pro-
« dotto del commercio e degli stabilimenti nell'Indie, alle
« coste d'Africa ed in America, che sorpassa venticinque mi-
« lioni di lire sterline all'anno, e non il tenue commercio
« de' grani, forma la vera ricchezza dell'Inghilterra (1) ».

VIII. È più facile agli esteri l'uguagliarci nella produ-
duzione delle manifatture: non v'ha infatti quasi alcuna con-
trada in cui non sia fiorita l'agricoltura, e ve ne sono molte
in cui l'industria è sempre rimasta bambina. Dunque il
vantaggio dell'esportazione può cessare più presto, gratifi-
cando la prima produzione piuttosto che la seconda. È que-
sta una proposizione contraria al sistema degli economisti.

La storia dimostra che nella maggior parte degli Stati
europei il commercio e le manifatture delle città invece di
essere l'effetto della coltura e migliorazione della campagne,
ne sono stati l'occasione e la causa. Risulta da ciò ad evi-
denza che il miglior incoraggiamento che si possa dare al-
l' agricoltura consiste nel promovere la prosperità delle fab-
briche.

Aggiungi 1.° Che i prodotti delle manifatture non sono
esposti agli azzardi e alle intemperie delle stagioni, come è
quello dell'agricoltura.

---

(1) « Sonnaret (*Voyage aux Indes orientales et à la Chine*,
« tom. I.) calcola il prodotto del commercio inglese nell' Indostan a
trecento milioni di lire di Francia ». (Carli, tom II, p. 375'376.)

2.° Che i prodotti delle fabbriche possono crescere indefinitamente, mentre i prodotti dell' agricoltura non possono oltrepassare i limiti del territorio e la qualità del suolo.

3.° Che i prodotti delle fabbriche possono essere trasportati a maggiore distanza, sì perchè più leggieri e meno voluminosi, sì perchè più capaci di resistere alle vicende del trasporto e alla forza distruttrice del tempo.

IX. Finalmente, acciò l' esempio dell' Inghilterra non sia ciecamente e senza le debite cautele abbracciato, conviene osservare che la situazione marittima di quell' isola le dà il sommo vantaggio di poter essere con poca spesa e in poco tempo provvista da tutte le parti del mondo, quindi e la livellazione de' prezzi e la celerità del soccorso è massima, il che riesce gradatamente minore per gli altri Stati europei.

ARTICOLO SECONDO

CONTINUAZIONE DELLO STESSO ARGOMENTO.

In caso d'urgente bisogno di grano estero, i governi per provvedere lo stato ricorsero ai seguenti mezzi:

I. *Libera importazione ed esportazione*, del che si è veduto un esempio nel saggissimo decreto di S. A. R. il duca di Modena nella nota 1, pag. 194 di questo volume.

II. *Compre di grano fatte dal governo*, il che fu usato costantemente dagli imperatori romani.

Questo metodo soggiace a più inconvenienti, e sono:

1.° Il governo obbligato a servirsi dell'altrui opera, cioè di persona che non ha interesse del buon successo, paga sempre di più. Questo inconveniente cresce se la persona che ne è incaricata non è pratica nelle speculazioni commerciali.

2.° La comparsa di pubblico provvisioniere sopra un mercato estero fa tosto incarire il grano.

In forza di queste due ragioni, la comunità di Firenze che ricorse a questo metodo, subì la perdita nel 1375 di 130,000 zecchini, nel 1385 di 30,000, nel 1388 di altretanti, nel 1391 di 200,000, nel 1392 di 10,000, nel 1767 sopra 65 mila sacchi di grano scapitò non meno di 55,208 scudi. Quindi la popolazione ottenendo il grano a prezzo minore del corrente, paga la diferenza col mezzo delle imposte (1).

3.° Le compre eseguite dal governo fanno cessare le compre che sogliousi eseguire dai mercanti, e il governo finisce per soccombere sotto un aggravio superiore alle sue forze.

III. *Gratificazioni agli importatori di grano.* Tiberio regalò di suo privato peculio due nummi per ogni *modio* ai mercanti che avessero introdotto grano in Roma durante la carestia.

Questo metodo può soggiacere a maggiori o minori inconvenienti secondo i casi, cioè :

1.° Se non è viatata severamente l'esportazione, il che in caso d'assoluto bisogno non dovrebbe mai essere, il grano importato entra nello Stato per ricevere il premio, poscia esce per ritornare e ricevere nuovo premio, e così successivamente.

2.° « Poi è d'uopo riflettare, dice Fabbroni, che pria « di dar luogo al premio per le provviste straniere, nel caso

(1) Durante la carestia che nel 1775 si fece sentire in vari cantoni della Francia, la municipalità di Lione e alcune altre fecero comprare grano nelle campagne per venderlo nelle città con perdita. Ma per pagare la spesa di questa operazione fu aumentato il dazio sopra qualunque merce entrasse nelle città; quindi la carestia crebbe e doveva crescere. Infatti dopo questo regolamento non restava più ai negozianti che un mercato in cui le derrate si vendevano a prezzo minore del corrente, e soggiaceva ad un' amenda l' introduzione.

« di cattiva raccolta, o casuale mancanza, è necessario che
« la carestia sia manifesta sui mercati; poi, che ne sia in-
« formato il governo; indi che ne abbiano deliberato i mi-
« nistri; e finalmente che ne sia pubblicata la disposizione,
« avanti che i negozianti possino dare quelle commissioni
« che suggerisce loro l'interesse. Fratanto la penuria cresce
« con moto accelerato, come i gravi liberamente cadenti;
« e la fame fa strage, o l'abbondanza ritorna, prima che
« giungano ad effetto le commissioni . . . Così avvenne in
« Francia ad Orry nel 1740, il quale fece provvedere due
« milioni di *boisseaux* di grano forestiero che restò senza
« vendita, essendo giunto dopo cessato il bisogno. Così pure
« successe alla Spagna che nel 64, in dubbio di mala rac-
« colta, comprò 50,000 faneghe di grano, e fu costretta a
« venderlo fuor di paese. Così, questi, avvenne a noi (To-
« scani) nella provvista del 66, che non potemmo vendere
« se non con uno scapito considerabile. Nè questi scapiti,
« nè queste false operazioni avrebbero avuto luogo, se al
« commercio pienamente libero si fosse lasciata la cura di
« provvedere; aviamo prova sicura del contrario per noi,
« negli anni 1782 e 1783 (1) ».

IV. *Pagare i panattieri, acciò vendano il pane a basso prezzo.*

1.° Di queste misura profittano i bisognosi e *non-bisognosi*.

2.° Si suole adottare questa misura nelle città e non nelle campagne.

3.° Autorizza la cattiva fabbrica del pane.

4.° Dà occasione ai panettieri di far constare un consumo maggiore del vero.

---

(1) FABBRONI, *Provvedimenti annonari*.

5.° Apre il campo agli arbitrii, alle mance, alla corruzione degli agenti annonari.

6.° Autorizza il pubblico a credere che incomba al governo l'obbligo di scemare il prezzo del pane.

7.° Danneggia il produttore e il mercante.

8.° Fomenta le voci di carestia.

9.° È occasione d'attruppamenti, temendo sempre il popolo che queste misura possa cessare.

V. *Distribuire ai poveri delle cedole rappresentanti tante libbre di pane, da somministrarsi dai panattieri, e da pagarsi dal governo.*

Egli è questo il meno cattivo espediente cui si possa ricorrere ne' casi estremi.

RIASSUNTO DELLE CONCLUSIONI SUL COMMERCIO DE' GRANI.

Da quanto è stato detto nell'antecedente sezione e nell'attuale, risulta

I. *Nel commercio interno.*

1.° Ogni vincolo sì relativamente alle *persone* contraenti che alle *quantità* contrattate, sì al *tempo* della compra che al *luogo* della vendita, è fatale al pubblico, perchè, oltre mille altri inconvenienti, impiccolisce il numero de' venditori con danno del produttore e del consumatore.

2.° Ogni tassazione de' prezzi delle biade di qualunque specie e sotto qualunque forma si presentino, è fatale al pubblico, perchè o fa sperire i produttori, o fa prevalere dei prezzi apparenti sopra i reali minori (1).

(1) La necessità di fissare il calmiere, principalmente ne' comuni di campagna, risulta dalle operazioni della finanza, la quale ven-

3.° Ogni ricerca officiale, tendente in qualunque tempo a determinare la quantità del grano esistente presso i privati, è fatale al pubblico, perchè fa nascere o crescere le voci di carestia, quindi aumenta il prezzo del grano.

4.° Ogni vincolo (eccettuati quelli che prevengono le frodi) tendente a limitare la fabbricazione del pane, è fatale al pubblico, perchè da un lato *i sensi del popolo bastano per distinguere le qualità del pane*, dall'altro la diminuzione nella fabbricazione porterebbe aumento di prezzi (1).

II. *Nel commercio estero.*

1.° Ne' paesi che costantemente mancano di grano, deve essere libera l'importazione ed esportazione.

2.° Ne' paesi che costantemente abbondano di grano, deve essere vietata l'importazione e libera l'esportazione.

3.° Ne' paesi che ora mancano ed ora abbondano, o sono composti di cantoni qui sterili, là fecondi, il problema è indeterminato, e la soluzione dipende dalla somma

---

dendo a pochi il diritto di fabbricare il pane, distrugge la concorrenza. L'autorità municipale per salvare il popolo dal monopolio è costretta a fissare il prezzo del pane, ed a sorvegliarne la qualità.

(1) Ad istruzione di quelli che temono inconvenienti dalla libertà di fare il pane, concessa a chiunque, osserverò che per iscemare i danni della carestia del 1505, il governo veronese s'appigliò alle seguenti misure:

1.° Tre soldi per minale da concedersi a chiunque da paese estero conducesse frumento a Verona.

2.° Tre od otto mila scudi, presi a prestito, da impiegarsi nella compra di biade.

3.° Libertà a chiunque di far pane venale da once 28.

Felice effetto di quest'ultima misura fu che la *bina* (o porzione) da once 28 salì ad once 40 dal 18 aprile al 15 giugno.

delle circostanze interne ed esterne, fisiche e politiche di essi.

4.° Le ragioni per autorizzare l'uscita non si debbono desumere da un valor medio su d'un mercato, ma dal *rapporto tra il prezzo del grano e il valore delle giornate*.

5.° È miglior consiglio accrescere il consumo interno coll'aumento de' lavori ossia degli artisti, di quello che accrescere il consumo estero con premii agli esportatori.

6.° Il governo (eccettuati i casi estremi e infinitamente rari) non farà il mercante di grani, e meno farà provviste pe' non-bisognosi, ma accrescerà i lavori, acciò i bisognosi spariscano.

Allorchè il pubblico si lagna dell'alto prezzo del grano, non riflette gran fatto alle gravissime condizioni cui si dovettero assoggettare i piccoli affittuari ne' loro contratti co' padroni de' terreni. I paesani, concorrendo in gran numero all'acquisto de' poderi con contratto di nolo temporario o perpetuo (affitti o livelli), comprano a prezzi altissimi. Non è egli dunque giusto, non è egli ragionevole che se essi soggiacquero ai danni della concorrenza, allorchè comprarono, ottengano i vantaggi della concorrenza allorchè vendono? E la concorrenza non è ella maggiore allorchè si può vendere ai nazionali e agli esteri? La diminuzione *forzosa* de' prezzi delle biade tende dunque a ledere una parte assai ragguardevole della popolazione più industre e più miserabile. Mentre impongono il prezzo che loro più piace, i calzolai alle scarpe, i cappellai ai cappelli, i fabbri alle vanghe, i falegnami ai carri, i sarti agli abiti, i muratori alle case . . ., pretendono poscia costoro di privare l'agricoltore dello stesso diritto, e costringerlo a vendere al prezzo che più loro conviene. Mentre gli artisti vorrebbero che ei compratori nazionali si unissero gli esteri, onde vendere le loro manifatture a maggior prezzo, vogliono poi che dalle compra dei grani nazionali siano esclusi gli esteri, onde comprar essi a buon mercato.

Queste pretese sono tanto più contrarie alla giustizia quanto che dal ribasso dei prezzi traggono vantaggio anche i consumatori non-bisognosi; cosicchè il proprietario, il capitalista, l'impiegato, il medico, il giudice, l'avvocato, il fornitore, tutta la classe de' mercanti, tutti i capi-bottega ..... mangiano il pane a minor prezzo a spesa dell' agricoltore.

Nel caso poi che vogliate ledere l' agricoltore allorchè vende i suoi prodotti, non sarebbe egli giusto di proteggerlo, allorchè prende i terreni in affitto od a livello, a norma delle idee esposte alla pag. 103?

Siccome poi nell' affare dell' annona la massima parte de' governi recò sempre danno agli agricoltori per vantaggiare i consumatori, perciò esporrò un' idea che forse ridurrebbe quel danno al grado minimo ne' piccoli Stati che *non soprabbondano di grano.*

Considerando 1.° che le leggi contro i mercanti di grano sono o inutili o dannose;

2.° Che il danno temibile da un mercante può essere recato da uno o due proprietari (vedi pag. 144);

3.° Che il proprietario è meno frettoloso a vendere che il mercante;

4.° Che fissare arbitrariamente i prezzi de' grani sarebbe lo stesso che farli sparire;

5.° Che costringere alla vendita chiunque possiede grano, produce effetto uguale;

6.° Che i regolamenti vincolanti accrescono le voci di carestia, e quindi il prezzo del grano;

7.° Che il potere di comprare *in parità di circostanze* è minore ne' vicini che ne' nazionali, se l' uscita è limitata da discreto dazio.

Risulta che se gli alti prezzi dipendono dalla resistenza alla vendita, conviene

1.° *O accrescere ne' proprietari il bisogno di vendere*, come è stato accennato nella nota 1, pag. 136-137, 138;

2.° *O scemare ne' proprietari il vantaggio della tardanza*; ecco in qual modo:

Allorchè le leggi non vogliono impedire la produzione, conviene che lascino al proprietario lo stimolo a produrre, ossia un vantaggio dopo l'indennizzazione della spesa (1).

Sia questo vantaggio uguale ad un terzo della produzione.

Acciò il proprietario possa ottenere questo vantaggio, è necessario che il prezzo del grano possa salire sino ad *A*. Ciò posto:

1.° Sia libero a chiunque di comprare, vendere ed *esportare* grano senza riserva e per *qualunque destino*;

2.° Sia libero a chiunque di fabbricare pane come gli aggrada, e venderlo a quel prezzo che vuole;

3.° Supponete che il prezzo del grano salga per termine medio da *A* ad *A* più . . . . , *B*;

Per giorni, nell'anno annonario . . . . . *N*,

E sia il consumo giornaliero della popolazione *C*,

Avremo per totale aumento di prezzo . . . *B N C*.

4.° Si riscuota dall'estimo la metà di *B N C*, restando escluse 40 pertiche per ogni famiglia de' proprietari, perchè necessarie alla di lei sussistenza.

5.° Si riparta l'altra metà di *N B C*, sopra i *mercanti di grano* a norma de' metodi che sono in pratica nelle camere di commercio, allorchè si tratta di ripartire un'imposta sul mercimonio, restando esclusi dall'aggravio i mercanti forniti d'una sola bestia, asino, mulo, cavallo, con cui trasportando il grano da un comune all'altro.

6.° Coll'imposta *B N C*, esatta per metà dai padroni de' terreni, per metà dai mercanti di grano, si forma il fondo per l'aumento de' lavori e delle mercedi.

---

(1) A che serve che un sovrano renda basso con leggi tiranniche il prezzo de' grani,

1.° Se finisce per rovinare a poco a poco l'agricoltura

2.° Se la costringe ad appigliarsi ad altri prodotti meno proficui del grano?

Con questo sistema 1.° restiamo sgravati dall'insopportabile peso e rinascenti danni degli agenti annonari;

2.° Il commercio de' grani è interamente libero;

3.° La popolazione bisognosa ottiene un soccorso non a titolo di limosina, ma di mercede;

4.° Si sfugge in parte l'inconveniente di gratificare i non-bisognosi a spese dell'agricoltore;

5.° Il proprietario è sicuro d'ottenere lucro bastante per sentirsi costantemente eccitato a produrre.

A fronte di questi vantaggi i lettori perspicaci sapranno distinguere i danni che potrebbero emergere dall'esecuzione dell'accennata idea nell'indefinita combinazione delle circostanze fisiche, morali, politiche degli Stati.

ARTICOLO TERZO.

ALTRI GENERI.

§ 1. *Gratificazione.*

I. *Esportazione.*

Abbiamo veduto che i principali inconvenienti del premio all'esportazione de' grani si riducono a tre:

1°. Imposta per formare il fondo della gratificazione;

2°. Aumento nel prezzo del grano;

3.° Importazione frodolenta, acciò il grano rientrato tornando ad uscire, riceva nuovo premio (1).

---

(1) A questi inconvenienti fa d'uopo aggiungere che quando l'oggetto della gratificazione non è scelto con giudizio, può risultare un corso di capitali men vantaggioso di quello da cui furono distratti.

Questi tra inconvenienti si verificano ne' premii concessi all'esportazione degli altri generi,

Il primo in grado eguale,

Il secondo in grado maggiore nel grano che negli altri generi, giacchè tutti sono consumatori di grano, non tutti sono consumatori delle diverse manifatture premiate. Anzi vi sono dei generi che fabbricati puramente per l'estero, non trovano che pochissimi consumatori nello Stato; tali erano per esempio i panni che la Francia fabbricava pel Levante.

Il terzo in grado minore nel grano che negli altri generi, giacchè il minor volume di quelli facilita la frodolenta introduzione.

Questo terzo inconveniente sembra dover essere minimo in Inghilterra,

1.° Per la sua situazione insulare che la disgiunge, per così dire, da tutto l' universo;

2.° Per la sua numerosa marina militare che veglia sull' esecuzione de' regolamenti.

Ciò posto, s'intende agevolmente che se invece di dare il premio all' istante dell'esportazione si desse all' istante della produzione, il secondo e il terzo inconveniente sparirebbero; dunque quando Colbert dava 2000 lire per ogni telaio battente, promoveva meglio la produzione delle manifatture di quello che l' Inghilterra promova la produzione de' grani col premio agli esportatori. Il primo premio tende a diminuire nel mercato interno il prezzo dell' oggetto premiato, il secondo tende ad accrescerlo.

Volendo ritenere il premio agli esportatori, si distrugge il terzo inconveniente, marcando le merci che furono premiate, acciò col mezzo del contrabando non possano presentarsi per ricevere nuovo premio.

Ora del marco o del bollo sono suscettibili per la massime parte le manifatture, non ne è suscettibile il grano.

Smith, che in generale dichiara dannose le gratificazioni, conviene che possono giustificarsi, allorchè hanno per og-

getto la sicurezza nazionale. A norma di questo principio egli permette che si conceda il premio all' esportazione delle tele per vele, e della polve nitrica di fabbrica inglese (1).

II. *Importazione.*

Il premio all' importazione delle materie necessarie alle arti può essere più facilmente giustificato, giacchè accrescendo l' affluenza de' venditori esteri, tende ad abbassare il prezzo della merce non *soprabbondante*, mentre il premio all' esportazione tende ad accrescerlo. Il premio all' importazione, che riunisce il vantaggio del fabbricatore e del consumatore, può assomigliarsi ad una nuova strada, ad un nuovo canale che risparmiando le spese del trasporto, accresce l' affluenza delle merci.

Il premio all' importazione non deve recare vantaggio ad una classe con *maggior danno* dell' altra. Supponete, per esempio, che l' Irlanda promettesse un premio all' importazione del lino filato necessario per la fabbricazione delle tele; egli è evidente che questo premio più danno recherebbe allo Stato che vantaggio, giacchè la somma delle operazioni che abbisognano per produrre il lino e portarlo allo stato di filato, è molto maggiore della somma delle operazioni che abbisognano per portare il lino filato allo stato di tela. Anche non parlando del travaglio di quelli che coltivano il lino e lo pettinano, è fuori di dubbio che tre filatrici o quattro sono necessarie per tenere costantemente occupato un tessitore, come è fuori di dubbio che nella totalità del travaglio per la fabbricazione delle tele, quattro quinti almeno debbono essere consacrati alla preparazione del lino.

---

(1) *Richesse des nations*, tom. III, pag. 203

Say, parlando delle imposte che scemano la produzione, ha condannato senza riserva i premii che si concedono agli importatori: « In Inghilterra ed anco in Francia, « egli dice, affine d'incoraggire le manifatture si danno « premii per l'importazione di certe materie grezze. Egli è « un cadere in un eccesso opposto. Però quando lo stesso « principio, invece di far pagare una contribuzione fondiaria, « si dovrebbe pagare una gratificazione a quelli che hanno « la bontà di coltivare la terra; perchè l'industria agricola « fornisce altresì materie grezze alla massima parte delle « manifatture, e segnatamente il grano che dalla elaborazione degli operai è trasformato in mercanzia di un valore « superiore ai valori consumati (1) ».

Si può rispondere che le gratificazioni si sogliono o si debbono dare ove frappongónsi speciali ostacoli, cioè

1.° Ostacoli interni e dipendenti dalla scarsezza nel potere, nella cognizione, nella volontà, ed in ispecie dalla *scarsezza delle materie prime*;

Non è poi necessario dare un premio a quelli che coltivano il suolo, perchè la loro fatica ottiene *pronta* e *corrispondente* compenso; ma certo non si scosterebbe dalle regole della prudenza quella gratificazione che si proponesse d'eccitare o un prodotto tenue pel coltivatore, ma grande per lo Stato, e tale sarebbe, per esempio, la coltivazione degli alveari; o un prodotto che compensasse, soltanto assai tardi le fatiche dell'agricoltore, per esempio la piantagione de' boschi; ovvero tendesse a distruggere de' pregiudizi dannosi nella coltivazione, per esempio la mal ragionata rotazione nelle sementi..... Vedi il decreto 20 agosto 1812 del cessato regno d'Italia.

---

(1) Tom. II, pag. 314.

Il sullodato scrittore, volendo screditare i premii sull'importazione, ha accennato un caso cui non si applicano, per indurre il lettore a conchiudere che non si applicano a nissun altro.

§ 2. *Trattati di commercio.*

I. I trattati di commercio consistono nella rinuncia totale o parziale dei diritti di dogana, che a vicenda si promettono due nazioni nel passaggio delle rispettive loro merci.

Smith si è dichiarato contro i trattati di commercio. Questa reciproca promessa di concedere un vantaggio commerciale, onde ottenerne un corrispondente, sembra ad esso « la pratica grossolana e misera della infima classe degli ar« tigiani che vorrebbesi levare all'onore di massime politi« che per dirigere la condotta di una gran monarchia; es« sendochè non vi siano che li artigiani dell'ultima classe che « si facciano una regola di adoperare a preferenza i loro « metodi. Un buon fabbricatore compera le sue merci senza « riguardo alle picciole viste d'interesse di tal sorte: sem« pre le prende dove le trova migliore ed a miglior pat« to (1) ».

Gli scrittori che proclamarono la libertà illimitata, e vollero uniti sopra un solo mercato tutti i popoli della terra, s'uniscono a Smith nel condannare i trattati di commercio per due ragioni già sopraccennate, cioè

1.° Una nazione allorchè vende a tutti i popoli, vende a massimo prezzo; allorchè compra da tutti i popoli, compra a prezzo minimo.

---

(1) Tom. III, pag. 143.

2.° I trattati di commercio procurando de' vantaggi artificiali, distraggono i capitali dal corso più vantaggioso che seguirebbero naturalmente.

A queste due ragioni s'oppongono quattro altre di molto maggior forza:

1.° L'interesse d'una nazione che vende una merce qualunque vorrebbe che tutte le altri nazioni venditrici di merci simili restassero escluse dal mercato, giacchè a misura che crescono i venditori va scemando il prezzo della merce. Perciò il Portogallo nel trattato del 1703 volle che i suoi vini entrando in Inghilterra pagassero un terzo meno di quel che pagano i vini di Francia.

Esistono dunque nella concorrenza delle nazioni de' principii di rivalità e di guerra.

2.° Sembra che qualunque Stato abbia una forza estensiva per cui tende ad allargare i suoi confini e ad invadere gli altrui, perciò è necessario che negli urti rispettivi degli Stati il più debole invochi la protezione del più forte, e cerchi d'ottenerla dandogli in compenso un rispettivo vantaggio; quindi per esempio nel 1751 trovandosi la Svezia notabilmente indebolita per le conquiste fatte in suo danno dal czar, implorò la protezione della Francia, e l'ottenne concedendole molte condizioni vantaggiose al suo commercio, la primaria delle quali fu che le merci francesi entrando nel porto di Wismar non pagherebbero che tre quarti per cento del loro valore (1).

---

(1) Talvolta una nazione, spinta da eccessive voglie ambiziose e commerciali, estende il suo dominio sopra spazi che sembrano appartenere a tutte le nazioni.

In questa eventualità è necessario che tutte uniscano le loro forze contro di essa.

Ma siccome la quantità della perdita per questa usurpazione suole essere diversa nelle diverse parti lese, quindi alcune resterebbero indifferenti all'unione.

3.° I fiumi che dividono le nazioni vicine, e la comune navigazione sopra di essi, sarebbero spesso sorgente di molte contese tra i rispettivi sudditi, se un trattato non regolasse i reciproci diritti e confini. La convenzione, per esempio, stipulata fra la Santa Sede e la regia imperial Corte di Vienna relativamente alla navigazione del Po, consisteva appunto in una scambievole diminuzione dei dazi delle dogane ferraresi, e di quelli della Lombardia Austriaca per le merci spettanti ne' rispettivi Stati delle due corti contraenti.

4.° Il bisogno più o meno intenso d'una o più merci abbondanti in uno Stato e mancanti negli altri fu causa di trattati e di reciproci sacrifizi acciò non rimanessero sprovvisti i sudditi nelle maggiori urgenze: ne sono un esempio le così dette *limitazioni* tra la Lombardia Austriaca da una parte e gli Svizzeri ed i Grigioni dall'altra, per l'esportazione del grano, e le così dette *tratte d'arbitrio* tra la suddetta Lombardia e il re di Sardegna per lo stesso motivo (1).

Perciò, affine d'ottenere il loro soccorso, è forza offrire loro dei compensi o de' vantaggi qualunque da quel lato in cui sogliono essere più sensibili, il che vuol dire formare de' trattati.

Allorchè Cartagine gelosa del suo commercio, fece da Annone dichiarare ai Romani che non avrebbe mai sofferto che essi si fossero neppur lavate le mani ne' mari di Sicilia, e proibì loro di navigare al di là del promontorio Bello, Roma non era ella autorizzata, se avesse preferito il commercio alle conquiste, a fare de' trattati con tutti i popoli italiani, onde indurli o a *battere* i Cartaginesi *in mare*, *o ad escluderli dai porti* d' Italia?

(1) Due articoli del trattato di Basilea autorizzano la Francia a trarre dalla Spagna annualmente, e durante cinque anni,

1.° 1000 pecore e 100 arieti spagnuoli,

2.° 50 stalloni e 150 cavalle.

Queste quattro ragioni ricevono rinforzo dalle urgenti spése che incombono i pubblici erari, e quindi dalla necessità di considerare le dogane coma una risorsa finanziera, per cui posoia è forza autorizzare diminuzione di dazio per qualcuno de' quattro antecedenti motivi.

Vi sono delle nazioni che, sebbene separate da grandi distanze, possono stabilire tra di esse delle relazioni rispettivamente utili; tali sono la Francia e la Russia. Per uno di que' contrasti che rendendo le nazioni dipendenti le une dalle altre, diminuiscono le eventualità delle guerre; si trova che tutte le produzioni che abbondano in uno de' suddetti paesi, sono precisamente quelle che mancano all' altro. La Francia manda alla Russia vini, acquavite, legni per tintura, stoffe di seta, chincaglie d' ogni spacie, vetri, specchi, merletti, tele fine, oggetti di moda. La Russia manda alla Francia canape, lino, cordaggi, catrame, alberi da nave, legnami d' opera, tele per vele, sego, cera gialla, tabacco, rabarbaro, ed ogni sorta di pellicce e pelli.

Il dottissimo signor Simonde che difende con gran corredo di ragione e d' erudizione il sistema della libertà illimitata, ci oppone l' esempio della Svizzera nel passo seguente:

« Bisogna sperare che il momento non è lontano ove « la Francia darà alle altre nazioni l' esempio di affrancare « tutto insieme il loro commercio ed il suo: dov' essa le « chiamerà senza scrupolo ne' suoi porti, e dove non chie- « derà altro favore alle nazioni vicine o rivali tranne quello « di non ricusarsi al loro proprio vantaggio chiudendole « i porti loro. Fino a questo giorno la Svizzera è la sola « nazione un po' considerevole che abbia adottato costan- « temente per regola di condotta questa politica filantropica. « Non mai ha esistito ufficio di dogana negli uffici dei « diversi Stati della Svizzera, non mai si è pensato a proteg- « gere l' industria nazionale colla esclusione della industria « estera ed a spese de' consumatori. Tutte le porta dello

« Stato sono aperte, e se vi sono diritti sono pedaggi per « la riparazione delle strade e non dogane (1) ».

Si può rispondere:

1.° Se la Svizzera volesse mantenere un cordone di dogane sull'immenso confine montuoso del suo Stato, non riuscirebbe ad impedire il minimo contrabando, nè potrebbe resistere alla spesa che riuscirebbe maggiore del prodotto.

2.° Le manifatture estere simili alle Svizzere non possono gareggiare nè nel prezzo, nè nella qualità colle nazionali, attesa la massima parsimonia, industria e sagacità di quella nazione.

3.° Le manifatture estere un po' costose non possono trovare grande smercio nella Svizzera sobria e povera, anzi che no; altronde l'amor patrio più forte che altrove, reprime la mania per le merci estere, che è altrove sì gagliarda e volubile.

4.° Le leggi suntuarie, almeno per l'addietro, producevano l'effetto cui tendono le dogane, e lo producevano senza spesa e con maggior sicurezza.

II. I privilegi dimandati e concessi ne' trattati di commercio,

1.° Talora si ristringono alle sole *persone* de' negozianti; così nel 1571 i mercanti svizzeri ottennero pel trattato del corpo elvetico con Carlo IX d'essere esenti da tutti i diritti delle dogane francesi per tutte o quasi tutte le mercanzie sulle quali negoziavano.

2.° Per lo più si estendono alle merci nazionali, di cui si chiede l'importazione negli altrui Stati con ribasso di dazio, ed alle merci estere di cui si permette l'importazione nel proprio con ribasso corrispondente.

---

(1) *De la richesse commerciale*, tom. II, pag. 411-412.

Un negoziatore dello Stato A, che domanda ribasso di dazi per l'importazione nello Stato B, debb'essere munito di bilanci finanzieri, da cui risulti che le merci di B entrano in A nella quantità C, onde far constare il sacrifizio che farebbe A ribassando il dazio a favore di B in compenso del ribasso richiesto.

Tutta l'arte del negoziatore consiste nell'ottenere più di quel che concede, sia che si ristringa alle viste economiche, sia che s'aggiri nel dedalo della politica.

§ 3. *Porti franchi.*

I. Le merci che entrate da un confine dello Stato escono dall'altro, non turbano il movimento delle produzioni nazionali; quindi sembra a prima vista che il commercio di transito dovrebbe andare esente da dazio. Egli offre altronde occasione di guadagno

1.° Ai proprietari de' magazzini e delle case,

2.° Ai venditori d'ogni oggetto di consumo,

3.° Allo Stato che esige un' imposta sui consumi.

Da ciò risulta che si debbono tôrre tutti gli ostacoli che s'oppongono alla celerità ed economia de' transiti. Infatti i mercanti che tutto assoggettano a calcolo, cercano e ritrovano presto altre strade per ispedirvi le loro merci, dacchè le prime che praticavano si rendono troppo dispendiose; e certo essi non pagherebbero il gravosissmo dazio che il re di Danimarca esige allo stretto del Sund, se potessero scendere al Baltico per altre strade.

In onta di questi riflessi il commercio di transito deve pagare un dazio in compenso

1.° Delle strade ch' egli consuma e che sono mantenute dallo Stato;

2.° Dalla forza armata che veglia per procurargli sicurezza.

Da ciò risulta che *il dazio di transito non debb' essere calcolato che sul peso dei colli.*

L'umanità del defunto Pio VI volendo favorire le classi povere, prescrisse coll'editto del 30 giugno 1788 che i generi di grosso volume e di poco valore pagassero un dazio assai tenue, cioè minore d'un paolo per ogni cento libbre di peso lordo, il che con altro precedente editto 30 aprile era stato indistintamente fissato pel transito di tutte le merci, qualunque fosse il loro valore.

II. Se un mercante transitando per uno Stato vi si arresta qualche tempo e depone le sue merci nei magazzini finchè gli Stati esteri ne facciano ricerca, allora il commercio di transito si cambia in commercio di deposito e d'economia. Questo commercio infatti si riduce a far venire nello Stato delle merci da esteri dominii, tenerle a disposizione d'altri dominii esteri, e spedirvele se si presenta il destro di farne la spedizione con profitto. Supponete che un mercante di Livorno faccia venire 1000 moggia di grano dalla Sicilia, pel valore di 30,000 lire, e lo rivenda per 40,000 ai Modenesi; lo Stato risentirà il vantaggio di 10,000 lire; il commercio d'economia è dunque più vantaggioso del commercio di puro transito.

III. Se la merce depositata nello Stato, in aspettazione dell'altrui dimanda, dovesse pagare il dazio d'entrata e d'uscita, succederebbe spesso che il di lei valore non converrebbe alle finanze degli esteri che ne abbisognano, perciò, rimanendo invenduta, cesserebbe il commercio di economia, quindi il lucro che ne risulta.

Infatti egli è bensì possibile di far passare, per esempio, i vini, i frutti, gli oli del Mezzodì al Nord, e dal Nord trasportare i legnami, la canape, i ferri al Mezzodì, senza scaricarli per via; ma siccome il momento più favorevole per le compre e pe' trasporti non è sempre il più favorevole per la vendita e spedizione, quindi è forza scaricare in qualche luogo, acciò il mercante possa riconoscere le sue merci, esaminare a qual paese più convengono, ed aspettare l'istante della dimanda. Forzato allo scarico, il mer-

cante diverrebbe spesso impotente ad esitare le sue mercanzie, se nel luogo di deposito dovesse pagare il dazio d'entrata e d'uscita; quindi abbandonerebbe il commercio d'economia.

Acciò non succeda questa perdita furono inventati i porti franchi e i *drawback* (pag. 250).

Un porto franco è un porto in cui i mercanti di tutte le nazioni possono scaricare le loro merci, e da cui possono ritirarle, senza pagare alcun diritto d'entrata o d'uscita (1).

I porti franchi, oltre d'assicurare alle nazioni il commercio d'economia, procurano loro i seguenti vantaggi:

1.° *Affluenza di capitali esteri.* L'idea sì seducente della libertà, l'occasione d'impiegare con lucro dei capitali soprabbondanti, talvolta lo scontento politico, talvolta le persecuzioni religiose od altri simili motivi inducono alcuni capitalisti a scerre per loro patria i porti franchi. Infatti si trovano a Livorno, Genova, Ancona, Trieste, ed anco a Venezia delle colonie di ricchi mercanti Olandesi, Inglesi, Amburghesi, Ginevrini, Levantini che vi hanno fissata la loro abitazione, e fanno di questi porti il centro del loro commercio. Oltre i capitali loro proprî ne traggono talvolta dal paese natio in forza del loro credito. I cinque sesti dei capitali impiegati nel commercio di Livorno sono stranieri alla Toscana (2).

2.° *Aumento nell' importazione ed esportazione.* I numerosi bastimenti che scaricano merci nei porti franchi, non

---

(1) Ordinariamente le franchigie si ristringono al porto e al di lui circondario. Ma la circostanza d'essere i porti di Civitavecchia e d'Ancona sprovvisti d'idonei magazzini, indusse il sullodato Pio VI ad estendere la franchigia alle loro rispettive città con sacrifizio del pubblico erario.

(2) Simonde, *De la richesse commerciale*, tom. II.

amando uscirne vuoti, succede spesso che in mancanza d' altri generi che loro convengano, fanno il carico con generi nazionali. Monsignor Vergani, parlando della franchigia della fiera di Sinigalia, accerta che in occasione di quella fiera « vistosa oltremodo è l' uscita che accade persino dei « polli, degli agli e delle cipolle; nè certamente è presumibile « che i Levantini senza questa stessa occasione della fiera « venissero a bella posta nello Stato pontificio a caricare « questi generi, come egli è incontrastabile che a noi non « converrebbe di spedire questi stessi generi per conto nostro « nel Levante, stante la loro povertà ». La certezza dello smercio in un porto franco, cioè in un mercato sì vasto, sì vicino, sì ben provvisto, accresce la rapidità della circolazione nelle prossime province con vantaggio de' compratori e de' venditori.

3.° *Aumento nella somma de' lavori.* Gli uomini robusti mancanti di travaglio nelle campagne trovano impiego nella qualità di marinai; gli artisti s' occupano nella costruzione e risarcimento delle navi.

« L' aprimento di un porto franco, dice il saggissimo « sig. Sismonde, procura ai consumatori del paese interno « un altro vantaggio di alta importanza, ed è quello di sminuire l' anticipazione della imposta che devono sborsare « sopra li oggetti che consumano. Quando la dogana sopra « le mercanzie tassate è pagata all' ingresso del porto, il « mercante importatore anticipa l' imposta e si fa rimborsare in seguito, con un profitto proporzionato, dal mercante all' ingrosso, questo dal mercante al minuto e questo terzo dal consumatore. Questa triplice anticipazione, « non contandola che al 10 per 100 aggiunge 33 franchi « e 10 centesimi per 100 alla somma della imposta che il « consumatore è obbligato a rimborsare; ma se l'importatore « scarica le sue merci in un porto franco, vi trova altresì « da rivenderle ai mercanti allo ingrosso che s' incaricano di « farne la distribuzione a tutti i bottegai della nazione. Nè

« l'uno nè l'altro anticipa l'imposta, che è sborsata solo al-
« l'istante che la merce parte dal porto franco, per essere
« trasportata nel magazzino dove debb' essere venduta a ri-
« taglio. Allora il consumatore non deve rimborsare che
« una sola anticipazione di danaro, quella del mercante a
« ritaglio: in modo che non esce dalla borsa del contri-
« buente se non 10 per 100 di più che non entra nel te-
« soro pubblico; e se come si fa in Inghilterra la dogana
« concede un credito di 6 o 9 mesi al mercante allo ingrosso
« per pagare la sua contribuzione; questi facendo godere
« un ugual favore al mercante a ritaglio, l'ultimo non esige
« dal consumatore niente più del rimborso della imposta per-
« cepita sul consumo; di modo che col mezzo de' porti fran-
« chi si ottiene lo scopo che devesi proporre in tutte le im-
« poste, di far pagare al contribuente il meno che si può al
« di là di ciò che entra nel tesoro pubblico. Appunto col
« ribassare considerevolmente il prezzo di tutte le merci tas-
« sate, l'apertura del porto di Livorno le cui franchigie
« sono perfettamente ben regolate, ha contribuito alla pro-
« sperità della Toscana ».

5.° A favore del porto di Marsiglia è stato detto che lo stabilimento d'un porto franco è il migliore preservativo contro l'introduzione della peste per mezzo delle merci del Levante, che un commercio clandestino verserebbe sulle coste della Provenza, se un luogo di libero deposito in cui esenti dalle vessazioni finanziere soggiacciono solo al regime della quarantena, non le attirasse tutte a Marsiglia. Questa riflessione vale per vari porti dell'Italia.

IV. In tempo di fiera si sogliono considerare le città come porti franchi in cui le merci possono entrare senza pagamento di dazio. L'obbligo di questo allora solo si contrae, quando le merci escono dalle porte della città per introdursi nell'interno dello Stato, ad oggetto di restarvi e consumarvisi. Nell' *Amministrazione delle finanze* spiegherò le cautele che si sogliono praticare per impedire gli abusi di questa benefica disposizione.

È facile cosa l'accorgersi che il *temporario* beneficio di libero deposito concesso alle città in tempo di fiera, può essere reso *perpetuo* in varie altre che trovansi quasi ai confini degli Stati, e nelle quali v' è costante e lucroso commercio cogli esteri. I sovrani però saranno forse sempre restii a queste concessioni, perchè spesso dannose al pubblico erario per le frodi e collusioni che vi si sogliono commettere.

V. Gli Inglesi ricusando da una parte di ammettere l'istituzione de'porti franchi, non volendo dall' altra rendere impossibile il commercio di economia ai loro concittadini, restituiscono all'uscita delle merci il dazio che ricevettero all' entrata. Questo metodo soggiace a quattro inconvenienti:

1.° Il mercante perde l' interesse del capitale sborsato, e lo perde durante il tempo che la sua merce ristagna.

2.° Questa esazione e restituzione di dazi moltiplicando il travaglio de' doganieri, accresce le spese delle dogane.

3.° La restituzione de' diritti promove il più rovinoso de' contrabandi, giacchè le merci uscite vengono scaricate nascostamente ed introdotte, per uscire di nuovo e ricevere nuova restituzione.

4.° Questo metodo non accresce l' affluenza de' capitali esteri, il che all'opposto si ottiene coi porti franchi (1).

---

(1) Nella edizione originale tutto ciò che segue della Parte IV e la Parte V sono rimandati al Vol. VI, ed invece la Parte VI è posta qui a compiere il presente Volume: noi abbiamo preferito l'ordine naturale, che una qualche necessità aveva obbligato l' autore a rompere. (*L' Edit.*)

LIBRO TERZO

AZIONE GOVERNATIVA SUL CONSUMO.

L' aziona de' governi sul consumo si può ridurre a tre capi principali:

1.° Scemare la massa de' consumi : le leggi che si proposero questo scopo, furono dette leggi *sontuarie* ;

2.° Far prevalere ne' consumi i prodotti nazionali agli esteri ;

3.° Accrescere la massa de' consumi.

CAPO PRIMO

Mezzi praticati per iscemare la massa de' consumi, ossia cenno storico sulle leggi sontuarie.

§ 1. *Motivi delle leggi sontuarie.*

Queste leggi , comunissime presso le antiche nazioni , assai rare presentemente , furono dettate dall' uno o dall'altro de' seguenti motivi :

1.° Timore d'essere soverchiati ,

2.° Desiderio di soverchiare ,

3.° Opinioni lugubri e religiose ,

4.° Desiderio di promovere l'economia.

I.

Tale si è l' indole degli uomini che lo spettacolo dell' altrui felicità, principalmente se misto ad orgoglio , crea nel loro animo un dispiacere più o meno intenso, e spesso un vago timore d' essere soverchiati.

Questo timore si svolge principalmente sotto quelle forme di governi, in cui le leggi promettono a tutti la civile eguaglianza, o garantiscono a *ciascuno* la *possibilità* di salire a qualunque carica.

Quindi le antiche repubbliche promulgarono molte leggi suntuarie, onde rendere all' altrui sguardo meno sensibile la differenza nelle ricchezze, cioè affine di scemare la collisione tra l' ineguaglianza di fatto e l' eguaglianza di diritto. I cittadini che si credono uguali in autorità, mal soffrono d'essere paragonati con un uomo il cui fasto imponendo al popolo, può assicurargli maggiori voti; ed il povero ama meglio di vendere al ricco la propria influenza ne' pubblici affari, di quello che vedersi insultato dall' altrui fasto (1).

II.

Non è il desiderio dell'eguaglianza che primeggi nell'animo dell' uomo, come sognarono vari filosofi dello scorso secolo, ma il desiderio di dominare sugli altri; quindi ciascuno, allorchè è giunto all' altrui livello, lungi di soffermarsi, si sforza di sorgere a gradi superiori e procura di

(1) « Il principio delle repubbliche, dice P. Verri, è l' eguaglianza, togliendosi la quale e condensandosi la ricchezza in mano « di pochi, si apre la strada alla tirannia; quindi il lusso è odioso « alle repubbliche, poichè egli è un indizio che le ricchezze sono disugualmente ripartite, e in conseguenza sovvertito il principio stesso del governo. E siccome la speranza di distinguersi è un fortissimo incentivo per ammassare le ricchezze, così i saggi legislatori « della repubbliche hanno costantemente proibito il lusso, e preferiscono e proteggono talvolta il giuoco anche più rovinoso, malgrado « i disordini che strascina seco, per avere un mezzo di sciogliere « de' pingui patrimonii al pari del lusso, il quale però seco non strascina la pericolosa distinzione nell' esterne comparse (a) ».

(a) Volume III, pag. 345, 346.

mantenervisi. Il desiderio di dominare produsse nelle monarchie due specie di leggi sontuarie;

Le prime vietarono il dissipamento o l'alienazione di certi fondi consecrati al mantenimento di certe famiglie, acciò non iscemasse lo splendore cui erano giunti i loro antenati. I ducati, i fedecommessi, i maggioraschi sono vere leggi sontuarie.

Le seconde vietarono alla massa del popolo certi consumi indicanti ricchezza, e li serbarono esclusivamente ad una classe privilegiata. Per esempio in Francia una legge sontuaria del XIII secolo stabilì le seguenti gradazioni nel prezzo de' vestiti per le diverse classi:

	Valore, all'auna, delle stoffe permesse			
	agli uomini		*alle donne*	
	soldi	den.	soldi	den.
Borghigiani aventi un reddito minore di lir. 2000	10	— . . .	12	—
Borghigiani aventi un reddito di lir. 2000 e al di là	12	6 . . .	16	—
Prelati e baroni	25	— . . .	—	— (1).

Riserbando ai grandi (già distinti dagli altri cittadini per vantaggi reali e d'opinione) degli abiti più costosi, se ne accresceva il pregio agli occhi del volgo, quindi invece d'indebolirsi doveva rinforzarsi il desiderio di conseguirli. In questo modo si creava uno sforzo generale tendente a sottrarsi ad una legge che offendeva nel tempo stesso la libertà e la vanità (2).

---

(1) Un soldo di quel tempo equivale ad 11 soldi e 4 denari tornesi, ed una lira ad 11 a 12 lire.

(2) Nel 1457, sebbene la Scozia fosse alquanto povera e non dominata da eccedente lusso cionnonostante i lordi sanzionarono la seguente legge: « Considerando che il regno risente ragguardevoli danni

III.

L'uomo si diede a credere che la vista delle afflizioni umane potesse essere gradita agli esseri invisibili; che il digiuno fosse il mezzo più efficace per respingere gli assalti degli spiriti maligni, e per calmare lo sdegno del Creatore; nacquero da ciò le quaresime e i *Ramadan* (1).

« pel sontuoso vestire degli uomini e delle donne, specialmente nei « borghi, i lordi opinano che fa duopo reprimere questo abuso nel « modo che segue: Nissun uomo che abita ne' borghi e vive di com- « mercio, se non è costituito nel posto onorifico di podestà, balì, « consigliere municipale, non porterà abiti di seta di scarlatto o pel- « liccie; si dica lo stesso delle donne. Gli uomini procureranno che « le loro mogli e figlie non escano col loro vestito dai limiti del loro « stato. Perciò i primi porteranno sul capo berrette corte con pic- « cole e informi pietre preziose, come usa in Fiandra, Inghilterra e « altrove; le seconde non indosseranno vesti con code d'una lun- « ghezza poco conveniente, nè impellicciate al di sotto, eccettuati i « giorni di festa (*a*) ».

Questa legge fu evidentemente dettata dall'orgoglio de' grandi, ed affine di reprimere la vanità de' borghigiani, delle loro donne e figlie, che pretendevano di eclissare col vestito i lordi e le ladi.

Sotto Enrico VIII re d'Inghilterra le stoffe d'oro furono esclusivamente riservate ai duchi ed ai marchesi, e le stoffe di porpora tessute d'oro alla famiglia reale. I velluti e le stoffe di seta rimasero ai borghigiani ricchi e che godevano d'una certa considerazione; ma era necessario essere almeno conte per poter adornarsi di ricami; furono questi severamente proibiti a tutti i ranghi inferiori (*b*).

(1) Il Ramadan o Ramazzan, che è la quaresima de' Turchi, dura una luna intiera, ed occupa successivamente tutti i mesi dell'anno. Questa istituzione, osservata con esattezza e rigore dal popolo, impone l'astinenza totale da ogni specie d'alimenti e per sino

---

(*a*) *Statuti del III e XXII anno d'Edoardo IV.*

(*b*) Henry, *Histoire de l'Angleterre*, tom. VI, pag. 642.

Profittarono di questa idea, qualunque ella sia, i fondatori delle religioni, e la confermarono con leggi speciali, facendo riguardare come dovere indispensabile un atto d'umiliazione, che da principio fu lasciato all'arbitrio di ciascuno.

Questi atti cambiati in doveri estesero l'autorità di quelli che gl'imponevano, gli aggravavano, gli allegerivano, gli annullavano.

Secondo che prevalsero più o meno le idee lugubri, secondo che crebbe o scemò l'autorità degli ispettori reli-

---

dall'acqua, dall'istante in cui s'alza il sole sino all'istante in cui tramonta. Maometto non aveva preveduto che il tabacco ed il caffe diverrebbero un lusso favorito de' suoi seguaci. Questa imprevisione del profeta ha indotto i teologi maomettani a disputare seriamente e con gran corredo d'erudizione per definire, se era o non era legale l'uso dell'uno e dell'altro, durante la quaresima, e la quistione sembra decisa negativamente; quindi un buon maomettano deve credere, a giudizio de' teologi più venerabili o più ridicoli, che andrà per diritta via all'inferno, se prende tabacco o gusta caffè nell'indicato intervallo. Il tempo del Ramazzan è realmente un tempo di penitenza pe' giornalieri ed operai; ma pe' ricchi Turchi è una varietà aggradevole nel loro modo di vivere. Difatti essi dormono saporitamente tutto il giorno, e giunta la notte, s'abbandonano ai piaceri ed alla gioia, quasi direi, per ingannare il profeta. La sola mortificazione che s'impongono consiste nell'astenersi dall'entrare nel loro *harem* nelle dodici ore del digiuno di ciascun giorno. Tutte le notti del Ramazzan sono altretante feste per gli ufficiali del serraglio.

La prima notte del Ramazzan, tutte le torri della città, e soprattutto quelle delle moschee imperiali sono illuminate, il che produce un effetto aggradevole e sorprendente. Nell'interno delle moschee le cupole risplendono di viva e vaghissima luce emessa da infinite facelle di vetro colorato; ed al di fuori, delle corde stese da una torre all'altra tengono sospese delle lampade disposte in modo da rappresentare parole e figure diverse. Nissuno spettacolo a Costantinopoli eccita una sorpresa sì deliziosa nel forestiero quanto il colpo d'occhio che presenta la prima notte del Ramazzan.

giosi, diversi cambiamenti successero nelle accennate leggi diminutrici de' consumi (1).

Era per l'addietro generale in modo l'impero delle idee lugubri, e sì forte l'autorità che la fomentava, che al digiuno quaresimale soggiacevano gli stessi soldati ne' giorni di battaglia (2). La diminuzione progressiva in quelle due forze potrebbe essere rappresentata dal progressivo aumento dei buoi consumati in tempo quaresimale. Per esempio si consumarono in Parigi nella quaresima

Del	1629	buoi	6
»	1665	»	200
»	1708	»	500
»	1750	»	1500
»	1780	»	9000 (3).

(1) Per esempio nel IV secolo dell' era cristiana fu riguardato il digiuno della quaresima come più santo degli altri, benchè non ne fosse per anco stabilita la durata. I digiuni che si osservarono in quel secolo, differivano da quelli che si osservavano negli antecedenti. Quelli che ne' primi secoli si sottomettevano alla disciplina del digiuno, astenevansi affatto dal mangiare e dal bere; all' opposto nel IV secolo molti credettero che allo scopo del digiuno bastasse d'astenersi dal mangiare carne e bere vino (a). Quest' ultima opinione prevalse da quel tempo in poi, e divenne universale presso i Latini.

(2) Il buon Fleury racconta con divozione che nella quaresima del 1429 i Francesi furono battuti, tentando d' impadronirsi d' un convoglio d' aringhe appartenente all' armata inglese, padrona d'Orleans. La sconfitta de' Francesi fu detta la sconfitta delle aringhe. (*Hist. Eccles.*, liv. IV. § 58.)

I soldati russi soggiacciono tuttora ai digiuni che vengono ordinati da' loro preti, allorchè non si trova alimento proporzionato ai bisogni dell'armata.

(3) CONDORCET, *OEuvres*, tom. VII.

(a) Jo. DALLÆUS, *De Jejuniis et Quadrag.* lib. IV.

IV.

Alcuni legislatori che amavano la parsimonia, repressero de' consumi stolti, ne' quali non ravvisavano alcun vantaggio reale. Solone condannando il fasto e le pretese d'un dolore simulato, ordinò che sopra le tombe non sorgesse che una piccola colonna sulla quale era scritto il nome del defunto. L'ambizione per altro spezzò questo vincolo, e talvolta le ceneri di un liberto vennero premute da edifizi magnifici ed eleganti, ornati di statue con tutti gli abbellimenti delle arti. Quel legislatore non seppe trarre profitto da una passione che sussiste a dispetto delle leggi, che vive in onta della morte, e che ben maneggiata può divenire fonte di produzione, come vedremo nella parte seguente.

Vari statuti de' tempi moderni vietarono ai parenti di accompagnare gli estinti al sepolcro, colla vista di limitare la spesa del banchetto funebre (1).

---

(1) Lo statuto di Novara al lib. IV, pag. 164 dice: « *Liceat unicuique, tam masculo quam mulieri, ire ad domum mortui, pro honorando funere ipsius, et solum masculi sine mulieribus associare possint mortuum a domo ad ecclesiam, et redire ab ecclesia statim non expectato officio cum parentibus mortui ad domum quondam defuncti; nec mulieres possint associare dictum mortuum ad ecclesiam; sed exportato corpore a domo, statim mulieres recedere debeant a domo, absque eo quod tangant manus uxori defuncti, vel matri, vel aliis conjunctis personis, exceptis filiabus, matre, sororibus, nepotibus, consanguineis germanis, et cognatis et soceribus et nurubus, quae possint stare in domo, et ibi* prandere. *Et si aliqua mulier contrafecerit, componet pro banno de dote sua communi Novariae soldos viginti imperialium. Et vir teneatur solvere pro uxore. Et quod solverit computet in dotem. Et quod nulla persona succedens defuncto cujuscumque conditionis existat, audeat vel praesumat facere portari, vel permittere*

§ 2. *Specie di consumi vietati dalle leggi sontuarie.*

I. *Vitto.*

Per tre secoli tentarono le leggi di Roma di opporre argini a quel lusso che era una conseguenza necessaria della prosperità de' Romani.

« *portari post defunctum, vel ante defunctum, cum portatur ad ec-*
« *clesiam, ultra quatuor cereos de media libra: et pro quolibet: et*
« *ultra libras duas candelarum parvarum de cera. Et heredes de-*
« *functi qui contrafecerint, vel fieri permiserint, dent pro banno*
« *communi Novariae soldos centum imperialium pro qualibet vice,*
« *et quod nullus homo debeat ire ad elevandam aliquam dominam*
« *a libitina seu barra, sed dominae se elevent inter eas. Et qui*
« *contrafecerit det pro banno soldos decem imperialium pro quoli-*
« *bet et qualibet vice. Et quilibet possint accusare praedicta cujus*
« *medietas sit communis et alia accusatoris. Et liceat dicere loco*
« *regratiationis, ite in nomine Domini, et non ultra, sub poena*
« *soldorum viginti imperialium pro quolibet et qualibet vice. Et po-*
« *testas teneatur mittere pro arengatore et auferre ei antequam di-*
« *scedat soldos viginti imperialium. Et quilibet possit accusare et*
« *denuntiare. Et quilibet potestas teneatur facere cridare praedicta*
« *voce praeconia in principio sui regiminis et sit praecisum et de*
« *praedictis inquirere sine accusatione.*

« *Item statuerunt et ordinaverunt observandum inviolabiliter in*
« *futurum, quod nullus masculus Novariae vel aliunde in civitate*
« *Novariae, vel episcopatu, vadat ad septimas de coetero centesi-*
« *mas vel annuale alicujus personae defunctae ad ecclesiam vel do-*
« *mum defuncti, sive defunctae, sive heredum ejus. Et qui contra-*
« *fecerit componat pro banno communi Novariae soldos sexaginta*
« *pro qualibet vice et quilibet bonae famae et bonae opinionis pos-*
« *sit accusare. Medietas cujus banni et condemnationis sit accusa-*
« *toris et alia communis Novariae* ».

(« Sia lecito a chiunque tanto uomo quanto donna di andare a
« casa del morto per onorarne i funerali, e soltanto li uomini senza

Ne' primi tempi la povertà mantenne la semplicità e la modestia tra le domestiche pareti; soltanto le adunanze nu-

---

« le donne possano accompagnare il morto dalla casa alla chiesa e ri-
« tornare subito dalla chiesa, senza aspettar l'officio, coi parenti del
« morto alla casa del defunto; nè le donne possano accompagnare il
« detto morto alla chiesa; ma esportato il corpo dalla casa, subito le
« donne dovranno partire dalla casa, senza che tocchino la mano
« alla moglie del defunto o alla madre od alle altre persone congiun-
« te, eccettuate le figlie, la madre, le sorelle, le nipoti, i cugini
« germani, i cognati, i suoceri e le nuore che possono restare in
« casa ed ivi *pranzare*. E se alcuna donna contraverrà, sarà multata
« sopra la sua dote in soldi 20 imperiali. E il marito sarà obbligato
« per la moglie, E ciò che pagherà sia computato in dote. E che nis-
« suna persona erede del defunto di qualsiasi condizione si ardisca o
« presuma di far portare o permetta di portare innanzi e dietro al
« defunto che viene portato alla chiesa, più di quattro torchie di
« mezza libbra; e per ciascuno: ed oltre libbre due di candele pic-
« cole di cera. E li eredi del defunto che contraverranno o che lo
« permetteranno saranno multati in 100 soldi imperiali per ogni volta
« da pagarsi al comune di Novara; e che nissuno uomo vadi a le-
« vare alcuna signora dalla bara, ma le signore si levino da sè. E
« chiunque possi accusare delle cose predette, e la multa sia metà
« del comune e metà dell' accusatore. E sia lecito al luogo del rin-
« graziamento di dire *andate in nome del Signore* e non più, sotto
« pena di soldi 20 imperiali per chiunque e per qualunque volta. E
« il podestà sia tenuto di mandare all'arringatore e farsi pagare prima che
« se ne vada i soldi 20 imperiali. E chiunque possa accusare e denon-
« ciare. Ed ogni podestà sia tenuto far gridare le cose predette colla
« voce del banditore nel principio del suo governo, e sia sommario
« e solle cose predette possa inquirere senza accusa.

« *Item* statuirono ed ordinarono di osservare inviolabilmente in
« futuro che nissun uomo di Novara od abitante nella città di No-
« vara e nella diocesi, vada alle settime altrimenti centesime o al-
« l'annuale di alcuna persona defunta alla *chiesa* o *casa* del defunto
» o defunta, e degli eredi di lui. E chi contraverrà sarà multato
« in 60 soldi per ogni volta, ed ogni uno di buona fama e buona opi-
« nione può accusare. La metà della multa e della condanna sia del-
« l'accusatore e l'altra del comune di Novara ».)

merose costringevano a gravi spese. Il tribuno Orchio si lusingò di porvi rimedio, ristringendo il numero de' convitati.

La legge Fannia regolò minutamente le spese de' pranzi, e volle che la maggiore ne' giorni di festa non oltrepassasse i 100 assi (5 lire e 12 soldi tornesi) i 30 assi (1 lira, 12 soldi e 6 denari) per dieci giorni del mese, e 10 assi solamente (11 soldi e 3 denari) per gli altri giorni. Oltre le persone della casa, non era permesso l'ammettere più di tre commensali, e cinque ne' giorni di mercato.

Qualche tempo dopo la legge Didia estese queste restrizioni a tutta l'Italia; ella sottometteva all' amenda non solo quello che dava il festino, ma anco quelli che v'assistevanò.

L'imbecille Lepido non fissò veramente la spesa, ma regolò il numero e la qualità delle vivande che si potrebbero portare in tavola.

Il consumo che facevasi a Roma di ghiri e di lumache divenne apparentemente un oggetto di spesa ragguardevole, giachè i censori vietarono di farli comparire sulle mense nel tempo stesso che proibîrono di mangiare uccelli stranieri.

Queste e simili ridicolissime leggi servirono d' esempio ad altri legislatori in tempi posteriori; per esampio Giacomo I re d'Aragona nel XIII secolo ordinò che nè il re nè i suoi sudditi potrebbero mangiare più di due vivande, e che ciascuna non potrebbe essere preparata che in una sola maniera (1).

Meno insensato fu Maometto, allorchè nel clima caldo dell'Arabia vietò l'uso del vino e de' liquori spiritosi.

---

(1) *Costituzioni di Giacomo I del* 1234, art. 6, nel DE MARCA, pag. 1429.

II. *Vestito.*

Molte leggi proscrissero

1.° Le celebri scarpe a punta acuta e lunga in modo che non si potevano sostenere che col mezzo di catenella scendente dal ginocchio, e delle quali si farà in breve più lunga menzione;

2.° Le code delle vesti muliebri che strascicavano sul suolo (1);

3.° L'uso di certe stoffe principalmente straniere. Tiberio fece emettere dal senato un decreto concepito ne' seguenti termini rimarchevoli, *decretum ne vestis serica viros foedaret*. (Si ordina che la veste di seta non contamini li uomini).

Nel 1337 il parlamento inglese, seguendo l'impulso di Edoardo III, vietò a tutti gli abitanti d'Inghilterra di vestirsi di stoffe estere.

4.° Marsiglia, la più saggia tra le repubbliche del suo tempo, non volle che le doti oltrepassassero i 100 scudi in danaro e cinque in abiti.

5.° Fu prescritto un certo *costume* per escludere maggiore spesa ne' vestiti. A Venezia le leggi obbligavano i nobili all' uso dell'abito nero, ed in generale li costringevano a tale modestia, che le sole donne pubbliche riuscivano a trarre loro di tasca qualche danaro. Le ricchezze venete dovettero quindi trovare sfogo ne' palazzi e negli ornamenti domestici.

6.° Furono proscritti gli abiti che sembravano offendere il pudore, unica legge suntuaria e cui si possa fare applauso in *tutti i tempi e in tutti i paesi.*

---

(1) Henry, *Histoire d'Angleterre*, tom. VI, pag 672

III. *Alloggio.*

Ne' primi secoli della repubblica romana i capi d'opera d'architettura serbavansi per gli stabilimenti pubblici ; gli ornamenti erano banditi dalle case particolari, più per impotenza d'ottenerli che per severità di virtù. Quando crebbero le ricchezze colle conquiste, la comparsa di questa foggia di lusso fu repressa da una imposta nominata *colonnare*.

Nell'anno 617 di Roma i censori Cassio e Cepione chiamarono al loro tribunale l'augure Emilio Lepido, perchè aveva presa una casa ad affitto per 6000 sesterzi (1200 lire toroesi circa). Ma questa severità andò mitigandosi, a misura che il bisogno del fasto s' estese col potere di soddisfarlo. Vellejo Patercolo, che racconta quel fatto sotto il regno di Tiberio, cioè 157 anni dopo, osserva che al suo tempo un senatore, il quale avesse preso a pigione un simile alloggio, appena sarebbe stato riconosciuto per senatore. Pria infatti di quell'epoca e dopo, i casini di campagna e i palazzi di città posseduti dai ricchi romani potevano stare a fronte ai palazzi dei re.

IV. *Piaceri sensuali.*

1.° *Tabacco.* Questo vegetabile, ritrovato nel 1520 presso di Tabasco nel golfo del Messico, trasportato in Europa nel corso del XVI secolo, divenne occasione di dispute tra i dotti e gl' ignoranti, tutti intenti a decidere, pria che l'esperienza avesse parlato, se era o non era conforme alla salute. Chi cominciò a farne uso, fu colpito dalla scomunica in Ispagna, condannato alla pena del palo a Costantinopoli, ebbe le narici traforate con lesina in Inghilterra e Moscovia. L'opinione pubblica d'un secolo fa in Russia dichiarava tuttora peccato mortale il fumare tabacco; ed il clero rimase alquanto scandalezzato allorchè Pietro il Grande accordò

al marchese di Cormarthen e compagni il privilegio esclusivo d'importare tabacco in quel paese. Le opposizioni, secondo il solito, acquistarono credito al tabacco; egli divenne oggetto di ricerca presso tutte le classi, il più bel fondo delle finanze europee ed una miniera inesausta di ricchezze per gli Inglesi. La moda, l'abitudine, la noia hanno esteso prodigiosamente il consumo di questo vegetabile, in onta dei gravosi dazi di cui tutti i governi l'oppressero.

2.° *Caffè*. Quest' arbusto era cognito e coltivato con successo da tempo immemorabile nell' alta Etiopia di cui è originario. Si crede comunemente che un Mollach (monaco arabo) chiamato Chadely fu il primo a farne uso in Arabia, affine di liberarsi da un continuo assopimento, che non gli permetteva d'attendere con fervore alle sue preci notturne. I suoi compagni che volevano vincerlo in divozione, imitarono il suo esempio e diffusero il gusto del caffè nella classe legale. Fu agevole cosa l'accorgersi che questa bevanda purificava il sangue con una dolce agitazione, dissipava le gravezze dello stomaco, rallegrava lo spirito, quindi l'adottarono quegli stessi che non avevano bisogno di tenersi svegliati per pregare. Dalle sponde del mar Rosso il caffè passò a Medina, alla Mecca, e col mezzo de' pellegrini, in tutti i paesi maomettani.

In quelle contrade in cui i costumi sono alquanto repressi, in cui la gelosia degli uomini e il ritiro austero delle donne rendono la società meno viva, s'immaginò di stabilire delle case pubbliche, in cui distribuivasi caffè. In Persia queste case divennero tosto de' luoghi infami, in cui de' giovani della Georgia, vestiti da donna, rappresentavano farse impudiche, e si prostituivano per danaro. Dachè il governo ebbe fatto cessare questa infamia, le suddette case divennero un onesto asilo per gli uomini oziosi, ed un luogo di trastullo per le persone occupate. I politici vi raccontavano delle novelle, i poeti vi recitavano de' versi, i monaci vi predicavano i loro sermoni, per lo più ricompensati con qualche limosina.

Con eguale tranquillità non procedette la faccenda a Costantinopoli. Appena vi furono aperti dei caffè, che vennero frequentati con entusiasmo, nè si trovava più modo di uscirne. Accortosi il gran muftì che la frequenza ne' caffè scemava la concorrenza alle moschee, decise che quella bevanda era compresa nella legge di Maometto che proscrive i liquori forti.

Il governo che serve sovente la superstizione di cui diviene talvolta lo zimbello, fece tosto chiudere i caffè tanto detestati dai preti musulmani, ed ordinò agli officiali di *polizia* d'opporsi all'uso di questo liquore anche nell'interno delle famiglie; tanto è vero che la superstizione e la *polizia* non versano in copia eccessiva i piaceri sulla povera natura umana che ne è sitibonda. Dopo la decisione del muftì restò dimostrato ad evidenza che non si poteva essere nè buon musulmano, nè uomo onesto, nè suddito fedele, se si beveva una tazza di caffè. Ma una inclinazione fortissima trionfò di tutti gli anatemi del muftì e delle leggi dell'imperatore; si continuò quindi a prendere caffè, e i luoghi in cui si distribuiva furono più numerosi che per l'addietro.

Verso la metà del XVII secolo vennero chiusi i caffè a Costantinopoli, perchè il gran visir Kuproli essendovi intervenuto travestito, sentì che i concorrenti mormoravano del governo, de' suoi generali e degli altri funzionari pubblici, tutti infallibili come ognuno sa. Questo ministro mostrò di non conoscere le massime di Tacito: *prohibiti per civitatem sermones eoquo plures* . . . (tanto più si parlava quanto più era proibito il parlare). Egli mostrò di non sapere che un lamento ciarliero ne' luoghi pubblici è meno temibile d'un silenzio profondo; che anco negli Stati dispotici fa duopo lasciare alla plebe la libertà di lagnarsi, il che allevia il dolore della sua situaziona; che tolta la libertà di dir ahi! quel dolore s'ingrossa, fermenta, s'esalta e scoppia con effetti egualmente pronti che terribili.

Che che ne sia, quel regolamento, il quale però non si estende al di là della capitale dell' impero, non ha diminuito l' uso del caffè, o forse ne ha esteso il consumo. In tutte le strade, in tutti i mercati offresi pronto caffè, e non v' ha casa particolare in cui non se ne prenda almeno due volte il giorno. In alcune case anco se ne versa indifferentemente ad ogni istante, perchè l' uso prescrive di presentarne a chiunque, e sarebbe impolizia uguale il non offrirlo che non accettarlo.

Precisamente nel tempo in cui si chiudevano i caffè a Costantinopoli, si aprirono a Londra. Questa novità vi fu introdotta nel 1652 da un mercante nominato Edoardo, reduce dall'Oriente. Questa bevanda incontrò il gusto degli Inglesi, e fu poscia adottato da tutte le nazioni, ma con una moderazione incognita ai climi in cui la religione proibisce l' uso del vino (1).

Negli Stati europei la *polizia* veglia sui caffè senza farsi vedere, e solo in certe ore della notte limita la libertà di entrarvi; in varie città della stessa Italia i caffè non si chiudono mai.

V. *Piaceri morali.*

La legge di Maometto vieta ai Turchi i vasi e gli utensili d' oro e d' argento, e in tutto il sistema della vita ordina loro la semplicità (2).

Le leggi di Ginevra, oltre le indorature, escludono l'uso delle pietre preziose, e, come a Roma, limitano le spese de' funerali.

---

(1) RAYNAL, *Histoire philosophique*, liv. III, § XII.

(2) Questo divieto non si estende alle donne, le quali pascono la loro vanità col numero e prezzo de' loro gioielli.

VI. *Comodi.*

Le stesse leggi ginevrine ordinano ai cittadini d' andare a piedi per la città, non permettendo l' uso de' cocchi che alla campagna. È questa una imitazione della legge romana riportata nel volume IV, pag. 62. Al principio del VI secolo di Roma erano sì poco in uso i cocchi, che il gran pontefice Metello avendo perduta la vista salvando dal fuoco le cose sacre contenute nel tempio di Vesta, fu necessario che un decreto del popolo romano l' autorizzasse a portarsi in cocchio al senato.

In molti paesi fu limitato il numero de' servi, o represso l'abuso con un' imposta proporzionata al numero di essi.

§ 3. *Inefficacia di molte leggi sontuarie.*

I. *Vitto.*

L'arte de' cucinieri a Roma seppe violare la legge, mostrando in apparenza di rispettarla. Essendo stato vietato di mangiare grasse galline, s' ingrassarono capponi; essendo state proscritte le vivande ricercate, si diede ai legumi ed ai prugnuoli sì delicato sapore e sì vario, che la più raffinata ghiottoneria non poteva bramare di più. Cicerone rimase vittima di questa abilità: adescato dai piaceri della mensa, egli guadagnò una forte indigestione in uno di questi festini preparati ad arte e con tutta l'apparenza della frugalità voluta dai regolamenti.

Le leggi con cui Silla tentò di reprimere gli eccessi delle mense, rimasero ineseguite, perchè

1.° Il suo esempio distruggeva quanto prescrivevano le sue leggi.

2.° Queste leggi non erano espresse con parole concise e proprie a fissare i limiti che il legislatore ebbe in animo di porre alla magnificenza e profusione de' pranzi.

3.° Da quelle leggi risultava solo che le vivande delicate dovevano vendersi a basso prezzo, e perciò era stata stabilita una tariffa di tutti gli intingoli, manicaretti, lecornie inventate per soddisfare i palati difficili.

Ora il basso prezzo d'una merce, lungi di ristringerne il consumo, l'estende.

4.° Le dissensioni politiche impedivano che si pensasse al numero ed alla qualità delle vivande, che i cittadini facevano comparire sulle loro mense.

5.° Ridicola egualmente che impossibile ad eseguirsi era la pretesa d'imporre leggi sontuarie a quelli che possedevano le ricchezze delle tre parti del mondo. Il legislatore, i giudici, i testimonii, i pretesi rei, tutti bramavano la violazione della legge.

6.° I bisogni della vanità furono nascosti sotto il colore dell'amicizia, e si riguardò come un tratto di spilorcerìa il non mostrare a' suoi amici che si era disposto ad una grossa spesa per accoglierli con animo generoso, benevolo e riconoscente; quindi la storia racconta che Esopo il comico comprò una certa quantità d' uccelli canori e rari per farne pasto a' suoi amici (1), e che suo figlio fu pazzo al segno, se prestasi fede a Plinio, da far bevere delle perle ai suoi convitati.

II. *Vestito.*

La legge Oppia aveva tolto a Roma ogni occasione di lusso. Era proibito a tutte le donne, senza distinzione di rango, di portare stoffe di differenti colori, ed ornamenti

(1) Valer. Max, lib. 9, cap. 1.

d' oro che eccedessero il peso di mezz' oncia. Ma questo regolamento non durò gran fatto: venti anni dopo, ed in onta delle rimostranze del vecchio Catone, la legge fu abolita per le vive ed incessanti istanze fatte dalle donne ai loro mariti.

Scendendo a' tempi più bassi, ritroveremo che le mode più assurde, più incomode, e con maggior ardore biasimate e proscritte durano comunemente più delle altre. La follia, che è variabile quando resta abbandonata a sè stessa, diviene ostinata, allorchè incontra opposizione. Nissuna moda fu meno ragionèvole nè più incomoda di quella delle lunghe scarpe pontute colle quali non potevasi camminare, a meno che una catenella scendente dai ginocchi non le tenesse sospese. Questa moda condannata dalle bolle de' pontefici, dai decreti de' concilii, dalle declamazioni del clero, resistette in diversi gradi per lo spazio di tre secoli. Finalmente il Parlamento d' Inghilterra nel 1463 vietò l' uso delle scarpe e degli stivali le cui punte eccedessero due pollici in lunghezza. Collo stesso atto furono minacciate diverse pene contro gli operai che fabbricassero scarpe o stivali con punte più lunghe delle accennate. Ma questi atti non bastarono per mettere fine a questa ridicola moda; il potere civile fu costretto a chiamare in suo soccorso l' ecclesiastico: un proclama pubblicato in tutta l' Inghilterra unì alle altre pene la minaccia di scomunica a quelli che porterebbero scarpe o stivali con punte più lunghe di due pollici (1).

III. *Piaceri.*

« All' uomo che vuole distinguersi da' suoi simili ed « ostentare ricchezze, dice Vasco, non possono giammai le « leggi sontuarie togliere ogni mezzo di farlo, nè chiudere

(1) Stow, pag 419

« ogni ingresso al lusso d'ostentazione. Abiti, cocchi, cavalli,
« gemme, palazzi, pitture, libri, come è possibile impedire
« che un uomo si rovini in alcuno di questi oggetti? Vorrete
« prescrivergli ancora il cibo della sua mensa? Se non lo
« fate, saprà trovare il modo di spendere in un pasto l'en-
« trata d'un anno. Quando aveste impedito anche ciò, un
« uomo invaso dal furore d'ostentare ricchezze, imiterebbe
« l'esempio di quel Genovese in Venezia che ruppe tutti
« gli specchi d'un vecchio magazzino per far vedere che
« aveva di che pagarli (1) ».

In Turchia, ove è vietato agli uomini l'uso dell'oro e dell'argento, come si disse, le persone più gravi portano in mano, sia come occasione di trastullo, sia come strumento di divozione, un *tespi* o specie di corona di 99 grani, ciascuno de' quali corrisponde ad uno de' nomi della divinità. Il Visir Almid Alì ne aveva una di perle sì perfette che stimavasi 3000 luigi.

Insomma *i mezzi che può inventare la vanità per distinguersi, sono maggiori delle restrizioni che può opporle la legge.* Si osserva anco che quando la legge riesce a reprimere una specie di spesa, sorge una nuova passione che dà sfogo al capitale giacente. Solone riuscì in parte a diminuire in Atene il lusso de' funerali, e la perdita di molte ricchezze che si gettavano ne' sepolcri; ma allora sorse la passione pel teatro e divenne fortissima, cosicchè si andava in rovina rappresentando tragedie, come si andava in rovina comprando elogi funebri.

IV. *Comodi.*

Verso la centesima Olimpiade, o verso l'anno 380, anteriore all'era Cristiana, la vanità delle donne, e principal-

(1) Tom. II.

mente delle donne ateniesi, trovò sfogo in magnifici e pomposi cocchi tratti da muli bianchi che, attesa l'estrema loro rarità, a prezzi enormi s'acquistavano nelle stalle del Peloponneso e sopratutto a Sicione. Questa vanità donnesca, che talvolta metteva alle strette i mariti e gli amanti, si manifestava con ispeciale fasto in Eleusi, ove la divozione, unita alla curiosità, attirava molti concorrenti. In mezzo a 30 mila pellegrini venuti da tutte le parti dell'Europa e dell'Asia, le donne sfoggiavano il loro orgoglio, seguite da gran corteggio di schiavi, alcuni de' quali erano nati nel centro dell'Etiopia, tutti distinti con nomi particolari, secondo la qualità delle incombenze che alla toletta delle loro divote padrone esercitavano.

Il demogoga Licurgo vedendo in questo lusso la rovina delle famiglie più opulente, fece vietare con severissima legge alle donne di comparire con un fasto sì scandaloso ad Eleusi, o sulla via sacra che vi conduceva. Ma il giorno stesso che in Atene si pubblicò questa legge di Licurgo, la di lui moglie la trasgredì, e la trasgressione crebbe poscia progressivamente ed in modo che, quasi 600 anni dopo, la storia ci mostra de' vescovi greci occupati a predicare contro i cocchi tratti da' muli bianchi, de' quali servivansi le dame della loro diocesi per andare alla predica, come se ne servivano per andare ai misteri eleusini. S'erano cambiate le persone e le idee religiose, ma le stesse passioni sussistevano, e la stessa difficoltà a reprimerle (1).

---

(1) Paw, tom. VI, pag. 265 269.

§ 4. Espedienti praticati per diminuire i consumi.

I. Esempio del pubblico amministratore.

Due forze inducono i sudditi a seguire l'esempio del pubblico amministratore:

1.° Le speranze ed i timori nella numerosa schiera di quelli che ricavono la sussistenza del governo, o bramano onori;

2.° La voglia d'associare l'idea del proprio individuo all'idea di personaggio stimato;

Perciò, introduttore primario di parco vivere, dice Tacito, fu Vespasiano, con usar egli le forme antiche. Quindi più valse la riverenza del principe ed il fervor d'imitarlo, che pena di legge alcuna o paura. (An. III. 55) (1).

II. Necessità di certo fondo per ottenere diritti e cariche.

Da alcuni governi sì repubblicani che monarchici fu stabilito che per ottenere certi diritti o cariche fosse necessario certo patrimonio; perciò le persone che aspirano alle prime, fanno risparmi per conseguire o procurarsi il secondo. Quando un funzionario si vede in pericolo d'essere escluso dalla sua carica, per avere con inutili spese alterato di troppo il suo patrimonio, custodisce meglio il restante, per non soffrire l'onta e il danno di quell'esclusione (2). Chi avrà in Francia un patrimonio minore di 300 franchi d'annuo contributo diretto, necessario per avere voto nelle elezioni, farà le maggiori economie per possedere il fondo prescritto (3).

(1) *Non conviene esagerare l'influsso del pubblico amministratore in modo da crederlo onnipotente. Infatti*

1.° *Regnò in Roma sommo lusso sotto Tiberio, benchè questo imperatore presentasse esempi d'antica parsimonia: e per verità*

a) *Egli si fece vedere più d'una volta in teatro vestito come il più semplice privato;*

b) *Anche ne' banchetti di cerimonia faceva porre a mensa delle vivande già assaggiate, assicurando i commensali che esse avevano un sapore uguale a quello del giorno innanzi;*

Ma nè il popolo nè i grandi imitarono Tiberio, poco veduto e poco amato.

2.° *Il Sultano di Costantinopoli, come rappresentante del profeta, si astiene dall'uso della pipa; cionnonostante quest'uso è comunissimo in Turchia; i Turchi più ricchi fanno consistere una parte del loro lusso nella pipa, e la lunghezza della pipa è in ragione della dignità di chi l'adopera.*

3.° *Allorchè Enrico II re d'Inghilterra non mangiava che tre vivande, alcuni monaci fecero a lui lagnanza contro il loro abate, perchè li costringeva a contentarsi di dieci piatti.*

(2) « *Gli uomini facoltosi, dice Vasco, sono più facili* « *e più proclivi ad impegnare i loro beni che a venderli.* « *Pochi venderebbero un podere per comprare un cocchio* « *fastoso, preferiscono i più di fare un debito, e vanno così* « *a poco a poco in rovina senza avvedersene impegnando* « *tutto il loro patrimonio, nè si risvegliano che esausti. Sarà* « *dunque un freno utilissimo al dissipamento nelle repub-* « *bliche una legge che escluda dai più cospicui impieghi* « *chiunque non ha sbrigata una certa porzione del suo pa-* « *trimonio da ogni obbligazione per debiti. Si potrebbero in-*

III. Timore del disprezzo.

Enrico IV vietò l'uso dell'oro e dell'argento sugli abiti « eccettuate nondimeno, diss'egli, « le meretrici e i taglia-borse, pei quali non ci « prendiamo tanto interesse per far loro l'onore « di mettere la nostra attenzione alla loro con« dotta (4) ».

Posta questa legge, è chiaro che le persone oneste dovevano astenersi dagli accennati consumi, per tema d'essere le donne confuse colle meretrici, e gli uomini cogli scroccatori.

IV. Azione delle imposte.

Riflettendo sui danni che i liquori forti cagionano alla salute e sul tempo che fanno perdere giornalmente alla plebe, i governi saggi ne caricarono lo smercio di gravose gabelle, acciò l'aumentato prezzo non fosse più proporzionato alle facoltà di tutti.

V. Azione della religione.

Ho già addotto alla pag. 301 l'esempio de' cattolici, maomettani, greco-scimestici, relativo ai digiuni.

In Egitto le opinioni religiose s'opponevano al consumo del vino.

VI. Pubblicità degli atti per verificare la contravvenzione.

Affine di moltiplicare i testimonii delle contravvenzioni alle leggi sontuarie, fù rinnovata a Roma più volte la legge che ordinava di pranzare nella parte della casa detta *atrium*, specie di vestibulo nel quale i commensali erano esposti allo sguardo del pubblico (5).

VII. Diminuzione agli stimoli consumatori.

Nel 1800, in cui si temette carestia a Londra, il parlamento ordinò che non si vendesse pane fresco, cioè che la vendita del pane succedesse soltanto 24 ore dopo che fosse estratto del forno, essendo che il pane fresco viene mangiato con maggiore avidità. Alla fine d'alcuni mesi si conobbe che l'economia risultante dalle differenti qualità del pane era d'un sesto.

« *vitare con pubblico proclama i creditori tutti del candidato*
« *a proporre le loro pretensioni, nè quegli sarebbe approvato*
« *prima che fossero tutti i debiti soddisfatti. Non v' è peri-*
« *colo che si promovessero per questa via molti giudizi di*
« *concorso o di discussione. Penserebbe ciascuno a' casi suoi,*
« *e prima di optare una sedia senatoria pagherebbe tutti i*
« *suoi debiti, o assegnerebbe a' suoi creditori sufficienti e li-*
« *bere ipoteche* ».

(3) *Adducendo la legge francese, non è mia intenzione d' approvarla. Ella esclude tre classi di persone ragguardevoli:*

1.° *Molti mercanti a' quali non torna conto l' impiegare i loro capitali in terreni, giacchè se dall' impiego agrario traggono il* 3 *od il* 4 *per* 100, *dal commercio ne traggono almeno il* 12.

2.° *Molti funzionari rispettabili, giudici, professori ed amministratori, che vivono del loro onorario.*

3.° *Moltissimi fittaiuoli, i quali nella stabilità dell' ordine sociale sono interessati egualmente che i proprietari, ed a' quali riesce più utile il dirigere l' altrui che il possedere fondi propri.*

Sarebbe stato miglior consiglio riconoscere il diritto di elezione in chi paga un certo affitto per casa o terreno, prescrivendo maggior affitto per la capitale che per le provincie, ed estendere lo stesso privilegio ai proprietari che pagassero un annuo contributo uguale all' affitto medio.

(4) *La legge d' Enrico è un' imitazione di quella che fu fatta da Zeleuco legislatore di Locri, e che addurremo nella parte V.*

(5) *Questa legge mostrava poca saggiezza nel legislatore. Infatti*

1.° *Siccome pochi amano di comparire poveri, quindi la pubblicità del pranzo doveva accrescere piuttosto che restringere i consumi nella gente povera.*

VIII. Restrizione alle occasioni di consumo sulle piazze.

I trastulli, il passatempo, i divertimenti diminuiscono le forze che spingono al travaglio, perciò molti sfaccendati consumano molte ore stando sulle piazze ad ascoltare i ciarlatani. Affine d'impedire questi consumi, parecchi governi o proscrissero affatto i ciarlatani, o limitarono la loro comparsa a certi giorni e determinate ore.

IX. Limitazione ai pubblici portici.

Riguardati sotto questo aspetto i portici pubblici sono utili, finchè sono necessari alle contrattazioni commerciali; al di là possono divenire occassione agli scioperati di consumarvi il loro tempo in ciancie inutili. I numerosi portici d'Atene alimentavano la frivolezza di quel popolo leggiero che andava a parlarvi di politica, formando giornalmente nuove pretese sui sudditi e sugli alleati. Si possono riguardare questi portici come una delle cause che mantennero l'istituzione degli schiavi incaricati dell'agricoltura e de' mestieri (6).

X. *Idem* nella ostaria.

Talora fu vietato e si vieta tuttora di tenere sedia ne' luoghi in cui si vende il vino, acciò il consumo resti limitato dal bisogno, non accresciuto dalla compagnia, dall'occasione, dalla brama di conversare. Con maggior ragione furono vietati i giuochi nella osterie.

XI. Limiti ai modi di pagamento.

Alcuni governi vollero procurare al popolo la stessa somma di momenti piacevoli con minima spesa, ponendo de' limiti ai modi di pagamento, per esempio furono talvolta permesse le feste da ballo in cui si pagava una quota determinata entrando, non quelle in cui si pagano tanti soldi per ogni ballo (7).

2.° *La legge reprimeva quella libertà di scherzo che suole presedere anche alle mense più decenti, ed alla quale non isdegna d'abbandonarsi il più severo magistrato, e quella espansione d'animo che suole mostrarsi tra i membri della stessa famiglia, allorchè, lasciati da banda i loro diversi lavori, s'uniscono ad una sola mensa discutendo talvolta i loro affari più segreti.*

Ne' ricchi il bisogno di godere vinse la legge. Nessuno volle sottoporsi all'incomodo di restar esposto agli altrui sguardi, allorchè soddisfaceva al suo appetito; e i saloni che si fabbricarono per questo oggetto, furono occasione di nuovo lusso.

(6) *A Roma, per procurarsi il piacere di passeggiare ad ogni istante, s'unirono alle case delle gallerie sì lunghe che chiamavansi* miliari, *e de' portici sì vasti, che vi si andava in cocchio. Questo gusto guadagnò l'animo anche delle persone che sapevano occuparsi. Cicerone avendo eretta una casa, sentì che gli mancava un passeggio coperto, e voleva averne almeno un piccolo,* tecta igitur ambulatiuncula addenda est. *Con questo diminutivo l'oratore sembra censurare un uso che gli faceva legge.*

Questi eccessivi portici privati non traggono seco i danni degli eccessivi portici pubblici. I primi sono goduti da chi ha bastanti ricchezze per procurarseli, i secondi sogliono divenire occasione per cui le ricchezze non si producono.

(7) *Col primo modo di pagamento un uomo può danzare tutta la notte, senza che il piacere gli esaurisca la borsa, ossia si converta in pianto per la sua famiglia. Egli può certo, anche sotto questa istituzione, profondere tutto il suo dànaro, passando da una in altra festa, ma le forze che lo spingono alla profusione sono minori.*

A favore del secondo modo di pagamento si dice: una quota fissa pagata da chi entra in una festa da ballo sarà circa decupla d'una quota fissa per ogni ballo; quindi se il primo modo di pagamento limita la spesa ad alcuni, toglie ad altri il piacere di danzare.

XII. Diminuzione delle feste *eccessive*.

È già stato osservato più volte in quest' opera che le *eccessive* feste

1.° Tolgono un tempo prezioso alla produzione, e s'oppongono alla saggissima massima: *qui non laborat neque manducet*;

2.° Divengono occasioni di straordinari consumi nelle bettole ed osterie.

XIII. Congrua situazione de' tribunali.

Scegliendo pe' tribunali la posizione topografica più congrua, di modo che un uomo possa in un giorno presentarsi ad essi e ritornare a casa, si diminuisce la spesa ai litiganti, e la dannosa superiorità del ricco sul povero in questa sorta di collisioni sociali.

XIV. Movimento mattutino negli uffici pubblici per cessare poco dopo mezzogiorno.

Siccome il moto degli uffici pubblici influisce sopra quella gran massa di persone che presentano esibiti e ritraggono risposte, quindi nei paesi in cui quel moto pubblico comincia di buon mattino per cessare poche ore dopo mezzo giorno, molti vengono costretti a torsi dalle piume col sole che s'alza, il che equivale a coricarsi presto alla sera, cioè a diminuzione nel consumo della luce artificiale.

XV. Promozione di consumi pubblici.

Sui vantaggi de' consumi in grande sono fondati gli stabilimenti degli alberghi e delle osterie. Allorchè era nullo il commercio, non convenendo erigere siffatti stabilimenti pubblici, l'ospitalità de' privati suppliva ai bisogni dei viandanti, ma con una spesa maggiore dell'ordinaria. Per far cessare questo inconveniente, una legge di Scozia proibì ai viandanti di alloggiare in case private: questa violenza alla libertà creò il vantaggio di tenere alberghi ed osterie (8).

Resta quindi a decidersi se il danno impedito in alcuni sia maggiore del piacere impedito in altri. Ora benchè la soluzione dipenda dal valore del biglietto d'entrata più o meno proporzionato alle finanze del popolo, ciònnonostante partendo dall'idea che gli uomini sono ragazzi, e che i ragazzi non resistono alle tentazioni del piacere, sembra in generale che il primo metodo sia preferibile al secondo.

(8) *Henry racconta il fatto nel modo seguente:* « *L'ospitalità non era la dote esclusiva dei grandi e dei ricchi:* « *ella era praticata più che non lo è in questi tempi dalle* « *persone dei ceti medi od infimi della società; ma bisogna* « *attribuire questa circostanza alla necessità: li alberghi* « *erano rari, ciò che obbligava i viaggiatori e i forestieri a* « *dirigersi alle persone private per essere alloggiati e trattati da loro: quelli che in tal guisa davano l'ospitalità* « *acquistavano il diritto ad un simile ricevimento. Tale era* « *evidentemente la situazione della Scozia durante la prima* « *parte di questo periodo (dal XII al XV secolo). Nel 1424* « *Giacomo I fece rendere l'atto del Parlamento che segue:* « Si ordina che in tutti i borghi, ed ovunque vi sono pas« saggi frequentati vi siano locande e case di ricovero con « stalle e camere; che vi sia pane ed aglio, ed alimenti « tanto per li uomini quanto pei cavalli, ad un prezzo ra« gionevole. *Ma i viaggiatori erano da così lungo tempo av*« *vezzi ad alloggiare in case particolari, che le locande pub*« *bliche furono al tutto neglette; quelli che le conducevano* « *presentarono una petizione al Parlamento nella quale* si « lagnavano che i viaggiatori nel regno quando arrivavano « nei borghi e luoghi di passaggio, andavano, non nelle lo« cande, ma in casa delle loro conoscenze e degli amici. « *Ciò diede motivo ad un atto del Parlamento che proibì* « *ai viaggiatori di alloggiare nelle case particolari, in quei* « *luoghi dove vi fossero locande, sotto pena di una multa* « *di 40 soldi, e sottopose alla stessa pena quelli che allog*« *giano viaggiatori* ». (Histoire d'Angleterre, *tom V*, *pag.* 538).

XVI. Precauzioni contro i guasti delle proprietà pubbliche.

Le ruote sottili trinciano le strade in ragione del carico; all'opposto le ruote larghe le comprimono, e in qualche modo le rendono più solide; quindi la legge che richiede certa larghezza nelle ruote de' carri commerciali

1.° Diminuisce il consumo delle strade,

2.° Promove i trasporti in grande che sono più economici.

XVII. *Idem.*

In alcuni paesi le leggi vietano di trasportare grosse somme di danaro sopra carri, vetture, carrette, e vogliono che siano trasportate a schiena d'uomini o d'animali, giacchè il primo modo di trasporto accresce il consumo della moneta (9).

XVIII. Precazioni contro i guasti delle proprietà private.

Appartengono a questa classe i regolamenti

1.° Che vogliono macchine idrauliche per la pronta estinzione degli incendi;

2.° Che allontanano gli ammassi de' combustibili dalle abitazioni;

3.° Che in generale prevengono la nascita o arrestano i progressi degli eventi funesti, del che si parlerà nel *Trattato della polizia municipale.*

XIX. Promozione dei sentimenti naturali.

È fuori di dubbio che i consumi ad uso di molti riescono più economici de' consumi ad uso di pochi (volume IV pag. 174); quindi gli usi, le consuetudini, i costumi che rinforzano i sentimenti naturali, ossia ritengono più individui nella stessa famiglia, diminuiscono la spesa domestica (10).

Questo e simili altri fatti dimostrano ad evidenza

1.° Che l'andamento naturale delle passioni s' oppone spesso allo sviluppo del pubblico vantaggio;

2.° Che l' azione governativa può accelerare l' epoca di questo vantaggio, senza produrre danni maggiori.

La scuola di Smith insegna contraria teoria, fondata sopra gratuite asserzioni.

(9) *Egli è questo un altro caso, in cui l' interesse del privato si trova in collisione coll' interesse pubblico. Infatti se il trasporto del danaro sopra cocchi riesce più economico pel banchiere, è realmente più dispendioso per l' erario, giacchè aumentando la fregagione de' pezzi ne diminuisce la durata, quindi più spesso ritorna la necessità di rifabbricarli.*

(10) *I diversi mezzi con cui si possono aumentare i sentimenti naturali, saranno esposti nella seguente parte quinta.*

(11) *Questi stabilimenti non sogliono riuscire in quei paesi in cui il pubblico provvede ai bisogni eventuali de' miserabili, ovvero è minima quella nobile fierezza che sdegna la limosina e la dipendenza, confidando solo nelle proprie forze.*

(12) *La storia di questo imperatore ci ha trasmesso il seguente aneddoto:*

« *La conquista della Italia fece nascere in Francia il* « *gusto per li abiti di seta guerniti di ricche pellicce che i* « *Veneziani portavano dal Levante e che erano un articolo* « *del loro commercio. Un giorno Carlomagno veggendo i* « *suoi cortigiani così adorni, propose loro una partita di* « *caccia e montò immediate a cavallo sotto la pioggia e la* « *neve, coperto, secondo il suo solito, di una grossolana pel-* « *liccia di montone affissa neglettamente alla spalla, e che* « *voltava a piacer suo dal lato donde veniva il vento e la* « *pioggia. I cortigiani non ardirono negare di seguitarlo: le* « *magnifiche loro pellicce e le fragili sete furono lacerate dai* « *rovi e guasti dalla neve. Ritornati dalla caccia, e morti*

XX. Associazioni di beneficenza o casse di risparmio.

La natura dell'argomento mi costringe a ripetere che introducendo tra i poveri artisti il costume di portare a pubbliche casse i loro piccoli risparmi settimanali o mensili, si procura loro un fondo che li soccorre, allorchè o la mancanza delle forze, o le vicende politiche, o i funesti accidenti li privano dell'ordinaria risorsa.

È noto che questi umanissimi stabilimenti possono essere organizzati in modo che la risorsa resti alla vedova od ai figli, nel caso di morte del marito (11).

XXI. Combinazioni binarie, ternarie, quaternarie dei suddetti mezzi e precauzioni.

Ella è così lenta la combinazione delle idee nello spirito umano, e sì difficile il passaggio da un principio ai vari casi cui si può applicare, che qualche lettore può avere bisogno d'essere prevenuto che gli antecedenti mezzi e precauzioni furono associati in più modi, affine d'accrescere l'effetto colle loro forze combinate. Carlomagno, per esempio, non si contentò di predicare l'economia col suo esempio, ma unì all'esempio l'azione del ridicolo, ed al precetto estratto la lezione pratica verificabile colla vista e col tatto (12).

« *dal freddo sospiravano il momento di riparare al disordine* « *de' loro abiti e vollero ritirarsi. Carlo non glielo permise* « *— Asciughiamoci — diss' egli appressandosi ad un gran* « *gran fuoco ed esortandoli ad imitarlo. Egli si prendeva* « *diletto del loro impiccio, nè pareva avvedersi che il fuoco* « *asciugando i loro abiti, faceva ristringere ed arrugare le li-* « *ste di pellicoie ond' erano adorni, e finiva di metterle fuori* « *di uso. Nel congedare i cacciatori disse loro:* Domani « noi prenderemo il nostro ricambio e coi medesimi abiti. « *Quando ricomparvero la domane con quelli abiti tutto de-* « *formi e cadenti a pezzi, somministrarono alla corte uno* « *spettacolo ridicolo. Il re, dopo di averli molto scherniti,* « *disse loro:* Pazzi che siete, conoscete la differenza del vo- « stro lusso e della mia semplicità. *Il mio abito mi copre* « *e mi difende. Se la fatica li logora od il cattivo tempo li* « *guasta, voi vedete che cosa mi costa, intanto che il mi-* « *nimo accidente costa a voi tesori* ». (Gaillard, Histoire de Charlemagne, *tom. III.*

Adducendo il raziocinio dell' imperatore non intendo di giustificarlo. Ho voluto solo addurre uno de' modi con cui i legislatori associarono l' esempio al ridicolo. Ciascun cortigiano avrebbe potuto rispondere a Carlo: gli abiti di seta non sono fatti pe' travagli della caccia, ma per ornamento della persona. Volere sbandire questi ornamenti, è volere o che sia distrutta la proprietà, o che il superfluo del ricco passi tra le mani del povero a titolo gratuito cioè senza lavoro; l' una pretesa e l' altra ci conduce allo stato selvaggio.

CAPO II.

Mezzi praticati per far prevalere ne' consumi i prodotti nazionali agli esteri.

Tre forze principalmente vennero impiegate dai sovrani per far prevalere ne' consumi i prodotti nazionali agli esteri.

I. *Esempio.*

1.° Dell' imperatore Carlomagno ci dice la storia che *vestitu patrio hoc est Francico utebatur* (1);

2.° Di Alessandro, attuale imperatore delle Russie, ci dicono le gazzette che, durante il suo soggiorno a Kiow (nell' ottobre del 1816), S. M. avendo visitata la fabbrica di maiolica di quella città, ne rimase talmente soddisfatta che ordinò l' uso esclusivo della medesima alla sua tavola.

Allorchè l' esempio del sovrano estende l' uso d' una **manifattura,** cosicchè scemando progressivamente la varietà **ne' gusti,** il pubblico è per così dire d' accordo sulla stessa **materia e** sulle stesse forme, allora possono i fabbricatori **lavorare,** come si dice, in grande, suddividere i travagli, **migliorare** le macchine, quindi producendo di più con minore **spesa,** vendere a più basso prezzo; perciò l' *uniformità e la **costanza** ne' consumi sono un vero mezzo di risparmio* per **uno Stato.**

Al contrario quando i gusti non dominati da alcuna forza centrale, non contenti dell' utilità unita al piacere, seguono i lampi del capriccio, e rigettano come cattiva una

---

(1) Gaillard, op cit.

manifattura perchè accetta a molti, allora non è possibile ottenere nè manifatture perfette nè a basso prezzo.

II. *Proibizione totale.*

Fino dal 1337 il Parlamento inglese volendo procurare smercio al nascente lanificio, proibì a chiunque, eccettuata la famiglia reale, l'uso delle stoffe straniere (1).

III. *Proibizione parziale.*

I dazi più o meno gravosi, imposti sull'introduzione, equivalgono ad una proibizione parziale, giacchè innalzando il prezzo della merce, ne rendono impossibile la compra ai cittadini di scarse finanze.

IV. *Religione.*

I legislatori musulmani per opporsi all'influenza delle mode straniere associarono al sentimento della vergogna quello della religione; perciò se un musulmano ardisse, per esempio, di porsi in capo un *bonnet* persiano od altro non nazionale, oltre di divenire oggetto del pubblico disprezzo, sarebbe considerato come un apostata.

Non m'arresto a discutere ulteriormente l'argomento di questo capo, perchè verrà riguardato da tutti i lati nella parte V. Basti qui l'accennare

1.° Che la proibizione assoluta d'un consumo ne lascia sussistere il desiderio;

2.° Che la proibizione parziale aumenta questo desiderio, mostrandone l'esempio nelle persone ricche.

---

(1) *Statutes at large by* Mr. Ruffhead, vol. I, pag. 221.

Restava di distruggere lo stesso desiderio di consumare merci estere, e sostituirgli il desiderio di merci nazionali, e a questo scopo tende l'accennata parte.

CAPO III.

Mezzi praticati per accrescere i consumi.

Sì nelle repubbliche greche che nella romana vi fu un tempo in cui le cariche divennero occasione d'immensa spesa. I personaggi che vi erano eletti, dissipavano i loro capitali in feste, cori di musica, spettacoli scenici, corse di cavalli, distribuzione di vitto . . . . (1).

Si pretende che queste istituzioni avessero per iscopo di rendere gravosa la ricchezza e diffondere l'eguaglianza; ma si può dire che in realtà esse accrescevano pregio alla ricchezza, giacchè il popolo non dava cariche se non a chi poteva dargli divertimenti (2).

Questo aumento di spese, questo impulso ai consumi fu messo in pratica da molti sovrani moderni, i quali tentarono d'accrescere col fasto delle loro corti il fasto ne' grandi

(1) Marco Scauro, divenuto edile, fece costruir tutto di marmo un teatro che doveva appena durare un mese, e lo adornò di 360 colonne di marmo il più prezioso, alte 40 piedi, e pesanti in modo, che fu obbligato ad indennizzare l'intraprenditore delle chiaviche di Roma pel danno cha il passaggio di queste colonne gli aveva cagionato. (Plinio, lib. 38, c. 2 e 6.)

(2) Cicerone ci fa sapere che Gneo Ottavio, il primo che in questa famiglia divenne console, acquistò molta considerazione per aver fatto fabbricare una bella e magnifica casa sul monte Palatino. Ciascuno andava a vederla per curiosità, e non restava dubbio che ella non avesse influito ne' suffragi che inalzarono il suo padrone, benchè uom nuovo, al consolato. (*De Officiis*, lib. 1, cap. 39.)

signori, sia che li temessero come Tiberio, sia che volessero accrescersi lustro, ovvero si lusingassero di moltiplicare le occasioni di guadagno ai poveri, facendo uscire dagli scrigni de' capitali giacenti.

I mezzi adoperati si riducono a due:

1.° Aggiungere stimoli al desiderio di consumare,

2.° Togliere gli ostacoli al consumo.

I.

I governi aggiunsero stimoli ai consumi moltiplicando i casini, i circoli, i teatri, le danze, i luoghi d'adunanza qualunque, ove ciascuno volendo primeggiare sull'altro, si presenta cogli abiti più belli, colle mode più ricercate, cogli ornamenti più splendidi.

Questo mezzo può essere utile o dannoso, secondo che il consumo promosso sarà o non sarà proporzionato al superfluo della classe cui si propone (1).

---

(1) Per esempio in un piccolo comune di campagna venne in testa ad un ricco signore di creare una compagnia di musici. Il desiderio d'un uomo, padrone di molti terreni, doveva influire sulle persone che li coltivavano, e l'esempio di queste estendersi e suscitare seguaci. In poco tempo la compagnia fu fatta; molti giovani s'addestrarono nel suono; un nuovo speciale *costume* li distinse; essi venivano a suonare nella città avanti il palazzo del suo padrone, andavano alle feste de' vicini municipii, secondo le richieste eventuali. Ma siccome l'abilità di questi giovani non trovava occasione bastante di esercitarsi, onde divenire mezzo di sussistenza, perciò dopo d'avere suonato il violino, la tromba, il flauto . . . sdegnarono l'aratro, la zappa, la vanga; laboriosi per l'addietro in mezzo ai solchi, divennero giuocatori e beoni nelle osterie; quindi sorse la necessità di commettere furti nelle loro case per soddisfare ai cresciuti bisogni, senza aumento corrispondente nelle finanze. Le loro famiglie, rese infelici dai loro vizi, maledirono più volte il ricco signore che aveva fatto loro un sì funesto regalo.

II.

I governi tolsero ostacoli al consumo, ristringendo i duoli per morti.

Lo stato di dolore esclude lo sfoggio, la pompa e tutto il corredo della vanità; quindi la morte d'un padre, d'una madre, d'un figlio . . . eccitò presso tutte le nazioni degli usi più o meno lugubri, e prescrisse abiti di duolo, che, quando si tratta di persone private, si ristringono a poche famiglie, quando si tratta di principi, di re, di imperatori, si estendono a più classi con maggiore o minore durata, ma sempre con diminuzione di consumi (1).

---

(1) A Roma il nero o il molto fosco fu da principio il colore degli abiti di duolo pe' due sessi, in seguito le donne portarono un velo bianco, conservando nero il restante dell'abito, senza alcun ornamento. Gli uomini trascuravano la loro barba, la lasciavano crescere coi loro capelli, e s'astenevano dal porre corona sul loro capo sì nelle feste pubbliche che nelle private. Il costume non permetteva di comparire ai bagni pubblici in tempo di duolo; era questo un uso sì universalmente ricevuto che le parole *squallor* e *sordes* si adoprano promiscuamente dai migliori scrittori per esprimere il duolo. Sembra che per essere triste facesse duopo essere sucido. Il più lungo duolo, cioè quello de' figli pe' loro padri, de' mariti per le mogli e delle mogli pe' mariti, non oltrepassava i dieci mesi. Finchè durava questo duolo, una vedova non poteva rimaritarsi senza esporsi ad una specie d'infamia. La stessa opinione non legava gli uomini, i quali potevano stringersi ad altra donna quando volevano. S'osservavano a Roma de' duoli pubblici di più o meno lunga durata, a norma dell'affezione che conservavasi all'estinto. Si legge in Tito Livio che le dame romane portarono il duolo e piansero il console Bruto per un anno intero: *Matronas annum, ut parentem eum luxerunt*, 1 dec., l. 2, n. 7

Il tempo del duolo fu accorciato in parecchie occasioni. Dopo la battaglia di Canne, la Repubblica ordinò che non si porterebbe duolo

Ora, sia che per l'addietro i sentimenti di parentela e d'amicizia fossero più forti, sia che fosse più forte il desiderio di farne pompa, egli è fuori di dubbio che a maggiori *persone* ed a *tempo* più lungo estendevasi il duolo che attualmente; quindi le leggi lo ristrinsero, perchè il duolo rallentando i moti de' consumi, rallenta lo smercio, quindi il travaglio, il guadagno, la sussistenza de' lavoranti.

Limitazione del duolo relativa alle persone; per esempio lo Statuto di Lodi dice: *Occasione funeris alicujus, nullus induatur vestibus lugubribus, excepta uxore defuncti, sub poena librarum decem tertiolorum pro quolibet contrafaciente.*

(In occasione funebre di chichessia nissuno vesta a lutto tranne la moglie del defunto, sotto pena di 10 lire di terzoli per ogni contraventore).

Limitazione del duolo relativa alla durata. Per esempio lo statuto di Novara dice: *Item quod si aliqua persona induerit se de nigro propter mortem alicuius, ipsas vestes non possit nec debeat portare, nisi usque ad triginta dies. Et qui contrafecerit, componat pro banno communi Novariae pro qualibet vice, libras decem imperialium, et quilibet possit accusare et teneatur secretus. Et potestas teneatur de praedictis inquirere et condemnare. Et medietas dictae condemnationis sit accusatoris et alia sit communis Novariae.*

(*Item* che se alcuna persona vestirà il corrotto per la morte di alcuno, ch'egli non debba portare quelle vesti se non per trenta giorni. E il contraventore sia multato ogni volta in lire 10 imperiali, e chiunque possa accusare e sia

---

per più di trenta giorni, onde obbliar prontamente la successa perdita. Alcune eventualità venivano ad interrompere il duolo nelle famiglie, per esempio la nascita d'un figlio, qualche distinzione onorevole ottenuta, certe feste degli Dei, la dedicazione d'un tempio: fuori di queste circostanze, i Romani osservavano religiosamente il duolo nel tempo prescritto.

tenuto secreto. E il podestà sia tenuto a condannare e ad inquirere delle cose predette. E la metà della multa sia dell'accusatore e l'altra sia del comune di Novara).

Gli Inglesi non contenti d'avere accorciata la durata ai duoli, vollero che le morti divenissero occasione di straordinario consumo. Affine di promovere il lanificio, essi ordinarono che ciascun cadavere venisse sepolto in un lenzuolo di lana, cioè che si facesse, morendo, quella spesa che non potevasi fare vivendo. Con uguale diritto si poteva ordinare che si abbruciassero magazzini di grano, o si gettassero in mare, affine d'incoraggiare l'agricoltura.

CAPO IV.

Obbiezioni de' filosofi contro l'azione governativa sui consumi.

I filosofi moderni hanno ripetuto sotto diverse forme e con qualche commento il discorso che fu pronunciato dal tribuno Duronio nell'anno 655 di Roma per l'abolizione delle leggi suntuarie. Qual è la vostra libertà, diceva egli ai Romani, se voi non siete più padroni di godere di ciò che possedete, se la spesa delle vostre mense, se gli stessi vostri piaceri ai vincoli di più leggi soggiacciono? Distruggiamo questi avanzi degli antichi e rozzi tempi, e ci sia permesso di godere de' beni di cui non ci si contrasta la proprietà. Le leggi censorie servono di occasione, di motivo, di pretesto a rinascenti persecuzioni, e tanta parte alla libertà civile sottraggono, quanta è la somma delle azioni su cui la censura stende le sue ricerche. Il lusso, ci si dice, distruggerà la nostra fortuna, ma se noi cogliamo piacere in questo vortice, chi può impedirci di scendervi?

Questo discorso che contiene alcune idee vere ed altre false, non piacque ai censori, i quali cacciarono il tribuno dal senato, tosto che uscì di carica.

Ascoltiamo ora cosa ci dicono i filosofi moderni.

I. CONDORCET.

« Ogni legge sontuaria è ingiusta per sè. Li uomini si « sono uniti in società per mantenere i loro diritti e non per « dare agli altri quello di attentare alla libertà che debbe « avere ogni individuo di vestirsi, nutrirsi, ed alloggiare a « suo modo: in una parola di fare del suo bene l'uso che « vuole, semprechè quest'uso non offenda il diritto di al- « cuno ».

Osservazioni.

Invece di partire dall'idea non ben precisa, per non dire falsa, de' supposti diritti anteriori alla legge, e che gli uomini portano in società, incaricandola d'assumerne la difesa, cerchiamo se vi sono ragioni di porre de' limiti alla libertà del vestito, del vitto, dell'alloggio .... Ora sembra che vogliano limiti.

1.° *Al vestito.*

a) *La convenienza.* Una legge di Scozia del XV secolo ordinò alle donne di non presentarsi con maschera nè alla chiesa nè al mercato.

b) *Il buon ordine.* Ne' governi ben regolati è vietato agli uomini di comparire in pubblico con abiti da donna, se si eccettua il tempo del carnevale.

c) *Il pudore.* Io veggo, diceva Seneca, de' vestiti di seta, seppur si può dare il nome di vestito a delle stoffe che

non garantiscono nè il corpo nè il pudore, e colle quali una donna non potrebbe, senza menzogna, accertare che non è nuda. Noi facciamo venire queste stoffe da paesi incogniti allo stesso commerciante, *ut matronae nostrae ne adulteris plus suis in cubiculo quam in pubblico ostendant* (1).

d) *Il vantaggio pubblico*. Nel volume IV, pag. 156-172, il lettore ha veduto che sono possibili molte combinazioni, in cui il consumo delle stoffe estere riesce fatale alla floridezza delle nazionali.

. . . .

2.° *Al vitto.*

a) Se è vero che il consumo di certe carni sviluppa nei climi caldi delle malattie che si comunicano facilmente, non sarà egli saggio il legislatore che vieterà l'uso delle carni suddette?

b) In un secolo rozzo e dedito all'ubbriachezza non sembra che si possa condannare la seguente legge di Carlomagno: ogni uomo dedito all'ubbriachezza non potrà comparire avanti un tribunale nè come parte, nè come testimonio.

. . . .

3.° *All'alloggio.*

a) Ben lungi di potersi chiamare ingiusta deve dirsi provvida la legge che vieta d'abitare in case recentemente costrutte. Il volgo ignaro e irriflessivo, consultando più il prezzo che la sua salute, vi si ricovera facilmente e s'assoggetta ad una malattia che lo renderà per molti mesi inabile al travaglio, cioè gli torrà i mezzi di sussistenza.

. . . .

(1) *De Benef.*, lib. VII, cap. 9.

4.° *Alla libertà personale.*

Egualmente provvide si possono dire le leggi che tolsero

a) Agli uomini il diritto di consecrarsi alla chiesa nella qualità di schiavi;

b) Alle donne di chiudersi in monasteri, pria che fosse trascorso un anno dalla morte del marito.

. . . .

II. Vasco.

« Non si offende tanto il diritto di proprietà, dice questo « scrittore, togliendo ad alcuno il fatto suò, che togliendo- « gli i mezzi di goderne a suo piacere ».

Osservazioni.

Tra i diversi modi di godere, alcuni ve n'ha che cagionano una perdita reale alla plebe sotto l'apparenza ingannatrice d'un piacere e portano eventualità di guadagno alla malafede a danno della moltitudine o ignorante, o inesperta, o acciecata da momentaneo riscaldamento; tali sono i giuochi d'azzardo che i governi saggi costumano di proibire, acciò il volgo non divenga vittima d'un falso giudizio, come il cane della favola. Questa legge sontuaria, lasciando sussistere il diritto di proprietà, cioè la somma de' piaceri che può procurare, ne toglie uno che ordinariamente finisce per essere nocivo alla persona del giuocatore, alla di lui famiglia ed alla società.

Il sullodato scrittore aggiunge:

« Si pongono inciampi alla libertà collo scopo d'au- « mentare la ricchezza, senza sicurezza d'ottenerla ».

Osservazioni.

Vi sono degli inciampi alla libertà che aumentano infallibilmente la ricchezza; eccone degli esempi:

1.° Il divieto di fare limosina nelle pubbliche contrade ai questuanti è un inciampo alla libertà. Ora senza questo inciampo crescerebbe in molti la naturale inerzia, ossia scemerebbe il numero de' lavoratori (1).

2.° I Genovesi avevano altrevolte il costume, tuttora vigente in Inghilterra ed in Olanda, d'impiegare la porcellana della China invece d'argenteria. Ora se invece della prima si fosse fatto uso della seconda, è fuori di dubbio che la ricchezza nazionale si sarebbe conservata di più; giacchè da un lato i piatti d'argento non si spezzano coll'uso, dall'altro i piatti di porcellana spezzati non possono riprodursi sotto nuova forma. Appoggiato a questa ragione, il senato genovese ristringendo l'uso della porcellana, lasciò all'argenteria una libertà indeterminata.

---

(1) « Quando le persone caritatevoli, dicevano nello scorso novembre 1816 i giornali inglesi, davano ai poveri danaro, il numero « de' questuanti era in tutta l' Inghilterra immenso. Ora che quasi « dapertutto si è adottata la risoluzione di giovare agli indigenti col« l' onorevole mezzo di provvederli di lavoro, essi scompaiono in « modo che tutti possono avvedersene. Nella città d'Exeter, dove « non si poteva mover passi senza trovar infermi, storpi, donne ca« denti circondate da numerosi figliuoli, si offerse ai poveri del la« voro, e pochissimi accettarono questa proposta. In una città della « Scozia si contavano 176 questuanti soliti a piantarsi sulle strade « per implorare l'altrui carità; il magistrato volle aprire un cammino « di communicazione con una città vicina, e invitò i poveri ad at« tendere a questo lavoro; non si presentarono per accettarne che « cinquantotto. Debbesi da tutto ciò conchiudere che le limosine in « danaro non giovano spesso che a propagare il vizio, e che il de« siderio di lavorare è la vera pietra di paragone dell' indigenza ».

3.° Paragonate i costumi de' ricchi spagnuoli con quelli de' ricchi inglesi: i primi amano mostrarsi circondati da una folla di servi, i secondi da una folla d' artisti. Da ciò risulta che ogni spinta indiretta, che tendesse a cambiare i servi in artisti, aumenterebbe la ricchezza nazionale.

4.° Allorchè i governi, vedendo i popoli invasi da nociva superstizione, posero inciampi alla libertà di testare a vantaggio delle così dette mani morte, promossero senza dubbio la ricchezza nazionale.

5.° Vi sono de' consumi che senza danneggiare direttamente l' altrui diritto, accrescono il prezzo d' altri consumi. Supponete un paese ristretto, montuoso, scarso di grani, e molto popolato, come per l' addietro la Grecia. Se in questo paese cresce a dismisura il numero de' cavalli, come crebbe realmente sì pel concorso superstizioso in Eleusi che per le corse de' carri in Olimpia, non è egli evidente che deve crescere parimenti il prezzo del grano, giacchè a misura che s' estendono i prati devono ristringersi i campi? In questo stato di cose, ed in cui la difesa nazionale non cresce in ragione della cavalleria, ma dell' infanteria, non sarebbe stata saggia la legge che avesse o scemata la concorrenza in Eleusi ed in Olimpia, o accresciuto con dazi il prezzo del fieno nelle città, o represso con imposte l' uso dei cavalli non necessari nè all' agricoltura, nè al commercio?

6.° Vi sono de' consumi che tolgono i mezzi di sussistenza alle persone più povere. A misura che cresce il consumo delle merci estere, come si disse più volte, decresce quello delle nazionali analoghe, e quindi la mercede degli artisti che le producono . . . .

Queste e simili circostanze vogliono essere calcolate dal legislatore, onde decidere se il danno di qualche inciampo posto alla libertà venga o non venga compensato da vantaggi maggiori.

III. Say.

« Ogni uomo in particolare è il solo capace di apprez-
« zare al giusto la perdita e il vantaggio che risultano per
« lui o per la sua famiglia da ognuno de' suoi consumi;
« perocchè *questa perdita e questo vantaggio sono relativi*
« *alla sua fortuna, al grado che occupa nella società, a' suoi*
« *bisogni, a quelli della sua famiglia ed anco a' suoi gu-*
« *sti personali* (1). Un consumo troppo ristretto lo priva
« delle dolcezze che la fortuna gli permette di godere, un
« consumo sregolato lo priva dei sopperimenti che la pru-
« denza gli consiglia di mettere in riserva.

« Le leggi sontuarie sono superflue ed ingiuste. O la
« fortuna permette ad un particolare di far la spesa che la
« legge proibisce, o non glielo permette. Nel primo caso, la
« legge è oppressiva; perchè deve permettere tutto ciò che
« non offende i diritti degli altri uomini, ed è una proibi-
« zione che non la si può giustificare meglio delle altre. Nel
« secondo caso, ella è superflua: perchè *se la fortuna inter-*
« *dice una spesa ad un particolare, la legge non ha bisogno*
« *di proibirla. Sopra questo punto ogni stravaganza porta*
« *seco il suo castigo.* Dicesi che bisogna reprimere costumi
« l'influenza de' quali trascina loro malgrado i particolari
« in spese che eccedono i loro mezzi; ma *tali costumi non*
« *si vedono mai introdotti se non ne' paesi ove il governo*
« *dà egli l'esempio del lusso e lo onora* (2). Quando questa

---

(1) Vedremo nelle tavole del volume seguente n.° 91, dei testi di questo scrittore, che si oppongono all'attuale.

(2) Questa proposizione è smentita da molti fatti. Abbiamo addotto di sopra l'esempio di Tiberio e d'Enrico II d'Inghilterra (pagina 319), di Carlomagno (pag. 327), i quali benchè fossero sobri, cionnonostante videro gli eccessi contrari ne' loro sudditi. Si osserva lo stesso contrasto sotto Giacomo d'Aragogna, Filippo II di Spagna, Luigi XII di Francia . . . .

« circostanza non esiste, ogni ceto della società non è « mai portato dall' uso e dalla moda se non alle spese che « permette lo stato di fortuna in que' ceti medesimi (1) ».

Osservazioni

Convenendo nel principio che l' interesse privato veglia nella maggior parte degli uomini sui movimenti de' consumi, cosicchè

1.° Riserva un fondo pe' bisogni prossimi futuri,

2.° Cerca di trarre dal consumo il massimo vantaggio, non conviene dissimulare le anomalie cui questo principio va soggetto.

Queste anomalie dipendono

I. *Dal grado di perspicacia nell'intelletto*, che è massimo in questi, minimo in quelli, nullo o negativo in altri, il che equivale a pregiudizio o errore.

Questa perspicacia può essere considerata relativamente

1.° Al *modo* del consumo; quindi dal selvaggio che distrugge l'albero per côrre il frutto sino all' agricoltorre che ne prolunga la durata, v' è una gradazione di perspicacia dall' infima alla somma;

2.° Al *tempo* in cui avremo bisogno di consumare; quindi dal ragazzo che getta via il pane di cui non ha attualmente bisogno sino all'avaro che prepara fondi di riserva per tutti i bisogni possibili, v' è una previsione infinitamente diversa.

II. *Dal grado di forza nell'animo* più o meno capace di resistere o alle tentazioni individuali, o all'opinione pubblica, che vogliono consumi eccessivi.

---

(1) Tom. II, pag. 205, 206.

III. *Dall'azione combinata del primo e secondo elemento.*

Queste forze sono causa per cui, in onta della sorveglianza dell'interesse personale, talvolta i consumi

1.° O non succedono in gradi proporzionati al bisogno,

2.° O succedono in gradi maggiori del bisogno,

3.° O si cambiano i consumi in modo che il più frivolo bisogno resta soddisfatto a spesa del bisogno essenziale; ecco degli esempi.

I.

1.° Grose racconta d' avere veduto sopra un bastimento un Gentoux esporsi a morire di sete piuttosto che bere dell'acqua che apparteneva ad una persona seguace d'una religione diversa dalla sua.

2.° Presso i popoli di Tlascala si osservano de' digiuni sì rigorosi che pochi uomini possono resistere ad eseguirli.

II.

1.° I popoli del Canadà s' uniscono in festini per mangiare un orso, e portano la ghiottoneria al punto che parecchi muoiono d' indigestione.

2.° « I Jacuti sono benevoli ed ospitali, ma poltroni e « neghittosi. Passano volta a volta dalla maggiore sobrietà, « alla voracità eccessiva. Persona degna di fede mi raccontò « avere veduto quattro Jacuti divorare un cavallo grossissi- « mo in due giorni. Mangiano senza ripugnanza la carne delle « bestie morte: le talpe e il grasso de' porci è il loro piatto « favorito. Ai loro occhi la voracità è un merito: e dire che « un uomo è un gran divoratore, è fare il suo elogio (1) ».

(1) *Bibliothèque universelle*, *août* 1816, pag. 384.

I Persiani attualmente sì rinomati per la loro estrema sobrietà,

3.° Presso i Cafri « Quando alcuno ammazza un bue è
« obbligato a banchettare i suoi vicini, che restano nella
« qualità di convitati sin tanto che sia mangiato tutto. Lo
« stesso re è sottoposto a quest'uso, e fa parte co' suoi vi-
« cini. Se un viaggiatore europeo riceve un donativo di vi-
« veri, bisogna che lo spartisca con quelli che lo attorniano,
« sebben piccola possa essere la porzione che ne dà loro.
« Alberti dice di avere udito uomini che in simili occasioni
« non erano stati invitati alla parte, andarsene via imitando
« il grido del jena, a modo di rimprovero contro quelli che
« pareva avere mancato di socievolezza. L' uso vuole ancora
« che si mandi al re il petto del bue. Nè può tralasciare
« quest' uso il Kraal più lontano come che il donativo non
« possa giungere al suo destino se non in istato di corru-
« zione (1) ».

4.° In Irlanda « Ognuno che possiede alcuni acri di
« terra e che gode di una modica rendita porta indispensa-
« bilmente il titolo di *esquire*, e per quanto sia numerosa la
« sua famiglia, per quanto gravi siano i pesi che opprimo-
« no il suo tenue patrimonio, ei deve mantenere una muta
« di cani, trattare i suoi amici con del chiaretto, o, se non
« può, con del *wiscy*: debbe avere una vettura, una livrea,
« insomma scimiottare quelli che per ogni rispetto sono su-
« periori a lui. Durante questo tempo i suoi debiti si au-
« mentano, i suoi creditori diventano importuni, ed egli
« trascura, come assolutamente non convenevole alla dignità

---

cadevano altre volte nell' eccesso opposto. Artaserse si credeva su-
periore a suo fratello Ciro, perchè era più gagliardo bevitore. Dario
Istaspe fece scrivere sulla sua tomba che nissuno potè stargli a fronte
nel bevere. Tra tutti i talenti d'Alessandro, que' popoli ammiravano
quello d' essere grandissimo bevone.

1) *Bibliothèque Britannique*, n.° 477, pag 350.

« di un gentiluomo ogni occupazione industriosa che po-
« trebbe cavarlo d'impaccio (1) ».

III.

1.° La passione pel teatro era talmente forte presso gli Ateniesi, che fu stabilita la pena di morte contro chiunque proponesse d'impiegare per la difesa della patria i fondi destinati agli spettacoli teatrali. — Si ravvisa qui un gusto che va al di là dell' interesse personale e pubblico.

2.° « Negli ultimi tempi, dice Monthion parlando della
« Francia, non pure li spettacoli erano liberi da imposte,
« ma furono anzi create imposte per accrescerne la pompa
« e lo splendore; città che non avevano un locale per le
« deliberazioni dei cittadini, nè palazzo di giustizia, nè piaz-
« ze pubbliche, nè spianate, nè fontane, nè acquedotti,
« nè un fiume navigabile, nè un porto bastevole al loro
« commercio, o che avevano queste cose in uno stato im-
« perfettissimo, hanno avuto magnifiche sale di spettacoli,
« e per una ingiustizia inescusabile non è stato senza esem-
« pio che li sgraziati abitatori della campagna siano stati
« condannati a pagare i piaceri degli abitanti delle città (2) ».

IV.

« I Malesi sono i più risoluti giuocatori che siano al
« mondo. *Rischiano quanto possiedono ad un combattimento*
« *di galli*, *ed in ultimo le loro famiglie* e *le loro proprie*
« *persone*. Scelgono in un modo bizzarro il combattente per

---

(1) Crumpe.

(2) *Quelle influence ont les diverses espèces d'impôts sur l'activité et l'industrie des peuples*, par. de Monthion, pag. 205.

« cui scommettono. Questa scelta dipende da certi segni che « stimano fortunati, dal numero e dal colore delle squam- « me che gli coprono le gambe, dalla qualità della sua piu- « ma ecc. Gli Europei che sovente partecipano ai loro pia- « ceri si attaccano ad indizi più sicuri e guadagnano a loro « molto denaro. Le scommesse sono di uno sino ai cento « dollari, i quali si pagano prima che il combattimento in- « cominci, e il denaro è posto nelle mani dell' impresa- « rio (1) incaricato d' altronde di vegliare acciocchè tutto « passi secondo le regole dell' onore e della buona fede. I « Chinesi sembrano tanto passionati quanto i Malesi per « questo giuoco crudele. Nel loro *bazar* o mercato evvi un « luogo destinato a quest' uso, ove ogni sera a quattr' ore i « dilettanti si radunano. Li speroni, onde i Galli sono ar- « mati, sono costì come nelle Indie occidentali, lancette di « forme differenti, tanto affilate e taglienti quanto si è po- « tuto, di modo che accade spesso che la pugna è finita « appena incominciata (2) ». Quindi dal salto d'un gallo di- pende l' avere del giocatore, la sua libertà personale e quella della famiglia.

V.

1.° « Li abitanti dell' isola Noocahiva sono assai super- « stiziosi . . . Temono molto li spiriti maligni e s' immagi- « nano di udirli nelle loro case chiedere, con un fischio o « con altro fracasso che spaventi, della carne di porco o del « *cava*; ed essi offrono loro queste ghiottornie in mezzo « alla casa sotto una coperta e dicono che li spiriti vengono « a divorarle.

---

(1) « Senza dubbio l'appaltatore di questa parte della rendita ».
(2) *Bibliothèque universelle*, *juillet* 1815, pag 324.

2.° Nelle isole Sandwich « alla morte del re dodici « persone devono essere uccise, e tutti gl' individui sono ob- « bligati a perdere un dente. In quest' isola evvi una co- « munità religiosa che pretende avere la facoltà di far pe- « rire, a forza di preghiere, quelli di cui vuole disfarsi. Se « alcuno si espone al suo odio, lo rende avvisato che le fa- « tali litanie stanno per incominciare e il più spesso questo « avviso basta per produrre l'effetto desiderato o per de- « terminare il suicidio dell'infelice in balia all'anatema » (1).

3.° È noto che nelle Indie la giovine vedova, per non restare esposta all'infamia, s'abbrucia sul rogo del defunto marito.

4.° Clavigero racconta che dedicandosi il gran tempio del Messico si sacrificarono 60,000 vittime umane, e che il numero annuale era di 20,000.

VI.

Dagli addotti fatti e da altri che si addurranno nella parte seguente, risulta che il movimento de' consumi

1.° Si scosta più volte dalla linea dell' interesse personale sì in più che in meno;

2.° Talvolta segue una direzione diametralmente opposta.

Contro queste deviazioni e a norma del loro grado i governi reagiscono colla somma delle forze accennate alla pag. 318-329, ed in particolare

1.° Accrescendo le *cognizioni*, affine di svelare gli errori e i pregiudizi;

2.° Scemando il *potere nocivo*, talora con ostacoli fisici, talora con ostacoli morali o gravose imposte;

---

(1) *Bibliothèque universelle*, ottobre, pag 162, 163.

3.° Rettificando la *volontà* e le sue diverse modificazioni, prima col ridicolo, poscia coi premii, finalmente col divieto.

VII.

Nè per provare l'inutilità dell' azione governativa sull' andamento de' consumi, basta il dire con Say: *Ogni stravaganza sopra questo punto porta seco il suo castigo*, giacchè

1.° È falso che ogni stravaganza ne' consumi porti seco il suo castigo, se per castigo s' intende un dolore diverso dalla perdita della cosa consumata; altronde è meglio prevenire un disordine che lasciar esposto al castigo chi lo commette. Aggiungi che la legge serve di scusa contro l'opinione che ci ordina un atto stravagante.

2.° Talvolta, come si vede ne' giuochi d'azzardo, il castigo inerente al consumo, ossia la privazione del danaro giuocato, fa minor impressione del guadagno a cui si aspira. Quindi per lo stesso motivo per cui si vietano i giuochi di azzardo, si vieta talvolta la navigazione in certe baie ed in certi tempi, benchè chi naviga, soglia ritrovare nel naufragio il castigo alla sua presunzione.

Del resto io convengo che i governi abusarono spesso del loro potere nella direzione de' consumi, e riguardo per pessimo amministratore chi si propone di chiudere il passo ad ogni abuso possibile.

IV. Simonde.

« Fra i mezzi che una politica moderna ha posto in
« uso per arricchire le nazioni, quello d'incoraggire il loro
« lusso non è fra i meno bizzarri: se il governo può cagio-
« nare qualche grande riunione d'uomini ricchi ed eccitarli
« a lottare li uni contro gli altri collo spiegare il maggior

« fasto, crede aver fatto molto per la prosperità delle ma-
« nifatture, ed ode applaudirsi da ogni parte siccome quello
« che fa versare molto denaro. Non v'ha dubbio che non
« abbia procurato ai mercanti una vendita più vantaggiosa
« che non avrebbono fatto senza di ciò: ma se i compra-
« tori si sono messi colla loro ostentazione nella impossibi-
« lità degli sparagni che erano disposti a fare, se hanno
« speso più della loro rendita e fatto prestanze sopra il ca-
« pitale, hanno fatto a loro stessi ed alla nazione un male
« assai più considerevole che non fu il leggiero vantaggio
« che hanno procurato ai mercanti. Il consumo delle mer-
« canzie tratte dai loro magazzini, si è fatto per vero in
« un modo un po' più pronto che nel corso ordinario delle
« cose; ma invece di essere profittevole, si è fatto in un
« modo ruinoso. È lo stesso come se il povero facesse in-
« cendiare i granai de' mercanti di grano, e in seguito pa-
« gasse loro generosamente tutto che contenevano: questi
« mercanti potrebbono essere molto contenti di una simile
« vendita, ma la nazione vi perderebbe di certo; invece di
« due valori cioè il grano ed il suo prezzo, essa ne possie-
« derebbe un solo; e il grano invece di essere consumato
« in modo profittevole, lo sarebbe stato in modo ruinoso ».

Osservazioni.

Screditare un metodo fecondo di vantaggi in alcuni casi, perchè può produrre de' danni in altri, è screditare l'uso del vino nelle febbri terzane, perchè sarebbe fatale nella inflammatorie. Tale si è la censura del sig. Simonde. Infatti

I.

Nelle vicende politiche si rallenta non di rado il moto de' consumi anche in quelle classi, cui resta il potere di consumare. Allorchè, attesa la sospensione degli affari, non è

ben chiara la prospettiva del futuro, l'uomo ristringe i consumi attuali, per ritrovarsi più forte in mezzo alle sinistre eventualità che possono succedere. Questo rallentamento di consumi arrena lo smercio delle cose tutte, ed in ispecie delle manifatture. L'arrenamento dello smercio costringe il fabbricatore a diminuire i consueti lavori nelle sue fabbriche, e scoraggia quelli che s'accingevano a nuove imprese. La diminuzione de' lavori toglie i mezzi di sussistenza, e getta nell'assoluta miseria quelle famiglie che, mancanti di fondo di riserva, vivono colla mercede giornaliera. *In queste circostanze* il metodo censurato dal sullodato scrittore merita tutta la lode. I governi che ne fanno uso, imitano l'agricoltore che toglie i tralci, le erbe, le paglie dai rigagnoli, acciò l'acqua irrigatrice per tutti gli angoli del prato si diffonda colla celerità e colla massa proporzionata al bisogno.

II.

Molti proprietari forniti d'un superfluo . . . . *A*
ne impiegano in abiti ed ornamenti una parte . . . *C*
in servi una parte . . . . *B*.
Ora l'accennato mezzo adoperato dai governi aumentando la spesa *C*, deve diminuire proporzionatamente *B*, cioè cambiare molti servi in artisti. Questo cambiamento equivale a

1.° Diminuzione d'ozio sì ne' servi che ne' padroni, giacchè le varie incumbenze che erano disimpegnate da dieci persone vengono disimpegnate da cinque;

2.° Diminuzione di prezzo delle merci per l'aumento degli artisti;

3.° Vantaggio di quelli che dallo stato di servi passano allo stato di artisti, giacchè la mercede media de' primi è minore della mercede media de' secondi.

III.

Vi furono e vi possono essere degli Stati in cui lo spirito di spilorcieria tende ad ammassare capitali eccedenti, ritenendoli talvolta stagnanti negli scrigni, talvolta spedendoli ai banchi esteri, il che

1.° Diviene occasione d'ozio infingardo per gli eredi che ne fruiranno spensieratamente;

2.° Tende ad aumentare il prezzo de' grani, perchè diminuisce ne' grossi proprietari il bisogno di vendere.

Quindi nelle suddette combinazioni riesce utile il metodo censurato dal sig. Simonde, perchè

1.° Fa cessare i due accennati inconvenienti;

2.° Fa cadere verso le classi meno ricche una massa d'abiti con diminuzione di prezzo.

IV.

Tutti sanno che delle suddette assemblee si servono i governi

1.° Talvolta per introdurre uniformità ne' consumi, il che è sempre un vantaggio (pag. 330);

2.° Talvolta per far prevalere ne' consumi le manifatture nazionali alle estere analoghe, il che è quasi sempre un vantaggio.

Possano certo i governi abusare dell'accennato espediente, come i medici abusarono del salasso in medicina; ma allorchè l'uso s'arresti entro i limiti indicati e per gli scopi suddetti, lungi di meritare la taccia di bizzarro, debb'essere dichiarato utile, saggio, avveduto e capace di accrescere la produzione.

V.

Giova finalmente osservare quanto sia falso il confronto addotto dal sullodato scrittore tra il promovere lo smercio

delle manifatture col mezzo di unioni piacevoli e l'abbruciare il grano esistente ne' magazzini de' mercanti. Infatti la seconda operazione fa sparir interamente de' valori, mentre la prima ne lascia sussistere la maggior parte sotto la forma d'abiti nuovi; la prima è una vera distruzione di ricchezze, la seconda non ne è che un traslocamento; e questo traslocamento è così utile, come è utile il far passare l'acqua dal sito in cui ristagna al sito in cui manca.

CONCLUSIONE DELLA QUARTA PARTE.

Scorrendo per tutti i gradi della civilizzazione dal minimo al massimo, abbiamo veduto che l'azione governativa deve ora crescere, ora scemare in ragione delle circostanze interne ed esterne, qui supplendo alle forze mancanti, là reprimendo le resistenti, ora dirigendo le deviate, ora animando le languide, conservando dapertutto, e ristaurando in ragione degli sconcerti e delle perdite che succedono nella macchina sociale.

Ora siccome i passati governi talvolta per desiderio d'accelerare un vantaggio, talvolta per soverchia tema d'un danno, talvolta per voglia di mostrarsi provvidi, fecero parecchi regolamenti eccessivi, o li vollero conservati quando ne era cessato il bisogno; quindi la crescente brama di libertà da una banda, la rettitudine d'animo dall'altra indussero Smith e i suoi seguaci ad assicurarci che *le passioni umane, abbandonate a loro stesse, si dirigono naturalmente verso il vantaggio pubblico*, e quindi è inutile ogni intervento di legge o nocivo; perciò il commercio segue il suo corso regolarmente senza codici, l'agricoltura non vuole leggi, le arti non abbisognano nè di stimoli nè di consigli (1).

---

(1) Ai tanti fatti addottati nel IV e V volume, per dimostrare

Se si volesse presentare al volgo un'immagine sensibile degli effetti che succederebbero nell'economia de' popoli senza

---

erronea la dottrina della scuola di Smith, giova aggiungere il seguente, perchè prova nel tempo stesso

1.° Che talvolta le cognizioni non sono sufficienti ne' privati,

2.° Che non di rado le volontà private s' oppongono all' interesse pubblico,

3.° Che quindi è necessario l' intervento governativo, acciò la produzione succeda regolarmente o non iscemi.

« L' introduzione della pesca colle reti ha molto cambiato la « condizione degli abitanti delle coste di Norvegia, facendovi pren- « dere doppia quantità di pesce che non ne prendevano prima. Le « reti furono messe in uso nel 1685 da Claus Niels Sliningen, ne- « goziante a Burgund, nell' isola di Soendmoer. *Questa novità eccitò « da prima un grido generale.* Non si poteva negare che non fosse « molto preferibile alla pesca coll'amo, ma dicevasi che una rete è « assai costosa e che i ricchi soli potrebbono procurarsela. *Tutti i « pescatori si opposero dunque alla sua introduzione, e fu anche « adoperata molta finezza per provare che il nuovo metodo era cat- « tivo.* I pescatori ricchi ed i negozianti disprezzarono que' sosurrii; « di giorno in giorno l'uso delle reti divenne più frequente sebbene « *la guerra fra i suoi partigiani ed i suoi antagonisti continuasse « collo stesso calore.* Fu istituita una procedura legale: dopo un « maturo esame, *il tribunale pronunciò che le reti troppo lungi « dal nuocere erano una cosa utile.* Allora la necessità obbligò i « più ricalcitranti ed i più poveri ad avvisare ai mezzi di procurarsi « delle reti; ed in breve furono nel numero degli utensili comuni « della pesca perchè l' esperienza confermò la decisione del tribunale. « A poco a poco questo metodo fu accettato tutto il lungo della co- « sta, sebbene con fatica. Non è ancora del tutto adottata nel Fin- « mark, *ed i Russi, che sono i migliori pescatori del Nord, non « l'hanno ancora messa in pratica.*

« Sono le reti che limitano il numero de' pescatori del Lofodde « perchè manca loro lo spazio. Ognuno cerca a porre le sue reti nel « luogo più vantaggioso. *Da qui risultano disordini ed alterchi che « hanno obbligato il governo ad emettere*, per la prima volta dopo « che il Lofodde è frequentato, *una ordinanza per regolare l' an- « damento di questa pesca.* Furono messi *ispettori che assegnano il*

la sorveglianza della legge, a fronte degli effetti che succedono sotto la sorveglianza di leggi provvide, basterebbe porgli sott'occhio lo stato delle strade. Ove queste sono dirette da un governo saggio, attraversano gli stati in linee rette e con larghezza proporzionata ai bisogni di tutti: all'opposto ove sono abbandonate agli interessi municipali, si piegano in mille modi, cagionando perdite di tempo e di forze al commercio, perdite, che ripetendosi giornalmente, riescono immense alla fine dell'anno.

Altra immagine quasi egualmente sensibile potrebbe rappresentare al volgo gli stessi effetti, e sarebbe lo stato di due opposti sistemi di libertà indeterminata, e di attenta repressione. Nel 1.° sistema l'indolenza da una banda e la compassione dall'altra generano naturalmente un immenso sciame di questuanti, a danno delle arti e del pubblico, senza che i soccorsi siano proporzionati ai bisogni, ed in ispecie ai bisogni de' poveri vergognosi; nel 2.° sistema, che toglie la libertà di questuare e profitta della compassione, resta repressa l'infingardaggine con tutti i vizi che naturalmente la seguono, e il soccorso è ricevuto in ragione della mancanza o delle forze capaci, o dell'occasione d'esercitarle.

Volete vedere se v'è cecità nelle passioni private? Osservate il danaro che resta nella cassa del lotto alla fine dell' anno, il concorso de' pellegrini alla tomba di Maometto, i palazzi moderni eretti in qualche città d'Italia colle offerte delle nazioni, i venditori d'impiastri e reali e immaginari

---

« *luogo ed indicano la direzione ove ciascuno deve mettere le sue* « *reti*. Questa savia misura non ha per anco acquietati tutti i di« sordini, ed anco sembrano essere cresciuti dopo qualche tempo « che ha aumentato il numero degli imbarchi che vengono dal sud. « Il che fa desiderare generalmente che il governo mandi, all'epoca « della pesca, un delegato per esercitarvi una ispezione suprema; « anzi i pescatori ne hanno fatto la domanda al magistrato del di« stretto ». (*Fragmens d'un voyage en Norvège et en Laponie*, *Bibliothèque universelle*, *juillet* 1816, pag. 291, 292).

bene accolti nelle campagne . . . . Volete vedere se gli interessi privati soggiacciono naturalmente a false direzioni? Osservate l'odio popolare in tutti i tempi contro i venditori di commestibili; i monti di carte contenziose che ingombrano gli archivi de' tribunali; le contrafazioni delle merci in ogni ramo d'industria; la luce delle botteghe offuscata in modo che non è facile il distinguere le contrafazioni; i rei per furti, scrocchi, false monete, fallimenti dolosi . . . . (1).

Tre specie d'amministratori seguono le massime della scuola di Smith.

1.° *Gli scioli o gli ignoranti presuntuosi.* Incapaci di distinguere quando si debba indebolire o stimolare, quando convenga lasciar fare o reprimere l'azione, trovano inutile un regolamento in tutti i casi, perchè è inutile in alcuni: sembra ad essi cosa evidente che siccome fa duopo risparmiare l'irrigazione quando piove, così fa duopo risparmiarla in tutti i tempi. Con questa buona logica, restando ne' dicasteri mille anni, la cognizione che essi acquistano degli affari, non supera la cognizione che ne hanno i tavoli e gli scanni sopra cui scrivono o seggono.

---

(1) In onta di questi e simili fatti additati nel IV volume pagina 203-217, il dottissimo sig. Simonde ci dice: « Gl'interessi particolari, quando sono liberi, tendono senza sforzo al bene generale ». (*Richesse commerciale*, tom II, pag. 144).

Tutta la storia del genere umano, ed in ispecie la storia del commercio dichiara falsa questa proposizione. I codici di commercio più o meno perfetti sono stati e saranno sempre in vigore presso le nazioni più commercianti. Ovunque le leggi hanno dovuto vegliare sui fallimenti dolosi, e tôrre alcuni gradi di libertà, il che è un male acciò fosse repressa la frode, che è un male maggiore.

Nelle tavole del volume seguente N. 92 a 100, i lettori ritroveranno le numerose contradizioni degli scrittori che vollero darci ad intendere che gli interessi privati senza intervento di legge si dirigono verso l'interesse pubblico.

2.° *Gli indolenti.* Un sistema che ci assicura che tutto procede regolarmente senza intervento di legge, debb'essere abbracciato da chiunque preferisce il riposo al dovere. A che giova stillarsi il cervello in formare codici e decreti, se le passioni umane lasciate interamente libere producono quel pubblico vantaggio che i decreti e i codici si propongono? Altronde ove ritrovare quella forza d'animo che affronta i pregiudizi popolari e resta ferma in mezzo ai loro stolti clamori?

3.° *Gli avari.* Ogni movimento governativo costa una spesa, ed ogni spesa fa spavento a questa classe d'amministratori. È vero che una saggia ed opportuna provvidenza può essere fonte di molti vantaggi particolari che in un modo o in uno altro finiranno per impinguare l'erario; ma la vista de' comuni amministratori non s'estende tanto lungi. Non sapendo seguire i movimenti e le trasformazioni de' valori, essi si privano del vantaggio di raccorre pel dispiacere di seminare, danneggiando così il pubblico e l'erario.

♦♦♦

NUOVO PROSPETTO

DELLE

SCIENZE ECONOMICHE.

PARTE QUINTA

NUOVI METODI D'AZIONE GOVERNATIVA SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, CONSUMO DELLE RICCHEZZE.

LIBRO PRIMO

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Pria di proporre de' rimedi, conviene conoscere il male; pria di presentare nuovi modi d'azione ai governi, fa duopo sapere quali inconvenienti li rendano necessari. È dunque forza gettare uno sguardo rapido sui tre moti della ricchezza, produzione, distribuzione, consumo.

CAPO PRIMO

Inconvenienti nella produzione.

Basta poca esperienza per accorgersi che ne' diversi anelli della produzione l'attività è alquanto diversa; il paesano è più indolente dell'artista, l' artista più dell' intraprenditore; l' uomo pagato a giornata lavora meno dell' uomo pagato a travaglio; insomma qui cervi, là tartarughe.

Supponendo che l' indolenza natia sia uguale in tutti, è chiaro che il moto ne' produttori deve corrispondere alla somma e intensità de' motivi che gli inducono a superarla. Ora questi due elementi sono diversi nelle diverse combinazioni sociali; devono dunque succedere in ogni società le seguenti perdite.

I. *Forze che rimangono assopite*, e questo dipende

a) Dall' età in cui cominciano } i travagli.
b) Dall' età in cui cessano }

II. *Istanti che non fruttano vantaggi*, e questo dipende

a) Dall' ignoranza delle occasioni e de' metodi,

b) Dalla prevenzione contro certi travagli.

III. *Prodotti possibili che non si sviluppano*, e questo dipende

a) Dall' essere troppo piccoli o di tenue valore,

b) Dall' essere troppo lontani.

IV *Capitali che non entrano in circolazione*, e questo dipende

a) Dalle prevenzioni dall' orgoglio,

b) Dagli eccedenti timori,

c) Da impieghi superstiziosi, o da opinioni simili.

Egli è quindi falso che l' interesse privato in tutte le gradazioni della società basti da sè solo per realizzare tutta la somma de' vantaggi di cui è sucettibile un paese, benchè non vi siano ostacoli esteriori; ossia è falso che la somma de' vantaggi corrisponda alla somma delle forze. Allorchè i vantaggi sono tenui o distanti, l' indolenza induce l'uomo a trascurarli; possono servire d' esempio gli alveari che non corrisposero giammai alle capacità fisiche de' paesi (1).

---

(1) Sono assai pochi gli uomini che non possano a buon diritto applicarsi i versi del poeta:

> Ve l' ho già detto, ed or vel torno a dire,
> Che la poltroneria mi dà la vita,
> E vo' far poco e adagio, ovver morire.

A norma de' principii stabiliti nella prima parte, essendo ogni produzione uguale a *potere* più *cognizione* più *volontà*, è facile cosa il conchiudere che le quattro suddette perdite andranno decrescendo, ossia crescerà la produzione, se in parità di circostanze cresca la cognizione o la volontà produttrice (1). Ora la volontà crescerà, quando all' azione dell' interesse s' associ l' azione d' altre forze. Queste associazioni dell' interesse con altre forze costituiscono i nuovi metodi che verranno esposti nel libro seguente.

Smith per provare che l'azione governativa non spingerebbe la ricchezza al di là del punto cui giungerebbe naturalmente da sè stessa, fa il seguente raziocinio, cui farò risposta nelle note.

« L' industria generale della società non può mai pas-« sar oltre di quanto ne può impiegare il capitale della so-« cietà (2). In quel modo che il numero d' operai che può « occupare un particolare, debb' essere in una proporzione « qualunque col suo capitale, così il numero di quelli che « possono tanto costantemente tenere occupati tutti i mem-« bri che compongono una grande società, debb' essere in

---

(1) È quindi palpabilmente falsa la seguente massima di Smith: « L'industria della società non può aumentare se non a misura che « il *suo capitale aumenta*, e questo capitale non può aumentare se « non a proporzione di quanto può essere risparmiato poco a poco sulle « rendite della società ». (*Richesse des nations*, tom. III, pag. 63).

(2) Vi sono de' capitali stagnanti che l' azione del governo può far circolare, come vi sono delle acque che l'azione dell'agricoltore può mettere a profitto.

Quand'anco tutti i capitali fossero impiegati nella produzione, non segue che l'attività sia uguale in tutti quelli che li maneggiano. Collo stesso paio di buoi si può arare maggiore o minor terreno, secondo che si comparisce o non si comparisce sul campo pria che s' alzi il sole, e secondo che si ritorna dal campo pria o dopo che il sol tramonti. Ora l' azione governativa può aggiungere gradi all' accennata attività.

« una proporzione qualunque colla massa totale de' capitali
« di questa società e non può mai eccedere questa propor-
« zione (1). Non vi è regolamento di commercio che sia ca-
« pace di aumentare l' industria di un paese al di là di
« quanto il capitale di questo paese ne può mantenere (2):
« tutto ciò che può fare, egli è di far prendere ad una
« porzione di questa industria una direzione diversa da quella
« che avrebbe preso senza di ciò, e non è al tutto certo che
« questa direzione artificiale prometta di essere più vantag-
« giosa alla società, che non quella che l' industria avrebbe
« seguitato di suo buon grado (3) ».

---

(1) Collo stesso capitale si possono mantenere servi o artisti, cavalli o agricoltori; dunque collo stesso capitale la produzione può essere diversa.

Gli intraprenditori possono dirigere essi stessi la loro azienda, od affidarla ad altri; nel primo caso resterà capitale per maggior numero di lavoranti che nel secondo.

(2) Nelle grandi intraprese si può ottenere maggior prodotto che nelle piccole, supposta uguaglianza ne' capitali Ora i governi coll' azione delle imposte od altro possono favorire le prime intraprese a preferenza delle seconde.

(3) Il vantaggio presente fa più impressione sull'animo dell'uomo che il vantaggio futuro; quindi si riducono a campi aratorli i boschi montuosi con danno de' monti e delle pianure Ora l' azione diversa delle imposte ne' due accennati casi può prevenire i danni ed accrescere la produzione . . .

CAPO III.

Inconvenienti nella distribuzione.

Gli inconvenienti principali che si osservano nella distribuzione delle ricchezze, sono i seguenti:

I. *Sorte miserabile del paesano* condannato ad estrema fatica e quasi generale disprezzo, il che dipende principalmente

a) Dalla popolazione eccessiva (1),

b) Dalla facilità de' lavori.

II. *Artisti talvolta mancanti di pane* per

a) Variazioni nelle mode,

b) Vicende nel commercio estero,

c) Diminuzione di consumi, per sospensione negli eventi politici, imposte eccedenti, introduzione di merci estere analoghe . . . .

III. *Numerose frodi* che si commettono giornalmente ne' più piccoli rami commerciali, e che la legge non può reprimere, senza produrre inconvenienti maggiori.

IV. *Ciarlatanismo* che si procaccia ricchezza, pria d'essere svelato, anche nelle professioni liberali di medico, chirurgo, avvocato . . . .

V. *Subiti guadagni* nelle amministrazioni pubbliche, appalti di finanze, somministrazioni di vitto . . . .

---

(1) Questa eccedente popolazione che va a confondersi coll' estrema miseria è una conseguenza del corso naturale delle passioni umane e che la legge può rallentare. Sorgono qui de' numerosi doveri di cui Smith ha sciolto il pubblico amministratore.

VI. Fattori, ingegneri, mastri di casa che sanno profittare della dabbenaggine e indolenza de' ricchi possidenti, di cui divengono i sovventori.

VII. Capitalisti che nelle città più popolose fanno prestiti ai giovani ricchi perduti nel giuoco e nella corruzione.

VIII. Cariche conseguite per abilità nel mentire, importunità nel pregare, destrezza nel fingere, talvolta nel calunniare.

IX. Stima pubblica ottenuta per ricchezza ereditaria più che per meriti personali.

X. Guadagni della bellezza nelle città capitali, e per cui si ottiene lauta mensa, ricco equipaggio, cocchio elegante senza lavoro.

In somma i vantaggi che toccano ai caratanti sociali non sono sempre in proporzione dell'*abilità*, *buona fede* e *capitali* impiegati nella produzione.

Darebbe indizio di non conoscere gli uomini chi pretendesse d'annullare tutti i suddetti inconvenienti: nel libro seguente si propongono alcuni mezzi per diminuirli in parte.

CAPO III.

Inconvenienti nel consumo.

Nella scelta degli oggetti necessari l'uomo consulta per lo più l'*interesse*; nella scelta de'superflui si lascia dirigere dalla *vanità*, o segue regole di calcolo diverse da quelle dell'interesse. Infatti l'uomo vano:

1.° Preferisce ad una nazionale una stoffa straniera, che, uguale in bontà, le è superiore in prezzo, perchè lusingasi d'ingrandire sè stesso, associando l'idea del proprio individuo all'idea d'una città o nazione distante e rinomata (1).

---

(1) La mania per le merci estere, *per lo più* figlia del senti-

2.° Antepone due abiti che costano 10 ad un solo che costa 8 e dura ugualmente, perchè con due abiti nuovi diviene due volte oggetto straordinario degli altrui sguardi, pensieri e discorsi (1).

---

mento della propria piccolezza o nullità, debb' essere massima nelle così dette persone di bel mondo, le quali mancando di pregi individuali, non possono farsi valere che pel loro abito.

Il più zottico mercantuccio conosce la forza di questa mania e ne profitta, quindi viene dipinto dall'inimitabile Parini come

Pronto inventor di lusinghiere fole
E liberal di forestieri nomi
A merci che non mai varcaro i monti.

La nostra schiavitù verso gli esteri dura fin ne' conviti, sembrando, come riflette il marchese Ottieri « che adesso non possa farsi un « desinare o una cena mediocremente buona senza vini di lontani « paesi portati in fiaschi di grosso vetro, detti *bottiglie*, per conser- « vare il nome oltramontano anche nel vaso ».

Questa debolezza è così antica come la vanità; perciò nel più bel soggiorno delle arti, in mezzo all' industre e dotta Atene pregiavasi il cittadino elegante avanti allo scita Anacarsi d' aver tratti gli scanni dalla Tessaglia, le coltri da Corinto e gli origlieri da Cartagine. Lo stesso filosofo Xenofonte non compariva all'armata se non se con uno scudo d'Argo, una corazza d'Atene, un caschetto di Beozia ed un cavallo d' Epidauro. (*Voyage du jeune Anacarsis en Grèce*, tom. III.)

(1) È questa la ragione per cui i fabbricatori sono attualmente costretti a fabbricare stoffe poco solide e poco costose, mentre per l'addietro fabbricavano stoffe più costose bensì ma più durevoli e tali, che vi sarebbe guadagno pel consumatore a preferirle, se l' interesse scegliesse e non la vanità.

« Altre volte fra il popolo un vestito di seta era per cento anni; « e la veste di nozze passava dall' avola alla pronipote: a dì nostri « nessuna stoffa può vantarsi di giungere a questa vetustà gloriosa ». (*Des manufactures de soie*, par M. E. Mayet, pag. 85.)

La poca durata delle stoffe seriche attuali non dipende dunque dalla natura della seta, ma dalle qualità della manifattura, osservazione triviale, di cui non si ricorderanno alcuni lettori disattenti, esaminando il progetto che verrà esposto nel seguente libro.

3.° Nella compra d'un vestito non bada gran fatto nè alla convenienza colla persona, nè alla qualità della stoffa, nè al prezzo di essa, ma piuttosto e principalmente al giudizio che ne dà la moda; quindi ora veste un abito d'ampiezza e lunghezza maggiore della necessità (1), ora lo vende alla fine del mese per 10 dopo d'averlo pagato 20 al principio.

4.° Nell'altezza del prezzo, se è proporzionata alla di lui facoltà, vede una ragione, non per astenersi dalla compra, ma per eseguirla, pregiando una cosa non per l'intensità e durata dell'utile, ma pel numero delle persone che non potranno comprarla, e per la persuasione che della sua ricchezza ecciterà nell'altrui animo, consumandola (2).

---

(1) Orazio parla d'un ricco Romano che scopava le strade di Roma con una toga di sei aune.

Questo *costume*, passato facilmente nel vestito donnesco, si sostenne anco ne' secoli di maggior miseria: si trova difatti che un concilio di Montpellier del 1195 ordinò alle donne d'accorciare la coda delle loro vesti.

L'uso di queste scope donnesche continuò in seguito più o meno in quasi tutti i secoli, e trovò accoglimento anco tra le più basse classi della società, in onta degli anatemi e delle leggi che lo proscrivevano.

In generale le misure degli abiti di moda distano di molto e in tutti i sensi dalle misure che sono in uso negli stabilimenti pubblici, sorvegliati dalla massima economia.

(2) Allorchè il blocco continentale abbassò il prezzo delle sete in Italia, tutte le signore sdegnarono gli abiti serici, perchè li vedevano indosso anche alle donne plebee, e facevano gran caso del perkal che le donne plebee non potevano comprare. Attualmente che il prezzo della seta si è alzato, le suddette signore s'avvolgono in seriche stoffe, perchè non più associate all'idea della plebe a cui abbandonano il perkal decaduto di prezzo.

L'alto prezzo d'una vivanda e la difficoltà di procurarsela facevano per quel pazzo di Eliogabala le veci di condimento. Egli protestava che l'enormità del prezzo gli risvegliava l'appetito.

5.° Si determina alla compra d'una stoffa, talvolta semplicemente per la novità, talvolta pel nome particolare che le dà il mercante, nome ora fisicamente sonoro, ora associato ad idee o sentimenti rispettati e grandi, ai quali l'uomo vano, unendo momentaneamente l'idea della sua persona, sente ingrandirsi e si gonfia (1).

6.° Non solo non consulta l'interesse ma talvolta nè anche il piacer fisico nell'uso del vestito. Appena i Romani ebbero conosciuto sotto i primi imperatori il lino, spedito loro dall'Egitto, che tosto la moda, a detta dell'imperatore Alessandro, ne corruppe la bontà, inserendo nel tessuto liste d'oro e di porpora, per cui quell'imperatore diceva: Se il lino è molle alla pelle, a che proposito questi ornamenti stranieri che ad altro non servono se non se a rendere la tonica più ruvida?

Ommetto d'osservare che molte foggie di vestito donnesco, contrarie alla salute, continuano ad essere accolte in

(1) Quindi il basso popolo riproduce nel suo vestito quelle forme e quei colori che gli ricordano l'immagine della grandezza e della ricchezza.

Perciò temette uno scrittor francese che i *costumi* privilegiati delle autorità potessero scemare l'impero delle mode francesi: « Sembrami che per questo rispetto il governo, moltiplicando le divise, « si è allontanato dal suo scopo. La Francia aveva il possesso di regolare la moda in tutta l'Europa, e le sue manifatture traevano un « grandissimo vantaggio da questo impero che ella aveva acquistato « sul gusto. Col moltiplicare le divise, essa si espone a perderlo, « imperocchè un forestiero si farebbe ridicolo se comparisse in pubblico coll'abito distintivo di un console, di un consigliere di Stato, « di un prefetto francese: invece quando questi non si distinguono « dai loro concittadini se non per maggiore ricercatezza e gusto in « un vestimento fantastico, tutti quelli che li vedono, si affrettano « di prenderli per modelli, e la moda stabilisce il suo impero sopra « la considerazione attaccata a tutto ciò che richiama l'immagine di « personaggi importanti ». (SIMONDE, *Richesse commerciale*, tom. II, pag. 206, 207.)

onta de' medici anatemi. Il desiderio di non mostrarsi inferiori agli altri e l'inclinazione ad imitare servono di ragione e di pretesto a questi incomodi consumi e nocivi.

Tra tutte le spese, quella che è richiesta dal vestito, riesce più gradita e presenta maggior pascolo alla vanità; perchè

1.° Tutta concentrata nella persona non si divide su d'altri oggetti, come accade in occasione di altre spese;

2.° Soddisfa nel tempo stesso i desiderii di comparir belli, ricchi ed eleganti;

3.° Può acquistarci considerazione ad ogni istante, in ogni punto dello spazio in cui ci portiamo, e presso ogni classe di persone, usando quasi ognuno di giudicare gli uomini dall'abito.

Quindi negli oggetti di vestito la smania di comparire giunge al punto da privarsi del bisognevole (1).

---

(1) La saggia Edgeworth parlando della toletta delle donne dice: « L' abitudine d' impiegare molto denaro in inezie, divenne tal fiata « così forte che si cambia in un bisogno per tutta la vita. Quando « la celebre Cuzzona ridotta alla miseria ricevette dai suoi amici taa« satisi un dono di 350 lire sterline, subito mise in disparte 200 lire « sterline per comperarsi cuffie alla moda ». (*Education domestique*, vol. II, pag. 346).

Un fatto più rumoroso ed egualmente persuasivo ci viene somministrato dalla storia romana. — Una tonica scendente sino ai talloni (*tunica talaris*) fu lungo tempo presso i Romani un oggetto d'obbrobrio per un uomo, e lo era anche in tutto il Lazio, allorchè le maniche lunghe e larghe oltrepassavano di molto il gomito. Cicerone volendo additare fin dove giungeva il lusso e la mollezza dei compagni di Catilina, dice che le loro toniche a lunghe maniche scendevano sino ai talloni, e che le loro toghe erano sì ampie che somigliavano a vele di vascello. Ora tutti sanno che i compagni di Catilina perduti nelle dissolutezze, privi di risorse, carichi di debiti si erano gettati nella rivoluzione per far fortuna.

La spesa pel vestito è richiesta da tre motivi;

1.° *Bisogno*, ossia necessità di ripararsi dalle intemperie delle stagioni, dall'inclemenza del clima, e dall'urto de' corpi esteriori.

2.° *Decenza*, la quale prescrive che si tolgano agli altrui sguardi certe parti del corpo.

3.° *Ornamento*, il quale risulta da una serie indefinita di pezzi, di forme, di colori non necessari ai due scopi antecedenti.

Gli ornamenti del vestito, inventati dal capriccio, accolti dalla moda, bellissimi dal principio del mese, detestabili alla fine, cadono nell' obblio per risorgere e ricadere di nuovo a solo pascolo esclusivo della vanità, simili alle palle di sapone che il ragazzo va formando a trastullo degli altri e di sè stesso.

Il bisogno degli ornamenti ossia di quella specie d'abiti non necessari per conseguire i due primi scopi sopraccennati, nasce principalmente dal desiderio di comparir ricchi. Infatti.

1.° M. Roi parlando degli Albanesi dice: » Il modo che « usano le loro donne nell' adornarsi è singolare: si vede « che tale modo partecipa tuttora de' primi tempi in cui « ignoravasi l'uso de' gioielli. Le donne ricche non sapevano « allora, per mostrare opulenza, altro segno immaginare che « di porsi al collo dei pezzi monetati d'oro e d'argento; « ed io ho veduto in Atene delle Albanesi portare sul loro « petto tale quantità di piastre che le nostre donne riguar- « derebbero come gravosa servitù siffatto abbellimento ».

2.° Quasi tutte le leggi sontuarie moderatrici della splendidezza e del fasto negli abiti sono state o violate o eluse (1).

---

(1) Agli argomenti addotti di sopra si può aggiungere il seguente. Le scarpe lunghe e terminanti in punta a foggia di becco d' uccello, delle quali si è parlato alle pagine 308 e 314, furono o inventate

3.° Carlo V re di Francia nel 1367 avendo ordinato che la gravezza delle imposte fosse proporzionata alla ricchezza degli abiti, non potè riuscire ad introdurre risparmio in questo ramo di spesa.

4.° Al bisogno d' apparir ricchi s' unisce sempre il bisogno di comparir belli ed eleganti, e per soddisfar questi due bisogni si combinarono più volte insieme la spesa eccedente e l' incomodo reale. Volendo addurre il grado massimo di questa combinazione, fa duopo ricorrere all' acconciatura del capo donnesco, che larga, estesa, elevata a foggia di torre, vasto campo ad ogni specie d' ornamenti, dominò nel XIV e XV secolo. La storia ci dice che quando Isabella di Baviera, questa vana e presontuosa sposa di Carlo VI, tenne la sua corte a Vincennes nel 1416, fu necessario innalzare ed allargare le porte onde facilitare il passo ai voluminosi ornamenti della regina e delle sue dame (1).

5.° È chiaro finalmente che la moda cambiandosi più volte all' anno senza ragioni reali tratte dal comodo e dal vantaggio, ed essendo sempre, sopra tutto ne' primi momenti,

---

o rinnovate in Francia da un calzolaio detto *Poulain*. La diversa lunghezza di queste scarpe rappresentava le diverse classi sociali, cioè i grandi, se la lunghezza giungeva dai due al tre piedi; i ricchi non-titolati, se ad un piede e mezzo; il popolo, se a sei pollici, senza però ch'io voglia garantire queste misure, su di che disputano gli eruditi. Carlo V che regnò in Francia dal 1364 al 1380, cedendo alle istanze del clero, dichiarò contrarie ai buoni costumi e alla religione le scarpe *à la poulaine*, e ne vietò l' uso sotto pena di 10 fiorini d'oro. Quale ne fu la conseguenza? Le persone eleganti, per consolarsi di questa privazione, aggiunsero alla *larghezza* delle loro scarpe quanto avevano perduto in *lunghezza*, cosicchè il secondo consumo fu quasi triplo del primo, e i grandi fecero indorare le loro scarpe, per conservarsi un titolo visibile di distinzione.

(1) Villaret, tom. XIII, pag. 423; Monstrelet, f. 39, col. 2; Pasquier, pag. 578.

un' occasione di spesa maggiore, è chiaro, dissi, che non l'interesse strettamente inteso, ma per lo più la vanità regola questo ramo di consumi. Dalla tendenza del volgo ad imitare le fogge de' ricchi, e dallo sforzo de' ricchi a distinguersi dal volgo, nasce quella continua variazione negli abiti che si osserva principalmente nelle città, ed i cui moti sono più o meno celeri in ragione del potere pecuniario de' consumatori.

Da queste triviali osservazioni risulta da una parte che gli accennati consumi ripetendosi frequentemente sopra larga massa di popolazione, devono cagionare una spesa considerabile allo Stato, e quindi essere fonte di prosperità o decadenza, secondo che gli oggetti consumati saranno nazionali od esteri; risulta dall' altra che il legislatore potrà far prevalere i primi sopra i secondi, se disporrà le cose in modo che la vanità ritrovi minor pascolo ne' secondi che ne' primi. Le regole di quest'arte saranno sviluppate nel libro seguente.

LIBRO SECONDO

METODI D' AZIONE GOVERNATIVA.

Prescindendo dai metodi esposti nella quarta parte, e co' quali cercarono i governi d' agire sul *potere*, sulla *cognizione*, sulla *volontà*, procurerò d' addurne alcuni altri, di cui non fu abbastanza attivata l' azione, benchè ne sia stata riconosciuta l' afficacia.

§ 1. *Scopi dell' amministratore.*

1.° Indurre ciascuno a porre il massimo carato nella produzione nazionale, ossia ad impiegarvi tutte le sue forze.

2.° Fare che i prodotti vengano divisi in ragione dei carati, e che non ne partecipino le classi, nelle quali la mancanza di carato non da mancanza di forze dipende, o di occasione per esercitarle.

3.° Procurare che ne' consumi prevalgano gli oggetti nazionali agli esteri, acciò sia minima l'interruzione che le vicende estere producono ne' lavori nazionali, e la sorte del popolo non resti esposta all'invidia de' vicini, al capriccio delle opinioni, all'instabilità degli usi, alle vicende della moda, alle mutazioni stradali, politiche e finanziere. Egli è infatti minor male porre qualche limite alle aberrazioni dei consumi superflui, di quello che manchi agli artisti il bisognevole, o ristagnino invenduti i prodotti del suolo con danno de' proprietari e dell'erario. In somma non distruggere ma scemare la dipendenza dagli esteri sino al limite possibile, limite dipendente dalle circostanze interne ed esterne.

§ 2. *Forze esecutrici.*

1.° Vi sono de' beni ideali e reali che il governo può concedere.

2.° Vi sono de' mali ideali e reali che il governo può tôrre.

Dispensare in modo que' beni desiderati dal volgo, liberare in modo da que' mali temuti dal volgo che la nazione sia spinta alla massima produzione, al più ragionevole riparto, al più utile consumo delle ricchezze; tale si è in generale il metodo d'esecuzione che in breve sarà schiarito da' convenienti esempi.

I grandi vantaggi nazionali non dipendono sempre da grandi molle: i governi, allorchè conoscono tutta l'estensione del loro potere, e non la conoscono sempre, riescono a fare molto bene, quasi direi scherzando.

§ 3. *Idea del metodo che si seguirà nel libro seguente per specificare le forze esecutrici.*

1.° Affine di risparmiare ripetizioni, riunirò insieme quanto ripartitamente si potrebbe dire della produzione, distribuzione, consumo delle ricchezze.

2.° Affine di mostrare la fecondità de' metodi, ristringerò l'argomento al consumo, provando che colla stessa serie d'azioni governative sul consumo si può influire sugli altri due moti della ricchezza.

3.° L'argomento sarà diviso in tre rami:

Consumi liberi,
. . . . condizionati,
. . . . ordinati.

4.° Ho preso per esempio degli anzidetti consumi la seta, perchè interessa specialmente l'Italia. Ma ciò che dico della seta, s'applica al cotone, alla lana, al lino . . . ; quindi le soluzioni che presento, non sono particolari ma generali.

§ 4. *Cenno storico sulle vicende del setificio.*

Sono circa 40 anni che in mezzo ai movimenti commerciali dell'Europa gli amici dall'Italia, della Francia, della Spagna, osservano con dolore decadere progressivamente il setificio.

Una succinta idea della sua origine e de' suoi progressi deve precedere lo sviluppo delle cause, cui è dovuto il decadimento.

È noto che l'accortezza e la pazienza di due monaci rapì il verme da seta alle Indie suo nativo soggiorno, e lo portò a Bizanzio nel VI secolo, allorchè regnava Giustiniano.

Rogero II re di Sicilia, che doveva essere gran uomo, perchè in mezzo alle pazzie delle crociate pensava al bene

del popolo, Rogero, essendosi nel 1148 impadronito di Corinto, Tebe, Atene, città floride come Bisanzio per manifatture seriche, ne fece trasportare a Palermo i più abili operai e gli incaricò d'istruire i suoi sudditi nella loro arte.

Questo nuovo ramo d'industria divenne lo scopo dei comuni desiderii delle città italiane; ciascuna si sforzò d'alimentarlo e farlo fiorire in mezzo di essa. Vari statuti municipali ordinarono la piantagione de' gelsi negli orti. Lucca diede il primo esempio di florido setificio dopo Palermo (1).

Nel 1314 Lucca essendo stata saccheggiata, i suoi operai portarono la loro arte a Firenze, Bologna, Milano ed altre città d'Italia.

Venezia pretende d'aver coltivato il setificio fin dal 1248, e non vuole andar debitrice ai Lucchesi dell'introduzione ma del perfezionamento soltanto delle sue seriche stoffe.

Che che sia di questa contesa, egli è fuori di dubbio che le principali città d'Italia salirono ad alto grado di dovizia, dachè s'occuparono di questa manifattura, tanto è

---

(1) In onta di questi e mille altri simili fatti, Smith parlando degli sforzi che fecero i sovrani per introdurre manifatture ne' loro Stati, o accelerarne il progresso, ci dice:

« Sebbene pel difetto di qualche regolamento di questa specie la « società non possa mai acquistare il genere di manifattura in causa, « non ne verrebbe perciò che essa dovesse essere un sol momento in « tutto l'andamento della sua carriera. Malgrado questo, potrebbe « accader sempre che in tutti gli istanti della sua durata, la tota- « lità del suo capitale e della sua industria fosse adoperata (sebbene « in altri oggetti) nel modo che era pel momento il più vantaggioso. « Le sue rendite in tutti i suoi istanti potrebbono essere state, mal- « grado ciò, le maggiori che il suo capitale sia stato in caso di pro- « durre, e potrebbe accadere che il suo capitale e la sua rendita « fossero sempre stati l'uno e l'altro in grado di aumento colla mas- « sima rapidità possibile ». (Tom. III, pag. 64.)

Fa meraviglia che uno scrittore si profondo sia ricorso a delle possibilità metafisiche per distruggere i fatti più luminosi, garantiti dalla storia di tutti i tempi.

falso che *le arti non accrescano le ricchezze delle nazioni*, come sognò la scuola di Quesnay in Francia, e volle far credere all'Italia l'autore del *Colbertismo*, corrompendo le buone massime italiane.

Si può dire che quella ricchezza giunse all'apice nel XV secolo e andò poscia progressivamente decadendo, e misura che scemò lo smercio delle nostre manifatture in Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra . . . .

Infatti de Luigi XI furono introdotte nel 1470 le manifatture seriche a Tours col mezzo di Italiani ivi chiamati.

Francesco I le piantò in Lione nel 1536 coll'opera di due Genovesi.

Colbert, sì irragionevolmente censurato dagli *Economisti*, che avevano molte idee metafisiche e nissuna cognizione degli affari; Colbert facendo predominare le manifatture francesi in tutta l'Europa, diede il colpo più fatale alle nostre.

Pria di Colbert i velluti di Genova, i rasi di Firenze, i moerri di Sicilia, quelli di Napoli, le stoffe in oro di Venezia, le stesse calze di seta ci rendevano tributaria la Francia, alla quale poscia siamo divenuti tributarî noi stessi.

Fin dal 1455 gli Inglesi avevano vietate l'importazione de' nostri laccioli e nastri serici in Inghilterra, affine di favorire la compagnia delle donne che di questa manifattura fece monopolio, ad esclusione degli uomini, sino al 1489. Le stoffe e i velluti italiani continuarono però ad essere introdotti in quel regno ne' due seguenti secoli, donde poscia esclusi, non entrarono che le sete greggie.

All'epoca della rivocazione del celebre editto di Nantes sotto Luigi XIV, le manifatture di seta furono stabilite a Brendeburgo dai protestanti francesi emigrati, e vi ritrovarono poscia speciale protezione in Federico il Grande.

L'Alemagna e la Svizzera, benchè manchino di materia prima, divennero fabbricatrici di manifatture seriche dopo la metà dello scorso secolo.

Alla diminuzione dello smercio delle manifatture italiche ne' paesi esteri, s'unì la diminuzione dell'interno consumo. Infatti

1.° I nastri che stringevano i capelli, e le eleganti borse che pendevano da essi, si perdettero nel vortice della rivoluzione, ed a misura che si estese la pettinatura *alla brutus*.

2.° Le berrette e le fascie di maglia, di cui facevano gran consumo per l'addietro i giovani e gli uomini di bassa sfera, sono diminuite di quattro quinti.

3.° Negli abiti degli uomini la lana ha preso il posto della seta, anche nelle classi più ricche.

4.° Dopo il trattato del 1786 tra la Francia e l'Inghilterra le donne preferirono nelle loro vesti le manifatture di cotone.

5.° La moda ha introdotto le calze di *mezzettino* e ravvivate quelle di refe.

6.° Alle tende delle finestre signorili, che per l'addietro erano di seta, è sottentrato il percal.

7.° La riduzione delle entrate e delle feste ecclesiastiche ha diminuito lo sfoggio degli arredi, pianete, paramenti, padiglioni serici .....

8.° Sono 30 anni circa che vanno progressivamente scemando i piccoli tabarrioli che nell'estate si portavano dagli ecclesiastici; e molti segni d'esteriore divozione che si eseguivano con materie seriche, e trovavano largo smercio presso il popolo, sparirono coi monasteri che li fabbricavano.

9.° I veli serici, con cui le donne coprivansi il volto per istrada pria del mezzo giorno, ed in chiesa in tutte le ore, sono scemati di due terzi, sia per diminuzione di modestia, sia per l'introduzione de' cappelli di paglia.

Le ragioni per cui attualmente le cittadine preferiscono nel loro vestito il cotone alla seta, non sono nè il minor prezzo, nè la maggior durata, ma

1.° L'eccedente idea di pulitezza, alla quale s'adatta facilmente il cotone, che esce dal buceto coll' apparenza di nuovo;

2.° Il desiderio d'apparir ricchi, al quale non s'adatta la seta col suo decremento di lustro.

Il cotone avendo sempre l'apparenza di nuova, fa supporre che mutiate abito frequentemente; la seta col decremento di lustro dimostra che portate lo stesso abito da molto tempo.

Ho detto che il motivo della preferenza non si rifonde nel minor prezzo, giacchè se calcolate la spesa della lavatura e soppressatura che si rinnova più volte per gli abiti di cotone, troverete che alla fine de' conti l'uso del cotone è più costoso. Infatti la lavatura e soppressatura, per esempio, d'un grembiale di mussolina è calcolata 3 soldi circa per volta. Le donne galanti fanno eseguire queste operazioni tre volte alla settimana, le donne plebee almeno una volta. Ora 3 soldi moltiplicati per 52 settimane danno lire 7. 16. Quindi se un grembiale di seta ordinaria costa per esempio 10 lire, ed uno di mussola 6 nella bottega del mercante, il secondo alla fine dell'anno costerà lire 13. 16, e non durerà che 14 mesi, mentre il primo durerà 18. La lavatura e soppressatura d'una veste di percal, liscia costa 15 soldi circa, guarnita 25. Supponiamo che le suddette operazioni si ripetano una sola volta alla settimana: 15 soldi moltiplicati per 52 settimane danno lire 39, e 25 ci danno lire 65. L'uso degli abiti di cotone ci fa perdere per lo meno il 40 per cento.

Chiunque propone qualche idea nuova e vantaggiosa al pubblico, deve aspettarsi due obbiezioni.

1.° L'idea è impossibile,

2.° L'idea è vecchia come il sole.

Sembra infatti che molti lettori nell'esame delle idee altrui, o in realtà o in apparenza nuova, invece di seguire il desiderio di cogliere un vantaggio, siano agitati dal timore d'essere sorpresi da un nemico. Quindi lungi dal sospendere il loro giudizio, finchè il sistema sia svolto in tutte le sue parti, s'abbandonano alle prime obbiezioni che si presentano confusamente all'animo. La loro attenzione ingombrata così

e divisa tra due serie d'opposti o divergenti idee, non afferra i rapporti nè della une nè delle altre, e crede d'avere sotto gli occhi un triangolo, mentre l'autore ragiona su d'un quadrato. Formato il primo giudizio, la vanità lo difende, e riunisce tutte le forze dell'intelletto non per iscoprire la verità, ma per sciogliersi dalla taccia di precipitazione e d'errore.

Nel capo quarto i lettori saggi troveranno ampia risposta alle loro obbiezioni; al giudizio degli altri sono affatto indifferente.

CAPO PRIMO

Consumi liberi, tendenti ad accrescere la produzione delle ricchezze e renderne ragionevole il riparto.

Allorchè un governo brama che prevalga liberamente ne' consumi un certo prodotto, deve proporre consumi

1.° Piccoli, acciò siano proporzionati alle finanze di molti;

2.° Vari, acciò si adattino al gusto d'ognuno;

3.° Pregievoli agli occhi de' consumatori, acciò siano oggetto di libero desiderio;

4.° Utili ai consumatori ed allo Stato, il che può succedere in due modi,

O con decremento di spesa negli oggetti di consumo,

O con aumento di vantaggi estranei al consumo.

Ciò posto, promovere de' consumi liberi, vuol dire presentare tentazioni ai desiderii.

I desiderii riguardati dal lato dell'attuale argomento, ossia consumo serico, si possono dividere in due classi.

La prima ha per unico tronco la vanità, e si divide in due rami:

1.° Desiderio d'essere inalzati sugli altri,

2.° Timore d'essere depressi sotto degli altri.

La seconda classe è alimentata da sorgenti diverse, cioè, per esempio, desiderio nelle giovani di trovarsi un marito, ne' padri di procurare sorte felici ai figli, ne' figli di mostrarsi riconoscenti ai genitori....

ARTICOLO PRIMO

CONSUMI LIBERI PROMOSSI DAL DESIDERIO D'ESSERE INALZATI NELLA PUBBLICA OPINIONE.

§ 1. *Principio.*

Presentare tentazioni ai desiderii relativamente al consumo serico, vuol dire proporre tali oggetti di seta che nel loro consumo si consegua lo scopo de' desiderii. È generale per es. il desiderio di comparire eleganti: il fabbricatore procura che questo desiderio divenga occasione di smercio, schierando sotto gli occhi del pubblico le stoffe od altre manifatture più belle, più preziose, più brillanti....

L'uomo desidera di comparire abile, ricco, potente, morale, religioso.... Il privato fabbricatore non può soddisfare questi desiderii, ma lo può il governo. Egli guarentisce adunque che chi compare in pubblico con tale esclu-

siva marca, *costume*, vestito è dotato delle qualità di cui vuole comparire adorno. Egli fa due operazioni

1.° S'accerta che esistono le qualità stimabili negli individui,

2.° Specifica i segni ai quali il pubblico deve riconoscerle.

Gli esempi dimostreranno la fecondità di questo principio.

PROBLEMA

I. Accrescere l' industria nelle donne, e rappresentarne la specie e i gradi.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE — DIRITTI ESCLUSIVI.

Il lettore è pregato a ricordarsi delle tre seguenti verità:

1.° L'ordine prescrive che si cominci dai casi più semplici, per salire pro gressivamente ai più complicati;

2.° Un tenuissimo consumo ripetuto giornalmente da una estesa popolazion presenta alla fine dell'anno una somma di molti milioni;

3.° Una specie di consumi che non aggrada agli uni, piace più o meno agl altri, secondo le diverse situazioni sociali; ciò posto, scendo a discutere l'argo mento.

Donne nelle città.

Una ragazza che, a cagione d'esempio, sa ricamare, desidera che a tutti si nota la sua abilità. — Il legislatore profitta di questo vivissimo desiderio, e dice

1.° Ogni ragazza o donna qualunque che ha dato prova della sua abilità nel l'arte del ricamo, può appendere, *se così le aggrada*, due rose di stoffa seric all'estremità del grembiale o della gonna, *restando a tutte le altre vietato que sto ornamento*.

2.° Le altre abilità speciali (per es. far merletti di seta, cucire e rassettar a perfezione, conoscere i metodi di Rumford nell' amministrazione del fuoco della cucina, disegnare, suonare, cantare . . .) possono essere rappresentat ciascuna da due rose seriche di colore *determinato*, da appendersi nel modo sud detto.

3.° Affine d'assicurare alla donna abile un maggior numero di sguardi, e accrescerle il piacere d'essere ammirata, gli attuali nastri serici che girano s fondo delle gonne, e sono visibili da tutti i lati, indicano col loro numero a tretante abilità, la cui spiegazione viene data dalle rose del grembiale.

4.° Le rose onorifiche di colore *determinato* sul grembiale, i nastri di co lore *indeterminato* che girano sulla gonna, non possono comparire che sopr stoffe *qualunque* di seta (levantine, amoër, rasi, velluti . . .) o di filugello d qualunque specie, nome e colore. La forma e il colore del grembiale e dell gonna, continuando ad essere arbitrari, rimane ai capricci della moda tutta l latitudine primitiva.

Donne nelle campagne.

Per addurre altro esempio di specie diversa e fecondo di più esteso consu mo serico, perchè desunto dalla parte più numerosa della popolazione, cioè l campestre, dirò che sarebbe cosa utile allo Stato e gradita ai particolari il g rantire alle contadine il diritto *esclusivo* di portare, *se così loro piacesse*, tan rose di seta gialla al fondo del grembiale di lino o filugello, quanti alveari cu stodissero. — Una cittadina può essere indifferente a questa specie di decora zione, come lo è a quella foggia d'abiti di cui si pavoneggiavano le paesane. M questo prova l' indole multiforme della vanità, senza porre in dubbio i vantag dell' idea proposta.

A risparmio di ripetizioni lascio al lettore l'incarico di ritrovare altri esem di abilità donnesche, e rappresentarla colle rispettive rose e nastri circolant bastandomi d' aver dimostrato che *gli ornamenti del vestito, senza subire m dificazioni contrarie agli usi attuali*, possono servire di *stimolo all'industri e* di *misura visibile del merito*, come il termometro colle sue indicazioni sull' nita tabella dimostra all' occhio i gradi di calore di cui sono affetti i corpi c costanti (1).

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° Le doti gratuite si nelle città che nelle mpagne, in parità di circostanze, si distribuiono in ragione delle rose appese al grembiale, sia delle abilità sperimentate.

Questo regolamento tende a scemare gli arbitri degli amministratori e le cieche scelte della rte.

2.° Le liberalità del marito verso la moglie nto per atto tra vivi quanto per testamento otranno oltrepassare la metà dell'asse, se il dionente lascia un figlio, il terzo se due, il quarto maggior numero, e questo sopra più sulla età, sul terzo, sul quarto potrà essere uguale tanti ventesimi nel 1.° caso, trentesimi nel 2.°, uarantesimi dell' asse nel 3.°, quante saranno abilità per cui la moglie avrà ottenute le rose orifiche.

Se il numero delle abilità speciali e da determinarsi dalla legge giungeva a cinque all'epoca *del matrimonio*, la moglie relativamente all' eredità del marito, diviene uguale in diritto i figli; ella perde questo diritto, se pria degli nni 55 ha perduto le suddette abilità, ed in roporzione della perdita, cioè un quinto del iritto se perdette una abilità, due quinti se se..., eccettuato il caso d' impotenza fisica

3.° Le piume, le gemme, i fregi d'oro sulla esta e sul petto richieggono almeno due abilità elle paesane, tre nelle contadine, salvo quanto disposto nel problema X, pag. 403, colonna 1 .° 2. Era tempo di trarre partito dal desiderio 'apparir belle ed eleganti, e costringerlo a divenire fonte d'attività e d' industria.

4.° Sulle strade e nelle pubbliche adunanze li uomini non baciano le mani alle donne manati di rose onorifiche, eccettuata la madre e utrice.

5.° Le marche onorifiche delle figlie, allorchè trepassano le quattro (il che equivale a due bilità) ottengono ai loro genitori un corrispondente numero di preferenze nella distribuzione;

a) Degli impieghi governativi,

b) De' soccorsi di beneficenza (pag. 385 colonna 1 n.°),

c) Delle pensioni, equivalendo ogni abilità speiale nelle figlie ad un anno mancante al padre ino alla concorrenza di 5 anni.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI

COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) Tucidide seguendo il generale e ingiusto sentimento della Grecia, condannò le donne all'oscurità, e le volle prive d' ogni pubblico onore. Ho cominciato a vendicare i loro diritti coi proposti regolamenti; in seguito ne addurrò altri.

Sarebbero vantaggi degli accennati regolamenti;

1.° Estendere il consumo, quindi lo smercio della seta;

2.° Smerciare la seta ridotta a manifattura, cioè procurare costante lavoro a parecchi artisti;

3.° Diminuire di tanto la nostra dipendenza dall' estero relativamente al cotone, di quanto venisse accresciuto il consumo serico;

(Questi tre vantaggi saranno provati meglio dalle istituzioni seguenti).

4.° Eccitare le giovani ad abilitarsi prontamente nelle speciali qualità donnesche, quindi aumentare per esse le eventualità di guadagno, il che equivale a

5.° Diminuire le cause del commercio meretricio;

6.° Forzarle ad essere modeste per vanità giacchè bramando esse che gli altrui sguardi si dirigano verso i segnali del loro merito, vi rivolgeranno frequentemente gli occhi;

7.° Indicare abili ricamatrici od altro a chi ne abbisogna;

8.° Accrescere per esse le eventualità maritali, giacchè le rose onorifiche indicherebbero un capitale fruttifero e vitalizio.

9.° Presentare alle madri un nuovo mezzo per farsi obbedire, giacchè quando non fossero contente delle loro figlie, potrebbero impedir loro di comparire in pubblico coi segnali delle loro abilità.

10.° Imporre qualche freno alle azioni indecenti, giacchè la decenza cresce in ragione degli spettatori da cui crediamo d'essere osservati;

11.° Procurare alle donne industri quella somma di sguardi che attualmente vengono usurpati dalle donne più riccamente vestite, dal che risulterebbe un'emulazione di lavori, mentre attualmente predomina un' emulazione di consumi;

12.° Cambiare a poco a poco le idee del pubblico in modo che la misura popolare della stima non sia più la ricchezza del vestito ma la somma e l'importanza delle abilità.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PROBLEMA.	PERSONE.	DIRITTI ESCLUSIVI.
II. Accrescere l' industria ne' giovani lavoranti, e rappresentarne la specie e i gradi.	Giovani lavoranti nelle bottege dai 10 ai 20 anni.	(see below)

Riflettendo che le abitudini dell' infanzia e della gioventù influiscono sull altre epoche della vita ;

Che chi s' abbandona all'ozio ne' primi anni, difficilmente si piega ad un s stema di travagli regolari ne' susseguenti;

Che la somma de' delitti in una nazione corrisponde in parità di circostanz alla somma de' momenti consumati nell' ozio ;

Si conosce la necessità d'attivare tra i giovani adunati ne' lavoratorii qu principio d'emulazione che i governi saggi attivarono tra i giovani adunati nell scuole.

Ora essendo noto che attivare l' emulazione consiste principalmente nel pro curare una maggior porzione di stima ai più attivi, ai più industri, in general ai più meritevoli, restano da ritrovarsi due metodi ;

L'uno per determinare la maggiore attività ed industria nella indefinita seri de' lavori che si eseguiscono nelle botteghe ,

L'altro per renderla visibile agli altrui sguardi in quelli che ne sono dotati

Pare che il primo metodo dovrebbe consistere nel fare alla fine dell' ann la somma di tutti i guadagni giornalieri di ciascun giovine, e dividerla per l somma de' giorni di lavoro, a cagione d' esempio 300, sottraendo, cioè dall'ann i giorni festivi e qualche altro per malattie eventuali ; il quoto rappresenterebb il guadagno medio di ciascuno nell'anno antecedente.

Per fare scopo particolare agli altrui sguardi i giovani più attivi, o che con seguirono i maggiori guadagni, fa duopo che i segni estrinseci indichino

1.° I maggiori guadagni medii nell'anno antecedente ,
2.° L' età de' lavoranti , } due elementi che influiscono sui guadagn
3.° La professione degli stessi , } medii parità di circostanze.

Il segnale della professione è indicato nel capo III.

Si può soddisfare al quesito dell' età, dividendo la massa de' giovani in due e rappresentare ciascuna per un colore particolare , come segue :

1.a Massa dai 10 ai 15, color verde } de' giovani premiati.
2.a Massa dai 15 ai 20, color bleu }

Per soddisfare al terzo quesito , e ritenendoci al principio che gli orna menti degli abiti devono essere stimoli all' industria , osservo che agli attuali in significanti bottoni metallici si possono sostituire cilindretti con fiocchi serici all due estremità e cordoncini che passano dalla destra alla sinistra del petto , a imitazione di quanto si usa attualmente ; ciò posto

1.° In ciascuna professione si distinguono tre premii, cioè di I, II, III classe

2.° Il premio consiste per la

III. Classe in due file di cilindretti e fiocchi , cioè 1 } a destra ,
II. . . . . quattro . . . . 2 }
I. . . . . sei . . . . 3 } a sinistra.

3.° Il giovine premiato in ciascuna professione può portare il costume del sua età come segue :

III. Classe per anni 1 , }
II. . . . . 2 , } a patto che il *gilet* sia di seta o filugello.
I. . . . . 3 , }

E siccome non consta l'abilità che alla fine dell'anno , perciò il diritto portare il rispettivo costume non si estingue

Per la 1.a età che agli anni 16 ,
. . . 2.a . . . . . . 21.

Quindi per es. un abito con sei file di cilindretti e fiocchi *verdi* ci ind cherebbe un giovine tra gli anni 11 e 16, il cui guadagno fu massimo nella su professione o mestiere (1).

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI	OSSERVAZIONI e CONFRONTI COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

1.° Sono esenti dalla coscrizione que' giovani che nella 1.a e 2.a età ottennero premii

Di I. classe . . . . n.° 1,
II. . . . . » 2,
III. . . . . » 4,

2.° Il premio di I. classe ottenuto due volte,
Nella 1.a età rende maggiorenne agli anni 20,
Nella 2.a 18,
Nell' una e nell'altra 19,

senza che un maggior numero di premii di prima classe ottenga ulteriore diminuzione all' età minorenne.

3.° Restando generalmente stabilita l'età abile al matrimonio pe' maschi agli anni 18, possuno contrarre matrimonio agli anni 17 que' giovani che conseguirono premii

Di I. classe . . . . n.° 2,
II. . . . . » 4,
III. . . . . » 6.

4.° I maschi ottengono quegli stessi privilegi che nella pag 383, colonna I, n.° 2 sono stati esposti per le donne.

5.° Nel caso di bisogni eventuali per interruzione di lavori ed impotenza qualunque, i soccorsi della pubblica beneficenza vengono concessi ai genitori in ragione de' premii ottenuti dai figli. Quindi il lavorante più attivo e più industre coglierà tre vantaggi (oltre gli accennati ne' quattro numeri antecedenti), cioe

1 ° Maggior guadagno personale,
2 ° Maggior porzione di stima pubblica,
3 ° Soccorso ai genitori in caso di bisogno.

Si potrebbe a cagione d' esempio stabilire che ciascuna classe di premii ottenuti dal figlio fruttasse al genitor bisognoso od impotente il diritto a determinato soccorso, senza che l' unione di più premii l'aumentasse al di là di soldi 20.

Classe de' premii.	*Soccorso giornaliero ai genitori.*
I.	soldi 20,
II	» 15,
III.	» 10, (2).

In generale il legislatore avveduto associerà strettamente nell'anno de' giovani l' idea di fortuna e d' onore all' idea d' attività e industria, accrescendo, il numero l'intensità, la durata degli stimoli in ragione delle resistenze.

(1) Invece del citato *costume*, riservato a tre individui d' ogni professione, si avrebbe potuto lasciare a ciascun lavorante il diritto di porre sul suo abito tanti ciludretti con fiocchi serici quanti soldi componevano il suo guadagno medio nell' anno antecedente. Ma questa maggior esattezza

1.° Avrebbe indebolito l' efficacia di questo *costume*, giacche non sapendo lo spettatore a che monti il guadagno ordinario in ciascuna professione, non avrebbe potuto giudicare quanti gradi di stima sarebbero dovuti a chi gli si presentasse, nè se questi si trovasse nella classe comune o s'alzasse sopra di essa.

2.° La falsificazione del costume sarebbe riuscita più facile, senza che fosse più facile il verificarla.

3 ° I giovani appena usciti dagli anni dieci non guadagnando che pochi soldi, non si sarebbero presentati agli altrui sguardi che con pochi punti distintivi, e invece di grandeggiare nella pubblica opinione si sarebbero veduti depressi.

Gli Inglesi fecero una legge un po' dura allorche per promovere lo smercio de' bottoni metallici, vietarono i bottoni di stoffa. Al contrario il progettato costume pe' giovani premiati tenderebbe a conservare l'uso de' cilindretti e fiocchi serici d'*altro colore*, negli altri cittadini, per quella legge della vanità popolare che imita ciò che stima.

(2) Allorche Solone sciolse i figli dall' obbligo di mantenere i padri che non gli avessero addestrati in alcun mestiere, mise in collisione l' interesse de' secundi colla riconoscenza de' primi. All'opposto nel mio progetto questa collisione non esiste: e da un lato è dato al padre un mezzo per ottenere obbedienza (pag. 383, colonna 2 a n.° 9), dall'altro si dà ai figli un impulso per eseguirla.

Oltre gli accennati, sarebbero vantaggi della progettata istituzione

1.° Il costante servizio nelle fabbriche da cui dipende in parte il pronto ed utile smercio, principalmente negli oggetti moda;

2.° La diminuzione ne' momenti consacrati all' ozio, al giuoco, alla crapola.

In alcune città della Germania i giovani sono distolti dal giuoco e cacciati alle botteghe col bastone da uomini appostti, che si potrebbero chiamare capi-contrade, metodo conforme alla rozzezza di que' popoli. — L'istituzione proposta, invece del bastone, farebbe agire lo stimolo dell' emulazione e della vanità, metodo conveniente a' popoli inciviliti e sensibili.

PROBLEMA. III. Accrescere l'industria negli uomini, e rappresentarne la specie e i gradi.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE	DIRITTI ESCLUSIVI.
Uomini dotati di più abilità *comuni*	Nella massa generale degli uomini non si osserva che una sola abilità co mune; alcuni passano la loro vita nel fare la punta ad una spilla, altri nel ma neggiare un ferro da cavallo, questi non vide giammai che un mangano, e que gli un telaio . . . Eppure se nello stesso individuo si riunissero parecchie abilità, si coglierebbero i seguenti vantaggi, senza derogare a quelli della *divisione de' travagli*. 1.° Riuscirebbe facile il passaggio da un'arte all'altra, quando i capricci della moda e le interruzioni del commercio, in generale le vicende mondane annullano le occasioni di lavoro in questo o quel ramo d'industria, costringendo gli operai a) Ad uscire dal proprio paese, b) A vivere a spese della pubblica beneficenza, c) A divenir ladri ed aggressori; 2.° Si occuperebbero i giorni di riposo nella lettura delle opere elementari che descrivono le varie arti; 3.° La cognizione de' metodi praticati nelle arti analoghe sarebbe occasione di perfezionarle a vicenda; 4.° Quelle utili letture (sarebbe forse questo il maggior vantaggio) non lascerebbero tempo ad altre che pascono l'immaginazione d'inutili o dannose chimere; 5.° Crescerebbe per così dire il vivaio degli attivi intraprenditori. Quindi chiunque, oltre il proprio mestiere, o fosse capace d'esercitarne altri, o *provasse d'averne piena cognizione*, avrebbe diritto a particolare grado di stima pubblica (1). Si può procacciare questa stima agli uomini in un modo quasi analogo a quello che abbiamo adottato per le donne. Due righe, tre righe, quattro righe... di colore diverso da quello dell'abito, e giranti sull'estremità della manica destra, tramezzate da un fiore od altro scherzo, potrebbero rappresentare qualunque numero d'abilità *comuni*. Queste righe sarebbero spiegate dagli stemmi ricamati o impressi sul gilet serico, o sull'abito a destra; per es., un pennello ed uno scalpello ci direbbero che lo stesso individuo è pittore e scultore (2).
Uomini dotati di abilità *speciali*, ed inventori qualunque.	Allorchè si trattasse d'abilità *speciale*, per es., d'una nuova invenzione confermata da brevetto o premio, o menzione onorevole all'epoca dell'esposizione delle manifatture nazionali, in questi casi si avrebbe diritto ad una riga onorifica sulla manica *destra* e *sinistra*, il che procurerebbe, come è ben giusto, maggior numero di sguardi, e si porrebbero due righe tanto sull'una quanto sull'altra manica, se le abilità *speciali* fossero due . . . Gli stemmi sul petto a destra specificherebbero le invenzioni, e, se così piacesse, anche il nome dell'inventore (3). Potrebbe altronde l'inventore appendere alla sua bottega od alla sua casa una bandiera serica con fregi relativi al suo ritrovato, od alla sua abilità *speciale*. Si potrebbe distinguere tre diverse bandiere e proporzionarne la grandezza all'importanza dell'invenzione collaudata, ossia all'utilità unita alla rarità.

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° I crediti degli inventori di qualche nuovo ritrovato, o che avessero introdotta nello Stato un' arte già nota altrove, ottengono i privilegi generali sopra i beni mobili del debitore, quand'anco non si trovassero nelle classi accennate dall'articolo 2101 del codice dell'ex-regno d'Italia.

2.° Ne' due casi sopra esposti, le azioni dei maestri ed Istitutori di scienze ed arti, per le lezioni che danno mensilmente, non si prescrivono col decorso di sei mesi, come generalmente stabilisce l' articolo 2271 del citato codice, ma col decorso di mesi dodici.

3.° Egli è sì forte il desiderio d'apparir ricchi che in alcune città, in cui si distribuiscono soccorsi gratuiti, si ricorse all' espediente, onde scemare le dimande, di esporre al pubblico i nomi delle persone soccorse. — Da questa mortificazione, ove è in uso, dovrebbero restare esenti gli inventori, come sopra, e le persone dotate di *tre* abilità *comuni*.

4.° Le due classi nominate nell' antecedente paragrafo

a) Hanno diritto d' essere accettate negli ospitali, quand' anco fossero affette da malattie croniche, il che, come è noto, non si costuma in molte città;

b) Se, potendo pagare, vogliono farsi curare negli ospitali, non pagano che la metà del trattamento che scelgono;

c) Sono esenti da tutti gli aggravi *personali*.

5.° I figli de' suddetti

a) Hanno la preferenza nel concorso ai posti gratuiti e semi-gratuiti de' licei-convito;

b) Sono parificati per la metà ai figli unici nelle leggi della coscrizione.

6.° Le figlie de' suddetti ottengono, in parità di circostanze, la preferenza nella distribuzione delle doti. La condizione delle circostanze pari impedisce che scemi l' attività nelle figlie dei soddetti, giacchè le doti si distribuiscono in ragione delle abilità (pag. 383, colonna 1 n.° 1).

7.° Tutti i privilegi che verranno esposti nel § 3 di questo capo, sono comuni alle accennate marche *onorifiche*, il che si dica delle antecedenti e delle seguenti.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) Si scostò da queste idee quella tigre umanizzata d' Augusto che condannò a morte il senatore Q. Ovinio per supposto delitto d' avvilita autorità, perchè presedette a certe manifatture in Egitto. Seguì da lungi le stesse pedate il teologo Costantino, il quale dichiarò infami le persone che al piccolo traffico si dedicavano e ai guadagni dell' industria.

Onorio e Teodosio proibirono ai nobili ed ai ricchi la mercatura, col pretesto che essa citata da essi diverrebbe pericolosa allo Stato.

All' opposto Teodorico concesse a tre senatori e prese sotto la sua protezione un' e stessa fabbrica di stoviglie, fonte di lucri ai personaggi che la dirigevano, e diede il titolo di *maestri* ed *esperti*, ed una pensione a quelli che per abilità nelle arti si distinguevano ed utili invenzioni.

(2) Usano attualmente i musici de' corpi militari di portare ricamato sul bavaro dell' abito a destra ed a sinistra un liuto od una tromba sul berretto.

Costumano anco al presente gli orefici e i mercanti di porre sulle loro botteghe un' insegna che gli statuti dichiarano esclusiva.

Gli scudi a Sparta oltre d' essere marcati col nome della città, si riconoscevano individualmente dal simbolo che ciascun soldato doveva farvi imprimere onde evitare ogni errore. Il soldato restava coperto d' infamia, se ritornando da una battaglia non riportava il suo scudo individuale. Vi doveva dunque essere un registro che dopo il nome del soldato denotasse il di lui emblema.

Negli Stati inciviliti esistono registri di popolazione, ne' quali oltre il nome, cognome, età, patria, paternità condizione di ciascuno, s' indica anco la professione. Non vi sarebbe quindi difficoltà alcuna nel porre a fianco del nome d' un individuo ne' suddetti registri o in un registro particolare le varie abilità di cui, dopo esperimento, si mostrò fornito.

Sono costretto a ricordare queste inezie per adattarmi all' imbecillità d' alcuni lettori che non giudicano un' idea possibile se non se dopo l' esecuzione.

(3) Il famoso Zeusi faceva scrivere il suo nome in lettere d' oro sopra superbo abito di porpora, a ciò ciascuno, veggendolo, potesse dire: ecco il più rinomato pittore della Grecia.

Non si avrebbe potuto far uso del segnale indicatore di due, di tre, di quattro . . . abilità in Atene, ove la legge vietava ai cittadini l' esercizio di due arti.

PROBLEMA. IV. Sciorre dell' ingiusto universale disprezzo l' agricoltore.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE	DIRITTI ESCLUSIVI.
Paesano in generale	Pria di procurare al paesano una parte della stima pubblica proporzionata alle sue abilità ed al suo merito, converrebbe trarlo dall' avvilimento in cui giace. Tra le possibili soluzioni di questo problema entro i limiti del consumo serico e degli usi attuali, preferisco la seguente, come la più spedita e più semplice. La legge dirà: il solito nastro che cinge il cappello non può essere più alto di *A* ne' cittadini, restando permessa al paesano qualunque altezza maggiore (1).
Paesano senza debiti.	Siccome una lunga catena di piccoli rinascenti debiti unisce il paesano al padrone, e va crescendo talvolta per negligenza e vizi del primo, perciò affine di scemare l' una e gli altri, la legge dirà: il paesano, che alla fine dell' anno riceva dal padrone l' attestato d' averlo interamente soddisfatto, o dal giudice di pace in caso di pazza renitenza del padrone, può porre sul suo cappello una coccarda serica di color celeste, col motto *attività* e *onore*, portando il gilet di filugello almeno ne' giorni festivi. Sua moglie può appendere due rose seriche dello stesso colore all' estremità del grembiale o della gonna. Associo la moglie agli onori del marito, giacchè nelle campagne ella debb' essere considerata come una forza attiva uguale a due terzi della forza del marito. Non sarebbe legittima quell' associazione nelle città e grossi borghi, ove *talvolta* quei due terzi divengono un infinitesimo, e poscia una quantità negativa ossia una vera passività. Forse la massima parte de' proprietari converrà 1.° Che quel *costume* potrebbe essere pubblico, 2.° Che sarebbe certamente assai raro, e non correrebbe pericolo di divenire comune. Questo *comune*, puramente annuale, si perde e si riacquista dallo stesso individuo, passa da una testa all' altra, fa il giro del comune, ora si estende sopra un decimo della popolazione, ora si ristringe sopra un ventesimo, rappresentando in qualche modo i movimenti de' debiti annuali. Perciò qualunque individuo diverso dal padrone può far deporre ad un paesano quel *costume*; se da sentenza del giudice di pace risulta che gli è debitore. Ecco quindi una forza di più, la quale senza tôrre la libertà de' consumi, affretta il pagamento de' debiti.
Paesano dotato di più abilità.	Allorchè si realizzi nel paesano la combinazione di due, di tre, di quattro abilità, egli potrà cucire sul suo braccio destro tante fettuccie seriche piegate ad angolo acuto ad imitazione di quelle con cui i militari l' anzianità distinguono e i gradi, quante sono le abilità che possiede, e con emblemi che le rappresentano, per es. un aratro ed una forbice, una vanga ed una spola . . . ci diranno che lo stesso individuo è agricoltore e sarto, ovvero agricoltore e tessitore. — Siccome l' andamento della vegetazione lascia molti intervalli senza lavoro, e talvolta a questi s' oppone l' irregolarità delle stagioni, perciò sarà sempre utile uno stimolo qualunque che spinga il paesano ad occupare nelle case quella forza che non può essere occupata ne' campi. Del resto, se le diverse abilità de' paesani sono indicate da fettuccie angolari apposte al braccio destro, mentre le abilità de' cittadini lo sono da semplici righe all' estremità della manica, lo scopo si è di procurare al paesano una maggior somma di sguardi.
Paesano padrone di più vacche e buoi.	Se il paesano coltivatore del proprio o dell' altrui terreno possiede due, tre, quattro o più vacche o buoi, può portare sul braccio *sì destro che sinistro* disposte in linee parallele altrettante fettuccie seriche angolari con emblemi rappresentanti vacche o buoi, col solito gilet, purchè il numero de' suddetti quadrupedi sia più di uno. Sua moglie può appendere un doppio numero di rose seriche di colore morello al fondo del grembiale come sopra.
Affittuari.	Si possono dividere gli affittuari in tre classi a norma dell' affitto che pagano, e riserbare pe' giorni festivi o per qualunque altra occasione agli uomini un intero sott' abito serico fregiato di spiche, ad uno, a due, a tre fascetti, secondo la loro classe, * ed alle loro mogli e figlie un intero abito di seta con spica d'argento tremolante sul capo, di diversa grandezza, secondo la classe de' loro padri e mariti.

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI

1.° Le offese personali fatte dai cittadini ai paesani soggiacciono ad una pena maggiore d' un decimo dell' ordinaria, atteso l' ingiusto e abituale disprezzo dei primi contro i secondi.

2.° Le azioni meritevoli eseguite dai paesani ricevono, in parità di circostanze, un premio maggiore d'un quinto dell' ordinario stabilito pei cittadini, a causa de' maggiori ostacoli che si debbono superare dai primi a fronte de' secondi.

3.° In tutta la somma de' privilegi concessi alle marche onorifiche che verranno esposti nel § 3, i paesani, in parità di circostanze, ottengono la preferenza.

4.° Nella messa solenne del primo giorno dell'anno il parroco legge i nomi dei paesani senza debiti.

5.° L' unico, sicuro e costante mezzo per accrescere d' alcuni gradi l' opinione a favore dei paesani, consiste nel scemare d' alcuni gradi la facilità a contrarre matrimonio nelle campagne, richiedendo

O numero d'anni maggiore che nelle città,

O maggiori mezzi di sussistenza.

Se infatti multi riflessi reagiscono nelle città contro l'inclinazione al matrimonio, nelle campagne si segue ciecamente la natura. Ora se da un lato non crescono le di lei provvisioni, crescendo la popolazione, dall'altro scemano le mercedi (2).

6.° Ne' movimenti giornalieri delle carte negli uffici civili, quelle de' paesani e degli affittuari sono spedite prima delle altre presentate nello stesso giorno. Se infatti gli abitatori delle città possono colla perdita di pochi minuti sollecitare la spedizione dei loro affari, gli abitatori delle campagne non possono ottenere lo stesso fine se non se colla perdita di più giorni.

7.° La classe degli affittuari contenendo il massimo numero delle persone suscettibili del costume: *fortuna accresciuta con onora* (vedi il problema X), ne coglierà più delle altre i vantaggi.

8.° I figli de' proprietari abitanti in campagna ottengono la preferenza, in parità di circostanze, sui figli dei proprietari abitanti nelle città, allorchè concorrono ai posti gratuiti o semi-gratuiti ne' licei-convito.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI
COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) Questo speciale onore concesso ai paesani diverrà occasione di maggior lavoro ai cittadini. Il desiderio di sottrarsi all' avvilimento non avendo altra eventualità di sfogo, i paesani inalzeranno il nastro del cappello per poter dire ai cittadini, restate al di sotto.

(1) In Roma le tribù rustiche avevano la precedenza sulle tribù urbane;

La più gran festa del popolo chinese succede nel giorno in cui l' imperatore istesso conduce un aratro nella capitale, e i Mandarini lo imitano nelle provincie.

Il principale inconveniente di queste istituzioni si è di spingere la popolazione campestre al di là dei mezzi di sussistenza, quindi deprimerla mentre si vorrebbe onorarla. Infatti la classe de' paesani si trovò e si troverà sempre nello stato di povertà e d'abbiezione;

1.° Per l' eccessivo numero e bisogno di quelli che dimandano lavoro;

2.° Per la facilità de' lavori bastando il minimo grado d' intelligenza per eseguirli;

3.° Per la necessariamente ristretta estensione del terreno da coltivarsi; perciò l' abbiezione de' paesani

a) Fu massima sotto il governo feudale, e lo è tuttora in gran parte della Germania e della Russia, attesa la gran quantità di fondi ristretta in poche mani;

b) Andò scemando nello scorso secolo, a misura che si suddivisero in Europa le grandi masse fondiarie;

c) Ritornerà allo stato primitivo, se o le guerre non distruggono parte de' nati, o le leggi non impediscono parte delle nascite.

In Inghilterra è concesso agli affittuari che pagano l'affitto di 50 franchi, il diritto di votare nelle elezioni cantonali, affine di scemare la preponderante influenza de' proprietari, il che abbassa le classi elevate, senza aggiungere stimoli alle infime per inalzarsi alle superiori.

Del resto le progettate istituzioni non tendono a procurare all'agricoltura la preferenza sulle arti, ma a conservarle quel grado di stima che l'impertinenza cittadinesca le aveva tolta, e tenderà a torle in ogni tempo.

PROBLEMA. V. Accrescere la coltivazione de' boschi.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE.	DIRITTI ESCLUSIVI.

Piantatori di boschi.

(Ciò che si dice di questo ramo d'agricoltura può, colle debite modificazioni, applicarsi a qualunque altro).

Siccome l'abitudine, l'ignoranza, l'imprevisione del futuro, i bisogni pressanti e l'insensibilità all'altrui danno fanno talvolta prevalere delle coltivazioni contrarie al pubblico interesse, come per es., quando sommovonsi ed aransi terreni ripidi invece di coprirli di boschi, quindi sarà sempre utile le reazione del governo, anco col mezzo della pubblica stima della quale è in parte l'amministratore. Ora la pubblica stima dovendo essere assicurata a chi la merita con mezzo analogo alle sue operazioni e in grado corrispondente, sembra cosa naturale di garantire a chi piantò boschi, il diritto esclusivo di porre sul suo abito:

1.° Uno stemma che rappresenti alberi e monti,

2.° Un numero sotto di esso che ne indichi la quantità.

È inutile il ricordare qui che i Romani avevano la toga *picta* o *palmata*, sparsa di rilievi, ricamata a fogliami . . . . . ; basti il dire che i due accennati elementi sparsi sul vestito interamente serico indicherebbero a sufficienza il diritto de' piantatori alla riconoscenza de' contemporanei e de' posteri: si dica lo stesso per chi avesse allevato merini, estesa la coltivazione de' pomi di terra, introdotto una nuova e più utile rotazione agraria . . . . Questi ornamenti darebbero un significato agli attuali fregi degli abiti, senza scemare d'una dramma il piacere che procurano, e senza trarci fuori del circolo dell vigenti costumanze.

Volendo accrescere la somma degli altrui sguardi sul piantatore e procurargli più estesa opinione, si potrebbe a misura che crescesse la piantagione al di là di certa quantità, garantirgli il diritto

1.° Di stendere quello stemma * sulle vesti della moglie, delle figlie, delle sorelle, sulle livree de' suoi servi e sulla bardatura de' suoi cavalli.

2.° Di fissare sul suo cocchio scoperto un ombrellino quadrato di seta verde sostenuto da quattro mobili colonnette guarnite di frangie e fiocchi (3).

3.° Di far ricamare il detto stemma sulle tende seriche della sua casa e sulle mobiglie.

4.° Di appendere alle sue finestre una bandiera di seta coi suddetti ricami in oro, il che sarebbe vietato a tutte le altre bandiere indicatrici di merito particolare.

(Questa bandiera farebbe parte del convoglio funebre, allorchè il suo padrone venisse condotto al sepolcro, e resterebbe appesa per 5, 10, 15 giorni alle porte della chiesa parrocchiale. Questo segnale parlerebbe all'occhio de' passeggieri assai meglio delle menzognere iscrizioni che sogliònsi imprimere su d' un grande cartellone appeso come sopra).

5.° Di far imprimere il suo nome col suo stemma sugli stendardi serici e arredi sacri ch'egli volesse regalare al comune in cui è successa la piantagione, ed aggiungervi il titolo di benemerito de' contemporanei e de' posteri. E certo dobbiamo supporre che le persone ricche e di sentimenti elevati non sarebbero insensibili a questo onere e sacrifizio, se ci ricordiamo che fin la valdracca Frine si esibì di fare riedificar Tebe a sue spese, con patto che sulle nuove mura si vedesse scolpito il di lei nome.

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° Invece di far erigere una lapida nelle chiese od una statua in qualche angolo della comunità, parmi che si dovrebbe concedere al piantatore il diritto di far porre sulla strada pubblica un lungo sedile di pietra, sulla fronte del quale si leggerebbe il nome del piantatore e il numero degli alberi piantati o la quantità di terreno seminata a bosco (1).

(Con simili monumenti potrebbesi perpetuare la memoria delle altre azioni utili, colla condizione a chi volesse conseguire il diritto d'un pubblico sedile, di far piantare sulla pubblica via un determinato numero d'alberi che potrebbero essere per es. gelsi, il cui frutto apparterrebbe al piantatore, e quindi a' suoi eredi o ai poveri del comune, a patto che conservassero il monumento) (2).

2.° Il proprietario che fece eseguire la maggior piantagione è presidente del consiglio comunale nell'anno seguente.

Questo onore puramente annuale, passa da un proprietario all'altro, o resta allo stesso in ragione della piantagione successa nell'anno antecedente.

3.° Nella prima domenica di febbraio tutti i suonatori del comune, ed al più 20, chiamati da un ordine del podestà, eseguiscono per mezz'ora concerti musici sotto la bandiera a' fregi d'oro, cominciando da quella che presenta il maggior numero, e quindi progressivamente sino al minimo.

4.° Alla morte d'un proprietario che fece piantare più di 1000 alberi, un determinato suono di campana ricorda ai comunisti l'obbligo di pregare pel benefattore della comunità.

5.° Ne' comuni di campagna chi non ha fatto piantare cinquecento alberi per lo meno, non può essere

a) Podestà o sindaco,
b) Segretario del comune,
c) Priore della congregazione di carità.

6.° Allorchè i furti ne' boschi oltrepassano le 200 lire italiane all'anno in un comune,

a) Nel giorno del santo Protettore, di Natale, Pasqua, Pentecoste, le campane delle parrocchie suonano a martello, ossia come usa allorchè si chiama soccorso contro i ladri o in altro modo consimile;

b) L'organo della chiesa al tempo della messa solenne, invece di suoni giulivi, dà suoni bassi, lugubri, interrotti;

c) Il parroco è obbligato a spiegare la ragione di questi suoni ed inveire contro i ladri.

7.° I danni cagionati ne' boschi sono indennizzati dall'estimo personale, se ignoti od impotenti i rei.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI

COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) Questa idea unisce tre vantaggi
1.° Premio al merito,
2.° Premio più efficace del consueto,
3.° Comodo pubblico procurato a spese della vanità privata.

La medaglia d'oro coniata in Inghilterra in onore del duca di Bedfort, per aver egli seminate le prime ghiande nel suo paese, anco pubblicata colle stampe, non poteva ottenergli una fama sì popolare e sì durevole quanta gli avrebbe ottenuto uno de' progettati sedili sulla pubblica via. Molti passaggieri, riposandosi, avrebbero letta l'iscrizione, e quindi per mostrarsi istrutti, l'avrebbero raccontata ad altri in altri paesi.

(2) Questa idea risparmierebbe in parte la spesa già decretata dal cessato governo per la piantagione degli alberi sulle pubbliche vie, ed eseguita in parte.

I Tartari del Dagbestan, abituati a condurre una vita errante ed a cercare sotto i pergolati della natura tutti i loro piaceri, conservano religiosamente un costume saggissimo. Nissuno di essi può maritarsi pria d'avere piantato in certo luogo indicato 100 alberi fruttiferi. Per questa legislazione rigeneratrice ebe sale sino all'età patriarcale, i monti, i culli, le valli, le pianure di questa bella regione dell'Asia si trovano coperti di foreste d'alberi da cui pendono i frutti più saporiti.

Negli Stati-Uniti un coltivatore, allorchè gli nasce una figlia, pianta un piccolo bosco, il quale cresce con essa e le serve di dote al momento del matrimonio.

Mi pare che potrebbesi concedere il diritto d'essere *sepolti in cappelletta con sedili* sulle pubbliche strade a chi ne avesse coperte d'alberi le sponde per un miglio. I Romani collocavano per lo più le loro tombe sulle grandi strade; perciò si trovano anco attualmente molte colonne sepolcrali con iscrizioni denotanti l'estensione del terreno consacrato altre volte alla sepoltura. Que' tempietti, quegli archi, que' cenotafi obbligavano gli stranieri ad arrestarsi a ciascun passo ed ammirare la grandezza del popolo romano.

All'opposto colle nostre iscrizioni in un angolo della comunità togliamo al merito la pubblicità che gli è dovuta, e copriamo con velo la gloria nazionale.

(3) L'ombrellino quadrato di seta sul cocchio è un'imitazione dell'*umbella*, *umbraculum* che Anastasio IV concesse al vescovo di Pavia, e di cui facevano allora uso gli imperatori greci ne' giorni di festa e di cerimonia.

PROBLEMA. V. Accrescere l'istruzione.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE	DIRITTI ESCLUSIVI
Paesani che sanno leggere, scrivere e conteggiare.	Osservando che sono rari i paesani che sappiano leggere e scrivere, la legge dirà: qualunque paesano che sa leggere e scrivere può portare esclusivamente, invece dell'attuale nastro interamente nero sul cappello, un nastro nero con due righe bianche e farne scendere le due estremità sulle spalle; se sa anco conteggiare, le linee bianche saranno tre (1) coll' obbligo di portare il gilet di filugello ne' giorni festivi. Questa stessa abilità nelle paesane sarà rappresentata da due rose seriche bianche con linee nere, due o tre come sopra, appese al fondo del grembiale
Giovani premiati nelle università, ne' licei, ne' ginnasi.	Attualmente questi giovani compariscono in mezzo alla società, sulle piazze nelle chiese, per le strade senza che sia noto a tutti il loro merito, senza che ottengano dalla pubblica opinione quella parte che è loro dovuta. È chiaro che ritenendo l'attuale istituzione de' premii scolastici, si può migliorarla, facendo scopo particolare agli altrui sguardi il giovine premiato. Acciò non siano confusi i diritti de' diversi meriti, e a norma del metodo additato alla pag. 384 Sei file di cilindretti di seta *bianca* indicano premio ottenuto . . . . . . nelle università } al tempo delle vacanze. Quattro . . . . ne' licei Due . . . . ne' ginnasi Con questa inezia 1.° Si accresce piacere ai giovani premiati e ai loro genitori; 2.° Si accresce stimolo alla massa degli altri studenti; 3.° Si sciolgono i giovani premiati dall' imbarazzo in cui si trovano tra il desiderio di raccontare la loro avventura e la modestia che ne fa loro divieto; 4.° Si aggiunge all'azione del premio il timore della vergogna, cui si anderebbe incontro nell'anno vegnente, se si comparisse in pubblico privo di quei fregi de' quali si fece pompa nell'anno scorso al tempo delle vacanze.
Medici.	Allorchè la mortalità d'un comune sarà minore d'un trentaquattresimo della popolazione, il medico *di condotta* potrà apporre sul suo abito serico la corona civica, col motto *ob serbatos cives*. Questo diritto cessa dopo due anni, se la mortalità s'accresce, per riprodursi di nuovo, se la mortalità viene a scemare (3)
Causidici.	Presso i Greci e i Romani l' uso permetteva all' oratore che aveva guadagnata una causa d'appendere una palma alla sua casa. Si potrebbe profittare di quest' uso, permettendo ai causidici. 1.° D'appendere una bandiera serica per tre giorni dopo d'aver vinta una causa presso qualunque tribunale; 2.° Di portare una palma ricamata sull'abito serico, allorchè il numero delle cause vinte nelle grandi città superasse di cinque le perdute; 3.° Quando le cause perdute superassero le vinte, il diritto della palma si estinguerebbe, per rivivere di nuovo, se le vincite tornassero di nuovo a superare di cinque le perdite (4).
Autori d'opere scientifiche e letterarie.	Il compositore d' un' opera riconosciuta utile da' giudici scelti dal governo, avrebbe tre diritti: 1.° Di portare una fascia o benda bianca al braccio *destro* e *sinistro* con emblemi relativi al ramo scientifico o letterario da esso coltivato (5); 2.° D'appendere alla sua casa una bandiera serica di I, II, III grandezza, secondo l' importanza dell'opera (6); 3.° Vedi il § 4, pag. 421-422.

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° (In campagna). Nelle solennità religiose e specialmente in tempo di fiera, cioè di massimo concorso popolare, gli agricoltori che sanno leggere, scrivere, conteggiare, avendo l' accennato nastro sul cappello e relativo gilet, occupano nella chiesa parrocchiale le due panche più vicine al pulpito nel tempo della predica.

2.° (Nelle città). All' età d'anni otto i maschi non possono portare l' ordinaria trina sul petto, le femmine alcun ornamento alle orecchie, se non sanno leggere, scrivere, conteggiare (2).

3.° I premi a titolo di saviezza sono distribuiti dopo il giudizio d' un giurì di ragazzi, desunto dalla stessa scuola a sorte, eguale ad un decimo della scolaresca: ma di questo argomento si parlerà nell' *Amministrazione dell' Istruzione*.

4.° Dal portiere sino al ministro, nissuno è ammesso agli impieghi se non sa eseguire speditamente le quattro operazioni d' aritmetica e la regola del tre.

5.° Nella distribuzione degli impieghi avrà in parità di circostanze, la preferenza chi ricevette maggiori premii scolastici; perciò i giovani premiati ricevono un certificato da prodursi in qualunque eventualità di bisogno.

6.° I maestri che insegnano a leggere, scrivere, conteggiare, sono pagati dal municipio in ragione degli allievi riconosciuti abili da un giurì composto di non-professori; anche di questo argomento si parlerà nel trattato della pubblica amministrazione.

7.° I professori delle *scienze* riconosciuti abili e morali dal governo, sono pagati dagli scolari, acciò il desiderio d' avere maggiori avventori li renda più attenti ad istruire.

8.° I parrochi nelle campagne che hanno più di 500 lire, perdono annualmente una parte del dippiù proporzionata al numero de' giovani che, giunti agli anni otto, non sanno leggere e scrivere.

9.° Allorchè le persone che sanno leggere, scrivere e conteggiare, giungono, per es., a due terzi della relativa popolazione maschile, il consiglio comunale ha il diritto di presentare due candidati per la carica di paroco, se a tre quarti, *idem* e di segretario della comunità . . . .

10.° L' onorario de' medici di condotta è composto di due parti, l' una fissa, l' altra variabile e decrescente in ragione diretta della mortalità.

11.° Nel giorno in cui muore un autore di prima classe, resta appesa una bandiera nera per 10 giorni in segno di pubblica sventura, sul palazzo del comune in cui nacque, giacchè dopo averlo perseguitato vivo, il comune aspirerà all'onore d' avergli dato i natali.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI
COLLA LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) Usano attualmente alcuni paesani di portare sul cappello, unito all' ordinario nastro o velluto nero, un doppio filo d' oro che scendendo verso le spalle termina in fiocco. Questo desiderio di farsi rimarcare anche pel nastro del cappello, deve crescere, allorchè le proposte righe bianche, oltre di fermare da loro stesse l' altrui attenzione, indichino un grado di sapere non comune nel paesano.

(2) In Inghilterra non si vuole un servo che non sappia nè leggere nè scrivere. — I padri sentiranno tutta l' importanza di questa istruzione elementare, riflettendo che il loro figlio, se è soldato, potrà, sapendo leggere e scrivere, divenir officiale; se domestico, potrà servire per giovine di bottega; se muratore, diverrà capo-mastro . . .; in generale dipenderà meno dagli altri e soggiacerà a minor numero di frodi.

(3) Si racconta del medico Menecrate che facevasi accompagnare in pubblico da molti di quelli che aveva guariti. V' è quindi luogo a credere che i medici di condotta non sarebbero insensibili all' indicato segnale, perchè, oltre di pascere giustamente la loro vanità, frutterebbe loro maggiori guadagni, chiamando avventori alla loro bottega.

(4) E siccome le vincite e le perdite risultano da registri che non ammettono eccezioni, quindi non resterebbe luogo ad alcuna soperchieria.

(5) Sulla tomba d' Archimede, come egli aveva desiderato, fu impressa una sfera inscritta in un cilindro, in memoria della sua scoperta sul rapporto di questi corpi.

(6) Queste bandiere sulle case

1.° Aumenterebbero le occasioni di discorso nelle conversazioni, cioè scemerebbero il bisogno di giuocare;

2.° Spingerebbero l' attenzione del pubblico sui motivi per cui furono concesse, cioè da un lato diffonderebbero la conoscenza delle cose utili, dall' altro sarebbero freno alle concessioni arbitrarie ed agli ingiusti giudizi;

3.° Accrescerebbero lustro alle città visitate dagli stranieri, quando fossero concesse per nuove invenzioni ed utili scoperte.

Ad imitazione di quanto propose il filosofo Anasimandro ai magistrati di Lampsaco che gli chiesero qual sorta d' onori dovevano tributare alla sua memoria, si potrebbe stabilire che il giorno anniversario della morte d'un autore di prima classe fosse giorno di vacanza per gli scolari, ovvero ciascuna vacanza sarebbe consacrata alla memoria di qualcuno de' suddetti.

PROBLEMA. VII. Accrescere le affezioni sociali.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE. — DIRITTI ESCLUSIVI.

Parenti (di sesso femminile).

Ad ogni distinzione ed onore ottenuto da un membro d'una famiglia si diffonde una sensazione aggradevole sopra tutti quelli che la compongono. Quindi una figlia brama raccontare che suo padre riuscì in una bella invenzione; una moglie ei ripete che suo marito si distinse in un' intrapresa militare . . . Profitto di questa disposizione, e quando si tratta di meriti speciali, e da determinarsi dalla legge sulle seguenti basi:

Cognizioni estese e rare,
Sacrifizi costosi o difficili,
Utilità pubblica nazionale.

Io questi casi, dissi, essendo il *costume* del padre sulle *figlie*, de' mariti sulle *mogli*, de' fratelli sulle *sorelle*, de' figli sulle *madri*; ma il segno onorifico dal braccio destro passa al sinistro, e porta il motto: *pegno d' affezione paterna*, *coniugale*, *fraterna*, *figliale* (1); così mentre da un lato restano salvi i diritti del merito personale, dall'altro

1.° Gli si procura maggiore pubblicità, cioè si aggiungono nuovi stimoli alle persone che ne sono sucettibili;

2.° Si moltiplica la conoscenza delle utili invenzioni e degli atti fecondi di particolari vantaggi;

3.° Si crea un piacere nelle figlie, mogli, sorelle delle persone meritevoli;

4.° Si accresce per lo meno di due terzi il consumo serico per ogni persona premiata ne' limiti suddetti;

5.° Si impone gradito e lieve vincolo alla moda, soggetta a maggiori variazioni nelle donne (2);

6.° Accrescendo le affezioni sociali, si diminuisce il numero delle famiglie restando istesso il numero degli individui, quindi scema la spesa domestica; ed ecco un vincolo che unisce l'economia alla morale.

Amici.

Ciascuno cerca, per così dire, d' ingrossare la propria esistenza e farsi valere pel numero e merito de' propri amici. L' universalità di questo sentimento (3) dimostra che il seguente *costume* non sarà rigettato se non da chi è indegno di avere degli amici.

Chiunque ha ottenuto costume onorifico, può far ricamare sull' estremità delle sue maniche il nome de' suoi amici, come segue:

1.° Unione di più abilità *comuni*, nomi 1 per ogni due abilità
2.° Abilità speciale manifatturiera, per *maximum* . . . . » 4
3.° Abilità speciale intellettuale . » 8
4.° Sacrifizi costosi e utili . . » 5
5.° *Fortuna accresciuta con onore* (vedi il problema X, p. 400), tanti nomi quante 10 000 lire di nuovo reddito (4).

Si osserva, per quelli che non veggono al di là degli usi attuali, che « il reggimento inglese n.° 38 ha ottenuto il permesso di portare come distinzione onorevole, sull'uniforme, i nomi: *Montevideo, Salamanca* e *san Sebastiano*; ed il 2.° battaglione del reggimento n.° 48, la parola: *Nive* » (Fogli inglesi dell'aprile 1817)

L'emblema comune che precede questi nomi, consiste in due mani che portano due bicchieri a contatto.

Servi.

Considerando il danno che risulta sì ai serventi che ai serviti dal continuo cambiamento nelle persone di servizio; riflettendo che è raro quel sangue freddo che del servire fa tollerare i giornalieri disagi, perciò al servo che contasse per esempio sei anni di costante servizio, concederei l' uso della fettuccia angolare accennata alla pag. 388, il cui emblema sarebbe un cuore portato da due mani unite, ed il motto: *servizio onorato per anni* sei, sette, otto . . . Il detto emblema coll' iscrizione potrebbe essere impresso con stampo che lasciasse vuoto il numero degli anni, da opporvisi secondo i casi, quindi ne sarebbe minimo il prezzo. S'intende la solita condizione del gilet di seta o filugello (5).

A norma de' desiderii della riconoscenza e della vanità, il servo provveduto di pensione vitalizia dal morto padrone porterebbe l' indicata fettuccia col nome del benefattore e analogo stemma di gratitudine.

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° Tutte le dimande per ottenere costume onorifico si fanno

Dal padre pe' figli minorenni,

Dalla madre per le figlie,

Dai mariti per le mogli,

Dagli amici pe' maggiorenni.

2.° Il *costume* onorifico de' figli ottiene particolari vantaggi ai genitori (pag 383, colonna 1 n.° 5, pag. 385, colonna 1 n.° 5), e doveva ottenerli, giacchè se non v' ha alcuna abilità nel procreare tre, quattro, cinque figli, al che tendevano le insensate leggi d' Augusto, ve n' ha certamente molta nell' allevarne un solo dotato di qualità speciali.

3.° Il *costume* onorifico de' padri ottiene particolari vantaggi ai figli, pag 387, colonna 1 n.° 5.

4.° Se è cosa utile rinforzare le affezioni sociali, e se si rinforzano onorandole, io non veggo il motivo per cui tra le feste nazionali non ve ne sarebbe una consecrata all' amicizia. Gli anniversari o le ricordanze annuali de' doveri di riconoscenza che uniscono i vivi agli estinti, non sono che una parte dell' idea che qui propongo. La festa dell' amicizia ricorderebbe gli stessi doveri, senza amareggiarci con triste immagini.

5.° Quando un amico cadrà in disgrazia, gli uomini vili s' affretteranno a cancellare il di lui nome dalle loro maniche, giacchè non son molti quelli che avrebbero imitato Isocrate, il quale comparve sulla pubblica piazza con abito di duolo nel giorno in cui Socrate fu condannato a morte dall' Areopago. Quella viltà servirà di norma ad altri per non dare il nome d' amico a degli uomini che ne sono indegni.

6.° Non si potrà ricamare il nome d'un amico sul proprio abito, se non se mediante suo assenso in iscritto, e si dovrà torlo, se così esso domanda. Sorgono quindi due forze morali (desiderio e timore) capaci d' imbrigliare gli uomini, di ritenerli entro certi confini e spingerli verso atti generalmente stimati. Quindi non si concederà con eccessiva facilità il titolo d' amico per torlo con facilità uguale. Sembra almeno che non si lacererà la fama d' un amico assente, e che ne assumerà la difesa allorchè si sentirà lacerato a torto. Ed un uomo che aveva ingannato colle apparenze della probità, venendo a scoprirsi birbante, leggerà l' odio pubblico contro di lui sulle maniche degli uomini onorati, non trovandovi più il suo nome.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) A que' lettori che non credono possibile se non se ciò che veggono e toccano, conviene ricordare che i fabbricatori francesi per procurare smercio a certi fregi e laccinoli serici, v' imprimono sopra: *gage d'amitié.*

(2) Per es. si vedrebbero sulle veste, sulle sciarpe, sui fazzoletti, sugli *scials* delle mogli, figlie, sorelle de' signori Giovanni Catlinetti e Luigi Rosa ricamate le nuove bilance a ponte, colle quali si possono pesare i carichi di gran mole e di gran volume, senza che occorra sollevarti con argani, come si è costumato comunemente; si dica lo stesso di qualunque altra abilità o merito *speciale* di *mano, d' intelletto, di cuore.*

(3) 1.° Appena in una conversazione si nomina un nomo con onore, ciascuno si affretta a dire: egli è mio parente od amico;

2.° Molte donne portano appeso al collo il ritratto de' loro amici;

3.° Le tenere donzelle con atto pubblico si stringono in amicizia fin nella rozza Dalmazia;

4.° Vari matematici tedeschi, riconoscenti al loro maestro, posero sulle loro opere il titolo: *Discepolo d' Eulero*;

Consultando le storie degli antichi tempi troviamo

5.° Il battaglione degli amici in Tebe, e a Roma il diritto delle immagini;

6.° Gli amici che seguivano in Atene il convoglio funebre dell' amico estinto e ne portavano sulle spalle il cadavere al sepolcro; lo stesso uso a Roma;

7.° I giovani nobili che nelle scuole del l' antica cavalleria contraevano le amicizie più sincere e più costanti, e si chiamavano *Fratres jurati*. I Fratelli giurati consolidavano le loro amicizia, giurando che resterebbero inviolabilmente uniti sì nella pace che nella guerra, sì nella prosperità che nelle sventure, agli stessi pericoli si esporrebbero e dividerebbero egualmente i bottini;

8.° Presso gli antichi Galli gli amici del defunto gettavano sul suo rogo delle lettere dirette ad esso, persuasi ch' egli potrebbe leggerle bentosto nel soggiorno de' morti.

(4) Garantiscono questo *costume* quattro desiderii

1.° D' apparir ricchi,

2.° D' apparir abili,

3.° Di mostrare che si ha molti amici,

4.° Di attestare loro in pubblico la propria riconoscenza e stima.

(5) A questo progetto non avrebbe fatto applauso Catone il vecchio, il quale prescriveva di vendere il servo avanzato in età, come si vende un bue indebolito dagli anni, e annoverava questo precetto tra le regole della domestica economia

PROBLEMA

VIII. Rendere rispettabile la vecchiezza.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE	DIRITTI ESCLUSIVI
Uomini e donne al di là de' dieci lustri.	I vecchi possono essere riguardati 1.° O come persone che portarono a lungo il peso della società, e co' loro sudori e capitali aprirono la strada alla generazione che li segue, e le prepararono comodo alloggio; 2.° O come depositi di cognizioni e d' esperienze raccolte nel corso della vita, e che essi spiegano alla gioventù, risparmiandole i danni degli inutili tentativi, il tempo che consumerebbero e la spesa; 3.° O come argini che nella qualità di padri o capi di famiglia s'oppongono all' impeto delle passioni giovanili troppo confidenti, perchè nel tempo stesso troppo cieche e troppo forti. Queste tre ragioni impongono alla generazione che sorge un principio di *riconoscenza* e di *rispetto* verso la generazione che decade. Per isviluppare e rinforzare questi due sentimenti la filosofia ci suggerisce due mezzi: 1.° Associare l' idea della vecchiezza all' idea delle cose rispettate; 2.° Colpire l' immaginazione popolare con sensazioni emblematiche, osservando però che questi emblemi debbono essere maggiori o minori a norma dello *stato intellettuale* della massa sopra cui si propone d'agire, altrimenti l' effetto può riescire nullo o contrario al bramato. Quindi da persone che I. Avessero compiti i dieci lustri, II. . . . . . conseguita qualche marca onorifica, III. Fossero adorne di speciale costume serico, sarebbero eseguiti i seguenti ufficii; 1.° La visita alle scuole de' ragazzi e delle ragazze; 2.° L'esame delle persone che richiedessero onori per qualunque specie di meriti; 3.° La distribuzione o l'assistenza alla distribuzione de' premii nelle convocate assemblee civili e religiose; 4.° La direzione delle processioni; 5.° La questua de' soccorsi pe' poveri; 6.° La presidenza alle congregazioni di carità; 7.° La visita delle carceri; 8.° La presidenza ai circoli e simili adunanze civili; 9.° I discorsi diretti ai sovrani dai corpi pubblici; 10.° La proclamazione delle grazie del sovrano per oggetto di pubblica utilità; 11.° Le così dette benedizioni religiose nelle chiese; 12.° Il trasporto del Santissimo agli infermi nelle città (1). . . . . Un figlio premiato o una volta per merito di I classe o due volte per merito di II, ovvero due figli premiati una volta ciascuno per merito di II, portano il diritto degli onori militari ai loro genitori, allorchè questi, giunti agli anni sessanta, compariscono in pubblico con determinata sciarpa serica e col motto: *Premio dell'affezione paterna o materna* (5).

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° Tutte le petizioni richiedenti costumi onorifici od impieghi debbono essere sottoscritte da capi di famiglia che passarono i dieci lustri, e che attestino la moralità del petente, come segue:

Oggetto da concedersi.	*N.° delle sottoscrizioni.*
Impiego	3.
Costume onorifico	6.

2.° I costumi onorifici e gli impieghi possono essere tolti dalla polizia sulla dimanda di più capi di famiglia, come segue:

Oggetto da torsi.	*N.° delle sottoscrizioni.*
Impiego	10.
Costume onorifico . . .	20 (2).

NB. 1 ° Per *concedere* si sono richieste minori testimonianze che per *tôrre*, cioè si è proposto il contrario di ciò che si fa da molti governi, artarughe nel premiare e cervi nel punire.

NB. 2 ° Per concedere e per tôrre *onori* si sono richieste più testimonianze che per concedere e tôrre *impieghi*, affine di far prevalere l'idea che l'onore è preferibile all'interesse (3).

3.° I motivi per tôrre devono ridursi a qualcuno dei seguenti:
a) Ingratitudine ai benefattori;
b) Indocilità figliale;
c) Mancanza di rispetto alla vecchiezza;
d) Durezza d'animo (4);
e) Scostumatezze;
f) Ozio infingardo.

La somma de' vantaggi sì di vanità che d' interesse, dipendente dai vecchi sì per l' acquisto che per la conservazione, deve indurre la gioventù a rispettarli.

4.° Gli insulti personali sono puniti con pene maggiori, a misura che è maggiore la differenza tra l' età del giovine offensore e del vecchio offeso, cosicchè per es. ogni anno di differenza assoggetta l' offensore a tre ore d' arresto come aggiunta alla pena ordinaria.

5.° Nel calcolo de' premii si ha riguardo all' età, cosicchè supposto il premio ordinario eguale ad *A*, l'uomo giunto agli anni 60 riceve, oltre di *A*, un ventesimo di *A* per ogni anno di più.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) È noto a tutti l'onore che gli ambasciatori spartani resero sul teatro d'Atene ad un vecchio che non poteva trovar posto tra i suoi concittadini; essi si alzarono dice Valerio Massimo, lib. IV, c. 5, *et sedem ei inter ipsos honestissimo loco dederunt; quod ubi fieri populus aspexit, maximo plausu alienae urbis verecundiam comprobavit*. (E gli diedero posto onorevolissimo fra di loro, la qual cosa avendo veduto il popolo, fece grandissimo applauso al rispettoso costume di Sparta).

Presso i Romani anche dopo l'estinzione della repubblica si trovano traccie di questo rispetto per la vecchiezza. Sotto Tiberio, il giovine Silla, fiero della sua nascita, assistendo ad un combattimento di gladiatori, non volle, dice Tacito, An. III, c. 31, cedere il suo posto a Domizio Corbulone, antico pretore. Corbulone ne fece doglianza al senato; l'affare fu discusso con pari eloquenza da ambe le parti. Finalmente i parenti del giovine diedero soddisfazione al vecchio magistrato: *exemplo majorum qui juventutis irreverentiam gravibus decretis notavissent* (Seguendo l'antico esempio che la irriverenza de' giovani puniva con gravi pene.)

(2) Non sembrerà eccedente il potere lasciato alla polizia, se si riflette

1.° Che è limitata la qualità degli atti sopra cui può cadere l'accusa (colonna 1 n.° 3);

2.° Che è necessaria, per tôrre il costume onorifico, la dimanda
a) Di 20 persone che siano
b) Capi di famiglia,
c) All'età d'anni 50 almeno,

(3) Non solo queste degradazioni sono in uso alla China, ma incombe di più l'obbligo al degradato, sottoscrivendosi per atti civili, di esporre il motivo della sua degradazione.

(4) È noto che un senatore avendo soffocato un piccolo uccello che preso da spavento s'era rifuggito nel di lui seno, fu condannato dall'Areopago.

(5) Quando un Chinese è inalzato dall'imperatore al rango de' mandarini, suo padre e sua madre hanno diritto agli stessi onori persuaso essendo ed a ragione quel governo che il merito de' figli dipende in gran parte dall'educazione paterna e materna.

Tutti sanno l'aneddoto di Cornelia madre de' Gracchi, che eccitata da una donna della Campania a mostrarle i suoi ornamenti, le sue vesti e le sue gemme, aspettò che venissero a casa i suoi figli, e allora, indicandoli, disse: ecco i miei ornamenti e le mie gioie.

Sui monumenti sepolcrali degli Etruschi trovasi comunemente unito con breve epigrafe il nome del defunto a quello del padre e della madre.

PROBLEMA. IX. Diminuire la corruzione e la civetteria.

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE	DIRITTI ESCLUSIVI
Uomini e donne nubili.	Considerando che alcuni uomini scostumati dando ad intendere alle giovani d'essere nubili, giungono ad abusare della loro innocenza colla falsa promessa di futuro matrimonio; Che il primo inganno delle giovani inesperti continua talvolta anche quando sono giunte a scoprirlo; Che nissun segnale distinguendo attualmente i nubili dai maritati, il bisogno di maritarsi, se è lecito esprimersi così, va errando sopra la massa totale della popolazione adulta, invece di concentrarsi sulla massa libera e disponibile; Che quindi una somma di sguardi e di pensieri si perde tra desiderii vani e speranze stolte a danno delle persone nubili; perciò 1.° Le giovani, giunte all'età nubile, e finchè durano in questo stato, portino, se così loro aggrada; * *Nelle città*, al collo un fazzoletto di seta o filugello di qualunque forma, grandezza o colore, colla sola condizione che una foglia verde d'ulivo ricamata o impressa, simbolo della speranza e della pace, scorra sopra il contorno; * *Nelle campagne*, una semplice rosa di seta verde al confine del petto, nei giorni festivi. 2.° * Gli uomini nubili portino il nastro del cappello raggruppato a foggia di rosa sulla destra, colla condizione del solito gilet pe' cittadini, senza pe' paesani. 3.° * Lo stesso costume femminile e maschile per le vedove e pe' vedovi. Se invece d'offrire un segno visibile alle persone nubili, se ne fosse offerto uno alle maritate, si avrebbe potuto scommettere 100 contro 1 che non sarebbe stato accolto, giacchè parecchie persone maritate dell'uno e dell'altro sesso bramano di comparire merce libera e disponibile, nuova e non usata, aspirando a giornaliere eventuali conquiste. All'opposto v'è probabilità che il segno offerto ai nubili, benchè affatto libero, sarà accolto, perchè in essi ancor più che nei maritati è forte il desiderio d'apparir quali realmente sono. Infatti 1.° Sulla fiera di qualche città d'Italia le giovani danno segno del loro stato nubile, comparendovi con un mazzetto di fiori in mano. 2.° Quasi dapertutto le belle vedovine prolungano la durata del duolo, dopo la morte del marito, per dimostrare che sciolte dal primo laccio, abbisognano di un nuovo olmo a cui appoggiarsi (1).

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

L' autore della *Teoria del divorzio*

1.° Discutendo questo argomento avanti il tribunale della filosofia;

2.° Prescindendo dalle opinioni religiose, anzi raccomandando di rispettarle;

3.° Permettendosi di supporre che vi possano essere altre popolazioni fuori del ducato di Milano, il che non è ancora certo per tutti i teologi;

4.° Osservando che i vantaggi coniugali tra l'uomo e la donna si cambiano talvolta in danni;

5.° Che questi danni si estendono non di rado sino alla prole;

6.° Che in forza di questi danni il marito va ai bordelli e la moglie chiama i cavalieri serventi;

Propose per genti *non ligie alle nostra idee*, che le leggi civili riconoscessero la validità d'associazioni temporarie tra l'uomo e la donna, cosicchè restasse alle parti la libertà di sciogliersi e ritornar merce circolante, dopo essere rimaste beni immobili, a cagione d' esempio, per un lustro, senza che nissuna fosse costretta a profittare di questa possibilità, e coll'obbligo all'uomo, nel caso che ne profittasse

1.° D' incaricarsi dell' educazione della prole, se ve ne fosse;

2.° Di provvedere alla congrua sussistenza della genitrice in ragione del consumo successo nella di lei bellezza, ossia dell' improbabilità di ritrovare un nuovo marito.

Questo sistema, stolto o saggio che si voglia chiamarlo, appoggiava-si ai seguenti riflessi:

1.° Il semplice cambiamento può essere fonte di piaceri vivissimi, benchè non crescano i pregi delle masse cambiate.

2.° Il desiderio del cambiamento nell'uomo è tanto meno forte, quanto è maggiore la possibilità d' eseguirlo, ed all' opposto, pel noto principio *nititur in vetitum*.

3.° Le aberrazioni delle voglie nella donna trovano un limite nel timor dell'abbandono, possibile nel sistema della mobilità coniugale, impossibile nel sistema contrario.

4. Il timor dell'abbandono cresce nella donna in ragione

a) Degli anni, perchè decresce il pregio reale della bellezza;

b) De' cambiamenti subiti, perchè decresce il pregio dell' affezione.

5.° La possibilità del cambiamento diverrebbe dunque divenire uno stimolo di fedeltà e condiscendenza, cioè il cambiamento non si realizzerebbe se non se quando l'associazione fosse intollerabile;

Quindi la possibile circolazione quinquennale delle ricchezze maritali, a giudizio dell' autore, ne aumenterebbe i vantaggi, chiudendo molte fonti di danni.

Si può vedere nell' opera citata in qual modo l'A. sciolga o non sciolga le obbiezioni che si oppongono al suo sistema.

OSSERVAZIONI e CONFRONTI COLLA LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) L'uso di distinguere con segni estrinseci le donne nubili dalle maritate è antichissimo, come consta dalla seguente tabella, e si può dire in qualche modo approvato anche dall' attuale consuetudine, giacchè certi ornamenti di cui si fa uso dalle maritate, si crede che disconverrebbero alle nubili.

SEGNI ESTRINSECI CHE DISTINSERO LE MARITATE DALLE NUBILI PRESSO VARIE NAZIONI.

NAZIONI	SEGNI ESTRINSECI.	
	delle maritate.	delle nubili
Ebrea.	Il cinto pettorale aveva doppia benda che rendevalo capace di sostenere il seno. Ausonio descrive il cinto delle donne ebree col seguente verso: *Punica turgentes redimebat zona papillas.*	Il cinto pettorale consisteva in un semplice nastro.
Spartana.	Volto velato comparendo in pubblico.	Volto svelato, come merce vendibile.
Romana.	Capelli divisi nel mezzo della testa in due parti, l'una dal lato destro, l'altra dal sinistro; costume dei tempi più antichi.	Capegli irregolarmente uniti.
Etrusca.	*Tutulo*, sorta d'ornamento piramidale sulla testa e proprio d'Italia.	Nissun totolo, che era il distintivo d'onore delle madri di famiglia.
Gota.	Testa coperta o velata.	Testa nuda a sfoggia di bella capigliatura o sospesa o ondeggiante sulle spalle.
Africana.	Capelli divisi ora semplicemente scompartiti sopra ciascun lato della faccia, ora increspati, intrecciati, annodati con nastri o fili d'oro.	Capegli elevati sopra la sommità della testa.
Navarese.	Fazzoletto particolare al collo.	Capegli intrecciati.
. . .	. . . . . .	. . . . .

PROBLEMA. X Profittare di qualunque desiderio per promuovere speciali consumi. (*Desiderio d'apparir ricchi*).

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE.	DIRITTI ESCLUSIVI.

Ricchi per concessione altrui,

Tra i numerosi desiderii della vanità primeggia il desiderio di comparir ricchi, e si mostra sotto tutte le forme in tutte le classi sociali dall' infima alla somma.

Negli attuali costumi il desiderio di comparir ricchi non può esclusivamente realizzarsi con segni visibili negli abiti, giacchè anche un pitocco pieno di debiti comparisce talvolta in pubblico con abito eguale a quello d' un marchese, e lo ecclissa. Ne' teatri, ai corsi, nelle chiese il possessore di fondi o di capitali, che può comandare una gran quantità di lavori, si vede confuso col volgo, che per vivere è costretto a vendere il tempo, la libertà e le forze.

Il ricco d'Orazio, il quale raccomandava seriamente ad un uomo di tenue rendita di non pretendere d' uguagliarlo nella grandezza della toga, ci consiglia ad introdurre distinzione tra le varie classi de' ricchi, riserbando a ciascuna un particolare costume sull' intero abito serico, come segue, a foggia d' esempio:

Classi.	* Costume distintivo consistente in linee longitudinali sull' abito serico de' proprietari	de' capitalisti	
I.	3 righe d'oro arabescate	3 righe di circoletti d' oro	a foggia di monete.
II.	2 righe d'argento idem	2 . . . . . . d' argento	
III.	1 riga di seta . . idem	1 . . . . . . di seta	

Questi segni, puramente distintivi e non onorifici, possono essere sparsi sulle estremità degli sciali, fazzoletti, gonne, grembiali, sciarpe, ovunque in somma piacerà alla vanità d' introdurle per assicurarsi maggior numero di sguardi.

Lo stesso segnale può essere esclusivamente garantito alle tende seriche nelle case occupate da' suddetti, acciò sia visibile e parlante documento di ricchezza a quelli che vanno a visitarli, senza che vi sia bisogno d' abbagliare con apparenze maggiori (1).

In quelli che divennero ricchi coi propri sudori e con industria *onorata* regnano due desiderii;

Ricchi per industria propria.

1.° Desiderio di comparir ricchi,
2.° Desiderio di comparir abili,

E siccome l' opinione pubblica è sempre stata avara di lode a quelli che dal nulla seppero con mezzi innocui ed onorati salire ad alto grado di ricchezza (*Insita mortalibus natura recentem aliorum felicitatem aegris oculis introspicere modumque fortunae a nullis magis exigere quam quos in aequo videre*, TAC., Hist. II, 20. (È proprio alla natura de' mortali di guardar torvo a quelli che di recente sono saliti in alto e di esigere maggior modestia in quelli che altre volte vide eguali); perciò ella è cosa ragionevole di riservare a questi ricchi un costume *onorifico* che procuri loro una maggior somma di sguardi che ai ricchi divenuti tali per eredità o donazione qualunque.

Quindi allorchè la ricchezza acquistata onoratamente

1.° O giungesse a superare di due terzi un asse paterno non minore di 50m. lire,

2.° O portasse il reddito di 2m. a chi non ebbe asse paterno, o l'ebbe minore di 50m.,

Darebbe il diritto esclusivo di aggiungere al suddetto costume calze seriche con fiore rosso che dalla clavicola salisse alla metà della gamba.

E siccome l'amor proprio ci rende più degli altri pregievole quel mezzo col cui riuscimmo nel nostro intento, quindi si accrescerebbe l' intensità del costume, se sul petto della persona divenuta ricca per industria onorata si vedesse l'emblema del mezzo con cui riuscì, per es., nave ed ancore se col commercio, torchi e telai se colle arti, frutti e spiche se coll'agricoltura . . . (2).

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° Oltre le accennate linee esclusive, la di[illegible]versa lunghezza della coda nelle vesti femminili potrebbe servire a rappresentare le diverse classi de' ricchi.

2.° L'uso delle pietre preziose delle piume e dei fregi d'oro sarebbe riservato alle anzidette classi, allorchè facessero uso d'intero abito secco di qualunque forma, stoffa e colore.

Nel problema I ho fatto un' eccezione a favore delle donne munite di tre marche onorifiche, acciò da un lato gli ornamenti divengano some d'industria, dall'altro l'unione di tre marche faccia fede di mezzi sufficienti per comprarli. In questo modo le donne oneste che dotate di conveniente reddito possono comprare gli accennati ornamenti costosi, non si vedranno ecclissate dalle donne pubbliche o mantenute, che per giungere a quello splendore fanno mercimonio di loro stesse.

Dagli statuti di Can Grande sono vietate le gemme alle persone di condizione inferiore a quella de' militari e de' giuristi. — Ho creduto miglior consiglio di lasciare alle speranze aperto un varco, per passar il quale sono necessarie particolari abilità.

Il diritto d'elezione e riservato ai ricchi; ma la ricchezza in questo caso non si determina dal contributo diretto, come usa in Francia, ma dall'affitto della casa abitata, come si disse alla pag. 321 nota 3. Ritenendosi poi alla distinzione *sempre trascurata per l'addietro*, tra la ricchezza ereditaria e la ricchezza acquistata con onesta industria, si scorge che, per ottenere il suddetto diritto, maggior ricchezza dovrebbesi richiedere nel primo caso che nel secondo.

4.° Le cariche luminose, in parità di circostanze, dovrebbero essere riservate a quelli che giunsero allo stato di ricchezza con industria onorata. A norma di queste idee furono modellate le leggi che diressero le repubbliche italiane del medio evo. Il regime monarchico in Francia e in altri paesi d'Europa, pria del 89, seguendo opposta direzione, opponeva molti ostacoli alla formazione de' capitali. Siccome i privilegi e gli onori erano unicamente riservati alla nobiltà, l'artista e il negoziante appena arricchito s'affrettava d'abbandonare la sua arte e il suo commercio, per conseguire una carriera che lo introducesse nella classe de' nobili. Egli si stimava tanto più felice quanto più presto poteva cancellare all'altrui sguardo le tracce della sua fortuna, allontanare e distruggere i mezzi che gliel'avevano procurata. Questo pregiudizio, opponendosi all'accumulamento de' capitali in numerario ed in macchine, s' opponeva all' aumento dell'industria che ne è il frutto.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI
COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) L'uso di rendere visibile la ricchezza reale e distinguerne i gradi, oltre i vantaggi comuni agli altri consumi serici, può essere

1.° Pungolo ad accrescere la ricchezza, onde lasciare ai figli la distinzione di seconda o prima classe;

2.° Scusa ragionevole contro la volubilità della moda e le spese onerose che suole cagionare;

3.° Diminuzione d'errori sociali prodotti da finte apparenze di ricchezze.

Giovenale, parlando degli avvocati del suo tempo, dice che affettavano di comparire in lettiga con ricchi abiti, con numeroso seguito di clienti, ed aringando facevano pompa degli anelli che avevano in dito, affine d'ottenere fama d'essere ricchi e farsi pagare in ragione delle apparenti ricchezze.

L'arte di fingere ricchezze per indurre i clienti a generosi sborsi non era ignota agli avvocati veneti e consisteva in isfoggio di tappeti, di candele, di torcie . . . È chiaro che questo sloggio menzognero sarebbe riuscito inutile in molti casi, se fosse stata in uso l'istituzione da me proposta; giacchè il cliente non osservando sulle tende il segnale fissato dalla legge avrebbe distinta l'apparenza dalla realtà.

(2) Il costume per industria onorata diverrebbe ritegno alla frodolenza, all'usura, allo sirocco, giacchè il sullodato costume non potrebbe essere conseguito da chi s'innalzò con mezzi riprensibili.

Questa istituzione non avrebbe potuto prender radice nè in Grecia nè in Roma. In Roma adoravasi *Laverna* dea de' ladri e de' birbanti, quella stessa che adoravasi in Grecia sotto il nome di *Proscidica*. Associavasi a lei nel culto il destro Mercurio, anch'esso Mecenate degnissimo degli scroccatori e di tutti quelli che hanno bastante abilità per arricchirsi a spese altrui, e non essere appiccati.

Se è vero che Seneca accumulò in 4 anni 300 milioni di sesterzi, e diede danaro ad esorbitante usura in tutte le provincie; se, dico, non sono false siffatte accuse, si scorge che questo stoico non avrebbe potuto, a norma dell'esposto progetto, ottenere il costume di *fortuna accresciuta con onore*.

Se mi si dimanda cosa succederà degli accennati *costumi*, nel caso che l'uomo industre o ricco in genere decada dallo stato di ricchezza? Succederà, rispondo io, ciò che succede al *costume* d'un impiegato dimesso, ciò che succedeva alle lunette de' senatori romani, allorchè perdevano l'asse richiesto dalla loro eredità; la lunetta spariva dai loro calzari; sembra che ce lo additi Cicerone colla frase *mutare calceos*.

PROBLEMA. XI. Profittare di qualunque desiderio per promovere consumi speciali. (*Desiderio di mostrar comando*).

SOLUZIONE

CON SERICI CONSUMI.

PERSONE	DIRITTI ESCLUSIVI
Intraprenditori e fabbricatori di qualunque specie; loro mogli e figlie.	Simile al desiderio d'apparir ricchi, e forse maggiore nell'intensità, si è il desiderio di mostrar potere e comando. Qualunque sia l'origine di questo sentimento, l'uomo calcola la sua importanza sul numero delle persone che obbediscono a' suoi cenni; ciò posto:
	Riflettendo 1.° che talvolta le indagini necessarie per distinguere l'asse paterno dalla fortuna aggiunta, talvolta la renitenza ad esporre i titoli per cui la si conseguì, possono reprimere la voglia di chiuderne la corrispondente decorazione (problema X);
	2.° Che non v'ha difficoltà alcuna nel fare il novero de' lavoranti cui si prestò costante lavoro nell'anno antecedente, e che si brama di farlo sapere ad altri, e se ne trae vanto;
	3.° Che o il capitale provenga da libera concessione altrui o da lecita industria propria, è sempre cosa utile che si diffonda sulle persone bisognose di lavoro; perciò
	a) Agli intraprenditori di qualunque impresa è garantito il diritto *annuale* di porre sul loro gilet od intero abito serico sulle maniche, sul bavaro, sul petto, sui fianchi, ovunque loro aggrada, un numero corrispondente al numero de' lavoranti cui somministrarono lavoro nell'*anno antecedente, purchè questo numero sia maggiore di cinque* (1).
	b) Le mogli, le figlie de' suddetti possono apporre sui loro *scials*, fazzoletti, vesti seriche, il numero accennato, se ottennero le rose per esperimentata abilità nel praticare i mètodi di Rumford relativi alla cucina e amministrazione del fuoco (problema I) (2).
Moglie e figlie delle primarie autorità.	* Per secondare il desiderio di mostrar potere, si può garantire alle mogli ed alle figlie delle primarie autorità comunali, dipartimentali, nazionali, uno stemma di terza, seconda, prima classe sull'abito serico di qualunque forma e colore, cosicchè il più piccolo ci dicesse: quest'è la moglie d'un podestà; il medio: quest'è la figlia d'un prefetto; il massimo: quest'è la moglie o la figlia d'un consigliere, d'un senatore, d'un ministro . . .
	Il citato costume, per sè stesso semplicemente distintivo, non diverrebbe onorifico, cioè partecipe de' privilegi, de' quali si parlerà in breve, se non se quando le suddette mogli e figlie avessero ottenute le rose per esperimentata abilità nel disegno, o date prove di conoscere a fondo la geografia.

Osservazione generale.

L'irriflessione di parecchi lettori mi costringe a ripetere che i costumi serici proposti finora e che si proporranno in seguito, sono affatto arbitrari e solo a foggia d'esempio vennero indicati. Ciascuno può imaginarne altri e cambiarli a sua voglia, accrescendo o scemando a norma delle circostanze le quantità e le forme seriche rappresentatrici delle qualità di cui gli uomini bramano di comparire adorni.

I giovani cercando soluzione diverse dalle esposte, e proponendosi altri problemi, da un lato avranno campo d'esercitare la forza combinatrice dell'intelletto, dall'altro, osservando i limiti entro cui deve realizzarsi la combinazione (p. 378) impareranno a reprimere gli slanci della fantasia e confrontare i suoi prodotti colla realtà delle cose e colle lezioni dell'esperienza.

Si dica lo stesso delle soluzioni proposte con *mezzi sussidiari*, ossia diversi dal consumo serico. Qui il campo è più vasto, ma forse non minore la difficoltà allorchè si voglia ricercare combinazioni diverse dalle usuali.

CON ALTRI MEZZI SUSSIDIARI.

1.° Talvolta la decadenza nella fortuna del marito dipende dalla spensieratezza della moglie;

Ora nel sistema proposto questa spensieratezza trova tre limiti:

Il 1.° nelle abitudini economiche relative alla cucina, le quali traggono seco altre abitudini simili;

Il 2.° nella mortificazione che soffrirebbe la vanità, costretta

O a porre sull'abito un numero progressivamente minore,

O a privarsi di questa distinzione, il che sarebbe nuovo indizio di fortuna decrescente;

Il 3.° nel giudizio giornaliero che farebbe il pubblico, confrontando per es. la spesa del vestiario della moglie col numero de' lavoranti cui comanda il marito. Allorchè infatti questo numero non presentasse che un guadagno come 10, e la spesa fosse come 20, risulterebbe

O che il marito si rovina per condiscendere ai capricci della moglie,

O che la moglie possiede altre sorgenti di ricchezze.

Se queste sorgenti non si mostrassero nel costume o distintivo (problema X) o onorifico (problema I), risulterebbero de' sospetti sulla loro legittimità.

Per liberarsi da questi sospetti e soddisfare nel tempo stesso il bisogno di sfoggiare ricchezza negli abiti, la vanità femminile sarebbe costretta

O ad accrescere i segni dell'industria propria, cioè le rose del grembiale, e quindi acquistare le relative qualità,

O ad accrescere l'industria altrui, cioè portare sino all'ultimo punto possibile il numero de' lavoranti il che è uguale ad accrescere le grandi fabbriche, le quali lavorano con maggior economia che le piccole (V. II vol. pag. 152-57).

Posto questo sistema di cose, si scorge che moltiplicare i contatti sociali, cioè le feste, i balli, teatri, circoli . . . , è moltiplicare stimoli all'industria e chiudere alcune fonti di corruzione.

Alle mogli delle controscritte persone sarebbe principalmente affidata la sorveglianza delle case educazione delle fanciulle; quindi moltiplicare visite che si dovessero fare ad esse, sarebbe moltiplicare le occasioni di far uso del corrispondente abito serio (vedi il problema VIII).

OSSERVAZIONI E CONFRONTI
COLLE LEGISLAZIONI ANTECEDENTI IN CASI SIMILI, O QUASI.

(1) Questo numero rappresentando artigiani, sarebbe fecondo di molti vantaggi, come lo sarebbe di danni, se rappresentasse servitori. Parecchi ricchi infatti, volendo divenire oggetto degli altrui sguardi, pensieri e discorsi, non trovano miglior mezzo per supplire alla mancanza del merito personale che di moltiplicare le livree.

Si ai tempi della Repubblica che sotto i Cesari s'introdusse tra i grandi di Roma la mania di farsi accompagnare da un gran numero di lettighe precedute e seguite da schiavi, liberti, clienti, e sul numero di costoro misuravasi la magnificenza del ricco romano. Questa vanità costava molto caro, giacchè conveniva pagare quelli che concorrevano a questa pompa, la quale si estendeva talvolta sino a 500 persone. Giovenale ci assicura che non la plebe soltanto, ma persone di qualità ed anche appartenenti al foro, spinte dall'avarizia, ingrossavano la turba di questi indegni cortigiani, per ricevere certe porzioni di vitto, dette *sportula*, ovvero ricompense in danaro che i grandi facevano distribuire a costoro avanti le loro porte.

La storia ecclesiastica ci dice che il celebre Giovanni arcivescovo di Ravenna nel IX secolo faceva la visita della sua diocesi accompagnato da 500 persone ed altrettanti cavalli.

Lo stesso lusso di servi e di cavalli s'era mostrato nel secolo antecedente; e la storia profana ci fa sapere che Carlo Magno proibì agli avvocati che andavano ad aringare nelle assemblee, di condurre seco loro più di 30 cavalli,,.

Il lusso principale de' ricchi in Turchia consiste nel numero di quelli che li seguono o nel numero de' loro cavalli coperti di ricche gualdrappe ricamate di velluto o guarnite di piastre e di borchie d'argento. Un uomo ricco non può comparire in pubblico che a cavallo e con un seguito d'uomini a piedi. Questo lusso gli assorbe gran parte di sua rendita, giacchè sebbene le mercedi de' suoi domestici siano poco considerabili, ciononostante conviene pure alimentarli, e dar loro abiti nuovi nella festa del bryram (festa simile alla nostra pasqua) e che succede dopo il ramadan o quaresima de' Turchi. Nissun domestico esercita più d'una funzione; l'uno porta il caffè, l'altro presenta la salvietta . . . . , e nissuna circostanza può indorre questo o quello a rendere altro servigio.

I lettori sanno che l'arte della cucina di cui v'erano scuole in Roma, è divenuta a' nostri tempi un ramo di fisica tra le mani di Rumford.

Egli è quasi inutile l'aggiungere che il consumo non necessario d'un solo soldo di legna al giorno per ogni focolaio ne' 365 giorni dell'anno sopra un milione e mezzo di famiglie, come nel cessato regno d'Italia, produce l'annua perdita di 12,375,000 lire.

§ 3. *Confronto tra le istituzioni proposte e le istituzioni antiche.*

Pria d'inoltrarci, soffermiamoci un istante per dare risalto ad alcune differenze tra i metodi proposti ad i metodi usati.

I.

L'istituzione della corona di ferro, della legione d'onore e cento altre confondono sotto lo stesso segnale l'amministratore e l'artista, il militare e il letterato . . . . . Aveva lo stesso difetto l'istituzione ateniese, la quale faceva comparire con abito bianco chiunque che per qualunque merito aveva ottenuto diritto al pubblico pranzo nel Pritaneo.

Al contrario nell'esposto progetto ciascuna specie di merito ottiene un costume particolare. Chi per es. ha ucciso un lupo, un'iena o simili bestie che talvolta infestano i nostri dipartimenti, consegue il diritto di portare sull'abito l'immagine dell'animale ucciso e trarne vanto. Il militare che si distinse con qualche fatto d'armi, si fa conoscere con emblemi che rappresentano elmi, spade, cannoni . . . . Si vede quindi che il premio cresce di forza, attesa quella inclinazione dell'amor proprio che ci fa supporre superiore alle altre la classe cui apparteniamo, e le crede dovuta la massima stima pubblica. Allorchè il segno del merito è comune, la sua efficacia sarà come 10: allorchè è particolare può salire a 1000.

Vi sono altronde delle passioni giuste o ingiuste per cui un individuo ricusa un segno che à comune ad altri. Ho conosciuto un cavaliere che rifiutò una chiave d'oro, perchè simile segno di merito era stato dato ad un suo nemico. Questo inconveniente non si realizza nel sistema da me proposto.

Dare lo stesso segno onorifico per azioni infinitamente diverse, è dare la stessa pena per diversi delitti.

Vari legislatori sentirono la necessità di specificare i segnali in ragione de' meriti; così, per esempio, si distinguevano a Roma le seguenti:

Corone	*Pe' seguenti meriti.*
Civica . .	Salvata la vita ad un cittadino.
Ossidionale .	Tratta l'armata da estremo pericolo.
Murale . . .	Al primo che entrò in una città presa d'assalto.
Vallare . .	Al primo che entrò ne' trinceramenti nemici.
Navale . .	Al primo che entrò in un vascello preso all' abbordaggio.
Rostrale . .	A chi si distinse in mare con azione gloriosa.

II.

Allorchè il *costume* o il segnale non specifica il merito, può restare dubbio se sia dovuto all' intrigo e sia stata sorpresa la buona fede del sovrano, quindi la stima pubblica non è sempre intera.

Deve succedere l' opposto, allorchè il merito è specificato. V' è motivo di credere che in questa ipotesi l' arbitrio del sovrano sarà minore, giacchè egli deve prevedere che l' opinione pubblica non circonderà la persona premiata, se il merito di questa non corrisponde al premio; quindi sarà più riservato nel concederlo.

III.

Le sopranominate istituzioni non determinano la quantità del merito; quindi poteva ottenere la stessa corona di ferro chi allevava 100 merlni come chi ne allevava mille.

Al contrario nel sistema proposto quelli che coltivano merini, ottengono il diritto di portare ricamato sul loro abito serico un merino, ma al di sotto di esso si vede un numero speciale.

Quindi nel 1.° sistema lo stimolo dell'onore cessa d'agire, quando il coltivatore possiede per es. 100 merini; all'opposto nel 2.° sistema lo stimolo resta costantemente attivo, giacchè cresce il numero sull'abito a misura che crescono i merini di chi lo porta.

Le accennate istituzioni non si proposero d'animare che de' meriti sublimi; perciò la loro azione riuscì nulla sopra molte classi. All'opposto dividendo gradatamente il premio in proporzione de' meriti, si ha il doppio vantaggio

1.° Di conservarlo costantemente attivo,

2.° D'estenderne l'influenza sopra maggior numero di persone.

Presso i Turchi tutte le professioni sono distinte dalla diversa forma del turbante. Il ricco intraprenditore che fa lavorare 100 garzoni, si trova confuso col meschino artista che travaglia da sè solo nella sua bottega. Quindi que' turbanti danno bensì un segnale per distinguere le masse, ma non graduano il piacere in chi lo porta. Al contrario io ho proposto che allo stemma dell'arte fosse unito il numero medio de' lavoranti annuali, soddisfacendo così al desiderio d'apparir ricchi e al desiderio di mostrare comando.

IV.

I premi consistono talvolta in medaglie d'oro e d'argento, il che forma una spesa pel sovrano ed un capitale giacente pel cittadino.

I premi da me proposti consistono ne' consueti abiti od ornamenti degli abiti, scevri dell'accennato difetto, oltre il vantaggio di procurare smercio a materia nazionale.

Aggiungi che anco nella supposizione che i cittadini preferissero i fregi ricamati agli impressi, non costerebbero loro

gran fatto, giacchè le giovani li regalerebbero ai loro amanti, le figlie ai genitori, le spose ai mariti, quindi pregio speciale aggiungerebbe a que' costumi il sentimento; e non sarebbe raro il caso che un padre nelle conversazioni mostrasse i suoi emblemi ricamati per provare l'abilità delle sue figlie, il marito quella della sposa, il giovine quella dell'amante, velando così la propria vanità col pretesto di tessere elogi all'altrui merito.

V.

Allorchè i premii consistono in medaglie, come usa attualmente cogli artisti, il premiato non può, senza incorrere nella taccia di vanità, trarle di tasca ad ogni istante per mostrarle a qualunque passaggiero. All'opposto quando i premi consistono in *costumi*:

1.° Restano esposti agli sguardi di chiunque, senza che vi sia luogo a rimproveri di vanità;

2.° Sciolgono il premiato dall'imbarazzo di parlare più volte di sè;

3.° Diffondono facilmente la cognizione della macchina inventata, o d'altra scoperta.

VI.

Gli ordinari segni onorifici sono per lo più visibili soltanto in un punto della persona, mentre i nuovi s'estendono a più o meno larga superficie, quindi procurano sempre maggiori somme di sguardi, e v'è gradazione tra queste somme.

VII.

Talvolta i costumi consistono in abiti di determinato colore, il che va unito a tre difetti:

1.° Non convengono a tutti i volti, quindi s'oppongono al desiderio d'apparir belli;

2.° Non si piegano alle vicende della moda;

3.° Non si combinano sempre col desiderio d' apparir ricchi.

Nel progetto proposto resta indeterminato il colore delle stoffe seriche, principalmente nel costume femminile, acciò sia minimo il vincolo al gusto, e la moda non le cacci a fondo dichiarandole antiche, e il desiderio di comparire eleganti possa svilupparsi in tutte le maniere possibili.

VIII.

Se si confrontano ora i nuovi metodi coi metodi antichi, relativamente allo scopo di far prevalere le manifatture nazionali sulle estere, si conosceranno maggiormente i vantaggi de' primi. Infatti per lo più i secondi si riducono alle seguenti misure:

1.° Sovvenzioni agli artisti nazionali, acciò possano lottare cogli esteri;

2.° Dazi sull' entrata delle manifatture estere;

3.° Proibizione assoluta delle suddette, il che dà luogo a lagnanze e rappresaglie.

Queste tre misure, che talvolta sono utili, cessano d'essere necessarie se si fa uso de' metodi proposti, e ne' rami di consumo per cui furono proposti. Infatti

1.° Il largo smercio nell' interno dello Stato (il che sarà con nuovi argomenti confermato ne' due capi seguenti) scioglie dalla necessità di fare sovvenzioni ai fabbricatori.

2.° Nissun governo estero può fare lagnanza, se nell' interno dello Stato si promove il consumo delle manifatture nazionali.

3.° Cessando lo smercio delle manifatture estere, che non si vorrebbero, deve cessare il contrabando che le introduce nello Stato in onta della legge.

4.° Conviene finalmente ricordarsi che oltre il consumo delle manifatture nazionali, i nuovi metodi procurano una

somma di vantaggi molto maggiore ed estranea al consumo stesso. Per verità, se dopo la considerazione de' sopra esposti casi particolari, c' inalziamo al principio generale di rappresentare qualunque merito speciale per una sensazione della vista che abbia per base la seta, vedremo animarsi una vivissima emulazione, ed una nuova forza agitare tutta la massa sociale. Se infatti attualmente ciascuno usurpa una porzione della stima pubblica con false apparenze o vanti finti ed esagerati, all'opposto dachè saranno fissati i segni de' meriti civili, converrà, per ottenere quella, mostrarsi forniti di qualcuno di questi. *Tu equum habes, tu uxorem habes*, domandavano i giudici romani a chi si presentava ai tribunali per fare giuramento, e noi diremo a chi farà vanto di qualche speciale ossia non comune abilità, mostrateci i segni cha la garantiscono. Quindi da un lato crescerà la somma dei meriti, dall' altra scemerà il dispiacere per le riputazioni immeritamente usurpate.

§ 4. *Motivi che garantiscono l' esecuzione.*

Sebbene gli accennati consumi siano affatto liberi, ciò non ostante una fortissima presunzione, per non dire nulla di più, c' induce a credere che verranno generalmente eseguiti. La presunzione appoggiasi all' universalità, alla forza, alla costanza della vanità, cui vengono principalmente affidati (1).

---

(1) Per conoscere quanto sia difficile saziare il bisogno della vanità in una nazione con un segno estrinseco che indichi merito, confrontate le due seguenti circolari del ministero della guerra di Spagna. Dalla prima risulta la promessa forse eccessiva d'una marca onorifica e dalla seconda una soprabbondanza di domande.

1.a *Circolare del 17 novembre 1814.*

« Il re vuol dare una prova della sua stima a' militari che, dopo « essere stati fatti prigionieri di guerra, furono rinchiusi nelle citta

Siccome però alcune persone saggie o che si suppongono tali, hanno mostrato di credere improbabile l' uso dei consumi suddetti, perciò sono costretto ad addurre una serie di fatti analoghi, da cui risulta che gli oggetti più frivoli, le più piccole circostanze tendenti a procurarci una maggior

---

« delle o nelle case di forza, chi pel loro attaccamento a S. M., e « chi per avere *tentato di fuggire dai depositi* ov' erano ristretti, « ed ove furono ricondotti carichi di catene. S. M. sentito il parere « del consiglio supremo di guerra, accorda ai militari suddetti la di- « stinzione d' una medaglia d'oro per gli officiali e cadetti, e d' ar- « gento pe' bassi ufficiali e soldati. Questa medaglia porta in giro « una catena incisa, e nel mezzo vi è una torre, al cui piede leggesi « la seguente iscrizione: *patimenti per la patria.* Questa decorazione « è attaccata ad un nastro giallo ricamato di verde, ed è riserbata « esclusivamente alle persone che trovansi nel caso di reclamarla a « tenore degli articoli seguenti:

1.° « I prigionieri di guerra che, avendo tentato di fuggire, fo- « rono arrestati dal governo francese e ricondotti fra le catene per « essere rinchiusi ne' castelli;

2.° « Quelli che avendo la buona sorte di fuggire, al loro ritorno « in Ispagna raggiunsero le loro bandiere: i pericoli che incorsero « danno loro diritto alla decorazione;

3.° « Quelli che furono a dirittura rinchiusi ne' castelli, nelle cittadelle o nelle loro case senza poterne uscire;

4.° « I prigionieri di guerra che furono destinati ai lavori pubblici e rinchiusi nelle caserme, casematte, prigioni, ec

« Sono esclusi quelli che sono stati condannati giudizialmente o « quelli che ottennero di vivere presso i cittadini, e che ebbero qual- « che altra specie di sollievo nelle loro cattività, ec....

2a *Circolare del dicembre* 1816.

« Si è dovuto finalmente assegnare un termine alle continue di- « mande degli ordini civili e militari, e particolarmente di quello di « san Ferdinando, che si facevano dalle persone d'ogni classe. Il mi- « nistro della guerra stanco dalle istanze illegali della maggior parte « dei pretendenti, ha notificato che dopo l'11 del corrente dicembre « non saranno più accettate negli uffizi le dimande per ottener dalla « magnanimità del re un ordine cavalleresco. Intanto i supplicanti sono

somma degli altrui sguardi, pensieri, discorsi, facilmente accolgonsi dell'amor proprio in tutte le classi sociali dalle infime alle somme, e che il palato della vanità non è nè schizzinoso nè delicato. Da questi fatti ci sarà lecito di conchiudere che oggetti più ragguardevoli, circostanze più grandiose, accrescenti per così dire la nostra morale superficie, otterranno accoglimento maggiore.

« stati avvertiti che le suppliche debbono essere accompagnate dalle « fedi dei generali sotto i quali essi hanno militato, e mandate da « quei generali stessi al ministero. Immenso è certamente il numero « degli uffiziali che hanno dato distinte prove di valore nell' ultima « guerra, ma oltre agli antichi ordini, che in numero di sei esistevano « nel regno, se ne sono creati tre altri per compensare le luminose « imprese da loro operate. Venti e più decorazioni sono state istituite « per distinguere i soldati d' un esercito o i prodi combattenti d' una « memorabil giornata. È tempo ora di sospenderne la distribuzione, « acciò queste decorazioni possano essere tenute in conto d' una vera « distinzione ».

Poichè il governo stesso attesta l' abuso seguito dal suo regolamento, è permesso d' aggiungere qualche riflesso:

1.° Un soldato rimasto prigioniero non presenta alcuna idea di merito e non esclude il sospetto di viltà;

2.° Un soldato prigioniero, che tenta di fuggire, è un esempio di promessa ineseguita e d' onore violato;

3.° Un soldato prigioniero, che tenta di fuggire, debb' essere rinchiuso, a norma del diritto comune della guerra;

4.° Promettere onori a un prigioniero che tenta di fuggire, e mettere in pericolo la di lui vita, giacchè il vincitore inclina a farlo fucilare;

5.° Restar prigioniero, tentar fuga, soggiacere a prigionia, queste tre idee non sono sempre uguali a *patimenti per la patria*.

OGGETTI FRIVOLI.	CLASSI CHE NE TRAGGONO VANTO	
	DALLE INFIME	ALLE SOMME.
Forma de' capelli.	Dalla giovine contadinella che si gloria de' suoi capelli che le cadono ricciuti sulla fronte Dal vecchio donnaiuolo che si pone una parrucca bionda per comparir con onore avanti le belle	All' imperator Comodo che facevasi coprire la capigliatura di polve d' oro, cosicchè sembrava tutta di fuoco, esposta al sole. All' imperator Cesare che fu sensibilissimo al diritto concessogli dal senato di portar sempre la corona di lauro, con cui nascondeva la calvezza della fronte.
Foggia di vestito.	Dalla piccola femminuccia che ama gli alti turbanti, perchè la ingrandiscono d' un palmo all' altrui sguardo	All' imperator Augusto che faceva uso di calzari con calcagni elevati, per comparire più maestoso.
Uso del belletto.	Dalla civettina di 70 anni, che colla biacca e col belletto tenta di ravvivare sulle guancie appassite le rose della gioventù	A Federico il Grande, che un anno prima di morire s' impasticciò il volto, per non comparire troppo contrafatto davanti alle sue truppe.
Ornamenti.	Dal sucido Ottentotto che va borioso per la vessica che pende da' suoi capelli	All' elegante Europeo che si pavoneggia pe' suoi anelli, per la sua trina, pe' ciondoli del suo orologio.

dimostranti lo sforzo della vanità.

OGGETTI FRIVOLI.	CLASSI CHE NE TRAGGONO VANTO	
	DALLE INFIME	ALLE SOMME.
Distinzioni di nissun valore.	Dal nobile di Tunkin che ama mostrarsi superiore al volgo per la lunghezza delle sue unghie Dal nobile dell'isola di Formosa, sensibilissimo al diritto esclusivo di imprimersi sulle spalle delle figure di fiori, d'alberi od animali	Al Pascià di Turchia che si pregia pel numero e lunghezza delle code del suo abito. Al principe Tartaro che va tronfio, perchè il colore rosso de' suoi abiti lo separa dalla massa popolare.
Abilità meschine.	Dal garzone di cucina che gloriasi di saper condurre l'arrosto	Ad Ortensio, l'emulo di Cicerone, che vantavasi d'essere stato il primo in Roma ad imbandire la sua mensa di pavoni nella famosa cena del suo sacerdozio.
Merito falso e reale.	Dal ciarlatano di ....., che dopo d'avere annoiato il pubblico colla ripetizione delle altrui idee agrarie, crede d'avere acquistato il diritto di porre sotto i suoi portici un aratro dipinto	Ad Archimede, che avendo scoperto il rapporto tra il cilindro e la sfera, volle che fosse impresso sul suo sepolcro.
Pubblicità del nome.	Dal calzolaio di Londra che ha la vanità di scrivere il suo nome sulle scarpe da esso fabbricate	Al pittore Zeusi già citato alla pag. 387, colonna 2.
Spese stolte.	Dai comunisti d'un certo dipartimento che gareggiarono nell'innalzare i più alti campanili.	Agli stolti che eressero la torre di Babel, collo scopo di portarne la cima all'empireo, e farsi gran nome.

In somma dalle più basse classi della società alle più elevate si è sempre mostrato in ciascuno il bisogno d' occupare gli altri di sè e d'ingrandire nella loro mente l' idea della propria persona.

Questo bisogno è si forte che induce alcuni

1.° *A sacrificare l' interesse*: quindi allorchè l' imperatore Federico III venne in Italia nel 1452 e nel 1469 trovò migliaia di persone che gli profusero denaro onde ottenere da esso i titoli di conte, cavaliere, dottore, notaio, titoli allora vuoti ed insignificanti, e solo argomento della vanità e dalla stoltezza di chi gli aveva comperati.

2.° *Esporsi al ridicolo*; quindi Orazio ci descrive il pubblico disprezzo contro del ricco romano, già sopra citato, che fiero de' suoi beni e del suo credito scopava le strade di Roma con una toga di sei aune; e Luciano si ride de' filosofi del suo tempo che cercavano di distinguersi dal volgo e di attirare gli altrui sguardi colla lunghezza della barba, colla bisaccia e col bastone (1).

3.° *Commettere delitti o porre a repentaglio la vita*; quindi il notissimo Erostrato abbruciò il famoso tempio di Diana Efesina per trasmettere il suo nome alla posterità, ed Alessandro precipitavasi tra le spade nemiche acciò gli oziosi d' Atene gli dessero il titolo di grande là nel Ceramico (2).

---

(1) Lo stesso scrittore parla d' un filosofo che aspirando ad una cattedra di filosofia, ne fu dichiarato incapace, perchè aveva la barba troppo corta.

(2) « Tra tutte le passioni che appariscono nell' animo umano, « dice Galliani, quando sono soddisfatte quelle le quali ci sono co- « muni coi bruti, e che alla conservazione dell' individuo o della « specie sono determinate, niuna ne è più veemente e forte a mover « l' uomo quanto il desio di distinguersi ed essere superiore tra gli « altri. Questa essendo primogenita dell' amor proprio, quanto è a « dire del principio d' azione che è in noi, supera ogni altra passione, « e fa che quelle cose che giovano a soddisfarla, hanno il massimo

È quindi palpabilmente falsa la teoria di que' filosofi che piantarono nel cuore umano la tendenza all' eguaglianza, e basta il semplice senso comune per accorgersi che in tutti i membri della società vi è uno sforzo costante ad inalzarsi sugli altri, cioè a rompere l'eguaglianza. Sono cause di questo sforzo

1.° *Il timore generale delle avversità mondane o il desiderio della conservazione.* Questo desiderio ci persuade a dare alle nostre forze una sempre maggiore estensione per far fronte ai casi avversi: la moltitudine di questi casi accresciuta dall'immaginazione, e l'impossibilità di prevederne il momento e le circostanze, ci fa sembrare sempre insufficiente la somma delle forze acquisite.

2.° *Il desiderio di partecipare de' vantaggi sociali.* Le collisioni che nascono dalla concorrenza di molti in un solo oggetto, e la vittoria che ne riporta chi supera i concorrenti in forza, destrezza, merito qualunqe reale od apparente, generano in tutti la tendenza a superarsi a vicenda, cioè ciascuno brama primeggiare sugli altri. Per divenire indifferente come Democrito all'opinione che gli altri concepiscono di noi, conviene portare la filosofia o la stoltezza al punto da essere insensibili a tutti i vantaggi sociali.

« valore, sottoponendosi all' acquisto loro ogni altro piacere e spesso « la sicurezza della vita stessa. Se giustamente operino così pensando « e regolandosi gli uomini, lo giudichi ciascuno: certo è però che « non con maggior ragione comprano gli uomini il vitto quando non « ne hanno che un titolo di nobiltà, quando di vitto son provveduti, « perchè se è misera ed infelice la vita quando siamo digiuni, infe- « lice è del pari quando non siamo stimati e riguardati; e talora è « tanto maggiore questa infelicità che piuttosto ci disponiamo a mo- « rire o a porci in evidente rischio di perdere la vita che senza il « rispetto altrui infelicemente vivere: qual cosa dunque più giusta « che di procurarsi, anche con grande e lungo stento e fatica, una « cosa che grandemente è utile perchè produce molti e grandi pia- « ceri » (GALLIANI, tom. I, pag. 72).

3.° *La strettissima associazione che sino dall' infanzia si forma tra queste due idee*, *considerazione e fortuna*, associazione tanto più forte quanto più son esse indeterminate.

V'è quindi luogo di credere che il sentimento della vanità farà uso de' fregi o costumi distintivi ed onorifici che gli vennero offerti; e certo le classi più basse, cioè le più numerose, ne faranno più costante consumo, giacchè l' avidità di farsi valere è generalmente in ragione del sentimento di valer poco o nulla (1); ed in ciascuna classe basterà che qualcuno cominci, e questo si troverà sempre, perchè gli altri, potendolo facilmente, lo seguono bentosto. Infatti

1.° Ciascuno nella sua classe desidera d' ottenere la massima considerazione, cioè d' occupare il massimo numero degli altrui sguardi, pensieri e discorsi. Ora quando Pietro comincia ad apporre sulla sua persona un segnale nuovo, occupa sguardi, pensieri, discorsi come 1000, mentre i suoi eguali non ne occupano che come 100. Questo guadagno ottenuto da Pietro, è riguardato dagli altri come una perdita per essi. Tale persuasione di perdita è accompagnata da un sentimento doloroso, per liberarsi dal quale ciascuno si sforza d'imitar Pietro e superarlo.

2.° Anche supposto nullo il confronto co' nostri uguali, quando la legge dice: tale segno sarà prova di tale merito, l' uomo comparisce privo di questo, presentandosi agli altrui sguardi privo di quello, benchè sia libero portarlo o no; quindi l'amor proprio offeso da questa apparente civica degradazione farà uso del segno convenuto, se gli sarà permesso, affine di opporsi gli altrui falsi giudizi. Se infatti l'esperienza dimostra che l' uomo si pregia anche di ciò che

(1) Un uomo, sicuro della buona opinione de' suoi concittadini a suo riguardo, può essere indifferente al costume che la garantisce, ma non lo sarà giammai quello in cui regna persuasione meno sicura o contraria, a meno che costui non sia un birbante per sistema, e verifichi il detto di Tacito: *Contempta fama contemni virtutes.*

non è indizio di merito, ogni volta che serve ed ingrandirlo nell'altrui opinione, si deve conchiudere che molto più pregierassi di *costumi* che attestano le sue speciali e distinte qualità.

3.° L'esperienza dimostra che ciascuno ne'giorni festivi, deposto l'ordinario sucidume, cerca di farsi rimarcare con miglior abito o qualche ornamento su d'esso; quindi v'è luogo a credere che molto più lo farà con un costume distintivo, ogniqualvolta lo possa.

4.° Ne'movimenti sociali vi sono varie circostanze, in cui l'uomo fa sforzi particolari per caparrarsi l'altrui stima, e presentarsi all'altrui sguardo con più estesa superficie e più brillante; accade ciò principalmente alle persone del volgo, allorchè venno elle case de'grendi, all'udienza delle autorità, in luogo di pubblico spaciale concorso .... I giovani che tendono a conquistare il cuore d'une bella, si vantano de' loro pregi, delle loro abilità, de' loro talenti, v'è quindi luogo di supporre che molto più ne mostrebbero le sensibili testimonianze, se il potessero. Il più bravo de' nostri re Lombardi, Autarico, che incognito andò a vedere la bella Teodolinda di Baviere per ottenerla in isposa e l'ebbe, partendo da essa s'alzò sugli arcioni del suo cavallo quanto potè, e scagliò con tutta forza una piccola scure, ch'egli teneva in mano, contro dell'albero più vicino; ed essendosi questa conficcata profondamente in esso, il giovine re disse: Autarico se far di queste ferite.

5.° A questi impulsi della vanità s'aggiunge in molti casi la voce dell'interesse o del desiderio di trarre a sè degli avventori, i quali, in parità di circostanze, devono concorrere in maggior copia ove si veggono i segneli dell'approvazione governativa dopo speciale sperimento. In generele poi organizzando con segni visibili l'opinione a favore delle persone meritevoli, si diminuiscono gli arbitrii nella distribuzione delle cariche e di tutti gli altri vantaggi sociali.

6.° Cionnonostante, siccome si tratta qui di costumi affatto liberi, siccome in alcuni casi le condizioni per ottenere

il diritto del costume onorifico possono costare momentanei sacrifizi che talvolta preponderano sui futuri vantaggi, benchè maggiori; perciò, affine di assicurare il successo bramato, ho unito vari privilegi e vantaggi per quelli che si presentano in pubblico coi costumi suddetti; privilegi che sono oggetto d'universale desiderio, e alcuni d'essi anche dopo morte.

Diritti esclusivi delle persone che conseguirono costumi onorifici.

OCCASIONI.	DIRITTI ESCLUSIVI DELLE PERSONE ADORNE DI COSTUME ONORIFICO	OSSERVAZIONI.
Processioni	Diritto di portare le immagini e le torcie a fianco di esse, Di stare più vicini al baldacchino, Di dirigere i movimenti delle processioni...	Il diritto di portare il baldacchino aurato era per l'addietro privilegio esclusivo de' nobili in certe città. In Verona i medici avevano diritto d'essere più vicini al baldacchino, i legali venivano dopo.
Doti gratuite.	Vedi la pagina 383, colonna 1 n.° 1.	Vedi la pagina 383, colonna 2.
Impieghi	Si distribuiscono in ragione del numero e della classe delle marche onorifiche, conseguite principalmente nella gioventù. Le classi delle marche, ossia costumi, saranno determinate nel seguente paragrafo.	Quindi il patriottismo d'anticamera, la flessibilità delle reni, la destrezza nell'adulare, insomma l'abilità dei leccazampe cessa d'essere prova di merito e titolo di preferenza.

OCCASIONI.	DIRITTI ESCLUSIVI DELLE PERSONE ADORNE DI COSTUME ONORIFICO	OSSERVAZIONI.
Gemme, fregi d'oro e d'argento.	Vedi la seconda colonna delle pagine 383 e 401.	Una donna tra noi arrossirebbe, presentandosi in pubblico senza qualche fregio alle orecchie: perchè non dovrebbe arrossire presentandosi senza alcuna marca onorifica?
Ferimenti ed omicidi.	Dichiarati più gravi in ragione del numero e dell'importanza delle marche onorifiche di cui trovavasi adorna la persona ferita od uccisa.	Se la gravità del delitto si desume principalmente dal danno che soffre la società, è chiaro che il diverso valore della vita degli uomini deve indurre diversa gravità nelle offese suddette.
Esami ne' tribunali.	Le persone che ottennero una marca onorifica di prima classe, o due di seconda, o tre di terza, restano sciolte dall'obbligo di comparire negli uffici de' tribunali per gli esami; uno scriba va alle loro case e ne riceve le deposizioni.	L'antico codice di Zurigo scioglieva dall'obbligo del giuramento le persone rimarchevoli per integrità. Il fine era ottimo; ma restava grande arbitrio nell'esecuzione; questo è tolto dal numero e dalla classe delle marche.

OCCASIONI	DIRITTI ESCLUSIVI DELLE PERSONE ADORNE DI COSTUME ONORIFICO	OSSERVAZIONI.
Distribuzione de' premii ed esposizione delle manifatture nazionali.	All'epoca della distribuzione de' premii (ossia diritto di portare *costumi* onorifici) per abilità o merito qualunque e nel luogo in cui si eseguisce, le persone adorne delle loro marche seggono nelle due prime file più vicine al palco. Nelle sale destinate all'esposizione delle manifatture nazionali entrano il primo giorno le sole persone come sopra.	La curiosità, il desiderio di istruirsi, la brama di farsi oggetto degli altrui sguardi, l'idea dell' esclusione sempre offensiva all'amor proprio, tutte queste forze riunite possono divenire impulso a conseguire i costumi onorifici e adornarsene. Io non veggo il motivo per cui nella contro accennata epoca non si espone, per es., la pelle d'un animale feroce e il nome di chi l' uccise (1)?

(1) Questo piccolo esempio nello stato attuale della scienza è un nuovo argomento per dimostrare quanto riesca difficile alla specie umana di passare da una combinazione all' altra, e riconoscere tutta la fecondità d' un principio. Invece dunque che la pubblica annuale esposizione fosse riservata alle manifatture, io vorrei che fosse estesa a qualunque specie di meriti e di servigi resi al pubblico. Chi uccise un animale feroce, cioè preservò parecchi individui dalla morte, e risparmiò danni all' agricoltore, non è egli più utile dell' uomo che riuscì a rendere più fina una stoffa od una maglia? Io non escludo dal merito la difficoltà vinta; ma l' agricoltore vi dirà essere assai meglio ch' egli possa confidare la cura delle vacche, delle pecore, dei porci a' suoi ragazzi nelle campagne senza tema che vengano divorati dai lupi o dalle iene, di quello che i cittadini portino un finissimo gilet e le cittadine uno *scial* elegante.

OCCASIONI.	DIRITTI ESCLUSIVI DELLE PERSONE ADORNE DI COSTUME ONORIFICO.	OSSERVAZIONI.
Primo giorno d'una scenica rappresentazione.	Nel primo giorno in cui comparisce sulle scene del principale teatro un nuovo dramma, le due prime file vicine al palco restano destinate alle persone suddette.	In questo giorno la curiosità è massima, e i più oziosi e i più infingardi sogliono ottenere i primi posti.
Esperimenti ne' consorzi di musica.	È necessaria per assistere a questi esperimenti almeno una marca onorifica d' infima classe.	Questo regolamento diminuirebbe in parte la momentanea importanza de' segretari distributori de' biglietti.
Spettacoli annuali nelle pubbliche arene.	Chiunque nell'anno antecedente ha ottenuto il *vitalizio* diritto della bandiera serica, può farla appendere in un luogo elevato delle così dette *Arene*, per esempio sul Podio, ne giorni consacrati agli spettacoli che sarebbero regolarmente quattro all'anno. Una breve iscrizione direbba la qualità del merito, i nomi del premiato, di suo padre, di sua *madre*, e del paese in cui nacque. Queste diritto sarebbe esteso a tutti gli abitanti del globo che si fossero resi illustri per merito speciale di qualunque specie.	Questi quattro spettacoli annuali potrebbero servire, in caso di bisogno, ad introdurre qualche uniformità nel modo di vestire (vedi pag. 330-355). I Greci e i Romani non univano al nome del premiato il nome della *madre*. All' opposto per antichissima usanza dei Toschi vedevasi il nome materno nella nomenclatura de' figli. A norma della contro-posta idea si sarebbe veduta nello scorso secolo, per es. nell'arena di Verona, la bandiera di Franklin spedita da Filadelfia col motto: *Eripuit cœlo fulmen sceptrumque*

OCCASIONI	DIRITTI ESCLUSIVI DELLE PERSONE ADORNE DI COSTUME ONORIFICO.	OSSERVAZIONI
Spettacoli annuali nelle pubbliche arene.	Restano esclusi da questo onore que' nazionali, che nelle tende verso la pubblica strada avessero preferito nell'anno antecedente l'uso del cotone a quello della seta. (Sull'uso della seta nelle tende vedi l'appendice dopo il capo III di questo libro).	*tirannis*, a certo tutte le persone incivilite si sarebbero scoperto il capo ed avrebbero piegato il ginocchio passando avanti a questa bandiera. Quand' anco fossero pochi i premiati, cionnonostante sarebbero molti quelli che abbandonerebbero l'uso del cotone nelle tende, aspirando di poter conseguire l'onore dell'esposizione nell'arena.
Onori funebri.	Distribuiti non in ragione delle ricchezze, come usa attualmente, ma in ragione del merito, cioè del numero e classe delle distinzioni onorifiche conseguite. Ai tre noti uffizi di prima, seconda, terza classe aggiungo una novità, ed è che alla morte d'una persona distinta pel numero ed importanza delle suddette marche onorifiche, si possono ottenere tre tocchi di campana nelle vicine parrocchie per *maximum*, a cagione d'esempio 20, di modo che possa l'uomo lusingarsi di conseguire tanti *re-*	È cosa strana che i governi abbiano finora permesso di porre elogi sulle porte delle chiese in onore di morti che non li meritarono. Ella è questa una vera usurpazione d'un fondo pubblico che i governi dovrebbero religiosamente custodire. Più saggi gli Egizi, pria di concedere il diritto dell'elogio, sottomettevano ad esame la vita del defunto. Questa istituzione poteva peccare per eccesso d'indulgenza, giacchè in generale un uomo morto, cioè fuori delle concorrenze sociali, non

OCCASIONI.	DIRITTI ESCLUSIVI DELLE PERSONE ADORNE DI COSTUME ONORIFICO.	OSSERVAZIONI.
Onori funebri.	*quiem aeternam*, quante fossero le persone cui giungesse il suono funebre. A misura che fosse minore il numero e l'importanza delle marche onorifiche, sarebbe minore il numero delle campane annunziatrici della successa morte, cosicchè chi non avesse conseguita alcuna marca non otterrebbe alcun suono funebre, nè l'ordinaria iscrizione sulla porta della chiesa, e molto meno la lapida sepolcrale. (A maggior dilucidazione dell'argomento, il lettore può consultare il restante di questo art. sino alla pag. 101).	allarmando più l'invidia, e richiamando il fine comune degli uomini, doveva crear compassione nell'animo de' giudici, e quindi, eccettuati i casi straordinari, renderli facili a concedere l'elogio. All'opposto le marche onorifiche che dai vivi si concedono ai vivi, lasciando sussistere le concorrense sociali, ed allarmando l'invidia, fanno con ragione supporre qualche renitenza a concederle.
Tre tabelle mortuarie annuali nelle sagrestie.	La prima, coperta di lana nera, contiene i nomi de' maggiorenni morti nell'anno antecedente senza marche onorifiche. La seconda, coperta di stoffa serica bianca, contiene i nomi de' morti con marche onorifiche d'infima classe. La terza, coperta come sopra, sparsa di vaghi ricami, contiene i nomi de' morti fregiati di marche di classe seconda e prima.	Ora le marche onorifiche ottenute in vita, essendo l'unica norma con cui debbesi regolare il riparto degli onori funebri, e per cui su d'una tabella scrivesi il nome del defunto piuttosto che su d'un'altra, è chiaro che col metodo proposto gli onori funebri e la fama dopo morte sarebbero distribuiti con maggiore severità che colla legislazione egiziana. Si vincerebbe in questo modo la renitenza della modestia, la quale ricusando di chiedere il diritto di portare costumi onorifici, diminuirebbe il consumo serico.

In Modena si distinguevano per l' addietro tre diversi luoghi di sepoltura.

Il primo venne destinato ai nobili;

Il secondo ai cittadini inferiori sino all' argentiere;

Il terzo al restante del popolo.

Questa istituzione, lodata da Ricci, forse perchè conforme ai pregiudizi del suo paese, tendeva ad accrescere concorrenza nelle due prime classi, non concorrenza nelle azioni meritevoli.

« Nel Codice che il Visconti diede a Verona, dice il « sig. De-Carli, sembra che il principe volesse mantenere in « onore i maestri del sapere, come a dire i dottori di *de-* « *cretali*, di *leggi*, di *medicina*; perciocchè pubblicata avendo « una legge sontuaria per riformare il lusso dei funerali, ec- « cettuò dalla prammatica, oltre i graduati nella milizia, i « suaccennati professori, siccome quelli che distinti in vita « per merito dalla comune degli uomini, meritavano essere « distinti anche in morte nella pompa delle esequie ». (Storia di Verona, tom. VI, pag. 46-47).

La legge del Visconti contiene il seme d' un' idea giusta, ed una falsa applicazione.

Sembra infatti che quel legislatore abbia traveduto che la pompa funebre debba avere una latitudine corrispondente al merito del defunto.

La falsa applicazione che il Visconti fece di questa idea, consiste nell' aver egli lasciato in generale la libertà della pompa ai dottori di decretali, di leggi, di medicine. L' applicazione è falsa per due ragioni:

1.° Perchè la concorrenza alle accennate classi essendo *naturalmente* eccessiva (vol. VI, nelle tavole n. °92 e 93), conviene piuttosto reprimerla che promoverla;

2.° La pompa funebre non debb' essere riservata a questa *classe* o a quella, ma alle *persone meritevoli*, qualunque sia la loro classe.

La legge di Solone è ancora più cattiva di quella del Visconti. Solone volle escluso il lusso dai funerali, scopo cui

mirarono tanti legislatori ne' susseguenti secoli. Per ottenere il suo scopo egli s'appigliò a due mezzi:

1.° Ordinò che i morti venissero trasportati al sepolcro pria dell'aurora: la notte rende inutile gran parte della pompa funebre;

2.° Prescrisse certi limiti al lusso de' sepolcri:

« *Super terræ tumulum, ne quid statuito nisi columellam* « *tribus cubitis ne altiorem, aut mensam aut labellum.*

« *Ne quis sepulcrum facito operosius quam quod de-* « *cem homines effecerint triduo; neque id opere tectorio* « *exornato* (Cic. de legibus, lib. II).

« *Plus tribus riciniis* (vestibus) *mortuum ne humato* ». (Plutarch. in Solone).

(Sopra la fossa non vi sia altro ornamento se non una colonnetta non più alta di tre cubiti, o una mensa o un bacile.

Non sia costrutto sepolcro che esiga maggior lavoro che non ne possono fare dieci uomini in tre giorni; nè quel lavoro sia ornato di una tettoia.

Nissun morto sia sepolto con più di tre vesti).

Dirigendo tutta la sua attenzione contro l'eccesso del lusso, questo saggissimo legislatore non s'accorse che si poteva trarre vantaggio da questa inclinazione. Difatti, invece di stabilire un divieto generale, come fecero Solone ed altri legislatori, stabiliamo de' divieti parziali soltanto, cosicchè resti al lusso funebre

Massima libertà, allorchè sia massimo il numero e l'importanza delle marche onorifiche ottenute dal defunto;

Media libertà, ove sia progressivamente minore il numero e l'importanza delle marche suddette;

Minima libertà o nulla, ove non esista marca alcuna.

Perciò la pompa funebre dovrebbe essere nulla per un ricco marchese che vegetò inutile sulla terra, e lasciò soltanto la data della nascita e della morte; potrebbe essere massima per un artista o persona qualunque che si fosse distinta per meriti speciali.

Posta questa legge, 1.° l'onore, la pompa, il consumo dopo morte diverrebbe stimolo di produzione in chi aspirasse a conseguirlo;

2.° Si scorge la ragionevolezza d'un nuovo limite alla libertà indeterminata ne' consumi contro l'opinione de' filosofi citati alla pag. 337 353.

3.° I parenti del defunto non sarebbero costretti dall'opinione a spese eccessive sotto pena d'essere tacciati d'insensibilità e d'ingratitudine. A questa taccia essi opporrebbero la legge che vieta sfoggio funebre, allorchè i defunti non ottennero in vita marche onorifiche corrispondenti. Si vede quindi che i sentimenti di famiglia, per non subire una specie di degradazione civica, e per potersi esternare dopo la morte di qualche parente, s'unirebbero a spingerlo verso qualcuna di quelle azioni che la legge caratterizzasse come onorifiche.

§ 5. *Riassunto e metodi d'esecuzione.*

I. *Libertà di consumo.*

Tutti gli accennati consumi sono interamente liberi ed esclusivi a quelli che si trovano forniti delle qualità che essi rappresentano. Chi ama che il pubblico riconosca in lui

1.° Abilità o merito personale di qualunque specie;

2.° Parentela colle persone dotate di meriti *speciali* (pag. 394-395);

3.° Ricchezza ereditaria, o conseguita per altrui beneplacito (pag. 400-401);

4.° Stato nubile (pag. 398-399);

Chiunque, dissi, desidera di mostrarsi fornito di qualcuna di queste qualità, fa uso delle marche, ossia de' costumi che ne sono i segnali. Chiunque è indifferente

1.° All'opinione pubblica che ne risulta;

2.° Ai vantaggi particolari che sono loro uniti, non ne fa uso alcuno. In somma ella è questa un' esca alle altrui voglie, non un ordine imposto dalla legge. La legge crea un benefizio per chi è adorno di certi requisiti, o si trova in certe combinazioni sociali, non dimenticando che i benefícii non si danno a chi non li vuole. Allorchè erigo un sedile sopra una strada, obbligo io forse i viandanti a sedere? — L'ignoranza d'alcuni lettori irriflessivi mi costringe a provare che due e due fanno quattro.

II. *Modi di consumo.*

I modi di consumo sono costituiti dalle marche, dai segnali, dai *costumi* rappresentatori de' quattro suddetti elementi.

Questi *costumi*, benchè possano essere infinitamente diversi, cionnonostante hanno dei limiti e generali e particolari.

I. *Limiti generali.* I costumi debbono

1.° Serbare una certa analogia cogli oggetti rappresentati,

2.° Indicare le gradazioni di essi,

3.° Per conseguenza non confondere le specie.

Ora il primo elemento negli uomini è rappresentato da segnali o sulla sola destra, o sulla destra e sinistra unitamente, e da stemmi speciali o relativi numeri sopra qualunque parte dell'abito.

Il secondo elemento viene indicato da un segno sulla sinistra.

Il terzo elemento da sole linee o fregi longitudinali.

Il quarto elemento dal consueto nastro sul cappello raggruppato a foggia di rosa sulla destra.

La sensazione aggradevole che procurano i costumi, si può dire in ragione degli sguardi che ci garantiscono.

Gli sguardi garantiti sono in ragione de' punti rimarchevoli ed esclusivi sparsi sulla superficie della persona dalla testa sino ai piedi.

Questi punti rimarchevoli hanno tre

II. *Limiti particolari.* I costumi nel proposto argomento

4.° Non si scostano gran fatto dagli usi attuali;

5.° Non cagionano una spesa maggiore della consueta;

6.° Diminuiscono la spesa consueta principalmente nel vestito donnesco, sostituendo la seta al cotone (Vedi la pagina 377-377).

Osservate ora la gradazione nella pubblicità procurata al merito, ossia nella somma degli sguardi, pensieri, discorsi garantiti.

I. Grado di pubblicità, ossia somma di sguardi procurata da segnali sopra	1.° una parte del vestito, 2.° più parti del vestito, 3.° tutte le parti del vestito.	
II. Grado di pubblicità, ossia somma di sguardi procurata da segnali sopra	4.° la moglie e i figli 5.° i genitori e le sorelle	del premiato
III. Grado di pubblicità, ossia somma di sguardi procurata da segnali sopra	6.° le tende delle finestre, 7.° la bottega o la casa.	
IV. Grado di pubblicità, ossia somma di sguardi procurata da segnali con bandiere	8.° ne' pubblici spettacoli, 9.° sulle porte delle chiese dopo morte.	

III. *Scopi del consumo.*

1.° Promovere lo smercio d'un prodotto nazionale, per esempio, della seta.

2.° Serbare costante lavoro ai relativi artisti, in mezzo ai capricci della moda.

(Questi scopi si conseguono anco coi mezzi che verranno indicati nel seguente articolo e due successivi capitoli).

3.° Collidere l' inclinazione al consumo d' un prodotto estero con una somma ragguardevole di piaceri riserbati al consumo d' un prodotto nazionale.

4.° Attivare qualunque specie di meriti.

5.° Somministrare ai governi i mezzi di premiarli senza spesa.

IV. *Verificazione degli elementi per conseguire il diritto dell' esclusivo consumo.*

I. Non v'ha alcuna difficoltà a verificare il terzo elemento, cioè l'asse *fondiario*, conseguito o per semplice eredità, a per altrui beneplacito, costando questo dai registri del censimento. Siccome in Francia attualmente chi pretende il diritto d'elezione deve provare che paga 300 fr. di contributo diretto, così nel sistema proposto chi aspirasse al costume di I, II, III, classe, riservato ai proprietari e capitalisti, proverebbe che possiede il reddito corrispondente.

II. Non v' ha alcuna difficoltà a verificare il secondo elemento, ossia la *parentela*, costando questa dai registri municipali esistenti presso ogni governo incivilito.

III. La verificazione del terzo elemento, ossia del *merito*, non presenta grave dificoltà, *nè si scosta dagli usi attuali.* Sono costretto a ripetere frequentemente questa circostanza, perchè vi sono de' lettori così imbecilli che, ponendo per limite ai possibili il limite delle loro idee, rigettano ogni piano che non videro di già in esecuzione. Per adattarmi all' ignoranza di questi lettori, debbo accennare i seguenti fatti:

1.° Usa attualmente concedere de' premii per servigi speciali resi alla società. Dunque chi pretendesse, a cagione d'esempio, d'avere uccisa una bestia feroce per portare la di lui immagine sull' abito serico, dovrebbe presentare la bestia stessa, come usa attualmente. Chi pretendesse d'avere salvata la vita ad un annegato, d' essere stato ferito in una battaglia . . ., somministrerebbe quelle prove che si richieggono dalle leggi vigenti.

2.° Siccome vi sono degli esami per la scolaresca tendenti a distribuire premii o gradi accademici; così vi sarebbero esami per le ragazze che bramassero l'attestato delle loro speciali abilità nel ricamare, cucire a perfezione, far merletti di seta, disegnare, dipingere . . . , onde acquistare il diritto di poter adornare il loro abito colle corrispondenti rose seriche (pag. 382); dite lo stesso di qualunque altra abilità *speciale* sì degli uomini che delle donne, e dell' *unione di più abilità comuni.*

3.° Chi mai ignora che gli artisti all'epoca dell' esposizione delle manifatture nazionali, od in altri tempi, ottengono premii, menzione onorevole, brevetti d'invenzione, dopo che i loro lavori subirono i dovuti esami ?

4.° In Francia, Inghilterra, Germania sono stabiliti concorsi per le abilità agrarie, e la decisione è preceduta dall' esame del prodotto animale o vegetabile presentato. Non si farebbe nè più nè meno nel sistema proposto.

5.° Chi ignora che in quasi tutti i comuni esistono congregazioni e associazioni di carità, le quali decidono sullo stato economico di quelli che chieggono soccorsi ? Le stesse congregazioni o corpi simili discuterebbero lo stato economico di chi aspirasse al costume di *patrimonio accresciuto con onore* (pag. 400).

6.° Se attualmente si richieggono carte di sicurezza pei cittadini e passaporti per gli esteri, onde non essere dichiarati vagabondi, con maggior ragione dovrebbesi chiedere il relativo attestato, e quasi direi diploma a chi volesse comparire adorno di qualche esclusivo *costume.*

7.° Siccome le leggi attuali vegliano contro quelli che falsificano le carte o contrafanno le marche del governo o de' banchi mercantili o degli stabilimenti per manifatture, così veglierebbero le leggi contro chi volesse con falsità o proprie o altrui appropriarsi il costume che non avesse meritato.

Supposto che si vogliano i vantaggi delle distinzioni onorifiche, risulta evidentemente la necessità di vegliare contro gli usurpatori, come risulta la necessità di vegliare contro i ladri, ogni volta che si stabilisce il diritto di proprietà. In generale un diritto concesso ad uno è una limitazione imposta a tutti gli altri; e questo diritto si riduce a nulla, se la pubblica autorità non fa, per così dire, la sentinella, acciò nissuno s'attenti a violarlo.

Di questa sorveglienza sui privilegi onorifici, corroborata anco con *pene personali* contro i contravventori, somministrano esempi i popoli più liberi. La Storia Romana ci dice che al tempo della prima guerra punica un banchiere, nominato Flavio, fu messo in prigione a Roma per essere stato osservato con una corona di rose in testa passeggiare sotto un pergolato di viti che potevasi vedere dalla pubblica piazza. E senza dubbio subirebbe attualmente la stessa sorte chi si presentasse in pubblico col costume di ministro, consigliere, senatore . . . . , non essendo insignito di queste cariche.

8.° Aggiungo finalmente che le *parzialità*, gli *arbitrii*, i *disgusti* che possono succedere nell'esecuzione del proposto riparto degli onori, si osservarono in tutti i secoli, si osservano attualmente, e si osserveranno sempre finchè gli uomini saranno uomini.

Uno scrittore che si propone d'istruire gli ignoranti, è costretto ad annoiare i dotti, e ripetere ciò che essi già sanno. Io posso però garantire che le obbiezioni cui ho risposto finora, furono fatte da persone che sono o si credono tutt'altro che ignoranti.

IV. La verificazione dello *stato nubile* è supposta possibile sì presso i popoli selvaggi che presso i popoli inciviliti, sì ne' piccoli comuni che ne' grandi imperii.

V. *Distinzione de' costumi.*

Da quanto abbiamo detto risulta che de' quattro titoli per cui si concedono *costumi esclusivi*, il primo suppone merito personale, i tre altri dipendono interamente dal caso; perciò

1.° I costumi indicanti merito personale sono distintivi ed *onorifici* nel tempo stesso, cioè partecipano de' privilegi accennati alla pag. 418-423;

2.° I costumi indicanti o *asse paterno*, o *stato nubile*, o *vincolo di famiglia*, sono distintivi soltanto, cioè non partecipano de' privilegi suddetti.

Al secondo principio è stata fatta un' eccezione per gli ornamenti d'oro e d'argento a favore delle mogli e figlie de' proprietari e capitalisti (pag. 401, colonna 1, n.° 2).

Relativamente al primo principio conviene notare che siccome il merito de' figli si può dire in gran parte risultato de' sudori paterni; perciò si è creduto che i genitori dovessero essere a parte degli onori, quando un figlio ottenesse due premi, o due figli dello stesso padre ne ottenessero uno (pag. 396).

Queste quattro serie di costumi essendo distinte da marche speciali, escludono ogni pericolo di confusione. Acciò il lettore, rileggendo le tabelle poste alla p. 382 sino alla 403 non trovi imbarazzo, ho collocato un * sui costumi semplicemente *distintivi.*

VI. *Concessione del diritto di portare costumi onorifici.*

Affine d' ingrandire nell' animo del popolo l' idea del *costume* onorifico, e *seguendo* in parte *gli usi attuali*,

1.° Il diritto di portare costumi onorifici verrebbe concesso in qualche giorno solenne ed in luogo di pubblicità particolare a ciascun cantone (1).

2.° Si farebbero concorrere le autorità municipali come giudici, e le persone che avessero conseguiti maggiori premi, e per le loro mani verrebbe trasmesso il brevetto agli iniziati.

I Cretesi, questo popolo sì saggio che meritò gli elogi di Platone, a che Licurgo prese per modello, i Cretesi, affine di rendere omaggio alla bellezza, stabilirono che una donna presedesse a ciascuna mensa ne' pranzi pubblici. Ella sceglieva le vivande migliori e le distribuiva a quelli che s' erano resi illustri col valore ne' combattimenti e colla saggiezza ne' consigli. — L' impero già eccedente del bel sesso vietandoci di seguire esclusivamente questa istituzione, ho creduto che la persona adorna di maggiori onori dovesse distribuirli agli altri, il che da un lato sarebbe un' eventualità favorevole alla vecchiezza, e diverrebbe nuovo stimolo al merito, dall'altro non escluderebbe l'intervento delle donne, potendosi dare il caso che in qualcuna di esse si verificasse l' accennata condizione.

VII. *Classificazione de' meriti.*

Non essendo questo il luogo di svolgere la teoria del merito, basterà il dire

1.° Che nel merito si considerano l' *utilità* e la *difficoltà*;

---

(1) Tra le cento combinazioni possibili relative a questo scopo v' è quella di scerre un luogo in cui s' incontrassero le processioni de' comuni vicini, e vi comparissero gli iniziati annuali, affine di svolgere un'emulazione d' onore tra i rispettivi abitanti, mentre attualmente esiste un'emulazione di reciproci improperii.

2.° Che l'utilità è diversa secondo i *paesi*;

3.° Che la difficoltà è diversa secondo le *persone*;

4.° Che poste uguaglianza nelle *difficoltà*, si possono classificare i meriti come segue:

Classi	*Estensione dell' utilità*
IV.	Una o più persone,
III. . . .	Uno o più comuni,
II. . . .	Una o più nazioni,
I. . . .	Tutte le nazioni;

5.° Che posta uguaglianza nell' *utilità*, il merito è tanto maggiore quanto sono minori le forze fisiche, intellettuali, pecuniarie dell'agente, o minori gli obblighi che ordinavano l' atto eseguito.

VIII. *Condizione escludente e comune a tutti i costumi liberi.*

L' uso de' costumi liberi esclude il contemporaneo uso delle calze di mezzettino.

ARTICOLO SECONDO.

CONSUMI LIBERI PROMOSSI DAL TIMORE DI VEDERSI DEPRESSI NELLA PUBBLICA OPINIONE.

Zeleuco, legislatore di Locri, vietò alle donne di farsi accompagnare da più d'un servo, a meno che non fossero ubbriache; e non permise le frangie e i galoni agli uomini, eccetto che andassero ai bordelli.

Le donne greche orlavano talvolta i loro abiti con porpora; e portando stoffe di seta, v' aggiungevano ricami d'oro e d' argento. I magistrati desiderando d' allontanarle da un lusso, che ad essi sembrava eccessivo, ordinarono alle donne pubbliche d' adottarlo.

Questo metodo, sommamente ingegnoso, rispettando in apparenza la libertà de' consumi, tendeva a ristringerla col timore dell' infamia.

Il timore di vedersi depressi è suscettibile di diversi gradi, pria di giungere al massimo, che è l'infamia; per esempio, benchè non vi sia infamia nella povertà, nissuno ama dichiararsi povero, se non è mosso dalla speranza d'ottenere qualche benefizio.

Potrebbe la legge profittare di questi gradi in ragione delle circostanze, allorchè volesse far prevalere un consumo a fronte d'un altro. Ritenendoci ne' limiti del consumo serico, supponete che la legge dica, *a cagione d'esempio*,

1.° I nuovi sposi presentandosi all'autorità civile od ecclesiastica pel contratto di matrimonio, compariscono, l'uomo con gilet e calzoni di seta o filugello, la donna con intera veste dell'una o dell'altra materia sì nelle città che nelle campagne, *ammenochè non vogliano dichiararsi poveri, il che è permesso a chiunque* (1).

2.° I giovani che vanno alle scuole di qualunque specie, e che *portano al collo fazzoletto di seta nera o di filugello*, sono raccomandati in modo speciale alla autorità tutte ed ai capi di famiglia, acciò gli allontanino dai pericoli, li difendano dagli insulti, gli ammoniscano con bontà, e particolarmente sono raccomandati allo zelo de' maestri e professori, acciò gli istruiscano e li sorveglino con particolare attenzione. *È lecito ai parenti che non si curano dell'educazione de' loro figli*, di permettere che questi compariscano in pubblico senza il suddetto segnale.

3.° La legge riguarda come segno d'affezione figliale il seguente emblema ricamato o impresso sulla sinistra del gilet di seta o filugello, ovvero fazzoletto da collo per donna, portato da minorenni, principalmente ne' giorni di festa e nelle chiese; due teste unite insieme, l'una da uomo, l'altra

(1) Nel giorno dello sposalizio ciascun uomo comparisce almeno con un gilet nuovo, e ciascuna donna con una nuova veste.

da donna, al di sotto un cuore, ed intorno in linea semicircolare: *ai genitori amatissimi*.

Nissun minorenne è obbligato a portare il suddetto emblema, *molto meno quelli che sono in discordia coi loro genitori o gli odiano* (1).

Le tre suddette istituzioni, estese alla Francia ed all'Italia, erano da sè sole più che sufficienti per far consumare quella parte di seta italica *che andava in Inghilterra*, e che il cessato governo s'era proposto di impedire con immenso cordone finanziere.

I lettori saggi scorgono agevolmente che alle suddette istituzioni si possono aggiungere cento altre simili, partendo dallo stesso principio, cioè dal timore d'essere depressi nella pubblica opinione.

Maneggiando questo principio, fa duopo osservare che se egli può essere efficace in tutti i casi, allorchè si tratta di reprimere un consumo; la sua efficacia è limitata allorchè tende a far prevalere un consumo all'altro, e quindi non debb'essere adoperato se non se quando il consumo che ha in vista il legislatore, è più economico di quello che vuole reprimere, ed è proporzionato alle facoltà di tutti. Altrimenti facendo, si stenderebbe una specie di disonore sopra molte persone, alle quali, per piegarsi alla legge, non mancherebbe la volontà, ma il potere; quindi l'opinione venendo in soccorso di esse, caccierebbe a fondo la legge, in onta di tutti gli sforzi del legislatore.

---

(1) Per quanto grande si voglia supporre l'attuale corruzione de' costumi, egli è certo che la riconoscenza figliale è tuttora in sommo pregio, od almeno nissuno ama comparire ingrato a' suoi genitori. A garantire il successo dell' indicato costume s' uniscono tre forze:

1.° L'affezione de' figli reale od apparente,

2.° L'onore de' genitori,

3.° Il dovere de' maestri incaricati di rilasciare l'attestato *de vita et moribus*, attestato che non si può, con apparenza di ragione, rilasciare a chi sprezza i segni dell' affezione figliale.

CAPO II.

Consumi condizionati, tendenti ad accrescere la produzione delle ricchezze, e renderne ragionevole il riparto.

§ 1. *Principii.*

S' io dicessi che i governi possono imporre alle loro concessioni e favori quelle condizioni che più loro aggradano, direi ciò che ripete giornalmente ciascun cittadino in casa sua a' suoi servi, clienti, avventori, conoscenti, a chiunque insomma abbisogna di lui.

Questa ragione può bastare pel volgo; il filosofo richiede qualche cosa di più. Siccome accrescendo gli arbitrii delle autorità, si diminuisce l' onore della ragionevolezza, quindi dirò che il governo può imporre alle sue concessioni e a' suoi favori quelle condizioni ch' egli crede più utili allo Stato ed ai petenti. Ciò posto,

La somma de' favori e delle concessioni governative si diffonde sopra tre distinte masse che costituiscono l' intera popolazione.

La prima massa comprende gli impiegati civili, militari, religiosi, dispersi per tutto il corpo sociale, ed incaricati d' attivarne le molle, cioè diffondere *cognizioni* agli intelletti, impulsi alle *volontà*, soccorso al *potere*.

La seconda massa comprende i corpi pubblici, semipubblici, privati, cioè i consigli comunali e dipartimentali, le accademie di scienze e d' arti, le associazioni di beneficenza, i circoli e le adunanze qualunque.

La terza massa costituisce il restante della popolazione.

I. *Azione governativa sulla prima massa.*

Le dimande di favori governativi promosse dagli impiegati, sorgono da quattro fonti:

1.° Entità dell'onorario,

2.° Promozione a migliore impiego,

3.° Gratificazioni per servigi straordinari,

4.° Pensioni per impotenza o ritiro.

Ora il governo può organizzare le cose in modo che gli aumenti e i decrementi nelle quattro quantità suddette siano calcolati sugli aumenti e decrementi di certi prodotti e consumi. Supposta questa unione di cose e base di calcolo, l'interesse pubblico si trova sotto la sorveglianza dell'interesse privato. Infatti sopra tutta la superficie dello Stato voi avrete persone

1.° Che faranno circolare le idee promotrici della produzione o del consumo vagheggiato dal governo,

2.° Che daranno l'esempio dell'esecuzione,

3.° Che eccciteranno i loro amici e dipendenti ad imitarle.

I fatti particolari relativi a ciascuna delle quattro suddette quantità spiegheranno meglio l'accennato principio.

I. *Onorari.* Il governo può dire, a cagione d'esempio: l'onorario degli ispettori, sott'ispettori, guardaboschi è composto di due quantità, l'una determinata e fissa, l'altra variabile e crescente in ragione de' guasti successi ne' boschi.

II. *Promozioni.* Il governo può dire, a cagione d'esempio:

1.° Il parroco che ne' comuni di campagna possiede maggior numero d'alveari, o i cui parrocchiani ne posseggono di più relativamente alla situazione ed estensione del

paese, otterrà in pari ed anco minori circostanze la preferenza ne' movimenti delle parrocchie (1).

2.° Le parrocchie di minima rendita sono date ai preti semplici. Un prete semplice, per essere promosso allo stato di parroco nelle campagne, deve possedere almeno quattro alveari.

Supposto questo regolamento, la concessione d'una parrocchia molto pingue, aprendo il campo a molte traslocazioni, imprimerebbe un moto generale alla coltivazione delle api.

III. *Gratificazioni.* Il governo può dire, a cagione d'esempio: Vi saranno delle gratificazioni pe' parrochi, podestà, cancellieri censuari, ingegneri d'acque e strade in ragione delle brughiere e delle paludi ridotte a coltura.

IV. *Pensioni.* Il governo può dire a cagione d'esempio: Il diritto ordinario alla pensione per tutta la massa degli impiegati comincia dopo anni *N* di servizio. Questo diritto comincierà un anno, due anni, tre anni prima ne' comuni di campagna in cui, per es., sarà generale la coltivazione de' pomi di terra . . .

Ho addotto degli esempi relativi a ciascuno de' quattro suddetti elementi d'azione. A misura che sarà più importante l'effetto vagheggiato dal governo, e maggiori gli ostacoli che s' opporranno al successo, si dovrà ricorrere alle combinazioni binarie, ternarie, quaternarie degli elementi suddetti, e forzare l'interesse privato d'un crescente numero di individui a divenire principio motore di vantaggi pubblici.

---

(1) Nissun ignora

1.° Che è massima l'influenza de' parrochi sugli abitanti delle campagne;

2.° Che i parrochi possono agevolmente conoscere i migliori metodi per coltivare le api e darne ad altri l'esempio.

II. *Azione governativa sulla seconda massa.*

I corpi pubblici, semi-pubblici, privati sono avidi di potere. Il governo profitta di questa disposizione, e dice, a cagione d'esempio: Ne' comuni di campagna, in cui tutti i poderi sono muniti di fosse per chiudervi i rispettivi letami, i consigli comunali hanno diritto di presentare una lista di tre soggetti per la carica di podestà, delegato del culto, cancelliere censuario, giudice di pace.... Il sovrano sceglie sopra questa lista. Quando il numero delle fosse non corrisponde al numero de' poderi, i privilegi de' consigli comunali si ristringono; quindi invece di tre soggetti ne nominano quattro, cinque, sei,..., cosicchè cresce l'arbitrio del sovrano a misura che in generale è maggiore l'imperfezione agraria de' comuni, giacchè alla mancanza delle fosse si può sostituire la mancanza di qualunque altro oggetto utile, e stabilire che ove è massima l'imperfezione comunale, sia minima la somma de' privilegi, ed all' opposto

In forza de' suddetti motivi il governo può dire: Ne' dipartimenti in cui è generale l'uso de' pesi e delle misure decimali, l'accademia agraria ha diritto di nominare un allievo gratuito pel liceo-convitto, un pensionato per l'accademia di pittura e scultura, uno, due, tre giovani esenti dalla coscrizione....

III. *Azione governativa sulla terza massa.*

1.° *Riguardata nella sua totalità.*

I comuni desiderano delle fiere, de' mercati, de' permessi per solennità, de' titoli pe' loro parrochi.... Un governo saggio profitta di queste disposizioni, e dice a cagione d'esempio:

Per ottenere i seguenti vantaggi ne' comuni di campagna	*Fa duopo eseguire le seguenti condizioni.*
1.° Permesso per lo sparo de' mortaletti in occasione di solennità.	1.° Un decimo de' maschi dopo gli 8 anni deve saper leggere e scrivere.
2.° Costruzione di nuova chiesa pel valor maggior di 10,000 lire.	2.° Strade comunali fiancheggiate d'alberi.
3.° Mercato settimanale.	3.° Esclusione delle siepi morte.
4.° Fiera annuale con sospensione di dazi.	4.° Canale pubblico per abbeverare il bestiame.
5.° Stendardo di massima grandezza per le processioni.	5.° Pubblico cimiterio cinto di salici piagnenti o simili alberi.
6.° Campane per la chiesa parrocchiale.	6.° Tante file d'alberi intorno alla chiesa quante sono le campane dimandate.
7.° Titolo di prevosto al parroco della parrocchia principale.	7.° Due terzi delle donne, dopo i 15 anni, abili a tessera.
8.° Residenza della giudicatura di pace.	8.° Almeno un alveare per tre teste della popolazione.
9.° Presidenza del proprio podestà nelle adunanze d'altri podestà per affari cantonali.	9.° Fabbrica del burro e formaggio in comune, secondo l'uso svizzero, additato nel I, vol. pag. 120.
. . . .	. . . .

I diversi favori concessi ai vari comuni ecciterebbe tra di essi una vivissima emulazione. Che gareggino essi dunque nell' innalzare il più alto campanile, nell' adornare le chiese col più grande padiglione, nell' accendere maggior numero

di torcie . . . , purchè il desiderio di questi consumi sia vincolato dall' obbligo di utili condizioni. A dir vero io non veggo ragione per cui non dovrebbesi negare ad una comunità il permesso di comprare un nuovo organo per la chiesa parrocchiale, quando sulla pubblica piazza esistesse una fetidissima fossa, unica fonte a cui possa dissetarsi il bue coltivatore del campo e la vacca alimentatrice delle famiglie.

Il metodo esposto è affatto simile al metodo che usano le madri colle loro ragazze; esse danno la chicca, i confetti, il fantoccio, se queste s' inducono a cucire, leggere, disegnare (1) . . . .

2.° *Riguardata ne' suoi membri.*

Ne' movimenti sociali si rinnovano frequentemente le occasioni in cui i privati cittadini abbisognano dell' intervento del governo, sia perchè custodisca i documenti de' loro atti civili, sia perchè garantisca il loro stato o la loro abilità, sia per altri simili motivi. Per non soggiacere, a cagione d' esempio, ai danni che risulterebbero dalla perdita o contrafazione delle carte notarili, si sentì la necessità di affidarle agli archivi pubblici. Per dissipare ne' compratori il timore che un fondo posto in vendita sia aggravato da debiti, convennero i venditori di ricorrere al registro delle ipoteche . . . .

Profittarono di questi bisogni privati i governi, e talora anco ne abusarono, dimandando a vantaggio dell' erario uno

(1) Il paragone può sembrare umiliante a quelli cui è ignoto che talvolta i più ragguardevoli vantaggi comunali trovano ostacolo nelle visioni del timore, nelle prevenzioni della vanità, nell' infingardaggine od inerzia, nell' invidia contro chi propone una pubblica miglioria, nella brama di farsi valere a solo titolo d' opposizione od in altri più ridicoli e più spregievoli motivi.

sborso più o meno gravoso a chi dimandava un favore; nacquero da ciò vari rami di finanza; tale si è, per esempio, l'obbligo di far uso della carta bollata imposto a chi brama che siano riconosciuti per validi i suoi documenti dai tribunali.

Convenendo de' vantaggi e della necessità delle imposte, non ho in animo di farne qui cenno, e li rammento a solo fine di far comprendere che se la concessione de' favori pubblici e la protezione de' diritti privati venne talvolta vincolata da un sacrifizio imposto a chi la chiede, con maggior ragione si potrà vincolarle con condizioni che, senza recare vantaggio all' erario, accrescono direttamente la ricchezza dei petenti. Supponete che il governo voglia, a cagione d'esempio, accrescere la coltivazione delle api; ecco in quale modo egli potrebbe porre a profitto i bisogni e i desiderii privati, e cambiarli in stimoli per giungere alla prefissa meta, *avvertendo di variarli a norma delle circostanze*. La legge direbbe:

Per ottenere i seguenti vantaggi ne' comuni di campagna		*sono necessari alveari n.°*
In occasione della nascita d'un fanciullo, suoni giulivi di	I. classe	»
	II. —	»
All'epoca del matrimonio deve possedere	lo sposo	» (1).
	la sposa	» (2).
In occasione di morti, ufficio di	I. classe	»
	II. —	»
	III. —	» (3).

---

(1) Sisto V ordinò che fossero negate le nozze a coloro che non avessero un attestato di poter nodrire ed educare la prole.

(2) Nell' Agogna, volendo l' uso che le novelle spose portino per dote letto di piuma, le madri di famiglia attendono con massima cura ad allevare delle oche.

(3) Il desiderio delle cerimonie funebri è tuttora universale nella massa della popolazione, e pochi sono gli uomini che s' accontentino d' essere sepolti come i giumenti.

Per ottenere i seguenti vantaggi ne' comuni di campagna		*sono necessari alveari n.°*
Eredità qualunque, per ogni 100 lire di reddito		»
Ordini minori		»
Suddiaconato		»
Diaconato		»
Sacerdozio		»
Benefizio semplice		»
Parrocchia		»
Esenzione dalla coscrizione, oltre gli altri requisiti		»
Correzioni dell' estimo per qualunque causa, in proporzione della correzione		»
Preferenza, *ceteris paribus*, nelle aste pubbliche		»
Esercizio della professione di (NB. *Che si parla di comuni di campagna*).	Speziale	»
	Medico	»
	Chirurgo	»
	Notaio	»
	Panattiere	»
	Oste	»
	Venditore di sale e tabacco	»

. . . .

Egli è quindi evidente che

1.° Accrescendo o scemando il numero degli alveari richiesti, secondo che i paesi fossero più o meno favorevoli a quel ramo di coltivazione;

2.° Lasciando al parroco ed al podestà il diritto di giudicare delle esenzioni da concedersi entro limiti fissati dalla legge;

3.° Osservando che dal numero degli alveari si può far dipendere la concessione di certi vantaggi comunali, come è stato detto di sopra, si scorge che si potrebbe raccorre considerabile ricchezza, senza spesa da parte del governo, senza

sensibile incomodo agli abitanti delle campagne, con diminuzione di dipendenza dall'estero. A misura che crescesse il numero degli alveari.

a) Scemerebbe il bisogno di destinare terreno alla coltivazione delle piante oleifere, giacchè i cittadini consumando cera, lascierebbero ai paesani l'uso del sego;

b) Si sentirebbe la necessità d'accrescere i prati artificiali, argomento prediletto de' moderni agronomi, e la piantagione di certe specie d'arbusti e d'alberi nelle siepi, onde procurare alle api pascolo continuo e gradito, cioè scemerebbero le siepi morte;

c) La fabbricazione delle arnie, secondo i buoni metodi, presenterebbe mezzi di guadagno ne' tempi non richiesti dalla coltivazione delle biade.

S'accordarono gli scrittori e i governi nel dichiarare la coltivaziona delle api feconda sorgente di ricchezze. Acciò il lettore possa confrontare ciò che ho proposto, coi regolamenti de' passati governi, ne accenno i principali nella nota (1).

---

(1) 1.° I Romani, padroni della Corsica, esigevano un tributo di 200.000 libbre di cera, il che costringeva que' popoli alla coltivazione delle api.

2.° Giuseppe II, più generoso de' Romani, con un fiorino per arnia gratificava que' coltivatori che sul principio di primavera dimostravano pur anche d'averla popolata d'api.

« 3.° In Francia le arnie non cadono sotto esecuzione, nè possono essere vendute per contribuzione pubblica, nè per cagione d'alcun debito, quando non fosse pel prezzo delle medesime a favore delle persone che le avessero vendute o per credito del padrone o del conduttore dello stabile in cui esistono, ma non si possono prendere se non se in mancanza d'altri capi o mobili; e in ogni caso non si puo levar l'arnia dal suo posto che ne' tre mesi d'inverno ».

4.° In Germania vi sono accademie, occupate esclusivamente della coltivazione delle api.

§ 2. *Saggio di consumi condizionati.*

Alla luce degli esposti principii facilmente si scorge che se il governo vuole che nel consumo del vestiario prevalga la seta sul cotone, dovrà fare del consumo serico una condizione a'suoi favori, ed in ispecie a quelli

1.° Che ricevono onorari e pensioni;

2.° Che dimandano protezione speciale, come la popolazione esistente ne' collegi, seminari, licei-convitto, case d'educazione, case di ricovero per gli orfani, pe' vecchi...;

3.° Che abbisognano di particolare sorveglianza, onde non essere turbati ne'loro piaceri, come la popolazione sparsa pe' teatri, circoli, adunanze letterarie....

Per concedere questi favori, il governo può richiedere certi consumi che da un lato impongano il minimo vincolo al gusto, dall'altro riescano utili allo Stato. Quindi, per esempio, se tutti i ricami, gli orli, i fiocchi, la così dette *epaulette*..... nelle tre suddette masse fossero di seta, da un lato si risparmierebbe la maggiore spesa dell'oro e dell' argento, dall'altra si aumenterebbe il consumo d'un pro-

---

5.° Con decreto 20 agosto 1812 il governo dell'ex.regno d'Italia promise una medaglia d'oro del valore di due napoleoni a chi coltiverà dieci alveari, ed una di tre a chi ne coltiverà venti, da concedersi nel 15 agosto all'epoca della solita distribuzione de' premi in Brera.

Esaminando quest' ultimo decreto, si scorge che il legislatore, fisso nell' idea di dare un forte impulso alla coltivazione delle api, commise uno sbaglio enorme, trascurando le relative gradazioni. Tutti quelli che per circostanze qualunque non possono allevare 10 alveari o 20, non sentono l' influenza di quel premio. Al contrario concedendo alle donne il privilegio di portare tante rose seriche quanti alveari custodiscono (pag. 382), il premio è diffuso per tutti i punti in cui quella coltivazione è possibile, e cresce la di lui efficacia gradatamente, senza arrestarsi giammai o scemare.

dotto nazionale. Perciò senza bisogno d'ulteriori schiarimenti, parmi che si potrebbe stabilire per le seguenti classi o masse

La condizione agli uomini di portare gilet di seta o filugello, alle donne vesti della stessa materia, restando interamente libera la forma, l'ornamento, il colore.

Prima massa.	Impiegati, pensionati dal governo, dai comuni, dai luoghi pii; Figli e mogli de' suddetti, vivendo con essi; Genitori de' figli educati ne' licei-convitto od altri stabilimenti pubblici qualunque.
Seconda massa.	Collegiali, seminaristi, allievi de' licei-convitto, delle accademie di pittura e scultura, case d'educazione, orfanatrofi, vecchi mantenuti nelle case di ricovero.
Terza massa.	Persone concorrenti ai teatri (1), agli spettacoli delle arene (2), ai *pubblici* bigliardi, alle accademie, circoli e adunanze qualunque, soggette alle ispezioni della polizia. Nelle feste da ballo gli uomini si presenterebbero con intero sott' abito di seta o filugello (3).

(1) La diminuzione del lustro è uno de' motivi per cui si pospone la veste di seta a quella di perkal o di mussolina. Ora questo decremento non apparisce al teatro che succede in tempo notturno.

(2) Prescrivere un vestito poco costoso per questi spettacoli, è soddisfare i desiderii de' padri, de' mariti, de' cavalieri serventi, di molte donne che vorrebbero e non possono uguagliare altre nella spesa.

(3) Siccome le danze plebee si scostano alquanto da quella decenza che dovrebbe dirigerle, ed ammettono moltiplicità di contatti per cui le vesti muliebri restano facilmente insudiciate, perciò sembrami che ne' festini venali non si dovrebbe imporre alle donne la condizione d'un abito di seta o filugello, perchè non suscettibile di ricuperare il primitivo lustro col mezzo del bucato.

L' idea di profittare delle adunanze piacevoli (canti, suoni, danze, corse di cavalli . . . . .) per far prevalere nei consumi le merci nazionali, è stata eseguita le mille volte. Uno scrittore francese che ha detto molto male degli Inglesi, fa di essi il seguente elogio: « Lo spirito pubblico « dei particolari asseconda le mire del governo, e si sa che « essi preferiscono sempre le produzioni del loro paese. Fra « gli incoraggimenti che danno alle manifatture si può ci- « tare i balli (*manufacture ball*) che si tengono in più « contee da 25 anni (1). Ecco i regolamenti adottati in que- « sti balli : le signore vi sono ammesse senza pagare, ma « devono presentarsi vestite di stoffe filate, ordite e finite nella « contea e del colore fissato dalla direttrice o dal padrone « del ballo, e devono presentare un biglietto firmato dal tes- « sitore e dal tintore, i quali biglietti non sono staccati se « non colla compera di 10 verghe di ogni stoffa. Li uomini « pagano pei biglietti d'ingresso una mezza ghinea, e il loro « abito debbe pur essere composto di tutto ciò che sommi- « nistrano le manifatture della contea. Questi balli patriotici « attraggono gran numero di spettatori, ed in tal guisa ai « passatempi della gente ricca si dà uno scopo di utilità « pubblica (2) ».

---

(1) L' autore scriveva nel 1803.
(2) *Londres et les Anglois.*

CAPO III.

Consumi ordinati tendenti ad accrescere la produzione e renderne ragionevole il riparto.

§ 1. *Principii.*

Qualunque più scimunito legislatore potrebbe ordinare de' consumi all'avventura, affine di promovere lo smercio di un prodotto o d'un altro. Ma se i consumi ordinati non devono cessare in onta delle leggi che gli prescrivono, è necessario

1.° *Che la loro utilità balzando agli occhi del volgo, ottenga facilmente la pubblica approvazione*; tali si credono i consumi che verranno proposti nel seguente paragrafo. Si scostò da questa massima un governo, allorchè prescrisse che gli impiegati portassero la coda. L'uso di portare la coda avrebbe bensì accresciuto lavoro alle fabbriche de' nastri, ma traeva seco i seguenti inconvenienti: 1.° spesa inutile, 2.° sucidume nell'abito, 3.° perdita di tempo, 4.° aumento nella classe quasi necessariamente oziosa de' parrucchieri.

2.° *Che non cagionino una spesa superiore alle finanze comuni.* Viola a questa condizione lo statuto inglese del 1665, il quale prescriveva che i cadaveri venissero sepolti in lenzuoli di lana, come è stato detto alla pag. 336.

3.° *Che non s'oppongano ai fini cui sono destinati i consumi*; quindi uno de' fini cui tendono gli abiti, essendo di guarentire il corpo dall' intemperie delle stagioni, i Romani posero delle specie di *surtout* sulla toga, in onta delle leggi d'Augusto che li vietavano (1).

---

(1) Augusto vedendo un giorno sulla piazza pubblica molti cit-

4.° *Che non impediscano il libero esercizio delle membra, nè siano di peso eccessivo alla persona*, altrimenti se ne fa uso per pochi istanti e si depongono ben tosto, il che tende a ridurre il consumo a zero. Tale si era il vizio degli abiti di Eliogabala, che carichi d'oro e di pietre preziose, facevano dire a quell'imperatore, che egli soccombeva sotto il peso della magnificenza.

§ 2. *Saggio di consumi ordinati.*

I. *Scemare gli scrocchi e gli errori sociali.*

Considerando che l'arte di fingere e d'ingannare è giunta al sommo grado;

Che molti scroccatori di professione in ogni classe sociale e in ogni genere d'affari si prendono giuoco della buona fede della persone inesperti;

Che mentre il truffatore ricusa di palesare i mezzi con cui vive, l'uomo onorato ama di manifestarli a tutti;

Considerando che il pubblico abbisogna di segni per distinguere il primo dal secondo;

Che se è facile presentarsi avanti ai privati per quello che non si è, non si osa farlo avanti al pubblico;

---

tadini che sull' abito distintivo de' Romani avevano de' *surtout*, pronunciò con indignazione il verso di Virgilio:

. . . . En
Romanos rerum dominos gentemque togatam.

(Ecco là i Romani padroni di tutto e la gente togata.)

Quindi ordinò agli Edili di cacciare dal circo e dalla piazza chiunque alla toga aggiungeva il *surtout*; ma il comodo prevalse contro la proibizione, e l'uso de' *surtout* divenne comune. Questi *surtout*, chiamati *poenula lacerna*, e che erano una specie di mantelli d'una stoffa più o meno pesante secondo le stagioni, ponevansi sulla toga in campagna, ne' viaggi e in generale per garantirsi dalla pioggia e dal freddo con una specie di cappuccio che vi era unito e che potevasi torre a piacere.

Perciò sull'attuale nastro nero che cinge il cappello sarà impresso in carattere bianco e leggibile il nome della professione o l'indicazione de' mezzi di sussistenza del suo padrone, per esempio, falegname, sarto, commerciante, proprietario (1) . . .

Questo segnale accrescerebbe il consumo de' nastri serici, sì perchè sarebbero un poco più alti del solito, sì perchè si ripeterebbe più spesso la necessità di rinnovarli. Noi risparmieremo dunque qualche bottone metallico od altro consimile ornamento, per supplire alla spesa dell'accennato nastro; altronde vedi la pag. 364 sino alla 372.

Si potrebbe fissare per pena

1.° L'arresto di 10 giorni ai contravventori,

2.° Il divieto d' uscire dalla città o d'entrarvi senza il detto segnale,

3.° La pena del falso a chi mentisse professione.

Gli errori sociali verrebbero scemati anco

1.° Dai *costumi* de' proprietari, capitalisti, capi-bottega (pag. 400-402);

2.° Dalle marche onorifiche di cui sarebbe autorizzato a fregiarsi l' uomo meritevole ed in ispecie da quella che attesta legittima industria o *fortuna accresciuta con onore* (pag. 400).

---

(1) Si dirà che pe' proprietari è già stato stabilito un costume distintivo alla pag. 400, e che quindi non è necessario stabilirne un altro.

Questa obbiezione cessa, se si riflette che l'accennato *costume distintivo* è interamente libero: il proprietario può portarlo e non portarlo, come gli aggrada. All'opposto il segnale sul cappello, indizio della professione, deve essere presente agli occhi del pubblico, come lo è agli occhi dell'autorità ne' passaporti; nelle carte di sicurezza e ne' registri della polizia.

II. *Migliorare la condizione de' servi.*

Si giungerebbe a questo scopo, scemandone il numero (V. pag. 402-403).

Pare quindi che posta l'ordinaria altezza del nastro del cappello, per es. a due diti, si potrebbe prescrivere che quello de' servi non potesse giungere che ad uno.

Questa specie d' abbassamento nell' opinione allontanerebbe qualcuno dal servizio, quindi crescerebbe di qualche soldo la giornata degli altri.

III. *Livree.*

Per ordinare che tutte le livree, ossia galloni e ricami che le adornano, invece d'oro e d'argento siano di seta, non vi sono che le due idee generali:

1.° Far prevalere un prodotto nazionale all' estero,

2.° Procurare maggior occasione di lavoro agli artisti (1).

In forza di queste due ragioni l'uso delle livree dovrebbe ne' servi essere unito a gilet di filugello.

È quasi inutile l'osservare che a questa prammatica non dovrebbero soggiacere i servi de' ministri esteri e de' forestieri viaggiatori.

---

(1) Si potrebbe aggiungere, qual ragione di *convenienza*, che la vista dell'oro, eccitando nell'animo degli spettatori la massima sensazione, dovrebbe questo essere riservato alle livree del sovrano, come per l'addietro la porpora era riservata per gli imperatori.

Ho detto qual ragione di convenienza, giacchè proponendosi il sovrano di far prevalere ne' consumi un prodotto nazionale agli esteri, trovo miglior consiglio ch' egli ne dia il primo esempio.

IV. *Carrozze.*

Partendo dalle due idee accennate nel numero antecedente e dall'inclinazione del volgo ad imitare le apparenze della grandezza e della ricchezza, si potrebbe negare l'uso dei gilet di cotone a quelli che vanno in carrozza.

Il volgo, vedendo che i più ricchi non fanno uso dei gilet di cotone, se ne asterrebbe quasi naturalmente, giacchè egli è sempre stato e sarà sempre una perfettissima scimia delle classi superiori.

Convenendo poi, ad imitazione degli antichi, tener vive al pensiero le massime morali con iscrizioni analoghe al luogo, al tempo, al bisogno, si dovrebbe leggere sopra larga stoffa serica applicata al cielo delle vetture pubbliche la seguente massima: *le persone mal educate non rispettano nè la decenza nè il costume.* Il timore d'assicurarsi la taccia di mal educato potrebbe dissipare in qualche imprudente l'idea di discorsi od atti indecenti, principalmente alla presenza delle donne.

V. *Merletti.*

Si possono appendere a tutti gli abiti e pezzi possibili, colla riserva che le materie di questi non sia di cotone.

VI. *Doti gratuite distribuite dai luoghi pii.*

Considerando che qualche parte della dote ricevuta gratuitamente si converte in ornamenti femminili, e che fa duopo cogliare l'occasione per ricordare che le doti sono premio del merito (pag. 383, colonna 1 n.° 1) e pegno di riconoscenza; perciò

Un fazzoletto serico elegante e poco costoso, da testa o da collo, costituisce parte della dote che ricevono le giovani

dai luoghi pii, e si chiama fazzoletto del merito e della riconoscenza.

VII. *Udienze pubbliche.*

Considerando che chiunque si presenta alle autorità, procura di comparire coll' abito di cui fa uso ne' giorni festivi;

Che è cosa utile che in questi abiti, eccitatori di invidiati consumi, prevalgano le materie nazionali alle estere, perciò

Sì gli uomini che le donne possono presentarsi ai ministri, prefetti, vice-prefetti, podestà o sindaci in qualunque abito più gradito, restando esclusi i soli abiti di cotone..

Sotto il governo del cessato regno italico fu ordinato che alle corti di Francia e d'Italia non sarebbe permesso presentarsi che in abito di seta. L'idea era certamente saggia, ma doveva essere più estesa.

Appendice ai tre capi antecedenti o soluzione del problema: estendere l' uso delle tende seriche.

I. Il governo dà il primo esempio; quindi

1.° In tutti gli uffici governativi non vi sono che tende di seta;

2.° In tutti gli uffici comunali sono escluse le tende di cotone, restando libero l'uso di qualunque altra materia; si dica lo stesso degli uffici de' luoghi pii.

II. Le tende di cotone restano escluse dalle case

1.° Degli impiegati di qualunque specie,

2.° De' pensionati dal governo, dai comuni e dai luoghi pii,

3.° De' parrocchi,

4.° De' padri che hanno figli ne' pubblici stabilimenti di qualunque specie, finchè i figli si trovano colà.

III. Negli uffici governativi si leggono le due seguenti iscrizioni.

1.° *Non ama la patria chi ne' consumi preferisce i prodotti esteri più costosi ai nazionali egualmente utili*;

2.° *Nel riparto degli impieghi, degli onori, delle beneficenze il governo esamina se il petente abbia date prove di non amare la patria.*

Queste due iscrizioni, ripetute sui giornali, farebbero sparire da molte finestre le tende di cotone senza imporre obbligo di sostituirvi la seta. I più ricchi che volessero correre la carriera degli impieghi e degli onori, si servirebbero di tende seriche; i meno ricchi adoprerebbero tende di lino.

Luigi XIV diceva che concedendo un impiego, faceva 100 scontenti ed un ingrato. Se fosse vero questo rapporto sì relativamente agli impieghi che agli onori, risulterebbe che per ogni persona impiegata od onorata, si dovrebbero contare 100 altre che non avrebbero fatto uso di tende di cotone. Il consumo serico è quindi affidato ai movimenti delle speranze, relative agli impieghi ed agli onori, e i suoi aumenti e decrementi dipendono dalle variazioni che succedono in esse.

IV. Chiunque ha ottenuto costumi onorifici per merito qualunque, o semplicemente distintivi per eredità o donazione, può far ricamare la rispettiva marca sulle sue tende seriche, come si disse alla pag. 390-400, onde assicurarsi l'opinione.

1.° Di quelli che vanno a visitarlo,

2.° De' vicini che gli stanno di fronte,

3.° De' pedoni che passano avanti alle sue finestre (1).

---

(1) Il moghen nelle mobiglie, i vasi d'alabastro, gli orologi a pendolo, i cavalli da carrozza, lo sfoggio delle torcie, la numerosa servitù . . ., questi equivoci segni di ricchezza resteranno ecclissati da una sola marca sopra le tende di seta.

Nel sistema da me proposto resta libero il campo a tutte le spese fastose, come prima, ma si ottengono i seguenti vantaggi:

A chi entrerà nella casa d'una persona non ricca, ma premiata per merito, quella marca dirà: il miglior ornamento d'una casa si è la virtù del suo padrone.

V. Vi sono molte esenzioni che si possono concedere a chi fa uso delle tende seriche; per es. la legge può dire: sono esenti dall'esecuzione le tende di seta, non quelle di perkal; ovvero: le stanze disponibili per alloggi militari sono le ultime a subire questo aggravio, o ne vanno esenti per una metà, per due terzi o interamente, secondo i casi, se sono adorne di tende seriche.

Notate bene ch'io non consiglio assolutamente di far uso delle accennate e simili altre esenzioni a tutti note, di alterare i rapporti delle cose in modo da produrre forti collisioni nelle idee della giustizia distributiva, ma addito le fonti a cui possono i governi attingere gli stimoli ed impiegarli in combinazioni binarie, ternarie, quaternarie . . . in ragione delle resistenze, e a norma delle circostanze.

Era necessario questo avvertimento, giacchè vi sono parecchi lettori che dopo una lettura superficiale, conservando idee confuse di ciò che lessero, attribuiscono agli scrittori ciò che non ebbero in animo di dire.

Giova finalmente ripetere che quanto è stato detto della seta, può applicarsi a *qualunque altra materia* che costituisce l'ordinario vestito; quindi le esposte soluzioni non si ristringono ad un caso particolare, ma gli abbracciano tutti, e

---

1.° Le spese fastose restano in qualche modo giustificate, essendo sotto gli occhi dello spettatore un documento che dimostra ricchezza;

2.° Le stesse spese eccitano ragionevole diffidenza, se non sono accompagnate dal suddetto documento;

3.° Scemano le tentazioni conducenti a spese pazze o superiori alla rendita;

4.° Si aggiunge stimolo alle forze intraprenditrici e feconde di ricchezza.

possono con eguale facilità applicarsi a tutti i paesi. I lettori saggi però non hanno bisogno d'essere avvertiti che *ogni teoria per passare dello stato astratto allo stato concreto vuole essere vestita di tutte le circostanze locali e modificata a norma di esse.*

CAPO IV.

Risposta alle obbiezioni.

Allorchè i destini dell'Italia erano uniti ai destinti della Francia, il nostro commercio coll'Inghilterra doveva subire tutte le vicende che subiva il commercio francese con quegli isolani.

E siccome le due nazioni francese e inglese sono sempse state rivali fin dai primi momenti della loro esistenza, quindi le sete, che dall'Italia andavano in Inghilterra, dovevano soggiacere a grandi sbalzi ne' prezzi ed incessanti vicende nello smercio. Perciò all'epoca del blocco continentale questo ramo di ricchezza mostrava segni di decadenza

1.° Nel diminuito prodotto dell'imposta sulle filanda e filatoi,

2.° Nell'avvilito prezzo delle sete,

3.° Nella languente coltivazione de' gelsi, fin ne' punti in cui suole essere più florida.

Affine 1.° di sciorre il commercio da quella fatali vicende, furono proposte le idee sopraccennate e tendenti;

2.° Ad accrescere l'interno consumo serico onde scemare d'altretanto quello del cotone con vantaggio dell'agricoltura e de' consumatori;

3.° Assicurare costante lavoro a moltissime arti e mestieri;

4.° Produrre una somma di vantaggi estranei al consumo e molto maggiori di esso.

Promettevano successo alle accennate idee o a parte di esse.

1.° La schiera degli impiegati più numerosa per l'addietro che attualmente;

2.° I più forti desiderii del cuore umano, a' quali è raccomandata l'esecuzione;

3.° L'agitazione speciale che nel sistema delle speranze imprimevasi dal centro governativo allora vigente.

Il progetto, come il lettore ha veduto, non era affidato ad alcuna reazione daziaria, nè supponeva alcun vincolo, incaglio, divieto nè movimenti del commercio estero; quindi potevasi eseguire, sia che l'Italia fosse in guerra o in pace, commerciasse o non commerciassa coll' Inghilterra.

E siccome le istituzioni proposte, lungi d'essere particolari, possono applicarsi a tutte le popolazioni del globo, e *alcune* di esse più agevolmente colla seta possono essere eseguite cha colle altre materie; quindi queste due circostanze unite all' influanza diplomatica di chi reggeva allora i nostri destini, potevano estendere tra gli esteri il consumo serico, cioè divenir fonte di nuovi vantaggi per gli Italiani.

L'idea era utile da tutti i lati, quindi, secondo il solito, doveva essere rigettata, e lo fu in fatti, come era stato predetto.

Sorriderebbero i lettori se sottoponessi al loro giudizio le profonde scempiaggini che furono proposte da tre giudici che mi devono essere grati se non li nomino. Curando solo i vantaggi della scienza, mi ristringerò a produrre quelle obbiezioni che hanno l' apparenza di non essere affatto scevre di senso comune.

Obbiezione prima.

« Li due oggetti, l' uno economico, l' altro morale, si « distruggono a vicenda.

« Perciocchè non si può conseguire il primo senza mol-

« tiplicare esclusivamente i nastri, le fettuccie, le sciarpe e le
« altre marche d'onore; quindi conviene accomunarle a tutte
« le classi di persone anche le più infime e più abbiette della
« società, come sono i facchini, i manuali, i carbonai.

« Ma i fregi, le marche d' onore tanto più valgono
« quanto sono più rari, ed all' incontro perdono tanto più
« di stima quanto più divengono triviali e popolari. Qual va-
« lore avranno milioni di questa specie di *cavalierati?*

« Gli onori sono come la moneta e come tutte le cose,
« le quali tanto meno si stimano quanto più sono soprab-
« bondanti. E se ciò avviene delle cose che hanno un uso ed
« un' utilità reale, quanto più accadar non deve in ciò che
« non ha pregio alcuno se non se d' opinione? »

Risposta.

I. Il lettore s' accorge che questa obbiezione lascia as-
solutamente intatte le due masse di consumi *condizionati* ed
ordinati; consumi che il governo, a norma dell' esposto pro-
getto, non promove coll' azione dell' *opinione*, ma col soc-
corso di altre forze (pag. 437-450).

Prescindendo dunque da queste due masse, che sole
bastavano allo scopo per cui furono proposte, avuto riguardo
alla popolazione totale su cui estendevasi l' influsso del ces-
sato governo (1), esaminerò l' obbiezione relativamente ai
consumi liberi.

---

(1) La seta che usciva dal cessato regno d' Italia montava circa
a 1,800,000 lirette, e si divideva sulla Francia, Svizzera, Alemagna,
Prussia, Polonia, Russia, Svezia, Danimarca, Inghilterra.

Non esistono basi per fissare le quote parziali che toccavano a
ciascuno di questi Stati, nè si possono determinare in ragione della
popolazione.

Si può supporre per un eccesso di calcolo che la sesta parte toc-

II. L'obbiezione paragonando tacitamente le istituzioni proposte colle istituzioni vigenti, rende comuni a quelle i difetti particolari a queste; ma il paragone non regge, e l'obbiezione dà il falso. Infatti, dapprima non è vero che i pregi uniti all'uso de' proposti consumi liberi siano pregi d'*opinione* soltanto. La distribuzione delle doti gratuite e degli impieghi governativi, l'aumento nelle eventualità dei matrimoni, il diritto ai posti gratuiti e semi-gratuiti ne' licei-convitto, i posti più comodi negli spettacoli, la presenza esclusiva ad alcuni di questi, la maggior garanzia contro le offese . . . ., tutte queste e simili cose (vedi principalmente le p. 418-423) sono calcolate sull'uso de' suddetti consumi liberi.

III. Supponiamo ora nulli tutti gli accennati vantaggi *reali*, e calcoliamo solo il valore che ai suddetti *costumi* può attribuir l'*opinione*.

Il valor d'opinione del costume A è uguale a zero, quando il numero B di quelli che lo portano, è uguale alla totale della popolazione C.

Nel comune modo di pensare A comincia ad avere un valore, quando B comincia ad essere minore di C.

Tutti anche i più schiavi apprezzano fortemente A, quando B diviene uguale ad un ventesimo di C, molto più se ad un centesimo, ad un millesimo . . ., di modo che A ottiene il massimo valore, quando B è uguale ad uno.

Ciò posto, se tutte le masse parziali della popolazione, tra le quali trovansi certe specie di meriti, avessero un *costume* od una marca unica, allora la somma delle marche

---

casse all'Inghilterra sotto il nome d'organzino, cioè 300,000 lirette circa, equivalenti ad once 1,600,000.

Ora le sole *famiglie* degli impiegati a cui comandava in *tutta l'estensione de' suoi dominii* chi dirigeva i destini dell'Italia, erano più che sufficienti per esaurire la somma suddetta.

potendo forse essere maggiore della metà della popolazione, cesserebbero queste d'essere segni di distinzione, motivi di vanto, oggetti di desiderio. Questo difetto, che confondendo tutti i meriti sotto d'una sola marca, le scema credito, a misura che questa si propaga, è inerente all'istitozione dei cavalieri, non alle istituzioni da me proposte. Per liberarle da questo difetto, cioè acciò l'estensione non diminuisse l'intensità, sono ricorso a tre mezzi.

Il primo mezzo consiste nell'applicare diversi costumi o diverse marche alle diverse specie di qualità e di meriti. In forza di questo mezzo può crescere indefinitamente il numero in una specie, senza che succeda alterazione nel valor d'opinione d'un'altra. Per esempio, il piacere che prova l'artista adorno del suo costume onorifico per nuova invenzione, non iscema nè cresce, qualunque sia il numero dei paesani adorni del loro per saper leggere, scrivere e conteggiare. Il vanto che trae il proprietario dal costume che lo separa dalle persone costrette a lavorare per vivere, non iscema d'un dramma, qualunque sia il numero de' servi che portano il costume per continuato servizio . . . . All'opposto questo piacere e questo vanto sarebbero stati indeboliti, se uno stesso costume avesse confusi in una sola classe l'artista e il paesano, il proprietario e il servitore. Per l'addietro i medici portavano un segnale al collo diverso da quello che portavano e portano tuttora gli ecclesiastici. Supponete che il numero de' medici restasse lo stesso: il loro amor proprio sarebbe forse rimasto mortificato, se fosse cresciuto il numero de' preti? No certo.

In generale la somma delle altrui marche distintive od onorifiche per quanto grande ella sia, è nulla per noi, allorchè diverse dalle nostre sono concesse per isforzi

1.° *O inferiori a quelli di cui ci sentiamo capaci.* Avrebbe forse Newton concepito il minimo grado d'invidia o dispiacere, vedendo su d'un ragazzo il costume onorifico per premio ottenuto nella scuola di grammatica?

2.° *O non convenienti alla nostra professione*. Scema forse l'opinione favorevole ad un pittore, perchè cresce il numero delle ragazze premiate per abilità nell'arte del ricamo?

3.° *O in generale non contrari alle nostre viste*. Cesserà Pietro d'aspirare a conquista eventuali e trarre vanto dal suo stato nubile, attestato dal nastro raggruppato sul cappello (pag. 398), perchè i postiglioni colla loro benda sul braccio si moltiplicano come i funghi?

4.° *O legittimamente disprezzati*. Il cavaliere romano che pregiavasi del suo anello d'oro avrebbe sdegnato di porsi in dito l'anello di ferro che il liberto distingueva dallo schiavo; e sebbene il numero degli anelli ferrei avesse uguagliato le stelle del cielo, certamente il pregio degli anelli d'oro non sarebbe scemato d'un atomo.

Il secondo mezzo impiegato per serbare efficacia ai costumi onorifici o semplicemente distintivi, consiste nell'avere introdotta distinzione di numeri in quelle specie di qualità e di meriti che di maggior fecondità sono suscettibili, e ne ho attinta l'idea nella legislazione di Cartagine. Se i Cartaginesi avessero concesso il diritto di portare un anello a tutti i militari che s'erano ritrovati in una o più battaglie, il valore dell'anello sarebbe riuscito quasi nullo; all'opposto que' saggi repubblicani decretando che ciascun militare potesse portare tanti anelli quante aveva fatte campagne, mantennero i loro anelli in onore, ed ottennero lo *scopo morale* di tener vivo il coraggio, lo *scopo economico* di procacciar lavoro alle fabbriche.

A norma di questo principio la donna che custodisce dieci alveari, può portare dieci rose all'estremità del grembiale, e cinque quella che ne custodisce cinque soltanto. Parecchi individui compariranno coll'abito sparso di ricami rappresentanti alberi (pag. 390), ma si vedrà ai piedi degli alberi ricamati sull'abito di Pietro il n.° 10,000, di Paolo 20,000, di Giovanni 30,000.... Quindi la stima pubblica, che è

una vera ricchezza, si dividerà con eque proporzioni. L'imperatore Aureliano cambiò in ricompensa militare la *tunica*, coprendone le parti visibili delle maniche, e sul collo, di ricami e galloni in diverso numero sino a cinque, il che esprimevasi cogli epiteti di *monolores*, *dilores*, *pentalores*, cosicchè il diverso numero di questi galloni rappresentava i diversi gradi di merito militare. Per uguale ragione ho proposto che l'unione di più abilità fosse rappresentata da un numero di righe sulle maniche: quindi la massa popolare dotata d'una sola abilità non avrebbe riga alcuna, e sarebbe punto di paragone a chi ne avesse due, e questi non verrebbe confuso con chi fosse dotato di tre . . . , e così crescendo successivamente il numero delle righe in ragione delle abilità, il piacere di mostrarle al pubblico diverrebbe crescente stimolo a portare il gilet od intero abito di seta o filugello, condizione necessaria per l'uso dell'indicato segnale; quindi

1.° Non sono confusi i diversi gradi dello stesso merito, come lo sono nell'ordine de' cavalieri;

2.° Resta sempre un motivo per progredire, in qualunque punto della scala onorifica l'uomo si trovi, il che non succede nel suddetto ordine;

3.° Si può introdurre un maggior numero di individui, senza che scemi in proporzione il valore della marca comune, giacchè sussiste sempre la diversità ne' numeri relativi.

Il terzo mezzo impiegato per serbare efficacia ai costumi, consiste nell'averne introdotta una massa che ha per così dire una durata istantanea; quindi il ragazzo premiato ne' licei se ne mostra adorno *al tempo delle vacanze*, e cessa di portarlo nel restante dell'anno. Il paesano senza debiti comparisce col suo costume per dodici mesi, e lo depone poscia, se rimane indebitato nell'anno seguente; dite lo stesso del costume dei giovani artisti, degli intraprenditori qualunque . . . . Questa corta durata facendo comparire e sparire il costume da certi individui,

1.° Diviene stimolo costante d'attività in tutti;

2.° Permette di renderlo comune a molti, senza che ne decresca l'efficacia;

3.° Avendoli indotti alla compra del gilet od intero abito di seta o filugello, è causa per cui ne continua l'uso anche in quelli che non hanno più la marca onorifica, non avendo più le qualità che essa rammenta.

Colla triplice differenza di *specie*, di *gradi*, di *durata*, benchè, per falsa ipotesi, la somma totale delle marche divenisse uguale alla somma totale degli individui, il che non può essere, come è stato detto e si dirà di nuovo, pure ciascuna marca o semplicemente distintiva o distintiva ed onorifica manterrebbe sempre il suo pregio *relativo*, perchè ciascuna resterebbe proprietà del *minor numero* nella sua classe particolare o relativamente alla popolazione totale.

IV. Supponiamo ora che un *facchino* (individuo accennato nell'obbiezione) abbia salvata una persona dall'acqua o dal fuoco: io non veggo il motivo per cui non si dovrebbe garantire a costui il diritto di mettere sotto l'occhio del pubblico la sua azione generosa, con un ricamo che la rappresentasse sopra un gilet di filugello. Questo segno non potrebbe essere conseguito da un millesimo della popolazione, non potrebbe adornare nè un cavaliere, nè un conte, nè un marchese, nè un duca. Egli conserverebbe dunque intero il suo pregio, e divenendo premio del merito, sarebbe occasione d'un consumo bramato. Crediamo noi forse d'indebolire la molla dell'onore, quando ricordiamo azioni simili nelle gazzette, onde animare quelli che le possono eseguire?

Supponiamo che un *manuale* (altro individuo accennato nell'obbiezione), simile al falegname inglese inventore dell'orologio marino, abbia inventata o perfezionata una macchina d'altro genere: sdegneremo noi di dargli un segno che, vietato a tutto il restante della popolazione, attestasse al pubblico la sua abilità? Nel 1812 non ottenne la medaglia d'oro in Milano un rozzissimo *manuale*, un abbronzito

nero sucidissimo ferraio, per la sua invenzione d'un orologio a pendolo con una sola ruota? Le migliori macchine nei mestieri non sono forse invenzioni di semplici *manuali?* Vaucanson e Truchet, che erano matematici e meccanici, resero forse alle fabbriche di Lione que' servigi, inventarono quegli ordigni che resero ed inventarono degli oscuri *manuali?* Non fu forse un miserabile *manuale*, di cui la storia ha dimenticato il nome, quel Lionese che verso la fine dello scorso secolo inventò il meccanismo con cui puossi fare del taffetà d'ogni larghezza, senza che sia necessario un secondo operaio per gettare la spola (1)? Il decreto 20 agosto 1812 del cessato regno d'Italia, il quale prometteva di dare nella solenne adunanza di Brera una medaglia d'oro del valore di due napoleoni a chi avesse accresciuto di dieci i suoi alveari, escluse forse i *manuali* (2)?

Supponiamo un *carbonaio* (ultimo individuo accennato nell'obbiezione) il quale non riserbandosi che la speranza

(1) Questa invenzione d'una semplicità ammirabile non solo rendeva men faticoso il lavoro e men costosa la manodopera, ma, attesa l'eguaglianza nel getto della spola, produceva una stoffa più bella.

(2) « Perchè il più laborioso fra gli agricoltori di un villaggio, « diceva Beccaria parlando ai sordi, non potrebbe ottenere un qual« che segno di distinzione, che facendolo osservare tra' suoi uguali, « eccitasse in quelli l'emulazione ed in lui la speranza d'uno stato « più felice? L'ambizione serpeggia nelle più umili condizioni, quanto « ella trionfa nelle più alte; l'infimo sdegna altretanto i grandi, « quanto i grandi sdegnano gl'infimi; ma ognuno vuol grandeggiare « tra' suoi uguali, perchè questi entrano nell'atmosfera de' suoi pia« ceri e corrono sulle medesime tracce verso la felicità. Un piccolo « ornamento sulle abbronzite carni dell'affaticato agricoltore, i rustici « omaggi de' suoi simili lo rendono altretanto soddisfatto e fiero di « sè stesso, con quanta pompa di piacere e di giubilo torna fra' suoi « simili onorato d'uno sguardo e d'un nastro l'assiduo cortigiano ». (Tom. I, pag. 138, 139).

come Alessandro, abbia dato tutto il suo asse paterno, maggiore del terzo de' suoi guadagni annuali, a sua sorella per facilitarle il matrimonio: ricuseremo noi di fregiarlo d'un segno specifico che lo distingua dall'*immensa schiera degli egoisti*, che privi d'ogni sentimento di famiglia, invidi dell'altrui fortuna, avidissimi d'inalzarsi sulla altrui rovina, tutta omai ingombrano e corrompono la massa sociale?

V. Fa duopo osservare che mal si argomenterebbe dalla possibilità de' meriti all'esistenza di essi. La somma possibile è alquanto grande, ma la somma reale è molto ristretta. Una gran parte della popolazione presenta, per così dire, una superficie piana senza alcuna eminenza. Sono infatti assai rare

1.° Le abilità *speciali* ne' vari rami d'industria;

2.° Le combinazioni binarie, ternarie, quaternarie di più abilità *comuni* nello stesso individuo;

3.° I tratti rimarchevoli di moralità e merito particolare qualunque.

Quindi i milioni di *cavalierati* (frase dell'obbiezione) sono una chimera nata nel cervello di chi volle obbiettare, senza prendersi la pena di discutere.

L'unico vantaggio che presentano le infime classi sociali, riguardate dal lato dell'attuale argomento, si è di somministrare un mezzo di confronto che dà risalto al merito delle classi meno inferiori, ed eccitare desiderio di distinguersi da esse.

Appunto perchè è raro il merito manuale, intellettuale, morale, si sono chiamati in soccorso vari desiderii, onde colla scorta di essi accrescere il consumo che si aveva in vista; ed in ispecie si è ricorso al desiderio

1.° D'apparir ricchi o potenti,

2.° Mostrarsi nubili, o merce disponibile,

3.° Essere consanguinei delle persone onorate in modo speciale;

e a questi tre stati, che si verificano in particolari masse

sociali, si sono applicati costumi diversi, ma semplicemente *distintivi.*

Ora siccome il volgo ripete e imita tutto ciò che rispetta, desidera, ammira, quindi associando all'uso de' consumi serici l'idea del merito e de' suddetti stati, scopi delle comuni brame, si è certi che il volgo si sforzerà di seguirne le tracce.

Osserverò finalmente che vi sono certi costumi ne' quali l'aumento dell'*uso economico* va di pari passo coll'aumento dello *scopo morale.* Infatti

1.° A misura che si estendono i costumi che rappresentano la riconoscenza figliale o ne' giovani che vanno alle scuole o in quelli che si presentano al matrimonio (pag. 436), si estende l'idea del dovere che la prescrive;

2.° I costumi che indicano stato nubile, diminuiscono gli errori e la corruzione, facilitando le eventualità maritali;

3.° L'aumento delle rose seriche nelle donne prova che scemano le ragioni per divenir meretrici e le preserve dagli altrui sospetti maliziosi;

4.° Crescendo i costumi *liberi* che indicano le ricchezza e gli *ordinati* che dimostrano le professione, si ristringe il campo all'esercizio della frode;

5.° Allorchè la marca dell'uomo premiato passa sull'abito serico delle madre, della figlia, della sposa, della sorelle, e rammenta l'affezione che la regalò (pag. 394), ne indebolisce forse l'idea nell'animo degli spettatori?

. . . .

Nel giornale di Francoforte sotto la data di Varsavia del 15 settembre 1814 si legge: « Le dame della nostra città « portano, in memoria del principe Poniatowski, degli anelli « di ferro guarniti interamente d'oro, e sui quali si legge « il nome del principe e la seguente iscrizione: *egli visse* « *per la patria e morì per la gloria* ». Supponete che tutte le paesane portassero quest'anello; verrebbe forse meno lo scopo cui tende a produrre, cioè la riconoscenza nazionale?

Allorchè l'immagine d'Enrico IV passò dalla carta e dalla tela alle scatole ed altre mobiglie, scemò forse l'entusiasmo nazionale per questo monarca? Quando un costume diviene universale, ciascuno è costretto a seguirlo, per tema di vedersi degradato nell'opinione. Perciò *affine di promovere i consumi liberi non si fece uso del solo desiderio d'essere inalzati, ma anco del timore d'essere depressi.* Se l'opinione pubblica fosse organizzata in modo che una donna senza velo in capo nelle chiese cittadinesche fosse riguardata come una valdracca, l'aumento dei veli, cioè lo *scopo economico*, distruggerebbe forse il pregio della modestia, cioè lo *scopo morale?*

Obbiezione seconda.

« Il metodo che viene proposto, le discipline, le vigi-
« lanze della polizia, le minute perquisizioni ed esami, la
« parzialità, gli arbitrii, i disgusti, le quistioni, le pene anche
« personali ed altri inconvenienti che deriverebbero dal pro-
« getto, lo rendono così complicato, e porterebbero un tal
« urto ai nostri usi e costumi che non sarebbe forse pra-
« ticabile in uno de' più piccoli cantoni elvetici, non che
« nel nostro regno ». (*L'obbiezione allude al cessato regno d'Italia*).

Risposta.

A questa obbiezione è stato risposto alla pag. 429-431, ove sono stati adotti gli usi vigenti in Europa.

Questa obbiezione risulta ad evidenza dalle chimere che ci ha vendute Smith sulla libertà indeterminata. Se infatti le leggi non devono porre vincoli alla libertà naturale, e se le passioni private tendono naturalmente verso un centro comune, che è il vantaggio pubblico, ne segue che per ottenere un premio non vi devono essere nè *discipline* nè *esami*; e le *vigilanze della polizia* sono inutili e dannose.

È vero che in questo sistema la tartaruga diviene uguale al cervo; ma se procedesse la cosa diversamente, si aprirebbe il campo alle *quistioni* e ai *disgusti*, e questo è contrario ai nostri *usi* e *costumi*. Difatti quando noi, per esempio, promettiamo un premio pel miglior pezzo di pittura, e tra cento concorrenti non ne coroniamo che uno, negli altri 99 non succede *disgusto* alcuno, anzi tutti si uniscono nel lodare il cielo che si sia trovato un artista migliore di loro; e questo non è già un mero acidente, come sapete, ma una conseguenza necessaria di quella inclinazione che spinge le passioni private verso il pubblico bene e *cambia i rivali in fratelli*, come ci assicura innocentemente e magistralmente un dotto dello scorso secolo (1). Perciò noi non ammettiamo appelli da un tribunale all'altro, perchè questo farebbe supporre *disgusti*, *quistioni*, *parzialità*, *arbitrii*, *sbagli* ed *ingiustizie*; ora tutte queste cose sono assolutamente impossibili ne' nostri *usi* e *costumi*.

Parimenti è verissimo che se qualche forestiero, a cagione d'esempio, pretende la cittadinanza, la legge vuole che provi o una dimora nello Stato per certo numero d'anni, o possesso di determinata quantità di terreno, o stabilimento d'industria in cui lavorino operai nazionali; ma tutto questo si dimostra senza ricerche e senza *esami*: noi siamo di buona fede, quindi la supponiamo negli altri, e non cadendoci giammai in mente sospetto di menzogna, non ordiniamo giammai *minute perquisizioni*. Ne volete una prova dedotta dai nostri *usi* e *costumi*? Leggete il regolamento 9 agosto 1808 del cessato regno d'Italia, relativo alle miniere; voi vedrete che si ricercano requisiti in chi le chiede, si dà la preferenza ai primi petenti, si ordinano agli investiti dei lavori entro determinato tempo, si chieggono gli

---

(1) *Dissertazione sul Colbertismo.*

stati annuali de' lavori, si minaccie caducità in caso di contravvenzione, si vogliono risposte alle dimande del governo, si suppongono quistioni tra gli utenti . . . ; ma tutto questo non richiede nè esami nè ricerche, e nissuna autorità è incaricata d' eseguirli, come potrete persuadervi leggendo il citato regolamento, ricordandovi che per regolamenti non si intendono *discipline*.

Insomma per concedere de' premi onorifici voi volete delle *condizioni*, e i nostri usi si contentano di *brame*; perciò le doti si danno senza fedi, gli impieghi si distribuiscono senza indagini, i posti gratuiti ne' licei-convitto si occupano da chi li vuole, i nuovi sposi che aspirano al matrimonio non sono obbligati a provarsi nubili; i creditori che pretendono privilegi sull' asse del debitore, non debbono produrre documenti; le terre risultano sciolte da' debiti senza registri d' ipoteche; i contratti più importanti non vogliono nè notai nè testimoni; le aste e gli appalti succedono senza vincoli e discipline: quindi non vi sono nè disgusti, nè quistioni, nè minute indagini, nè pene personali. Se i nostri usi permettessero che le precauzioni della legge crescessero a misura che crescono le eventualità della mala fede, il sistema diverrebbe troppo complicato, e non sarebbe eseguibile neanche in un cantone elvetico. Per dirla in poche parole, allorchè la madre dà un premio alla figlia che lavora di più delle altre sue sorelle, nè la madre verifica i lavori, nè le sorelle risentono alcun disgusto; quindi ogni idea che richiede verificazioni, s' oppone ai nostri usi e costumi (1).

---

(1) I romanzieri che ci predicarono la libertà *naturale*, sciolta da ogni vincolo e disciplina, devono inarcar le ciglia leggendo il seguente squarcio della nostra gazzetta:

« Trovandosi ancor vacanti alcuni posti gratuiti d' educazione, « destinati dalla munificenza di S. M. a favore de' giovani del Regno

Se poi qualcuno per eccesso di vanità o per viste d'interesse coniasse una medaglia, onde far supporre d'avera ottenuto premio al pubblico concorso od altra circostanza,

---

« Lombardo-Veneto, nell' accademia militare del Genio a Vienna, e « nell' accademia militare a Neustadt presso Vienna, si deduce a « pubblica notizia che pei posti medesimi è aperto un nuovo concorso « sino al 15 marzo prossimo venturo.

« Di conformità a quanto è già stato notificato con editto gover- « nativo del 30 agosto 1816, si avverte che questi posti saranno con- « ceduti agli orfani e figli d' impiegati militari o civili dello Stato, « o di altri individui *benemeriti* di *limitate fortune*.

« Chiunque perciò intenda di aspirarvi dovrà presentare relativa « petizione al protocollo di questo governo prima che spiri il termine « sopra stabilito.

« Per opportuna norma e direzione degli aspiranti si indicano qui « sotto le prove ed i documenti di cui dovranno essere corredate le « singole domande; cioè *prove*, *documenti* ed *avvertenza*.

« Per l' accademia militare di Neustadt presso Vienna e per « l' accademia militare del Genio a Vienna si dovrà provare

« *a*) Il nome, il cognome, il giorno, l' anno ed il luogo della « nascita del candidato, unendo la fede del battesimo.

« *NB*. L' età de' candidati per quest' accademia non può essere « minore di 10 anni nè maggiore di 12.

« *b*) La condotta morale del candidato ed i progressi dal mede- « simo fatti nello studio.

« *NB*. La relativa attestazione sarà rilasciata dal precettore o di- « rettore delle scuole che il candidato ha frequentato.

« *c*) La buona costituzione fisica del candidato, e di avere il « medesimo superato il vainolo, unendo la relativa attestazione.

« *d*) Il nome dei genitori del candidato, la condizione del padre « e della madre del candidato, ovvero quella del candidato medesimo « da provarsi colla fede o d' un' autorità pubblica o di persone rag- « guardevoli.

« *e*) I meriti del padre, in qual rango e per quanto tempo ab- « bia egli servito.

« *f*) Se il candidato sia orfano d' ambedue i genitori o solamente « del padre o della madre.

ovvero fabbricasse quella manifattura di cui la legge concesse il brevetto d'invenzione od altri, o portasse il segno d'un ordine cui non è ascritto, la polizia, per non produrre *disgusti*, non farebbe la minima perquisizione; e i tribunali, per non autorizzare *parzialità*, non pronuncierebbero pene personali; anzi deciderebbero, secondo che prescrivono i nostri *usi* e *costumi*, ch'egli è questo un diritto della *libertà naturale*.

Lasciando da banda lo scherzo e riassumendo quanto è stato detto finora, risulta

1.° Che le istituzioni proposte danno il diritto di portare un vestito o *costume* A, ove le antiche non danno che un nastro o una medaglia B;

2.° Che si sostituisce A a B, affine di estendere il consumo di certa materia sì nel vestito che negli ornamenti di esso;

« *g*) Se e quanti fratelli e sorelle abbia il candidato; se egli od « i suoi fratelli o le sue sorelle godano già di un posto gratuito in « qualche stabilimento o di una pensione.

« *Avvertenze generali*.

« 1.° I candidati per i due suddetti stabilimenti debbono essere « di religione cattolica, e soltanto potrà ammettersi una qualche ec« cezione per gli acattolici, qualora i rispettivi parenti o tutori ac« consentano che i giovani siano allevati nella religione cattolica.

« 2.° Tutti i requisiti sopra enunciati dovranno essere provati « con legali documenti; avvertendosi che non potranno aver corso « quelle petizioni le quali mancassero di alcuni dei documenti me« desimi.

« 3.° Nelle petizioni dovrà essere indicato il comune, la contrada « ed il numero civico della casa ove abitano i ricorrenti » (*Gazzetta di Milano* del primo febbraio 1817).

3.° Che gli *ornamenti del vestito*, mentre sono stimolo, divengono colle loro gradazioni *misura visibile del merito*, come il termometro è misura del calore.

4.° Che se le antiche istituzioni oltre di confondere le specie, non premiano che i gradi più elevati del merito, all' opposto le nuove lo seguono in tutti i suoi moti, appena s' alza dal livello *comune*;

5.° Che i meriti riguardati nella loro generalità possono essere ridotti a tre specie, ed indicati negli uomini con tre distinti colori, per esempio, come segue:

Specie di merito	*Colore del merito*
Manuale	verde
Intellettuale	bianco
Morale	rosso;

6.° Che i gradi di questi meriti possono essere rappresentanti con diverso numero di linee di colore relativo a ciascuno e giranti sulla manica destra, o destra e sinistra nel tempo stesso; e che non bastando le linee per indicare certe quantità, si può chiamare in soccorso i numeri;

7.° Che nelle donne, avide di maggiori ornamenti, le rose rappresentanti abilità diverse possono ammettere maggiore varietà di colori;

8.° Che i determinati colori si ristringono, negli uomini alle linee sul braccio, nella donne alle rose sul grembiale, restando assolutamente indeterminato quello dell' abito e delle vesti, acciò il costume non trovi collisione nella moda e ne' gusti;

9.° Che per condiscendere ai desiderii dell' amor proprio, e specificare il merito con maggior distinzione, si può ricorrere ad emblemi che lo rappresentino, come si usa, per esempio, da musici militari;

10.° Che la pubblicità procurata anche ai meriti appena superiori d'un grado al livello *comune*, oltre di distruggere le false apparenze del ciarlatanismo, e far cessare le indebite usurpazioni della fama, diviene stimolo generale produttore di utilità;

11.° Che i detti costumi suppongono sempre la condizione, negli uomini o d'un gilet o d'un sott'abito o d'un intero abito, nelle donne o d'un grembiale o d'un fazzoletto o d'un'intera veste di certa materia, per esempio, serica;

12.° Che i costumi del merito, oltre d'essere esclusivi, procurano il diritto a certi privilegi, e perciò diconsi onorifici;

13.° Che si deciderebbe del merito de'giovani artisti e delle donzelle, come si decide *attualmente* del merito degli studenti nelle scuole, ne' licei e nelle università, e si farebbe constare per es. la *ricchezza accresciuta con onore*, come si fa constare *attualmente* la povertà senza delitto.

14.° Che oltre i costumi onorifici, ossia concessi a titolo di merito, si sono specificati altri costumi semplicemente distintivi, e non partecipi de' privilegi suddetti;

15.° Che i costumi semplicemente distintivi indicano

a) Asse paterno o proprietà qualunque non conseguita per industria personale,

b) Parentela cogli uomini che ottennero costumi onorifici per meriti speciali,

c) Stato nubile;

16.° Che gli scopi de' costumi sì onorifici che semplicemente distintivi sono

a) Estendere il consumo di certe materie nel vestito,

b) Procurare maggior pubblicità al merito,

c) Diminuire gli errori e le frodi sociali;

17.° Che siccome in ogni linguaggio, oltre i verbi regolari, ve ne sono degli irregolari, così nella classificazione

de' segnali per merito si sono introdotte alcune eccezioni pei paesani, pei giovani artisti e pei servi che possono vantare costante servizio per certo numero d'anni....

Ridotte così alla loro semplicità le nuove istituzioni, l'autore le abbandona volontieri all'esame delle persone che leggono pria di giudicare, e pria di giudicare riflettono.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

CONTINUAZIONE DELLA QUARTA PARTE.

AZIONE GOVERNATIVA SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, CONSUMO DELLE RICCHEZZE.

LIBRO SECONDO

Sezione Seconda.

LIBRO TERZO

PARTE QUINTA

NUOVI METODI D' AZIONE GOVERNATIVA SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, CONSUMO DELLE RICCHEZZE.

LIBRO PRIMO

LIBRO SECONDO

FINE DELL' INDICE DEL TOMO QUINTO.

Importo del presente volume.

Fogli 30 1/4 a cent. 20 ital. al fogl. lir. 6. 05
Legatura e coperta . . . . . » 0. 10

Totale Italiane lir. 6. 15